Fasc. 138. Vol. IV. — Fasc. 1.

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

DIRETTORE — Prof. GIUSEPPE CARDINALI
della R. Università di Roma.

IABRUDA-ILUBARIA IUNO

FASC. 1. - L. 4,00

ROMA
SOC. AN. EDITRICE SAPIENTIA
SUCC. DI L. PASQUALUCCI
Via del Tritone, 125.
1924.-31

ABBREVIAZIONI

AE. — Cagnat, Année épigraphique Revue archéologique.

AI. — Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica.

AJA. — American Journal of archaelogie.

ARW. — Archiv für Religionswissenschaft.

BA. — Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques etc.

BD. — Bullettino di archeologia e storia Dalmata.

BH. — Bulletin de correspondance hellénique.

BI. — Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica.

BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden in Rheinlande).

BM. — Bullettino della Commissione archeologica municipale di Roma.

BSA. — Bullettin de la Societé des antiquaires de France.

C. — Corpus inscriptionum Latinarum.

CIA. — Corpus inscriptionum Atticarum.

CIG. — Corpus inscriptionum Graecarum.

CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

EE. — Ephemeris epigraphica.

FL. — Foucart-Lebas, Voyage archéologique en Grèce et Asie mineure etc.

H. — Hermes, Zeitschrift für classische Philologie.

IG. — Inscriptiones Graecae.

IGR. — Inscriptiones graecae ad res Romanas pertinentes.

JAK. — Jahrbücher für Altertumskunde.

JHS. — Journal of hellenic Studies.

JOI. — Jahreshefte des oesterreich. arch. Instituts.

K. — Klio, Beiträge zur alten Geschichte.

MA. — Mémoires de la Société des antiquaires de France.

MEF. — Mélanges de l' École française.

NJA. — Neue Jahrbücher für klassisches Altertum.

NS. — Notizie degli scavi.

PW. — Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie

RA. — Revue archéologique.

RE. — Revue épigraphique.

RL. — Rendiconti dell'Accademia dei Lincei.

RLM. — Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie.

RM. — Rheinisches Museum.

RPh. — Revue de philologie.

SI. — Corporis inscriptionum Lat. supplementum italicum.

WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.

Spoleto, 1924 — Premiata Tipografia dell'Umbria.

Ettore de Ruggiero

ETTORE DE RUGGIERO

La sera del 7 agosto u. s. spegnevasi in Roma, tra il compianto di quanti lo conobbero, amarono ed ammirarono, Colui dal cui nome si intitola questo Dizionario.

Ettore De Ruggiero nacque in Napoli, il 20 agosto 1839, ed ivi laureatosi, conseguì nel 1861 una delle prime borse di perfezionamento all'Estero, istituite da Francesco De Sanctis, allora Ministro della P. I. Potè così recarsi a Berlino, iscriversi nella Facoltà Filologica di quella Università e seguire, oltre altri, i corsi di Epigrafia, Storia e Antichità, tenuti da Th. Mommsen. Il quale riconobbe agevolmente le particolari attitudini del giovane italiano, tanto che, si adoprò egli stesso per la proroga della borsa, che fu infatti concessa. Trascorsi i primi due anni, il De Ruggiero non ancora pago degli studi fatti, rimase a Berlino, a sue spese, per altri due anni e mezzo, conducendo a termine parecchi lavori e raccogliendo materiali per altri.

Tornato in Italia nel 1866, ebbe nel 1868 l'incarico dell'Archeologia nell'Università di Napoli, e nello stesso anno gli fu affidata la direzione della Scuola Archeologica in Pompei, allora fondata dal Fiorelli.

Nel 1872 si trasferì in Roma, essendo stato incaricato dell'insegnamento delle Antichità Classiche in quella Università, e due anni dopo conseguì, per concorso, l'ordinariato. Rimase sulla cattedra — esempio mirabile di operosità, di dottrina, di dedizione piena ed assoluta ai doveri della scuola — sino al 1915, quando fu collocato a riposo per avere raggiunto i limiti di età.

Non ostanti le cure e le fatiche assidue dell'insegnamento, e non ostante che egli non si sottraesse ad altri uffici, che le Autorità vollero a lui affidati a vantaggio del nostro patrimonio archeologico (tenne ad es., per parecchi anni, la direzione del Museo Kircheriano, del quale pubblicò il catalogo, e curò il primo ordinamento del Museo Nazionale delle Terme), alacre sempre e luminosa, fu sino agli ultimi giorni della sua lunga vita, la sua attività scientifica, come risulta dall'elenco delle sue principali pubblicazioni, che riportiamo quì a tergo. Si aggiunga che Egli collaborò con Ruggiero Bonghi alla Rivista « La Cultura » e, alla morte di lui, ne tenne per dieci anni la direzione. Questa mirabile attività gli assicura fama imperitura nella storia della nostra disciplina, rivelando nel suo tutto insieme quanto perfetto fosse in Lui il congiungimento del senso giuridico, che l'attraeva verso la sintesi

sistematica e l'esposizione dogmatica, con l' attitudine e la educazione storica e filologica, che lo soccorrevano nel paziente e compiuto esame delle fonti, nell'approfondimento dei particolari, nel tormento della critica e della documentazione.

Le sue cure più assidue ed amorevoli furono per questo Dizionario, del quale ebbe l'idea prima, raccolse in meraviglioso schedario i materiali, scrisse la maggior parte degli articoli. La sua pena più pungente fu quella di non averlo potuto condurre a termine, il suo desiderio più ansioso quello di disporne ed assicurarne la continuazione. Nè mai ci avvenne, pur negli ultimi anni, di entrare nel suo studio, senza che lo vedessimo curvo sui grandi volumi del *Corpus,* nello sforzo di acuir con la lente il debole raggio di luce, che restò ai suoi occhi fino a pochi mesi prima della morte, quando la tenebra gli si serrò dattorno inesorabile. In quello sforzo tenace ed eroico Egli vergò parecchie centinaia di cartelle, dedicate alle lettere I ed L. Sono le cartelle, che ora veniamo via via pubblicando, e sulle quali tu non puoi trattenere le lagrime, quando ti imbatti in qualche parola non compiuta o sovrapposta ad altra già scritta, segno evidente e tragico della lotta atroce, che il vegliardo doveva sostenere con la invadente cecità.

E pur quando l'ultimo bagliore gli si spense nella pupilla, il suo cuore continuò a palpitare per l' opera, che gli era stata costante viatico nella vita, onde Egli si prodigò in notizie e consigli e avvertimenti che ne affrettassero la prosecuzione. La quale, a chi scrive e ai componenti della Società « Sapientia », fondata con questo precipuo intento, parve agevole, sin che la voce del Maestro li sorresse e li incuorò, laddove pare assai ardua or che quella voce per sempre si tacque. Ma la ferma volontà di Lui costituisce per loro un sacro retaggio, e li stimola a superare ogni difficoltà.

Essi sanno che in questo sforzo sarà l'omaggio migliore, che possano rendere a memoria dell' insigne ed indimenticabile Maestro.

LA DIREZIONE

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

DI

ETTORE DE RUGGIERO

La dittatura in Roma nel periodo di transizione dalla monarchia alla repubblica. Stab. tip. Ghio, Napoli, 1867.

L'antichità classica e la cultura moderna. Tip. del Giornale di Napoli, Napoli, 1868.

Il diritto di cittadinanza romana in relazione al jus originis *e alla* Tribus. Ibid. 1868.

La numismatica e le discipline classiche. Stamperia della R. Univ. Napoli, 1872.

Schizzi critici e bibliografici. Tip. del Genio artistico. Napoli, 1872.

Sommario delle lezioni d'archeologia dette nella R. Università di Napoli nell'anno scolastico 1870 - 71. Stamperia R. Univ. Napoli, 1872.

La Gens *in Roma avanti la formazione del Comune.* Tip. del Genio artistico. 1872.

Conferenze archeologiche tenute nel Museo Nazionale di Napoli. Regia Tip. Roma, 1873.

Lo Stato e i monumenti dell'antichità in Italia. Ibid., 1874.

Studi sul diritto pubblico romano da Niebuhr a Mommsen. Tip. dei successori Le Monnier. Firenze, 1875.

Il diritto di cittadinanza romana. Coi tipi del Salviucci. Roma, 1877.

Il Pantheon in Roma. Tip. dei succ. Le Monnier. Firenze, 1878.

Catalogo del Museo Kircheriano. Coi tipi del Salviucci. Roma, 1878.

Guida del Museo Kircheriano. Ibid., 1879.

Aedilitas, Ager publicus, Agrariae leges. In Enciclopedia giuridica Italiana. Napoli, 1883 - 84.

Intorno ai XVI ab aerario et arka salinarum romanarum. *Nota epigrafica.* Tip. della Camera dei dep. Roma, 1888.

Di un procuratore del fisco Alessandrino, Nota epigrafica. Ibid. 1889.

L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i romani. L. Pasqualucci, Edit. Roma· 1893.

Le colonie dei romani. Premiata Tip. dell' Umbria. Spoleto, 1897,

Il consolato e i poteri pubblici in Roma. E. Loescher e C. Roma, 1900.

Sylloge Epigraphica orbis romani. L. Pasqualucci, Edit. Roma. 1904.

Il Foro Romano Soc. Tip. Arpinate. Roma–Arpino, 1913.

L'imposta sulle successioni e le eredità imperiali. Prem. Tip. dell'Umbria. Spoleto, 1914.

Lo Stato e la città capitale nel mondo romano. Nuova Riv. storica. Soc. Edit. Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C. Milano, — Roma, — Napoli, 1918.

La Patria nel diritto pubblico romano. Maglione e Strini. Roma, 1921.

Dizionario epigrafico di antichità romane. L. Pasqualucci Edit. Roma, 1886–1924, II (Vol. I, II, III, IV, ...).

Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica. F.lli Bocca. Edit. Torino, 1925.

I *

IABRUDA (*Iabrlid*). — Città della Coelesyria nella Laodicene, sulla via da Palmyra a Damascus (Ptol. 5, 15, 20). *Imp(erator) C. Caesar* è la sola iscrizione che se ne abbia (C. III 6664). È difficile che si riferisca a Caligola, non avendo questi usato il titolo di *imperator*.

IACCHUS (deus). — Divinità propria dei misteri Eleusini, di cui il culto era congiunto a quello di Demeter e Persephone, donde la identificazione con Dionysos specialmente nei poeti. *Fabiae Aconiae Paulinae c(larissimae) f(eminae), filiae Aconi[i] Catullini v(iri) c(larissimi) ex praef(ecto) et consule ord(inario), uxori Vetti Praetextati v(iri) c(larissimi) praef(ecti) et consulis designati, sacratae apud Eleusinam deo Iaccho, Cereri et Corae, sacratae apud Laernam deo Libero et Cereri et Corae, sacratae apud Aeginam deabus (Hecatis), tauroboliatae Isiacae, hierophantriae deae Hecatae Graec[ae* o *Graiae], consacraneae deae Cereris* (C. VI 1780). Sul dio v. Höfer in Roscher, Lexikon der griech. u. röm. Mythologie II, 1 p. 1 segg., Kern in PW. IX, 1 p. 613 segg.).

IADATINI (vicani). — ... *M. Sullius Verus IIIIvir t(estamento) f(ieri) i(ussit), qui et vicanis Iadatinis (sestertios) CCCC legavit* etc. (C. V 7450). La lapide proviene da Vardagate nella Gallia Cisalpina, ma è dubbio se il *vicus* abbia appartenuto al territorio della città.

IADER (*Zara*). — Lapidi del luogo C. III 2902-2968. 6421. 6566. 9988-10016. 13264-13268. 14007-14009. 15047-15049. — Una delle principali città della Dalmatia, sulla costa, tra Aemona e Nedinum. La forma più comune del nome è *Iader* (III 1200. 2925. 14057[a] v. 16 (?). 15139. VI 2375[b] v. 24. 2379[b] v. 30. X 1402[b] v. 26 cf. Lucan. 4, 405. Itin. Anton. p. 272. 496. 497. Mela 2, 3, 13. Plin. nat. hist. 3, 21, 140; 22, 141; 3, 26, 152. Ptol. 2, 16, 3), accanto a cui raramente *Iadera* (Tab. Peutingeriana; Geogr. Ravenn. 5, 14), *Iadex* (Geogr. Ravenn. 4, 16) e τὰ Διάδωρα (Const. Porphyr. c. 29). Come patria dei suoi cittadini *Iadestinus* (C. III 2919. XIII 6827. Dipl. VII (VI) test. 2, C. III p. 849; VIII (VII) test. 3. 4. 7, C. III p. 850 Cf. Hirt. bell. Alex. c. 42, *Iadertinus* (Veget. 5, 3); Ἰαδασῖνορ (CIG. 1837 c). Che la città non corrisponda alla Zara vecchia, come si opinava (p. e. Mannert 7, 331), ma all'odierna Zara, appare dall'Itin. Anton. p. 272, che segna 99 miglia da Salona a Iader e da Plinio 3, 141, miglia 112. — La più antica notizia che se ne abbia nella storia, rimonta alla guerra tra Pompeo e Cesare, nella quale i Iadestini parteggiarono con le armi in favore di costui (Hirt. l. c.); ciò che forse valse, perchè Augusto elevasse la città a colonia romana. Ne è prova la lapide locale C. III 2907: *Imp(erator) Caesar divi f(ilius) Aug(ustus) parens coloniae murum et turris dedit T. Iulius Optatus turris vetustate consumptas inpensa sua restituit*; altra simile, tranne la parte riguardante il restauro C. III 13264. Fu allora inscritta nella tribù Sergia (C. III 2930. 9997. VI 221. 32519. XIII 6827) e appartenne alla Liburnia, nel conventus Scardonitanus (Plin. nat. hist. 3, 14). Più tardi fu la città provveduta di un acquedotto da Traiano: *Imp(erator) Nerva Traian[us ...] aquae ductum colon[is s(ua) p(ecunia) perfecit]* etc. (C. III 2909). Una lapide (C. III 2922) ricorda

* — Gli articoli, di questo volume e dei tre precedenti, non sottoscritti da collaboratori sono redatti da Ettore De Ruggiero.

pure un' opera di privato: *Melia Anniana in memor(iam) Q. Laepici Q. f. Serg(ia) Bassi mariti sui emporium sterni et arcum fieri et statuas superponi test(amento) iuss(it)* etc.

Cittadinanza. — *Colonia* 2907. 13264. 2932, [*coloni*]*a Iader* 2925; — *Coloni* 2909.

Magistrati. — *II vir quinquennalis* 2932, *II vir* 2920. 2927. 2932; — *aedilis* 2919. 2920.

Senato. — *Ordo* 2919, *decuriones et plebs* 2920, *decuriones* 2926. 2930. 9995. Dipl. VIII test. 3. 4; — *dec(urionalibus) ornament(is) honoratus* 2924, *ornamen*[*tis decurionalibus honoratus*] 9998.

Sacerdozi. — *Pontifex* 2920. 2927. 2932. 9997; — *Sacerdos Liberi* 2931.

Augustali. — *Sexvir Augustalis* 2921. 9988; *sexvir* 2928. 2929. 15047; — *Augustalis* 2923. 2925. 10004?

Aedituus 2902.

Patronus 2932.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 374. 1037. 1062. 1635. 2169. 2273. 2328, 169.

IALONUS (**deus**). — Divinità gallica nota per due lapidi, l'una di Longovicium nella Britannia: *Deo Ialono Contre(bi) sanctissimo Iulius Ianuarius em(eritus) ex decu(rione)* (C. VII 284); l'altra di Nemausus nella Gallia Narbonensis: *Ialon(o) et Fort(unae)* (C. XII 3057 cf. add. p. 834). v. Ihm in Roscher Lexikon II p. 12.

IAMBADULES. — Divinità tracia nota per il tramite di un solo rilievo scoperto sull'Esquilino, nei pressi di Sant'Eusebio, insieme con altre iscrizioni votive, delle quali la maggior parte sono consacrate a divinità trace e contengono nomi di dedicanti traci (BI., 1880, p. 65; B.M., 1880, p. 12 e tav. I). Ecco la iscrizione del detto rilievo: Θεῷ(ι) Ζβερθούρδῳ(ι) καὶ Ἰαμβαδούλῃ(ι) ἐπιφα|νηστάτοις (*sic!*) Αὐρ. Διονύσιος, στρατ. χώ[ρ]της | τοῦ πραιτ. εκατονταρχ. Φλορεντίνου θέλω[ν] | ἀνέθηκα (*ll. cc.* e *IG* XIV (Kaibel) 981; IGR. I 58; Dessau, *Inscr. Lat. Sel.* II 1, *add* n. 4077). Il rilievo di piccole dimensioni, oggi nel Palazzo dei Conservatori, rappresenta « a sinistra Giove barbuto e capelluto (Zberturdos), ignudo, in piedi e di faccia » (v. la descrizione particolareggiata ed esatta di Giorgio Seure, esimio conoscitore dei monumenti traci, nella *Rev. Ét. Gr.* XXVI, 1913, p. 236-237 e fig. 7; Matz-Duhn, *Antike Bildwerker in Rom*, III, n. 3771; V. Dobrusky, *Archeologiceska Izvestija na Narodnia Muzei* (*Bull. del Museo Nazionale bulgaro*), 1907, p. 155, con una bella fotografia (fig. 124). Cfr. per *Zberturdos*: P. Perdrizet nella *Rev. Ét. Anc.* I (1899), p. 23 segg.; V. Dobrusky, *Sbornic del Ministero dell' Istruz. pubbl.* (bulgaro), XVI-XVII (1900-1901), p. 144-145, e *Izvestija del Museo Nazionale di Sofia*, *l. c.*; Dessau, *l. c.* e III 2, p. CLXXXI; G. Kazarov nella *Rev. Arch.* 1913 I, p. 340 segg.; C. F. Lehmann-Haupt, *Der thrakische Gott Zbelsurdos* in *Klio* XVII (1921), p. 283-285) « Nella parte destra del rilievo su un cavallo che va al passo verso sinistra sta un personaggio nudo, di profilo, dal viso tondo e giovanile, imberbe, con ricca capigliatura fino alle spalle e « chignon ». Le forme sono morbide e grassoccie, quasi femminili, manca però ogni indizio, anche sommario, di seno. La maggior parte degli scienziati che si occuparono di questo monumento, hanno attribuito a questa figura sesso femminile ed hanno considerato Ἰαμβαδούλη quale una dea, spiegandola come una Epona tracia (soprattutto P. Perdrizet, *l. c.* della *Rev. Ét. Anc.* e nel suo articolo *Jupiter* nel Saglio-Pottier, *Dict. Antiq.* III, 1, 699, nota 22; V. Dobrusky, *l. c.*; Fr. Cumont in P. W. IX 1, 633; S. Reinach, *Répert. Reliefs* III, p. 203, 3 e *Indice s. v.*). Soltanto Matz-Duhn, *l. c.* ed il Roscher nell' articolo fatto da lui stesso (*Lexikon. d. gr. röm. Myth.* II 1, 12) e ultimamente con ricchissima argomentazione il Seure, *l. c.*, p. 237-240 rivendicano alla figura il sesso maschile.

Ed io per recente autopsia, credo abbian ragione questi ultimi autori, ma mentre il Seure *l. c.*, vede in Ἰαμβαδούλης una ipostasi in Dionysos dell' Eroe tracio, molto venerato nel santuario dell' Esquilino, io penso che Ἰαμβαδούλης potrebbe essere un semplice epiteto maschile del detto Eroe, (v. l'elenco di questi epiteti composto da G. Kazarov in PW., *Suppl.* III, 1140-1142) denominato soltanto θεός, qui sottinteso, e non ἥρως, come troviamo p. es. un θεὸς Σουρεγέθης (*Arch. ep. Mitt.* XVIII (1895), p. 112, 20 = Dumont-Homolle, *Mèlanges d' arch.*, p. 322, n. 2) accanto ad un *Heros Suregethes*, in una epigrafe di Durostorum (Mesia inf.), che pubblicherà fra poco V. Pârvan di Bucarest nella *Riv. di Filol. class.* di Torino. Epiteti della medesima importantissima divinità barbara dell' epoca romana, simili ai precedenti, potrebbero essere anche: θεὸς Βδήκουρος (Kazarov, *l. c.* in P. W. 1142; cfr. Seure, *R. A.* 1911², 443), θεὸς Αὐλαρκηνός (Kazarov, *ibid.*), θεὸς Δαβατόπειος di Abrittus nella Mes. inf. (*Sbor-*

nic del Minist. bulg. XVIII (1901), p. 766, n. 66), *deus Μηδyzeus (sic !)* dei dintorni di Filippopoli (C. III 6120 = Dessau, II 4075) e forse anche il θεὸς 'Ασδούλης (P. Perdrizet, *Cultes et mythes du Pangée*, p. 21, nota 3 e tav. II), costui sincretizzato con Dionysos.

Il nome 'Ιαμβα-δούλης (cf. 'Ασ-δούλης) occupa un posto ben preciso nella onomastica tracia, e le analogie sono numerosissime (v. Seure, *l. c.* della *Rev. Ét. Gr.* p. 256 e le note 5, 7, 9-15). Allego qui solamente *Iamphorina*, città principale della tribù dei Maedi (Liv. XXVI, 25. cfr. W. Smith, *Dictionary of Greek and Roman Geography* II, 3; Kiepert, *Formae orbis ant.* XVII Hl., *Phoruna*, secondo Tomaschek, *Die alten Thraker* II², 65 nelle *Sitzg. Ber. Wien. Ak. phil. hist. Kl.* CXXXI, 1894) e la radice *dul-*, *dol-* (Seure, *l. c.* p. 256, esempi alle note 5 e 7, ai quali aggiungerei: Δολίνας, IG. XII⁸, 499, 527; *Dules*, *B. H.* 1923, p. 64 ss., n. 24 e p. 73, n. 29; *Dula*, *Archaeol. Értesitö* XXXV, 1915, p. 44, 6; *Dolus*, V. Pârvan, *Histria* VII, p. 67, n. 50, nelle *Anal. Acad. Românе*, Mem. Sect. Ist. 1923; *Dolis*, XI 3533; Δούλης *Ann. Brit. School Athens.* XXIII (1918-19), p. 62, n. 2 = *Suppl. Epigr. Graec.* I, 271; Demitsas, 'Η Μακεδονία κτλ., n. 411 e n. 263; *Athen. Mitt.* XVI (1891) p. 368; *Iahresh.* VI (1903), Bbl. 4, n. 4; Δωλέπορις (*Sbornik* XVI-XVII (1900), p. 17, n. 25 = *Rev. Ét Anc.* XXV (1923), p. 310 segg., specialmente 316 e note (Seure), etc. — Interessantissimo è l'avvicinamento che fa il Seure, *Rev. Ét. Gr.*, 1913 p. 254, nota 4, tra 'Ιαμβαδούλη(ς) e un passo di Nicandro (*Alexifarmak.* 132 e Schol. 130).

G. G. Mateescu

IAMO (*Cindadela?*). — Città sulla costa occidentale dell' isola Menorca nella Hispania (Plin. nat. hist. 3, 77. Mela 2, 7, 20), divenuta *municipium* al tempo dei Flavii, come appare da una lapide di Barcina (C. II 4539) ...[*or*]*do municipi* [*Fla*]*vi Iamontan*(*i*) [*i*]*nsula Minor*[*e*].

IANICULUM. — Sebbene per la sua configurazione il Gianicolo fosse notevolmente separato dalla città, tuttavia fu sempre considerato come parte integrante di essa, per la sua importanza militare che lo rendeva un'ottima base di osservazione e non doveva per questo motivo essere occupato dal nemico, non doveva diventare la sua *arx* nel caso di un attacco contro Roma.

Questa preoccupazione attribuiscono gli storici antichi fino al primo fortificatore della città: Livio I, 22 « *Ianiculum quoque adiectum non inopia locorum, sed ne quando ea arx hostium esset: id non muro solum sed etiam ob commoditatem itineris ponte Sublicio tum primum in Tiberi facto coniungi urbi placuit* » cf. Dionys. Halic. III, 45.

Quale linea seguisse questa prima fortificazione della città, che la leggenda attribuisce a Servio Tullio, ma che ormai pare dimostrato che appartenga alla metà del IV sec. d. Cr., cioè poco dopo la invasione dei Galli, ricerca lo Iordan nella sua *Topographie* I p. 242 ss., il quale dimostra l'importanza dell'*arx Ianicolensis* nella storia antica di Roma, specialmente in contrapposto all' *arx Capitolina.*

Infatti nelle guerre civili, che segnarono la fine della repubblica, l' *arx* del Gianicolo fu fatta segno dei primi attacchi delle truppe di Mario e Cinna, i quali: *cum Carbone et Sertorio Ianiculum oppugnaverunt et fugati ab Octavio consule recesserunt* (Liv. *Epit.* 80; cf. Appian., *De bell. civ.* I, 67 ss.; Flor. III, 21 e 23). Del Gianicolo come *arx* parla anche Ovidio nei *Fasti* I, 245.

La salda occupazione del Gianicolo neutralizzava l' occupazione dei colli Vaticani, e ciò spiega perchè questi ultimi furono esclusi da tutte le antiche cinte fortificate, con grande economia della zona da difendere. Non sappiamo però quali fossero i confini fra il Gianicolo e i *Montes Vaticani*: la denominazione di *circus Vaticanus*, data al circo degli **Horti Agrippinae** (v.) fa pensare che tutte le colline che lo circondavano facessero già parte del *Vaticanum* e che quindi il Gianicolo fosse ristretto più o meno alla parte odierna. Tale sembra anche lo spirito del passo di Tito Livio (I, 22) avvalorato dal fatto che presso gli antichi *Ianiculum* è sempre un tutto organico, quasi una collina sola, mentre gli aggruppamenti di colline vengono specificati coi nomi di *montes*, come: *montes Vaticani*, *montes Esquilini*, ecc.

Fin da epoca remota viveva sul Gianicolo una borgata (*pagus Ianicolensis*), chè aveva conservato per tutto il periodo della repubblica una certa autonomia, sul tipo degli altri *pagi* della città (*p. Aventinus*, *p. Sucusanus*, *pagus Montanus*) i quali pagi ricordavano gli antichi centri di popolazione della vallata del Tevere che dette poi origine alla città di Roma.

Due iscrizioni ricordano il *pagus Ianicolensis*: C. I 801 = VI 2220: [*P*]*upius A. f. mag*(*ister*) [*pa*]*g*(*i*) *Ianicol*(*ensis*) *porticu*(*m*)

[*ce*]*llam culinam* [*ar*]*am de pagi sententia* [*fa*]*ciundu*(*m*) *coiravit*; e C. I 802=VI 2190: [... *mag*.] *pagi Ianic*[*olensis*] ... *astos et mace*[*riam de p*]*ag*(*i*) *sen*(*tentia*) *fac*(*iundum*) *coer*(*avit*) *eidemque p*[*rob*](*avit*).

Ambedue le iscrizioni sono state trovate nel Trastevere, nella costruzione della fabbrica dei Tabacchi, la prima su di una lastra di travertino, la seconda in un pavimento di *opus signinum*; appartengono secondo il Mommsen (*Röm. Staatsrecht*, III p. 116 e C. I p. 205; cf. Detlefsen, B.I. 1861 p. 48) all'età dei Gracchi.

L'etimologia del nome *Ianiculum* deriva senza dubbio da un culto di Giano, sebbene di un tal culto non si abbia notizia nell' età storica. Tuttavia le fonti insistono nel rilevare l'antichità della memoria di Giano sul Gianicolo, ponendo su questa collina una colonia vetustissima, forse più ancora di Roma: « *Ianus in Ianiculo habitavit* » dice Servio, *In Aen.* VIII, 357, e Plin., *Nat. hist.* III, 68 « *in prima regione praeterea fuere in Latio clara oppida ... Saturnia ubi nunc Roma est, Antipolis quod nunc Ianiculum in Romae*. Cf. Ovid., *Fasti* I, 245; Virg. *Aen.*, VIII, 357; Serv., *ibid.* VIII 319; Solin., II, 5; Cyprian., *Idol.* 2; Arnob. I, 36 e III, 29; Capell. VI par. 642; Isid. *Orig.* XV, 1, 50; August., *De civit. dei* VII, 4; Macrob., I, 7, 23. Soltanto Festo dà una etimologia differente (*Ex epit. Paulli* 104) « *Ianiculum dictum, quod per eum Romanus populus primitus transierit in agrum Etruscum* ».

Sul Gianicolo la tradizione poneva la tomba di Numa, presso l'*ara Fonti*, figlio di Giano (Cic., *De leg.* II, 22, 56 « *in eo sepulcro quod haud procul a Fonti ara est regem nostrum humum conditum accepimus*. Cf. Plut., *Numa* 22, 2), e la tomba di Tullo Ostilio (Solin. I, 21).

Ma il santuario più notevole era il *lucus Furrinae*, divinità romana, di cui al tempo di Varrone non si conosceva più l'origine (Varro, *De l. lat.* VI, 3, 56; cf. Cic., *De nat. deor.* 3, 46) quantunque ogni anno se ne celebrasse la festa al 25 luglio ed un flamine fosse incaricato delle cerimonie del culto. Il *lucus Furrinae* è particolarmente celebre per essere stato il teatro della morte di Caio Gracco, il quale, ormai privato del potere tribunicio e accerchiato dalle milizie senatorie, inviate contro di lui « ... *P. Laetorio in ponte Sublicio persequentibus resistente in lucum Furinae pervenit*; *ibi vel sua vel servi Euphori manu interfectus* » (Auct. de vir. ill. 65; cf. Plut., *C. Gracchus* 17; Vell. Pat. II, 2; Appian., *De bell. civ.* I, 21 ss.).

Per l'identificazione del *lucus Furrinae* non si aveva fino a qualche tempo fa che la citata notizia dell' autore del *De viris illustribus*, in cui il *lucus* è detto prossimo al ponte Sublicio, e quindi situato nei pressi della via che si dipartiva da esso, forse l' antico *clivus Rutarius*, il quale, appena asceso il Gianicolo, dava origine alla *via Aurelia* (C. VI, 7903; cf. Kiepert-Huelsen, *Nomenclator* tav. I; Iordan-Huelsen, *Top.* III p. 649). Questa indicazione aveva autorizzato a porre il santuario sulle falde del Gianicolo; senonchè nel 1906, nella antica villa Sciarra, poi Würtz, situata sulle pendici orientali del colle, furono scoperti notevoli avanzi di costruzioni, insieme con alcune epigrafi menzionanti divinità romane e siriane, le quali permisero di identificare quel luogo con la fonte di Furrina, tanto più che ivi fu scoperta realmente una vena di acqua sorgiva.

Proseguite le ricerche si giunse alla scoperta di un complesso edificio di carattere sacro, eretto sulle rovine di un altro santuario più antico. Nell'altare di questo edificio, che aveva la forma di un triangolo equilatero, era gelosamente custodito un idolo in bronzo che raffigurava una divinità giovanile, avvolta in uno stretto mantello, cinto a sette giri dalle spire di un serpente. Ad ogni spira corrispondeva un uovo di gallina, non tutti però rimasti interi, che furono deposti durante la consacrazione del tempio, le cui vestigia sono ancora visibili al n. 7 del viale Glorioso, in terreno oggi di proprietà dello Stato.

Negli scavi furono inoltre rinvenute alcune statue di marmo, e cioè un Giove (*Iupiter Heliopolitanus*), un Bacco giovane, un piccolo gruppo delle tre Grazie e una bella statua di Faraone in basalte nero. Per la bibliografia completa di queste scoperte si veda: Darier Gaston, *Les Fouilles du Janicule a Rome*, Genève 1920. Al *lucus Furrinae* sembra che si debba anche riferire una iscrizione in cui sono nominate le dee *Forinae*: C. VI 422: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *H*(*eliopolitano*) *sac*(*rum*); *Genio Forinarum et cultoribus huius loci*. È invece ligoriana, cioè falsa, l' altra iscrizione del C. VI 10200 in cui è ricordato un *lanista ab ara Forinarum* (cf. *Röm. Mitth.* 1895 p. 293; Iordan-Huelsen, *Top.* III p. 626).

Altro antico santuario del Gianicolo era quello delle *Corniscae*, ricordato in una iscrizione di età repubblicana, C. VI 96, cf. ibid. 30891: *devas Corniscas sacrum*, e in un passo di Festo, in cui si cerca di dare una spiegazione al nome (Fest., *Ex epit. Paulli* 64):

Corniscarum divarum locus erat trans Tiberim corniculus dictus, quod in Iunonis tutela esse putabantur.

Durante la repubblica il Gianicolo era collegato alla città mediante due soli ponti, vicini uno all' altro: il ponte Sublicio, sostituito poi dal *pons Aemilius* che lo metteva in comunicazione col foro Boario, e il *pons Cestius* che lo metteva in comunicazione per mezzo dell' isola tiberina e del ponte Fabricio col Campo Marzio. Nell' impero Agrippa costruì un nuovo ponte in relazione con gli edifici eretti da lui e da Pompeo nel Campo Marzio, e infine Valentiniano costruì un quarto ponte, detto *pons Aurelius*, nel sito ove è oggi il ponte Sisto. Per di qua passò allora il braccio principale della via Aurelia.

Con Aureliano anche il Gianicolo fu racchiuso nella nuova cinta di mura, e nel recinto furono aperte tre porte, tutte e tre ancora in efficienza: la *Septimiana* a nord, su di una via parallela al Tevere, il cui percorso è segnato dalla moderna via della Lungara, la *Aurelia*, sulla via omonima, e la *Portuensis* sulla via di Porto.

Poco ad est della porta Aurelia, oggi porta S. Pancrazio, e più precisamente nell' ambito del casino della villa Spada, era la piscina dell' acqua Traiana, dalla quale erano poi alimentati i vasti molini di Stato (*molinae*) menzionati dai catalogi regionari come strettamente riconnessi col Gianicolo. Le *molinae*, per il loro carattere di prima necessità, ebbero lunga vita ancora nel medioevo tanto che le troviamo fatte oggetto di un Editto, publicato nel 537 dal prefetto della città *Claudius Iulius Ecclesius Dynamius*: « *de fraudibus molendinariorum* » (C. VI 1711) e inoltre citate nel *Liber Pontificalis*, nella vita di papa Onorio (LXXII, I, 7) e di papa Adriano (XCVII, 59); cf. Duchesne, *Lib.* Pont. I p. 327 nota 20.

Per quanto riguarda la pianura che si estendeva ai piedi del Gianicolo si vedano le voci: **Transtiberim** e **Vaticanum**. Per le ville del Gianicolo si veda la voce **Horti**, reg. XIV.

G. LUGLI

IANITOR. — In un graffito di Pompei (C. IV 1894) sono riprodotti i seguenti versi di Properzio (5, 5, 47 seg.):

Ianitor ad dantis vigilet si pulsat inanis.
Surdus in obductam somniet usqu[e]seram.

Cf. 1921. Plaut. Asin. 390; Menaech. 673. Cic. Verr. 3, 8. Ovid. Amor. 1, 6, 1. Petron. 134. etc. Più frequente nelle lapidi è (v.) **Ostiarius**.

IANUA. — Di Ovidio (Amor 1, 8, 77 seg.) sono i seguenti versi in un graffito di Pompei (C. IV 1893):

Surda sit oranti tua ianua laxa ferenti,
Audiat exclusi verba receptus [a]man[s].

Nelle iscrizioni la parola ricorre rispetto ai seguenti edifici:

Tempio. — Diploma militare *descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est in Capitolio, intra ianuam Opis ad latus dextrum* (Dipl. XV=LXXVIII C. III p. 1962).

... *[te]mplum co[e]ntis spatis ampliatum et a solo exaedificatu[m et marmoribus ornatu]m cum sim[ula]cro aeneo et aereis ianuis* etc. (C. VIII 100).

Telluri et Cereri Aug(ustae) sac(rum) ... ianuam cum suis ornamentis (C. VIII 12332 cf. 1839=16498. 2369. 2370).

... *ianuam, pronaum omnibus suis, item parietem vetustate dilapsum restituit* (AE. 1908. 243).

Circo. — Tavola lusoria: *Circus plenus, clamor ingens, ianuae te[clae?]* (BM. 1887 p. 190).

Anfiteatro. — .... *lumina X, [ord]ines X[X]VIII, [p]o[diu]m cum [ia]nuis* (C. XII 697).

Sepolcro. — *Fines sepulcri ...et aditus ad ianuam viridari* (C. XIV 3733).

...*et pilas structiles (duas) usque ad ianuam superiore(m)* (C. XIV 3857).

... *praecepit, ut ad it sepulchrum hortus, qui est cinctus maceria et di(a)eta a(d)iuncta ianuae custodiae causa sepulchro cedet* (C. VI 13823) cf. C. VI 10237. 13876. IX 3921. X 292.

IANUARIA. (dea). — Personificazione del primo mese dell' anno, in una iscrizione proveniente da un luogo della Germania superiór (*Beire le - Châtel*): *Deae Ianuariae Sacrovir v(otum) [s(olvit) l(ibens) m(erito)]*. (C. XIII 5619). *Ian(uariae) sac(rum)* piuttosto che *Ian(o)* dovrà probabilmente leggersi in una lapide scoperta a *Courtépée* presso *Bovilland* nella Gallia Lugdunensis (C. XIII 2842).

IANUARIUS. — v. **Mensis.**

IANUS. — I - **Nome e natura originaria della divinità.**

La forma del nome, quale comparisce nei testi e nei monumenti epigrafici, è costantemente *Ianus*, dalla radice *ian*: della radicale derivata *ianu* — da cui dipendono gli aggettivi *ianuarius*, *ianual* (Fest., p. 104), *ianualis*

(Varr., de l. lat., V 165; Macr., Sat., I 9, 17) — si ha un solo esempio letterario (Fest., p. 189: *Ianui Quirino*) ed uno epigrafico (C., X 4660: *ab ianu*).

Il nome di Ianus si trova congiunto con l'appellativo *pater* più spesso di qualsiasi altro nome di divinità maschile (cfr. Lucil., 22 M; Gell., V 12, 5: *sic et Neptunus pater coniuncte dictus est et ... Ianus pater*); quest'uso, oltre che dai numerosissimi luoghi degli autori, è, come vedremo, abbondantemente testimoniato anche dalle iscrizioni. In tre di esse è forse lecito vedere il nome di Ianus fuso con l'epiteto *pater*, non molto diversamente di com'era avvenuto pel nome di Iuppiter e, in misura più limitata, per quello di Mars (C., XI 5374: *Panicus Phospori, Primigenius Primi aram* **Ianipatri** *sua pec(unia) f(ecerunt)*; la stessa forma, *Iani patri*, si riscontra in una dedica africana di Mustis (C., VIII 27436) ed in una di Thamugadi (Musée de Timgad, p. 8); notevole anche la dedica **Iani Patro**, in C., VIII 2608, forma identica forse alla precedente, salvo lo scambio di declinazione; anche qui *Ianus* e *Pater* sono scritti in due parole distinte): la ragione della mancata fusione starebbe, come alcuno ha supposto (Speÿer, Le dieu romain Ianus, « Revue de l'hist. des relig., XXVI (1892), p. 1 sgg.; vedi p. 33), nella diversa accentazione dei due nomi.

Sulla natura originaria di Ianus molto hanno speculato gli antichi e molto congetturato i moderni (non è qui il posto per una lunga enumerazione, per la quale rimando a Wissowa, Rel. der Römer², p. 107 sg.; Otto, art. « Ianus », in PW., Suppl. III 1176. 1184. 1187 sgg.; Giannelli, Ianus, « Riv. di Filol. » 1924, fasc. 2°).

Ma speculazioni mitologiche e razionalistiche degli antichi e congetture naturalistiche dei moderni vanno lasciate da parte dinanzi all'evidenza dell'ovvio ravvicinamento del nome proprio *Ianus* col nome comune *ianus*, usato per indicare quella particolare specie di aperture destinate a mettere in comunicazione una località con un'altra attraverso un passaggio coperto; e precisamente dunque gli archi, o meglio, i fornici degli archi (vedi anche Tomassetti, « BI. », 1875, p. 204 sgg.).

Nè farà meraviglia che in una religione, come la romana, che si compiaceva di impersonare in altrettante divinità i luoghi, gli oggetti, gli atti, anche i più insignificanti, in mezzo ai quali si svolgeva la vita di tutti i giorni, sia stato ad un certo punto divinizzato anche lo *ianus*, e si sia arrivati a foggiare un vero e proprio dio Ianus per sè stante.

Del resto, gli antichi stessi avevano osservato il nesso fra il nome del dio e il vocabolo *ianua*, evidentemente derivato dalla forma primitiva *ianos* attraverso *ianova* (Ov., Fasti, I 127. 135 sgg.; II 51; Macr., Sat., I 9, 7; Cicer., de nat. deor., II 67; cfr. C., II, p. 627 sgg.); e la più gran parte degli studiosi moderni accoglie ormai l'identificazione *Ianus* = *ianus* (Hartung, Rel. der Römer, II 219; Mommsen, Röm. Gesch., I⁸ 164; Iordan, Topogr., I 1, p. 29; Roscher, in RLM., II 29; Schulze, Zur Gesch. lat. Eigennamen, p. 474 sg.; Fowler, The relig. experienc. of the Rom. people, p. 125 sg., facendo derivare però, contro ogni verosimiglianza, il nome comune dal nome della divinità; Wissowa, Rel. und Kultus der R.², p. 108; Otto, in PW., Suppl. III 1188 sg. Sull'etimologia di *ianus*, già intravista da Cicerone, nel passo citato, vedi Kretschmer, Einleitung in die Gesch. der gr. Spr., p. 161 sg.; Walde, Etym. Wörterb.², p. 374).

Nè fu poi sempre parola e cosa insignificante lo *ianus* in Roma, quando si chiamarono *iani* le arcate attraverso le quali penetravano nel Foro le strade che conducevano dalla campagna nel centro della città, e quando attraverso una di esse, lo *ianus geminus* (o *porta Ianualis* nella parte nord-est del Foro), si usò far passare le milizie che partivano per la guerra (sugli *iani* del Foro, vedi Richter, Topogr., p. 106; Jordan, Topogr., I 2, p. 215; De Ruggiero, Foro Rom., p. 150; la questione è studiata sotto nuovi punti di vista, ma con risultati non sempre sicuri, da A. Piganiol, in « Mélang. d'arch. e d'hist. de l'école franç. de Rome », XXVIII (1908), p. 267 sgg.).

Stabilita così l'origine della divinità, vediamo donde e come abbia preso le mosse il suo culto e per quali gradi di sviluppo esso sia passato.

II - Storia della divinità e del culto in Roma.

Che Ianus fosse del numero degli *di indigetes* dei Romani, ce ne fa persuasi prima di tutto il suo nome; che le sue origini rimontino ad una assai alta antichità, risulta pure evidente dal posto ch'esso occupava nel rituale romano e dai rapporti che sempre mantenne con alcune antiche manifestazioni della vita e del culto; che però Ianus sia da annoverarsi tra le più antiche divinità indigeti di Roma — come generalmente si ritiene e si afferma —

questo invece non credo sia rispondente al vero (e ne ho già dato dimostrazione in un mio studio: Ianus, in « Riv. di Filol. » 1924, fasc. 2°). Di tutte e tre queste affermazioni indicheremo gli argomenti, passando in rivista le comparse, del resto non numerose, di Ianus nella vita religiosa dei Romani.

1) A differenza degli altri dei maggiori indigeti dei Romani (e ricordo Iuppiter, Mars, Iuno, Ceres, Flora, Pomona: vedi rispettivamente Wissowa, p. 113 e 123 sg. 141 sg. 187 sg. 192. 198. 199), Ianus non è un dio italico, e neppure latino, ma, esclusivamente, un dio romano (cfr. Wissowa, p. 103). Le scarsissime vestigia del culto di Ianus che s'incontrano, fuori di Roma, in Italia (vedi più oltre, § IV), sono di epoca tarda e altro non ne indicano se non la zona di diffusione. Donde la necessità di localizzare nell'ambito della vita romana e di far dipendere da impulsi particolarmente romani il processo di divinizzazione dello *ianus*; e la nostra attenzione si ferma di preferenza su quello *ianus geminus* del Foro, che ben presto ebbe parte così notevole nella vita cittadina di Roma, da richiedere di esser posto sotto la protezione di un dio particolare, che fu, nella serie ufficiale, fra i maggiori dell'Olimpo romano (sullo *ianus geminus*, chiuso in tempo di pace e aperto in tempo di guerra, vedi Macr., Sat., I 9, 10; Lyd., de mens., IV 1; Piso apd. Varr., de l. lat., V 165. Jordan, Topogr., I 2, 345 sgg.; Hülsen, A. I., 1884, p. 323 sgg.; Speÿer, art. cit., p. 12 sgg.; Piganiol, « Mélang. d'arch. et d'hist. de l'école franç. de Rome », p. 267 sgg.; Wissowa, p. 104; De Ruggiero, Foro rom., p. 143 sgg.; De Sanctis, Storia dei Rom., I, p. 264; Pais, Storia crit. di R., I, p. 65; Otto, in PW., Suppl. III 1179).

Ma la costruzione dello *ianus geminus*, qualunque esso sia stato nella sua prima forma, e la sua funzione di passaggio rituale per le milizie, non si possono far risalire ad un'epoca più antica di quella in cui il Foro fu entrato ad esser parte essenziale della città, nè ad epoca molto più recente di questa; non troppo diversa perciò dalla seconda metà del VI secolo (sulla questione della inclusione del Foro nella città del Settimonzio o del Palatino, vedi le diverse soluzioni in De Ruggiero, Foro rom., p. 1 sgg,; Pais, Per la storia della Regia e del Foro rom., in « Rend. Lincei », 1910, p. 201 sgg.; De Sanctis, Storia dei Rom., I 185 sgg.).

E perciò, se il formarsi di un vero e proprio dio Ianus difficilmente si potrà separare dall'importanza assunta dallo *ianus geminus* del Foro, l'epoca di tale formazione dovrà essere fissata non prima della fine del VI secolo.

2) Ianus comparisce nel *Carmen Saliare*, dove si trova invocato come *duonus cerus* e *divom deus* (Varr., de l. lat., VII 26 sg.; Macr., Sat., I 9, 14. 16): il suo nome manca invece in tutti i più antichi feriali (vedi Mommsen, C., I², p. 330; Mancini, « N. S. », 1921, vol. XVIII, p. 73 sgg.). Ma come, nonostante il silenzio del calendario religioso decemvirale (su ciò, vedi De Sanctis, Storia dei Rom., I 265 sgg.), non v'è dubbio che il culto di Ianus è più antico di quello, così l'avere il suo nome trovato posto nel carme dei Salii significa soltanto che Ianus aveva culto in Roma quando il carme fu compilato in quella forma nella quale lo conobbero Varrone e Verrio Flacco; in una redazione, cioè, che riflette uno stadio relativamente avanzato della mitologia romana (cf. Wissowa, p. 19).

3) È significativa la mancanza di un particolare sacerdote, cioè di un flamine, addetto al culto di Ianus, mentre è noto che a tutti gli dei indigeti di una qualche importanza ne fu assegnato uno. È vero che dei quindici flamini — ché tanti essi furono — non si conoscevano in tempi storici neppur tutti i nomi; ma ciò accadde per essersi obliterate le divinità alle quali alcuni di essi erano stati assegnati, e tale non è certamente il caso di Ianus.

L'affermazione, da molti ripetuta, che sacerdote di Ianus fosse il *rex sacrorum*, non è documentata da alcuna fonte (sulla retta interpretazione del passo di Festo, p. 185, « *Ordo sacerdotum aestimatur deorum* ... », vedi Speÿer, p. 27 sgg.), nè può sostenersi con gli argomenti del rango riserbato al *rex sacrorum* fra i sacerdoti — corrispondente a quello di Ianus fra gli dei — e delle pratiche cultuali che questi avrebbe compiuto in onore del dio (tali argomenti sono addotti dal Wissowa, p. 103, e dall'Otto, in PW., Suppl. III 1177). Il rango del *rex*, primo innanzi ai flamini maggiori e al pontefice massimo, è il posto naturale che doveva essere assegnato al discendente di quella che era stata la prima autorità religiosa e politica di Roma. Le funzioni, poi, che il *rex sacrorum* avrebbe compiuto per il culto di Ianus, non sono che un'ipotesi moderna, non giustificata dalla retta interpretazione delle fonti.

In primo luogo, infatti, il sacrificio del *rex* nel giorno delle Calende è spiegato a suffi-

cienza dal fatto che questo sacerdote doveva, in quel giorno, insieme al *pontifex minor*, proclamare al popolo, dalla Curia Calabra, la data delle prossime None (Macr., Sat., I 15, 19); e, nella formula, soltanto Iuno è invocata — la vera dea delle Calende — mentre si tace di Ianus. S'intende bene, per altro, come, in progresso di tempo, stabilitosi, come vedremo, uno stretto legame fra Ianus e il giorno delle Calende, si sia potuto riguardare il sacrificio offerto dal *rex* come valevole per quel dio. Quanto poi al sacrificio di un ariete, che il *rex* offriva nella Regia il giorno dell' *Agonium* (9 Gennaio), le fonti non dicono per quale dio questo sacrificio valesse (vedi Varr., de l. lat., VI 12; Festi ep., p. 10), nè possiamo noi asserire che fosse offerto in origine ad Ianus, perchè non sappiamo quanto antico e quanto sicuro sia il riferimento ad esso di questa festa, che solo Ovidio (Fasti, I 318; cfr. Lyd., de mens., IV 1, secondo l' interpretazione di Reitzenstein, Poimandres, p. 274; Fasti Philoc., al 7 Gennaio, vedi al § V 3) gli attribuisce (su tutto ciò m'intrattengo più diffusamente nel mio citato scritto: Ianus).

Si può dunque affermare che, allorchè si ponevano, con la formazione del collegio dei pontefici e con l' istituzione dei flamini, le solide basi della religione ufficiale di Roma, non trovava posto in questa un vero e proprio culto di Ianus.

4) Si esaminino ora gli stretti rapporti che legavano Ianus col calendario romano. Tali rapporti s' intendono facilmente, riflettendo come un dio dello *ianus*, cioè del passaggio da un luogo ad un altro, divenne naturalmente ben presto il dio del passaggio da un tempo ad un altro; e come ogni *ianus* è, nello spazio, un ingresso, così è, nel tempo, un principio. Era quindi fatale che la divinità dell' ingresso fosse, in breve volger di tempo, tutt' una cosa con la divinità del principio: perciò Ianus protegge tutti i momenti, tutte le manifestazioni della vita che segnano l'inizio di qualche cosa (Varr. apd. Aug., de civ. dei, VII 9: *penes Ianum sunt prima* (cfr. VII 3); Festi ep., p. 51. Donde l' uso rituale di dare a Ianus il primo posto nei sacrifici e nelle invocazioni agli dei: Cato, de agr., 134. 141; Cicer., de nat. deor., II 67; cf. Serv., ad Aen., I 292; Ov., Fasti, I 171 sgg.; Macr., Sat., I 9, 3; I 16, 25; Arnob., III 29; Serv., ad Aen., VII 610; Paul. Nol., Carm., 32, 67. Lo stesso rito nei sacrifici espiatori dei fratelli Arvali, Henzen, Acta fr. Arv., p. 144: vedi RLM., II 36 sgg.; Wissowa, p. 109); veglia, coll' epiteto di *Consevius*, sull'inizio della vita dei singoli uomini (Macr., Sat., I 9, 16; Varr. apd. Aug., de civ. dei, VI 9. VII 2, 3); ed è legato a quelle manifestazioni del calendario che segnano un inizio: al primo mese dell' anno (*Ianuarius*), al primo giorno del mese (secondo Varr. apd. Macr., l. cit., ad Ianus sarebbero state consacrate dodici are, alle quali è da credere si sacrificasse alle Calende dei singoli mesi; cfr. Wissowa, p. 104), alla prima ora del giorno (*Ianus matutinus*: Hor., Sat., II 6; forse anche C., III 14370), da un certo tempo in poi, anche alla prima festa del feriale.

Ed anche in questo nesso di Ianus col calendario troviamo i termini *post quem* e *ante quem* per stabilire l' antichità della sua origine. Uno Ianus dio del principio non era infatti ancor conosciuto quando i Romani dedicarono a Marte il primo mese del loro calendario più antico — un calendario in cui l'anno non cominciava col Gennaio e con l'Inverno ma col Marzo e la Primavera; essi veneravano invece già in Ianus un dio del principio, quando procedettero al riordinamento del calendario, facendo coincidere il principio dell' anno con la posizione del sole al perielio, nel suo giro apparente di rivoluzione intorno alla terra (vedi su ciò più diffusamente Giannelli, Ianus).

Sull' antichità della congiunzione di Ianus con le Calende non abbiamo elementi di giudizio altrettanti sicuri, ma possiamo con sufficiente tranquillità affermare che le Calende, prima che a Ianus, fossero sacre a Iuno, la dea che i Romani antichi identificarono con l' astro lunare, regolatore del loro calendario (su Iuno protettrice delle Calende, vedi Preller-Jordan, Röm. Myth., I p. 283; Wissowa, p. 185. 188; Giannelli, Iuno, « Mem. R. Ist. Lombardo » XXIII (1915), p. 175). Significativo è, sotto questo riguardo, l'epiteto di *Iunonius* che si dava a Ianus, venerato il primo giorno del mese insieme a Iuno; dal luogo di Macrobio che ce ne informa (Sat., I 15, 18 sgg.; cf. I 9, 16; Varr. apd. Lyd., de mens., IV 2; Serv., ad Aen., VII 610. Vedi Giannelli, Iuno, p. 189), comprendiamo perfettamente che Ianus fu detto *Iunonius* così come Iuno era stata denominata *Kalendaris*; in quanto cioè la sua figura divina fu messa in rapporto con questo giorno già dedicato a Iuno. Si noti inoltre che, mentre nessuna particolare festa di Ianus ricorreva alle Calende di alcun mese — se ne togliamo il sacrificio del 1º Ottobre al *tigillum sororium*, comune a Ianus

ed a Iuno — in questi giorni invece cadevano ordinariamente i *dies natales* dei templi dedicati a Iuno: alla quale dunque le Calende si consideravano in particolar modo sacre, indipendentemente da ogni rapporto della dea con Ianus.

Quanto poi al culto comune di Ianus e di Iuno al *tigillum sororium ad compitum Acili* — un *ianus* sul Mons Oppius, a' cui lati stavano le are di *Ianus Curiatius* e di *Iuno Sororia*, dove un sacrificio, offerto originariamente dalla *gens Horatia*, era riguardato più tardi come cerimonia espiatoria del delitto commesso dal superstite Orazio vittorioso (sacrificio al 1º Ottobre: Fasti Arv.; vedi Mommsen, C., I², p. 330. Liv., I 26, 12; Dionys. Hal., III 22, 7; Fest., p. 297. Gilbert, Topog., I 178 sgg.; II 55 sgg.; Otto, « Rhein. Mus. », LXIV 466 sgg.) — che ivi si venerasse in origine soltanto Iuno, è dimostrato dall'identità dell'epiteto del tigillo e di quello della dea; Ianus vi si aggiunse naturalmente in seguito, per essere egli, in quel giorno di Calende, collegato ad Iuno e perchè, del resto, anche prima che vi fosse un dio Ianus, quell'arco rudimentale sarà stato appunto lo *ianus* di Iuno Sororia (sul *tigillum sororium* e sul culto ad esso congiunto, vedi Otto, in PW., Suppl. III 1178 sg.; Frazer, Golden Bough, III², p. 399 sgg. Che l'antico *tigillum* potesse esser riguardato come un *ianus*, per quanto rozzo, non v'è ragione di dubitare, come fa l'Otto; cfr. invece Baumeister, Denkm., 1528; RLM., II 21; Wissowa, p. 104).

Un'altra conseguenza — essenziale per la figura difinitiva di questa divinità — dell'assunzione di Ianus a dio del principio, fu il posto ch'egli venne ad occupare nella serie degli dei indigeti romani: cioè, il primo. Già abbiamo ricordato l'uso rituale di cominciare da Ianus qualunque sacrificio agli dei; ciò che favorì il formarsi di quella opinione comune che ne faceva il più antico degli dei (Iuven., VI 393; Herodian., Hist., I 16, 1) e lo invocava a preferenza *pater*, tanto da congiungere, come abbiamo veduto, l'epiteto col nome in una sola parola (C., XI 5374).

Per questa sua posizione rituale nel rango delle divinità romane, Ianus venne a trovarsi in una certa corrispondenza con Vesta, alla quale si dava per l'appunto l'ultimo posto, là dove Ianus occupava il primo (vedi la *formula devotionis* in Liv., VIII 9, 6, e quella della *lustratio agri* in Cato, de agric., 134. cfr. 141: vedi poi Cicer., de nat. deor., II 27, 67; de domo sua, 57, 144; Vell. Paterc., II 131; Verg., Georg., I 498; Iuven., VI 385 sg.; Serv., ad Aen., I 292; Varr. apd. Aug., de civ. dei, VII 2: Henzen, Acta Arv., p. 144. 147; cfr. Preuner, Hestia-Vesta, p. 1 sgg.). Ma da ciò ad affermare, come generalmente si fa (vedi, per es. Wissowa, p. 103), che Ianus e Vesta formassero una di quelle antiche coppie divine caratteristiche della primitiva religione del Lazio, ci corre assai: la posizione di Ianus al principio della serie degli dei indigeti non ha alcun rapporto con quella di Vesta alla fine; poichè a questa dea, introdotta dalla Grecia nel Lazio sul declinare dell'età regia (rimando su ciò, per la discussione e la bibliografia, al mio libro, Il Sacerdozio delle Vestali romane, Firenze 1913) e accolta in Roma a sostituire, nel pubblico focolare, l'antica e ormai obliterata Caca (sostituzione intravista già dal Preuner, op. cit., p. 386 sgg., e sostenuta dal Pais, Storia di Roma, I 1, p. 329 e Storia crit. di Roma, I 2, p. 550, e dal De Sanctis, Storia dei Rom., II, p. 524; ammessa dal Reinach, Cultes, III², p. 191 sgg.: vedi Giannelli, Sacerdozio delle Vest., p. 29 sgg.), a questa dea, che pur occupava in Grecia regolarmente il primo posto nelle invocazioni e nei sacrifici (Preuner, op. cit., p. 1 sgg.), essendo stato questo in Roma già attribuito ad Ianus, fu assegnato quello che, in una formula di preghiera o nel cerimoniale di un rito, è, in certo modo, più in vista dopo il primo e cioè, l'ultimo (Preuner, p. 29; Giannelli, Sacerdozio, p. 41 sgg.).

E ci rendiamo intanto conto come un altro aspetto caratteristico dei più antichi dei indigeti manchi ad Ianus, in quanto che egli — a differenza di Giove, di Marte, di Saturno, di Nettuno, di Fauno, di Vulcano, etc. — non fa parte di una coppia divina; non ha alcuna compagna femminile che sia a lui congiunta nel nome o nel culto, o che rappresenti, in qualche modo, un aspetto secondario e complementare della sua attività.

5) Ianus fu dunque uno degli *di indigetes* dei Romani, ma non dei più antichi: infatti egli non fu membro di una coppia divina, non ebbe culto arcaico in alcuna località fuori di Roma, non gli fu mai assegnato uno speciale flamine; d'altra parte la sua origine sembra si debba ricongiungere con l'inclusione del Foro nella città, il suo nome era invocato nel Carmen Saliare, la sua figura divina fu connessa col calendario in epoca indubitatamente antica, ed egli ebbe un rango determinato fra gli dei, probabilmente prima che Vesta fosse accolta nella serie ufficiale di essi.

Con ciò, non vogliamo affermare che, anche nei tempi più remoti dell'esistenza di Roma, non fosse ricordato, nell' interminabile successione degli *indigitamenta*, anche uno *ianos* o o una *ianova*; ma un vero e proprio dio Ianus, uno di quelli che Varrone designa come dei *selecti*, non ebbe posto nella religione ufficiale di Roma che in tempi relativamente tardi, quando la città era ormai in possesso di un ordinamento religioso saldamente costituito e non piú suscettibile di modificazioni importanti, quando centro della vita cittadina era ormai la valle del Foro, tra il Campidoglio e il Palatino, quando al pubblico focolare del Foro stava per essere accolta la nuova dea Vesta.

III - Edifici e immagini del culto.

Come dobbiamo aspettarci, dopo quanto abbiamo fin qui esposto, non risulta che Ianus abbia avuto, in età arcaica, uno speciale edificio dedicato al suo culto; infatti il sacrificio del 9 Gennaio, l'Agonium — che in epoca storica valeva per Ianus — gli veniva offerto nella Regia.

Un edificio strettamente legato alla sua figura divina e al significato di essa, fu, com'è naturale, lo *ianus geminus* del Foro, o *Porta Ianualis*: non sembra però che fosse consacrato nè che vi si celebrassero riti religiosi; nè vi fu collocata, se non in tempi assai tardi, un' immagine del dio (intorno alla quale, vedi Wissowa, p. 105). L'epiteto di *ianus Quirinus*, assunto da quest' arco dal tempo di Augusto in poi (Suet., Aug., 22; Mon. Ancyr., II 42; Horat., Carm., IV 15, 9, dove il Wissowa vorrebbe leggere *ianum Quirinum*, al posto di *i. Quirini*), non sarebbe, secondo alcuni, da interpretare come espressione di un nuovo aspetto belligero del dio, bensì semplicemente come la designazione dello *ianus publicus*, dello *ianus* per eccellenza, in opposizione ai singoli *iani* privati (Wissowa, p. 109, il quale richiama l'epiteto di *Vesta p. R. Quiritium*, dato alla dea del pubblico focolare); secondo altri invece, l' interpretazione del Wissowa (*Quirinus* = *Quiritium*) non è sostenibile, e Ianus Quirinus è da riguardarsi, anche se non nel senso etimologico indicato da Macrobio (I 9, 16), il vero dio dell'apertura della guerra, perchè il suo arco si apre allo scoppiare delle ostilità; una divinità guerriera, insomma (Speÿer, art. cit., p. 66; Otto, in PW., Suppl. III 1181 sg.).

L' unico vero e proprio tempio di Ianus sorgeva non lungi dalla Porta Carmentalis, sul Forum Holitorium, nelle vicinanze del teatro di Marcello; era stato votato, nel 260 a. C., da C. Duilio, nell' occasione della battaglia di Milazzo, e se ne celebrava il *dies natalis* il 17 di Agosto, il giorno stesso, cioè, in cui ricorreva la festa delle *Portunalia*. La coincidenza dell' anniversario del tempio di Ianus con il giorno della festa di Portuno, non è forse casuale, ma provocata — come fa osservare il Wissowa (p. 112) — dal fatto che le due divinità si trovarono a designare concetti assai affini, come *porta* e *portus*: è da escludere però, non solo qualsiasi originaria identità di Portunus con Ianus (a parere del Preller, il primo non sarebbe stato che un epiteto del secondo; vedi su ciò Speÿer, p. 21 sg.), ma anche una qualunque subordinazione di Portunus a Ianus, alla quale accenna il Wissowa stesso, designando Portunus come un dio della cerchia di Ianus, del pari che Mater Matuta. Non solo Portunus è indubbiamente uno dei più antichi dei indigeti romani, ma l' esistenza di un *flamen Portunalis* (Fest., p. 217), deve piuttosto farcelo ritenere — in conseguenza di quanto siamo venuti affermando nel precedente paragrafo — più antico di Ianus.

Il tempio di C. Duilio fu poi interamente restaurato da Augusto e Tiberio e, con la nuova consacrazione, il *dies natalis* fu trasportato al 18 Ottobre (Tac., Ann., II 49; cfr. Fest., p. 285; C., I², p. 325: *Iano ad theatrum Marcelli*. Sull' ubicazione del tempio, vedi Lanciani, « Atti R. Acc. Lincei » sez. III, vol. XI, p. 1-32 e Bl., 1883, p. 6; Hülsen-Iordan, Topogr., I 3, p. 508; contro Delbrück, Die drei Tempel am Forum holit. in Rom (Rom 1903), vedi Wissowa, « Gött. gel. Anzeig », 1904, p. 561 sgg.; Hülsen, « Röm. Mitth. », XXI (1906), p. 189 sgg.).

Abbiamo ricordo di tre immagini di Ianus destinate al culto pubblico. La prima — di cui si trova menzione per la prima volta in Varr., de l. lat., V 165 — era una statua di bronzo collocata sulla porta Ianualis; rappresentava il dio con le due facce, rivolta l'una ad Oriente, l'altra ad Occidente (Plin., Nat. hist., XXXIV 33; Macr., Sat., I 9, 10; Lyd., de mens., IV 1). La seconda era il cosiddetto *Ianus quadrifrons*, che Domiziano aveva collocato in un edificio del suo Foro; il dio era ivi rappresentato con quattro facce, volte ai quattro punti cardinali (Martial., X 28: vedi Jordan, « Hermes », IV 240 sgg.; Topogr., I 2, p. 450). Questa statua, secondo la tradizione, sarebbe stata portata a Roma da Falerii, nel 241 a. C. (Serv., ad. Aen., VII 607;

Macr., Sat., I 9, 13), dove però non ci è dato sapere che cosa in realtà rappresentasse, essendo da riguardarsi la designazione di *Ianus quadrifrons* piuttosto come data dai Romani per spiegare quella strana rappresentanza (cf. Wissowa, p. 106; Deecke, Die Falisker, p. 82; Speyer, p. 22 sgg.); del resto, lo *Ianus quadrifrons* non ebbe a Roma feste, né cerimonie, nè culto, e nessuno s'era accorto di questa supposta immagine del dio, prima che Domiziano la collocasse nel suo Foro (cfr. Otto, in PW., 1182).

Finalmente, nel già ricordato tempio di Ianus *ad theatrum Marcelli*, si trovava la vera e propria immagine cultuale del dio, con gli attributi della chiave e del bastone (Ov., Fasti, I 99; Macr., Sat., I 9, 7; Ann., VI 25; Lyd., de mens., IV 1; Suid., s. v. Ἰανουάριος), che poi Augusto sostituì con una statua di Scopa, portata dall'Egitto, e fatta, in realtà, per rappresentare *Hermes dikephalos* (Plin., Nat. hist., XXXVI 28).

Ma l'immagine di Ianus bifronte barbato era soprattutto diffusa a Roma, per aver essa costituito il più antico tipo numismatico romano, quello, cioè, dell'asse; e la caratteristica figura bifronte di Ianus trova una spiegazione plausibile solo se si pensa ch'essa sia stata foggiata per la prima volta così appunto come tipo monetario (vedi su ciò Wissowa, p. 105).

IV - Diffusione del culto in Italia e nelle provincie.

Se la figura di Ianus fece lavorare non poco di fantasia poeti fabbricanti di miti ed esegeti eruditi, non mise invece profonde radici nella religione del popolo.

Se ne togli il tempio di C. Duilio e il suo giorno anniversario, si può dire che di Ianus nessuno si ricordasse negli atti del culto, se non per ripeterne meccanicamente il nome all'inizio delle formule rituali. E i documenti epigrafici ci confermano questo stato di fatto. Nessuna iscrizione con dedica a Ianus possediamo della città di Roma; una sola ne abbiamo del resto d'Italia, proveniente da Asisium (C., XI 5374: dedica di un'ara *Ianipatri*, da parte di due schiavi). Delle diverse provincie dell'Impero, solo la Dalmazia (con la Rezia e il Norico) e quelle dell'Africa appariscono aver praticato il culto di questo dio; a giudicare almeno dalle dediche, invero non numerose, che ci conservano le epigrafi di queste provincie, e solo di queste. A dir vero, anche un'epigrafe di Apta, nella Gallia Narbonense, reca una dedica di un *Corsius* o *Cornelius Mamertullus Iano* [*V*]*aeoso* (C., XII 1065), ma si tratta forse soltanto di una divinità locale, *Vaeosus*, assimilata al dio romano (Toutain, Les cultes païens dans l'Emp. romain, 1ère partie, Tom. I, p. 245).

È un fatto non certo comune, ma neppur singolare, che un culto poco diffuso in Roma, risulti invece assai praticato nelle provincie (cfr. Toutain, op. cit., p. 267); più strana invece, e in questo caso non facilmente spiegabile, è la comparsa di un culto in due sole regioni del mondo romano, a preferenza di tutte le altre, non essendo noi in grado di scoprire nessuna speciale ragione per la quale il culto di Ianus dovesse trovare in Dalmazia e in Africa terreno più favorevole al suo sviluppo, che in qualsivoglia altra parte dell'impero.

V - Elenco delle iscrizioni.

1) « *ianus* » *nome comune*.

— C., VI 23090 (Roma). Epigrafe marmorea sepolcrale, proveniente dalla via Ardeatina e appartenente al sepolcro che un tal *C. Novius Minyas fecit sibi et lib*(*ertis*) *li*(*bertabu*) *sq*(*ue*) *suis*. Le ultime due righe suonano così: *eidem horto et aedificio cedit iter per ianum maior*(*em*) *hortor*(*um*) *sive fundi Meropiani*. Sul significato di *ianus* in questo testo, vedi Tomassetti, in BI., 1875, p. 204 sgg.

— C., X 4660 (Cales). Vi si ricorda che un tale, *augustalis* della città, *viam ab angiporto aed*(*is*) *Iunonis Lucinae usque ad aedem Matutae et clivom ab ianu ad gisiarios por*(*ae*) *stellatinae et viam patulam ... stravit*.

— C., II 4701. 4703-4711 (cf. 2208);
C., II 4712-4715;
C., II 4716. 4717. 6208;
C., II 4697.

Queste epigrafi si leggono su altrettanti milliari della *Via Augusta* (nella Hispania Baetica), costruita o tracciata da Cesare (Strab., III 4, 9), e portata a termine, come apprendiamo da questi titoli, da Augusto; e perciò denominata *Augusta*: andava *ab iano sive arcu ad Baetem fluvium erecto* (4712), *eo loco unde incipiebat tempore illo provincia Baetica ...ad Oceanum, id est ad Gades* (Hübner, in C., II, p. 627).

I milliarii del primo gruppo sono di Augusto (il 4701 è dedicato nell'anno 752 a. u. c.) e recano le parole: *a Baete et Iano Augusto ad Oceanum.* Quelli del secondo gruppo sono di Tiberio (35/36 d. C.) e portano scritto: *ab Iano Augusto qui est ad Baetem usque ad Oceanum.*

Di Caligola (39 d. C.) sono quelli del terzo gruppo con le parole: *a Baete et Iano Augusto ad Oceanum*. L'ultimo milliario citato è in fine di Vespasiano (79 d. C.) e reca l'epigrafe: *viam Aug. ab Iano ad Oceanum refecit.*

2) *Epiteti di Ianus.*

a) *Ianus Pater*. L'epiteto di *Pater* gli è dato generalmente nei documenti ufficiali del culto.

— C., I² I, p. 256 (Fasti Philocali): *Iano Patri c(ircenses) m(issus) XXIIII.* Questa indicazione, che riferisce a Ianus i *circenses* del 7 Gennaio, i primi dell'anno, sta evidentemente — nei Fasti Philocali — al posto dell'antico *Agonium* dello stesso mese (vedi Mommsen, in C., l. cit.; Wissowa, p. 448, n. 3; 459, n. 1).

— C., VI 2099. 2104. 2107. Acta Arvalium, rispettivamente dell'epoca di Commodo, di Elagabalo e di Settimio Severo.

NS., 1899, p. 267 sg. Frammento di Acta Arvalium, del principio del III secolo. In tutti e quattro gli atti, la lista delle divinità a cui si è sacrificato, dopo la *dea Dia* è, aperta da Ianus, con le parole: *Iano Patri arietes II.*

— C., III 2881. 3030. (9932 ?). 10072. (13201 ?). Dediche della Dalmazia, rispettivamente delle città di Corinium, Flanona, Asseria, Albona (la località di provenienza dell'ultima è incerta): in esse la dedica è fatta alla divinità con le parole *Iano Patri*. Incerta è la lettura del titolo 9932 ([*I*]*ano* [*Patri*]) e del 13201 (*I*[*ano*] *P*[*atri*]).

— C., VIII 2608. « EE. » 1264. La prima è una dedica della città di Lambaesis (prov. Numidia), e porta le parole *Iani Patro* (alle quali segue l'annotazione: *Patro = Patri vel Patrono ? incertus est Willmann*). La seconda è pure una dedica dell'anno 189 d. C., proveniente da località incerta dell'Africa Proconsolare: anche essa è indirizzata *Iano patri*.

— C., XI 5374 (da Asisium). È l'unica testimonianza epigrafica del culto di Ianus in Italia; contiene la dedica di un'ara *Ianipatri*.

b) *Ianus Augustus*.

— C., III 2969 (Aenona: prov. Dalmazia). Dedica di una statua *Iano Aug*(*usto*).

c) *Ianus Pater Augustus*.

Sette dediche abbiamo *Iano patri Augusto*: una della Dalmazia (C., III 3158, prob. Salona), sei delle provincie africane (C., VIII 4576, Diana prov. Numidia; 11797, Mactaris, prov. Byzacena; 15577, Mustis prov. Proconsularis; 27436, Mustis; Musée de Timgad, p. 8 Thamugadi, prov. Numidia; BA., 1907, p. 254, cfr. RA., XI (1908), p. 319, n. 9, Lambaesis, prov. Numidia.

Si notino però le diverse forme, sotto le quali comparisce la dedica sopra detta: *Iano patri Aug*(*usto*) si legge nell'iscrizione dalmata, nel titolo di Diana, in uno dei due di Mustis (15577) e in uno dei due di Lambaesis (BA. 1907, p. 254); *Iani patri Aug*(*usto*) danno invece l'altra epigrafe di Mustis (27436) e quella, ivi ricordata di Thamugadi (cf. la ricordata iscrizione di Asisium, XI 5374); una lezione incerta è quella dell'iscrizione di Mactaris, dove il nome del dio è indicato soltanto dalle iniziali (*I. P. Aug*(*usto*)).

d) *Ianus Geminus*.

— C., III 5092 a (Vallis Lavantina, Noricum): dedica di un'ara *Iano Gemino*.

e) *Ianus* (?) *Matutinus*.

— C., III 14370 (Augusta Vindelicorum, Raetia): dedica che si legge su una tavola spezzata; l'epiteto (*m*)*atutino* è di certa lettura; dinanzi ad esso lo Zangemeister congettura esser caduto il nome *Iano* o *Patri*, richiamandosi ad Horat., Sat., II 6, 20.

f) *Ianus* [*V*]*aeosus*.

— C., XII 1065 (Apta: Gallia Narbonensis). Sull'epiteto dato a Ianus in questa dedica, vedi quanto ho scritto nel § IV.

3) *Ianus in formule rituali e nei Fasti.*

— C., VI 911. Frammento di senatusconsulto, fatto, probabilmente, per decretare onori alla memoria di Germanico, dopo la sua morte (cfr. Tac., Ann., II 83). Al rigo nono si legge: *alter . Ianus . fieret .*

— C. VI 2099. 2104. 2107. NS., 1899, p. 267 sg. Frammenti di Acta Arvalium. Vedi quanto si è detto sopra (2 a) e cfr. Henzen, Acta, p. 144.

— C., IX 2320. Frammento dei Fasti di Allifae (cfr. EE., III p. 85; NS., 1876, p. 101 sg.; C., I² 1, p. 217). Al 17 Agosto:

Portuno . ad Pontem . Aemilium
Iano . ad Theatrum . Marcelli.

— C., IX 4192. Fasti di Amiternum (cfr. C., I² 1, p. 245). Al 18 Ottobre: *Iano ad Teathr.* (sic) *Marcelli.*

È da osservare come soltanto i Fasti di Allifae portano, al 17 Agosto, l'indicazione di Portunus e di Ianus; negli altri c'è solo l'indicazione di Portunus, mentre quella di Ianus ritorna al 18 Ottobre (C., I², 1, p. 325). La ragione di ciò sta in quanto sopra si è detto, che cioè l'*aedes* di Ianus, dedicata da Duilio

nel 260 a. C., fu restaurata a cura di Augusto e di Tiberio, e da quest' ultimo dedicata nel 17 d. C., probabilmente appunto il 18 di Ottobre (Tac. Ann., II 49: vedi Austins, de aed. sacr., p. 44; Mommsen, in C., I², 1, p. 325; Wissowa, p. 106).

4) *Dedicazioni ad Ianus: diffusione del culto.*

Come abbiamo già detto al § IV, dediche ad Ianus ci rimangono soltanto della Dalmazia (con il Norico e la Rezia) e dell' Africa, oltre all' unica testimonianza italica, di Asisium.

— C., XI 5374 (Asisium): *Pannicus Phospori Primigenius Primi aram Ianipatri sua pec(unia) f(ecerunt).* I dedicanti, *Panuicus* e *Primigenius*, sono evidentemente servi, il primo di *Phosporus*, il secondo di *Primus*.

— C., III 2881 (Corinium, prov. Dalmatia): *Iano Pat(ri) Q. Ennius ... F. Agrippa v. s. l. m. ...* Si legge su di un'ara quadrata.

— C., III 2969 (Aenona, prov. Dalmatia): *Iano Aug(usto) sacrum Cinius Genialis pro salute ordinis sui et civium suorum simulacrum (e)i reformavit adque restituid.* L' epigrafe è dell'età di Augusto o di Tiberio.

— C., III 3030 (Flanona, prov. Dalmatia): *Iano Patri.* Su di un piccolo altare.

— C., III 3158 (probab.te Salona, prov. Dalmatia): *Iano Patri Augu(sto) sacrum C. Iulius C. f. ab Ti. Caes. Aug. f. Augusto torq. maiore bello delmatico ob honorem II viratus cum liberi(s) suis posuit.*

— C., III 5092 a (Vallis Lavantina, prov. Noricum): *Iano Gemino consuti Iannarius v. s. l. m.*

— C., III 9932 (Asseria, prov. Dalmatia): *[I]ano [Patri] L. Publicius Tertius v. s. l. m.*

— C., III 10072 (Albona, prov. Dalmatia): *Iano Patri v. s.* Si legge su di un' ara.

— C., III 13201 (località incerta, prov. Dalmatia): *I[ano] P[atri].* Questa dedica, molto incerta, è scritta su un' ara calcarea.

— C., III 13519 (Teurnia, prov. Noricum): *Feroniae Iano f(ecit) Conina v. s. l. m.* (per la lettura di questa epigrafe, vedi C., vol. cit., p. 2328, 197).

— C., III 14370 (Augusta Vindelicorum, prov. Raetia). Tavola spezzata con dedica: nella metà conservata si leggono alcune parole, dalle quali resulterebbe che un tale ... *aedem (res)tituit [Iano* o *Patri] [M]atutino.* (Vedi al nº 2 f.).

— C., VIII 2608 (Lambaesis, prov. Numidia): *Iani Patro L. Bennius primus sacerdos cum Bennio Fortunato filio v. s. l. m.*

— C., VIII 4576 (Diana, prov. Numidia): *Iano Patri Aug. sac. L. Atrilius L. f. Felix votum sol. l. animo s. p. f. et dedicavit.* Si legge su di un' ara.

— C., VIII 11797 (Mactaris, prov. Byzacena): *M. M. et I. P. Aug.* Probabilmente: *Matri Magnae et Iano Patri Augusto* (cfr. EE. VII 682). Incisa su di un' ara.

— C., VIII 15577 (Mustis, prov. Proconsularis): *Aug(usto) et Iano Patri Aug(usto).*

— EE., V 1264 (località incerta. prov. Proconsularis): ... *C. Orlius ... sacerdos publicus deae coelestis et Aesculapi arcum ... sua pec(unia) fecit am(plius) statua Iano Patri perfecit et dedicavit ...*

— C., VIII 27436 (Mustis, prov. Proconsularis): *Nutrici Frugifero Aug. sacrum*; dalla parte opposta: *Iani Patri Aug. sacrum pro salute dominorum. n. n. n. Auggg. P. Iunius solutor iussu religionis fecit et d.*

— ibidem. (Thamugadi, prov. Numidia). Epigrafe con dedica *Iani Patri* (Musée de Timgad, p. 8).

— BA. 1907, p. 254 (Lambaesis, prov. Numidia): *Iano Patri Aug. sacr. pro salute dominorum nostro(rum) Septimi Severi Pii Pertinacis Augu(sti) et M. Aureli Antonini Aug. ... q. f. armaturae libens votum solvit.* Dove *q. f.* sta per *quaestor fisci* (RA., XI (1908), p. 319).

— C., XII 1065 (Apta, prov. Gallia Narbonensis): *Iano [V]aeoso Cors(ius?) Mamertullus v. s. l. m. pro Placido fratre.* (Vedi quanto già si è detto a proposito di quest'epigrafe nel § IV e in questo paragrafo, al nº 2 g).

5) *Ianus congiunto con altre divinità.*

— Ianus e Feronia. — C., III 13519 (Teurnia, prov. Noricum). Se la lettura del primo rigo di questa epigrafe è giusta (vedi al nº 4), avremmo qui l'unico monumento epigrafico dedicato a Feronia, di provenienza non italica.

— Ianus e Magna Mater. C., VIII 11797 (Mactaris, prov. Byzacena). *M[atri] M[agnae] et I[ano] P[atri] Aug(usto).*

— C., VIII 27436 (Mustis, prov. Proconsularis). Su di un lato è scritta la dedica *Iani Patri*, sull' altro si legge: *Nutrici Frugifero Aug(usto) sacrum.* Suppone il Gauckler si tratti di altre o di un' altra divinità, congiunte con Ianus nella dedicazione; in ogni caso, mi pare che la dedica sia fatta ad Augusto, al quale andrebbero riferiti i due epiteti di *nutrix* e di *frugifer.* Si ricordi, a questo proposito che

Ianus è congiunto con Augusto in un' altra dedica africana (C., VIII 15577: *Aug(usto) et Iano Patri Aug(usto)*.

GIULIO GIANNELLI

ZANDER, Carminis Saliaris reliquiae, Lundae 1889, p. 39 sgg. — ROSCHER, art. *Ianus* in RLM., II 15 sgg. — LINDE S., De Iano summo Romanorum deo, Lundae 1891. — SPEŸER J. S., Le dieu romain Ianus « Revue de l'hist. des relig. » XXVI (1892). p. 1-47. — TOUTAIN F., Études de mythologie et d' hist. des relig. antiques, Paris 1909, p. 197-217. — BURCHET BESSIE REB., Ianus n Roman life aud culture, Menaska, Wis, 1919. — OTTO W., art. *Ianus* in PW., Suppl. III 1176 sgg. — GIANNELLI, Ianus, in « Riv. di Filol. e d' Istr. class. » NS. II (1924), fasc. 2.

IAPODES. — Iscrizioni del luogo C. III 2991-3006. 10022-10032. 15053-15060. — Popolazione della Dalmatia che tra la Pannononia superior e la Liburnia, si estendeva dal fiume Hadra ad Arupium (Strab. 4, 6, 1-10; 7, 5. 2. 4. Plin. nat. hist. 3, 38. 127. 129. 139-140. 141. Ptol. 2, 16, 5). Principali città erano (v.) **Arupium** e Metulum (Appian. bel. Illyr. 3, 19. Dio Cass. 49, 35). Di origine illirica, soggiogata circa l' anno 400 a. C. dai Celti, perde il suo carattere etnico (Strab. l. c. Dionys. in Stephan. Byz. v. Ἰάποδες). Nel 171 il console C. Cassius Longinus nella guerra condotta contro Perseus, saccheggiò il paese (Liv. 43, 1, 5). Più tardi nel 129, i Romani mossero guerra ai Iapodes e il console dell'anno vittorioso celebrò in Roma il trionfo: *C. Sempronius C. f. C. n. Tudetan(us) ... co(n)s(ul) de Iapudibus* (Fasti triumph. C. I² p. 48 cf. Liv. epit. 59. Appian. bell. Illyr. 3, 10. Plin. nat. hist. 3, 129). Una nuova invasione del territorio per parte dei Romani (Sallust. hist. 2, 40), si riferisce forse alla spedizione di C. Cosconius nella Dalmatia (a. 78-76). Nel trattato di alleanza che con essi conchiuse Roma, probabilmente nell' anno 56, era stabilito che essa non concedesse la propria cittadinanza ad alcun cittadino del paese (Cic. pro Balbo, 14, 32). Ma l' alleanza non durò a lungo. Prima dell' anno 35 li troviamo tributarii dei Romani (Dio Cass. 49, 34), i quali circa lo stesso tempo vennero scacciati dalla regione, (Hirt. bell. Alex. 42. 43. Cic. ad Attic. 11, 16; Appian. op. cit. 3, 12. 27; bell. civ. 2. 58 segg. Dio Cass. 42, 11). Fu la guerra degli anni 35-32 a C. capitanata da Ottaviano che apportò la loro completa soggiogazione: alcune città, come Arupium, si arresero, altre furono domate a viva forza e Metulum venne incendiata (Appian. 3, 16. 19-21. Dio Cass. 49, 35. Liv. ep. 131. Suet. Aug. 20 segg.). Un secondo trionfo sui Iapodes fu celebrato nel 29 a. C. (Dio Cass. 51, 21). — Ad una delle guerre dei Romani contro i Dalmati in genere e specialmente a quelle dell' Impero, si riferisce una iscrizione metrica di Bassora, dedicata a varie divinità da un Maximus, che fu tra altro *legatus Aug(usti) pro praetore Dalmatiae* e nella quale si legge *post feros Iapudas* (C. XIII 8007).

Dell' ordinamento politico della popolazione non si hanno notizie nelle lapidi, se non dopo la guerra contro la Pannonia degli anni 6 9 d. C., finita la quale fu costituita la provincia della Dalmatia (v. **Illyricum**). Capo dei ribelli Pannonii fu allora un Bato, il quale è ricordato in una iscrizione mutila di Verona (C. V 3346) ... [*bello*] *Batoniano praefuit Iapudiai et Liburn(iae)*. Si vede adunque che allora la Liburnia fu aggregata alla Iapydia, e infatti amendue facean parte del conventus Scardonitanus della provincia (Plin. nat. his. 3, 139). L' elemento celtico trasfusosi, come di sopra si è detto, nella popolazione determinò il carattere dell' ordinamento politico. Tranne qualche città, come Arupium, costituita di buon' ora a comune italico, tutte le altre formavano un cantone (*civitas* o *gentes*), di cui una lapide locale frammentaria ricorda un *praefectus* (C. III 15065). Più comune però è il titolo *praepositus* (C. III 14325. 14328. 15064), talvolta *praepositus et princeps* (C. III 14324. 14326), titolo questo di *princeps* che s' incontra pure presso altri popoli nello stesso modo ordinati, come *princeps Delmatorum* (C. III 2776 cf. 1322), *Sabinorum* (C. V 4893), *Trumplinorum* (C. V 4910). Questi capi dell' amministrazione erano in generale indigeni non cittadini romani, eccetto il *praefectus* della Iapydia e Liburnia (C. V 3346) e quel *T. Flavius ... ditanus* a cui probabilmente Vespasiano concesse la cittadinanza romana (C. III 14324). Secondo Tolomeo (2, 16, 5) l' ordinamento cantonale sarebbe durato fino alla metà del secolo II d. C. Ma poichè in una lapide mutila del luogo ricorre un *II vir* e in un' altra un *decurio* iscritto nella tribù Sergia, è probabile che dopo quel tempo con la concessione della cittadinanza romana sia stato in generale introdotto l' ordinamento italico. — Cf. Patsch, Wissensch. Mittheil. aus Bosnien etc. VI, 154 segg. VII, 33 segg. Vulic' in PW. IX, 1 p. 724 segg.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 384. 1639. 2328. 170-172.

IAPUDES } v. **Iapodes**.
IAPYDES }

IASII. — Popolazione della Pannonia superior nel territorio presso il fiume Dravus, da Varardin a Daruvar (Plin. nat. hist. 3, 147. Ptol. 2, 14, 2 cf. C. III p. 507. 1173). Iscrizione locale (C. III 400): *Divo Commodo res publica Iasoru(m)*. Ricorre come patria di un soldato nel diploma militare XII = XVII (C. III p. 855): *Frontoni Sceni f(ilio), Iaso.*

Inoltre nelle seguenti iscrizioni: *Imp(eratori) Caes(ari) M. Ant(onio) Gordiano pio felici Aug(usto) r(es) p(ublica) Ias(orum)* AE. 1912, 130). *Sabinae Tranquillinae Aug(ustae) r(es) p(ublica) Ias(orum)* (ivi n. 131).

Iasae aquae. — *Imp(erator) Caes(ar) Fl(avius) Val(erius) Constantinus pius felix maximus Aug(ustus) aquas Iasas olim vi [i]gnis consumptas cum porticibus et omnib(us) ornamentis ad pristinam faciem restituit* etc. (C. III 4121). Erano al sud di Varardin, come appare dal luogo donde proviene la lapide.

IASON. — Di questo noto eroe della spedizione degli Argonauti, è ricordato soltanto il nome in un frammento di dipinto vascolare (C. XII 5687, 13).

IASPIS. — v. **Gemma** III p. 448.

IASUS (*Asyn-Kalesi*). — Città della Caria in un'isola sulla costa meridionale del sinus Iarius a nord ovest del promontorio Posidium e ad occidente di Mylasa (Strab. 14, 2, 21 p. 658. Plin. nat. hist. 5, 107 cf. Liv. 37, 17, 3 etc. *Iason* nell'Anon. Ravenn. 2, 18 p. 105).

Di due iscrizioni frammentarie, una sepolcrale offre di un tale la patria *Iasenus* (C. III 13684), l'altra un *ser(vus) vil(icus) Iasi [s]ocior(um) p(ublici) p(ortoriorum) A(siae)* (C. III 7153 = 12258).

IATINUM (*Meaux*). — Città dei Meldi nella Gallia Lugudunensis (Ptol. 2, 8, 11), Fixtinnum chiamata nella tavola Peutingeriana. Se ne hanno tre iscrizioni (C. XIII), di cui la prima (3023) è dedicata: *D(eo) Atesmerio Heusta*, la seconda frammentaria è forse da leggere: *[C. Iul(ius) Orgit]orix Orgitori[gis fil. flamen] Aug(usti) theatrum civi[bus suis ob hon(orem) fla]m(oni) d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit)* (3024), la terza (3025) anche mutila è sepolcrale.

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XIII p. 463.

IATROLIPTA. — Medico speciale, che mediante unzione e fregagione del corpo, cura gl' infermi (Plin. nat. hist. 29, 4. Plin. iun. ep. ad Trai. 5(4). Petron. satyr. 25). *P. Aelio Aug(usti) lib(erto) Epaphrodito magistro iatroliptae puerorum eminentium Caesaris n(ostri)* etc. (C. VI 8981). *M. Iuni M. f. Cor(nelia) Zenodori iatraliptes* etc. (C. VI 9476).

IATROMEA. — Lo stesso che medichessa, specialmente ostetrica. *Valeriae Berecundae iatromeae regionis suae primae* etc. (C. VI 9477). *Valiae Calliste iatromeae* etc. (C. VI 9478). Più frequente anche nelle lapidi è (v.) **Ostetrix**.

IAZYGES. — Popolazione nomade della Sarmatia, dapprima abitante nel territorio meridionale della medesima, presso la Palus Maeotis (Amm. Marcell. 22, 8, 31) e ad occidente della foce del Borysthenes, più tardi anche al sud-est nella Sarmatia Europaea (Strab. 7, 2, 4. 3, 17 p. 294. 306. Ptol. 3, 7; 8, 6, 2. Ovid. Trist. 2, 191; ex Pont. 1, 2, 79; 4, 7, 91. Appian. Mithr. 69. etc.). Una lapide urbana (C. VI 1377=31640) ricorda una delle guerre che i Romani combatterono contro di essa e altri popoli vicini, quella cioè dell'anno 170 d. C., quando sotto Marco Aurelio uniti ai Quadi e Marcomanni i Iazyges sconfissero l'esercito romano capitanato dal governatore della Moesia e della Dacia, M. Claudius Fronto: *post aliquot secunda proelia adversum Germanos et Iazyges ad postremum pro r. p. fortiter pugnans ceciderit.* cf. Vulic' in PW. IX, 1 p. 1189 segg.

IBOITA. — Divinità probabilmente celtica nota per tre lapidi votive provenienti dalla Gallia Narbonensis, nel territorio di Arles: *Iboite v(otum) s(olvit) l(ibens) M. Amoena Pompeiae l(ibertus)* (C. XII 637). *[S]ex Pompeius Proculi l(ibertus) Teopil(us) Iboite v. s. l. m(erito)* (C. XII 638 cf. 639).

IBOSUS. — Divinità celtica di cui il nome, *Deo Iboso*, si legge sopra un vaso di bronzo ritrovato nella regione dei Bituriges Cubi e propriamente in Néris, le antiche Aquae Neri, nell' Aquitania (C. XIII 1370).

ICA. — Nome di Ninfa nota per una lapide trovata presso una fonte in Flamona, città della Dalmatia: *M. Vipsanius M. l(ibertus) Faustus Icae v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)* (C. III 3031). La fonte porta ancora oggi il nome *Ika*, come osserva Holder, Altcelt., Sprachschatz, 2 p. 16. cf. Ihm in Roscher, Mythol. Lex. 2 p. 91.

ICAUNA (**Dea**). — *Aug(usto) sacr(um), Dea[e] Icauni T. Tatricius African(us) d(e) s(uo) d(ono) d(edit)* (C. XIII 2921). La iscrizione proviene da Autessiodurum (*Auxerre*), nella Gallia Lugudunensis, e propriamente dall'alto fiume *Yonne*, nell'antichità *Icaunus*, di cui la Dea è una personificazione. cf. Ihm, Bonner Iahrb. 83 p. 104. Holder Altcelt. Sprachschatz 2 p. 16 seg.

ICCIODURUM (*Yzeure-sur Creuse*). — Città dei Turoni, nella Gallia Lugudunensis, sulla sinistra del fiume Liger (*Loire*). Non è ricordata nelle lapidi, ma se ne hanno molte, in cui è rappresentata Minerva che combatte con gigante, e tra esse, questa: *Numinibus Augustorum et deae Minervae M. Petroni(i) [Gia]milli fili(i). [...a]edem cum s[uis ornamenti]s quam pater fi[eri? promis]erat d(e) s(uo) p[onendum] c(uraverunt)* (C. XIII 3075.). cf. C. XIII p. 159.

ICONIUM (*Konia*). — Iscrizioni del luogo C. III 6779-6782. 12136. 12137. 13637-13639. 14398. 14399. Città dell'Asia Minore, nella parte centrale della Lycaonia, tra Lystra e Laodicea Combusta (Strab. 12. 6, 1 p. 568. Plin. nat. hist. 5, 95. Ptol. 5, 6, 15 cf. Cic. ad fam. 3, 5, 4. 6, 6; 15, 3, 1. 4, 2; ad Att. 5, 20, 1. 21, 4. Amm. Marcell. 14, 2, 1). Con la Lycaonia faceva parte della provincia Galatia e da Adriano fu costituita a colonia: *Colonia Aelia Hadriana Augusta Iconensium* (12137), *colonia Aelia Hadriana Augusta* (12136). L'ordinamento comunale non ci vien dato dalle lapidi, ma non fu certo diverso da quello di altre colonie. Spesso ricorre come patria. (*Iconio*) di militi diversi C. III 4341, 11030; VI 2455. 2964. 32624). Apparteneva probabilmente alla tribù Claudia (C. VI 2455, 2964) cf. Ruge in PW. IX, 1 p. 990 seg.

ICORIGIUM (*Iünkerath*). — Stazione sulla via da Treviri a Colonia Agrippinensis *Egorigio vicus* nell'Itin. Anton. 373, 1; *Icorigium* nella tavola Peutingeriana. Faceva parte della civitas Treverorum nella Belgica. Ne provengono tre lapidi (C. XIII 4148-4151), di cui una (4149) è dedicata *Caivae deae*; le altre son piccoli frammenti. Cf. Haug - Keune in PW. IX, I p. 8555.

ICOSIUM (*Algeri*). — Iscrizioni locali C. VIII 9256-9260. 20852. 20853. — Città sulla costa della Mauretania Caesariensis tra Rusguniae e Tipasa (Itin. Anton. p. 15. Geogr. Ravenn. 155, 11; 346, 6. Mela 1, 6, 31. Ptol. 4, 2. 6). Sarebbe stata così denominata dai venti compagni di Ercole (Solin. 26, 17 cf. Amm. Marcell. 23, 5. 16) — Una lapide locale ricorda ancora l'antico dominio dei re della Mauretania: *[r]egi Ptolemae[o], reg(is) Iubae f(ilio), L. Caecilius Rufus Agilis f(ilius) honoribus omnibus patriae suae consummatis* etc. (9257).

Fu poscia costituita a colonia di diritto romano da Vespasiano, come ricordano Plinio (nat. hist. 5, 20) e l'Itin. Anton. l. c... ed è confermato da una iscrizione a lui dedicata da tale, che fu *pontifex primus in colonia* (20853). Apparteneva alla tribù Quirina (9259). La medesima persona, di cui sulla pietra è scomparso il nome, fu pure *aedilis* e II *vir quinquennalis:* Altre lapidi ne ricordano l'*ordo* (9259), il *populus* (9260) un *flamen* (9258), un *patronus* (9260) e la patria *Icositanus* (9424 = 21110. 9259). Al tempo di Valentinianus I la città cadde nelle mani dell'usurpatore Firmus, ma fu liberata da Theodosius (Amm. Marcell. l. c.).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 794.

ICOTIAE. — Divinità locale ricordata in una iscrizione della Gallia Narbonensis, nel territorio settentrionale dei Volcae (C. XII 2902): *Icotiis* cf. RE. 1887 p. 316. Bull. èp. 1, 105.

ICOVELLAUNA (**Dea**). — Divinità celtica, personificazione di una fonte salutare, ricordata specialmente in alcune iscrizioni votive su lastrine di bronzo, ritrovate presso un tempio e una sorgente nel territorio dei Mediomatrici nella Belgica, a sud di *Metz*: *Deae Icovellaunae sanctissimo numini Genialius Saturninus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)* (C. XIII 4294). Altre frammentarie col medesimo nome (4295-4298). Si ha pure in una tavola marmorea di Treveri (C. XIII 3644): *deae Icovel(launae) M. Primius Alpicus v. s. l. m.* cf. Keune in PW. IX, I p. 856 seg.

IDAEA. — v. **Mater Magna**.

IDBANSA (**dea**). — Divinità celtica ricordata in una iscrizione ritrovata tra *Iülich* e *Düren*, nella Germania inferior (C. XIII 7867): *deae Idbans(ae) Gabiae sacrum, ex imp(erio) P. Albanius Primu[s] s(olvit) l(ibens)...*

IDENNICA. — Predicato della divinità (v.) **Sulevia**. C. XII 2974: *Sul[e]viae Idennicae Minervae votum.*

IDIATTE (**Deus**). — *Deo Idiatte Luc*(*ii*) *Pompei n*(*omine?*) *f*(*actum?*). *L*(*ibertus?*) *P. Paulinianus pro salute sua et suorum feliciter v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) (C. XIII 65). Divinità probabilmente iberica. La lapide proviene da un luogo del territorio dei Convenae, nell' Aquitania.

IDIOLOGUS. — v. **Aegyptus** I, p. 287 sg.

IDUARIA (**Collegia**). — Una iscrizione di Aeso nella Hispania Tarraconensis (C. II 4468), ricorda la dedicazione fatta in onore di un cittadino, benemerito, dai *collegia Kalendarium et iduaria duo*. Secondo Mommsen (nota) i collegi si sarebbero così denominati dalla circostanza che essi solevano radunarsi alle calende e agl' idi ogni mese.

IEIUNIUM (**Cereris**). — Così leggesi nei fasti Amiterni al dì 4 di Ottobre (C. I² p. 245). Questo digiuno come festa di espiazione per straordinari prodigi avveratisi in varie città d'Italia, fu per la prima volta nell'anno 191 a. C. istituito dai custodi dei libri Sibillini. La festa avrebbe dovuto celebrarsi ogni cinque anni, ma al tempo di Augusto divenne annua (Liv. 36, 37, 4 cf. Festo p. 151).

IEMERII. — Popolazione delle Alpes Cottiae, ricordata nella iscrizione dell' arco di Susa (C. V. 7231).

IEMSAL. — *Iemsali L. Percenius L. f. Stel*(*atina*) *Rogatus v*(*otum* [*s*(*olvit*). *l*(*ibens*) *a*(*nimo*)] (C. VIII 8834). La iscrizione proviene da Tupusuctu nella Mauretania Sitifensis, ma il nome della divinità è lo stesso di quello di uno dei grandi re della Numidia, Hiempsal, che nelle generazioni seguenti fu adorato come dio. Ciprian. quod idola dii non sunt c. 2: « Mauri manifeste reges suos colunt nec ullo velamento hoc nomen obtexunt ». Tertull. Apolog. 24: « Mauretaniae (dei sunt) reguli sui ». (Mom. R. Gesch 5, 622).

IESDAN. — Una delle cinque divinità locali, a cui è dedicato un tempio, come si vede da una iscrizione (C. VIII 16749) proveniente forse da Tinfadi nell' Africa proconsolare. La dedicazione comincia con le parole: *diis Magifae Aug*(*ustis*), e non è improbabile che Magifa sia il nome di un pago, dove il tempio fu eretto.

IEROFANTA. — AE. 1917/18 n. 17. — v. **Hecate** III p. 654.

IESSO (*Guisona*). — Iscrizioni del luogo C. II 4452 — 4457. — Città dell' Hispania Tarraconensis, municipio di diritto latino nel conventus Tarraconensis (Plin. nat. Hist. 3, 23), nel territorio dei Iauctani (Ptol. 2, 6, 72). Si conoscono come magistrati *duoviri* ed *aediles* (C. II 4610), *l'ordo Iessoniensis* (4452), un *curator balnei novi* (4610), un *flamen Romae et Augustorum* (4610) e un *sevir* (Augustalis) (4610). Come patria *Iessoniensis* (4463. 4610. VI 28624: *Vesoniae Cn. f. Proculae ex Hispania citeriore Iessoniensis* etc.). Apparteneva alla tribù Galeria (C, II 4461, 4610).

Hübner. C. I. Lat. II p. 539 cf. 981.

IEUSDRINUS (**Mars**). — *Deo Marti Ieusdrino pag*(*ani*) *Beritini de suo sibi posuerunt*, così in una lapide di Vintium, nelle Alpes Maritimae (C. XII 2). Forse si deve leggere *Leusdrinus* v. C. XII add. p. 803.

IFLES. — *Ielibus Marcu*(*s*) *et Atius* (?) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *l*(*aetus*) *m*(*erito*) (C. XIII 8520). La iscrizione proviene da Durnomagus, nella Germania inferior. È dubbio il sesso di queste divinità, come pure se esse abbiano rapporto con le *Matronae Afliae* di altre lapidi della medesima regione (C. XIII 8157. 8211) cf. **Afliae** I p. 323. Keune in PW. IX. I p. 965.

IGABRUM. (*Cabra*). — Iscrizioni del luogo C. II 1610-1636. 5057 (= 5470). 5058 (= 5471). — Città dell'Hispania, nella Baetica, al nord di Cisimbrium, tra Ipagrum e Iliturgicula, non ricordata dagli antichi e neppure negli itinerari, tranne che nella lex Visigothorum (12, 2, 13), con la forma corrotta *Egabro*. Dalle iscrizioni si sa: che era *municipium* di diritto latino (1610) e che divenne di diritto romano per opera di Vespasiano (1610), nè manca accenno ad *aediles*, *ordo* (1610), e ad una sacerdotessa *Isiaca* (1611). Patria: *Igabrensis* (1615. 1616 (= 5469).

Hübner. C. I. Lat. II p. 215.

IGAEDITANI. (*Idanha a Velha*. — Iscrizioni locali C. II 435-460. EE. VIII 14. 15 IX 41). — Popolazione della Lusitania, presso Caurium. Non si conosce che per le iscrizioni. Una non locale (C. II 760) ricorda gli *Igaeditani* in prima linea tra i *municipia provinciae Lusitaniae stipe conlata, quae opus pontis perfecerunt;* un'altra (460) un *terminus Aug*(*ustalis*) *inter Lanc*(*ienses*) *opp*(*idanos*) *et*

Igaedit(anos), Era ordinata a comune cantonale (*civitas*), ma se ne ignorano le magistrature. Patria: *Igaeditanus* (C. II 761 add.) *Igaeditana* (C. II, 987). Apparteneva alla tribù Quirina (442).

Hübner C. I. Lat. II p. 49.

IGILGILI (Dijdjelli). — Iscrizioni locali C. VIII 8367 - 8373 - 20211 - 20213. — Città sulla costa della Mauretania Caesariensis, tra Saldae e Chullu (Tab. Peutingeriana. Itin. Anton. p. 18 cf. 30. 40 - Geogr. Ravenn - 154, 3; 347, 3. Plin. nat. hist. 5, 21. Ptol. 4, 2, 11). *Colonia* è chiamata da Plinio (loc.), probabilmente da Augusto, e nell' Itin. Ant. p. 18. Col tempo appartenne alla Mauretania Sitifensis, distaccata dalla Caesariensis (Amm. Marcell. 29, 5, 5). Le lapidi nulla ci offrono intorno all'ordinamento comunale e tanto meno alla tribù. Notevoli sono alcune contenenti termini di confini: *Termini positi inter Igilgilitanos, in quorum finibus Kastellum Victoria positum est, et Zimiz(es), ut sciant Zimizes non plus in usum se haber(e) ex auctoritate M. Vetti Latronis proc(uratoris) Aug(usti) qua(m) in circuito a muro kast(elli) p(assus quingenos)* (8369). — *Imp(eratore) Caes(are) C. Iulio Maximino pio felici Aug(usto) pon[tif(ice)] max. trib(unicia) pot(estate) Co(n)s(ule) p(atri) p(atriae) proco[ns(ule)] ab Igilgili milia XXII* (BA. 1915 Iuin p. XXII).

Wilmans, C. I. Lat. VIII p. 745.

IGILIUM (*Isola del Giglio*). — Isola sulla costa dell' Etruria (Plin. nat. hist. 3, 6, 81. Mela 2, 7, 19. Itin. marit. p. 514, 2: « Insula Igilium a Cosa (*Orbetello*) stadia XC »). È ricordata da Cesare (bel. civ. 1, 34), come luogo ove Domitius armò una flotta contro Massilia, e da Rutilius Namatianus (I, 325), a proposito della immigrazione che vi fecero i Romani nella incursione di Attila. Se ne ha una sola lapide (C. XI 2643), in cui si accenna al *corpus codicariorum*.

Bormann, C. I. Lat. XI p. 416.

IGNES (**Aeterni**). — *Ignibus aeternis Iul(ius) Placidianus v(ir) c(larissimus), praef(ectus) praetor(io) ex voto posuit* (C. XII 1551). « *Ignes aeterni* mihi sunt Sol et Luna, quos aeternos dictos coniunctimque cultos esse notum est (cf. Iahn, archaeolog. Beiträge p. 89; Preller, röm. Mythol. I. p. 326 Mommsen C. I p. 400), fierique potest, ut titulus ad Aurelianum imperatorem studiosissimum Dei Solis cultorem referendus sit » (Hirschfeld, ivi).

IGUVIUM (*Gubbio*). — Iscrizioni locali C. XI 5803 - 5926. — Città dell'Umbria, nella regione VI Augustea, a sinistra di Mevania e presso Forum Flaminii (Strab. 6, 2, 10 p. 227. Tab. Peutingeriana. Plin. nat. hist. 3, 14, 115. Ptol. 3, 1, 46. Geogr. Ravenn. 4, 33 p. 273: *Egabio*). La forma più comune e corretta del nome è *Iguvium;* nelle monete IKVVINI o IKVVINS (Mommsen, Münzwesen p. 272). Poche volte è ricordata dalla storia e tra i poeti vi accenna soltanto Silio Italico (8, 460-461). Nella guerra contro gli Illyrii, seguita nell'anno 167 a. Cr. da un trionfo, il re Gentius e la sua famiglia furono ivi internati (Liv. 45, 43, 9). Prima della guerra sociale era alleata di Roma (Cic. pro Balb. 20, 46. 47 cf. 21, 48 cf. Sisenna, Fragm 94-95 Peter), dopo ottenne la cittadinanza romana, divenendo *municipium*, come è detto da Cesare (bell. civ. 1, 12) e nelle iscrizioni (5831. 5832) e fu iscritta nella tribù Clustumina (5838. 5857. 5866. 5898. 5901). Nella guerra tra Pompeo e Cesare, Iguvium parteggiò pel primo, ma Cesare la fece occupare dai suoi (Caes. bell. civ. 1, 12 cf. Cic. ad Att. 7, 13, 7).

Patria: *Domo Iguvio* (C. XI 114, III 2066). — *Ortus ab Iguvio* (C. XI 5836). — *Iguvinus* (C. XI 5816. 5829. 5896. AE. 1898, 97), *Iguvinas* (Cic. pro Balbo 20, 46).

Di magistrati si conoscono: IIII *viri i(ure) d(icundo)* C. XI 5820. 5821. 5826. 5861, IIII *vir quinquennalis* 5809; — *aedilis* 5811 cf. 5827.

Decuriones 5811. 5827; *Decurionatus* 5822, 5823. 5829.

Seviri (Augustales) 5812. 5813. 5814. 5815. 5819. 5825.

Collegium fabrum 5816.

Centon(arius?) 5818.

Av]ispex extispicus 5824.

Patronus Iguviorum C. XI 2515.

Sulle celebri così dette Tabulae Eugubinae provenienti da questa città e contenenti una iscrizione in dialetto umbro, v. specialmente Brèal. Les tables Eugubines, 1875, Planta, Grammat. der Oskisch-Umbrischen Dialecte 1892-97, Iacobsohn. Altital. Inschrift. 1910. ecc.

Bormann, C. I. Lat. XI p. 853 segg.

IHAMNAGALLA. — *Ihamnagalle Sqnna galle C. Octavius M. f. Capito* (C. V. 3900). Divinità particolare della Raetia; la lapide proviene dal *Pagus Arusnatium* presso Verona, anch'esso di origine retica. cf. Czörnig, Die alten Völker Oberitaliens p. 18.

ILERCAVONIA. — v. **Dertosa** II p. 1708.

ILERDA (*Lerida*). — Iscrizioni del luogo C. II 3009-3014. 5848. — Città dell'Hispania Tarraconensis, del conventus Caesaraugustanus, tra le città di Iesso e Caesaraugusta, sul fiume Sicoris confluente del Hiberus (sulla via da Tarraco ad Osca (Itin. Anton.p. 391, 2). Era nel territorio dei Surdone (Plin. nat. hist. 3, 24), che a sua volta facea parte di quello più vasto degli Ilergetes, che nel 205 a. C. cadde sotto il dominio dei Romani (Liv. 29, 3, cf. Plin. 3, 21). La città è ricordata nella guerra tra Cesare e Pompeo (Caes. bell. civ. I, 38 segg. Appian. bell. civ. 2. 42. Liv. epit. 110). Delle non molte lapidi locali le più importanti son quelle (3010. 5848), dalle quali si vede come il comune fosse amministrato da *duoviri* ed *aediles* ed avesse un *flamen*, una poi di Tarraco (C. II 4269), ci offre *decuriones* e un *civis*, a cui per benemerenza acquistatasi presso gli *Ilerdenses*, fu da questi dedicata una statua in *loco a provincia* [*im*]*petrato*. La città era ordinata a *municipium* (Mon. ling. Iberic. n. 30a) ed iscritta nella tribú Galeria (3010. 4269).

Hübner C. I. Lat. II p. 408.

ILIA. — Nome della madre di Romolo e Remo, meno frequente di quello di Rhea Silvia, usato specialmente da Naevius ed Ennius, che ne fanno la figlia di Enea (Serv. Aen. I 273; VI 778). Nei fasti di Polemius Silvius al 21 Aprile (C. I² p. 263) leggesi: *Natalis Urbis Romae, consules ordinarii fasces deponunt Parilia dicta de partu Iliae.*

In un dipinto vascolare rappresentante da un lato Marte nudo con elmo, scudo ed asta, in piedi, dall'altra una donna seminuda dormiente sotto un albero. *Mars Ilia* (C. XII 5687, 8). Nel fondo di una patera (C. XV 7015): *Ilia, Capitolia. Invicta Rom*[*a*] *Iliorо*-*r*[*um*] per *Iliorum* (*ludorum*).

ILIBERRIS (*Atarife*). — Iscrizioni del luogo C. II 2069 - 2095. 5505 (= 2072). 5506 (= 2073). 5507 (= 2083) 5508 (= 2084). 5509 (= 2092) - 5510 - 5518 a). — Città iberica della Baetica, tra Ilurco e Acci, nel conventus Cordubensis (Plin. nat. hist. 3, 3, 10 cf. Ptol. 2, 4, 11), molto probabilmente corrispondente non all'odierna *Granada*, come si è fin qui creduto, ma all'odierno luogo *Atarife*, nei monti detti *la Sierra de Elvira*. La sua condizione di *municipium*, oltre che dalle monete (Mon. Ling. Iber. n. 128), è attestata dalle lapidi: *municipium Florent*(*inum*) *Iliberritanum* (C. II 1572. 2070. 2081. 5505 (= 2072)), *municipium Florentinorum* (2069) *municipes et incolae* (2086), e come tale apparteneva alla tribù Galeria (2063. 2073. 2081. 2082. 2088). — Patria: *Iliber*(*itanus*) (2063. 2073 = 5506).

Magistrati — *Duoviri* (2081, 5511).

Senato — *Ordo municipii Florentini Iliberritani* (2070. 2072 = 5505), *ordo Iliberritanus* (2071), *decuriones Florentini Iliberritani* (2074. 2077. 2079. 2085), *decuriones* (2070. 2071. 2080. 2082. 2087. 5505 = 2072. 5511).

Sacerdoti. — *Pontifex perpetuus* (2081. 2086), *pontifex* (5513), — *Augur* (5513), *sacerdos perpetuus* (1572), *flaminica Augustalis* (2074).

Honor seviratus (2069. 2083 = 5507).

Hübner, C. I. Lat. II p. 285. 882.

ILICI (*Elche*). — Iscrizioni locali C. II 3594 - 3660. 5950 - 5957. EE. VIII 196. 196a p. 444; 289 p. 509, IX 349 — 355 p. 133. — Città iberica sulla costa dell'Hispania Tarraconensis, nel territorio dei Contestani, conventus Tarraconensis, al sud di Lucentum, sulla via litoranea e alla foce del fiume Vinalapo (Itin. Anton. 401, 3. Geogr. Ravenn. 304, 17. Diodor. 21. 10. Ptol. 2, 6, 14. 61 etc.). *C*(*olonia*) *I*(*ulia*) *I*(*ilci*) *A*(*ugusta*) nelle monete (Mon. ling. Iber. 98) e *immunis* (Plin. nat. hist. 3, 19). Se ne ignora la tribù. Era amministrata da *duoviri* (3557), *aediles* (5950) e dall'*ordo* (3557): si ha pure un *III vir* e un *IIII vir*... (5950), che forse accennano a un mutamento nelle magistrature. Tra i sacerdoti occorre un *augur* (3960). — Notevole è un piccolo frammento, molto probabilmente di statuto municipale, in cui si accenna al modo di votare nei comizii (EE. IX 349 p. 133).

Hübner, C. I. Lat. II p. 479. 957.

ILIPA (*Alcalà del Rio*). — Iscrizioni locali C. II 1082 - 1107. 5362 - 5364. EE. IX 190 p. 76. — Città iberica della Baetica, sul fiume Baetis, poco distante da Italica (Strab. 3, 2, 2. 3 p. 142. Plin. 3, 3, 11 cf. Polyb. 11, 20), detta Magna (Ptol. 2, 4, 10) per distinguerla da Ilipula: forse così sarà da correggere Plinio (l. c.). — Apparteneva alla tribù Galeria (C. II 490. 1090). *Municipium Flavium* e *ordo* (1192) o *decuriones* (1083. 1098: *decurio* 1088) *populus* (1089), *Sevir Augustalis* (1086); *Dispensator portus Ilipensis* (1085). Patria: *Ili-*

pensis (1091. 5363), *Ilipensis ex provincia Baetica* (C. VI 28151).

HÜBNER, C. I. Lat. II 141. 837.

ILIPULA. — Due città di questo nome s'incontrano nella Hispania e propriamente nella Baetica. La prima detta Ilipula Magna, nel conventus Astigitanus (Ptol. 2, 4, 9. Plin. nat. hist. 3, 10: I. Laus). (Ptol. 2, 4, 10). La seconda anche nel conventus Astigitanus, a mezzogiorno di Osuna, oggi *Repla*, detta *Ilipula minor* nelle due lapidi che ne provengono (C. II 1469. 1470 add.) Plinio (nat. hist. 3. 12) la chiama *stipendiaria*. Le lapidi offrono *duoviri*, *quattuorviri* e *decuriones*. Apparteneva alla tribù Quirina (C. II 1469. 1470 add).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 200, 869.

ILITURGICOLA (*Alcalà la Real*). — Città della Baetica, nel conventus Astigitanus, a sud di Ilurco e a sinistra di Cisimbrium. Non è menzionata dagli antichi, e tra le poche lapidi che ne provengono (C. II 1640. 1641. 1645. 1646. 1647. 1654. 1655. 1658. 5059. 5060), ricorrono: *Duovir* (1648. 1649), *ordo Iliturgicolensis* (1650) o semplicimente *ordo* (1640), *pontifex* (1649) e *Iliturgicolensis* (1648). Notevoli sono due, che hanno: *Ex beneficio* (di Traiano) *pecunia publica d(ecreto) ordinis factum et dedicatum* (1640. 1641). In qualità probabilmente di municipio apparteneva alla tribù Galeria (1648).

HÜBNER, C. I. Lat. II p. 218.

ILLIPULA (*Niebla*). — Città della Baetica, nel conventus Hispalensis, tra il Baetis e l'Anas (Ptol. 2, 4, 10. Itin. Anton. 432, 1. Mon. lin. Iber. 174). Se ne hanno due iscrizioni, in una delle quali (C. II 954) si legge: *Illipu[lensis]* e *decuriones*, nell' altra (955): *[duo]viratus* e *ord[o splend]idissimus*. Era nella tribù Quirina (954).

HÜBNER, C. I. Lat. II p. 122.

ILIUM. — Da questa città della Mysia, più nota col nome di Troia provengono due iscrizioni latine, l'una (C. III 7078) che contiene una dedicazione all'imperatore Giuliano, l'altra (7079) ad altro imperatore. In una non del luogo è chiamata *civitas Iliensium* (C. III 7075).

ILIXO (**Deus**). — Divinità iberica nota per quattro iscrizioni dedicatorie provenienti da Aquae Onesiorum (*Luchon*), nell'Aquitania (C. XIII 345 - 348). Poichè dallo stesso luogo provengono altre lapidi dedicate *Nymphis*, è probabile che Ilixo abbia anch' esso rapporto con le terme locali.

ILLYRICORUM (**legio I**). — È dubbio quando sia stata istituita, forse ne fu autore Aureliano. È menzionata in due iscrizioni greche provenienti dall'Egitto, dove un distaccamento fu inviato da Leonio.

Dessau 8875: — Trallibus rep. — C. I. Gr. 8875 Αὐρ. Ὀνήσιμος στρατιώτης λ|εγεῶν|ος Ἰλ[λ|υρικιαν|ῆς] [κ|αὶ [τ]ούτωρ [κ|εσσιωνάριος Αὐρ. Ρ.... λῖνος Κο|ί|ντου..... τῷ ἰ[δί|ῳ ἀδελφῷ Ὀνησίμῳ ἀνέσ|τησα μνήμης χάριν στήλην λευκόλιθον

Dessau 8882: — Copti rep. Travaux relatifs à la philologie égyptienne 16, 1894, p. 44, n. XCV; de Ricci. Archiv f. Papyruskunde II, 1903, p. 451 n, 94; Milne Musée du Caire, Greek inscriptions p. 45. ὑπὲρ σωτηρίας τῆς οὐιξιλλατιῶνος λεγ. γ' Γαλλικῆς καὶ ά Ἰλλ|υ|ρικῆς, τῶν ὑπὸ Οὐικτωρῖνον πραιπόσιτον ἔτους Ζκχ' μηνὸς Λώου εἰ. (A. 627 aer. Seleuc. qua Emeseni utebantur = p. C. 315/6, mense Aug.) Prima Illyricorum videtur esse instituta ab Aureliano (Ritterling Festsch. z. O. Hirschfelds 60. Geburtstage p. 347). Notitia dign. (Seeck) Or. XXXII, 30: « Praefectus legionis primae Illyricorum, Palmira ».

ILLYRICORUM ALAE, COHORTES, NUMERUS. — v. **Illyricum**.

ILLYRICUM — DALMATIA. — La forma più comune anche nell'iscrizioni è *Illyricum*; tra esse vi sono però alcune, soprattutto atti officiali, in cui s'incontrano pure altre forme, come *Hilluricum* (Fasti Venus. a. 720 C. I² p. 66; *Eilluricum = Hilluricum* Acta. tr. Barb. a. 712 C. I² p. 76), *Hiluricum* (C. III 1854), *Ilyricum* (C. III 6416. XIV 3605. 3606), *Inlyricum* (C. V 8987. XIV 2165), *Illuricum* (Acta tr. a. 526. 535 C. I² p. 173; a. 587 p. 175; a. 712 p. 179. C. III 445. IX 422). Senza distinzione di luogo, di tempo e di natura nelle iscrizioni ricorre *Delmatia* (Dipl. XVI (XXIII) C. III p. 859. C. II 1282. III 1805. 1994. 1997. 2015. 4013. 8707. 9860. 12766 — XI 571. 4646. — NS. 1909 p. 215) accanto a *Dalmatia* più frequentemente (Dipl. LXII C. III p. 1987. —

C. II 2643. 4115. — III 1982 seg. 2771. 8710. 1993. 1999. 2809. 6441. 6997. 7127. 7267. 8571. 10054. 14333. — VI 228. 1401. 1545 (=31677). 1607. 2633. — VIII 13. — XI 2698. — XIII 8007), e così pure *Delmatae* (Acta tr. a. 599 C. I^2 p. 176; a. 637 p. 177. Dipl. XXIII (XXXIV). III p. 866. — C. III 1322. 2776. 8494. 12721. — V 707 — VI 3149. — VIII 9377. 9384. 20140. — X 5382. — XI 44. 54. 58. 85. 89. 90. 100. 108. 349. — XIII 1766. — AE. 1912, 5) a lato a *Dalmatae* (Act. tr. Barb. a. 725 C. I^2 76. — C. II 3583. — III 88. 405. 3261. 5565. 5913. 6380. 10527. 14355^{15}. — V 5823. 7000. 7012. 7893. — VI 3108. 3126. — IX 1618. — X 7589. — XI 69. 71. 76. 601). — XIII 8271. — SI. 877. — EE. VIII. 711. — NS. 1890 p. 343).

Col doppio nome di *Illyricum* e *Dalmatia* chiamavano gli antichi, a seconda dei tempi come or ora si dirà, una delle più antiche provincie romane. Qui intanto occorre osservare che la parola *Illyricum* non solo dinotava la provincia, ma in un significato più largo ed etnografico comprendeva la vasta regione sud-orientale dell'Europa, la quale aveva per confini: al nord la Germania - Sarmatia, al sud la Macedonia, ad est la Thracia e la Moesia inferior, ad ovest l'Adriatico, dalla penisola dell'Histria fino alla regione dei Parthini nella Macedonia settentrionale (Strab. 7, 5 p. 313 seg; Appian. Illyr. 1. 6 cf. Suet. Tib. 16. Ioseph. bel. Iud. 2, 16, 4 etc.). Essa quindi comprendeva i paesi moderni dell'Austria-Ungheria, della Grecia, della parte europea dell'Impero Ottomano, della Bulgaria, della Romania, una parte dell'Impero russo fino alla penisola di Crimea e infine la Dalmazia moderna. Regioni queste, le quali dai Romani furono costituite in varie provincie, come nella Repubblica la Dalmatia, nei primi tempi dell'Impero le due Pannoniae e le due Moesiae e sotto Traiano la Dacia. La provincia della Dalmatia era quindi una parte dell'Illyricum ed avea per confini al nord le due Pannoniae inferior e superior, fino al di sotto della odierna Belgrado, al sud la regione suddetta dei Parthini e la zona del fiume Orila, ad est la Moesia superior, ad ovest la costa dell'Adriatico compresa tra la foce del Drilon e la penisola istriana. Essa abbracciava perciò l'Albania, il Montenegro, gran parte della Bosnia, la maggior parte della Croazia, eccetto i luoghi riparii del Savus, la parte orientale dell'Istria al disopra della moderna Pola fino al Quarnero e infine la parte occidentale della Serbia (cf. C. III p. 271. 279. 1472).

I). Guerra e conquista.

Non tanto pel soggiogamento, quanto per la completa pacificazione dei Dalmati, popolo rozzo, guerriero e turbolento, i Romani dovettero sostenere lunghe ed aspre guerre spesso coronate dal trionfo dei loro capitani, ma sovente anche seguite da disfatte.

A. 525 - 526 229 - 228 a. C.	La guerra condotta contro la regina Teuta e durata due anni, finisce con la deposizione di lei, con l'occupazione di alcune città rese suddite, l'alleanza con altre e presidii stabiliti in Corcyra, Pharus ed Epidamnus (Polyb. 2, 11. 12; 3, 16. Appian. Ill. 7. 8. Zonar. 8, 19. Liv. 43, 9 Eutrop. 3, 4). Trionfo: *Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. Centumalus pro cos. ex Illurieis naval. X K. Quint.* cf. Eutrop. l. c. (C. I^2 p. 173).
A. 535 219 a. C.	Scacciata di Demetrius di Pharus, nominato dai Romani nella guerra precedente tutore di Pinnes, figliuolo di Teuta (Polyb. 3, 16. 18. 19. 33. Appian. Ill. 8. Zonar. 8, 20).
A. 587 167 a. C.	Sottomissione di re Gentius e imposizione di tributo, eccetto le città rimaste fide ai Romani (Liv. 44, 23. 30-32; 45, 26. Appian. Ill. 9). Trionfo: *[L. Ani]cius L. f. M. n. Gallus pro pr. de rege [Gen]tio Quirinalibus ex Illurie[is]* cf. Liv. 45, 43. Polyb. in Athen. XIV p. 615 (C. I^2 p. 175).
A. 598 156 a. C.	Il console C. Marius Figulus muove contro i Dalmati per punirli delle offese recate ad ambasciatori romani due anni innanzi, assedia la loro capitale Delminium ed occupa alcuni luoghi (Polyb. 32, 24. Appian. Ill. 11 Liv. epit. 47. Flor. 2. 25).
A. 599 155 a. C.	Il console P. Cornelius Scipio Nasica entra in Delminium, occupa l'intero territorio, lo devasta e riduce alla schiavitù la maggior parte della popolazione (Strab. 7, 5, 5 p. 315 Liv. epit. 47. Frontin. strat. 3, 6, 2. Zonar. 9, 25. Auct. de vir. ill. 3, 44). Trionfo: *[P. Cornelius] P. f. Cn. n. [Scipio Nasica: Cos II d]e De[lmateis]* cf. Liv. l. c. (C. I^2 p. 176).

A. 635
119 a. C.
Il console L. Caecilius Metellus, dopo aver occupata la città di Siscia nella Pannonia, muove contro i Dalmati e sverna in Salonae, dove resta due anni (Appian. Ill. 11 Liv. epit. 62). Trionfo: *L. Caecilius L. f. A. n. Metellus Delmatic(us) pro cos. de Delmateis III no*[. . .] (C. I² p. 177).

A. 676
78 a. C.
I Dalmati si ribellano e Roma invia il proconsole C. Cosconius, il quale li doma e occupa definitivamente la città di Salonae, una delle maggiori (Eutrop. 6, 1, 4. Oros. 5, 23, 1, cf. Cic. pro Cluent. 35, 97).

A. 703 - 706
51 - 48 a. C.
Nell'anno 703 i Dalmati si ribellano di nuovo e insieme con altre popolazioni illiriche s'impossessano della città di Promona e nell'anno seguente sconfiggono un non grosso esercito mandato da Cesare (Appian. Ill. 12). Incoraggiati da questa vittoria, nel 705 si alleano con M. Octavius legato di Pompeo e col suo aiuto stringono d'assedio Salonae (Caesar. bel. civ. 3, 9, 1. Bel. Alex. 44). Ma le due legioni inviate da Cesare al comando di Q. Cornificius nel 706, non riescono che a prendere qualche castello (Bel. Alex. 42), laddove l'esercito più poderoso del consolare A. Gabinius è interamente disfatto (Appian. Ill. 12. 27. 28. Bel. Alex. 42 seg. Cic. ad fam. 5, 10, 3).

A. 709-710
45-44 a. C.
Non ostante la spontanea dedizione dei Dalmati nel 708 (Appian. Ill. 13), temendo di Cesare che s'apprestava ad una guerra contro i Daci, nell'anno seguente, P. Vatinius, successo nel comando a Cornificius, muove contro di loro, li batte (Appian. l. c. cf. Cic. ad fam. 5, 9, 10) e più tardi, nel 712=42 a. C. celebra il trionfo: *P. Vatinius P. f. pro cos. de Illurico pr.* [*K. Sex.*] cf. Cic. l. c. Dio Cass. 47, 21 (C. I² p. 179). Ma alla morte di Cesare la guerra si riaccende, l'esercito romano è disfatto e passa a Brutus (Appian. 3, 13. 25. Cic. phil. 10, 13. 14. Liv. epit. 118. Vell. 2, 69; 3, 4. Dio Cass. 47. 21 etc.).

A. 720
34 a. C.
Ottaviano ricomincia le ostilità, assedia e poi prende la città di Promona, sconfiggendo i Dalmati accorsi alla difesa, occupa altre città e con la presa di Letula pone fine alla guerra con la completa soggiogazione del nemico, quella guerra appunto che i fasti Venusini (C. I² p. 166) e una lapide (C. IX 422) chiamano *Bellum Illuricum* (Strab. 7, 5 p. 316. Appian. Ill. 24-28. Liv. epit. 131. 132. Dio Cass. 49, 38. Suet. Aug. 20. 24). Il trionfo fu celebrato però nel 725 - 29 a. C.: *Imp. Caesar* [*divi f. III*] *de Dalmatis eid. Sex* (C. I² p. 180); *Imp. Caesar de Dalmat*[*i*]*s eid. Sex. triumph*(*avit*) *palmam dedit* C. I² p. 76).

A. 6 - 9
d. C.
Due volte insorgono nuovamente i Dalmati e altrettante muove contro di essi Tiberio. La prima campagna dura due anni dal 742 al 745 = 12 - 9 a. C. (Dio. Cass. 54, 31 - 34; 55, 2. 3. 4. Liv. epit. 139. 141. Vell. 2, 96. Suet. Tib. 9), ma sembra che non riuscisse a sedare interamente il paese. Giacchè poco dopo dal 6 al 9 d. C. lo troviamo occupato in una grossa guerra, nella quale i Dalmati sono guidati da un capo chiamato Bato, guerra finita con la sconfitta del medesimo (Dio Cass. 55, 29 segg.; 56, 11 - 16. Vell. 2, 110 - 116) e che perciò fu detto *bellum Dalmaticum* (C. III 3158) o anche *Batonianum* (C. V 3346). Ad essa accenna Augusto (Res gestae V, 44): *Pannoniorum gentes, qua*[*s a*]*nte me principem populi Romani exercitus numquam ad*[*i*]*t, devictas, per Ti.* [*Ne*]*ronem, qui tum erat privignus et legatus meus, imperio populi Romani s*[*ubie*]*ci protulique fines Illyrici* (Dalmatia) *ad r*[*ip*]*am fluminis Dan*[*u*]*i.* Il trionfo fu celebrato però nell'anno 11 d. C.: *Ti. Caesar Augusti f. Divi n. III de Pannonis et Delmateis XVII K. Febr.* (C. I² p. 181. Vell. 2, 121. Suet. Tib. 2.) In un nuovo frammento dei fasti Prenestini (NS. 1921 p.

277) leggesi: *Ti Caesar curru triumphavit ex Ilurico.* Nella stessa guerra meritò non il trionfo, ma i soli onori annessi al al medesimo M. Plautius Silvanus (Dio Cass. 56, 12. 17. Suet. l. c.): *M. Plautius M. f. A. n. Silvanus cos. VII vir epulon(um). Huic senatus triumphalia ornamenta decrevit ob res in Illyrico bene gestas* (C. XIV 3606 cf. 3605).

A. 20 d. C. Un trionfo celebrò pure più tardi, nell'anno 20 d. C., il giovane Drusus, figliuolo di Tiberio, che da tre anni l'aveva mandato nella Dalmatia (Tac. ann. 2, 44 cf. 53), dove nel 19 a lui si arrese Maroboduus re dei Marcomanni. Il senato gli aveva però gia prima concesso l'onore della *Ovatio* (Tac. ann. 2, 63. 64; 3, 19): *V K. Iuni Drusus* [*Caesar*] *triumphavit ex Ill*[*yrico*] (C. XIV 244 cf. Mommsen, Epigr. und num. Schriften I p. 6 seg.).

II - Istituzione, governo, distretto e dieta della provincia.

La storia pure così ricca di notizie sugli avvenimenti militari svoltisi a traverso di oltre un secolo e mezzo, tace sull'anno in cui la Dalmatia venne costituita a provincia. Che tale cosa fosse già prima del 727 - 27 a. C., non v'ha alcun dubbio, sapendosi con certezza come in quell'anno, fondato l'Impero e divise le provincie tra l'imperatore e il senato, essa rimase sotto il governo di questo (Strab. 17, 3, 25 p. 810. Dio Cass. 53, 12). Ma poichè continue erano le ribellioni e le guerre nei primi tempi della occupazione, è difficile che fin d'allora i Romani ne facessero una provincia a sè, con proprio governatore e un proprio esercito. L'ipotesi meno improbabile è quella proposta dal Mommsen (C. III p. 279 cf. Röm. Gesch. I[7] p. 550; V p. 19), cioè che questo nuovo possedimento sia stato in certo modo connesso coi confinanti territori e retto da quei magistrati che dei medesimi avevano il governo. Così dapprima la Dalmatia sarebbe stata, come l'Italia e la Gallia Cisalpina, sotto la dipendenza dei consoli, più tardi, costituita questa a provincia, sotto quella dei relativi governatori. In tale rapporto essa fu infatti, dal 696 - 703 = 58 - 51 a. C. quando per questi anni fu a Cesare conferito l'imperio sulla Cisalpina (Dio Cass. 38, 8. Schol. Bob. in Vatin p. 317. Caes. bel. Gall. 2, 35; 5, 1. 2. Suet. Caes. 22). Nè è improbabile che nel 709 - 710 = 45 - 44 durando la sua dittatura, lo stesso Cesare si sia fatto rappresentare nella Dalmatia da P. Vatinius (Cic. Philipp. 10, 5, 11; ad fam. 5, 9. 10. 10, 3. Appian. Ill. 13. Bell. Alex. 46) Talvolta essa dové essere annessa alla Macedonia (cf. bel. Alex. 42), certamente nell'anno 6 d. C. la troviamo retta da un solo governatore insieme con la Pannonia (Dio Cass. 55, 29), dalla quale nell'anno 14 fu separata, essendo allora le legioni di questa sotto il comando di Iunius Blaesus e quelle della Dalmatia di P. Dolabella (Vell. 2, 125. Tac. ann. 1, 16). È da questo tempo dunque che essa può considerarsi quale provincia a sè. Un solo vero governatore proprio si ebbe prima di allora, e fu il proconsole P. Vatinius di sopra ricordato. Ed è per effetto di questa condizione non autonoma, che fin per quasi tutto il secolo I dell'impero non si usa *provincia Dalmatia* a proposito di governatori o altri ufficiali dello stato, ma *Illyricum*, come p. e. *legatus divi Claudi in Illyrico* (C. X 5782). Una sola volta si ha, al tempo di Tiberio, *provincia superior Illyricum* (C. 1741) quando si vuol distinguere dalla Pannonia. Del pari accennandosi ai corpi militari operanti nella *Dalmatia*, si parla di *exercitus Illyrici* (C. II 4114. III 7267), o pure *qui sunt in Illyrico* (Dipl. II C. III p. 845). È da quel tempo invece, cioè da quando la Dalmatia avea già affermata la sua indipendenza amministrativa e cessarono quasi del tutto le ostilità nell'Illirico, che il suo nome quale provincia cominciò ad essere più usato, come appare p. e. dalle due iscrizioni del tempo di Domiziano, a proposito di due governatori (C. III 4013. VIII 13).

Le due ultime ribellioni dei Dalmati e dei Pannoni di sopra accennate e domate da Tiberio, furon cagione di un importante mutamento nel governo della provincia. Non possedendo il senato eserciti nelle sue provincie, tranne qualche rara eccezione, e non essendo al principio dell'Impero ancora pacificata la provincia, essa passò all'imperatore, il quale d'ordinario si facea rappresentare da *legati pro praetore* di grado consolare, appunto quelli che sòlevano avere il comando di più legioni, quante ne potevano occorrere in questa provincia. Col tempo, come del resto fu in uso per altre provincie, il loro titolo fu quello di *praeses*.

Non allora però, ma molto prima la Dal-

matia fu divisa in tre distretti (*conventus*), già esistenti al tempo di Cesare (Bell. Gall. 2, 2; civ. 3, 9) e nei quali il governatore si recava ad amministrare la giustizia. L'uno comprendeva tutta la parte a settentrione del fiume Titius, cioè la Liburnia con la capitale Scardona, gli altri due abbracciavano la Dalmatia propria al mezzogiorno del fiume stesso, con le capitali nelle città di Narona e di Salonae (Plin. nat. hist. 3, 139 segg; 41 segg. Ptol. 2, 16). Diversi e più estesi di questi sono altri due distretti finanziari di cui si dirà più oltre.

Come quasi tutte le provincie, anche la nostra aveva una propria dieta (*concilium*) o assemblea composta di rappresentanti di tutti i suoi comuni e presieduta da un *sacerdos*, il quale attendeva al culto dell'imperatore. Sembra che la sede sia stata nella capitale della Liburnia, Scardona, donde proviene questa iscrizione: *T. Turra*[*nio*] *T. f. Ser*(*gia*) *Seda*[*to*] *decurioni II*(*viro ?*) *Scardonis, sacerd*[*oti*] *ad aram Aug*(*usti*) *Lib*[*urn*(*iae*) etc. (*C. III 2810*) .... *Fla*]*vius Quir*(*ina*) *Genialis* [*vialor ?*] *co*(*n*)*s*(*ulum*) *et p*[*raet*(*orum*)*?*], *sacerd*(*os*) *at a*[*r*]*am Caesar*(*i*)*s* etc. (C. III 13827) ..... *sacerd*(*os*) [*provi*]*n*(*ciae*) *De*[*l*]*ma*[*tiae*]..... (C. III 12766)..... *sacerd*[*oti prov*..... *sac*]*erdotali* etc. (C. III 8310 cf. 14217⁹).

Patronus provinciae. — *C. Iul*(*io*) *Silvano Melanioni eq*(*uo*) *publ*(*ico*), *flam*[*i*]*ni Pomonali* ..... *omnibus equestribus militiis func*[*to*] *proc*(*uratori*) *Aug*[*usti*.....] *per provin*(*cias ?*)..... *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) [*ra*]*tionis* [*hereditatium ?*]...... *patrono pro*[*v*]*inc*[*iae*...... C. III 12732). v. **Provincia.**

Decurio in provincia Dalmatia. — *Aurel*(*ius*) *Maximus fact*(*us*) *dec*(*urio*) *in pro*(*vincia*) *Dalmatia* C. VI 228 l. 17 seg.

Procurator familiae gladiatoriae. — *T. Caesio T. fil*..... *Pol*(*lia*) *Anthiano v*(*iro*) *c*(*larissimo*)..... *proc. famil. glad. per Aem*(*iliam*), *Transp*(*adanam*), *Delmatiam* NS. 1909 p. 215.

Togatus fori Dalmatici. — C. III 2659 (a. 443 d. C.)... AE. 1913, 44. cf. **Forum** III p. 198 segg.

Ex provincia Dalmatia. — C. VI 2633.

De provincia Dalmatia. — C. III. 6445.

Natione Dalmata. — C. III 5913, 8494. 14355, 15. XI 349. 601.

Delmatarum matronae. — C. XIII 1766. v. **Matronae**.

III - **Governatori**.

Dei governatori che ressero la Dalmatia sotto il senato, le lapidi ricordano il proconsole P. Silius, nell'anno 738 = 16 a. C. (C. III 2973 = 10017 cf. Dio Cass. 54, 20). Ma da quando essa cessò di essere amministrata insieme con altre provincie, cioè nei primi anni dell'Impero, sono noti i seguenti.

P. Anteius *leg*(*atus*) *pro pr*(*aetore*) (C. III 1977. a. 51-52 d. C.).

Apollonius Foebadius *v*(*ir*) *c*(*larissimus*) *p*(*raeses*) *p*(*rovinciae*) *D*(*almatiae*) (AE. 1912, 39.).

L. Arruntius Camillus Scribonianus *leg*(*atus*) *pro pr*(*aetore*) *C. Caesaris Aug*(*usti*) *Germanici* (C. III 9864ᵃ a. 42 d. C.).

M. Aurelius Iulius *v*(*ir*) *c*(*larissimus*) *praeses provinciae* (C. III 1938 cf. 8565.).

Aurelius Marcianus *v*(*ir*) *p*(*erfectissimus*) *praes*(*es*) *prov*(*inciae*) *Del*(*matiae*) (C. III 8707. a. 277 d. C.).

M. Aur(elius) Tiberianus *v*(*ir*) *p*(*erfectissimus*) *praes*(*es*) *prov*(*inciae*) *Del*(*matiae*) (C. III 1805 a. 280 d. C.).

Cassius Apronianus (Dio Cass. 49, 36.).

Cassius Dio, sotto Alessandro Severo, (Dio Cass. 49, 36.).

Claudius Herennianus *v*(*ir*) *c*(*larissimus*) *leg*(*atus*) *Augustorum pro pr*(*aetore*) (C. III 10174 a. 247 d. C.).

Constans Chlorus, praeses Dalmatiarum, sotto Carus, Anon. Vales. 41 cf. Vop. Prob. 92.

P. Cornelius Dolabella *leg*(*atus*) *pro pr*(*aetore*) *divi Augusti et Ti. Caesaris Augusti* (C. III 1741 cf. 2908. 9973.). a. 18 - 19 d. C.

M. Cutius M. f. Gal(eria) Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus *leg*(*atus* (Anton. Pii) *pro pr*(*aetore*) *provinciae Delmat*(*iae*) (C. II 1282ᵃ cf. 1283. a. 147 d. C.).

M. Didius Severus Iulianus *leg*(*atus*) *Au*g(*usti*) *pro pr*(*aetore prov*(*inciae*) *Dalmatiae* (C. VI 1401. Futuro imperatore.).

L. Domitius Gallicanus Papinianus *c*(*larissimus*) *v*(*ir*) *leg*(*atus*) *Aug*(*usti*) *pr*(*o*) *pr*(*aetore*) *Dalmatiae* (C. II 4115 forse lo stesso C. III 10054).

A. Ducenius Geminus *leg*(*atus*) *Augusti pro praetore* (C. III 9973 cf. 2883).

Flavius Iulius Rufinus Sarmentius *v*(*ir*) *e*(*gregius*) *p*(*raeses*) *p*(*rovinciae*) *Dal*(*matiae*) (C. III 1982. 1983. 2771. 8710. 14333 a. 337 - 350 d. C.).

Q. Flavius Scapula Tertullus *leg*(*atus*) *Aug*(*ustorum*) *prov*(*inciae*) *Dalmatiae* (C. III 2809. a. 180 d. C.).

Flavius Valerius Constantius *v*(*ir*) *c*(*larissimus*) *p*(*raeses*) *p*(*rovinciae*) *Delm*(*atioe*) (C. III 9860. Sotto Carinus).

..... Fulvius C. f(ilius) *leg*(*atus*) *Aug*(*usti*)

pro praetore Dalmatiae (C. XIII 8007. Sotto Commodo).

L. Funisulanus L. f. Ani(ensi) Vettonianus *leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) provinc(iae) Delmatiae* (C. III 4013. XI 571. a. 85 d. C.)

M. Furius Camillus Scribonianus *legatus Delmatiae.* (Suet. Claudius 13 cf. Tac. ann. 12. 52. Dio. Cass. 60, 15.).

L. Iunius Rufinus Proculianus *legatus pr(o) pr(aetore)* (C. III 3202. a. 184 d. C.).

- Marcellinus proconsul C. III 9527. a. 599 d. C. In una epistola di Gregorio Magno (IX, 5 cf. X, 82 ed. Maur).

P. Memmius P. f. Regulus *legat(us) Augustorum* di una lapide di Pergamum (C. III 7090); forse il medesimo, che in un' altra di Epidaurus mancante del nome (C. III 7267) si dice pure *legatus Caesarum [D]almatiae et exercitus [Illyrici]*. Del tempo di Claudio.

M. Pompeius Silvanus (Tac. hist. 2, 86. a. 69 d. C.).

Q. Pomponius Q. f. Rufus *leg(atus) pro pr(aetore) provinciae Moesiae Dalmatiae* (C. VIII 13. Dipl. XVI = XXIII C. III p. 859).

L. Salvidienus Salvianus Rufus (Dipl. II C. III 845. a. 60 d. C.).

C. Vettius C. f. Volt(inia) Sabinianus Iulius Hospes *leg. Aug. pr. pr. provinciae Delmatiae* (Cagnat. I. L. d'Afrique 281).

L. Volusius Saturninus *leg(atus) propr(aetore) C. Caesaris Aug(usti) Germanici* C. III 9832 - 9833. Sotto Tiberio e Caligola.).

C. Ummidius C. f. Ter(etina) Durmius Quadratus *leg(atus) divi Claudi in Illyrico* (C. X 5182.).

In alcune iscrizioni frammentarie il nome manca e non rimane che il titolo di: *leg(atus) pr(o) pr(aetore) provinciae Dalmatiae* (C. VI 1545 = 31677. XI 4646 o *leg(atus) Caes(aris) Aug(usti) Dalmatiae* (C. III 6997).

IV - **Finanze**.

Nel campo dell'amministrazione finanziaria la Dalmatia, al pari delle altre provincie soprattutto imperiali, avea il suo *procurator*, il quale intendeva a tutto quanto si riferiva principalmente al tributo fondiario (*tributum soli*). Ma nel medesimo tempo essa era in rapporto con tutto l' Illyricum, facendo parte con le altre provincie che lo componevano, di due grandi distretti finanziari, il doganale e quello delle miniere. Del primo con la Pannonia e la Mesia, col tempo suddivise ciascuna in due provincie, con la Dacia in tre, e col Norico e la Retia; del secondo particolarmente, a quanto almeno appare dalle lapidi, soltanto con la Pannonia, la Dalmatia, la Dacia e il Norico. Ed è appunto rispetto a tali distretti che in Appian. (Illyr. 6), come di sopra si è detto, l'Illyricum è preso in questo senso generale.

A. *Procuratori provinciali.*

L. Antonius L. f. Tro(mentina) Primus... *proc. Aug(usti)* (C. III 2075).

M. Arrius [Iu]nianus.... *proc. Aug.* (C. III 12725).

Augustianus Bellicus *proc. Aug.* (C. III 13250).

L. Aur(elius) Rusticus *v(ir) e(gregius)* (C. III 12721).

Cassius Ligurinus *proc. Aug.* (C. III 8333).

Aur(elius) Sabinianus *v(ir) e(gregius). proc. duc(enarius) prov(inciae) Dalmat(iae)* (C. III 8571 cf. CIG. 3751.).

L. Domitius L. f. Quir(ina) Rogatus..... *proc. Aug. provinc(iae) Dalmat(iae)* (C. VI 1607).

Iul(ius) Tacitianus *v(ir) e(gregius) proc. Aug. n(ostri)* (C. III 8359. 8360).

C. Rufius C. fil. Pom(ptina) Festus... *proc. provinciae Dalmatiae et Histriae* (XI 2968).

Truttedius Clemens *proc. Asturiae et Gallaeciae, Dalmatiae et Hist[riae]* (C. II 2643).

L. Valerius..... *proc. Aug. p[rov(inciae) Dalm(atiae)]* (C. III 8716).

B. *Distretto doganale illirico.*

Lungo tutto il confine dell'Illyricum quale da principio abbiamo trattato, vedremo come esistessero parecchie stazioni, presso le quali si pagava un dazio d'importazione, così dalle regioni oltre la frontiera dell' Impero, come dalle limitrofe provincie, tanto per via di terra, quanto per porti marittimi e fluviali. È questo dazio che nelle lapidi è chiamato *Publicum portorium Illyrici et ripae Thraciae* (C. III 7429 = 753. 7434 = 751. 7435 = 752), *publicum portorium vectigalis Illyrici* (C. V 1864), *portorium Illyrici* (C. III 4015), *publicum portorium* (*passim*), o anche *vectigal Illyricum* (C. III 4063), *vectigal Illyrici* (C. II 4135. III 4288. 7435=752. 8163. VI 1921. JOI. 1904 p. 31. AE. 1923 n. 46). Se esso sia stato unico per tutte le mercanzie e per tutte le provincie ovvero diverso, quale sia stata la sua misura e quando introdotto, sono questi ed altri quesiti non facili ad esser tutti con sicurezza risolti, tacendo del tutto le fonti letterarie e le epigrafiche essendo dubbie. Poichè già sullo scorcio dell'età repubblicana il dominio dei Romani in quella regione si era abbastanza affermato, non è improbabile che fin d' allora essi ve lo

abbiano istituito. Un ordinamento generale e completo del distretto e della sua funzione, non si ebbe però che sotto Adriano (Rostowzew, Staatspacht p. 394). Così pure non è infondata la congettura, che il dazio sia stato del 5 0/0 (*vicesima*), conoscendosi un *ser*(*vus*) *vil*(*icus*) XX in una lapide della Pannonia (C. III 4288) e un servo *Hylas vicesimar*(*ius*) in un'altra della Dacia (C. III 13798). Quanto però al quesito della unicità, la soluzione offre maggiori difficoltà, essendo dubbia la interpretazione da dare alle seguenti iscrizioni:

Genio commerci et negotiantium Primiti(*v*)*us, Iuli Procli cond*(*uctoris*) *VIII ser*(*vus*) *vil*(*icus*) *XX* (C. III 42884).

Mommsen fa seguire questa osservazione: « octo intellego publica vectigalia Illyrici, ut passim memorantur IIII publica Africae ». Secondo lui dunque i dazi sarebbero stati otto, forse a seconda delle diverse mercanzie e quindi di varia misura. Rostowzew (Staats pacht p. 394, 126. Arch. epigr. Mitteil. 1896 p. 130) riferisce il numero alle otto provincie dell' Illyricum prima che la Dacia fosse suddivisa in dieci provincie. Dopo questa suddivisione essendo divenute dieci le provincie, egli interpreta in questo senso la lapide del Norico (C. III 5120): *C. Antonius Iulianus proc*(*urator*) *p*(*ublicorum*) *ovvero p*(*ublicorum*) *p*(*ortorii*) X, cioè che questo procuratore sarebbe stato a capo di tutte quelle. Ma appunto per questa sua funzione eccessivamente estesa, contraria all'uso seguito dai Romani nella distribuzione delle procuratie noi incliniamo piuttosto ad ammettere la interpretazione data dal Mommsen alla prima lapide. Il che naturalmente induce ad ammettere che i dazi siano stati 10, e questo è confermato dal numero medesimo delle provincie. La spiegazione delle cifre PPX della seconda lapide in *p*(*rovinciae*) *P*(*annoniae*) [*s*(*uperioris*)] proposta da Mommsen suppone un' alterazione nell' *X*; quella poi di *decimae* proposta da Domaszweski (C. III p. 2198 al n. 5120) è giustamente rigettata da Hirschfeld (Verwaltungsb. p. 79, 2), il quale del resto non è contrario all' avviso di Rostowzew.

Felix, Rupi Saturnini C. P. P. T. P. etc. (C. III 1568). — *Firminus Q. Sabini Verani T. P. conduct*(*oris*) *portori Illyrici arkari* etc. (C. III 4015). Anche le soluzioni generalmente proposte si riferiscono o al numero dei dazi presi in appalto, cioè *c*(*onductor*) *p*(*ortorii*) *p*(*ublici*) *t*(*rium*) *p*(*ublicorum*), o pure a quella delle provincie, cioè *t*(*rium*) *p*(*rovinciarum*). Noi preferiamo la prima per la medesima ragione detta di sopra riguardo ai numeri VIII e X delle lapidi date di sopra

La soluzione in *t*(*ertiae*) *p*(*artis*) non intendiamo a che cosa si riferisca: potrebbe dire che il *conductor* insieme con altri due avesse preso in appalto il terzo del dazio: ma le due iscrizioni non offrono indizi sicuri di una tale società.

1) *Appaltatori.*

Quanto al modo di provvedere alla riscossione del dazio, questo distretto presenta uno sviluppo più largo di quello che ebbe in altre provincie l'amministrazione dei *vectigalia*. Il sistema seguito nella Repubblica, di darli in appalto a costituite società di *publicani*, fu negli ultimi tempi applicato anche qui. Infatti, come ha osservato Hirschfeld (p. 85 seg.), almeno rispetto ad Aquileia a *publicani* accenna Cicerone (pro Fonteio § 2), e dalla medesima città si hanno tre iscrizioni circa dello stesso tempo, di cui due (C. V 703. 792) ricordano schiavi a servizio di tali società col titolo di *portitores sociorum*, ed una un liberto *Iudaeus port*(*it*)*or* (SI. 1166). Nell' Impero, invece, scomparvero i publicani, e prima, almeno dal tempo di Adriano, furono sostituiti da singoli appaltatori (*conductores*), talvolta riuniti in società, e dal tempo di Commodo da *procuratores* imperiali.

Mentre i pubblicani in genere pagavano allo Stato una somma convenuta nel contratto, gli appaltatori invece una determinata quota del dazio riscosso. Così pure mentre il contratto dei primi durava un lustro, pei secondi non vi era limite di tempo alcuno.

C. Antonius Rufus: *conductor publici portorii* (C. III 1658. 13283. 14354, 29. 30. V 820), semplice nome (C. III 5122. 8075, 4).

C. Calcinius Tertianus: *conductor publici portorii* (C. III 5184).

Iulius Proclus: *conductor VIII* (*publicorum*) (C. III 4288).

T. Iulius Capito: *conductor publici portorii Illyrici et ripae Thraciae* (C. III, 7429=753) *conductor publici portorii* (C. III 6126. 7434 = 751).

Iulius Epaphroditus: *conductor publici portorii* (C. III 6124. 7434 = 751).

Iulius Ianuarius: *conductor publici portorii* (C. III 6124. 7434 = 751. Questi ultimi tre Iulii, probabilmente tra loro imparentati, formavano una società, in quanto da' loro schiavi son chiamati *conductores* o col semplice gentilizio, p. e. *Eutyches Iulior*(*um*) *c*(*onductorum*) *p*(*ublici*) *p*(*ortori*) *ser*(*vus*) *con*(*tra*)*scr*(*iptor*) (C.

III 5121), o pure col gentilizio e il cognome, come: *Genio I[uli]orum Ianuari, Capitonis, Epaphroditi n(ostrorum), c(onductorum) p(u-blici) p(ortorii), Hermes ser(vus) vi[l(icus)] p(osuit)* (C. III. 6124), — *Numini Augusto-r(um) et Genio p(ublici) p(ortorii), Hermes Iu-liorum Ianuari, Capitonis, Epaphroditi con-ductorum p(ublici) p(ortorii) Illyrici et ripae Thraciae ser(vus) vil(icus) p(osuit)* C. III 7434 = 751). È dubbio se si tratti di una società relativa a questo dazio nella lapide (C. III 4009), che ricorda una dedicazione fatta da un *M. Iuventius Primigenius et socii* e in un' altra frammentaria (C. III 5214), la quale finisce con le parole: ... *tribun[i ... et conductores p]ublic[i portorii] in R[aetia con-sistentes]* (C. III 5214).

T. Iulius Saturninus: *conductor portorii publici trium publicorum* (C. III 1568), *con-ductor portorii publici* (C. V 5079. 5080), *conductor publici portorii vectigalis Illyrici* (C. V 1864 cf. III 12363). senza titolo C. III 4720. È nominato in una iscrizione (C. V 1568) insieme col precedente Antonius Rufus, di cui fu probabilmente socio, e da un'altra (C. III 14427, 1) si vede come prima di essere apppaltatore, fu uno dei subalterni dell' officio cioè *dispensator p(ublici) p(ortorii)*.

Q. Sabinius Veranus: *trium publicorum conductor portorii Illyrici* (C. III 4015), *trium publicorum conductor publici portorii* (C. III 15184, 24), *conductor publici portorii* (C. III 5146), *conductor Illyrici* (Tab. cerat. XXIII C. III p. 958), *conductor* (C. III 4017 cf. 14354, 26).

2) *Procuratori imperiali,*

La riscossione diretta per mezzo di rappresentanti dell'imperatore, *procuratores*, non è una riforma introdotta per la prima volta e soltanto nelle provincie illiriche. Essa fu mano a mano applicata dappertutto specialmente per le imposte indirette e per altre entrate dello Stato. Tra i procuratori a noi noti il più antico, Avianius Bellicus, rimonta all' anno 182 d. C. ma non è improbabile che già sotto Marco Aurelio la riforma sia stata in parte iniziata. Tranne un solo di essi che funzionò nella Mesia inferiore e nelle tre Dacie, per tutti gli altri non è indicata una particolare sfera di azione; il che non vuol dire che essi abbiano avuto una competenza su tutto il vasto Illirico. Noi crediamo invece che ve ne siano stati tanti, quante erano le provincie in quello comprese.

...Aelius Ianuarius... *[proc(urator)] vect(i-galium) Illyric[or(um)]* (C. II 4135).

C. Antonius Iulianus: *proc. p(ublici) p(or-torii) X* (C. III 5120).

C. Antonius Rufus: *proc. Aug(usti)* C. III 5117; — *proc. Aug. p(ublici) p(ortorii)* C. III 14354, 33. 34; — *praef(ectus) veh(iculorum) et cond(uctor) p(ublici) p(ortorii)* C. III 13282. cf. 5122. È lo stesso che disopra abbiamo incontrato come *conductor*. Queste iscrizioni mostrano come egli, essendo stato ammesso nell' ordine equestre, abbia occupato, prima la procuratia del portorio, poscia la prefettura delle poste, probabilmente nello stesso Illirico. L' ultima però è interpretata da Hirschfeld (p. 87 seg.) nel senso che insieme con la prefettura in lui sia stata congiunta anche la qualità di *conductor*, trovando di ciò la conferma in una lapide molto frammentata, che Rostowzew ha supplito: *[procurator]is Aug. cond(uctoris) ve[ctigalis eius]dem* (C. III 10605). Secondo questa interpretazione adunque Antonius fu prima *conductor*, poscia come cavaliere divenne *procurator* e più tardi progredendo nella carriera equestre sarebbe divenuto *praefectus vehiculorum* e ritornato ad essere *conductor portorii*, cioè ad esercitare un negozio privato, che era incompatibile con l'ufficio pubblico di prefetto, e che non avea alcun rapporto con l'amministrazione finanziaria. Noi crediamo perciò che nell' ultima lapide, poco correttamente in vero, si abbia voluto accennare alla qualità anteriore di appaltatore.

Antonius Silvanus: *v(ir) e(gregius) proc(u-rator)* (JOI. 6 Beibl. p. 29).

Avianius Bellicus: *proc.* (C. III 7435 = 752).

T. Claudius Senill(us?): *p(rocurator?) r(atio-num?) s(ummarum?)* (C. III 5121).

T. Claudius T. f. Papirio Xenophon: *proc. Illyrici per Moesiam inferiorem et Dacias tres* (C. III 7127. 8042).

Gongius Nestorianus: *proc. (trium) Aug(u-storum) n(ostrorum)* (C. III 4024. cf. Dipl. LXXXII C. III p. 1996).

Iulius Paternus: *proc.* (C. III 1565).

M. Iucundus: *proc. Aug(usti)* (C. III 8140).

Di due *proc(uratores Illyrici)* non si ha il nome (C. V 2826; XI 16).

3) *Subalterni degli offici.*

Un officio centrale in Roma per questo dazio non dovè mancare, come certamente vi fu per altre imposte dirette, e una prova ne è probabilmente la lapide urbana (C. VI 1921)... *Nerito... divi [Claudi l(iberto) tabul(ario) vec-t(igalis)] Illyrici.* Forse ve ne fu pure uno per ciascuna delle provincie dell' Illyricum, dalle quali provengono molte iscrizioni relative a

subalterni, di cui alcuni poterono aver funzionato presso tali offici centrali delle provincie, altri sicuramente funzionarono presso i locali dipendenti (*stationes*), che talvolta sono pure indicati. Questi subalterni, come si vede dai loro titoli, prestavano servizi diversi, ed erano per la maggior parte schiavi privati degli appaltatori, e schiavi o liberti imperiali funzionanti presso i procuratori.

Arkarius — C. III 4015; — *ser*(*vus*) *ark*(*arius*) C. V 5079. 5080.

Contrascriptor — C. III 4716. 5124. 14354, 33. 34; — *servus c.* 4720. 5121. — *servus c. Auggg. nnn.* 4024; *Augg. nn.* 4155. 14062. 15184, 4. JOI. VII Beibl. p. 3; — *servus c. station.* 5123. 5691. 12399. 13396.

Dispensator — *Aug*(*usti servus*) *disp.* C. III 1994, — V 2156 — padre e figlio, l'uno *disp.* della *Dalmatia*, l'altro della *Moesia*. Quel C. Iulius Saturninus che di sopra abbiam trovato tra i *conductores*, da un'altra lapide (C. III 14427. 1) si vede che fu prima *dispensator p*(*ublici*) *p*(*ortorii*),

Portitor — *servus* C. V 703; — *libertus* SI. 1166.

Praepositus — *libertus p. stationis* C. III 7643; — *servus p. stationis* 10301 = 3327). 1568. 4716.

Scrutator — *servus s. stationis* C. III 5122; — *servus s.* 14354, 27.

Stationarius? — C. III 8266. 10308.

Tabularius — *prov. Delmatiae?*, *stationis?* C. III 14945; — *ex tabulario Aug. liberto* 4063.

Vicarius — relativamente a *servi* o *vilici*, p. e. C. III 4015. 7853 = 1351. 10821. 14354, 25. 26. 29. 30. V 5080 etc.

Vicesimarius — servo C. III 13798.

Vilicus — Sono molti i vilici così imperiali, come privati, per lo più il loro nome é seguito da *servus vilicus*. p. e. C. III 4288. 5146 6124. 7434 = 751. 7853 = 1351. 7434 = 751. 8163. 8042. 13283. V 1864. 5081 etc. — *verna vilicus* C. III 8140.

4) *Offici o stationes.*

Un distretto doganale così esteso qual'era questo, che dai confini dell'Italia si prolungava sino al Danubio e nell'interno era suddiviso secondo le varie provincie illiriche, dovea necessariamente esser fornito di un gran numero di stazioni, di cui però le lapidi ci offrono soltanto le seguenti:

Aquincensis C. III 13396

Atrantina 5121. 5123. 13522. 15184, 8.

Boiodurensis 5121.

Confl(*u*)*entes* 15184, 8.

Dimensis 12399.

Duros[*tori*] 7479.

Enensis 15184, 7.

Esc... 5620.

Mircia 7853.

Poet(*oviensis*) 14354, 27.

Savarensis 4161. 10876.

Tsiernensis 1568.

Ulp(*ianensis*) JOI VI Beibl, p. 3.

Incerte 8170. 8173. 10301. 11549. 12614. 12915. 14945 cf. Cagnat, Étude hist. sur les impôts indirects etc. p. 20 segg. Rostowzew, Geschichte der Staatspacht etc. p. 393 segg. e sotto **Conductor** II p. 580. Domaszewski, MOe. XIII p. 129 segg. Patsch, BI. 1893 p. 192 segg. Hirschfeld, Verwaltugsbeamte p. 85 segg.

C. *Distretto delle miniere.*

L'amministrazione delle miniere dello Stato era ordinata nel medesimo modo di quella del dazio doganale, tranne che rispetto ad esse non si ha alcuna traccia di società di publicani, ma soltanto di appaltatori e procuratori imperiali, i quali anche qui al secolo III dell'impero si sostituivano ai primi. Dai luoghi donde provengono le relative iscrizioni, si vede che l'amministrazione abbracciava miniere di ferro, d'argento e d'oro, le prime nella Dalmatia, nella Pannonia e nel Norico, le seconde nella Dalmatia soltanto e le ultime in questa e nella Dacia, e che le sedi amministrative erano, per quelle di ferro in Siscia nella Pannonia, di argento nell'odierna Gradisca presso il *municipium Domavianum* e di oro in Salonae, l'una e l'altra nella Dalmatia.

Gli appaltatori, talvolta anche qui riuniti in società, erano distribuiti d'ordinario per provincie, e quelli a noi noti non sono coloro che eseguivano la esplorazione delle miniere, bensì solo quelli che prendevano in appalto la riscossione della imposta (*vectigal*), che i primi dovevano allo stato.

1) *Appaltatori.*

Terminibus Aug(*ustis*) *sacr*(*um*) *Q. Calpurnius Phoebianus c*(*onductor*) *f*(*errariarum*) *N*(*oricarum*)... *curante C. Iul*(*io*) *Hermete proc*(*uratore*) C. III 5036.

Pro salute Tiberi Claudi Macronis cond(*uctoris*) *fer*(*rariarum*) *Nor*(*icarum*) *Velox ser*(*vus*) *vil*(*icus*) *speleum cum omni apparatu fecit* C. V 810.

Isidi Norei(*ae*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) *pro salute Q. Septuei Clementis con*(*duc-

toris) fer(rariarum) N(oricarum), P(annoniarum) D(elmatiarum) et Ti. Cl(audii) Heraclae et Cn. Octa(vi) Secundi pro(curatorum) fer(rariarum) Q. Septueius Valens pro(curator) ferr(ariarum). C. III 4809.

I(ovi) o(ptimo) maximo) M. Trebius M. fil. Palat(ina) Alfius equo p(ublico)... c(onductor) f(errariarum) N(oricarum) C. III 4788. Il lettore noterà come nella prima di queste lapidi accanto al *conductor* sia nominato un *procurator* che cura l'esecuzione della dedica, e nella terza tre altri simili procuratori, di cui l'ultimo, che è parente del *conductor*, essendo come questo anch'egli un *Septueius*.

Che essi non siano da confondere coi pro curatori imperiali, mancando nel loro titolo la solita aggiunta di *Augusti*, fu già osservato da Rostowzew (Staatspacht p. 448). Egli però crede che essi abbiano un carattere officiale, esercitando presso gli appaltatori un'azione di controllo. La qual cosa non ci sembra probabile, sia pel suddetto legame di parentela che in uno di essi ricorre con l'appaltatore, sia perchè simili funzionari mancano del tutto in altre amministrazioni simili a questa. Pensiamo invece che tali procuratori siano dei privati come gli appaltatori, i quali si faceano da essi rappresentare in tutto ciò che si riferiva alla loro azienda, specialmente nei casi di controversie con lo Stato. Notevole che uno di essi appartiene all'ordine equestre, cioè l'ultimo.

2) *Procuratori imperiali e subalterni.*

Aelius Sostratus — *pro(curator)* C. III 7836.

M. Arrius [Iu?]nianus — *[pro]c. Aug.* 12725.

C. Aurelius Salvianus — *proc. Aug. n.* 1923.

Aurelius Verecundus — *v(ir) e(gregius) proc. argentariarum* 12736.

Cassius Ligurinus — *proc. Aug.* 8333 = 6313.

T. Cl(audius) T. f. Papiria [X]enophon *proc. argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum* 7127 = 6575.

L. Domitius — *procurator metallorum [P]ann[o]n(iorum) [et] Delm[a]t(iorum)* 12721 = 8361.

Fl(avius) Verus — *proc. Aug. n. praeposit(us) splendidissim(i) vect(igalis) ferr(ariarum)* 3953.

Papirius Rufus — *proc. aur(ariarum)* 1311.

Iul(ius) Paterus — *proc.* 1565.

C. Iul(ius) Silvanus Melanion — *eq(uo) publ(ico)... proc. [a]rg(entariarum) per provin(cias)...* 12732.

Iul(ius) Tacitianus — *v(ir) e(gregius) proc. Aug. n.* 8359. 8360.

L. Marius Macer — *proc. Augg.* 12563 = 1310.

C. Sempronius Urbanus — *proc. Aug.* 1298.

Valerius Super — *v. c. proc. Aug.* 12733 = 8363. 12734.

M. Ulpius Aug. lib(ertus) Hermia — *proc. aurariarum* 1312.

... *proc. eius* (Gordiani) — 12724.

Avianus (?) *Aug. lib(ertus), auraria[r(um)] sub pro(curator)* 1088.

I subalterni sono quasi tutti dipendenti dai procuratori.

Ark(arius) — *stationis* (ferrariarum) C. III 3953.

Beneficiarius procuratoris 1295. 7833=1289.

Commentariensis — *aurariarum Delmatarum, Aug(usti servus)* 1997.

Dispensator — *Aug. (servus)* 1301.

Leguli — *aurariarum* 1307.

Subaeques librariorum, *Caesaris verna* 1314.

Tabularius — *aurariarum Dacicarum, Aug(usti) lib(ertus)* 1297; *ver(na) ab inst(rumentis) tab(ularii)* 1315.

Vilicus — *ferrariarum* 13240; *vil. officii ferrariarum* 13239; *vilicus* 1565; *servus vilicus* (del *conductor*) C. V 810. v. Rostowzew, **Conductor** II p. 583 segg. e Staatspacht p. 447 seg. Hirschfeld, Verwaltungsbeamten p. 150 segg.

V - Reclutamento.

Militi di vari corpi militari e delle stesse flotte pretorie venivano reclutati anche nella Dalmatia, come si vede dal nome che alcuni di quei corpi traevano da quello etnico della regione, come pure dalla indicazione del luogo di origine (*patria*), che i militi solevano aggiungere al loro nome proprio. Per la maggior parte, erano milizie ausiliarie, *alae cohortes* etc. composte di peregrini. Se ne hanno però anche nelle coorti dei pretoriani e in qualche legione, nel qual caso i militi appartenevano a colonie e municipii della provincia, ovvero ricevevano nell'assunzione del servizio la cittadinanza romana. Qui completeremo la trattazione già fattane, specialmente delle *cohortes Delmatarum*, sotto **Dalmatae** II p. 1459 segg.

1) *Cohortes praetoriae.*

T. Ennius Sedatus Iader C. VI 2379, 6, 20=32520.

Sex. Gavius Vindex Varvaria C. VI 2375b, 2, 27=32515.

Q. Sextilius Rufus Flamona C. VI 209.

M. Valerius M. f. Sergia Quintianus Seni mil(es) coh(ortis) I pr(aetoriae) C. VI 2451.

...nian Sal(onis) C. V 2416, 11 = 32914.

Cives Dalmatas (sic) posuerunt C. VI 2817 = 32588.

2) *Legiones.*

L. Appuleius L. f. Sergia Iadestinus Iader mil(es) leg(ionis) I adiut(ricis) C. XIII 6827.

Q. Attius Q. f. Tro(mentina) Rufus Ae-q(uo) C. XIII 6828.

M. Marius M. f. Tro(mentina) Vegetus Aeq(uo) mil. leg. I ad(iutricis) C. XIII 6831.

T. Plotius Tromentina Rufinus Aequo vet(eranus) leg. II adiut(ricis) C. XI 23.

...idius... Tro(mentina) [Cle?]mens [Ae]quo mil [le]g. I adi(utricis) C. XIII 6830.

T. Vibius C. f. Tro(mentina) Severus Aequo mil. leg. I adi(utricis) C. XIII 6833.

3) *Ala Pannoniorum.*

Ne facea parte un equite originario di Aequum, città della Dalmatia (C. III 437).

4) *Cohortes Dalmatarum.*

I Delmatarum (*tribunus*) C. V 707, *miles* C. X 5382; I Pannoniorum et Dalmatarum equitata civium Romanorum C. X 5829.

III Dalmatarum (*praefectus*) C. XIII 8271; Alexandriana miliaria equitata AE. 1912, 5.

III e V Delmatarum C. XIII 6821.

VII Delmatarum C. VIII 21040.

Dalmati ricorrono pure nella coh. I Asturum v. **Hispanorum cohortes** III p. 749 segg., nella I Belgica v. **Belgarum cohors I** p. 986 e nella III Alpinorum v. **Alpinorum cohortes I** p. 434.

5) *Numeri.*

N. octavo Dalmatas NS. 1890 p. 343.

6) Ala I Illyricorum Dipl. XLVI=XXXIII C. III p. 1977; C. VI 3234.

Ala n(ova?) Illyricorum C. III 8074, 7.

7) *Numeri Illyricorum.*

C. VIII 9358 (*praepositus*); C. XI 393: *praepos*[*ito*] *numeri equitum elector*(*um*) *ex Illyrico;* C. III 1197: *ex numero Illyricorum.*

8) *Equites singulares.*

... G]emellino... [*adl*]*ect*(*o*) *eq*(*uite*) *sing*(*ulari*)... *n*(*atione*) *Delmata* C. VI 3261.

Praepositus vexillationibus ex Illyrico missis ab. imp. Divo M. Antonino ad tutelam Urbis (Cagnat, I. L. d'Afrique 281).

9) *Classis.*

Le iscrizioni offrono molti militi di origine dalmata delle due flotte militari, la Misenensis e la Ravennas. In generale al nome di essi si aggiunge *nat*(*ione*) *del*(*mata*); ma s'incontrano pure altre indicazioni, p. e. *Delmata* (C. X 3666. XI 90), *Delmata, castri Planae* (C. XI 76), *ex Dalmatia* (Dipl. LXII C. III p. 1987), o pure il nome della città, come *Ditio* (C. V 541) etc.

A *Classis Misenensis*: C. VI 3108. 3126. — X 3475. 3540. 3545. 3570. 3618. 3642. 3666. NS. 1892 p. 119. EE, VII, 711.

B. *Classis Ravennas:* C. XI 44. 53. 54. 68 69. 71. 76. 85. 89. 90. 98. 100. 104. 108. 118 343. 349. 601. — X 3486. — VI 3149. — V 541. Dipl. VII (VI) C. III 849; VIII (VII) p. 850. LXII p. 1987.

VI - Presidio.

Nei primi anni dell' Impero, cessate nella Pannonia e nella Dalmatia le guerre, a cui avean preso parte varie legioni, due di queste, la VII e la XI, poscia denominate *Claudiae piae fideles*, rimasero da principio di guarnigione nella provincia, la prima stanziata probabilmente in Delminium, nel conventus Salonitanus (C. III 2709 = 9736. 2715. 2716. 2717. 9733. 9734. 9737. 9741. 9742), la seconda in Burnum, nel conventus Scardonitanus (C. III 2833. 2834. 2835. 6416. 6417. 6418. 6419. 9903. 9904. 9906 etc.). Di tale guarnigione fanno testimonianza molte iscrizioni provenienti da vari luoghi della provincia, e a seconda della qualità dei militi e della loro patria registrate nel C. III p. 281. 1474 seg. 2328, 111. 114. È da notare che al tempo di Tiberio esse costruirono la via Gabiniana da Salonae ad Andetrium (C. III 3200 = 10158). Amendue però non risiedettero lungamente nella provincia. Sotto Nerone la VII passò nella Moesia (Tac. hist. 2, 85 cf. 1, 75), non vi rimase quindi che la sola XI (Ioseph. bel. Iud. 2, 16, 4), ma poco dopo, nell' anno 69 d. C., anch' essa fu altrove trasferita, cioè nella Germania superior (Tac. hist. 4, 68). Da allora le legioni furono sostituite principalmente dalle seguenti milizie ausiliarie:

Cohors III Alpinorum (Dipl. XVI=XXIII C. III p. 859: *peditibus et equitibus, qui militant in cohorte III Alpinorum et in VIII Voluntariorum civium Romanorum, et sunt in Delmatia sub Q. Pomponio Rufo* cf. C. III 1810? 2003. 2012. 2058. 2746. 2748. 2759. 6366 etc.).

Cohors VIII Voluntariorum civium Romanorum (Dipl. cit. cf. C. III 2002. 2039. 2045. 2052. cf. 1742. 1743. 1808. 2069. 2706. 2744),

Cohors I Belgarum (C. III 1918. 2067. 2744.? 3096. 3162b. 8376b. 8437. 8756. 8762. 9739).

Parecchie lapidi della medesima regione ricordano soldati di diversi corpi militari, come di *equites singulares* (C. III 2011. 2047. 2061), della *cohors Aquitanorum* (2053), della *I Bracaraugustanorum* (1773), della *I Morinorum* (2049), della *I Sebastenorum* (2915), della *I miliaria Delmatarum* (1979); ma è incerto se tali corpi o dei loro distaccamenti abbiano fatto parte del presidio cf. C. III p. 282 cf. Mommsen, Hist. Schriften III p. 100.

Commentariensis consularis. — *Tib. Cl(audio) Ianuar[io] spec(ulatori) leg(ionis) XIIII comm(entariensi) co(n)s(ulari) prov(inciae) Delm(atiae)* C. III 2015.

VII - Dopo Diocleziano.

Nel nuovo ordinamento dell'Impero introdotto da Diocleziano e conservato da Costantino, l'Illyricum compare nella storia non più come una unità etnica, bensì come parte ed organo amministrativo dell'ordinamento medesimo, cioè quale doppia unità o *dioecesis* retta da un *vicarius* e comprendente un certo numero di *provinciae* governate da *praesides*. Secondo il latercolo Veronese delle provincie dell'anno 297 d. C., l'Illyricum, in fatti, era diviso in due diocesi. La prima detta *Dioecesis Moesiarum* o anche *Illyricum orientale*, in origine dipendente da una delle quattro prefetture del pretorio in cui fu suddiviso l'Impero, il *praefectus praetorio Illyrici*, composta delle provincie: Dacias, Moesia superior Margensis, Dardania, Macedonia, Thessalia, Priantina, Privalentina, (Praevalitana), Epirus nova, Epirus vetus. La seconda *Dioecesis Pannoniarum* o *Dioecesis Illyricum occidentale*, in origine dipendente invece con l'Italia dal *praefectus praetorio Italiae* e comprendente le provincie: Pannonia inferior, Savensis, Dalmatia, Valeria, Pannonia superior, Noricus ripensis, Noricus mediterranea (Seeck, Notitia dignitatum p. 248 seg. cf. Mommsen, Hist. Schrift. II p. 568 segg. Seeck, Not. dign. Ind. geogr. p. 288 seg.). Sulle modificazioni e aggiunte apportate in questa originaria suddivisione dell'Illyricum nei secoli IV e V vedi specialmente Mommsen. Op. cit. ed Hermes XVI p. 602 segg., Chron. min. I p. 524 segg. Le iscrizioni ricordano i seguenti *praefecti praetorio* dell'Illyrico orientale ed occidentale.

Q. Clodius Hermogenianus Olybrius v(ir) c(larissimus), consularis Campaniae,... praef(ectus) praet(orio) Illyrici. C. VI 1714=31909.

...disponente Claud[i]o Mamertino v(iro) c(larissimo) per Italiam et Inlyricum praefecto praetorio C. V 8987.

Anicio Achilio Glabrioni Fausto clarissimo viro... praefecto praetorio Italiae, Afric(a)e et Inlyrici C. XIV 2165.

Vettio Agorio Praetextato v(iro) c(larissimo) et inl(ustri)... praef(ecto) praetor(io iterum) Illyrici, Italiae et Africae C. VI 1777. 1778. 1779.

Nicomacho Flaviano... quaest(ori) aulae divi Theodosii, praef(ecto) praet(orio) Ital(iae), Illyr(ici) et Afric(ae) iterum C. VI 1783.

Sexto Petronio Probo v(iro) c(larissimo)... praefecto praetorio quater Italiae, Illyrici, Africae, Galliarum C. VI 1752 cf. 1751.

Quanto alla Dalmatia, in quel tempo essa fu divisa in due nuove provincie, la Dalmatia propria con l'antica capitale Salonae, e la Prevalitana con la capitale Scodra, composta di un breve tratto verso il mare e al nord del Montenegro e di una parte della Erzegovina e della Bosnia. La prima facea parte dell'Illyricum occidentale, la seconda dell'orientale (Laterc. Veronese di sopra citato cf. S. Rufus, brev. 8 etc.).

VIII - Ordinamento dei popoli e delle città.

Una notevole differenza esisteva tra i popoli dell'Illyricum, inteso questo nel senso generale, risiedenti nelle regioni montane, e quelli nel piano; giacchè mentre i primi conservarono sempre integro il loro carattere etnico, i secondi invece furono soggetti a profonde infiltrazioni di elementi Celtici. La immigrazione dei Celti rimonta al principio del secolo IV a. C., e a cominciare da quella nel territorio dei Triballi nella Dacia mano a mano si estese nella Pannonia, nel Noricum, nella Dalmatia e in genere in tutte le regioni al di qua del Danubio (Zippel. Die röm. Herrschaft in Illyricum p. 31 segg. Kiepert, Formae orbis antiqui XVII Beibl. p. 5. Mommsen, Röm. Geschichte II p. 168 etc.). E gli effetti di questo influsso si osservano non solamente in nomi di luoghi e di persone, nelle armi usate dagli abitanti e nel modo stesso di combattere, ma soprattutto nell'ordinamento politico dei popoli a comuni cantonali, la *civitas* o anche *gens*. L'esempio più evidente se ne ha nella **Iapydia** (v. Iapodes p...). Tali comuni s'incontrano nei tre distretti della Dalmatia: nel Sa-

lonitanus sono gli unici, nel Naronitanus i preponderanti e nello Scardonitanus pochi di fronte ai comuni urbani in città (Plin. nat. hist. 3, 139 segg. cf. Schulten, Rhein. Mus. 1895 p. 536 seg.). Capi di essi erano per lo più indigeni, talvolta anche cittadini romani del luogo, col titolo di *praefectus* (C. III 15065), *praepositus* (14325. 14328. 15064), *praepositus et princeps* (14324. 14326) e talvolta di

Princeps Delmatarum (Riditae nella Dalmatia C. III 2776... *principi delmatarum ann(orum) XXII Claudia Tib(erii) fil(ia)*... Ampelum C. III 1322: *T. Au(elius) Afer Delmata princ(eps) adsignato (=adsignatus) ex m(unicipio?) Splono* etc. Afer fu *princeps* come il precedente e venne dedotto (*adsignatus*) come colono in Ampelum, nella Dacia. Dalla stessa città di Riditae: 2774: *Q. Rutilio Q. f. Titiano II vir(o) q(uin)q(uennali) et Q. Rutilio Q. f. Proculo II vir(o) qq. filio eius principi municipi Riditarum.* Poichè Riditae era municipio, da questa lapide appare come quando un comune cantonale, quale dovè essere questo in origine, diveniva *colonia* o *municipium civium Romanorum*, talvolta era conservato il titolo di *princeps* come semplicemente onorifico e quindi compatibile con le magistrature municipali.

Una specialità propria dei comuni cantonali della Dalmatia sembra l'essere ciascuno di essi suddiviso in decurie. Si sa, infatti, che nel conventus Salonitanus il comune dei *Delmatae* comprendeva 342 decurie, quello dei *Mazaei* 269, dei *Ditiones* 239, dei *Deuni* 22 e dei *Sardiates* 52 (Plin. nat. hist. 3, 142).

Secondo Tolomeo (2, 16), questo ordinamento politico dei Delmatae sarebbe durato fino alla metà del secolo II d. C.; notizia questa che non va intesa nel senso assoluto, in quanto che anche prima di quel tempo vi furono certo dei comuni che con la concessione della cittadinanza romana divennero municipi o colonie. Le iscrizioni ci offrono una lunga serie di città, di cui alcune erano sicuramente colonie, altre municipii e di non poche rimane dubbio se appartenessero all'una o l'altra categoria, mancando l'indicazione esplicita di *colonia* o *municipium*, ma essendo comune a tutte l'ordinamento comunale Italico.

Colonie.

v. **Aequum** I p. 298.
v. **Epidamnum** II p. 2127.
v. **Iader** IV p. 1.
Narona.
Risinium?
Salonae.

Municipii.

v. **Albona** I p. 390.
v. **Epetium** II p. 2109.
Municipium Domavianum.
Municipium Magnum.
Municipium Mal...
Municipium S(apua?).
Riditae.

Scardona.

Incerte.

v. **Acruvium** I p. 44.
v. **Aenona** I p. 296.
v. **Andetrium** I p. 470.
v. **Apsoros** I p. 531.
v. **Arba** I p. 612.
v. **Arupium** I p. 711.
v. **Asseria** I p. 738.
v. **Avendo** v. suppl,
v. **Brattia** I p. 1025.
v. **Burnum** I p. 1054.
v. **Butua** I. 1055.
v. **Coririum** II p. 1209.
v. Crexi v. **Apsoros**.
v. **Curictae** II p. 1402.
v. **Delminium** II p. 1603.
v. **Doclea** II p. 1927.
v. **Flanona** III p. 153.
v. **Hadra** III p. 599.
v. **Issa** IV p...

Lissus — Lopsica — Melite — Nedinum Nigra Corcyra — Novae — Peguntium — Pharia — Pituntium — Promonà — Raetinium? — Senia — Solentia — Tarsatica — Tragurium.

BAHR, Der Ursprung der röm. Provinz Illyrien, 1876. ZIPPEL Die röm. Herrschaft in Illyricum, 1877. — MARQUARDT. Staatsverwalt II p. 295 segg. — CONS. La province rom. de Dalmatie, 1882. — PATSCH. Archäol. epigr. Untersuchungen zur Geschichte der röm. Provinz. Dalmatien, 1886.

ILUBARIA? — *D. m. s. a. Baebia Faustinul(a) Ilubariensia an(norum)* LVII etc. (AE. 1915, 11). La lapide proviene da un luogo della Hispania (A La Guardia) e la indicazione della patria *Ilubariensia* (=*Ilubariensis*) accenna a un luogo ignoto dell'antichità, che potrebbe essere *Ilubaria* o *Ilubarium. Iluberatani* del conventus Tarraconensis si hanno in Plinio (nat. hist. 3, 24).

ILUGO (*Santisteban del Puerto*?). — Città dell'Hispania Tarraconensis, presso Baesucci, nella via da Mentesa a Castulo, corrispondente probabilmente all'Ilucia nel territorio degli Oretani ricordata da Livio (35, 7, 7), piuttosto che all' Ἴλουνον di Tolemeo (2, 5, 61). Tra le iscrizioni che ne provengono (3239-3247 EE. IX 321) la più importante è quella frammentaria (3239) dedicata ad Adriano, non solo perchè è l' unica che ricordi la città con questo nome (*Ilugonensis*), ma anche perchè accenna allo stesso imperatore come [*restitu*]*tori* o [*funda*]*tori m*[*unicipii*]. Un'altra menziona un *collegium urbanum* (3244).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 435. 949.

ILUNNUS (**Hercules**). — *Cn. Pompeius Cn. l*(*ibertus*) *Hyla Herculi Ilunno Andose v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *merito* (C. XII 4316). — *Ilunni* (sic) *deo Sabinus v. s. l. m.* C. XIII 11013. La prima iscrizione proviene da Narbo nella Gallia, la seconda da Montauban-de Luchon. *Iluni Ico* si ha pure in altre lapidi (Sacaze. Revue de Comminges 1885, Ocktob. e Bull. épigr, 2 p. 183); ma molto probabilmente anche in esse, come nella prima, si ha un predicato di Hercules. Sull' altro predicato *Andose* (sic) v. **Andossus** I p. 470. cf. Roscher, Lexikon II p. 121.

ILURBERRIXO. — Nome di divinità che ricorre senz' altra aggiunta in una lapide frammentaria di Lugdunum Convenarum, nell'Aquitania (C. XIII 231).

ILURCO (*Pinos Puente*). — Città della Baetica nella valle del fiume Singilis, poco lungi da Granata. Le poche lapidi che ne provengono (C. II 2062-2066) non permettono di affermare se sia stata colonia o municipio, forse fu un vicus. Esse accennano soltanto a decreti dell'*ordo Ilurconensis* (2064; *ordo* 2063) e alla patria *Ilurconensis* (2065. 2066). — *Q. Fabius Q. f. Quirina Fabianus Ilurconensis idem Patriciensis* etc. (C. II 1200). Questa iscrizione che proviene da Hispalis anche nella Baetica, può probabilmente dimostrare che Ilurco apparteneva alla tribù Quirina, giacchè l'altra patria da Fabio ottenuta in Corduba detta *colonia Patricia*, era onoraria e quindi egli non poteva appartenere alla tribù Galeria, in cui era inscritta Corduba.

HUEBNER C. I. Lat. II p. 435. 949.

ILURO. — Due città del medesimo nome si hanno nella Hispania.

L'una nella parte meridionale della Baetica, tra Nescania e Cartima, l'odierna *Alora*. Delle poche iscrizioni locali (C. II 1945 1947. 5846. 5847) due specialmente sono importanti, di cui l'una (1946) ricorda la *res publica Iluronensium* e *l'ordo*, l'altra (1945 add.) due cittadini *b*(*eneficio*) di Domiziano *c*(*ivitatem*) *R*(*omanam*) *per h*[*ono*]*rem II vir*(*atus*) *consecuti*. In quel tempo quindi la città dovè essere ancora di diritto Latino o suddita (*stipendiaria*). Un *II vir* si ha 1947. Una di Cartima (5486) menziona una statua eretta dagli *Ilu*[*r*(*enses*)] ad un imperatore, forse Commodo, che è detto *conservatori suo*.

HÜBNER. C. I. Lat. II p. 246. 704. 875.

La seconda era nella Tarraconensis, sul mare al di sopra di Baetula, nel territorio dei Laeetani (Mela 2, 6, 2 *Luro*. Ptol. 2, 6, 19), oggi *Matarì*. Tra gli « oppida civium Romanorum » la menziona Plinio (hist. nat. 3, 3, 22), ma ignorasi se sia stata colonia o municipio. Le scarse lapidi (C. II 4612-4617) ci conservano oltre il nome *Iluro* (4616), un *II vir et II vir q*(*uin*)*q*(*uennalis*) *primus* (ivi), altri *omnibus honoribus in r*(*e*) *p*(*ublica*) *sua functus* (4617) e *seviri Augustales* (4612-4615).

HÜBNER, C. I. Lat. II p. 613. 987.

Iluro si disse pure una città dell' Aquitania, oggi Oloron, ai confini dell' Hispania Tarraconensis, a sinistra di Turbe, sulla via che dai Pirenei da Forum Ligneum conduce a Beneharnum (Itin. Anton. p. 452. 453), nella Notitia Galliarum *civitas Elloronensium* (XIV, 12 p. 272 Seeck). È menzionata in un miliario: *Iluro M P* (C. XIII 8894). Hirschfeld (Kleinschr. p. 217, 3) crede che sulla pietra vi sia stato anche *c*(*ivitas*); a ogni modo la considera come un comune cantonale (*civitas*) autonomo, al pari di altri della medesima regione. In una delle lapidi locali provenienti anche da Beneharnum (C. XIII 407-409), è nominato un *II vir bis* che *hanc viam restituit* (407).

HIRSCHFELD. C. I. Lat. XIII p. 51 seg.

ILUTHENA. — Divinità nota per una iscrizione proveniente dal luogo odierno *Iversheim*, nella Germania inferior C. XIII 7944: *In h*(*onorem*) [*d*(*omus*) *d*(*ivinae*)] *Iluthenae sa*[*crum*] *pro salute im*[*p*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *M*(*arci*) *Aur*(*elii*) *S*]*everi Alexa*[*ndri*] etc.

ILVA (Elba). — Isola nel mare Tuscum, poco discosta da Populonia sulla costa etru-

sca, l'Aethalia dei Greci (Strab. 5, 2, 6 p. 223 cf. 5, 2, 5, 218 p. 224. Plin. nat. hist. 3, 81). Ptol. 3, 1, 78; 3, 3, 8. Mela 2, 4, 9. Itin. Anton. p. 513. 514), celebre per le sue miniere di ferro (Strab. l. c. Plin. l. c. Diod. 5, 13, 1) e pel suo bellissimo porto (Strab. l. c. Diod. 4, 56, 5), donde il nome moderno di Portoferraio. Dipendeva probabilmente da Populonia, come può argomentarsi da Virgilio (Aen. 10, 172 segg.) e da Varrone in Servio (Aen. 10. 174). Ma quale sia stato l'ordinamento politico suo e della stessa Populonia, s'ignora, e le stesse poche iscrizioni che provengono in gran parte da Ilva (C. XI 2605 = 2615) sono semplicemente sepolcrali, e non offrono alcuna prova in proposito.

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 412 seg.

IMAGINIFER. — « Aquiliferi appellantur, qui aquilam portant; imaginari vel imaginiferi, qui imperatoris imagines ferunt » (Veget. ep. rei milit. 2, 7). È quindi il soldato che porta lo stendardo del corpo a cui appartiene con una insegna diversa da quella degli altri vessilli, come l'aquila, l'alauda ecc. di qui la distinzione p. e. tra *imaginiferi* e *vexillarii*: *I(n) h(onorem) d(omus) d(ivinae). Genio vexillar(iorum) et imaginif(erum) Attiavus Coresi vex(illarius), Fortionius Constitutus imag(inifer) signum cum edicla* (sic) *et tab(u)l(am) marmoream d(ono) d(ederunt) d(edicaverunt)* (C. XIII 7753). Come i *vexillarii* e i *signiferi*, anche gl'*imaginari* facean parte di quella categoria di militi che erano esonerati dal servizio comune delle armi e si chiamavano *principales*. Le lapidi ce li offrono nei seguenti corpi militari. *Imaginiferi* però non si hanno che nell'esercito imperiale.

1) Coorti urbane. C. VI 278.

2) Coorti dei vigili C. VI 1057, 1, 2; 6, 2. 1058, 1, 3: *Im(aginifer) C(aesaris)*; 1057, 6, 5: *Im(aginifer) A(ugusti)*. Così legge Domazewski le sigle IMC. IMA. (Rangord. p. 9).

3) Legioni: I adiutrix (C. III 4313: *q(uondam) vet(erano)*, 10965 *(quondam) imag(inifer)*. — II Traiana (C. III. 12057: *imag(ini)f(er) m(iles)*. — I Minervia (C. XIII 1875). — III Augusta (C. VIII 2564, 1, 12-15. 22. 2783. 2814. 2935, 2971). — VII Claudia (C. III 8735, 12498, 195?. AE. 1910, 4). — VII Gemina (C. II 2553). — VIII Augusta (C. V 917). — XIII Gemina (C. V 7266). — XV Apollinaris (C. III 14358, 22). — XXX Ulpia Valeria pia fidelis (C. XIII 8607).

4) Ale: I Contari(orum?) (C. VIII 9291). — Hamior(um) (AE. 1906, 119. Cagnat, I. L. d'Afrique 606).

5) Coorti: II Asturum (C. XIII 7705). — I Brittonum (C. III 3256). — I Dalmatarum (C. VII 1055). II Delmatarum (C. VII 760). — I Flavia (C. VIII 4527). — III Gallorum (C. II 403). — I Sagittariorum (C. III 8018). — II Thracum (C. V 953).

6) Numeri: *Imaginifer* n(umeri) Ursarien(sium) (C. XIII 3492).

Senza indicazione del corpo: C. VI 33038a). III 1812. 3386. 13544. 14409, 1. XIII 7673.

Ex imaginifero: C. III 756 add. *(legionis)* 6178. 6180, 3, 3. 7688, 1812, 4313, III 12.

IMAGO. — È propriamente l'effigie, il ritratto di persone reali e di personificazioni mitologiche (Cic. orat. ad M. Brut. 31, 110; ad fam. 5, 12, 7; Fin. 5, 1 fin. Plin. nat. hist. 35, 143 etc.), rappresentato d'ordinario in busti e in rilievo, come nelle monete e probabilmente nelle piastre metalliche adornanti i vessilli degli *imaginiferi*. Differisce quindi dalla *statua* e dal *signum*, come è rilevato dagli stessi antichi (Cic. ad fam. 5, 12, 7. Suet. Tib. 26; Calig. 34; Otho 7; Tit. 4 etc.), e dalle seguenti iscrizioni:

in orn(amentum) statuae et imaginum mear(um) C. X 5853, 16.

schola cum statuis et imaginibus Domus divinae C. VIII 2554=18048 cf. C. VI 1936.

Statuae imaginesve imperatoris Caes[aris Augusti] C. XII 6038.

Imagin[e] et statuis II C. III 510.

et sign(a) arg(entea) VII et imagine(m) ex auri p(ondo) II C. XI 364.

excubitorium ad tutel(am) signor(um) e[t] imagin(um) sacrar(um) C. III 3526.

Mercurio Augusto et Maiae ... aedem et signa duo cum imagine Ti. Aug(usti) C. XIII 1769.

... aedicu]lam cum [imag(ine) d(omini) n(ostri) et] signa Victoriae C. VI 218.

argenteas imagines III et signum cum suis ornamentis AE. 1913, 1.

imaginem argent(eam) cum aereo clipeo C. XI 6071.

donato coroni[s ...], clipeis, imaginib[us] C. II 2079.

Le *imagines* solevano generalmente essere offerte come doni votivi da magistrati, collegi, corpi militari e privati e rappresentavano divinità, genii, imperatori. Se ne hanno però anche di quelle che sono veri ritratti di uomini e donne poste come ornamento delle tombe di famiglia.

1) Divinità, Lari, Genii.

imaginem Attis argentiam (sic) *p(ondo) I cum sigillo Frugem aereo* C. XIV 35.

Dianam argenteam, item imagines argenteas duas, unam urbis Romanae et aliam gerusiae C. III 14195, 4.

Dianam argenteam, item imagines argentea[s] duas, unam divi Aug(usti), [a]liam phyles C. III 14195, 5.

Dianam argenteam, item imagines duas, unam Lysimachi et aliam phyles C. III 14195, 6, 7 = 6065 = 12252.

imago Martis argentea C. XII 3058.

Imago Matris deum argentea p(ondo) I cum signo Nemesem. C. XIV 34.

imago Mithrae C. XIII 6755.

Laribus [quas] vovit se[rvus imagines] aureas po[ndo] (scripulis) IIII liber so[lvit] C. VI 30953.

imaginem Geni praef(ecturae) Claudiae (Forum Clodi) *ex argenti pondo sex cum base aerea* NS. 1889 p. 8.

Imago Geni municipi Lilybitanorum posita ex argenti p(ondo) V C. X 7223.

Genio dom(i)nor(um), Cereri T. Publicius Crescens Laribus publicis dedit imagines argenteas duas C. V 2795 cf. VI 455.

imagines sacrae aureae C. VIII 2586 cf. III, 3526. VI 266.

2) Imperatori e domus Augusta.

senatui placere uti [im]agines ponerentur supra ... (Germanico) C. VI 911 = 31199c.

imag(ines) Caes(aris) Aug(usti) (Claudio?) C. II 1569.

Neroni Caesari Aug(usto) et sancto Silvano aediculam cum imagin[ibus] C. V 927.

imagines argent(eas) paraslaticas cum suis ornamentis (Nerva) C. VI 543.

imaginem corintheam Traiani Caesaris VI, 8686 cf. X 112.

imagines argenteas imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Hadriani C. VIII 17408.

imaginem auream domini n(ostri)... Pio Felici Aug(usto) C. VIII 4584.

divae Faustinae Aug(ustae)... imaginem ex argento p(ondo) I C. VI 3756.

imagines et ara factae (M. Aurelio) C. VIII 8409.

imago sub specie nobilissimi principis posita (Commodo?) C. XII 3312.

imago argentea librarum trium (Sep. Severo) C. VIII 9797.

imagines Augustorum C. VI 307. 643 cf. VI 218. VIII 17143. III 4038. EE. VIII, 210.

imagines sacrae Caesarum C. VI 1496.

cultores Larum et imaginum domus Augustae solo privato sua pecunia fecerunt C. VI 958. *Cultorib(us) Larum et imaginum dominorum nostrorum invictissimorum Augusto-r(um)* NS. 1921 p. 237.

imaginum Domus Aug(ustae) C. VI 471 cf. IX 3887. v. **Imperator** (culto) — **Domus** II p. 2061 segg.

3) Privati.

pater imaginem iunctam fili sui C. VI 28668.

imagines de suo fecerunt patrono et patronae pro meritis C. VI, 2170.

imagines ipsi patri, coniugi liberisq(ue) decrevit AE. 1908, 268.

municipio suo donum dedit imaginem C. XIV 2624.

item vivis ... et amicis, quorum imagines laterib(us) scul(p)tae sunt. C. III 5955. cf. C. VI 1724. 4421. 9044. 10332. 10409. 10410. 33768 = XIV 1215.

imagines maiorum C. XIII 1668 v. **Patricius.**

IMMENOSUM (maior). — Luogo della Dacia ricordato in una tavoletta cerata proveniente da questa regione: *Actum Immenoso maiori* (C. III p. 948 Tab. X).

IMMOLATIO. — Nei sacrifizi cruenti l'*immolatio* era l'ultimo atto compiuto dal sacerdote o dal magistrato che li offriva, dopo un esame accurato delle qualità dell'animale e dopo che esso era stato adorno di *infulae* e *vittae*. L'uno o l'altro l'aspergeva di vino, lo infarinava con farro e sale (*mola salsa*) e brandendo un coltello con un gesto speciale accennava alla uccisione, eseguita da un *victimarius* (Fest. p. 141a. Serv. Aen. 2, 133; 4, 57. 67. 517; 6, 244; 10, 541; 12, 173. Dionys. 7, 72 cf. Marquardt, Staatsverw. III p. 180. Wissowa, Religion p. 351 segg.). Il *cinctus Gabinius*, cioè la toga detta così pel modo particolare con cui in tale occasione veniva indossata, è ricordato in una iscrizione di Pisae (C. XI 1420 v. 25), dove leggesi anche *im[molaver?]int.*

[N]atalis Caesaris. Immolatio Caesari hostia (Fer. Cumano C. I2 p. 229 al 23 Settembre). — VIII k(alendas) Octobr(es), *quo die eum* (Augusto) *saeculi felicitas orbi terrarum rectorem edidit, tres equites Romani a plebe et tres libertini hostias singulas immolent* (C. XII 4333 v. 14 sgg.). — *Victimae natali Aug(usti) VIII k(alendas) Octobr(es) duae, quae p(er)p(etuo) immolari adsueta[e] sunt, ad aram,*

quae numini Augusto dedic(ata) est, VIIII et VIII k(alendas) Octobr(es) immolentur (C. XI 3303. cf. C. VI 253. 9254).

Pontifices a[ugures XV viri s(acris f(aciundis) VII] vir(i) epulones victimas imm[ol]ant n[umini Augusti ad aram q]uam dedicavit Ti. Caesar. Felicitati q[uod Ti. Caesar aram] Aug(usto) patri dedicavit (C. I² Fasti Praen. p. 231 al 17 Gennaio).

[Hoc biduo sacrifici]um maximu[m] Fortunae prim[i]g(eniae), utro eorum die oraclum patet, II viri vitulum i[molent] (C. I² p. 235 Fasti Praen. all' 11-12 Aprile).

voto suscepto aram adampliavit et taura immolando dedicavit (C. III 6423).

huius hostiae quae cadunt hic immolantur, exta intra quadrata contra cremantur, sanguis laciculis iuxta superfu[ndi]tur (C. II 2395 = AE. 1898, 2).

ante lucum in aram porcas piaculares duas luco coinquendi et operis faciendi immolavit (Acta Arv. C. VI 2065, II, 18 seg.).

IMMORTALES (**dii, deae**). — « ab Iove optimo maximo caeterisque dis deabusque immortalibus ... pacem ac veniam outo » (Cic. pro Rabir. perd. 2, 5). Anche nelle iscrizioni questo predicato è usato non relativamente ad una determinata divinità, ma in genere a tutte, e particolarmente nelle dedicazioni fatte a Giove.

Iovi optimo maximo ceterisque diis deabusque immortalibus C. III 1060. V 5113. 7870. VIII 2615. XII 2183.

I. o. m. et ceteris diis deabusque immortalibus et Daciae C. III 1063.

Iovi optimo maximo diis deabusque immortalibus et Romae aeternae C. X 16.

Iovi optimo maximo ceterisque dis immortalibus C. VIII 2615. 9324. IX 2141.

I. o. m. ceterisque diis immort(alibus) et Genio praetor(ii) C. VIII 704.

Senatus supplicationes dis immortalibus. C. VI 1386.

Dis deabusque imm(ortalibus) C. IX 4368. 1552. XII 1685.

Iovi o. m., Iunoni reginae, Minervae, omnibus dis immortalibus C. III 1423.

I. o. m. et Marti Aug(usto) et cet(eris) d(iis) d(eabus) omnibus immortali(bus) C. III 5307.

Serapi conservatori et Isidi ceterisq(ue) diis deabusq(ue) immortalib(us) C. III 11157.

Iuppiter optimus maximus ac divus Augustus ceteriq(ue) omnes di immortales C. II 172.

Dis deab(us)q(ue) imor(talibus) C. III 12539.

IMMUNIS — o anche meno frequentemente nelle lapidi (v.) **Excusatus** II p. 2181 era propriamente colui che veniva dispensato dal compiere obblighi verso o lo Stato o il comune o la corporazione a cui apparteneva. Ma *immunes* potevano pure essere, in uno speciale rapporto, interi Stati stranieri e comuni così di diritto romano come sudditi. Il privilegio tanto personale, quanto collettivo era concesso, nei primi tempi della Repubblica per legge dai comizi, verso la fine dal senato e nell' Impero dall' imperatore (Mommsen, Staatsrecht III p. 1234; II p. 888 segg.). In luogo di *immunitas* si usa anche talvolta *vacatio* (Lex repetundarum v. 77(84) Bruns, Fontes7 v. p. 72, Lex coloniae Genetivae v. c. LXII e c. LXVI Bruns p. 123; 125, così detta Lex Iulia municipalis v. 93. 103 Bruns p. 107. C. V 4148. XII 3335. XIII 2401). L'immunità si riferirce così al diritto privato, come al pubblico (v. **Munus**); qui si tratterà specialmente della seconda, come quella che è illustrata da ricco materiale epigrafico.

I

Servizio militare

L' esenzione dal servizio militare era di una doppia specie, assoluta permanente l'una, relativa temporanea l'altra.

1) *Immunità assoluta permanente*. — Di questa godevano singoli cittadini o complessi di cittadini, come:

a) Dal servizio effettivo in guerra colui che avea compiuto il 46° anno, dall' obbligo in genere al servizio colui che avea compiuto il 60° (Appian. bel. civ. 2, 150).

b) Chi aveva servito 10 anni nella cavalleria e 16, eccezionalmente 20, più tardi 25, nella fanteria (Polyb. 6, 19 cf. Dio Cass. 54, 25; 55, 23). Lex Iulia mun. v. 93, Bruns p. 107: *aut ei vocat[i]o rei militaris legibus pl(ebei)ve sc(itis) exve foidere erit, quocirca eum inveitum merere non oporteat* » cf. v. 103. Cagnat, I. L. d' Afrique 634.

c) Nei processi di concussione, secondo la lex repetundarum del 123 o 122 a. C. v. 79(86) Bruns p. 73 colui che, come accusatore riusciva vincitore, se era un Latino e rifiutava la cittadinanza romana, otteneva in premio *militiae munerisque poplici in su[a ceiv]itati [vacatio]*, se invece l' accettava conseguiva la sola *militiae vacatio*.

d) I cittadini Romani spediti in guarnigione nelle colonie marittime d' Italia (Liv.

27, 38 cf. 36, 3). Cf. Mommsen, Staatsrecht III p. 241 segg.

e) Tutti i sacerdoti dello Stato (*sacerdotes publici*) insieme coi loro figli: *Iisque pontificibus auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae munerique publici vacatio sacro sanctius est uti pontifici Romano est erit, [a]e[r]aque militaria ei omnia merita sunto* (C. LXVI Bruns p. 125). Questo statuto della colonia ispana fondata da Cesare, rispecchia, a tale proposito, un'antichissima legge, che conferiva ai vari sacerdoti in Roma questo privilegio, legge che non ebbe applicazione durante l'invasione dei Galli, *tumultus* Gallicus (Appian. bel. civ. 2, 150. Plut. Camill. 41: Marcell. 3) e più tardi durante il *tumultus Italicus* (Cic. Phil. 5, 19, 53). Alcune lapidi attribuendola anche ad altri sacerdozi minori accessibili a cittadini dell'ordine equestre, come i Caeninenses e Lanuvini, implicitamente provano come anche i sacerdozi maggiori riservati all' ordine senatorio, godessero di tale immunità: ... *Veratio A. f. Pal(atina) Severiano equiti Rom(ano) ... qui cum privilegio sacerdoti Caeninensis munitus potuisset ab honorib(us) et munerib(us) facile excusari* (C. X 3074). — *C. Sallio C. f. Quir(ina) Proculo splendidissimo viro ... sacerdoti et pontifici Lanuvinorum immuni* etc. (C. IX 4206 cf. 2207. 2208. 4399. Cod. Theod. 8, 5, 46). Qui non si parla di *vacatio militiae*, ma di immunità in genere, perchè in questa era anche quella compresa, immunità (p. e. Cic. Acad. pr. 2, 38, 121. Plut. Numa 14. Dionys. 2. 21; 4, 62, 74; 5, 1. Liv. 4, 54, 7 etc.) che rifletteva i *munera personalia*, benchè non tutti. Così p. e. tra le ragioni che potevano escludere un cittadino dalla lista dei giurati (Dig. 50, 5, 13 pr. cf. Cic. Brut. 31, 117) non sono annoverati i sacerdozi, e tra i sacerdoti soltanto alcuni potevano essere esentati dall'assumere una tutela (Frag. Vat. 173ª cf. Dig. 27, 1, 6, 14), come d'altra parte chi rivestiva un sacerdozio poteva non accettare di essere arbitro (Dig. 4, 8, 32, 4). Ma anche rispetto all'obbligo delle imposte, non v'era per essi immunità come appare dal caso ricordato da Livio (33, 42, 4). Mommsen, Staatsrecht, III p. 226. 243; Iurist. Schriften I p. 249 segg.).

2) *Immunità relativa temporanea.* — Questa immunità riguardava quei cittadini, i quali per ragione di età e di altre condizioni pur essendo in grado di servire nella milizia o essendo sotto le armi, erano i primi temporaneamente dispensati del tutto, i secondi soltanto da un determinato servizio militare. Il fondamento di questa esenzione era di opportunità, in quanto che negli uni e negli altri il servizio militare effettivo era di fatto inconciliabile con altri offici che i primi compievano nello Stato, i secondi nello stesso esercito.

a) Magistrati. — Poichè anche le più alte magistrature potevano essere occupate negli anni che durava l'obbligo al servizio, è chiaro che ogni magistrato per questo motivo non avrebbe dovuto essere dispensato, ma lo era appunto perchè le sue funzioni in Roma e fuori non gli permettevano di servire nel campo. Cessate però tali funzioni, l'obbligo ritornava in vigore.

b) Ministri di magistrati. — Nella medesima condizione erano i ministri (*apparitores*) dei magistrati, come chiaramente appare dallo statuto della colonia Genetiva, che anche qui rispecchia l'ordinamento di Roma: *Quos quisque eorum* (cioè duoviri ed aediles) *ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo mag(istratibus) apparebit, invitum militem facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa* (C. LXII Bruns, Fontes7 p. 123 seg.).

c) Fornitori dell'esercito, naturalmente pel tempo che durava il contratto: « haec praetor in contione edixit, quoque die vestimenta frumentum Hispaniensi exercitui praebenda quaeque alia opus essent navalibus sociis esset locaturus. Ubi ea dies venit, ad conducendum tres societates aderant hominum undeviginti, quorum duo postulata fuere: unum, ut militia vacarent, dum in eo publico essent » etc. (Liv. 23, 48 seg.).

d) Singoli privati: Liv. 39, 10, 4. Cic. de deor. nat. 2, 2, 6; Phil. 5, 19, 53.

e) Militi graduati. — *Immunes* chiamavansi quei soldati, i quali in quanto venivano dispensati dal servizio pesante e ordinario al campo, facevano parte di quella categoria di graduati o sotto ufficiali detta dei (v.) **Principales**, ed erano occupati in vari offici presso il proprio corpo. « Hi sunt milites principales, qui privilegiis muniuntur. Reliqui munifices appellantur, quia munera facere coguntur » (Veget. 2, 7). « Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt mensores (seguono molti altri offici) ...hi igitur omnes inter immunes habentur » (Dig. 50,

6, 7 (6)). La immunità poi poteva esser concessa dai governatori delle provincie imperiali come quelli che aveano il comando di un esercito, dai comandanti delle legioni, dai tribuni militari e dai procuratori imperiali (Mommsen, Staatsrecht II p. 265. Marquardt, Staatsverw II p. 544. Domazewski, Rangordnung p. 11. 71 etc.).

Immunes consulares C. III 91. 3446? — XIII 1903. 5170. 5621. 7277. 7335 (*imm. cos et perpetuus*).

Immunis legati Augusti prov. Hisp. C. II 4166.

Immunes librarii C. III 885. 7684. 8120. — VI 3401. 3395(= XIV 2389). — XIII 6133? — XIV 2255. 2289.

Immunis bucinator AE. 1908. 272.

Immunis duplarius C. III 12559.

Immunis venator C. III 7449 v. 9. 8672? — VI 130.

Immunis cohortis praetoriae C. VI 32533b v. 18.

Immunis legionis I adiutricis C. III 3531. 10996.
II adiutricis C. III 3489. 10880.
I Fretensis C. III 7625.
II Parthicae C. VI 3395 (= XIV 2389). XIV 2289. AE. 1908, 272.
III Augustae C. VIII 2831. 2839. 2883. 2940. 2987. 4375.
III Italicae C. III 11969.
IV Flaviae C. III 8120.
V Macedonicae C. III 6178, 1, 9. 6179, 1, 11.
VIII Augustae C. XIII 1903. 7416.
XI Claudiae C. III 7449 v. 9.
XII Alexandrinae C. XIII 7335.
XIII Geminae C. III 1038. 12565. — XIII 8170.
XIV Geminae C. III 14358, 2.
XXII Geminae C. XIII 5621. 6710.

Legioni incerte C. III 7688, 9. 11816. EE. IX, 302.

Immunis eques singularis C. VI 228 v. 2. 2408. 3236.

Immunis ex numero Surorum sagittariorum C. III 8032.

Corpi incerti C. III 11112. 11153. 14249, 1. 14936. — VIII 2618b, 7. 12; c. 2. 18086, c. v. 12.

II

Imposte

L'immunità dalle imposte, soprattutto dal tributo fondiario, consisteva in un diritto ovvero in una concessione dello Stato e nell'un caso e nell'altro il godimento di essa era sempre collettivo, come or ora si dirà. Di una concessione personale a favore di cittadini Romani, non si ha alcuna traccia nelle fonti in genere, e pare certo che il diritto pubblico non l'abbia ammessa (Mommsen, Staatsrecht III p. 1225 cf. 239). Poteva essa però esser fatta in persona di stranieri, e di ciò non mancano esempi, almeno nel periodo repubblicano. Si è già infatti, accennato di sopra (p. 36) al caso del Latino accusatore e vincitore in un processo di concussione, a cui la lex repetundarum concedeva in premio la *militiae munerisque poplici in su[a quoiusque ceiv]itate [vacatio immunitasque]*. Con tre capitani greci, che con le loro navi erano venuti in aiuto dei Romani nella guerra sociale, il senato nell'anno 78 a. C. contrasse un rapporto di *amicitia* col popolo Romano, rapporto che rese loro e i loro discendenti immuni: *quam ob causam senatum censere, uti ii liberi posterique eorum in suis patriis vacui omnium rerum et tributorum immunes sint* (Bruns, Fontes7 p. 177 seg. cf. Cic. Verr. 3, 35, 81). Una medesima concessione fece il senato nell'anno 73 a. C., al sacerdote Hermodorus di Oropos *qui perpetuo in amicitia populi Romani mansit* (Bruns, Fontes p. 184 cf. Diod. 14, 93. Mommsen, Hist. Schriften II p. 500 segg.). Nè è una eccezione a quel principio giuridico quanto leggesi in un diploma militare di Tito, alla fine: *Hoc quoque iis tribuo, ut, quos agros a me acceperint quasve res possederunt III k(alendas) [I]anuar(ias)* (segue il consolato), *sint immunes* (C. III p. 1968). Giacchè qui si tratta in vero di soldati peregrini, a cui senza dubbio la costituzione concedeva anche la cittadinanza romana, ma l'assegnazione delle terre demaniali, le sole soggette al tributo, avvenne indubbiamente in modo che essi formavano quasi una *colonia civium Romanorum*, cioè un comune romano, a cui poteva esser concessa l'immunità.

Una iscrizione di recente scoperta ci offre l'esempio di una doppia concessione fatta dall'imperatore alla città peregrina di Volubi-

lis nella Mauretania, cioè della cittadinanza romana e insieme della immunità per dieci anni: *M. Val(erio) Bostaris f. Gal(eria) Severo ... Huic ordo municipii Volub(ilitanorum), ob merita erga rem pub(licam) et legationem bene gestam, qua ab divo Claudio civitatem Romanam et conubium cum peregrinis mulieribus, immunitatem annor(um) X, incolas, bona civium bello interfectorum, quorum heredes non extabant, suis impetravit* etc. (AE. 1916 n. 42). Secondo la giusta interpretazione di G. De Sanctis (Atti d. r. Accad. delle scienze di Torino, vol. LIII (1918) p. 453 segg.) la immunità dalle imposte sarebbe stata data a Volubilis, non agli *incolae*, i quali invece da quasi indipendenti che erano prima verso la città, con l'atto imperiale le furono giuridicamente ed economicamente assoggettati.

Da questi esempi si vede pure come la concessione spettasse al senato nella Repubblica, all'imperatore nell'Impero.

Questa immunità avea per fondamento o la natura del suolo obietto di proprietà privata, ovvero l'autonomia politica di una città.

1) *Comuni italici.* — Il suolo italico in quanto posseduto da cittadini Romani *ex iure Quiritium*, era per sè non soggetto ad imposta fondiaria. Erano quindi immuni tutti i comuni di diritto romano, *coloniae* e *municipia civium Romanorum*, così dell'Italia propriamente detta, come della Gallia Cisalpina (Mommsen, Staatsrecht III 806), non essendo una tale imposta il *tributum ex censu* scomparso già dall'anno 167 d. C., il quale in quanto non era stabile e veniva possibilmente restituito, avea piuttosto il carattere di un prestito forzoso (v. **Tributum**). Ma la loro immunità durò fino a Diocleziano, dal qual tempo il suolo italico, al pari di quello delle provincie, era considerato come demaniale e per conseguenza soggetto al *tributum*. Questa qualità del suolo provinciale si estendeva però anche al territorio delle colonie e dei municipii delle provincie; sicchè anche i cittadini Romani che vi possedevano proprietà, eran soggetti al medesimo tributo. E fu soltanto forse con Cesare, certo con Augusto che cominciò l'uso di applicare a tale territorio la qualità di italico, donde la immunità di quei comuni fino a Diocleziano (v. **Ius Italicum**).

2) *Città alleate.* — Col trattato di alleanza conchiuso tra Stati stranieri e Roma, questa riconosceva in loro l'autonomia politica e quindi anche il dominio sui propri territori, dominio che escludeva necessariamente l'obbligo al tributo nei privati che lo possedevano (Mommsen, op. cit. III p. 681 seg. 687). Godevano perciò della immunità:

a) Le città alleate d'Italia fino alla guerra sociale, finita la quale e divenute anch'esse municipii, continuarono come tali a goderla al pari dei comuni italici.

b) Le città di diritto Latino d'Italia e delle provincie anch'esse alleate di Roma, le prime fino alla guerra sociale, quando anche esse divennero municipii, le seconde finchè ciascuna ricevendo la cittadinanza romana, diveniva municipio.

c) Le città alleate e libere delle provincie fino a che con la costituzione di Caracalla ebbero anch'esse la cittadinanza romana (v. **Civitas foederata** — **Civitas libera** II p. 255 — **Latini**).

Sulla immunità dal dazio doganale (C. III 781. AE. 1910, 75) v. **Portorium**.

III

Oneri municipali

Tutta l'amministrazione municipale romana si svolgeva a traverso due fondamentali istituzioni: da una parte gli *honores*, cioè le magistrature, il decurionato e i sacerdozi, dall'altra i *munera*, che i giureconsulti distinguono generalmente in *munera personalia* e *munera patrimonii*: « Illud tenendum est generaliter personale quidem munus esse, quod corporibus labore cum sollecitudine animi ac vigilantia sollemniter extitit, patrimonii vero, in quo sumptus maxime postulatur » (Dig. 50, 4, 1, 3. cf. 50, 4, 6, 3; 50, 4, 18, 1 etc.). Coi *munera* soprattutto era provveduto non solamente ai bisogni diretti dei comuni, ma anche a non pochi che erano nell'interesse dello Stato, il quale così facea a meno di proprii funzionarii; ed è per questo pure che essi furono obietto di particolareggiate disposizioni legislative (v. p. e. Dig. 50, 4: « De muneribus et honoribus »; 50, 5: « De vacatione et excusatione munerum »; 50, 6: « De iure immunitatis »). I *munera* furon sempre obbligatorii così pei cittadtni dei comuni (*cives*), come per coloro che vi aveano uno stabile domicilio (*incolae*). Gli *honores* invece furono un tempo di libera assunzione, ma più tardi per i gravi pesi che importavano, divennero anch'essi obbligatorii e quindi la immunità fu pure loro applicata. Essa però per regola non era ammessa pei *munera patrimonii*, bensì pei *personalia* e si avea o di diritto cioè per effetto di speciale legge o senatoconsulto o

per concessione personale. Di diritto erano *immunes* p. e.: 1° Coloro che non ancora erano entrati nel 25° anno di età ed aveano oltrepassato il 60° (Dig. 50, 4, 8 cf. 36, 1, 76 (74); più tardi il 70° (Dig. 50, 2, 2, 8; 50, 4, 3, 6. 12; 50, 6, 4; 27, 1, 2 pr. Cod. Iust. 10, 32, 10). Per le opere da prestarsi nella *munitio civitatis* la lex colon. Genetivae al cap. XCVIII (Bruns, Fontes7 p. 132) stabiliva il 14° e il 60° anno (cf. Varro apud Non. p. 358. Auctor. ad Herenn. 2, 13, 20 etc.). 2° Le donne: « Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere » (Dig. 50, 17, 2 cf. 50, 4, 3, 3 « Corporalia munera feminis ipse sexus denegat »). 3° I figli sotto la patria potestà, tranne l'autorizzazione del padre (Dig. 50, 1, 2. 21; 50, 4, 3, 16). 4° I ciechi e in genere coloro che erano affetti da determinate malattie (Cod. Iust. 10, 51, 1. l. 2, 3. Dig. 27, 1, 12). 5° I senatori in Roma, e più tardi anche in Costantinopoli coi loro discendenti (Dig. 50, 1, 22, 5: « Senatores et eorum filii filiaeque quoquo tempore nati nataeve itemque nepotes [et neptes ex filio, item] pronepotes et proneptes [ex nepote] filio nato origini eximuntur, licet municipalem retineant dignitatem » Cf. Mommsen, Staatsrecht, III p. 473. Dig. 50, 1, 23 pr. Cod. Theod. 12, 1, 52, 180). 6° I magistrati di Roma e dell' imperatore (Fragm. Vat. 146. Cod. Iust. 10, 48: « De excusatione munerum »). 7° I filosofi, retori, medici, sofisti (Dig. 27, 1, 6, 2. 7. 8; 50, 5, 8, 4. Cod. Iust. 10, 53. Cod. Theod. 13, 3, 1-19). 8° Il padre di tre figli legittimi in Roma, quattro in Italia, cinque nelle provincie (Frag. Vat. 168. 191. 192. 247. Dig. 50, 4, 4; 50, 5, 8. Cod. Iust. 5, 66, 1; 10, 52, 1. 3. 6; 10, 69, 1 etc.).

L'immunità dagli oneri comunali specialmente personali per diretta concessione, non avea limiti: essa poteva esser data a persone così di comuni romani, come di comuni sudditi (*civitates stipendiariae*). D' ordinario era conferita dall' imperatore (p. e. Suet. Aug. 40, Tib. 49), e generalmente ereditaria: « Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur » (Dig. 50, 15, 4, 3 cf. 50, 6, 1, 2. 8. 8). Le lapidi offrono però anche esempi di concessione fatta dallo stesso comune, senza dubbio dai decurioni.

1) Concessione imperiale.

Staio Esdragass(i) f(ilio) Voben principi Trumplinorum, praef(ecto) [c]ohort(is) Trumplinorum [s]ub C. Vibio Pansa legato pro-[pr(aetore) ite]m Vindol(icis), i[m]munis Caesaris etc. (C. V 4910).

[S]ex. Blegina ... immunis [Ca]esaris .. (SI. 1, 698).

C. Iulius Vepo donatus civitate Romana viritim et immunitate ab divo Aug(usto) vivos fecit sibi etc. (C. III 9232).

... *Quintius Q. f. Q. n. Q. pron. Q. abn. Gal(eria) Hispan[us] ... compluribus immunitatibus et beneficiis [freque]nter diffuse a principibus honoratus* etc. (C. II 2129).

.... *imo Numerio Au.... quo et ipso petente s[acratissimi imp(eratores)] aeternam inmun[itatem iis concesserun]t, quod immunit[ate impetrata cum a praefe]cto ad munera vo[carentur apud imp(eratores) s]upplicando ma[xime instite]rit* etc. (C. VI 1474). Poichè nella lapide si accenna al prefetto dell' annona ed essa proviene da Roma, non è dubbio che qui si tratti di speciali oneri, a cui erano obbligati coloro che prestavano servizio in quell' amministrazione.

2) Concessione comunale.

L. Caecilius L. f. Pap(iria) Optatus ... missus honesta missione ab imp(eratoribus) M. Aur(elio) Antonino et Au(relio) Vero Aug(ustis), allectus a Barc(inonensibus) inter immunes, consecutus in honores aedilicios etc. (C. II 4514).

... *Marius L. f. Aniens(i) [A]emilianus [B]arcin(onensis) immunis* (C. II 4617).

L. Anatinio L. lib(erto) Phoebo, Aug(ustali) col(oniae) Ulp(iae) Rat(iariae), ornato ornamentis decurional(ibus), immunitate muner(um) public(orum) concessa ab ordine col(oniae) eiusd(em) (C. III 6294).

M. Aurel(io) Iuliano dec(urioni) .... data im(munitate) mun(erum) ordin(ariorum) (C. III 8088).

... *ob honores et immunitates omnes in se constitutas d(ecreto) d(ecurionum)* (C. XI 3126).

Iovi M. Pomponius M. f. Primi[o] et C. Pomponius M. f. aras seple(m) posuerunt paganic(as?) pagi Farratic(anorum) ex scitu pagi paganorum Farraticanorum et permis-s(u) [pr]opter magisterium pagi [e]t vocationem in perpetu[um] sibi et filio etc. (C. V 4148).

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Marti, Genio Victoriae signif(eri) ob immunitatem om-

nem eis (=*sibi*) *concessam a vicanis veteribus consistentibus Castel*(*li*) *Mattiac*(*orum*) (C. XIII 6740ª cf. 11828).

IV

Oneri collegiali

Tre rendite ordinarie entravano nella cassa delle corporazioni d' ogni sorta: 1º il diritto di ammissione pagato da ogni nuovo socio; 2º il canone mensile dovuto da tutti i socii, eccetto gli onorarii; 3º il dono per lo più in danaro che facea al collegio quel socio che era assunto ad una carica collegiale (Waltzing, Étud. hist. sur les corporations professionnelles I p. 451 segg. cf. p. 490 segg. e **Collegium** III p. 383). Le lapidi sotto la parola *immunis* non accennano a quale di queste rendite si riferiva l' immunità; ma è molto probabile alle due prime, indubbiamente alla seconda.

La concessione della immunità era libera, ma naturalmente per ragioni economiche dovea esser contenuta in certi limiti. In un collegio su 13 soci 4 sono immuni (C. VIII 2714); in un altro su 50 se ne hanno 3 (C. VI 30983), in uno composto di cinque sezioni (*curiae*), la I di 25, la II di 13, la III di 12, la IV di 17 e la V di 21 socio, vi è un immune per ciascuna di esse (C. III 4150).

Essa poteva essere temporanea, come si vede p. e. dall' *immunis iterum* (C. VI 85) e dai diversi casi di *perpetuus* (C. VI 196. 197. 31105ª VIII 2714. 4483. XIII 2041: *corpus* ... *perpetuam vacationem decre*[*vit*]). La temporaneità per la durata della loro gestione era accordata ai funzionari del collegio e ai loro dipendenti: *a sigillis* (contribuzione mensile) *eius temporis, quo quinquennalis erit* ... *scribae et viatori a sigillis vacantibus* (C. XIV 2112, ll. 18. 19); *quinquennalis immunis triplicarius* (C. VI 10302). Era perpetua o temporanea anche in persona di coloro che aveano occupata una carica (C. VI 541. 4019. 4222. 10332), o pure che si erano resi benemeriti del collegio (C. VI 327. 219. 642. 950. XIV 367).

Che gl' immuni, specialmente se benemeriti o antichi funzionarii, godessero di una speciale considerazione, si può argomentare dal vederli talvolta nell'albo del collegio nominati dopo il capo del medesimo (C. III 4150. VI 647. 10231. 10234. XI 1355. XIV 256) e ottenere la parte migliore nella distribuzione delle sportule (C. VI 10302. 10234). Questa particolare considerazione, in cui eran tenuti specialmente i benemeriti, spiega perchè nelle lapidi una persona, quasi come un titolo onorifico, rileva la sua qualità di *immunis*.

Immunes recepti in collegio C. V 4048.

Quod eius industria immuni[*t*]*as collegi sit confirma*[*ta*] C. V 4341.

Tabularius imm(*unis*) C. VI 4038.

Ob immunitatem C. VI 8826. cfr. XIV 107.

Immunis Romae regionibus XIIII C. VI 9404.

Immunis honoratus C. VI 10214. 33833. 34010.

Augustalis imm(*unis*) C. X 1891. 3676.

Magister immunitatem a collibertis oblatam C. XII 1815. 3637.

Vacation[*em? s*]*ingulis colleg*[*is*] C. XII 3335.

Immunis C. VI 3098. 4057. 4085-4090. 4223. 4225. 4308. 10289. 10363. 32294. VIII 18342. X 3764. XIV 119.

Immunis Vestalis. — *Calpurniae Praetextat*(*ae*) *v*(*irginis*) *V*(*estalis*) *maxim*[*ae*] *immun*[*is*] (C. VI 2146 = XIV 4120). v. **Vestales.**

IMMUNITAS (sacrumfaciendi). — C. VI 712. 2186 v. **Sacrificium.**

IMPENDIO-UM, IMPENSA. — v. C. II p. 1195 seg. III p. 2593 segg. 2680. V p. 1212. VIII p. 1118. IX p. 808. X p. 1180. XI n. 6605. XII p. 960. XIV p. 597.

IMPERATOR. — Come dalla stessa parola appare, *imperator* presupponeva sempre il possesso dell'*imperium*, nel senso di supremo comando militare, in colui che così appellavasi. Una sostanziale differenza v' è però nel suo significato, secondo che essa era usata come titolo da magistrati della Repubblica, ovvero come denominazione del Principe.

I

Titolo di magistrati repubblicani

1) *Nei magistrati con* imperium. — Nei magistrati repubblicani, rivestiti di imperio, *consul, praetor, proconsul, propraetor*, il titolo ordinario era quello della magistratura da essi occupata. L'altro, invece, di *imperator* non era comune e si conseguiva per effetto di una vittoria da loro riportata sul nemico. Sulla portata di essa sembra che da prima non vi sia stato alcun limite: « Multi (hostes) occisi, capti, aliqui dissipati ... ita victoria iusta imperator appellatus apud Issum » (Cic. ad fam. 2, 10, 3); « An si quis Hispanorum aut Gallorum aut Thracum mille

aut duo milia occidisset, eum hac consuetudine quae increverit, imperatorem appellaret senatus » (Cic. Phil. 14, 5, 12 cf. Appian. bel. civ. 2, 44). Vi sono però autori, secondo i quali era condizione che nella battaglia fossero caduti non meno di 6000 nemici (Diod. 36, 14), che Appiano (l. c.) dice essere stati a suo tempo 10000, e all' uno o all' altro numero allude certo Dione Cassio (37, 40). Ora, poichè da una parte il magistrato che otteneva l'onore del trionfo assumeva per regola il titolo di *imperator*, e dall' altra col tempo una legge stabilì che il trionfo non potesse esser concesso se non al comandante che nella stessa battaglia avesse fatto cadere 5000 nemici (Val. Max. 2, 8, 1 cf. Cic. in Pison. 26, 62. Liv. 37, 46; 40, 38. Gell. 5, 6, 21), così non è improbabile che allora un'analoga prescrizione sia stata emanata anche pel nostro titolo.

Conferimento. — Questo d'ordinario era conferito per acclamazione dall'esercito vittorioso: « Sed Tiberius pro confecto interpretatus id quoque Blaeso tribuit ut imperator a legionibus salutaretur prisco erga duces honore, qui bene gesta re publica gaudio et impetu victoris exercitus conclamabantur » (Tac. ann. 3, 74). « Curio se in castra ad Bagradam recipit atque universi exercitus conclamatione imperator appellatur » (Caes. bel. civ. 2, 26 cf. Cic. ad Att. 5, 20, 3. Dio Cass. 43. 44; 52, 41. Plin. paneg. 12). Anche il senato poteva però concedere un simile onore, senza che fosse necessaria l'acclamazione dell' esercito. Nell'orazione che vi tenne Cicerone, così egli disse a proposito di Hirtius, Pansa e Ottaviano: « Sed hoc primum faciam, ut imperatores appellem eos, quorum virtute, consilio, felicitate maximis periculis servitutis atque interitus liberati sumus » (Phil. 14, 4, 11). La medesima notizia si ha pure in Dione Cassio (46, 38), tranne che a lato della deliberazione del senato egli pone anche l' acclamazione dell'esercito, e nota che, dei tre, Ottaviano non prese parte alla battaglia. A questo modo di conferimento accenna pure lo stesso storico (71, 10), quantunque forse non esattamente. Giacchè ricordando che Marco Aurelio per sette volte fu acclamato *imperator*, aggiunge che egli accettò il titolo, non ostante che mancasse il decreto del senato; il che certo nella Repubblica almeno non era necessario. Un'acclamazione per parte del popolo convocato in concione, poco verosimilmente, si ha in Appiano (bel. civ. 5, 31) in persona di Lucio Antonio nella guerra contro Ottaviano.

2) *Nei comandanti senza* imperium. — Fin negli ultimi anni dell'età repubblicana fu sempre osservata l'antica norma, che il diritto di portare il titolo di *imperator* e l'altro relativo di celebrare il trionfo, spettasse soltanto ai magistrati con imperio, sotto i cui auspicii era stata riportata la vittoria. Cesare fu il primo a darle una maggiore estensione, nel senso che anche i comandanti inferiori al magistrato, da lui dipendenti e senza imperio, per regola i *legati*, potessero godere di quei diritti, con la condizione però che il titolo *imperator* fosse loro concesso non dall'esercito, ma dal senato o dal magistrato medesimo. Egli, infatti, quale dittatore in possesso del sommo imperio, poco prima della sua morte (45 a. C.) conferì l' onore del trionfo e quindi quel titolo a due suoi legati, Q. Fabius Maximus e Q. Pedius (Dio Cass. 43, 42 cf. bell. Hisp. 2), attribuendo loro fittiziamente pel giorno del trionfo un imperio proconsolare, come appare dal titolo *pro cos.*, che il secondo porta nella lista dei trionfatori (C. I² p. 179). Il suo esempio fu seguìto dai Triumviri. Così Marco Antonio onorò del titolo di *imperator* e del trionfo due suoi legati, P. Ventidius e il suo successore C. Sosius (Liv. epit. 127. 128. Flor. 2, 19. Dio Cass. 48, 41; 49, 21) i quali in quella lista sono anch' essi detti *pro cos.*, il primo all'anno 38 a. C., il secondo all'anno 34 (C. I² p. 180 cf. Babelon, 180. 194). Sorto in un periodo costituzionalmente eccezionale, quest' uso cessò col costituirsi dell' Impero.

a) *Uso del titolo nelle iscrizioni.* — Nelle lapidi il titolo *imperator* è usato in doppio modo, o accompagnato da quello della magistratura, ovvero senza di esso, nè si può dire che secondo i tempi o altra circostanza l' un uso prevalga sull'altro. Per lo più il titolo si riferisce al trionfo, il quale talvolta vien ricordato.

Consul, imperator:

L. Mummi L. f. cos. duct(*u*) *auspicio imperioque eius Achaia capt*(*a*) *Corinto deleto Romam redieit triumphans... imperator dedicat.* — a. 146 a. C. C. I 541 (= I 2² 626).

[*Ap. Claudi*]*us Ap. f. Pulche*[*r*]... *cos. vovit*, [*im*]*perato*[*r coepit*]. — a. 54 a C. C. III 547 cf. C. X 1424.

[*Cn. P*]*ompeio Cn.* [*fil. ma*]*gno imp. cos. ter*[*t*(*ium*). — a. 52 a. C. C. I 615 (=I 2² 769); IX 5837.

L. Munatius L. f. L. n. L. pron. Plancus cos. cens. imp. iter. ... trium(*phavit*) *ex Raetis.* — a. 42 a. C. C. X 6087. VI 1316.

C. Calvisius C. f. Sabinus. cos. imp. etc. — a. 39 a. C. C. X 6895. 6897. 6899.

[*L. Sta*]*tilio T. f. Tauro cos. iter. imp. ter.* etc. — a. 37 a. C. X 409.

Cn. Domitius M. f. Calvinus ..... cos. iter. imper. de manibeis. — a. circa 36 a. C. C. VI 1301.

Q. Laronius. cos. imp. iter. etc. a. 33 a. C. C. X 8041, 18.

T. Statilio Tauro imp. III. cos II etc. a. 26 a. C. C. II 3556.

Sex. Appuleio Sex. f. imp. cos. etc. — a. 14 d. C. C. IX 2637.

Proconsul, imperator:

C. Octavius C. f. C. n. C. pr[on] pater Augusti... pr(aetor), pro cos. imperator appellatus ex provincia Macedonia. — a. 61 a. C. Elog. XXIX (C. I² p. 199 = C. VI 1311).

Imperator, dictator, consul:

[C. Iul]io Caesari im[p.], dictat. iteru[m c]os. etc. a. 48-46 a. C. C. I 620 = I 2² 787 = IX 2563.

Imperator:

L. Aimilius L. f. inpeirator decreivit etc. — a. 189. a. C. C. II 5041. — *L. Aimilius L. f. inperator de rege Perse* etc. a. 167 a. C. C. III 14203, 22 = I 2² 622.

[L. Mumm]ius L. f. imp. etc. — a. 146 a. C. C. II 1119 = I 2² 630.

C. Caecilius Q. f. Metellus imp... a. 113 a. C. Elog. XXXV (C. I² p. 200).

M. Minucium Q. f. Rufum imperatorem Galleis, Scordisteis et Besseis... a. 110 a. C. C. III 14203, 23 = I 2² 692.

L. Cornelio. L. [f.] Sullae Felici imperatori. — a. 82? a. C. C. X 4751 = I 2² 720.

Cn. Pompeio Cn. f. Magno imper. iter. — XI 2104 = I 2² 768, ove é corretta la lettura errata di C. I 616 · *G..... Pompeio Magno imperatori secundo* — a 79. 71-61? a. C.

C. Nonio C. f. M. n... M. Nonius Gallus imp. filius posuit. — a. 29 a. C.? C. IX 2642.

v. MOMMSEN, STAATSRECHT I p. 123-125. 130.

II

Denominazione e titolo del Principe.

1) *Potestà proconsolare imperiale.* Il Principato quale fu istituito da Augusto, finchè non si trasformò in Monarchia assoluta ereditaria, ebbe per fondamento la potestà proconsolare conferita al Principe dall'esercito o dal senato, attribuendogli il titolo di *Imperator*. Questa potestà però differiva da quella dei proconsoli della Repubblica soprattutto nei seguenti rispetti. 1° Il proconsolato repubblicano era sempre limitato ad una provincia, tranne il caso eccezionale di Pompeo, l'imperiale invece si estendeva su tutto l'Impero, eccetto l'Italia. 2° Il repubblicano durava un anno o due o più per prorogazione dell'imperio, l'imperiale era a vita. 3° Il repubblicano poteva essere contemporaneamente esercitato da più proconsoli, l'imperiale spettava esclusivamente al Principe. v. **Proconsul**. Conseguenza di questo fondamento avrebbe dunque dovuto essere questa, che cioè il Principe avesse assunto il titolo di *proconsul*. Nondimeno, come si vedrà trattando di questa voce, così non fu, giacchè Augusto ricorse ad altro mezzo di denominazione come capo dello Stato.

2° Imperator *nel nome proprio*. — Egli, infatti, seguì l'esempio di Cesare, il quale in forza del potere proconsolare conferitogli a vita quale dittatore con le due leggi degli anni 49 e 48 a. C. (Caes. bel. civ. 2. 21; Cic. ad Att. 9, 15; Dio Cass. 41. 36; Appian. bell. civ. 2, 40), prese il titolo di *imperator*, facendolo seguire al nome proprio (Joseph. Ant. Iud. 14, 10, 2. 7), p. e. *[C. Iul]io Caesari im[per(atori)] iteru[m* etc. (C. I 2² 787 = IX 2563). Erra Svetonio (Iul. 76) quando fa prendere da Cesare la parola *imperator* in luogo del prenome. Questo fece piuttosto Augusto già alcuni anni prima di divenir Principe, cioè dal 40 a. C. Egli parte per distinguersi come tale da tutti gli altri cittadini, che usavano un determinato prenome, parte per meglio affermare l'eredità politica venutagli da Cesare, mutò il suo nome proprio, sostituendo *imperator* al prenome *Gaius* e *Caesar*, cognome del padre, al gentilizio *Iulius* (Dio Cass. 43, 44 cf. 52, 41). Nei fasti Capitolini s'incontra la doppia nomenclatura: Sotto l'anno 43 a. C. egli conserva ancora l'antico nome proprio: *C. Iulius C. f. [C. n. Caesar Octavianus qui] postea im[perator Caesar appel(latus)] est* (C. I² p. 28). Dopo il 40 porta il nuovo: *Imp(erator) Caesar divi f., C. n. Augustus*, forma questa che ricorre pure nelle liste dei trionfatori (C. I² p. 50) e nelle lapidi, p. e.: *Imp(eratori) Caesari divi f. Augusto pontif(ici) maximo* etc. (C. VI 876 cf. 873. 875. 978).

I tre prossimi successori di Augusto, ascesi al trono, conservarono però l'antico prenome. Rispetto a Tiberio ciò è espressamente ricordato: « Praenomen quoque imperatoris cognomenque patris patriae... recusavit » (Suet. Tib. 26 cf. Dio Cass. 57, 2: 59, 3). Nelle iscrizioni in genere all'antico prenome *Tiberius* segue come in Augusto, il cognome *Caesar* in luogo del gentilizio *Iulius: Ti. Caesar(i) divi August[i f(ilio)] Augusto* (C. VI 902 cf. 903. 904 etc.).

Sono da considerare come errate quelle lapidi di provenienza provinciale, in alcune delle quali ricorre il prenome *imperator*, come:

Imp. Caes(ar) Augusti f. Augustus (C. VIII 10023 cf. 10018); in altre questo prenome insieme col proprio: *Romae et imp(eratori) Ti(berio) Caesari Augusto sacrum* (C. VIII 685 cf. 10492). — Al pari di Tiberio anche Caligola ricusò titoli che solevano conferirsi al Principe (Dio Cass. 59, 3), anch'egli quindi conservò il prenome *Caius* seguito da *Caesar*: *C. Caesar Germanicus Germanici Caesaris f. Ti. Aug(usti) n.* etc. (C. II 4716 cf. VI 886). — Di Claudio pure si sa che si astenne dall'usare il prenome *imperator*, conservando l'antico (Suet. Claud. 12) e conservando insieme il proprio gentilizio *Claudius*: *Ti. Claudius Drusi f. Caesar Aug(ustus) Germanicus* (C. VI 916 cf. 915. 917 segg.).

Non tutti i quattro imperatori che tennero dietro a Claudio mutarono il nome proprio, come avea fatto Augusto. Nelle molte iscrizioni riguardanti Nerone, questi ora è detto *imperator Nero Caesar Augustus* (p. e. C. VI 8806. XI 395) ora *Nero Claudius Caesar Augustus* (p. e. C. III 6742) e *Nero Claudius Augustus* (p. e. C. VI 927). Meno numerose son quelle di Galba e in esse ricorrono le forme: *Imp. Galba* (C. XI 6685, 16), *Ser(gius) Galba imp. Caes. Aug.* (C. X 770) e *Serg. Sulpicius Galba imp. Caes.* (C. III 8702). Ottone, invece, ha sempre *imp.* come prenome, p. e. *Imp. M. Otho Caes. Aug.* (C. VI 2051 cf. X 7852), laddove Vitellio per lo più è detto: *A. Vitellius L. f. imperator* (C. VI 929), *Vitellius Germanicus imp.* (C. VI 205), [*Imp. A. Vitellius*] (C. X 8016).

Da Vespasiano in poi ritorna l' uso introdotto da Augusto, facendo seguire al prenome *imperator* o la parola *Caesar* o pure il proprio cognome. v. sotto i singoli imperatori.

3) Imperator *titolo di vittoria.* — Nelle iscrizioni relative ai Principi la parola *imperator* ricorre spessissimo due volte: la prima, come si è detto quale loro prenome, la seconda tra i varii loro titoli, seguita sempre da una cifra numerale costantemente cominciante da II, in quanto che è sottintesa la I contenuta nel nome proprio. In quella esso non è vero titolo, bensì denominazione del capo dello Stato, in questa invece è titolo riferentesi a vittorie riportate o direttamente da lui ovvero in suo nome e sotto i suoi auspìcii da comandanti da lui dipendenti e quindi ad acclamazioni dell' esercito (Dio Cass. 43, 44). Sotto Augusto e Tiberio d'ordinario *imperator* sta dopo il consolato, p. e: *Imp(eratori) Caesari divi f. Augusto... cos XIII, imp. XVII* etc.; *Ti. Caesari Augusti f... cos. iter(um), imp. ter(tium)* etc. (C. V 6416 cf. VI 903. X 1414. 1624. 5169. XI 367). È soltanto nelle lapidi della città di Roma relative ad Augusto, che *imp.* sta prima di *cos.* a cui segue *tr(ibunicia) p(otestate)* (C. VI 437. 701. 702. 875. 876). Dal tempo di Claudio tra i titoli delle magistrature occupate dal Principe prende il primo posto la *potestas tribunicia*, e allora quello di *imp.* sta dopo di essa e prima di *cos.*, p. e.: *Ti. Claudius Caesar Augustus... trib. potest. VI, imp. XI, p(ater) p(atriae), cos. designatus IIII* etc. (C. V 5050 cf. 1231). Non mancano però esempi, in cui *cos.* sta innanzi a *imp.* (C. VI 562. 915. 918, 920a. 1256. XIV 85).

4) Imperator *predicato del Principe.* — Nell' uso che gli scrittori fanno della parola *imperator*, bisogna distinguere un doppio periodo. In quelli del secolo I, quando più viva era la coscienza della origine del Principato e del suo fondamento, *l'imperium* o potestà proconsolare, essa era usata principalmente per rilevare il carattere militare della nuova istituzione. In quelli invece dei secoli seguenti *imperator* ha il medesimo significato generale che hanno le parole *Princeps* e *Augustus*, cioè di colui che nello Stato possiede la somma dei poteri pubblici. *Imperator* quindi negli uni e negli altri non è un vero titolo, bensì un predicato, come appare anche in quei luoghi, in cui accennandosi al conferimento della potestà pro consolare per parte del senato (v. sopra) è usata la formola *imperator appellatus est.* È in questo secondo senso che le fonti giuridiche usano la parola, quando ricordano le varie costituzioni emanate dagli imperatori, come ampiamente è dimostrato da Mommsen, nei Iurist. Schriften II p. 156 segg.

5) Imperator *nel collega del Principe.* — Della potestà proconsolare, come pure della tribunicia, cardine del potere imperiale, era rivestito non solo il Principe, ma anche colui che egli sceglieva a suo collega, il *consors imperii regni, conlega* e simili, se non che questa nomina non avea lo scopo di farlo effettivamente partecipare al governo, bensì quello di designarlo come suo successore. La sua potestà proconsolare era perciò quasi onorifica, più formale che reale. Ma poichè anche il consorte avea diritto all' acclamazione dell' esercito, così pure a lui spettava il titolo *imperator*. Da Augusto a Vespasiano questa parola è da lui usata come parte del nome proprio, per lo più, al pari del Principe, quale prenome, talvolta anche come cognome. Più tardi invece essa è un vero titolo, v. **Consors** II p. 624 segg.

Oltre al Principe e al suo collega, il titolo non poteva esser preso da altro comandante. Quando si narra, non avere Augusto permesso che Tiberio e Druso l'usassero dopo essere stati acclamati dall'esercito. (Dio Cass. 54, 33), ciò fu probabilmente perchè essi aveano esercitato il comando in qualità di *legati* di lui, ai quali anche nella Repubblica, come abbiam veduto, era negato questo diritto. Alla norma generale non fa eccezione che un caso solo, quello dei proconsoli della provincia dell'Africa proconsolare, i quali aveano un comando a sè, p. e.: *L. Passieno Rufo imperatore Africam obtinente* etc. (C. VIII 16456 cf. Tac. ann. 3, 74. Vell. 2, 116). Ma l'eccezione fu di breve durata, avendo questi proconsoli già sotto Caligola perduto quel comando. — In alcune iscrizioni (EE. I p. 106. C. IX 262. 2200. CIG. 1878) il titolo ricorre in persone che non vi aveano diritto; il che prova che esso venne loro arbitrariamente attribuito.

v. Mommsen, Staatsrecht I p. 125 sg. II p. 266 seg. 707. 767. 769 segg. 781 seg. 793 seg. 845 seg.

Sulle altre denominazioni del Principe, su altri titoli, parte onorifici, parte relativi a speciali poteri vari e altri predicati, vedi: **Augustus** I p. 924. — **Censor** II p. 160. — **Consul** II p. 710 segg. — **Destinatus** II p. 1711. — **Pater patriae**. — **Perpetuus**. — **Pontifex maximus**. — **Princeps**. — **Proconsul**. — **Tribunicia potestas**.

Divus, Diva. — Predicato di imperatori, imperatrici e alcune persone appartenenti alla casa imperiale, loro attribuito dopo la morte, se a questa seguiva la *consecratio*, per la quale entravano a far parte delle divinità dello Stato. Il primo a divenir *divus* fu Cesare, a cui già in vita furon resi onori divini ed erette statue in tempii tra quelle di altri dei (Cic. Phil. 2, 43. Dio Cass. 43, 14. 21; 44, 4. Suet. Iul. 76 etc.), e il conferimento avvenne dopo la sua morte, probabilmente nell'anno seguente, il 43 a. C., per deliberazione del senato e dei comizi, cioè per legge: *Genio deivi Iuli parentis patriae, quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit* (C. IX 2628); — *Divo Iulio iussu populi Romani statutum est lege Rufrena* (C. I 626 = I 2² 797 = VI 872). Da quell'anno Augusto introdusse nel suo nome proprio una modificazione, sostituendo alla paternità *G(ai) f(ilius)* l'altra di *divi f(ilius)*, non ostante che nei fasti Capitolini (C. I² p. 28) questa forma appaia dall'anno 717. Quest'uso fu poi seguito da altri imperatori, di cui il predecessore fu un *divus*. Dopo Cesare, generalmente la divinizzazione era preceduta da un procedimento penale, che si svolgeva innanzi al senato (Hist. Aug. vita Commodi 20. Suet. Domit. 23. vita Elagab. 17; Taciti 4 etc.). Il giudizio, d'ordinario per iniziativa del successore dell'estinto (vita Marci 26, Hadriani 6; Pii 13 etc.), avea lo scopo non di condanna, ma eventualmente di glorificazione. Considerati gli atti notori della sua vita, si trattava di stabilire se fosse il caso semplicemente di annullare le costituzioni da lui emanate, l'*actorum rescissio* (Dio Cass. 78, 17 cf. 59, 9; 60, 1 etc.) o ancora più di condannarne la memoria (*damnatio memoriae*); il che importava, oltre alla rescissione degli *acta*, che al morto veniva negata una onorata sepoltura, proibito il lutto pubblico, di lui si abbattevano le statue e dai monumenti come anche dalla lista dei nomi degl'imperatori su cui giuravano i nuovi magistrati, il suo era cancellato. Erano, insomma, le stesse conseguenze che si avveravano nelle condanne di alto tradimento (v. Mommsen, Strafrecht p. 987 segg.). Ove nè l'una nè l'altra pena era pronunziata, teneva dietro la consacrazione, che il senato compiva con un decreto, il quale dichiarava *divus* l'estinto: *ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) e(o) d(ie) divo Augusto honores caelestes a senatu decreti* (Fasti Amiternini C. I² p. 244 cf. Tertull. apolog. 5. Tacito ann. 1, 10. 12. 69. Dio Cass. 69. 23; 70, 1. Hist. Aug. vita Hadr. 27; Pii 5. Eutrop. 8, 7. Vict. Caes. 14, 13. Oros. 7, 4). Mommsen, Staatsrecht II p. 1113 segg. cf. 817 seg. 833. 886. Toutain, Les cultes païens dans l'Empire Romain I p. 54 segg.

Numerosissime sono le iscrizioni dedicate ai *divi* e alle *divae*, da noi riferite sotto i nomi dei singoli imperatori. I *divi* in genere ricorrono, tra l'altro, in una lapide di Roma (C. VI 29944) ... *Quis hanc ara[m] laeserit habeat Genium iratum populi Romani et numina divorum.*

IMPERIUM. — Era il sommo potere militare e giurisdizionale, il quale, in quanto per regola veniva dai comizii conferito ai supremi rappresentanti dello Stato, potenzialmente si faceva risiedere nel popolo: « noster populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus minatur, recusat, appellat, provocat: in bello sic paret ut regi » (Cic. de re pub. 1, 40, 63); « Denique utrum tandem populi Romani an vostrum summum imperium est? (Liv. 4, 5, 1); « populus ei (principi) et in eum omne suum imperium et potestatem conferat » (Dig. 1, 4, 1 pr.). Nel fatto però

era esercitato da quei rappresentanti in qualità di *magistratus* o *pro magistratu*. Tra *imperium* e *potestas* non correva una sostanziale differenza, giacchè anche ai magistrati forniti del primo, è attribuita la seconda. Nondimeno, poichè a quelli che mancavano d'*imperium*, come *censores*, *tribuni plebis*, *aediles*, *quaestores* e *XXVI viri*, non competeva se non la *potestas*, così rigorosamente e in pratica quello si considerava come opposto a a questa. A tale contrasto corrisponde la formula: *imperium potestasve* rispetto ai magistrati municipali e quindi tanto più ai romani, nella lex Rubria de Gallia Cisalpina (1, 50: *neive quis mag(istratus) prove mag(istratu), neive quis pro quo imperio potestasve erit, interdicito* Bruns, Fontes7 p. 99), e nella lex coloniae Genetivae (c. 94: *Neve quis pro eo imper(io) potestat(e)ve facito* cf. c. 125 Bruns p. 130. 136). Lex de imperio Vespasiani v. 10: *utique quos magistratum, potestatem, imperium curationemve* etc. (Bruns p. 202). Dig. 4, 6, 26, 2: « consulem praetorem ceterosque, qui imperium potestatemve quam habent » cf. 48, 4, 1, 1; 48, 6, 7. 10 pr. Paul. sent. 5, 5A, 1. È poco esatto quando ai magistrati supremi si attribuiscono insieme come poteri diversi l'*imperium* e la *potestas* (Cic. Verr. 1, 13, 37; ad Q. fr. 1, 1, 10, 31) Cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 22 seg.

Nel senso stretto e tecnico della parola, *imperium* è il potere militare del magistrato. Di esso gli antichi non ci han lasciato una precisa definizione, come d'altra parte incerta ne è l'etimologia. Ove Cicerone (Phil. 5, 16, 45) scrive: « Demus igitur imperium Caesari, sine quo res militaris administrari teneri exercitus, bellum geri non potest », non accenna che in parte al suo contenuto. Giacchè, oltre all'alto comando in guerra, l'imperio comprendeva anche altre importanti funzioni, come il formare ogni volta l'esercito, nominare gli uffiziali, conchiudere trattati d'armistizio e di pace, batter monete, amministrare la cassa militare, conferire decorazioni e la stessa giurisdizione (Mommsen, Op. cit. I p. 486-136).

Il *Rex* nella Monarchia, normalmente i *Consules* e i *Praetores*, sovente il *Dictator rei gerundae causa* e il suo *Magister equitum* e per alcuni anni i *decemviri consulari imperio legibus scribendis* e i *Tribuni militum consulari potestate* (v. queste voci) sono i magistrati supremi ordinari, a cui questo imperio spettava. Tranne quello del dittatore, esso era annuo, come del resto tale era il potere di tutti gli altri magistrati minori, ed avea due caratteri. L'uno, che non poteva essere esercitato se non oltre il primo miglio di là del pomerio della città di Roma; da ciò la distinzione tra le funzioni che si svolgevano in Roma (*domi*) e quelle fuori (*militiae*) (Cic. de leg. 3, 3, 6; Brut. 73, 256). L'altro, che contro le sentenze penali pronunziate dal magistrato oltre quel confine non era ammesso l'appello ai comizii, la *provocatio* (Liv. 3, 20, 7; 24, 9, 2) e in genere il veto (*intercessio*) del suo collega (Mommsen, op. cit. I p. 68). Simbolo di questo altissimo potere erano i 12 littori, che soltanto allorchè il magistrato funzionava *militiae* potevano portare la scure nei *fasces* (v. **Fasces** III p. 38).

Sull'altra parte dell'*imperium*, sul potere civile o giurisdizionale v. **Iurisdictio**.

Nella Repubblica, oltre che da quei magistrati ordinarii, spesso l'imperio militare soleva essere esercitato da altre persone, le quali o occupavano altre magistrature inferiori o pure erano dei privati, p. e. quando per l'assenza dal luogo del magistrato supremo, questo delegava un suo dipendente, *quaestor* o *legatus*, a rappresentarlo, quando per la sua morte uno di questi lo surrogava e sopratutto quando v'era bisogno di provvedere a più comandi di eserciti e al governo di più provincie. Il caso più comune era poi quello della *prorogatio imperii*, la quale avveniva in due modi, o in quanto i comizii la concedevano oltre l'anno al magistrato che ne era investito, o pure dal medesimo veniva direttamente usata pel principio che il comandante dell'esercito e il governatore di una provincia, avevano non solo il diritto, ma il dovere di continuare le proprie funzioni finchè nel luogo non erano sostituiti dai loro successori. In tutti questi casi col tempo divenne frequente il titolo di *proconsul* o *propraetor*, a seconda che il potere esercitato era pari a quello del console o del pretore (v. **Proconsul**, **Propraetor**). Ma accanto a questo titolo si hanno pure formole, come

pro imperio esse: Lex Acilia repet. v. 70: *nei quis magistratus prove magistratu prove [quo imperio potestateve erit]* (Bruns, Fontes 7 p. 70). — Lex agraria v. 87; *mag(istratus) prove mag(istratu) queive pro eo imperio [curationeve erit]* (Bruns. p. 87). — Lex Rubria de Gallia Cisalpina 1, 50: *neive quis mag(istratus) prove mag(istratu), neive quis pro quo imperio potestateve erit* (Bruns p. 99). — Lex coloniae Genetivae c. 94: *Neve quis pro eo imper(io) potestat(e)ve facito* (Bruns p. 130 cf. c. 125 p. 136) etc.

cum imperio: « cum Hispaniam citeriorem cum imperio obtineres » (Cic. ad fam. 1. 9, 13); « mihi cum imperio in provinciam proficisci » (ivi 3, 1, 3); « is cum imperio in Siciliam praemittitur » (Cic. ad Att. 7, 15, 2);

cum imperio esse: « Cum imperio est dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium » (Fest. ep, p. 50); « me esse cum imperio » (Cic. ad Att. 7. 3, 3); « aut cum imperio sunt » (ivi, 8, 15, 7) « neque in provincia cum imperio fuerunt » (Cic. ad fam. 8, 8, 8); « cum Q. Catulo pro cos. et ceteris, quibus imperium erat. » (Sallust. hist. 1, 48, 22); placuit omnes, qui dictatores, consules censoresve fuissent, cum imperio esse » (Liv. 26, 10, 9);

pro magistratu: Lex Acil. repet. v. 70 (v. sopra); lex agraria v. 10 *neive pro magistratu impe]riove sententia(m) deicito* cf. C. 30. 72. 87 (Bruns p. 75. 79. 85. 87); lex Cornelia de XX quaestoribus 1, 32: *viatoribus praeconibus magistratibus prove magistratu* (Bruns p. 91); Lex de Termessibus 2, 2: *magistratus prove magistratu* cf. 2, 6. 14 (Bruns p. 94); lex Rubria 1, 15: *tum mag(istratus) prove mag(istratu)* cf. 1, 50 (Bruns p. 97, 99); lex coloniae Genetivae c. 125: *quive tum magistratus inperium potestatemve colonor(um) suffragio geret* (Bruns p. 136) cf. lex Bantina v. 17. 19 (Bruns p. 54). Liv. 9, 7, 12; « Consules in privato abditi nihil pro magistratu agere »; 39, 5, 2 « ne suas quidem simultates pro magistratu exercere boni exempli esse ». Cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 11 seg. 117 seg.

Nell'Impero cessarono questi promagistrati, come cessò nei consoli e nei pretori l'alto imperio militare, che a vita risiedeva nel Principe, il quale a sua volta lo delegava subordinatamente ad altri, e l'esercitava nella forma di potestà proconsolare (v. **Imperator**). Sull'altro sommo potere civile che completava la sua qualità di capo dello Stato v. **Potestas Tribunicia.**

Imperii annus. — *Imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) pont(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(estate) IIII, imp. X. p(atri) p(atriae), con. IIII, d[es.] V. censori design. ann(o) IIII imperii eius* etc. (C. II 5217).

Lex de imperio. — v. **Potestas Tribunicia.**

Imperium o anche *Imperium Romanorum*, *Imperium populi Romani* sovente è usato nel senso geografico - politico della parola, cioè del territorio su cui si estendeva la potenza dei Romani (Cic. de re pub. 3, 5, 24; pro Sest. 31, 67; de off. 2, 8, 27, Liv. 39, 17, 4. Varro, de l. L. 5, 24 etc.). *Genius Imperii* (C. VIII 814). — *Fines populi Romani* (C. VI 1231. 1232). — *Aegyptum Imperio populi Romani adieci* (Res gest. div. Aug. 5, 24 cf. III 6101). — (*gentes Alpinae*) *sub Imperium populi Romani... redactae* (C. V 7817 cf. III 75). — (Severus) *pacator orbis et fundator Imperis Romani* (C. II 1969). — *Felicitas Imperii* (X 8375, 15), — *Imperium maiestas populi Romani* (C. VI p. 3241 v. 93). — *Securitas atque aeternitas Imperii* (C. VI p. 3249 v. 23 cf. C. II 259). — *Pro salute Imperii Romani* (C. III 1061, cf. 1114-1116, 10994. II 2661. 5521).

Imperio ovvero **Ex imperio** talvolta seguito dal nome di una divinità, a cui si scioglie un voto, è una formola frequente, come quella p. e. *ex iussu*, per esprimere il concetto della ispirazione che ebbe il dedicante dalla divinità stessa: *imperio* C. VI 579. 587. 597. XII 4323. 4325. XIV 73. XII 2990. NS. 1889 p. 244; *ex imperio* C. III 14475. VI 30936. XII 655. 1226. 4103. XIV 2842. 3434. EE. IX 439 p. 339. NS. 1901 p. 505.

IMPETRABILIS. — v. **Hercules.**

IMPETRATOR. — C. VI 30935 v. **Iuppiter.**

IMPORTATOR. — Iscrizione di Novaesium nella Germania inferior (C. XIII 8568): ... *Priminio Ingenu[o n]egotiatori vest(iario), [i]m[p]ortatori aur(i?* etc.

INASSERARE. — Nella « lex parieti faciendo » di Puteoli dell'anno 105 a C. (C. I 577 = X 1781, II, 1) si legge: *Inasserato asseribus abiegnieis sectilibus, crasseis quoque versus (trientem), disponito ni plus (dodrantem).*

INAURATAE. — (**Solea**). — Nell'editto di Diocleziano « De pretiis rerum venalium » 9, 22. — v. **Solea.**

INAURATOR. — v. **Aurum** I p. 950.

INAURATUS, INAURES. — In una iscrizione di Nemus Dianae (C. XIV 2215), tra i preziosi oggetti donati *fanis utrisque* ricorrono: *sistrum argenteum inauratum, spondeum inauratum ...inaures cum gemmis n(umero)* X etc. Sull'*inaures* od orecchini così ornati v. Plaut. Men. 3, 3, 17. Plin. nat. hist. 9, 172; 32, 16. Isid. Orig. 31, 19.

INCENDIUM. — L'incendio avvenuto sotto Tiberio che divampò sull'Aventino e sul Circo Massimo (Dio Cass. 58, 26 cf. Tac. Ann. 6, 45), è ricordato in un frammento dei Fasti consolari scoperto in Ostia (NS. 1917 p. 183): *pars Circi inter ultores arsit*. Quello di Nerone ricorre in una iscrizione relativa ad un area dedicata sul Quirinale: *Haec area... et ara, quae est inferius, dedicata est ab imp. Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico ex voto suscepto, quod diu erat neglectum nec redditum, incendiorum arcendorum causa, quando urbs per novem dies arsit Neronianis temporibus*: (C. VI 826 = Bruns, Fontes p. 287). —

Sull'epistilio del tempio di Vespasiano a piè del Capitolino si legge: *Senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit* (C. VI 937). — Un [*h*]*ostile incendium* si ha in una lapide di Beneventum (C. IX 1596), altro in una tomba di un pretoriano in Ostia (NS. 1912 p. 23).

INCISUS. — *Aere incisus* o semplicemente *incisus* ha in certi casi un significato speciale, quello cioè di persona, il cui nome è compreso in un determinato elenco scolpito in tavole di bronzo. Così p. e. in una lapide di Mediolanum Santonum, nell'Aquitania, sta per *civitate Romana donatus: C. Iulio Ag*[*e*]*dil*[*li f. Vollini?*] *a Macrò Sant*(*ono*), *duplicario alae Atectorigianae, stipendis emeritis XXXII aere incisso, evocat*[*o*] *g*(*a*)*esatorum* etc. (C. XIII 1041).

Più frequentemente si dice di colui, il quale è inscritto nelle tavole contenenti i nomi di partecipanti alla distribuzione gratuita che si facea in Roma del frumento: *Genio* (*centuriae*) *II qui frument*(*o*) *publ*(*ico*) *incisi sunt* (C. VI 220 v. 7 cf. 10228: *incisus*). Questo medesimo significato ha probabilmente la parola in C. V 889: *C. Arrio Macro veterano.... in aere inciso a divo Vespasiano* cf. Plin. paneg. 26. Seneca, de benef. 4, 28, 2. *Tabulae publicae* son chiamati gli elenchi sudetti (Lex Iulia municipalis v. 14 segg. Bruns, Fontes[7] p. 103), v. **Frumentatio** III p. 257 segg. Nel significato comune C. I 196 v. 27 = Bruns p. 164. C. VIII 10570, 3, 14.

INCOCTILES (hederae). v. **Hedera** III p. 657. — [*I*]*tem in Nymphaeo in corona summa* [*in*] *circumitu litterae n*(*umero*) XXXX *auro inluminatae; hederae distinguentes incoctiles n*(*umero*) *X* etc. (C. VIII 6982): Qui *hederae* indicano i punti a forma di foglia usata nelle inscrizioni, per separare (*distinguentes*) una parola dall'altra, e per *incoctiles* bisogna forse intendere che dovevano essere di metallo stagnato (Plin. nat. hist. 34, 162).

INCOLA — v. **Municipium**.

INCRUSTATIO — .... *genium cum colu*[*mnis*] *et incrusta*[*tione*] *marm*(*orea*) *de suo fec*(*it*) (C. III 6671). — ... ?*pariete*]*m incrustavit* etc. (C. XII 535) cf. Dig. 8, 2, 13, 1. 50, 16, 79, 2: « Voluptariae sunt (impensae), quae speciem dumtaxat ornant, non etiam fructum augent: ut sunt viridia, et aquae salientes, incrustationes, picturae ».

INDEPREHENSIVILIS. (deus). — C. XIV 64. v. **Mithras**.

INDIANA. (ala). — Corpo ausiliario di cavalleria ricordato da Tacito (ann. 3, 42), dal quale si apprende pure come il nome *Indiana* le veniva da quello di uno dei suoi comandanti Iulius Indus. Dal luogo poi donde provengono quasi tutte le seguenti iscrizioni e dal *civis Rauracus* della prima di esse, si vede come l'ala fosse reclutata soprattutto nella Germania. *Dannicus, eq*(*u*)*es alae India-n*(*ae*) *tur*(*ma*) *Albani.... cives Raur*(*acus*) etc. (C. VII 66 Durocornovium, Britannia). — *Argiotal*[*u*][*s*] *Emertulitani f*(*ilius*) *Namnis equ*(*es*) *alae Indianae* etc. (C. XIII 6230 Borbetomagus, Germ. sup.). — *Albano Vitali eq*(*uiti*) *alae Indianae tur*(*ma*) *Barbi, civi Trevero* etc. (C. XIII 8519 Durnomagus, Germ. sup.). — *Fl*(*avius*) *Flavianus Aventinus dec*(*urio*) *alae Indianae* (C. XIII 7028 Mogontiacum, Germ. sup.). — *Iul*(*ius*) *Paterninus dec*(*urio*) *alae Indianae* (C. XIII 7257 Mogont.). Una lapide di Forum Sempronii (C. XI 6123) offre un comandante di questo corpo: *C. Hedio C. f. Clust*(*umina*) *Vero equo publ*(*ico*) *praef*(*ecto*) *equit*(*um*) *alae Indianae* (*piae*) *f*(*idelis*) etc.

INDICIBUS. (ab.) — v. **Curator** II p. 1331.

INDICIUM. — Nel significato di prova, indizio di un determinato fatto obietto di controversia giudiziaria (Dig. 29, 7, 5. Cod. Iust. 3, 32, 19; 5, 12, 15 etc.): Lex Agraria v. 91: *Quei eam rem* [*ita esse*] *indicio fuerit, ei eius agri, quod is indicio eius,* [*quei eam rem ita indicaverit* etc. (Bruns, Fontes[7] p. 88); Lis fullonum v. 26 seg.: *qui* (*Florianus*), *cum in*

rem praesentem venisset, locum inspexit et universis indiciis examinatis sententiam de eo loco, protu[lit] etc. (Bruns p. 407).

INDICTIO. — Nel campo amministrativo finanziario è tanto l'atto, con cui lo Stato ordina una imposta in genere (Dig. 49, 16, 3, 1; 38, 1, 15 pr.), quanto l'imposta medesima diversa dal *tributum* e dai *vectigalia* (Dig. 19, 1, 13, 6; 33, 2, 28 cf. Plin. paneg. 29). Nel senso di imposta in danaro pagata dai negozianti, il così detto *chrysargirum* (Zosim. 2, 38, v. anche *lustralis collatio*, in quanto veniva riscossa ad ogni lustro (Cod. Theod. 1, 13, 1. Nov. Theod. 2, 18 cf. Zosim. l. c.), la parola è usata in una lapide di Interamna Lirenas dell'anno 408 d. C.: *Industriae ac sapientiae praeclaro M. Sentio Redempto v(iro) l(audabili), primario civitatis nostrae.... qu[i] populum suum pro sua benivolentia ab indictione auri argentiq(ue) pop[u]lum suum liberum reddidit* etc. (C. X, 5349).

Per effetto della riforma finanziaria di Costantino, secondo la quale ogni 15 anni si procedeva ad una revisione del catasto in tutto l'Impero, *indictio* si disse così l'imposta fondiaria pagata annualmente in quel ciclo, come anche ciascun anno in esso compreso. La qual cosa condusse alla introduzione di un nuovo modo cronologico di indicare l'anno, cioè la data di una legge, di un documento e simili, modo che cominciato alla fine del secolo IV, continuò nel V e nel medioevo. (Savigny, Vermisch. Schriften, 2 p. 130 segg. cf. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 244 seg.)

Le lapidi offrono le seguenti *indictiones*, spesso accompagnate dall'antico modo di datare, cioè col nome dei consoli.

Indictio I C. III 14893 (*prima*). — VIII 453-1115 [e] — IX 2076 2437. — XII 944. — XIV 3898 (*prima*).
II C. III 9527. VIII 5488. 5491. — XII 1530. 2097.
III C. VIII 10932. — IX 2160. 5737. — XII 932-1800.
IV C. XII 2092.
V C. III 14893. — VIII 57 (*quinta*), 311. — XII 939: 1045. 5340.
VI C. III 9652. — IX 412. 2075. — XII 2085, 2093 (VII ?).
VII C. III 13146. — VIII 56. — XII 934.
VIII. C. VIII 451. 10518. 10547 (?). — IX 411. — XII 936. 1692. 2087. 2191.
VIIII C. III 9616. — VIII 5229. — XII 936. 2088. 2098. (XV ?).
X C. III 14894. — VIII 452. 10636. — VI 8459 (decima). — IX 1388. — XII 2179. 2702 (?). 5720.
XI C. III 9534. 9560. — VI 8401. — VIII 5489. — XII 938. 2085. 2089.
XII C. III. 9645. — VIII 10638. — XII 1729. 2094. 2644 (XIII ?).
XIII C. III 9643. 9644. — IX 2159. — XII 2187. 2367. 5861 (XI ? XII ?).
XIIII C. III 2704. 9706. — VIII 5264. 10641. — IX 2078. — XII 1501. 2095 (XV ?). — XIII 2090.

INDIGENA (civis). — *T. Caesio T. fil. T. n. L. abn. Pal(atina) Anthiano v(iro) c(larissimo), proc(uratori vigesimae) hered(itatium) ... patrono et cur(atori) Abellinati(um) Puteolani pub(lice) civi i[n]digenae* (NS. 1909 p. 215). *Civis indigena* modo affatto nuovo nelle iscrizioni per indicare la qualità di cittadino di un comune, mentre quello ordinario è *oriundus, originarius* e simili, l'uno e gli altri in contrapposto a *incola, advena* etc. cf. C. III 1894. Liv. 21, 30, 8. Colum. 1, 7. Cod. Theod. 6, 36, 1; 7, 13, 6, 1. 18, 10.

INDIGES. — v. **Indigites.**

INDIGITAMENTA. — *Indigitare* chiamavano gli antichi l'invocare secondo le norme del *ius sacrum* le divinità, perchè fossero propizie a quanto dai privati e dallo Stato stava per compiersi o era già compiuto (Macrob. 1, 17, 15. Serv. Aen. 8, 330. Varro in Non. p. 352, 32). *Indigitamenta* eran quindi le formole sacrali che si usavano nelle preghiere che a quelle si rivolgevano. Le quali aveano per obietto tanto ogni singola manifestazione della vita privata (Censorin. de die nat. 3 cf. Arnob. 2, 73. Augustin. de civ. dei 6, 9), quanto atti religiosi compiuti dallo Stato, come *sacrificium, votum, dedicatio, obsecratio, devotio* e simili, per i quali le formole eran date dal pontefice massimo al magistrato o sacerdote che li compiva (Arnob. 4, 21. 65. Serv. Aen. 2, 141. Augustin. de civ. dei 4, 27). Le divinità poi da invocare erano innumerevoli (Augustin. 4, 8), e la preghiera poteva esser rivolta così ad una di esse, di cui il nome corrispondeva all'obietto di quella (Serv. Aen. 4, 166), come a molte insieme. Così p. e. nel sacrifizio offerto alla Tellus e a Ceres, il flamine invocava altre dodici divinità, personificazioni di altrettanti obietti relativi alla agricoltura, da una seminagione all'altra (Serv. Georg. 1, 21). Le

formule raccolte in libri eran conservate nell' archivio del collegio dei (v.) **Pontifices.** V. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 7 segg. 18 seg. Wissowa, Religion p. 22. 33. 333.

INDIGITES (dii). — *C. Calvisio L. Passieno co(n)s(u)libus M. Menius M. f. sac(erdos sextum), L. Vibidius L. f. sac(erdos iterum) Iovi Auris* (?) *et dis Indigitibus cum aedicl(a) et base* etc. a. 4 a. C. (C. X 5779). — *Deiv(is) Nove(n)sed(is) T. Pop(p)a(eus) Pop(paei) f(ilius)* (C. I 178 = XI 6297). — *Noveseec pasco pacre* (OH. 5829 cf. C. IX p. 349). Queste iscrizioni ricordano due specie di divinità dei Romani, i *di Indigetes* (Liv. 8, 9, 6. Fest. ep. p. 106. Serv. Aen. 12, 794; 7, 678; Georg. 1. 10. Gell. 2, 16, 9 etc.) e i *di Novensides* o *Novensiles* nella forma posteriore (Varro, l. L. 5, 74. Liv. l. c. Arnob. 3, 22. 38). Quelli da *indigenae* erano le divinità più antiche, le originarie, questi da *novus* e *inses* le altre col tempo introdotte in Roma, corrispondenti ai *publici* ed *adventicii* di Tertulliano (Apol. 25 cf. Augustin. de civ. dei 3, 12; 2, 4). Marquardt, Staatsverw. 3 p. 36 seg. Wissowa, Religion p. 15 segg. Peter in Roscher, Lexikon 2 p. 132 segg.

Indiges sol. — Nei fasti amiternini, al 9 Agosto (C. I² p. 245 = IX 4192): *Soli Indigiti in colle Quirinale fer(iae) q(uod) e(o) d(ie) Caes(ar) C. f(ilius) Pharsali devicit.* Così anche negli Allifani (C. I² p. 216 = IX 2320).

Indigens (sic) **Aeneas.** — *Aenea[s ... appel[latus]q(ue) est Indigens [pa]ter et in deo[rum n]umero relatus* (Elog. I=XX C. I² p. 189= C. X 808).

INDUCTILIS. — v. **Aeramentum** I p. 299 seg.

INDULGENTES. — C. V 6594. v. **Matronae**.

INDULGENTIA. — *Ex indulgentia* o semplicemente *indulgentia* seguìta dal nome d' imperatori, è formola usata specialmente nelle iscrizioni, con la quale si dinota un loro atto di carattere pubblico. Fuori il campo della giurisdizione penale, in cui la parola ha il significato di grazia sovrana concessa a rei (Dig. 34, 1, 1; 40, 5, 24, 5; 44, 7, 30; 48, 3, 2 etc.), quella formola si riferisce generalmente ad un atto di benevolenza, di liberalità, di eccezionale concessione, *beneficium, privilegium*; « Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur » Dig. 1, 4, 3. — « Divus Nerva splendidissimam indulgentiam in milites (riguardo al diritto di testare) contulit » (Dig. 29, 1, 1 pr. cf. 27, 1, 41 pr.). In un rescritto diretto ad un officiale della corte imperiale (*proximus memoriae*), l'imperatore dice: *et indulgentiae meae praerogativam tanto magis cu[ra tua probaverit]* etc. (C. VI 8619). In due lapidi urbane relative a Caracalla si legge: *omnium principum v[irtute] benivolentia indulgentia exsuperantissimo* (C. VI 1066); — *[a]mpla beneficia de indulgentia [au]gustorum suffragio patris eius consecutus* (C. VI 1074). Nella maggior parte dei casi si tratta di opere pubbliche, tempii, acquedotti, ponti, vie e simili eseguite in questa o quella città (C. VIII 2194, 4205, 20602, III 14120. XI 826). Una iscrizione di Roma dedicata ad Adriano finisce così: *colonia Ostia conservata et aucta omni indulgentia et liberalitate eius* (C. VI 972). Un' altra di Lambaesis nella Numidia dedicata a Valentiniano e Valente (C. VIII 2722) ricorda un *forum transitorium* da loro costruito in quella città. Talvolta *indulgentia* sta per autorizzazione, come p. e. rispetto a spettacoli gladiatori da darsi in città italiche (C. IX 4208. X 1211. 4760. 6012. EE. VIII, 369); tal'altra per concessione di premi ad interi corpi militari ausiliarii (C. III 797. 1378). Nè mancano esempii, in cui la formola *ex indulgentia* è in rapporto ad un atto di arbitrato, che in suo nome l'imperatore facea eseguire da suoi rappresentanti, come nella controversia di confini tra due città della Numidia (C. VIII 8813. 8814), e in un' altra relativa a *munera* tra la città di Orcistus nell' Asia minore e una vicina popolazione (C. III 7000 v. 11. 15). Una lapide di Ampelum nella Dacia ricorda un tale: *cuius reliquiae ex indulgentia Aug(usti) n(ostri) Romam latae sunt* (C. III 1312). — Una lapide di Cirta nella Numidia offre il caso di una personificazione di tali atti imperiali: *M. Caecilius Q. fil. Quirina Natalis... statuam aeream Securitatis saeculi et aediculam tetrastylam cum statua aerea Indulgentiae domini nostri* (Sett. Severo), *quas in honore aedilitatis et III viratus posuit* (C. VIII 7095).

Nel medesimo significato di benevola concessione per parte di privati, ricorre non di rado la parola *indulgentia*, p. e. rispetto al luogo per costruirvi una tomba (C. VI 16246), o anche per parte di un collegio relativamente alla dedicazione di una statua (C. VI 460 = XI 715.

Indulgentissimus. — Questo predicato comincia ad apparire relativamente tardi negli

imperatori e diviene frequente dopo Adriano. Ad Augusto non è attribuito se non in una epistola di Domiziano (C. IX 5420).

Hadrianus

indulgentissimus princeps C. 1797.

Antoninus Pius

princeps indulgentissimus C. III 5726. 5980. 5997. 5998. 5999. V 3110.

Marcus Aurelius

dominus indulgentissimus C. VI 1052. 1065.

optimus et indulgentissimus princeps C. XIV 4003.

maximus, invictissimus, fortissimus et super omnes principes indulgentissimus C. VIII 10305.

invictissimus, fortissimus, felicissimus, et super omnes principes indulgentissimus C. VIII 6969, cf. 6307. 6944. 6998. 7000. 7972.

L. Verus

Indulgentissimus princeps C. XIV 105.

Commodus

indulgentissimus princeps C. VIII 8702.

fortissimus ac felicissimus princeps dominus indulgentissimus C. III 2984.

Septimius Severus

indulgentissimus et clementissimus princeps dominus noster C. X 7274. 7343.

dominus indulgentissimus C. III 4020.

Caracalla

indulgentissimus et clementissimus princeps dominus noster C. X 7276.

dominus noster invictissimus [*et*] *omnium principum v*[*irtute*] *benivolentia indulgentia exuperantissimus* C. XIV 2073.

Geta

dominus indulgentissimus C. X 7275.

Elagabalus

... *indulgentissimus* C. VI 1082.

dominus indulgentissimus C. III 6900.

felicissimus adque invictus super omnes retro principes indulgentissimus C. VIII 10304. 10308.

Alex. Severus

... *super omnes indulgentissimus* C. VIII 8781.

indulgentissimus princeps C. III 8359.

Aurelianus

indulgentissimus invictissimus princeps C. XII 5571=2673.

perpetuus victoriosissimus indulgentissimus imp(*erator*) *restitutor orbis* C. VIII 10187. 10205. 10217.

Numerianus

dominus indulgentissimus C. II 4909.

Diocletianus

piissimus atque indulgentissimus providentissimusq(*ue*) *prinoeps noster* C. III 14195, 27.

Constantinus I

d(*ominus*) *n*(*oster*) *fortissimus adque indulgentissimus* C. II 2209.

Constantinus II

fortissimus et indulgentissimus princeps C. II 2206.

Iulianus

domitor hostium, invictissimus indulgentissimus princeps dominus noster C. VIII 2387.

Valens

maximus princeps indulgentissimus dominus C. VI 1174.

INDUSTRIA (*Monten da Po*). — C. V 7468-7482. 8957. — SI. I, 952-966. — NS. 1903 p. 44 segg. — Città della Liguria (Plin. nat. hist. 3, 5, 49) nella regione IX Augustea, a sud della odierna Chivasso originariamente chiamata Bodincomagus (Plin. 3, 16, 122 cf. Polyb. 2, 16, 12), nome questo che si conservò iu due lapidi: *T. Lollius T. l*(*ibertus*) *Masculus* ... *Bodincomagensis* (C. V 7464), — *P. Ovincorius P. f. Pol*(*lia*) *Ingenuos domo Bodincomagus mil*(*es*) *coh*(*ortis*) *VI pr*(*aetoriae*) (C. VI 2613). Quello meno antico si ha in una iscrizione locale (NS. 1903 p. 44) e in un' altra di Poetovio, che ricorda un *vet*(*eranus*) *leg*(*ionis*) *XIII Gem*(*inae*) (C. III 10877);

Municipium (7478), *municipium Industriensis* (SI. I, 950); — *res publica* (7468); — *plebs urbana et rustica* (7482); — *II vir* (7468. NS. 1903 p. 44), *II vir quinquennalis* (7481); — *IIII vir a*(*edilicia*) *p*(*otestate*) (7479); — *aedilis* (7468). NS. l. c.); — *quaestor aerarii publici et alimentorum* (7468); — *curator kalendariorum rei publicae* (7468); — *decurio* (7477. 7478. 7481); — *flamen divi Caesaris perpetuus* (7478); — *sexvir et Augustalis* (7486. 7496 cf. SI. I, 958), *sexvir* (7464. 7465. 7480); — *collegium fabrum* (7469), *fabri fratres* (7487); — *collegium centonariorum* (7470. 7485); *collegium pastophorum* (7468). — *Patronus* (7478).

La città era iscritta nella tribù Pollia (7468. 7478. 7481. 7491. C. III 10877. VI 2613).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 845. — E. Ferrero, NS, 1903 p. 43 segg.

INEAE. [*Matr*]*o*[*nis*] *Ineis Ca*[*mp*]*anius Pri*[*mu*]*s ex imp*(*erio*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*): da un luogo della Germania inferior (C. XIII 8147). — v. **Matronae**.

INFAMIA. — Nel diritto pubblico e privato dei Romani le parole *infamia*, *ignominia*, *turpitudo*, più comunemente la prima, hanno il medesimo significato negativo, cioè mancanza dell'onore in una persona. Questo concetto giuridico però non fu l'originario: il diritto trovò la parola nel linguaggio comune, e fu col tempo che per consuetudine e per leggi vennero fissate delle norme, le quali doveano esser seguite dai magistrati nell'applicare l'infamia. Essi erano principalmente due, il censore e il pretore, donde una doppia specie di quella, la censoria o politica e la pretoria o civile. Tra esse v'era una doppia differenza. L'una che la censoria si applicava in tutto il campo della vita privata e pubblica dei cittadini, laddove la pretoria riguardava il diritto dei cittadini di rappresentare nei processi civili un terzo, diritto che il pretore nel suo editto negava a coloro, che egli, seguendo quelle norme, dichiarava *infames*. La seconda differenza consisteva in ciò, che la censoria poteva cessare, se i nuovi censori dopo il quinquennio non confermavano la *nota* dei loro predecessori (v. **Censor II** p. 163 seg.), mentre la pretoria era duratura. In amendue però le conseguenze erano le medesime: e gl'*infames* erano privati soprattutto dell'esercizio dei diritti politici: eleggibilità alle magistrature, voto nei comizii e seggio nel senato, così in Roma come nei comuni di diritto romano. La perdita o mancanza della pubblica stima era sempre la conseguenza di determinati atti o di professioni, che notoriamente o giudiziariamente, cioè mediante condanna penale, si consideravano tali da rendere *infamis* la persona che li compieva o esercitava; non era perciò la pena che costituiva l'*infamia*. Dig. 3, 2: De his qui notantur infamia; 3, 1 De postulando. Cod. Iust. 2, 11 (12): De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur. Savigny, System 2 p. 170 segg. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 494 seg., 2 p. 383 seg.; Strafrecht p. 993 segg.

Casi d'infamia ricordati principalmente nella così detta lex Iulia municipalis o tabula Heracleensis (Bruns, Fontes[7] p. 102 segg.):

1º Calunnia o prevaricazione. — *quemve k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecessive quod iudicatum est erit ... queive ob caput c(ivis) R(omani) referundum pecuniam praemium aliudve quid cepit ceperit* (Lex Iul. mun. v. 120. 122) ... *aut quoius nomen praevaricationis caussa delatum erit ... aut nisei quod praevaricationis caussa factum erit* (Lex repetundarum v. 5. 56 Bruns p. 59. 67) ... *quod eius praevaricationis [causa ... vel per dolum malum petitorum patronoru]mve factum non siet.* (Lex agraria v. 38 Bruns p. 81). ... *Qui ita absolutus erit, quod iudicium [pr]aevarication(is) causa factum non sit, is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus est.* (Lex col. Genet. c. 123 Bruns p. 135). Dig. 3, 2, 1 pr. « Infamia notatur qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecsse iudicatus erit ». Cf. 43, 29, 3, 13; 47, 15, 3, 1. Cod. Iust. 9, 2, 11.

2º Frode a danno dei minorenni ... *queive lege Plaetoria ob eamve rem, quod adversum eam legem fecit fecerit, condemnatus est erit* (Lex Iul. mun. v. 112 Bruns p. 108) cf. Cic. de nat. deor. 3, 30, 74; de off. 3, 15, 61. Plaut, Pseud. 363; Rud. 1380.

3º Condanne in *iudicia privata ... quei furtei quod ipse fecit fecerit condemnatus pactusve est erit, queive iudicio fiducio, pro socio, tutelae, mandatei, iniuriarum deve d(olo) m(alo) condemnatus est erit* (Lex Iul. mun. v. 110 seg. Bruns p. 108); *[in iudicium fiduciae aut pro socio aut] mandati aut tutelae suo nomine quodve ipse earum rerum quid gessisse dicetur addu[c]etur, aut quod furti, quod ad hominem liberum liberamve pertinere deicatur, aut iniuriarum agatur* (Lex Atestina v. 3 seg. Bruns p. 101). Cic. pro Q. Roscio 6, 16: « si qua sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt fiduciae tutelae societatis »; pro Cluent. 42, 119. Dig. 3, 2, 1 pr.

4º Falso giuramento del debitore ... *queive in iure abiuraverit, bonamve copiam iuravit iuraverit* (Lex Iul. mun. v. 113 Bruns p. 108). Dig. 3, 2, 1 pr. cf. Cic. ad Att. 1, 8, 3. Cod. Iust. 4, 1, 1.

5º Degradazione e cancellazione dall'esercito .... *quoive aput exercitum ignominiae caussa ordo ademptus est erit; quemve imperator ignominiae caussa ab exercitus decedere iusit iuserit* (Lex Iul. m. v. 121 Bruns p. 108). Dig. 3, 2, 1 pr. « Infamia notatur qui ab exercitus ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendo potestas fuerit, dimissus erit ».

6º Fallimento: Lex Iul. mun. v. 113 seg. (Bruns p. 108). Cic. pro Quinct. 8, 30. 31; 9, 32; 13, 44; 15, 49; 22, 71. Cod. Iust. 2, 11 (12), 11.

7º Pederastia e lenocinio ... *queive corpore quaestum fecerit ... queive lenocinium ... faciet* (Lex Iul. mun. v. 123. 124). Dig. 3, 1, 1, 6: « qui corpore suo muliebria passus est ». Cod.

Iust. 9, 9, 30 (31): « Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat? ubi sexus perdidit locum ... et exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei ». — Dig. 3, 2, 4, 2.

8° Mestieri di gladiatore, di istrione e di lenone ... *queive depugnandei caussa auctoratus est erit fuit fuerit ... queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit*; *queive lenocinium faciet* (Lex Iul. mun. v. 113. 123 Bruns p. 108) cf. Lex repetundarum v. 13 (Bruns p. 61). Dig. 3, 2, 1 pr. « qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit ». Dig. 3, 1, 1, 6. Tertull. de spect. c. 22.

INFECTORES. — Di questi tintori di lana (Cic. ad fam. 2, 16, 7. Plin. nat. hist. 20, 59; Fest. ep. 112, 6) le iscrizioni offrono pochi esempii. In un programma elettorale di Pompei si raccomanda di eleggere un *Calventium* a *II v*(*ir*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*) (NS. 1912 p. 139). *Offectores* son chiamati in un altro programma (C. IV, 864 cf. Fest. ep. p. 192). Se ne ricordano in Roma (C. VI 33861: *C. Lulius Abdeus*), in Obulco nella Spagna (C. II 5519; *Liberalis*), e in Aquileia (C. V 997: *L. Felix IIIIII vir*). Cf. Marquardt Privatleben p. 489.

INFERI (dii). — Di queste divinità dell'inferno, il cui culto era parte privato e parte pubblico, le iscrizioni latine soprattutto sepolcrali offrono menzioni nei seguenti rispetti.

1) Giorno festivo. — *Dis infer*[*is*]. Così i fasti Farnesiani indicano il 21 Febbraio (C. I² p. 250) come giorno nel quale si celebrava la loro festa (*Feralia*) e nel quale finivano i *dies parentales*, cioè i giorni della commemorazione privata dei defunti cominciata il 13 di quel mese (v. **Parentalia**). Varro, L. L. VI, 13: « Feralia ab inferis et ferendo, quod ferunt tum epulas ad sepulcrum quibus ius ibi parentare ». Fest. ep. p. 85: « Feralia dis Manibus sacrata festa, a ferendis epulis vel a feriendis pecudibus appellata ».

2) Doni votivi. — [*C.*] *Mescinius C. l*(*ibertus*) *Hilarus* [*d*]*is inferis sacrum aram d*(*e*) *s*(*uo*) *dat* (C. VI 107). — *Aram deum inferum*, leggesi accanto ad una iscrizione sepolcrale (C. V 1071). — *D*]*is inferis sive* [*Par*]*c*[*is*?] *Quartia L.* [*f.*] ... *sive v*[*oto*] *sive visu sive monitu posuit l*(*ibens*) *m*(*erito*).

3) Dedicazione della tomba. — *Dis inferis Manibus* (C. II 238. 2464. 2640. 2686. 2722. 2725. — III 704. 3844. 8021. 10357. 11636. 12489. — VIII 4573. — X 138. 1993. 2322. 2565. 2936. — XII 2712. 3699. 5416. — XIII 6158. NS. 1923 p. 64). *D*(*is*) *i*(*nferis*) *s*(*acrum*) (EE. VII 1083). — *T. Flavius Iulianus veteranus leg. VIII Aug*(*ustae*) *dedicavit monumentum suum in sempiternum diis Manibus et Fl*(*aviae*) *Titiae uxoris suae inferis* (C. III 191). Cf. **Manes**.

4) Invocazioni a tutela della tomba e simili. — ... *hoc monumentum tutela reli*[*gionis*] *inferum est.* (C. VI 35876). — ... *ro*]*go per deos* [*supe*]*ros et inferos*, [*per t*]*uam mihi fidem* [*cog*?]*nitam uti hunc* [*loc*]*um tuearis tutu*[*mqu*]*e velis* (C. XII 4725). — *P. Octavi A. l*(*iberti*) *Philom*[*usi*] *ossa heic sita sunt deis inferum parentum sacrum ne violato* (C. X 4255). — ... *rogo per superos et inferos, ut patrem et matre*(*m*) *commendatos* (*h*)*abeatis* (C. III 14206 21). — ... *per deos superos inferosque te rogo ne ossuaria velis violare* (C. XIV 2535). — ... *Ollam eius si quis violavit ad inferos non recipiatur.* (NS. 1897 p. 407). — ... *Quod fas non fuit monimentum feci*; *quod inprecabo* (vel increpabo) *superos et inferos* (C. IX 5813). — In una iscrizione metrica (C. VI 30113): *Numina nunc inferna precor patri date lucos.* — ... *Vos ita*(*que*) *inferi ad quos me praecipitem di superi coagerunt minimo cum tormento admittite* (C. III 3989).

5) Imprecazioni magiche contro persone nemiche, che per lo più si leggono su laminette di piombo, sulle quali v. **Defixio** II p. 1558 segg. e **Devotio** II p. 1712 segg. — *Dii inferi C. Babullium et fotr*(*icem*) *eius Tertia*(*m*) *Salvia*(*m*): *Quartae satiavi*[*t*]: *recipite inferis, Dite*, [*d*]*omum tuam* (EE. VIII, 528 p. 135). — ... *qua* (*ossa*) *si quis violaverit aut inde exemerit, opto ei ut cum dolore corporis longo tempore vivat et cum mortus fuerit inferi eum non recipiant* (NS. 1899 p. 271). — *Helenus suom nomen einferis* (=*inferis*) *mandat, stipem strenam lumen suom secum defert*; *ne quis eum solvat nisi nos qui fecimus* (XV 6265). — *Nomina data* [*dela*]*ta* [*le*]*gata ad inferos*, [*ut*] *illos per vim* [*c*]*orrip*[*i*]*ant* (seguono i nomi). (C. XIII 7550 cf. 7551-7555). — *Nomen delatum* (ad inferos) *Naeviae L. l*(*ibertae*) *Secunda seive ea alio nomini est* (C. X 1604). — *Cassia Truphaen deis infereis ... mo*[*r*]*tem tuam* (C. VI 34284). — *Dii i*(*n*)*feri, vobis com*(*m*)*e*(*n*)*do, si quic*(*q*)*ua*(*m*) *sactitates* (= sanctitatis) *h*(*a*)*betes* (= habetis), *ac tadro* (=trado) *Ticene* (=Tychenem, Tychen) *Carisi quodqu*(*o*)*d agat, quod incida*(*n*)*t omnia in adversa. Dii i*(*n*)*feri, vobis com*(*m*)*e*(*n*)*do il*(*l*)*ius mem*(*b*)*ra, colore*(*m*), *figura*(*m*), *caput, capilla*

(= capillos), *umbra(m)*, *cerebru(m)*, *fru(n)te(m)*, *supe(rcil)ia*, *os*, *nasu(m)*, *me(n)tu(m)*, *bucas*, *la[bra, ve]rba*, *(h)alitu(m)*, *col(l)um*, *iocur*, *umeros*, *cor*, *pulmones*, *i(n)testinas* (=intestina), *ve(n)tre(m)*, *brac(h)ia*, *digitos*, *manus*, *u(m)b(i)licu(m)*, *visica* (= vesicam), *femena* (= femina), *genua*, *crura*, *talos*, *planta(s)*, *tigidos* (= digitos). *Dii i(n)feri, si illa(m) videro tabesce(n)te(m), vobis sacrificiu(m) lubens ob an(n)uversariu(m) facere dibus parentibus il(l)iu[s] voveo* (?) etc. (C. X 8249).

INFERIAE. — Era così chiamato il sacrificio in onore dei Manes (Fest. ep. p. 112 cf. Tac. hist. 2, 95. Suet. Calig. 15. Catull. 101, 8. Gell. 19, 8, 13), « sollemnia mortis » (Dig. 40, 4, 44), celebrato talvolta ogni due mesi (Dig. l. c.), generalmente in quattro giorni dell'anno, *die natalis et rosationis et violae et parentalibus*, come è detto in una lapide di Roma (C. VI 10248 cf. 9626. 10239. V 2072. 4489. 5272). Sulla tomba si versavano acqua (Fest. ep. p. 11), vino (Fest. p. 262 a. 15. Verg. Aen. 5, 77. 98), latte caldo (Serv. Aen. 3, 67), miele (C. XI 1420), olio (Arnob. 7, 20), e sangue delle vittime, pecore nere, maiali e manzo (Verg. Aen. 3, 67; 5, 96 seg. Arnob. 7, 20), e si offrivano profumi e incenso (Propert. 4, 16, 23). Nel decreto della città di Pisae relativo agli *honores* da conferirsi a L. Caesar, figlio di Augusto, si legge: *data cura C. Cano Saturnino II vir(o) et decen primis elig[endi] aspiciendique ... utique apud eam aram quodannis a(nte) d(iem) X[III k(alendas Septem(bres) p]ublice Manibus eius per magistratus eosve, qui ibi iure dicendo pr[ae]runt, togis pullis amictos, quibus eorum ius fasque erit eo die [eiu]s vestis habendae, inferiae mittantur, bosque et ovis atri infulis caerulis infulati diis Manibus eiu[s] maetentur eaeque hostiae eo loco adoleantur superque eas singulae urnae lactis mellis olei fundantur ac tum demum f[a]cta[m] c[eteris p]otestatem, si qui privatim velint Manibus eius inferias mitter[e, nive quis] amplius uno cereo unave face coronave mittat, dum ii qui im[olaver?]int cincti Cabino ritu struem lignorum succendant adque [peri]nde habeant* (C. XI 1420 v. 14 segg.). — In un frammento di legge municipale o di collegio: *si quis eorum, qui quoque anno inferiarum sacr[is fungentur,, propter eam rem apud se damnatus erit, tantam pecuniam, quantam is damnatus erit, ei coloniae d]andam adtribuendam curent* (C. I 1409 v. 2 cf. 1220).

Di tali sacrifizii è menzione in alcuni Fasti, al giorno della morte di persone appartenenti alla casa imperiale: 22 Febbraio: [*Inferiae*] *C. Caesaris* (F. Verulani, N. S. 1923 p. 196 cfr. 198); — 20 Agosto. *Infer(iae) L. Caesaris* (F. Antiates C. I² p. 248 cf. Suet. Calig. 15); — 14 Settembre. *Infer(iae) Dr[usi]* (F. Antiates C. l. c.) *Inferiae Drusi Caesaris* (C. VI 3493 cf. Tac. ann. 3, 5); — 10 Ottobre. *Infer(iae) Germanic(i)* (Fasti Antiates C. l. c.), [*Inferiae actae ob e*]*xcessum G*[*ermanici*] (Fasti Ostiensi C. XIV 244). Cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 312.

INFERNATES. — *Restitutori publicae libertatis, defensori urbis, Romae, communis omnium salutis auctor d(omino) n(ostro) imp(eratori) Fl(avio) Val(erio) Constantino ... codicarii naviculari infernates devoti* etc. Così in una lapide di Ostia (C. XIV 131). In un'altra di Roma (C. VI 1022) dedicata a L. Vero dai [codica]ri navicula[ri...] probabilmente è da supplire *infernates*: tali cioè che provvedevano al tragitto sulla parte inferiore del Tevere, nel traffico tra Roma e Ostia. — v. **Codicarii** II p. 316.

INFERNA. — Iscrizione di Carolis (C. X 7576). [*I*]*unonis sedes infernae cerni*[*te cu*]*ncti. Numine mutato fulget Pomptilla per aevom.* v. **Iuno**.

INFERNUS (**Genius**). — a) *M. Veti Decembris ... reliquiae ... consecratae pietati et Genio inferno ab M. Vetio Trophimo* etc. b) *M. Vetius Trophimus pater imaginem iunctam fili sui sibi fecit* (C. VI 28668). v. **Genius** III p. 449 segg.

INFRAFORANI. — *C. Umbrio Eudrasto C. f. Stel(atina) patrono coloniae Beneventanom ... collegium Martensium infraforanum memor liberalitatis ... eius ... posuit* (C. IX 1685).

INGENIUM. — Nel significato comune dell'italiano ingegno si ha in un elogio metrico di Scipione, figlio dell'Africano (C. I 33 = I 2² 10):

Quei apice insigne dialis - flaminis gesistei,
Mors perfecit tua ut - essent omnia brevia:
Honos fama virtusque - gloria atque ingenium.

In quello di consenso, volontà in un'altra iscrizione metrica (C. I 1220 = I 2² 1732 = IX 1837):

Coniuge sum Cadmo fructa Scrateio
Concordesque pari viximus ingenio,

e così pure in un'altra sepolcrale (C. I 1169=

2² 1814 = IX 3906): *P. T. Sex. Herennieis Sex. f(ilii) Ser(gia) Supinates ex ingenio suo epointe* (?).

INGENUORUM (civium Romanorum cohors). — *C. Ligurio L. f. Vol(tinia) Asper* (*centurio*) *coh(ortis) I C(ivium) R(omanorum) ingenuor(um)* (C. V 3936). — *L. Attio L. f. Vol(tinia) Lucano ... tribuno cohort. [I ci]v(ium) [Rom(anorum) ingenuorum* (C. XII 3177). — *D. Sen[i]o Vital[i] mil(es) coh(ortis) VI [in]genu(orum) c(ivium) R[o]manorum* etc. (C. XIII 8314 cf. 8315). v. **Cohors** II p. 324.

INGENUUS. — v. **Libertus.**

INGIROZOGLEZIM (dii). — Divinità nota per una iscrizione proveniente da un luogo (*Hassnana*) della Mauretania Sitifensis (C. VIII 20627): *Nundina annu quod praecepit Iovis et Iuba et Genius Vanisne(n)si(um), quod praeceperunt dii Ingirozoglezim.*

INIQUI (Dii). — *Diis iniquis qui rapuerunt animulam tuam innocuam L. Tetti Alexandri. Is v(ixit) a(nnis) V, d(iebus) XI* etc. (C. VI 10192).

INITIALES. — Nel senso di coloro che iniziano la fondazione di una corporazione, si ha in una lapide di Roma, la quale contiene molti nomi di schiavi imperiali gladiatori: *Imp(eratori) Caesari L. Aurelio Commodo M. Plautio Quintillo co(n)s(ulibus) initiales collegi Silvani Aureliani* etc. (C. VI 631).

INIURIA. — Nel significato non di offesa arrecata alla personalità di un terzo, ma di danno alla cosa che gli appartiene, *damnum iniuria* (Dig. 47, 10, 1 pr. cf. 9, 2, 5, 1. 49, 1. Collat. leg. 2, etc.): Lex col. Genetivae c. 77 (Bruns Fontes7 p. 128): *Si quis vias fossas cloacas II vir aedil(isve) publice facere inmittere commutare aedificare munire ... volet, quot eius sine iniuria privatorum fiet, it is facere liceto.* — Id. c. 100 (Bruns p. 133): *Si quis colon(us) aquam in privatum caducam ducere volet isque at II vir(um) adierit postulabitve ... Si decuriones m(aior) p(ars) ... aquam caducam in privatum duci censuerint, ita ea aqua utatur, quot sine privat[im] iniuria fiat, i(us) potest(as)que e(sto).* — Il medesimo significato ricorre nella sentenza arbitrale pronunziata a proposito della controversia tra la città di Genua e i Viturii (C. I, 199 = I 2² 584 v. 43: *Viluries quei controvorsias Genuensium ob iniourias iudicati aut damnati sunt*) cf. Lex Iul. mun. v. 111 (Bruns p. 108) cf. **Infamia**.

INLUMINATUS (auro). — Nel significato di adorno (Auctor ad Herenn. 4, 47): *capita columnarum duo aerea inluminata sua pecunia ex voto* etc. (C. III 138 add.). — *adusque concamerationes comp[ararunt?] ... inluminaverunt easque cancellis marmoreis* etc. (VIII 7994). — *[I]tem in Nymphaeo in corona summa [in] circuitu titterae n(umero) XXX auro inluminatae; haederae distinguentes incoctiles n(umero) X. Scyphi dependentes auro inluminati n(umero) VI. Cantharum auro inluminatum* etc. (C. VIII 6982). La lapide proviene da Cirta nella Numidia ed è in rapporto con l'altra (6981) dalla quale si vede che trattasi di una offerta fatta su quel Capitolio a Iupiter Victor. Mommsen la fa seguire da queste osservazioni: « In fine recensentur nymphei cimelia, inter quae primum locum obtinet ipsa inscriptio in corona, ut pote scripta litteris auratis. *Hederae distinguentes* mihi sunt foliola quae passim in titulis cernuntur punctorum instar. *Incoctiles* cur dicantur non satis intellego, nisi quod cum epitheton hoc aperte respondeat attributivis auro inluminati, aerei, marmorei, significari suspicor aliquid de auro incocto hederis illis ».

INLUSTRIS (vir). — Delle due forme, *inlustris* ed *illustris* nelle iscrizioni frequentissima, anzi normale fin nei più tardi tempi dell' Impero è la prima: su oltre 100 di esse, la seconda si può dire essere relativamente rara e si ha d' ordinario in persona di consoli del V e VI secolo d. C. (C. V 6732. 8120, 6. X 17. VI 32224. X 1360 Bl. 1892 p. 206; una soltanto (C. III 3653) è dell' anno 374. Quasi sempre con *inlustris* va accompagnato *clarissimus*, il massimo antico titolo degli appartenenti all' ordine senatorio (*v. c. et inl.* o *i*) spesso anche *patricius*. Oltre che nelle lapidi, il titolo ricorre anche nelle fonti giuridiche, specialmente nei Codici Teodosiano e Giustinianeo, e nella Notitia dignitatum. In generale cominciò ad usarsi dopo Costantino. Come osserva Hirschfeld Kl. Schr. p. 664 seg., in quelle fonti appare per la prima volta in una costituzione del 354 (Cod. Theod. 11, 1, 6) in persona del *praefectus praetorio*, al quale per altro anche in altre posteriori a quell' anno (Cod. Theod. 6, 4, 15; 7, 7, 1; 11, 16, 7) si continuò a dare del *clarissimus*, laddove dal 380 (Cod. Theod. 3, 11, 1) cominciò ad affermarsi quello d'*inlustris*. La più antica la-

pide che mostra questo titolo nello stesso prefetto è dell'anno 390 (C. VI 512), mentre in persona del *praefectus urbi* si ha nel 384 (C. VI 1735). Sono interpolati i luoghi del Digesto (1, 9, 12, 1) attribuito erroneamente ad Ulpiano, e la costituzione del 317 (Cod. Iust. 3, 24, 1), amendue di età posteriore.

Tranne alcune iscrizioni (C. VI 1678. 1696. VIII 5334. IX 1683. XIII 5252. 5253), nelle quali *inlustris* è un semplice predicato onorifico, in tutte le altre è un vero titolo officiale conferito dall'imperatore ai seguenti più alti dignitari dello Stato e della Corte imperiale.

Praefectus praetorio.

Ceionius Rufinus Volusianus v. c. et inlustris ex praefecto [prae]torio. — a. 390 C. VI 512. — *Claudius Postumus Dardanus vir inlustris patriciae dignitatis ... ex praef. pret(orio) Gall(iarum).* — a. 409. 411-413 C. XII 1524. — *Nar... Manl(ius) Boethius v. c. et inl. ex p(raefecto) pr[aetorio), p(raefectus) u(rbi) secundo, cons(ul) ordin(arius) et patric(ius).* — a. 487? C. V 8120, 1. — *Vettio Agorio Praetextato v. c. et inl. praef. urb., praef. praetorii Illyrici, Italiae et Africae* C. VI 1777. — *El. Manaxius vir. inl. praef. praet. II* C. III 14207, 5. — *Basilio Decio v. c. et inl. ex p(raefecto) u(rbi), ex p(raefectto) p(raetorio) ... pat[ricio].* — a. 530 C. X 6850. — *Opilio v. c. et inl. p. p. adque patricius* C. V 3100. — Notitia dignit.: *per Italias* (Oc. 2, 1. 5, 43); *Galliarum* (Oc. 3, 1. 38); *per Illyricum* (Or. 3, 1. 4, 20); *per Orientem* (Or. 2, 1. 59).

Praefectus urbi.

Fabius Felix Passifilus Paulinus v. c. et inl. praef. urbi, — a. posteriore al 355. — C. VI 1166. 1656 (=32882). — *Iulio Agrio Tarrutenio Marciano v. c. et inl. ... [praef.] urbi.* — a. 384 C. VI 1735. — *Ceionius Rufinus* v. Praef. praet. — *Flavio Peregrino Saturnino urbi praefecto.* — a. 402 C. VI 1727. — *Fl(avio) Olbio Auxentio Oranco v. c., et inl. patriciae familiae viro ... praefecto urbis Romae.* — a. 441 o 445. — C. VI 1735. — *Opilio v. c. et inl. pr(a)ef. urb. adque [pa]tricius.* — cos. a. 453. 224. — C. XIV 2046. — *Anicius Acilius Aginatus v. c. et inl. praef. urbi.* — cos. a. 483 C. VI 526 (=1664). — *Claudius Iulius Ec[c]lesius Dynamius v. c. et inl. urb. praef.* — cos. a. 488 C. VI 1711 (=31908). — *Rufius Achilius Sividius v. c. et inl. ex praef. urbis patricius.* — a. 488 C. XII 133. — *Decius Marius Venantius Basilius v. c. et inl. praefectus urbi patricius.* — cos. a. 508 C. VI 1716 a. b. c. =32098. — *Basilius Decius* v. Praef. praet. — *Agger[ius] v. c. et. inl. ex. p. u. adque patricius* C. VI 32155 cf. 32161. — *Petroni Ru[fini] v. c. et inl. ex p. u. adq(ue) patricius* C. VI 32162. — *... viro in]l(ustri) ex [praefecto urbi adqu]e patricius* C. VI 32168. — *... v. c. et inl. ex p. u. adq(ue) patricio* C. VI 32182. — *Mem[mi] Aemili Triggeti v. i. ex p. u.* C. VI 32187 =858, 22. — *Vettius Agorius* v. Praef. praet. — *Nar. ... Manlius Boethius* v. Praef. praet. — *Petronius Perpenna Magnus Quadratianus v. c. et inl. praef. urb.* C. VI 1750 (=31920). — Notitia dignit.: *praefectus urbis Romae* (Oc. 4, 1. 2, 18).

Consul.

Noni Attici v. c. et inlustris. — cos. a. 397 C. VI 32023. — *Felix v. i. ex consule ord.* — a. 428 o 511 C. XIV 2024. — *... Mess. Phoeb. Severi v. inl..... [patri]cii consul(is) ord(inarii).* — a. 470 C. VI. 32189. — *Ruf(ius) Cenn(atius) Orestis v. c. et inl. cons. ord.* — a. 530 C. V 8120, 6. — *... p(ost) c(onsulatum) Bilisari v. i.* — a. 538? C. X 1350 ... *[vi]r illust. et consul ordin.* C. V 8120, 7. — *... inl[ustris] ex consule ord.* C. VI 1791. — *Postumio Lampadio v. c. et inlustri con(suli)* C. X 3860.

Proconsul. Consularis.

... [pro consulatu Ae]mili Flori v. c. et inlustris C. VIII 1412 (=15204). — *Postumio Lampatio v. c. et inlustri cons(ulari) Camp(aniae)* C. X 3860.

Magister utriusque militiae, militum, equitum.

Equitius illustris vir utriusque militiae. — a. 374 C. III 3653. — Di *Flavius Stilicho* si hanno varie lapidi, nelle quali non manca mai il titolo di *v. c. et inlustris* o anche *inlustrissimus*, talvolta detto *magister utriusque militiae* (C. VI 1188. 1189. 1732. IX 4051), tal'altra *magister equitum peditumque* (C. VI 1730 cf. 31914. 31989. 31997. XV 7134. EE. IV 849, 850). — *Fl(avio) Co[n]s[tan]t[io] v. c. et inlustri magistro utriusque militiae patricio.* — cos. a. 420 C. VI 1719. 1720. — *Astyrius v. c. et inl. ... ex mag(istro) utriusq. mil.* — cos. a. 449. Dessau, Inscr. Lat. 1300. — *Fl(avius) Ardabur Aspar vir inlustris mag(ister) militum.* — cos. a. 419 C. XI 2637. — *Areobintus v. c. .... m(agister) m(ilitum) p(er) Or(ientem).* — a. 506 C. XIII 5245. — *Fl(avius) Petr(us) Sabbat(ius) Iustinian(us) v. i. mag(ister) eq(ui)tum et p(atricius).* — a. 521 C. VIII 8120, 3. — Notitia dignit.: *magister militum per Orientem* (Or. 7, 1. 23); *per Thracias* (Or. 8, 1. 23); *per Illyricum* (Or.

9, 1. 17); *magister equitum Galliarum* (Or. 7, 63, 111. 166); *equitum praesentialis* (Oc. 6, 1. 41); *magister peditum praesentialis* (Oc. 5, 1. 125).

Praepositus sacri cubiculi. Notitia dignit. Oc. 10, 1.

Magister officiorum.

Mag. off. ... et inl. ex cons(ule) adque patricius C. VI 1796, 28 (=32085). — *Flavio Arpacio ... ex adiuto(re) inl(ustris) viri mag(istri) officior(um)* C. VIII 989. — Notitia dignit. Or. 11, 1. 3. 40.

Comes sacrarum largitionum.

... vi]r inl. ex [comite sacrar. l[a]rgitionum C. V 6268 cf. VI 1674. — Notitia dignit. Or. 13, 1, 4; Oc. 11, 1. 3. 8.

Comes rerum privatarum, sacri patrimonii.

Victorius M. ... [v. c.] et inl. ... com(es) re[rum privatarum] C. VI 32213. — *v. c. et inl. com(itis) r(erum) p(rivatarum)* C. VI 32222. — *... comiti ordinis primi, moderanti inlustrem sacr[i] patrimonii comitivam* C. VI 1727. — Notitia dignitat.: *comes rerum privatarum* (Or. 14, 1. 2. 8; Oc. 12, 1. 3, 30).

Comes domesticorum.

F(lavius) Strategius Apion. v. inl. com(es) dev(otissimorum) dom(esticorum) et cons(ul) or(dinarius) a. 539. C. II 2699. — *Flavius Anastasius Paulus Probus ... vir. inl. com. domestic. equit(um) et cons. ordin.* — a. 517 C. V 8120, 2. — *... ex com(ite) d(omesticorum) atq(ue) patr[icius]* C. VI 1796, 32 (=32158) cf. C. VI 32224. — *Fl(avius) Theodorus Filoxenus Sotericus vir ill. com(es) domesti(corum)... et consul ordinar(ius)* a. 525. BI. 1892 p. 206. — Notitia dignitat.: *Comes domesticorum equitum sive peditum* (Or. 15, 91; Oc. 13, 5).

Comes sacri consistorii.

Fl(avi) Olbi Anxenti etc. v. Praef. urbi.

Vicarius urbis Romae.

... comiti ordinis primi et vicario urbis Romae v. il precedente.

Vicarius Asiae.

Ceionius Rufius Volu[si]anus v. c. et inlustr[is] ex vicario Asiae C. VI 512.

Quaestor sacri palatii.

Notitia dignitat. Or. 12, 1. 3; Oc. 10, 1, 3.

Inlustris femina. — Per lo più il titolo è usato dalla moglie del dignitario *inlustris*, talvolta insieme anche con *clarissima*.

Cecine Lolliane clar[issim]e et inlustri femin[e] C. VI 512 (a. 390). — *Paula inl. [femina* C. VI 32030 (a. 432 o 439 o 446 o 454). — *Fausta inlustris fem(ina)* C. V 365. — *Aniciae Faltoniae inlustrissimae... feminae* C. VI 1756 (= 31922). — *Nevia Galla clar. et inl. fem. mater fam(ilias) eius* C. XII 1524. (a. 409). — *Padusia eius inl. fem.* Dessau, Inscr. lat. 1293 cf. C. V 6268. VI 32042. X 4630. XIII 5657.

Inlustris puella. — *Placidia inlustris puella instructa litteris, qui vixit ann(is) X octo* etc. C. V 3897 (a. 532).

Hirschfeld, Kleine Schriften p. 663 segg., 667 segg., 671. 676 seg. — Berger in PW. IX, 1 p. 1070 segg.

INOFITUS. — Così leggesi in una lapide cristiana di Tolosa, in luogo di *neophytus* (C. XII 5403).

INPAESTATOR. — *Sodales fecerunt de suo monimentu(m) Felici inpaestatori. Vixit* etc. Inscrizione di Caesarea nella Mauretania (C. VIII 9427 cf. 20953). Dall'arte che i Greci chiamavano ἐμπαιστική, artefice che lavorava il metallo traendone delle figure.

INPEDIMENTA. — *Sil(vano) Silv(estri) pr(o) impedi(mentis centuriae) Iul(i) Alex(andri) L(icinius?) Candidu[s] d(onum) d(at)* (C. III 10459). — *Doris Statiliae mino[ris] pediseq(us) Erotis ad inpediment[a] vixit an(nis) XXIIII* (C. VI 8775). Qui la parola è usata nel senso particolare di bagaglio, carriaggio, salmeria, che seguiva l'esercito nella guerra (Caes. bell. Gall. 1, 26; 3, 29; 5, 31; 7, 45. Tac. ann. 2, 5. Suet. Calig. 51. Amm. Marcell. 24, 1. Veget. 1, 22; 3, 46. Cod. Theod. 7, 4, 8 pr.) v. Marquardt. Staatsverw. 2 p. 426 seg.

INPETRABILIS. — C. V 5769. v. **Hercules.**

INPILIARIUS. — *L. Cornel[ius] Eros inpiliar[ius] de Subura.* — La voce *impilia*, per indicare vesti e simili composte di lana compressa, è nota (Dig. 34, 2, 25, 4 cf. 33, 10, 3 pr. Plin. nat. hist. 19, 32); qui per la prima volta è ricordato un fabbricante o venditore di calzature di tal genere, dimorante nel quartiere della Subura.

INQUILINUS. — v. **Municipium.**

INQUISITOR (Galliarum). — *L. Cassio Melior[i] omnibus honorib(us) apud suos functo, inquisitori Ga[ll(iarum)] III prov(inciae) Gall[iae]* C. XIII 1690. — *Q. Iulio Severino Sequano omnib(us) honoribus inter suos functo ... inquisitori Galliarum tres provinciae Gal(liae)* (C. XIII 1695). — *L. Lentulio Censorino*

Pictavo omnibus honoribus apud suos functo, curatori Bituiviscorum, inquisitori tres provin(*ciae*) *Galliae.* C. XII 1697. — *Patern*[*i*]*o Urso Turono omnib*(*us*) *honorib*(*us*) *apud suos funct*(*o*) [*inquisit*(*ori*) *Galliarum primo umquam*] *ex civitate sua III provinc*(*iae*) *Galliae.* C. XIII 1703 — [*n*]*um*(*ini*) *Aug*(*usti*), *d*[*eo vol*]*kano civit*(*ati*) *Vi*[*romand*(*uorum*)] *C. Suiccius La*[*tinus*?] *sac*(*erdos*) *Romae et Au*[*g*(*usti*)] ... *praef*(*ectus*) *leg*(*ionis*) *VIII, cu*[*rator*] *civitati Sue*[*ss*(*ionum*] *in*]*quisitor Ga*[*ll*(*iarum*) *le*]*gatus*.... C. XIII 3528.

L' ultima di queste iscrizioni proviene da Augusta Viromanduorum nella Belgica; le altre sono di Lugdunum, sede del culto imperiale presso l' *Ara Romae et Augusti*, della dieta delle tre provincie galliche, Lugdunensis, Aquitania e Belgica, composta di rappresentanti delle relative città, e dell' *Arca Galliarum*, cassa della dieta medesima. Quali funzioni abbia esercitato l'*inquisitor* in quelle provincie, che formavano un tutto a sè religioso e finanziario, non si può con assoluta certezza affermare, come ne fan prova le più disparate spiegazioni datene dagli epigrafisti. Nondimeno, procedendo per via di esclusione, non sarà difficile l' avvicinarsi al vero. È innanzi tutto indubitato che esso non era punto un funzionario dello Stato, bensì locale e molto probabilmente nominato dalla dieta. Infatti le iscrizioni su riferite non contengono alcun cenno di magistrature e in genere di offici di carattere romano, che certo sarebbero stati ricordati in onore di quelle persone: gli *honores* ivi menzionati son quelli occupati nei rispettivi comuni. Nè a ciò fa eccezione l' ultima delle lapidi, nella quale l' *inquisitor* fu anche *praefectus legionis*, giacchè questa prefettura non era un officio amministrativo dello Stato e quindi non mutava la natura locale del nostro funzionario. Il quale, inoltre non era neppure un officiale provinciale d' ordine giudiziario secondo il significato proprio e generale della parola. Contro questa opinione di Guiraud (Les assemblées provinciales p. 142) fondata su una lettera di Plinio (3, 9, 29), giustamente osserva Hirschfeld (Kleine Schriften p. 128) che ivi si tratta di un caso affatto eccezionale, non comune all' amministrazione giudiziaria provinciale. E non era finalmente un ufficiale finanziario di Roma, come insieme con altri lo crede Boissieu (Inscr. de Lyon p. 263 segg.), non essendo il titolo *inquisitor* appropriato per tale funzione; una sola volta esso ricorre nel senso di esattore nel Codice Teodosiano (13, 11, 6). Lo stesso Hirschfeld, che dapprima (Commentationes in honorem Mommseni p. 438 nota 2) ne avea fatto un commissario di leva, appoggiandosi ad una lettera di Plinio a Traiano, più tardi (op. cit. p. 128 cf. C. XIII p. 230) ha ammesso essere più probabile, che l' ufficio consistesse nell' esaminare le liti che doveano poi esser sottoposte alla decisione della dieta. Ma se questa oltre all'esattore delle contribuzioni dovute dalle città delle tre provincie per le spese del culto, delle feste annue e simili, l' *allector Galliarum*, avea pure una specie di magistrato giudiziario per le contestazioni che potevano sorgere a tale riguardo, il *iudex Galliarum*, a cui spettava il sentenziare, è chiaro che l'ufficio dell' *inquisitor* dovea esser diverso da quello che l' autore suppone. Noi quindi seguiamo ancora (v. **Arca** I p. 628) l' opinione del Cuq (Études d'épigr. juridique p. 31), cioè che esso sia stato una specie di revisore, incaricato di ripartire, a seconda della popolazione e della fortuna dei privati, le somme che ciascuna città dovea pagare alla dieta. Cf. **Iudex**.

INSIDIAE. — C. III 427. — VIII 1628. — v. **Septimius Severus**.

INSIGNIA. — *Soli invicto Mitre* (sic) ... *aram cum suis ornamentis et bela* (=*velis*) *domini insignia habentes* (sic) *n*(*u*)*mero IIII* etc. (C. VI 746). È probabile che sotto *vela* siano da intendere i simboli di Mithras rappresentati in dipinti (Marini, Atti degli Arvali p. 406).

Quei ápice insigne dialis — flaminis gesistei
Mors pérfécit tua ut — essent ómnia brevia.

Così in una iscrizione metrica in onore di Scipione Africano figlio (C. I 33=I 2² 10). L'attributo o insegna era il berretto proprio del flamine diale (Serv. ad Aen. 2, 683 cf. Fest. p. 355ª).

Nummio Aemilian(*o*) *Dextro v*(*iro*) *c*(*larissimo*) *pr*[*o*]*pter insignia bene gesti pr*[*o*]*consulatus omnes Asia* (sic) (C. II 4512). Qui si accenna alle insegne in genere dei magistrati con *imperium*, come appunto i proconsoli (v. Mommsen, Staatsrecht I p. 372 segg.).

Q. Manlius Felix C. filius Papiria Receptus post alia arcum quoque cum insignibus colo[*niae*] *solita in patriam liberalitate erexit ... Clementia temporis et virtute divina d*(*ominorum*) *n*(*ostrorum Constantini*) *et Licini invic. semp. Aug. ornamenta liberta*(*tis*) *restituta et vetera civitatis insignia curante Ceionio Apróniano c. v. patro*(*no*) *civitatis.* (C.

VIII 210 cf. 11299). La iscrizione proviene dalla colonia Cillium nella Byzacena, e nella prima parte ricorda l'arco erettovi da Receptus, nella seconda il restauro fattone da Costantino. Quali siano stati gli *ornamenta civitatis* o *insignia coloniae*, ci è spiegato dalle due seguenti iscrizioni di altre città dell' Africa *Numini Augustorum sacrum. C. Aurelius Saturninus Papiria Cilonianus ... de suo signum lupae insignibus suis posuit* (C. VIII 958) ... *signum lupae cum* [*gemel*]*lis suis du*[*obus*] *posuit* (C. VIII 12220). Erano cioè la immagine della lupa lattante Romolo e Remo, e inoltre quella di Marsyas, simbolo questa della libertà, quella della cittadinanza romana coi privilegi del *ius Italicum*, che ad alcune colonie provinciali veniva concessa nell' Impero (v. Mommsen, Staatsrecht III p. 807 segg.).

INSPEX (**avium**). — Si ha in una iscrizione di Augusta Emerita, nell' Hispania Tarraconensis, nella quale la parola *blaesus* (C. II 5078) non può esser altro che un caprone, come in C. II 4223) v. **Auspicia** I p. 951.

INSTINCTUS. — Nel senso di ispirazione divina (Cic. de divin. 1, 18, 34. Suet. Vesp. 7): [*Aqua adducta curam agente An*]*nio Ru*[*fin*]*o c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *qui Thysdrum ex indulgentia principis curat, et coloniae sufficiens et per plataeas lacubus inpertita, domibus etiam certa condicione concessa, felicis saeculi providentia et instinctu Mercurii potentis, Thysdritanae col*(*oniae*) *praesidis et conservatoris numinis dedicata est* (C. VIII 51). — *Imp. Caes. Fl. Constantino ... quod instinctu divinitatis ... de tyranno ... iustis. rem publicam ultus est armis* (C. VI 1139).

INSTITOR. — Quanto nell' antichità sia stato diffuso il mestiere di agente, fattore di un negozio qualsiasi, può vedersi dal fatto che nel digesto se ne occupa tutto un titolo (14, 3: « De institoria actione »). « Institor appellatus est » — scrive Ulpiano — « ex eo, quod negotio gerendo instet: nec multum facit tabernae sit praepositus an cuilibet alii negotiationi » 14, 3, 3 cf. l. 5). Gli *institores* erano generalmente schiavi preposti alle aziende dei padroni, come appare anche dalle seguenti iscrizioni: *Vitalis C. Lavi Fausti ser*(*vus*), *idem f*(*ilius*), *verna domo natus, hic situs est ... Institor tabernas* (= *tabernae*) *Aprianas* (*Aprianae*) *a populo acceptus, idem ab dibus ereptus. Rogo vos, viatores, si quid minus dedi me*(*n*)*sura, ut patri meo adicere*(*m*), *ignoscatis* etc. (C. 14206, 21). — *Adiecto Sex. Avidi Eutychi seplasiari negotiantis ser*(*vo*) *institori.* (C. XI 1621). — *Dionysio Cn. Mamili Primi* (*servo*) *sutori institori caligario* (C. IX 3027).

INSTITUTOR (**litterarum**). — v. **Magister**.

INSTITUTUM. — *Quoius rei in quoque municipio colonia praefectura quoiusque II vir*(*i*) *eiusve, qui ibei lege foedere pl*(*ebei*)*ve sc*(*ito*) *s*(*enatus*)*ve c*(*onsulto*) *institutove iure dicundo praefuit* etc. Così si legge nel così detto fragmentum Atestinum, forse appartenente alla lex Rubria de Gallia Cisalpina (Bruns, Fontes7 p. 101, v. 10 sg.). Poichè si accenna al fondamento giuridico del potere giurisdizionale dei magistrati municipali, quale poteva essere la *lex*, il *foedus*, il *plebiscitum* o un *senatus consultum*, è chiaro che l' aggiunta dell'*institutum* non può significare altro se non la *consuetudo*; parola questa che in tal senso appare per la prima volta nel linguaggio delle leggi, laddove non è infrequente in quello degli scrittori, p. e. Cic. Brutus 77, 269; de lege agr. 2, 1, 1. Nepos Ages. 4 etc.

INSTRUMENTUM. — Pel significato comune di cose, oggetti, suppellettile varia si veggano le seguenti iscrizioni: *Vetustate conlapsam ab solo cum omni cultu et instrumento restitutam* (C. XI 3137); — *comparari Augustalium loci n*(*ostri*) *ad instrumentum tricliniorum duum, quod eis me vibo tradidi, candelabra et lucerna*[*s*] *bilychnes arbitrio Augustalium* (C. X 114); — alla fine di un altro lungo testamento (C. XIII 5708): *Volo autem omne instrumentum meum, quod ad venandum et aucupandum paravi, mecum cremari cum lanceis, gladiis, cultris, retibus, plagis, laqueis* etc.

Nel linguaggio giuridico viene detto *instrumentum*, in primo luogo, l'insieme di tutte le cose occorrenti al migliore godimento di un bene immobile, o al funzionamento di un'azienda. Cosi è *i. fundi* tutto ciò che è necessario *fructus quaerendi, cogendi, conservandi gratia* (Ulp. in D. 33, 7, 8), ed anche « ea, quae exportandorum fructuum causa parantur » (l. 12 § 1 *ibid.*): così gli strumenti da lavoro, le mole e le macchine acquatiche, i plostri, i pali dei vigneti etc. In un primo tempo, del quale ci fa testimonianza Alfeno Varo (l. 12 § 2 *ibid.*), vigeva la massima « nihil animalis instrumento esse »; ma un' interpretazione più larga fece rientrare nel concetto d' *instrumentum* anche

gli animali da tiro e da soma, nonchè la *familia rustica* e tutto ciò che occorra al suo mantenimento, compresi « pistor(e) et tonsor(e), qui familiae rusticae causa parati sunt » (l. 12 § 5 *ibid.*): onde la costruzione di un *instrumentum instrumenti*. Tuttavia anche in questa massima estensione il concetto rimane per varia guisa limitato: anzitutto nel senso che vi rientrano soltanto le cose « diutius mansurae » (l. 12 pr. *ibid.*), escluse quindi le sementi e ogni altro capitale mobile che sia suscettibile di servire a un solo ciclo di produzione; in secondo luogo, nel senso che a fare includere questo o quel bene nel concetto d' *i.* non basta il criterio subiettivo del singolo *pater familias* (nel qual significato si discorre piuttosto di *fundus instructus*), ma è necessario un obiettivo vantaggio del fondo al quale l' *i.* si riferisce; infine, nel senso che viene espresso dalla nota massima « ea, quae solo continentur, instrumenti fundi non esse » (l. 12 § 11 *ibid.*). Quest' ultima limitazione, osservata nei testi giuridici quasi sempre (v. però D. 7, 1, 9 § 7 e su di esso Riccobono, *Studi per Brugi*, Palermo 1910, p. 186 sgg.), fa sì che nell' *i.* non entrino nè il vivaio (*seminarium*), nè la *silva palaris* onde si ricavano i pali per le viti, nè il canneto e il saliceto: questi saranno *partes fundi*, se compresi nei confini, o altrimenti saranno fondi per sè stanti, ai quali — per essere coltivati a beneficio di un fondo contiguo e maggiore — si usa dare il nome di *dotes praediorum* (cf. l. 2 § 1 *h. t.*, nonchè Colum. *de r. r.* 4, 30, 12; 1, 2; 5, 6; *de arb.* 1), o — grecamente — di ἐνθῆκαι.

Le stesse regole valgono rispetto alle case; e fanno sì che nell' *i. domus* non rientrino nè le « fistulae et canales et crateres et rell. », che sono piuttosto *domus partes* (l. 12 § 24 *ibid.*), nè tutto ciò che « voluptatis gratia paratur », come i vetri delle finestre e le tende: salvo che queste ultime non debbano valere, per particolari condizioni climatiche, ad evitare che « aedificia pluvia vel vento laborent », nel qual caso appartengono all' *i.* allo stesso modo degli accessorii apprestati per combattere gl' incendii (l. 12 §§ 16. 17 *ibid.*).

Allo stesso modo che, come si è visto, « fundus fundi instrumentum esse non potest », la scialuppa (*scapha*) non può far parte dell' *i. navis*: « instrumentum autem cuiusque rei necesse est alterius generis esse atque ea quaeque sit » (D. 33, 7, 29); faranno invece parte dell' *i.*, secondo i criterii della navigazione antica, gli alberi della nave.

In tema di commercio terrestre l' *i.* ha una diversa portata secondo che viene riferito al locale inserviente a una determinata azienda (es. *i. tabernae cauponiae*) o all' azienda medesima (es. *i. cauponae*). Nel primo riferimento, l' *i.* comprenderà soltanto quelli che possono considerarsi gl'*instrumenta loci* (« dolia vasa ancones calices trullae et rell. »), nel secondo comprenderà anche il servo institore (l. 13 pr. *ibid.*).

In ogni modo, l' *i.* non è normalmente considerato dai giuristi come necessariamente connesso con la cosa al cui servizio è apprestato: anzi la vendita, il legato, l'ipoteca del fondo o della casa viene intesa come relativa esclusivamente a quell' appezzamento di terreno o a quella costruzione cui strettamente si riferiscono le denominazioni di *fundus* e di *domus*. Tant' è che, quando oggetto del legato è un fondo col relativo *instrumentum*, i giuristi riconoscono l'esistenza di due distinti legati (D. 33, 7, 1 pr.). Ma sembra che questa regola viga solamente pei negozii giuridici che, come quelli enumerati, importano una alienazione (diretta o indiretta, attuale o eventuale) della cosa principale: quando invece si voglia attuare un diritto (reale o personale) di temporaneo godimento, come nell'usufrutto o nella locazione, l'*i.* si ritiene tacitamente compreso nella disposizione o convenzione relativa alla cosa principale. Così per l' usufruttuario la citata l. 9 § 7 D. 7, 1 avverte che « instrumenti ... fructum habere debet » (e con tanta larghezza da comprendere abusivamente nell'*i.* anche la *dos praedii*); e per l'affittuario si stabilisce (D. 19, 2, 19 § 2) che i più costosi e durevoli fra gli oggetti compresi nell' *i.* (come il frantoio e il torchio e le botti) debbano essergli forniti dal locatore, restando a suo carico i più minuti e deteriorabili (come i cesti di vimini, *fisci*, « quibus ad premendam oleam utimur »).

Anche per la locazione dei fondi vige la regola che l'*instrumentum* si debba considerare come tacitamente compreso. Normalmente, dei beni compresi nell'*i.* il conduttore risponde negli stessi limiti in cui gl'incombe la responsabilità della cosa locata: cioè, secondo le varie epoche e le varie dottrine, nei limiti del dolo o in quelli ben più vasti della colpa (sembra esclusa in questa materia la responsabilità obiettiva della *custodia*). Giova però ricordare la pratica, non ignota alle fonti giuridiche romane (D. 19, 2, 54 § 2) ma assai più diffusa nei papiri greco-egizii, di procedere ad una *aestimatio* degli schiavi e degli animali addetti al fondo, per modo che di tale *i. aestimatum* il

conduttore assuma il *periculum*, con l'obbligo di sostituire gli individui che vengano a mancare o di pagarne il prezzo. Così nel citato passo dei Digesti Paolo risponde « servum, qui aestimatus colonae adscriptus est, ad periculum colonae pertine(re), et ideo aestimationem huius defuncti ab herede colonae praestari oportere »; e nel P Strassb. 30 (= Mitteis, *Chrest.* 364) l'affittuario dichiara μισθώσασθαι... αἶγας... ἀθανάτους. Bene fu osservato come in disposizioni cosiffatte vadano ricercate le origini del *contractus socidae* medievale e moderno (cf. Wenger in *Aus römischem und bürg. Recht* [Festg. Bekker], 1907, 81 sg.; Mitteis, *Grdz. der Papyruskunde*, 276; Steinwenter in Pauly - Wissowa IX 1587).

Come ad *instruere* una azienda (p. es. la *caupona* di cui si è detto) occorrono, oltre gli utensili del commercio di cui si tratta e l'opera degli uomini, anche tutti i documenti e registri attraverso i quali la vita dell'azienda si descrive e si svolge, così anche una lite giudiziaria può esser considerata come un complesso organico di fatti e negozii giuridici, transeunti o continuativi, a cui le prove addotte dalle parti servano di alimento. Di qui l'estensione del nome di *i.* alle prove giudiziarie. Il trapasso dall'uno all'altro significato è nitidamente espresso da Paolo, D. 22, 4, 1: « instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur »; dove l'espressione *testimonia* sembra riferirsi più particolarmente ai documenti esibiti dalle parti, mentre col nome di *personae* s'indicano i testi. Nello stesso significato generico si parla di *dilatio instrumentorum causa* ad indicare quel differimento della causa che ha per iscopo l'apprestamento delle prove.

Ma lo svolgimento del linguaggio tende sempre più a designare col nome d'*instrumentum*, in contrapposto alle dichiarazioni verbali dei testimoni, il documento scritto del negozio giuridico su cui la controversia s'impernia. Tale svolgimento terminologico coincide, nelle sue grandi linee, col ben più profondo rivolgimento giuridico che, obliterando sempre più nel diritto romano gli elementi specificamente nazionali e dando la prevalenza a tendenze d'importazione provinciale, sostituì nei negozii giuridici la forma scritta alle solennità orali, e rese nei tribunali meglio accetta e decisiva la prova scritta che quella per testimoni. Nello antico diritto romano, dove il documento non ha altro fine che di conservare la traccia di ciò che oralmente fu disposto e di soccorrere la memoria dei testimoni, il nome preferibilmente dato alla scrittura (specie in confronto alla stipulazione) è quello di *cautio*; ma lo sviluppo che s'inizia nell'età dei Severi, e che sempre meglio prevale in età postclassica, porta al progressivo annullamento della stipulazione ed all'elevazione dello scritto a requisito necessario e sufficiente alla validità dell'atto. Onde il giustificato sospetto del Riccobono (*Ztschr. Sav.-St.*, 34, 1913, e 43, 1922), che più volte nelle fonti giuridiche giustinianee la parola *instrumentum* abbia sostituito, per effetto di glossema o d'interpolazione, la *scriptura* o la *cautio* o addirittura la *stipulatio* del testo originario: in quali e quanti luoghi questo sospetto si verifichi, non è qui possibile indagare, tanto più in quanto non può negarsi — specie in confronto del materiale epigrafico — che già dal principio dell'impero la voce *instrumentum* fosse con qualche larghezza adoperata a indicare il documento.

Nella *domus Augusta*, e dovunque la redazione di documenti scritti abbia particolare rilevanza, un personale inferiore, composto per lo più di servi e di liberti, viene adibito allo scopo, coi titoli di

ab instrumentis e di **adiutor ad instrumenta.** Il più antico documento del genere è forse quello, di età augustea, conservato in C. III 1995: « *Phrygio Augg. NN. ab instrumentis rell.* » Più raramente s'incontra il titolo *ab auctoritatibus* (ad es: in C. III 1998: « M. Ulp. Alexander Aug. lib. ab auctorit. »; C. VI 8439: « *Epaphrodito Aug(usti) l(iberto) Peplia(no) ab auctorita(tibus) ration(is) heredit(atium)* »): ed è buona congettura del Mommsen (*ad h. l.*) che le due designazioni siano del tutto equivalenti. Più vasto materiale adduce Hirschfeld, *Röm. Verwaltungshbeamten*², p. 64.

Queste lapidi si riferiscono certamente all'amministrazione del censimento finanziario a scopo di imposte, alle quali si riferiscono anche le seguenti:

Valentinus qui et Potianus Aug(usti) n(ostri) vern(a) libr(arius) ab instrum(entis) censualibus (C. III) (7974 Sarmizegetusa, Dacia). — *Felix Aug(usti) ser(vus) adiut(or) ad instrumentu(m) commentariorum* (C. VIII 12898 Carthago). — *T. Aelio Aug(usti) lib(erto) Hermeti ab instrumento auxiliario* (C. VI 8854, cf. 33753 Roma. — *Timocla*[*s*] *Caes(aris) n(ostri) ab instrumen*[*tis*] JOI. 1902 Beibl. p. 108).

Ha invece attinenza all'amministrazione delle miniere: *Fuscinus ver(na) ab inst(rumentis) tab(ularii)* (C. III 1315 Ampelum, Dacia). — È probabilmente municipale l'[*ab*]

instrumentis di una iscrizione mutila di Capua (C. X 3876). — È invece collegiale quella di Verona: *D(is) m(anibus) C. Calventi Firmini curator(i)s instrumenti Veronaes ex numero colleg(i) fab(rum)* (C. V 3387). — Alla fine di una lettera diretta da un Q. Fadius Secundus al collegio dei fabri di Narbo, leggesi: *Epistulam pro perfecto instrumento retinebitis* (C. XII 4393).

Il nome d'*i.* può esser dato così a documenti di diritto pubblico come a documenti di diritto privato: fra i primi sono particolarmente notevoli i documenti censuarii, ai quali il nome d'*i.* viene dato così largamente e uniformemente, da potersi considerare come termine tecnico.

Non ha invece nulla a che fare con la distinzione fra diritto pubblico e privato quella, usitatissima nelle fonti giuridiche dell' età imperiale, fra *i. publicum* o *publice confectum*, *i. quasi publicum*, *i. privatum*. Tutti gl' istrumenti cosiffatti appartengono al diritto privato; e la diversa qualificazione sta ad indicare solamente l' intervento di persone ufficialmente riconosciute come più o meno sufficienti mallevadori della sincerità dell' atto. È pubblico in questo senso (δημόσιος χρηματισμός) il documento redatto davanti a pubblico notaio, e contrassegnato col suo κεχρημ(άτικα) o ἐτελ(ειόθη) o δι' ἐμοῦ etc. o *complevi*; è *quasi publicum* quello che porta le sottoscrizioni di tre testimoni; è privato il documento redatto in luogo privato (ἐξ οἴκου, come si trova detto sovente nei papiri greco-egizii), senza testimoni o con un numero di testi inferiore a tre. V. Arangio-Ruiz

INSUBRES. — v. **Mediolanium.**

INSULA (domus). — A simiglianza della terra che emerge sulla superficie dell' acqua e da questa è per ogni parte circondata, *insula* chiamavano gli antichi così la singola casa, *domus* (Fest. p. 111. Cic. de off. 3, 16, 66. Dig. 8, 2, 14; 17, 2, 52, 10; 20, 2, 1), in quanto era compresa in un libero spazio intorno, *ambitus* (Varro, l. L. 5, 22. Fest. epit. p. 5, 16. Cic. Top. 4, 24) e generalmente abitata dal proprietario, come pure un complesso di case anch' esso limitato da vie e propriamente case abitate da più famiglie a pigione e a più piani (Vitruv. 2, 8, 17. Seneca de benef. 6, 15, 7; de ira 3, 35, 5. Suet. Caes. 41, Tac. ann. 15, 43. Dig. 1. 15, 3, 2; 19, 2, 30; 32, 91, 6; 39, 2, 15, 14; nel qual caso *insula* corrisponde al *vicus* della città (Vitruv. 1, 6, 8. Fest. p. 113 etc.). Questo diverso significato della parola appare anche così dai luoghi, in cui a *domus* si contrappone *insula* (p. e. Tac. ann. 6, 45; 15, 41. Suet. Nero 16. 38. 44. Dig. 32, 91, 6; 39, 2, 15, 14), come dai regionarii, i quali dánno distintamente per ognuna delle XIV regioni di Roma il numero delle une e delle altre, in una proporzione tale, che quella delle *insulae* è molto superiore all' altra delle *domus* (Urlichs, Cod. top. p. 2 segg.).

Nelle iscrizioni *insula* è usata nel secondo senso, cioè di complesso di case, del quale spesso si dà il nome del proprietario. Pompei: *M. Iuni insula sum* (C. IV 4429). *Insula Arriana Polliana [C]n(ei) Al[le]i Nigidi Maii locantur ex [k(alendis)] Iuliis primis tabernae cum pergulis suis et C[e]nacula equestria (et vestibula? equil. tria?) et domus: conductor convenito primum [C]n. Al[le]i Nigidi Mai ser(vum)* (C. IV 138). — Carthago nova: *C. Plotius Cissi l(ibertus) Princeps insulis emptis, cryptam et porticum d(e) s(ua) p(ecunia) fecit* (C. II 2428). — Roma: *Bon(ae) deae restitut(um) simulacr(um) in tut(elam) insul(ae) Bolan(i) posuit* etc. (C. VI 67). — ... *[dedi]t libertis libertabus[que s]uis usum fructum insulae ... alatianae partis quartae et quartae et vicensimae, quae iuris sui esset, ita ut ex reditis eius insulae quodannis die natalis sui* etc. (C. VI 10248). — *Huic monumento iter aditus ambitus debetur ... a via Campana publica dextrosus inter maceriem Calamianam et insulam Eucarpianam* etc. (C. VI 10250). — *Critonia Q. l(iberta) Philema popa de insula Q. Critoni* etc. (C. VI 9824). — *G(enio) p(opuli) R(omani) f(eliciter P. Tullius Febus fecit, officinator insule Vitaliane donum fecit* (C. VI 33893). — *Aurelius Hermias Aug(usti) lib(ertus) proc(urator) k(astrensis) heroum maceria cinctum cum superficio insulae comparavit* (C. VI 8511 cf. Dig. 31, 39). — *In his praedis insula Sertoriana bolo esse Aur(eliae) Cyriacetis filie meae, cinacula n(umero) VI, tabernas ... n(umero) XI et repossone subiscalire* (C. VI 29791).

Insularius. — È colui che prende in fitto un' *insula*, ma più comunemente il custode e amministratore della medesima nel senso largo, non di *domus*, della parola (Dig. 7, 8, 6; 14, 3, 5, 1; 50, 16, 166. 203). Gl'*insularii* erano per la maggior parte schiavi o liberti della casa imperiale e di privati. Quanto ai primi le iscrizioni ne offrono esempii in rapporto a Livia (C. VI 3973: *Helenus Liviae (servus) ad insul(am)*; 3974: *[C]erdo insular(ius)*), a Drusus (C. VI 4347: *M. Antonius*

Felix insularius), a Marcella (C. VI 4446: *Sabinus Messallae insul(arius)*), ad Augustus (C. VI 8855 ... *[Au]gusti lib(ertus) Daphnus praepos(itus) insulariorum*), a Tiberius (C. VI 8856: *Papia Ti. Caesaris ser(vus) insular*), a Claudius (C. XIV 2769 = XV 7149: *Narcisi Ti. Claudi Britannic(i) l(iberti) supra insulas*) e forse a Iulianus (C. VI 5857: *Antiochus Iulian(i servus) insul.* Quale grande estensione dovè avere questa specie di possessioni imperiali, provenienti soprattutto da eredità, si può argomentare dal bisogno che s' intese di avere a capo dei numerosi *insularii* un *praepositus*. Dei privati, tutti schiavi (C. VI 6215. 6217 6296-6299. 9292, 9479-9483; 33863), un solo porta il titolo di *exactor ad insulas* (C. VI 9383).

PRELLER. - Die Regionen p. 86 segg. Iordan, Top. I, 537 segg. Richter, Hermes XX p. 91 segg. De Marchi, Rendiconti del r. Inst. Lomb. di scienze e lettere. 1891 p. 790 sgg.

INSULA (Tiberina). — Quella che ora chiamasi isola di s. Bartolomeo o Tiberina nella regione XIV di Roma, nell' antichità non avea un nome proprio e dicevasi semplicemente *insula*: *Tiberina* non si ha che in Vitruvio (3, 2, 3), *Aesculapii* in Svetonio (Claud. 25). Cominciò ad esser chiamata *insula inter duos pontes* (Forma Urbis framm. 42 cf. 73. Plut. Popl. 8. Chronogr del 354 p. 145 Momm.,) dopo che al ponte Fabricius vi si aggiunse il Cestius. Soltanto nel medioevo, probabilmente già dal secolo VI, corse il nome di *insula Lycaonia*, di ignota origine, come appare da varii atti dei martiri, dal Liber pontificalis (Duchesne 2 p. 311. 334-345), dai Mirabilia e dall' Anonym. Magliabecchianus (Urlichs, Cod. top. p. 112. 144. 165), pur non essendo allora del tutto abbandonata la semplice denominazione di *insula* (Aethicus, Cosmogr. e Graphia aurea in Urlichs, op. cit. p. 55. 118, 123). Secondo la leggenda sarebbe sorta dal frumento dei campi appartenenti ai Tarquinii, gettato nel fiume dopo che quelli vennero da Roma espulsi (Liv. 2, 6, 4. Dionys. 5, 13. Plut. Popl. 8). — Un primo ponticello di legno vi fu costruito quando il tempio di Aesculapius vi venne fondato, a cui, come al ponte Sublicius, accenna Livio (35, 21, 3). Molto più tardi, nel 692=62, fu eretto quello in pietra, il ponte Fabricius, oggi P. dei quattro capi (Dio Cass. 37, 45), di cui si conserva la iscrizione dedicatoria (C. I 600 = I 2² 751=VI 1305 cf. 31594): *L. Fabricius C. f. cur(ator) viar(um) faciundum coeravit eidemque probavit*). Fu poscia, nel 733=21, restaurato (C. I 600): *Q. Lepidus M.' f. M. Lollius M. f. co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) probaverunt.* Al tempo di Cesare appartiene l'altro, il Cestius, oggi P. s. Bartolomeo, ricordato con quel nome nei regionarii (Urlichs, Cod. top. p. 22 seg. 48) e dal secolo IV chiamato *pons Gratiani* (Symm. pan. in Gratian. 6), dal restauro che ne fu fatto da questo imperatore, forse dedicato nel 370 (C. VI 1175): *Fl(avius Valentinianus... Fla(vius Valens... pius felix max(imus) victor ac triump(ator) semper Aug(ustus) ... pontem felicis nominis Gratiani in usum senatus ac populi Romani constitui dedicarique iusserunt.* Sui due ponti v. Hülsen, BM. 1883 p. 282 seg.; 1891 p. 136. — Il più antico e importante tempio era quello di Aesculapius, dedicato il 1° Gennaio 462 = 292, giorno ricordato nei Fasti Praenestini: *[Aescu]lapio, Vediovi in insula.* (C. I 2² p. 23; cf. Liv. epit. 11. Ovid. fasti 1, 290 segg. Val. Max. 1, 8, 2. Plin. nat. hist. 29, 16. 72. Dio Cass. 47, 2, 3 etc.). Sorgeva dove è oggi la chiesa di s. Bartolomeo e fu restaurato circa la fine della Repubblica (Varro, l. L. 7, 57), v. **Aesculapius** I p. 314 segg. Il tempio o santuario di *Vediovis* dei Fasti Praenestini (l. c.) è probabilmente quello di Iupiter-Vejovis votato nell' anno 554=200 (Liv. 31, 21, 12) e nel 560 dedicato (Liv. 34, 53, 7. Ovid. fasti 1, 293 cf. Mommsen, C. I² p. 305). Un altro tempio votato nell' anno 558=196 a Faunus, fu dedicato due anni dopo il 13 Febbraio; *Fauno [in] insula* (Fasti Esquilini C. I² p. 210 = VI 2302 cf. Liv. 33, 42; 34, 53, 4 Ovid. fasti 2, 193. Vitruv. 3, 2, 5), v. **Aedes** I p. 178. Sulla parte settentrionale dell' isola, presso il monastero di s. Giovanni Calibita più che un tempio, probabilmente una cappella era sacra a *Iupiter iurarius* (C. VI 379): *C. Volcac(ius) C. f. har(uspex) de stipe Iovi iurario [aram cum m]onimento m(erito).* Questo predicato di Iupiter corrisponde al dio Semo Sancus, di cui si ha una iscrizione ritrovata presso s. Bartolomeo (C. VI 567): *Semoni Sanco dio Fidio sacrum Sex. Pompeius Sp. f. Col. Mursianus quinquennalis decur(iae) bidentalis donum dedit.* Il culto del dio *Tiberinus* ci è attestato dai Fasti Amiternini, in cui (C. I² p. 245) sotto la data dell' 8 Dicembre leggesi: *Tiberino in insula.* — Una statua di Cesare è ricordata da Tacito hist. 1, 86

de insula come luogo di residenza: *C. Curtius C. l. Protus interp[re]s de i(n)sula sibi libertisqu eius* C. VI 33864).

M. BESNIER, L'île Tibèrine dans l'antiquité, Biblioth. de l'École Française vol. VIII. Iordan-Hülsen, Top. I, 3 p. 631 segg.

INSULAE (Cyclades). — Sono ricordate in due iscrizioni di Carales, nella Sardinia (C. X 7583. 7584) relative alla medesima persona: *Q. Coscomio M. f. Poll(ia) Frontoni, praef(ecto) fabr(um) a co(n)s(ule) adlecto, ... proc(uratori) Augustor(um) ad vectig(al vigesimae) her(editatium) per ... Asiam, per Pamphyliam, Lyciam, Phrygiam, Galatiam et insulas Cyclades* etc.

INSULARUM (provincia). — Così era chiamata l'ultima delle sette piccole provincie in cui fu suddivisa col tempo la grande e antica provincia dell' Asia e che comprendeva 53 isole, tra cui principalmente Rhodus, capitale, Samos, Chios, Mytilene, Andros, etc. (Hiorocles p. 685 seg. Constant. Porphyr. de caerim. *1* p. 793, 3; 797, 12 Descript. totius orbis in Müller, Geogr. min. 2 p. 528.) La notizia, secondo la quale la istituzione della nuova provincia sarebbe avvenuta sotto Vespasiano (Sex. Rufus, Br. 10), è inesatta. Molto probabilmente essa rimonta a Diocleziano, sia perchè sotto di lui tali suddivisioni anche di precedenti provincie avvennero anche altrove, sia perchè il primo governatore rimonta a lui (Mommsen, hist. Schriften II p. 577).

Se ne conosce qualche governatore, come: *Aurel(ius) A[g]atus [G]emmadius v(ir) p(erfectissimus) praes(es) prov(inciae) insul(arum)* (a. 292/305 C. III 650). — *Iunoni reginae Attius Epiicius (= Epinicius?) v(ir) p(erfectissimus) praeses prov(inciae) insularum* (C. III 7162). Dell' anno 294 si ha un *Diogenes praeses insularum* (Cod. Iust. 3, 22, 5) e un *Anthemius* del 409 (Cod. Theod. 13, 5, 32). Forse ad altro preside o officiale si riferisce una lapide frammentaria di Cos: *provin[c(iae)] ins(ularum) num(ini) [mai]est(atique) eor(um)* (C. III 560). — Marquardt, Staastv. I p. 348.

INTARABUS (deus). — v. **Entarabus** cf. C. XIII 11313.

INTARANUM (*Entrains*). — C. XIII 2901-2920. — 11266-11269. — Città della Gallia Lugdunense, nella parte meridionale del territorio dei Senones, sulla via che conduceva da Avaricum ad Autessiodurum, ricordata tre volte nell' itinerario Augustodunensis (C. XIII 2681) e nella vita s. Peregrini (Acta ss. 16 Mai.): « in territorto civitatis Autissiodurensi Interamnus dicitur ». Le iscrizioni non offrono indizii sul suo ordinamento: sono parte sepolcrali, parte sacre, di cui alcune dedicate a Iupiter (2905), Mithras (2906), Epona (2902. 2903) ed una alla divinità locale Borvonis (2901). — v. C. XIII p. 444.

INTERAMNA LIRENAS (*Termini*). — C. X 5331-5365. NS. 1911 p. 144 segg. (8 lapidi). — Città della regione I d' Italia (*Campania*), sul fiume Liris, al sud della via Latina, nel tratto Aquinum-Casinum: *Interamna* (Cic. Phil. 2, 41, 105. Liv. 10, 36, 16; 27, 9, 8 cf. Strabo 5, 3, 9 p. 237. Diod. 19, 105), dai vicini Liris — Casinum detta anche *Interamna Sucasina* (Liv. 9, 28, 8), *Interemnates Lirenates* (C. X 4960. 5197. 5366) *Interamnates Sucasini et Lirenates* (Plin. nat. hist. 3, 5, 64). Divenne colonia di diritto latino nell'anno 442 = 312 a. C. (Liv. 9, 28, 8: « et Interamnam (*Su*)*casinam* ut deduceretur colonia senati consultum factum est » Cf. Diod. l. c. Vell. 1, 14). Al tempo della guerra Annibalica fu tra le colonie latine, che negarono il contingente militare da esse dovuto all'esercito romano quali Stati alleati e fu perciò punita dai Romani (Liv. 27, 9, 8 cf. 29, 15, 5). Più tardi, non si sa in che anno, conseguita la cittadinanza romana, divenne *municipium* (C. X 5332, 5338. 5339. 5411 cf. Lib. colon. p. 234) e fu inscritta nella tribù Teretina (C. X 5111. 5186-5344. 5353).

Magistrati:

IIII vir iure dicundo, iterum quinquennalis C. X 5186. 5338. 5339; — *IIII vir iure dicundo* 5196. 5340. 5344. 5366. 5405. 5411; — *IIII vir* 5410. NS. 1911 p. 146. 150; — *IIII vir p(raefecti?) l(ege?) P(etronia?)* 5405; — *quinquennales* 5405; *quaestor* 5343. 5349 — *curator r(ei) p(ublicae)* 5197; — *omnibus honoribus et honeribus in curia sua perfunctus* 5349; — *honor bisellialus* 6348.

Senato:

Senatus 5196; — *ordo decurionum* 5336; — *decuriones* 5348; — *curia* 5349; — *ordo et universus populus* 5348; — *ornamenta decurionatus* 5348.

Cittadinanza:

Universus populus 5349 cf. 5338. 5348; — *Civitas* 5349.

Officiale comunale:

Tabularius r(ei) p(ublicae) NS. 1911 p. 148.

Sacerdoti ed Augustali:

Pontifex 5186. 5338. 5339. 5411. NS. 1911 p. 150; — *Sevir et Augustalis* 5347; *Sevir Augustalis* 5341. 5346.

Patrono:

Patronus 5197. 5339. 5411.

Primarius civitatis 5349.

MOMMSEN. C. I. Lat. X p. 525.

INTERAMNA NAHARS (*Terni*). — C. XI 4170—4344 a). — Città della regione VI d'Italia (*Umbria*) sulla riva destra del fiume Nar o Nahar (*Nera*), al diverticolo che dalla città di Narni va alla via Flaminia, a nord-est di questa e circondata da un canale del medesimo fiume (Strabo 3, 2, 10 p. 227. Tab. Peuting. Itin. Anton. p. 125; Hierosol. p. 613. Cosmogr. Honori 1, 12, 87 p. 90 cf. Nissen, Ital. Landeskunde I p. 313 seg.). La forma più comune del nome specialmente negli scrittori è *Interamna* (C. VI 221 v. 8. 2375 a) 1, 8. XI 4170. Cic. ad Att. 2, 45; de domo 30, 86. Varro l. L. 5, 28. Tac. hist. 3, 61. 63; Plin. nat. hist. 18, 263; Liber colon. p. 226; Lachm. Itin. Hierosol. l. c. etc.); ma accanto ad essa si hanno pure quelle di *Interamnia* (Itin. Anton. l. c.), *Interamnium* (Tab. Peuting. Tac. hist. 2, 64. Flor. 2, 273, 21), *Interamna Nart(ium)* (C. VI 2379 a) 1, 12). Anche la forma etnica è varia, come *Interamnas* (C. XI 4178. 4181. V 968. VII 1372), *Interamnus* (C. XI 4180. Cic. pro Mil. 17, 46), *Interamnates* (Cic. ad Att. 4, 15, 5. Tac. ann. 1, 79), *Interamnates Nartes* (C. VI 1408. XI 4178. 4246, Plin. nat. hist. 3, 313). È dubbio se gl'*Interamnates* di una iscrizione frammentaria (C. VI 32505) di Allifae si riferisca a questa città; forse si allude alla precedente Interamna Lirenas.

Genio municipi anno post Interamnam conditam DCCIIII... segue la data della dedicazione a. 32 d. C. Secondo questa iscrizione (C. XI 4170) la città sarebbe stata dunque fondata già nell'epoca monarchica, cioè nell'anno 82-672 a. C., ciò che non è confermato da altra fonte. A ogni modo, ottenuta col tempo la cittadinanza romana, essa fu ordinata a municipio: *municipium* (C. XI 4170), *municipium Interamnat(is) Nahartis* (C. XI 4213), *municipium Interamnat(is) Nart(is)* (C. XI 4209), « municipia Italiae splendidissima sub hasta venierunt .... Interamnium ». (Flor. 2, 27 = 3, 21), cioè al tempo della guerra di Mario. *Civitas Interamnatium Nartium* (C. XI 4182, 4214. BM. 1888 p. 460), *civitas Interamna* (C. XI 4180). Era inscritta nelle tribù Clustumina o Crustumina (C. VI 221, 2, 9. XI 4184. 4189. 4190. 4205. 4209. 4213. 4229. 4231. 4236. 4247. 4260. 4270. 4273. 4288. 4298. 4307. 4319). — Due volte è ricordata la città al tempo di Cicerone, l'una a proposito della presenza in essa di Clodio (Cic. pro Mil. 17, 46; ad Att. 2, 1, 5; de domo 30, 8. Quintil. inst. 4, 2, 88. Ascon. in Mil. p. 43, 26), l'altra riguardante la grande alluvione che nell'anno 700=54 a. C. arrecò gravissimi danni alla città di Reate, donde un processo che questa intentò a Interamna, avendo a suo arbitro Cicerone (Cic. ad Att. 4, 15, 5; pro Scauro 20, 12, 27 cf. Varro, de re rust. 3, 2, 3). Nell'anno 15 d. C. uno straripamento del fiume Nar e del lago Velinus cagionò una nuova controversia, di cui fu trattato in Roma nel senato (Tac. ann. 1, 79). La città è pure ricordata nell'occasione della dedizione dei Vitelliani (Tac. hist. 3, 61. 63 cf. 2, 64), di una ambasceria mandata nell'anno 193 a Settimio Severo (Hist. Aug. Sev. 6, 2) e della guerra mossa nell'anno 254 da Vibius Gallus contro Aemilianus (Eutrop. 9, 5. Liber Caesar. 31, 2. Cassiod. Chron. p. 643 ed. Momm.).

Magistrati:

IIII viri (C. XI 4189. 4192. 4195. 4205. 4217. 4222), *IIII viri iure dicundo* (4183 a). 4184. 4187. 4189. 4190. 4193. 4194. 4201. 4203. 4206. 4210. 4212. 4226. 4227. 4228); — *IIII vir quinquennalis* (4223. 4229? 4209 *quinq(uennalis iterum)*.

Aediles (4207. 4212. 4219. 4206: *aed(ilis) cur(ulis)*.

Quaestor (4190. 4193. 4213), *Curator civitatis Interamnatium Nartium* (4182), *curator rei publicae* (C. VI 1408).

Senato:

Ex s(enatus) c(onsulto) (4172, 4223); — *ordo Interamnatium* (4181); — *decuriones* (4190. 4193).

Cittadinanza:

Civis [Interamnen]sis (BM. 1888 p. 460).

Possessores, inquilini, negotiantes (4209).

Sacerdoti ed Augustali:

Pontifex (4172. 4206. 4209. 4217. 4230), *praetor sacrorum* (4183. 4193. 4209), *augur* (4709) *sacerdos* (4209); — *Cultores Herculis* (4209).

VI vir Augustalis (4170. 4197. 4200. 4202. 4204. 4211. 4215. 4218. 4220. 4224. 4225).

Patrono:

Patronus (4181. 4199. 4203. 4213), *patrona*, (4180).

Bormann, C. I. Lat. XI p. 608 segg.

INTERAMNIA PRAETUTTIORUM (*Teramo*). — C. IX 5060-5135. EE. VIII 208. 209. NS. 1893 p. 352. — Città della V regione d'Italia (*Picenum*), nel territorio dei Praetuttii, alla sorgente del fiume Helvinus, sulla via che mena a Castrum Novum: *Interamnia Praetuttiorum* (C. VI 3884 v. 2; 32519 v. 20), *Interamnia* (C. IX 5105, *Interamnites Praetuttiani* (C. IX 5084), *Interamnites* (C. IX 5144). La storia tace intorno a questa città,

la quale è semplicemente ricordata da Tolemeo (3, 1, 51). Frequenti sono invece le menzioni degli antichi rispetto al territorio su cui essa sorgeva (Polyb. 3, 88, 3. Liv. 22, 9, 5; 27, 43, 10. Plin. nat. hist. 3, 13, 110. 112 cf. 3, 7, 27; 14, 6, 60. Sil. Italicus p. 15, 568. Frontin. de controv. p. 18: « in Piceno fertur Interamnatium Praetutianorum quondam oppidi partem Asculanorum fine circum dari ... hoc conciliabulum fuisse fertur et postea in municipii ius relatum ». Cf. Nissen, Ital. Landeskund. II p. 428 segg.). Il più antico cenno della città si ha in una lapide del tempo di Sulla e concernente l'appalto dei lavori per la costruzione della via Caecilia sull'Appennino (C. I 2² 808 = C. VI 3824 e 31603: *altera v]ia Interamnium vo[rsus ...]*.

Importanti sono, tra le altre, alcune iscrizioni locali dell'età repubblicana, in cui Interamnia porta insieme il titolo di *municipium* e *colonia*: C. IX 5074: *Q. C. Poppaei Q. f(ilii) patron(i) municipi et coloniai municipibus coloneis incoleis hospitibus adventoribus lavationem in perpetuom de sua pecunia dant* 5075 ... *municip[ibus coloneis incoleis [hospitib[us advento]ribus lavationem in [perpe]tuom de pecunia [da]nt.* — NS. 1893 p. 352: *Q. Poppaeo Q. f. munic(ipii) et colon(iae) patrono.* Di consimili comuni doppii si hanno pure altri esempii, come in (v.) **Arretium** I p. 679 e in (v.) **Pompeii** (cf. C. X p. 89). La spiegazione del fatto non ci è offerta dalle fonti, ma forse è da ricercare nella circostanza, che quando in un municipio già esistente si deduceva una colonia, i due enti non si fondevano insieme, bensì l'uno funzionava accanto all'altro, quantunque s'ignori p. e. in che modo la magistratura fosse ordinata. È poi non improbabile che in Interamnia la colonizzazione sia avvenuta per opera di Sulla (cf. Mommsen, Hist. Schriften II p. 208; Staatsrecht III p. 796, 1). Divenuta *municipium* dopo aver conseguita la piena cittadinanza romana; non si sa quando essa fu inscritta nella tribù *Velina*: C. IX 5105: *P. Fadius P. f. Vel(ina) gratus Inter(amnia)*; VI 32519 II v. 13: *L. Calpetanus L. f. Vel(ina) Crescens Int(eramnia) Pr(aetuttiorum)*; IX 5091: *Q. Artorius Q. f. V[el?]*; 5093 ... *Vel. Bassus*; 5096: *Q. Caesellius N. ... Vel.*; 5098 *C. Carfinius C. f. Q. n. Vel Capito*; 5107: *C. Licinius C. f. Vel. Mancia* ... Cf. 5109. 5124. 5126. 5134.

Publicum Interamnitum vectigal balnearum leggesi in una lapide (C. IX 5144) della vicina città di Castrum novum; accennandosi probabilmente ad una imposta che questa città pagava ad Interamnia per l'acqua fornita alle sue terme.

Magistrati:

Quinquennalis bis C. IX 5078; — *praetor* 5073; — *VII vir iterum* 5076; — *II vir* NS. 1893 p. 352.

Senato:

S(enatus?) 5079; — *c(onscripti)* 5067. 5076; — *decuriones* 5066. 5068. 5085.

Cittadinanza:

Municipes, coloni 5074. 5075; — *plebs* 5085. *Incolae, hospites, adventores* 5074. 5075.

Sacerdoti ed Augustali.

Sacerdos Augustor(um) 5068; — *Augustalis* 5080; — *VI viri et Augustales* 5085; — *VI vir* 5070. 5072. 5042.

Corporazioni:

Collegium centonariorum 5077. 5084.

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 485 seg.

INTERAMNICI. — Popolazione della Gallaecia (Hispania), nel conventus Bracaraugustano, ricordata insieme con altre nove della medesima regione in tre lapidi. La prima è di Aquae Flaviae (C. II 2477 cf. 5616): *Imp(eratori) Caes(ari) Vesp(asiano) Aug(usto)... civitates X* (seguono i nomi delle altre). La seconda di Cauca si riferisce ad una persona della stessa città (C. II 2730): *Fusco Papiriae Interamnico*) e così pure la terza di Pallantia (C. II 5765): *Luc(io) Pom[p(eio)]] Primo Interamico.* Si noti che la prima ha *Interamici* e la terza *Interamico*, laddove la seconda *Interamnico.* Ora per la non dubbia etimologia data dai nomi di simili città della Spagna e d'Italia, con molta probabilità la forma corretta dev'essere quella della seconda.

INTERAMNIUM. — C. VI 31603=3824. — v. **Interamnia**.

INTERANNIENSES. — Sono mentovati in tre iscrizioni sepolcrali di Emerita e forse in un'altra di Capera, amendue città della Lusitania: C. II 509: *M. Attius Firminus Interanniensis* etc.; 510: *Carunio Celso Interann(iensi)* etc.; *Q. Licinius Paternus Interanniensis* etc.; 825 ... *Intera* ... Che essi si riferiscano ad un municipio appare chiaro da una iscrizione del ponte di Alcantara: *Municipia provinciae Lusitaniae stipe conlata, quae opus pontis perfecerunt* ... seguono vari nomi di popoli, tra cui *Interannienses* (C. II 760). Come nella voce precedente, anche qui

la forma *Interannienses* è forse locale e meno corretta di *Interamnenses*. Essi sono ricordati da Plinio (nat. hist. 4, 35, 118) insieme con altri popoli sudditi (*stipendiarii*), quali col tempo cessarono di essere, ottenuta la cittadinanza romana. Cf. Hübner al n. 509. La città dovè avere il nome di *Interamnium*, come l'ebbero due altre della Tarraconensis (Itin. Anton. p. 448. 453. Anon. Ravenn. 4. 45 p. 520. Ptol. 2, 6, 28; — Itin. Anton. p. 429. 431. Anon. Ravenn. 14, 45 p. 320. Ptol. 2. 6, 29).

INTERCATIA. — Nome comune a due città dell' Hispania Tarraconensis. L'una negli Astures Transmontani, territorio degli Orniaci, (Ptol. 2. 6, 32. 33 cf. C. II 2633), chiamata *castellum* in una iscrizione di Bonna, nella Germania inferior: *Pintaius Pedilici f(ilius) Astur transmontanus castello Intercatia, signifer cho(rtis) V Asturum* etc. (XIII 8098). L'altra nel territorio della gens Vaccaeorum, ricordata da Livio (epit. 48) Plinio (nat. hist. 37, 1, 9) e negli itinerarii (Anton. p. 440. Ravenn. 4, 44 p. 313). Mancano iscrizioni del luogo, se ne hanno però di altra provenienza, che la ricordano come patria, *Intercatiensis* (C. II 2786; 5763; 4233: *I. ex gente Vaccaeor(um)*). Tra esse importante è quella di Tarraco (C. II 6093), che indirettamente accenna all' ordinamento municipale: *L. Anto[nio] Patern(i) fil(io) [Q]uir(ina) Modesto Intercatiensi ex gen[te V]accaeorum Cluniensi [o]mnibus hono[r]ibus [in r(e) p(ublica)] sua functo, sacerdoti Romae et Aug(ustorum) A[u]gust[an]ar(um), fl(amini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)*.

INTERCISA (*Furlo*). — Stazione della via Flaminia tra Forum Sempronii e Pitinum Mugens, nella regione VI d' Italia (Itin. Hyerosolim. p. 614. Anon. Ravenn. 4, 33 p. 273. Tab. Peuting.). Fu anche chiamata Petra Pertusa dal foro che si praticò nel monte vicino (Aur. Victor. 9, 10; Caes. 9, 8), opera compiuta da Vespasiano nell'anno 77, come si sa da Claudiano (carm. 281. 502. 503). Era anche un luogo fortificato (Procop. bell. Goth. 2, 11 cf. 3, 6; 4, 28. 34). Ne provengono due iscrizioni, di cui la prima si riferisce appunto all' opera di Vespasiano (C. XI 6106): *Imp(erator Caesar Aug(ustus) Vespasianus pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII imp(erator) XVIII, p(ater) p(atriae), co(n)s(ul) VIII, censor faciund(um) curavit.* La seconda, del tempo dei Philippi, è dedicata alla Victoria da un *Aurelius Munatianus evocatus ex cohorte VI pr(ae)toria p(ia) v(indice) Philippiana agens at latrunculum cum militibus n(umero viginti)* etc. (6107).

INTERCISA (*Duna dentale*). — C. III 3326 (=10302). 3327 (=10300). 3328 (=10303). 3329. 3332. 3334 (=10316). 3333-3339. 10304-10325. — Città della Pannonia inferior, sul confine orientale di questa, tra Vetus Salina al nord e Annamatia al sud. Sull'ordinamento interno tacciono le iscrizioni per lo più votive e sepolcrali. Dalle prime risultano i culti del *deus Sol* (10308. 10310. 10311; *Mithras* 10309). Cittadini Romani non militari vi aveano residenza: *[Signum et ar]am civib(us) R(omanis), [qui consistunt ad Intercisam e]t Vetuss(alinas)* etc. (C. 10305). La stessa iscrizione ricorda un *sacerd(os) pr(ovinciae) Pannoniae inf(erioris)*. Vi aveano sede la *cohors miliaria Hemesenorum sagittariorum civium Romanorum* (3328. 3331. 3334. 10304. 10307. 10315. 10316. 10319), forse più tardi tre diversi distaccamenti (Notitia dign. Occ. 33, 25: *Cuneus equitum Dalmatarum, Intercisa*; 26: *Cuneus equitum Constantianorum ... nunc Intercisa*; *equites sagittarii. Intercisa.*

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 430. 1681.

INTERDICTIO. — « Et urbe interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum regionum potest, et negotiatione et professione et advocationibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: interdicere poterit et spectaculis ». A queste parole di Ulpiano (Dig. 1, 12, 1, 13) fan riscontro due editti del prefetto della città, L. Turcius Apronianus Asterius, del 363 d. C.: *Ratio docuit utilitate suadente, consuetudine micandi summota sub exagio potius pecora vendere, quam digitis conludentibus tradere, ut, adpenso pecore, capite pedibus et sevo lactante et subgulari lanio cedentibus, reliqua caro cum pelle et interaneis proficiat venditori, sub conspectu publico fide ponderis conprobata, ut quantum caro occisi pecoris adpendat, et emptor norit et venditor, commodis omnibus et praeda damnata, quam tribunus officium cancellarius et scriba de pecuariis capere consueverant, quae forma interdicti et dispositionis sub gladii periculo perpetuo custodienda mandatur* (C. VI 1770). — L' altro editto (C. VI 1771) riguardante i *suarii* finisce con la sanzione: *contra quod interdictum si qui ausi fuerint de communi largiri, et scribae quidem c[e]terique poena subiace[a]nt* cf. Cod. Theod. 14, 4, 4. — I *tribuni* a cui qui si accenna non sono quelli della plebe,

ma delle coorti urbane, le quali dipendevano appunto dal *praefectus urbi*. A questa specie di *interdictio* amministrativa decretata da magistrati dello Stato, si riferisce pure la Lex metalli Vipascensis posteriore ad Adriano, la quale, dopo aver prescritto norme da seguire sui *putei* delle miniere (Bruns, Fontes7 p. 295), conchiude: *[Q]ui aliter quit in ternagis fecisse convictus erit, servos flagellis arbitratu proc(uratoris) caesus ea conditione [a] domino veniet, ne in ullis metallis moretur: liberi bona proc(urator) in fiscum cogito et finibus ei metallorum in perpetuum interdicito.*

INTERDICTUM è un ordine che il Pretore emana in conformità di un modulo esposto nell' *edictum perpetuum* e su istanza dell' interessato (o, a tutela di un pubblico interesse, su istanza di qualunque cittadino) per disporre ora la esibizione di cose o persone, ora la ricostruzione di cose o distruzione di opere eseguite, ora l' astensione da determinati atti: onde la distinzione fondamentale fra interdetti esibitorii, restitutorii, proibitorii (Gai. IV 142), e quella più elementare fra *decreta*, che si avrebbero « cum (praetor) fieri aliquid iubet » (il che avviene e negli esibitorii e nei restitutorii), e *i.* in senso stretto, che si avrebbero « cum prohibet fieri ». Tuttavia quest' ultima distinzione non ricorre altrove nelle fonti giuridiche, tutte dominate dalla tripartizione già detta. Contro la categoria degli *i. mixta* (*tam prohibitoria quam exhibitoria*, o *tam prohibitoria quam restitutoria*) v. Berger, *Studi in onore di V. Simoncelli*, p. 171 sgg.

L' ordine, che si dirige sempre ad una o più persone determinate (compreso eventualmente fra queste, nei cosiddetti *i. duplicia*, lo stesso postulante), non presuppone tuttavia il previo riconoscimento di un obbligo (giuridico o sociale) di esibire o di restituire o di astenersi da un certo comportamento; ed anche la sua forma è così astratta, che il destinatario se ne può sentire colpito solo se il suo contegno sia veramente antitetico a quello che il pretore implicitamente indica come corrispondente ai doveri sociali. Valgano ad esempii:

1.°) l'*i.* (esibitorio) *de homine libero exhibendo* (D. 43, 29, 1 pr.): « Quem [hominem ?] liberum dolo malo retines, exhibeas » (se l'uomo di cui si tratta sia o non sia presso di lui, e se sia libero o servo, e se manchi una giusta causa di trattenerlo, rifletterà caso per caso il destinatario);

2.°) l'*i.* (restitutorio) *de via publica* (*itinereve publico*) (D. 43, 8, 2 § 35): « Quod in via publica (itinereve publico) factum immissum habes, quo ea via (idve iter) deterior (— ius) sit fiat, restituas » (dove al Pretore non risulta affatto che veramente qualche cosa sia stata fatta che impedisca il transito, ma egli opera sulla semplice denuncia portata dal postulante contro il destinatario dell' interdetto);

3.°) l'*i.* (proibitorio) *ne quid in loco publico fiat* (D., l. 2 pr. *ibid.*): « Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est » (dove la formulazione è così ricca di condizioni e di riserve da escludere in modo assoluto che il magistrato possa, prima di emanare nel singolo caso il divieto, far tutte le indagini necessarie a rendersi conto delle ragioni delle parti).

Tuttavia la rapidità con la quale l' ordine del magistrato, per provvisorio che sia, tiene dietro alla qualsiasi violazione denunciata, dovett'essere in pratica efficacissima ad eliminare tante controversie che si sarebbero altrimenti trascinate davanti ai tribunali: ogni destinatario avrà infatti meditato sul proprio contegno, ed evitato di persistere in un comportamento del quale l'attuale ordine predisponeva la sanzione. Soltanto coloro che reputassero di avere a proprio favore qualche barlume di ragione, o che amassero pescare nel torbido delle liti giudiziarie, avranno promosso l'azione giudiziaria o atteso che il postulante promovesse una vera e propria lite.

Il processo che può — in queste ipotesi — tener dietro all' emanazione di un interdetto è di due specie, *cum poena* o *sine poena* (Gai. IV 141): ma la seconda alternativa trova luogo soltanto negli interdetti esibitorii e restitutorii, mentre i proibitorii (che sono la gran maggioranza) ammettono solo il procedimento *cum poena*.

Il destinatario di un interdetto esibitorio o restitutorio potrebbe, infatti, con tutta la buona volontà di ottemperare all' ordine del magistrato, aver dubbii, o essere in contrasto con l'avversario, circa la sussistenza e l'estensione dell' obbligo suo: in tal caso egli può, prima di uscire dal tribunale del magistrato che gli ha significato l' ordine (« antequam ex iure exeat », Gai. IV 164), « arbitrum petere », chiedere cioè che si addivenga alla nomina di un giudice da scegliersi, secondo le regole, d'accordo fra il postulante e lui stesso: mediante una formula detta *arbitraria*, sopra

la quale si contesta la lite, l'arbitro verrà investito del potere di stabilire se e che cosa convenga esibire o restituire, e di condannare il convenuto, se non voglia far fronte al suo impegno, ad una somma di danaro corrispondente.

Nel caso invece in cui chi postulò l'interdetto ne ravvisi nel contegno successivo del destinatario la persistente inosservanza, procederà alla *in ius vocatio*, e davanti al tribunale del magistrato ingiungerà al suo contradittore la *sponsio* di una somma di danaro da pagarsi ove l'inosservanza sussista (ove, cioè, l'ordine del magistrato avesse nel fatto ragione d'essere, e tuttavia non sia stato adempiuto); ma questi lo provocherà a sua volta ad una *restipulatio* della medesima somma, per il caso che l'inosservanza non sussista. Dalle due promesse nascono due azioni eguali e contrarie, espresse secondo la formula dell'*actio certae creditae pecuniae*: con la conseguenza di applicare una pena a quella delle due parti che non abbia tenuto un comportamento corretto, sia di fronte al Pretore sia di fronte all'avversario. Tuttavia il giudice di queste due azioni risolverà la questione fondamentale soltanto per implicito; e, per quanto la *summa sponsionis* possa rappresentare un mezzo indiretto di coazione, non perciò l'attore potrebbe ottenere per questa via la soddisfazione del suo interesse primario (anzi a rigore il convenuto non vi sarà spinto nemmeno da quell'interesse che in altri casi determina il volontario adempimento — perchè la condanna dell'*actio certae creditae pecuniae* non potrebbe in nessun modo essere evitata). Tuttavia è probabile, soprattutto per chi tenga presenti gli altri casi noti di procedimento *per sponsionem*, che in un primo momento tutto il processo interdittale si sia elaborato sulla *sponsio et restipulatio* e sulle azioni *in personam* che ne derivavano: solo in un periodo successivo si ammise quello che Gaio ci riferisce nel lacunoso § 165, che cioè l'attore chieda, oltre la formula dell'*a. certae creditae pecuniae* nascente dalla *sponsio*, « aliud iudicium de re restituenda vel exhibenda, ut si sponsione vicerit, nisi ei res exhibeatur aut restituatur, [quanti ea res erit, adversarius ei condemnetur] » (dove l'ultima parte, congetturata dal Bethmann-Hollweg, corrisponde almeno nel senso alla massima probabilità) (per lo svolgimento storico cf. Lenel, Festg. Sohm, 1914, p. 207; Berger l. c. 1699). Il giudice delle tre azioni così indicate poteva condurre a termine la controversia nei modi seguenti:

α) se gli risultava che non vi fosse stata inosservanza dell'ordine magistratuale (nell'uno o nell'altro dei due sensi già indicati): assoluzione del destinatario dell'interdetto da entrambe le azioni intentate contro di lui (l'*a. certae creditae pecuniae* dalla *sponsio*, e lo *iudicium* descritto in Gai. IV 165); condanna del postulante l'interdetto in base all'*a. certae creditae pecuniae* derivante dalla *restipulatio*;

β) se gli risultava che l'inosservanza vi fosse stata: assoluzione del postulante l'interdetto per quanto riguardava la *summa restipulationis*; condanna del destinatario dell'interdetto nella *summa sponsionis*; ma, quanto allo *iudicium* di merito, assoluzione o condanna dello stesso secondo che si sobbarcasse, di fronte alla pronuncia del giudice, ad esibire o restituire, ovvero persistesse fino all'ultimo nel suo ingiusto atteggiamento.

Come si è visto, il § 165 di Gaio continua ad avere di mira i soli interdetti restitutorii ed esibitorii: è quindi alquanto arbitraria la tendenza della dottrina ad estendere agli interdetti proibitorii tutti i particolari del procedimento descritto, ed a chiamare per converso *secutorium*, sulla base dei §§ 166 e 169, lo *iudicium* descritto al § 165. Purtroppo, la lacuna che è nel manoscritto veronese fra i §§ 165 e 166, e che, salvo poche parole non utilizzabili, ne assorbe oltre 40 versi, fa sì che dalla trattazione generale circa gl'interdetti dei primi due tipi si passi non ad una trattazione altrettanto generale circa i proibitorii, bensì a casi particolari e complessi. Di sicuro, in base al § 141 e ai §§ 166 sgg., può affermarsi soltanto questo: che anche per la vasta categoria degl'interdetti proibitorii vigeva il sistema delle *sponsiones et restipulationes*.

La particolarità più spiccata del procedimento descritto nei §§ 166 sgg. è il riferimento agl'*interdicta duplicia*, nei quali non ricorre la contrapposizione fra postulante e destinatario, ma anzi l'ordine del magistrato, chiunque sia a provocarlo, si rivolge egualmente ad entrambi gl'interessati, vietando le reciproche turbative. L'inottemperanza all'ordine potrebbe qui provenire così dall'una come dall'altra parte: e quindi non può bastare la promessa reciproca contenuta nella *sponsio et restipulatio* consueta, ma occorrono due *sponsiones* e due *restipulationes* (per l'inottemperanza di A e per quella di B, per l'ottemperanza di A e per quella di B), e quattro formule *certae creditae pecuniae*, e — da parte

del giudice che deve conoscere — due condanne inflitte all' uno dei contendenti e due assoluzioni pronunciate per l'altro (Gai. IV 166). Maggiori ragguagli ci dà Gaio per uno soltanto (il più notevole peraltro) degli interdetti duplici: cioè per l'*uti possidetis*, disposto a tutela del possesso immobiliare. L'importanza che la controversia *de possessione* ha come preliminare di quella di proprietà importa che non sempre basti al possessore l'astensione della controparte da ulteriori turbative; e perciò, dove una reale turbativa manchi, si supplisce con una finzione di violenza (*vis ex conventu*), tale da contravvenire almeno in apparenza al *vim fieri veto* del Pretore. Avvenuta questa, ce n'è abbastanza per procedere alla *in ius vocatio*: ma, una volta davanti al tribunale, non si può procedere alle *sponsiones et restipulationes* se prima non si sia deciso in quali mani la cosa litigiosa debba rimanere mentre si litiga circa il possesso. Allo scopo si svolge fra i due contendenti una gara a chi, per il caso di soccombenza, offra all'avversario una più grossa penale per questa detenzione interinale che cerca procacciarsi (*fructuum licitatio*): quando la gara si arresta, il maggiore offerente promette la somma dichiarata col solito mezzo della *sponsio* (*fructuum stipulatio*), e solo dopo questa *sponsio* si passa alle quattro promesse reciproche già ricordate. A questo punto la trattazione di Gaio si fa meno chiara. Certo è che si ha la possibilità di ben sei giudizii, e precisamente:

quattro *aa. certae creditae pecuniae*, derivanti dalle *sponsiones et restipulationes*;

una quinta *a. certae creditae pecuniae* derivante dalla *fructuum stipulatio*, diretta cioè anch'essa ad una penale, ma sostituibile, a scelta dell'interessato, con un'altra azione non ben definita;

e infine lo *iudicium secutorium* o *Cascellianum*, col quale al detentore interinale che sia rimasto soccombente s'impone di consegnare l'immobile, o altrimenti di pagare il valore del possesso che conserva.

Di fronte a questo prospetto, la comune opinione degli scrittori è che le sei formule venissero concordate e contestate tutte quante insieme: il giudice potrebbe, dando causa vinta al detentore interinale, limitarsi a condannare il soccombente per la *sponsio* e la *restipulatio* in cui figura come debitore; se invece desse causa vinta a chi non ha la cosa in sue mani, dovrebbe condannare il detentore, oltre che per la *sponsio et restipulatio*, anche per la *fructuum stipulatio*, e ordinargli la restituzione della cosa, salvo a infliggergli, in caso di ulteriore rifiuto, una quarta condanna al valore del contrastato possesso. Tuttavia a noi non sembra che Gaio ritenga necessarie in ogni ipotesi le sei pronuncie (che certo avrebbero dovuto esserci, magari in buona parte assolutorie, se le sei formule si fossero consegnate al giudice tutte insieme): anzi si direbbe che, per l'ipotesi di vittoria del detentore, il giurista considerasse finito il giudizio con le quattro sentenze circa le *sponsiones et restipulationes*; e ciò in ispecie al § 169, dove la scelta fra l'azione derivante dalla *fructuum stipulatio* e quell'altra non ben definita ma tendente a scopo analogo sembrerebbe rimessa a un possessore che sia già stato riconosciuto come tale, abbia cioè già superato trionfalmente il giudizio sulle quattro formule fondamentali. Non è dunque del tutto infondata la congettura che le due formule specificamente dirette contro il vincitore della *fructuum licitatio* fossero richieste e contestate nella sola ipotesi ch'egli fosse già stato condannato, come non possessore, nelle *summae sponsionis et restipulationis*.

Ciò che abbiamo detto presuppone che entrambe le parti siano disposte a quella turbativa fittizia, il cui stesso nome di *vis ex conventu* implica un accordo preliminare fra le parti. Allo scopo di evitare che il rifiuto dell'una o dell'altra a parteciparvi impedisca la prosecuzione della controversia, sono disposti *interdicta secundaria*, non più duplici, ma semplici: cioè un interdetto restitutorio, pel caso che il contumace sia in possesso dell'immobile, e un interdetto proibitorio, pel caso ch'egli non sia in possesso. Nell'un caso e nell'altro, rivolgendosi l'ordine a una persona sola, è possibile raggiungere una soluzione secondo i criterii vigenti per ogni altro *i. simplex*.

Da tutto ciò si rileva nettamente la contrapposizione dell'*i.* all'*actio*: non solo in quanto, mentre quest'ultima fa capo alla *iurisdictio* del magistrato, quello rileva invece dal suo *imperium*; ma soprattutto perchè, mentre l'*actio* è atto di parte destinato a porre i termini di una controversia da sottoporsi alla decisione di un *iudex privatus*, l'*i.* è un atto del magistrato che può, secondo i casi, esser fine a sè stesso oppure costituire il presupposto di procedimenti giudiziarii successivi. Onde è giustificato il sospetto dell'Albertario (*Riv. ital. per le sc. giur.* 52, 1912, p. 15 sgg.), che in quei pochi luoghi delle fonti giuridiche, nei quali l'*i.* figura subsunto sotto il nome e

il concetto di *actio*, debba riconoscersi la mano dei compilatori giustinianei (sostanzialmente concorde Berger, l. c., 1612). E infatti nel processo postclassico la distinzione fra i due istituti è obliterata; e l'*i.* non si distingue dall'*actio* se non come uno dei tanti casi di *summaria cognitio*, in cui sono abbreviati i termini o comunque semplificato il processo (cf. Biondi, *Bull. Ist. dir. rom.* 30, 1921, p. 246 sg.): nel diritto classico il procedimento poteva riuscir rapido, anzi rapidissimo, solamente in quanto un buon esame di coscienza portasse il destinatario ad acconciarsi subito all'ordine del Pretore (il che del resto sarà avvenuto nella maggior parte dei casi), ma quando ciò non avvenisse la soluzione era assai più lenta da raggiungere che dopo il normale esercizio di un'azione.

Delle distinzioni che la giurisprudenza romana pone fra i varii tipi d'interdetti se ne sono già ricordate due: quella fra esibitorii e proibitorii, e quella fra semplici e duplici. Vanno ancora ricordate le seguenti:

i. in praesens e *i. in praeteritum relata*, secondo che si fondino su circostanze appartenenti al presente o al passato. Alla prima categoria appartiene, ad es., l'*i. uti possidetis* già più volte ricordato, che si fonda sul possesso immobiliare attuale; alla seconda l'*i. utrubi*, che si fonda sulla maggior durata del possesso mobiliare dell'una o dell'altra parte nell'ultimo anno;

i. quae proprietatis causam habent e *quae possessionis causam habent*, secondo che proteggano un vero e proprio diritto, conducendo ad una soluzione definitiva (così ad es. l'*i. de liberis exhibendis*, e quelli che si riferiscono alla tutela di *loca sacra et religiosa*), oppure tutelino un mero stato di possesso, sicchè il giudizio circa l'appartenenza del diritto sia riservato per un momento successivo (così, in ispecie, gl'*i. uti possidetis* e *utrubi* come preparatorii della *rei vindicatio*). La distinzione è per molti riguardi difettosa (cf. Berger, l. c. 1619 sg. e ivi cit.): in sostanza, tutti gli interdetti proteggono relazioni piuttosto genericamente sociali che giuridiche, e il fatto che quelle relazioni sociali vengano comunque ad interferire con relazioni giuridiche, possibili oggetti di successive azioni, è fenomeno particolare ad alcuni interdetti determinati.

In sostanza, come un'ulteriore classificazione degli interdetti *quae possessionis causam habent*, e non come una classificazione esauriente, va considerata quella, cui Gaio dà tanta importanza (IV 143 sgg.), fra *i. adipiscendae vel retinendae vel reciperandae possessionis causa comparata*. Assai ben precise sono le due ultime categorie: si dicono *retinendae poss.* quegl'interdetti che, come l'*uti possidetis*, mirano a difendere da turbative un possesso attuale; *reciperandae poss.* quelli che, come l'*unde vi*, servono a recuperare un possesso di cui si sia stati spogliati per torto fatto dalla controparte. A queste due si è aggiunta, evidentemente al solo scopo di rendere un po' più comprensiva la partizione, quella degl'*i. adipiscendae poss.*, che comprenderebbe varii interdetti conducenti di regola al risultato di attribuire il possesso di una cosa a chi non l'ha attualmente nè l'ha mai avuto, ad es. il *quorum bonorum*, emesso a favore del successibile che abbia ottenuto dal magistrato la *bonorum possessio* e diretto a fargli recuperare quei cespiti ereditarii di cui altri sia in possesso. Paolo (D. 43, 1, 2 § 3) rileva esplicitamente che siffatta distinzione trova luogo soltanto per gl'interdetti destinati a tutela del patrimonio privato (*quae ad rem familiarem spectant*); ma nemmeno questa limitazione è esauriente, perchè lascia fuori tutti quegli interdetti che tutelano l'esercizio delle servitù o dei diritti reali di godimento o l'esibizione delle tavole testamentarie etc., alle quali materie non si estende nè la terminologia romana del possesso nè, per conseguenza, la classificazione esaminata.

E infine va ricordata, pur trascurando altre distinzioni minori, quella fra *i.* privati e popolari, secondo che la richiesta al magistrato per la relativa emanazione sia fatta lecita al solo interessato o spetti a qualunque cittadino: quest'ultima situazione si verifica ogni volta che l'interesse violato dal destinatario dell'*i.* sia prevalentemente collettivo, benchè l'abuso che qualche testo fa dell'espressione *publica utilitas* o di altre equivalenti (ad es. in D. 43, 9, 1 pr.) sopravvaluti spesso l'inevitabile elemento d'interesse collettivo che si riscontra anche negli *i.* privati. Il Berger (l. c., 1621 sg.) ha acutamente osservato che la distinzione fra *i.* privati e popolari trova la sua espressione grammaticale nella redazione dei formularii: i quali contengono, se l'*i.* è privato, il nome del postulante o un pronome che lo designi, mentre in caso d'*i.* popolare ogni riferimento alla persona è escluso (sul tema cfr. anche Fadda, *L'azione popolare*, 1894, p. 85 sgg.).

Nell'Editto perpetuo, i formularii tipici degl'interdetti occupano una posizione a parte,

fra i titoli relativi al procedimento esecutivo sui beni del debitore insolvente e gli esemplari delle *exceptiones*: secondo il sistema ricostruito dal Lenel (*Das Ed. perpetuum*[2], Lpz. 1907), costituirebbero la prima parte (*A*) dell'*Appendice*. La disposizione dei singoli schemi entro la serie, facilmente ricostruita attraverso l'ordine dei titoli in D. 43 e le *inscriptiones* dei frammenti relativi, non si riporta a nessuna fra le singole classificazioni già ricordate, ma a criterii di varia opportunità. Anzitutto, ad una distinzione che imita quella, primeggiante in tema di azioni, fra l'*hereditatis petitio* e la *rei vindicatio*: precedono dunque gli *i.* aventi ad oggetto tutto un patrimonio, come il *quorum honorum*, il *quod legatorum*, il *sectorium*, l'*i. de tabulis exhibendis* (*i. de universitate* secondo la terminologia, piuttosto bizantina che classica, adottata in questo punto dal Lenel); e ad essi seguono gl'*i. de singulis rebus*. Qui trova luogo la distinzione fra le cose *in commercio* e quelle *extra commercium*, dandosi a queste ultime il primo posto: ed ecco (*de rebus divini iuris*) gl'*i. ne quid in loco sacro religioso sancto fiat, de mortuo inferendo, de sepulcro aedificando*; e quindi (*de rebus publicis*) la duplice serie dei rimedii relativi al suolo pubblico (*ne quid in loco publico vel itinere fiat, de loco publico fruendo, de via publica et itinere publico reficiendo* etc.) e alle acque demaniali (ad es. *ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur*). Infine, nella categoria degl'*i. de rebus* (*singulis*) *privatis*, che è la più varia e interessante, ci si offre lo schema seguente:

1. *de rebus soli*, dove si raccolgono non solo gl'interdetti relativi al possesso e al quasi possesso degl'immobili (ad es. *unde vi, uti possidetis, de superficiebus*), ma anche quelli riguardanti le servitù rustiche (*de itinere actuque privato, de aqua cottidiana et aestiva* etc.) ed urbane (es. *de cloacis*), le opere eseguite nei fondi (es. *quod vi aut clam*), le facoltà concesse ai proprietarii fondiarii di invadere per fini determinati il fondo altrui (*de arboribus caedendis* e *de glande legenda*);

2. *de rebus mobilibus*, inteso il concetto di cosa tanto largamente da comprendervi in prima linea quei mezzi che il Lenel chiamò *de hominibus liberis* (*de homine libero exhibendo, de liberis exhibendis, de liberis ducendis*, e similmente per l'*uxor* e pel *libertus*), e soltanto in seconda linea quelli *de servis et ceteris rebus* (*utrubi, de migrando* etc.).

Non è questo il luogo di esaminare e descrivere ad uno ad uno i numerosi interdetti già nominati e i più numerosi di cui si è taciuto: un elenco descrittivo completo può vedersi in Berger, l. c., 1630 sgg.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

INTERGERIVUS. — *Hic paries communis est intergerivos cum Ilisso Caesaris Aug*(*usti servo*) *Diogenia*(*no*). Dall'altro lato: *Diogeni Caesaris* (*servo*) *Ilissus Diogenian*(*us*) *fecit* (C. VI 29960). Nel senso di muro divisorio la parola è così spiegata in Festus p. 110: « Intergerivi parietes dicuntur, qui inter confines struuntur et quasi intergeruntur ». Cf. Plin. nat. hist. 35, 173; 10, 10, 24 etc.

INTERLOCUTIO. Nel linguaggio giuridico dicevasi così ogni ordinanza o sentenza verbale secondaria così quella con cui il *iudex* iniziava un processo civile, come quella pronunziata tanto da lui quanto dal *praetor* o altro magistrato presiedente il tribunale e con la quale si risolvevano quesiti accessorii e attinenti al processo medesimo nel corso del giudizio, prima che fosse emanata la sentenza definitiva (Dig. 48, 19, 32; 1, 4, 4, 1, 1. Cod. Iust. 7, 45: « De sententiis et interolocutionibus omnium iudicum »). Ce ne offre un esempio un documento epigrafico riguardante la lite sorta in Roma tra il fisco e il collegio dei *fullones* o *fontani*. Esso comincia così: *Herculi sacrum posuit P. Claudius Fortunatus q*(*uin*)*q*(*uennalis perpetuus huius loci. Interlocutiones Aeli Floriani, Herenni Modestini et Faltanio Restitutioni praef*(*ectorum vigil*(*um*) *p*(*erfectissimorum*) *v*(*irorum*). *Florianus d*(*ixit*): *Quantum ad formam a me datam pertinet, quoniam me convenis, de hoc inprimis tractandum est. Interlocutum me scio esse hesterna die*: « *docere partem diversam opor-* « *tere hoc et sacra auctoritate descendere, ut* « *pensiones non dependerentur* »; *et respondit*: « *se quibuscumque rationibus posse ostendere,* « *hoc ex sacra auctoritate observari* »; *et hodie hoc dicit*: « *ex eo tempore* », *inquit*, *ex* « *quo Augustus rem publicam obtinere coepit,* « *usque in hodiernum* [*num*]*quam haec loca* « *pensiones pensitasse* ». Seguono altri interlocutorii (C. VI 266=Bruns, Fontes7 p. 406 seg.), v. Mommsen, Iurist.Schiften III p. 97 segg.

INTEROCRIUM (*Antrodoco*). — C. IX 4644-4661. — Luogo della Sabina, probabilmente un *vicus* di Reate (Strab. 5, 3, 1 p.

228), sulla via Salaria ad Asculum, stazione al sud di Reate e Aquae Cutiliae (Itin. Anton. p. 306. Anon. Ravenn. p. 34. Tab. Peutingeriana). Delle lapidi, tranne una dedicata a *Diana* (4644), tutte le altre sono sepolcrali e di niuna importanza per l' ordinamento interno.

INTERPRES. — Sugli interpetri a servigio dei magistrati e del senato, non si hanno così abbondanti notizie come intorno ad altri officiali subalterni (*apparitores*). Noi ignoriamo quindi se essi siano stati di un numero determinato, se abbiano avuto sede fissa in Roma, se siano stati costituiti in corporazione e se le loro funzioni cessassero col cessare annuo dei magistrati; condizioni queste che eran comuni a quasi tutti gli altri officiali, ma che molto probabilmente dovevano mancare negli *interpretes* a cagione della instabilità e precarietà del loro officio. Li vediamo infatti, funzionare presso il senato, quando ambasciatori di Stati stranieri vi si recavano a compiere il loro mandato (p. e. Cic. de fin. bon. 5, 29. Val. Max. 2, 2, 3). Talvolta però era uno stesso senatore che si offriva da interprete, come avvenne nell' anno 155 a. C. con gli ambasciatori della Grecia (Gell. 6, 14, 9). Quanto alle funzioni fuori d' Italia, al seguito di governatori di provincie, capi d'esercito e simili (Caes. bell. Gall. 1, 19. Cic. Verr. 3, 37, 84; pro Balbo 11, 28; ad fam. 13, 54; ad Att. 1, 12, 1. 16, 11, 7 etc.), alcune delle seguenti lapidi mostrano come quelli scegliessero i loro interpreti nelle milizie provinciali: *M. Aur(elio) Flavo m[il(iti) leg(ionis) II? ad(iutricis) du]plario e[t] interpetri Ge[rmanoru]m offi(cii) co(n)s(ularis)* (C. III 10505). — *C. Val(erius) Valens int(erpres); M. Ulpius Martialis int(erpres)* della legio VII Claudia (C. III 14507, *a* v. 11 e 40). — ... *mil(es) leg(ionis) ... interprex s(armatarum) e[x o]ffici(o) co(n)s(ularis)* (C. 14349, 5).

Non doverono gl' interpreti mancare neppure nella corte imperiale, come appare da queste due lapidi: *L. Do[mitio] Heliodoro Domitius Philetus interpretes* (sic) *Aug(usti) n(ostri)* (C. VI 4871). — *T. Flavio Arzachi interpreti Aug(usti)* (C. VI 8481).

Nei tempi posteriori dell' Impero dell'« Officium magistri officiorum » in Oriente ed Occidente facean parte (Notitia dig. Or. 11, 46): « *Interpretes diversarum gentium* », (Occ. 9, 46): « Interpretes omnium gentium ».

Non hanno probabilmente carattere officiale *C. Curtius C. l(ibertus) interp[re]s de i(n)sula* (Tiberina) (C. VI 33864) e *Iamarinus Sextus interpres* ((Orelli 4204) v. **Apparitor** I p. 572 segg.

INTERPRETATIO (**Oraculi**). — C. II 6276. III 2880. VII 633. VIII 8351. — v. **Oraculum.**

INTERPROMIUM (presso *S. Valentino*). — C. IX 3043-3073. EE. VIII 129-136. — Pago o vico nel territorio dei Paeligni, regione IV d'Italia, sulla via Valeria da Roma ad Aternum, tra Corfinium e Teate Marrucinorum (Itin. Anton. p. 102. 114. Tab. Peutingeriana. Ravenn. 4, 34, 35): *vicus* è detto nell' itinerario Antoniniano, più esattamente *pagus* in una iscrizione locale (3046): [*C. C.*] *Sulmonii Primus et Fortunatus [p]onderarium pagi Interpromini [vi] terremotus dilapsum [s]ua pecunia restituerunt.* In un'altra (EE. 129) si ha: *ex pagi decr(eto)*. È incerto però se facesse parte dei comuni di Corfinium, di Teate o di Sulmo. Le lapidi son tutte sepolcrali e non offrono nulla d' importante, tranne una sola (3044), che ricorda un *amphitheatrum*, opera di un privato.

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 286.

INTERREX. — § 1. - *Origine e storia della magistratura.*

a) Nella Roma del periodo regio, alla morte di un monarca, subentrava quello speciale stato di cose che si diceva *interregnum* (in greco ἡ μεταβασίλειος ἀρχή, Dionys. II 57, III 1. 36, XI 20; ἡ μεσοβασίλεια, Plut., Numa, 2) e che consisteva nell' affidare, per un certo periodo di tempo, il governo dello Stato ad un *interrex* e poi successivamente ad altri *interreges*, finchè non si fosse proceduto alla nomina del nuovo sovrano. Questa magistratura, che non ha alcun riscontro in Grecia, è di origine e di carattere schiettamente latini; essa si rivela del resto peculiare di uno Stato retto a monarchia elettiva, mentre non avrebbe ragione di essere in una monarchia ereditaria o in una repubblica, il cui supremo consesso fosse costituito da un collegio di più di due membri (Cicer., de re publ., II 12, 23: *prudentes illi principes novam et inauditam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt.* Cfr. De Sanctis, Storia dei Romani, I 353). Se latina è l'origine dell' interregno, non può dirsi però esclusivamente romana; come mostra la sua notevole diffusione nei municipî: a Benevento (C., IX 1635, epoca di Silla), a Fundi (C., X 6232, primi tempi del-

l'Impero), a Formia (C., X 6101, del tempo d'Augusto e di Tiberio), a Nemausus (C., XII 3138, dell'inizio del I secolo), a Narbona (C., XII 3489, probabilmente degli ultimi anni della repubblica), nella colonia Iulia Genetiva (statuto municipale: C., II 5439, c. 131), forse anche a Pompei (C., IV p. 2); anche nelle istituzioni dei *collegia* (a Formia, C., 6071). E ben più numerose sarebbero le testimonianze dell'interregno municipale, se già Augusto non avesse provveduto a sostituirlo coi *praefecti pro duoviris*.

b) Nel periodo regio, l'interregno avrebbe sempre avuto luogo, secondo la tradizione, alla morte di ciascuno dei re, eccezione fatta per Servio Tullio e per Tarquinio Superbo; questa istituzione durò però anche nel periodo repubblicano (Mommsen, Staatsrecht, I. 651. 655; Herzog, Röm. Staatsverfassung, I 614 sgg.), rendendosi essa necessaria ogni volta che venissero a mancare tutti i magistrati patrizi forniti di *imperium* e di *auspicia magna*, ossia i due consoli o i *tribuni milit. cons. pot.* (come nell'anno 444 a. C.: *patricii cum sine curuli magistratu res publica esset, coiere et interregem creavere*, Liv., IV 7, 7; cfr. Dionys., XI 20), o il dittatore: ciò che non poteva, in tempi ordinari, avvenire molto spesso, poichè di regola, assai prima dell'uscita di carica dei magistrati, si doveva esser proceduto all'elezione dei loro successori. Ma in tutti quei casi nei quali, nel giorno legalmente indicato per l'uscita di carica di quei magistrati, non fossero stati ancora eletti i loro successori, o quando, durante l'anno di carica, i due consoli, per una ragione qualunque, abdicassero o morissero ambedue, senz'aver nominato un dittatore (vedi Willems, Le Sénat, II p. 8; Liebenam, in PW., IX 1714), spettava ai *patres* di nominare un interrè, che presiedesse i comizi per l'elezione di nuovi consoli.

c) Difficoltà nella nomina dell'interrè si verificarono talora dopo l'istituzione della pretura e dell'edilità curule (366 a. C.); poichè, mentre nè i pretori nè gli edili potevano presiedere i comizi per le elezioni consolari, d'altra parte non si poteva procedere alla nomina d'un interrè finchè essi restavano in funzione (*dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt*: Cicer., ad Brut., I 5; cfr. de domo, 14, 38). In tali casi, il Senato invitava questi magistrati ad abdicare, senza però che potesse obbligarveli; e ciò talvolta provocò gravi difficoltà (Cicer., de leg., III 3, 9: *ast quando consulari potestate magistratus magisterve* (mss.: *consulis est magistratusve*) *populi nec erunt, reliqui magistratus ne sunto, auspicia patrum sunto ollique ex se produnto qui comitiatu consules rite creare possit*. Vedi Willems, II p. 9, Mommsen, St.-R., 651, sulle conseguenze apportate dall'istituzione della pretura al verificarsi degli interregni; e cfr. l'art. « **Consul** » in questo Dizionario II, 697 [De Ruggiero]). L'istituto dell'interregno restò in funzione per tutto il tempo della repubblica (per gli interregni del I sec. a. C., vedi fonti e letteratura in PW., IX 1719). L'ultimo interrè fu nominato nel 52 a. C. (Ascon. in Mil., p. 29); ma l'ammissibilità teorica di tale magistratura fu riconosciuta ancora nel 43 (Cass. Dio, XLVI 45). Probabilmente Augusto, come soppresse l'interregno nei municipî (vedi alla lett. *a*), lo soppresse anche a Roma: del resto, se ciò non fece legislativamente, lo fe' certo praticamente, allontanando così la causa principale dei disordini elettorali (Mommsen, St.-R., I 648 sg.). Durante l'impero, non v'è traccia di interrè, anche se vennero a mancare i consoli (nell'anno 39, *fuitque per triduum sine summo magistratu res publica* Suet., Gai., 26; nell'anno 69, dal 15 al 26 (29) Gennaio: Mommsen, St.-R., I 648).

d) Gli interrè che noi conosciamo per il periodo repubblicano (e cioè dal 509 al 52 a. C.), sono trentacinque (vedine l'elenco in Willems, II p. 10 sgg.) tutti patrizî: di questi, trentatre resulta, da testimonianze sicure, che avevan prima ricoperto una magistratura curule; questa condizione, di ex-magistrato curule, è incerta per due di essi, Appio Claudio e M. Emilio Lepido, interrè rispettivamente negli anni 77 e 52 a. C.; il Willems (II p. 12 sg.) ritiene che questa medesima qualità si possa dimostrare come molto probabile anche per questi due interrè: ne conseguirebbe che, per la carica d'interrè, non era richiesta soltanto la qualità di patrizio (ciò che è esplicitamente detto dalle fonti), ma anche quella di ex-magistrato curule. Di tutti questi interrè, compariscono in documenti epigrafici soltanto i seguenti:

— C., I² p. 192. Elog. X (= XXVIII). *Appius Claudius C. F. Caecus, censor cos. bis dict. interrex III pr. bis*. Ap. Claudio fu console nel 307 e nel 296 a. C.; degli interregni uno, ricordato da Livio X 11, è del 298 a. C., un altro, diverso da questo, è certo quello ricordato da Cicer., Brut., 14, 55 (Mommsen).

— C., I² p. 193 sg. Elog. XIII (=XXIX). (*Q. Fabius*) *Q. F. Maximus, dictator bis cos.*

V (nel 233. 228. 215. 214. 209 a. C.) *censor interrex II aed. cur.* Nessun autore ci serba ricordo dell' interregno di Fabio; un interregno ebbe luogo nel 217-6 a. C.; però Livio (XXII 33. 34) non fa il nome di Fabio; forse un altro interregno si ebbe nel 208-7, e in esso potrebbe aver trovato posto anche Fabio (Mommsen).

— C., I² p. 194. Elog. XV (= XXX). *L. Aemilius L. F. Paullus, cos. bis* (nel 182 e 168 a. Cr. *cens. interrex pr. aed. cur.* Nulla sappiamo dell' interregno di L. Emilio Paolo.

— C., I² p. 201 Elog. XL (=C., VI 3826). *M. Valerius M. F. M. N. Messalla, pontifex trib. mil. II, q. pr. urb. cos. Vvir. a. d. a. i. interrex III censor.*

In questo, come negli altri *elogia*, gli *honores* sono evidentemente elencati in ordine cronologico. Nato nel 104 a. C., Messalla fu console nel 61 a. C., *Vvir a. d. a. i* nel 59 a. C.; interrè, evidentemente, nel 55 eppoi nel 53 e 52 a. C. (vedi Mommsen, EE., III p. 1 e C., I² p. 201; Henzen, C., VI 3826; Willems, II p. 12 n. 2).

§ 2. - *Eleggibilità ed elezione: procedura dell' elezione.*

a) Le poche notizie diffuse che abbiamo su questo argomento, sono quelle conservateci dalle fonti a proposito dell'elezione del primo interrè, dopo la morte di Romolo (Liv., I 17; Dionys., II 57; Plut., Numa, 2 (cfr. Zonar., VII 5; Cicer., de republ., II 12); Hist. aug., Tac., 1; Eutr., I 1; Ruf., brev., 2; Serv., ad Aen., VI 809; Suid., s. v. *μεσοβασιλεύς*). Benchè esse non siano naturalmente che il portato di una più tarda ricostruzione, possono fornirci però una rappresentazione assai fedele di quelle forme, secondo le quali si procedette al tempo in cui scrivevano i più antichi annalisti (così Mommsen, Röm. Forsch., I 223; cfr. Karlowa, Röm. Rechtsgesch., I 45).

Come resulta dall'elenco degli interrè che noi conosciamo, e dalle testimonianze stesse degli antichi (p. es., Cicer., de domo, 14, 38; Liv., VII 17, 10), per venire eletti a questa carica occorreva anzitutto essere del novero dei patrizî. Infatti, prodottasi la vacanza, l'*imperium* ritornava immediatamente alla totalità di coloro che possedevano le qualità richieste per esercitare l'interregno, cioè ai *patres* (*res ad patres redit*, Liv., I 32, 1; *auspicia ad patres redeunt*, Cicer., ad Brutum, I 5, 4). Che cosa deve intendersi per *patres*? Ben quattro opinioni esistono in proposito: intendono gli uni che *patres* abbia, in questa formula, lo stesso significato di *patricii* (in base a Liv., III 40. IV 7, 7 IV 43, 7; a Cicer., de domo, 14, 38; ad Ascon., p. 27), che cioè la nomina del primo interrè fosse fatta da e fra tutti i patrizî riuniti in Comizi Curiati (Bekker, Schwegler, Walter, Clason); sostengono altri (Huschke, Rubino, Broecker, Mommsen, Herzog), appoggiandosi alle stesse testimonianze, che *patres* sia equivalente a « senatori patrizî »; mentre il Willems ritiene che si debba interpretare semplicemente l'espressione *patres* nel suo ordinario significato di « senatori » e che perciò il Senato, nel suo complesso, provvedesse alla nomina del primo interrè; ed è infine da ricordare la teoria del Lange, il quale sostiene che *patres* ha qui conservato il suo primitivo significato di *patres familias patriciarum gentium*, nella cui assemblea (*concilium populi*) si sarebbe eletto il primo interrè. Non è qui il luogo di riferire per esteso queste diverse teorie (per le quali rimandiamo rispettivamente a Bekker, Alt., II 1, 299 sgg.; a Rubino, 90 sgg. e Mommsen, Röm. Forsch., I 218 sgg. e St. - R., I 654. III 1037 sg. — cfr. Liebenam in PW. IX 1715 —; a Willems, II p. 19 sgg.; a Lange, Röm. Alt., I³ 284 sgg.), e tanto meno di discuterle (vedi un esame della questione in H. IX (1875), p. 196 sgg. — Christensen); ma non par dubbio che colgano nel vero coloro che riguardano quale funzione del Senato la nomina dell' interrè. È molto probabile che il Senato sia stato esclusivamente patrizio sino alla fine del V secolo (vedi più particolarmente De Sanctis, St. dei Rom., I 427); per il periodo posteriore, da quando cioè esso cominciò a noverare membri plebei (cfr. De Sanctis, op. cit., II 233 sg.), non nascondo che le osservazioni del Willems sulla poca probabilità del funzionamento separato di un Senato patrizio, distinto dal Senato nel suo complesso, per la nomina dell' interrè e anche per l' esercizio della *patrum auctoritas* (cfr. II p. 38 sgg.), conservano tutto il loro peso.

b) Tosto che l'*imperium* e gli *auspicia* erano ritornati ai *patres*, questi *coeunt ad interregem prodendum* (Liv., III 40, 7; IV 7, 7; IV 43, 7. 8): pertanto, la nomina dell' interrè non poteva essere immediata, non poteva cioè coincidere esattamente coll' inizio dell' interregno; v'era dunque un periodo in cui si aveva interregno, ma non ancora interrè (cfr. Cass. Dio, XL 46), periodo ordinariamente assai breve ma che, qualche volta (come nell'anno 52 a.

C.), per ragioni speciali, poteva durare assai a lungo.

c) Per ciò che concerne la procedura della nomina, bisogna distinguere: il primo interrè dai successivi; il periodo regio e arcaico dal periodo repubblicano più recente.

Durante il primo periodo dell'interregno, c cioè fino a che non si fosse addivenuti alla nomina dell'interrè, l'*auspicium* e l'*imperium* appartenevano collettivamente al collegio dei *patres*, ma a nessuno di questi individualmente; e pertanto non v'era alcuno che potesse prendere auspici o indire elezioni. Ne resultava così, da una parte, che la nomina del primo interrè non poteva essere impedita da alcuno di quegli ostacoli che di frequente si frapponevano all'esecuzione di tutti quegli atti, per il compimento dei quali si dovevan prender gli auspicî; dall'altra, che nessuna legge o senatusconsulto poteva provocare la nomina dell'interrè, non essendovi alcuno competente a provocare una deliberazione del popolo o del senato in questo senso (cfr. Mommsen, St.-R., I 659). Questo stato di cose cessò, in progresso di tempo, quando fu riconosciuto ai tribuni della plebe il diritto di convocare il senato: da allora fu possibile al senato prendere deliberazioni valide anche durante l'interregno, e quindi fissare il giorno per la elezione d'un interrè. Contro questo senatusconsulto era possibile l'intercessione tribunicia (Ascon., Mil., p. 27; Liv., IV 43, 7). Per l'innanzi, il senato aveva semplicemente il potere e il dovere di provvedere spontaneamente a questa nomina. E pertanto il primo interrè era l'unico magistrato romano che non fosse insediato nella sua carica *auspicato* (donde l'ipotesi del Mommsen, St.-R., I 98. 661, cfr. Rubino, 94, che appunto per questo non si facesse eseguire dal primo interrè la nomina del re o dei consoli).

Quanto alla procedura che il senato seguiva per la nomina dell'interrè, ciò che noi sappiamo si riduce essenzialmente ai due ricordati passi — di Livio l'uno (I 17), di Dionigi d'Alicarnasso l'altro (II 17), riferentisi all'interregno successo alla morte di Romolo — la cui interpretazione è pure soggetta a discussione (vedi Lange, I[8] 292 sgg.; Mommsen, Röm. Forsch., I 219 sgg.; Karlowa, I 44 sg.; Cocchia, in « Riv. di St. antica » I (1895), p. 51 sgg.; Liebenam, in PW., IX 1713 sg.). Secondo uno dei due modi d'intendere (condiviso dalla maggior parte degli interpreti; vedi letteratura in PW., IX 1713 sg.) le relazioni di Livio e di Dionigi sarebbero sostanzialmente concordi nel descrivere così la procedura: il senato, riunitosi senza convocazione, si divideva in dieci decurie, quindi formava per sorteggio, coi membri di ciascuna di esse, delle nuove decurie, ciascuna delle quali conservava il potere per cinquanta giorni, alternandolo però di cinque in cinque giorni tra i propri membri. Secondo un'altra teoria (esposta dal Cocchia, art. cit.) sarebbero da identificare le prime con le seconde decurie, a cui sembra alluder Dionigi, e si dovrebbe intendere che, divisosi il senato in decurie, la sorte stabiliva semplicemente in che ordine queste dovessero succedersi al governo; ciascuna decuria teneva il governo per cinque giorni, dopo aver scelto nel suo seno un capo che la rappresentasse ufficialmente e giuridicamente; indi lo passava alla seconda decuria e così di seguito. Tale teoria si appoggerebbe, secondo il Cocchia, alla retta interpretazione del citato luogo di Livio.

d) È inutile insistere su tale questione, perchè questa procedura, della *sortitio* delle decurie e degli interrè, non ci consta che sia stata mai applicata in epoca storica (Mommsen, St.-R., I 657; Röm. Forsch., I 220). Tutte le relazioni giunte fino a noi, concernenti determinate nomine di interrè, escludono totalmente il sorteggio: l'espressione solitamente usata dai testi è *prodere interregem* (Liv., V 31, 8; VI 41, 6; XXII 34, 1; Ascon., in Mil., p. 27. 37; Cicer., de leg., III 3, 9), nel significato di *porro dare*, cioè « trasmettere » (cfr. Serv., ad Aen., I 252; Cicer., de leg., III 2, 4); i *patres* trasmettono gli *auspicia* al primo interrè, che è eletto, non estratto a sorte, fra essi (una distinzione è probabilmente da farsi fra la nomina del primo interrè, per la quale l'espressione tecnica pare fosse piuttosto *creare*, e quella degli interrè successivi, per cui è più propriamente usata l'espressione *prodere*: vedi Mommsen, I 657 sg.; Liebenam, in PW., IX 1716); questo a sua volta designa il suo successore (Dionys., VIII 90), nel modo stesso con cui il console nomina il dittatore (Liv., V 31, 8; Dionys., V 72), e gli trasmette *auspicato* (Liv., VI 45, 5) i suoi poteri: il secondo interrè designa il terzo, il terzo il quarto, e così di seguito finchè i comizi centuriati non abbiano eletto i consoli (cfr. Mommsen, St.-R., I 658). Non si ebbero mai meno di due interrè, probabilmente per la ragione suggerita dal Mommsen (vedi sopra, alla lettera *c*); il loro numero salì, che noi sappiamo con sicurezza, fino a quattordici (Liv., VIII 23, 17; vedi più diffusa-

mente Mommsen, St.-R., I 658; Lange, 1^3 292; Liebenam in PW., IX 1718. Sulla sostituzione, in pratica, della *comparatio* alla *sortitio* nella nomina dell' interrè. vedi Mommsen, St.-R., I 658).

e) Come non si usò mai il sorteggio nella nomina dell' interrè, così è escluso che si dovesse seguire un ordine determinato, secondo la posizione dei singoli *patres* nella lista del senato: i *patres* designavano liberamente il primo interrè, e questo i successivi, unicamente scegliendoli fra i senatori patrizi curuli (la richiesta di quest' ultima condizione non è però certa; vedi § 1, *d*)). Non sappiamo con precisione in qual modo il senato procedesse alla designazione del primo interrè: evidentemente però la nomina si dovè fare con uno dei metodi normalmente seguiti dal senato in ogni genere di deliberazioni; sia, cioè, estraendo a sorte fra le classi dei senatori atti a coprire la carica, sia adottando la *sententia* di un senatore che avesse proposto il nome di un candidato, sia affidando direttamente l'incarico della nomina al presidente del senato (Livio usa, per il primo interrè, il termine *nominare*, I 32, *creare* IV 7. V 31; in Dionigi troviamo ἀποδείκνυσθαι, VIII 90. XI 62; ἑλέσθαι, ἐκλέγειν, VIII 90. IX 14. XI 20; in Cass. Dio, αἱρεῖσθαι, XXXIX 27, προχειρισθῆναι, XL 49, 5: vedi Willems, II, libr. III, cap. V, § 6; cfr. libr. I p. 30).

f) La permanenza in carica di ogni interrè era di cinque giorni (Dionys., II 57; App. bel. civ., I 98; Liv., I 17; cfr. Eutrop., I 1; Rufus, brev., 2; Suid., s. v. μεσοβασιλεύς: Mommsen, St.-R., I 657). E pertanto ogni interrè usciva di carica allo spirare del quinto giorno di ufficio, dopo aver designato il successore; l' ultimo lasciava il potere appena fossero stati eletti i magistrati ordinari, non essendo compatibile la coesistenza di questi con l'interrè (Mommsen, St.-R., I 659, 1, contro Matzat, Chronologie, I 160). In tempi più tardi, il console fatto eleggere dall' interrè entrava in carica nel giorno successivo a quello in cui erano state esaurite tutte la formalità dell' elezione (vedi Mommsen, St.R., I 593; Liebenam, PW., IX 1718). Se l'interrè non aveva potuto provvedere che alla elezione di un sol console, spettava a questo provvedere alla nomina del secondo (Mommsen. St.-R., I 217). Non sappiamo se l'entrata e l'uscita di carica dell'interrè (*interregnum inire*, Liv., III 8, 2. V 17, 3. VI 1, 8. VIII 3, 5. XXII 34, 9; *interregnum exit*, Liv., III 8, 2) fosse accompagnata da formalità simili a quelle che si usavano pei consoli; è certo però che non si richiedeva all' interrè il giuramento dei magistrati; il quale non si prestava che cinque giorni dopo l'assunzione dell' ufficio (Mommsen, St.-R., I 660).

Concludendo: alla funzione di interrè possono accedere soltanto i senatori patrizi e, con tutta probabilità, di questi, solo i curuli; verificatosi l' interregno, il senato elegge il primo interrè, il quale designa alla sua volta il suo successore; gli interrè si succedono di cinque in cinque giorni, fino a che sia stata effettuata la elezione dei consoli, o almeno di uno di essi.

§ 3. - *Qualità, rango, poteri, attribuzioni.*

Benchè non eletto dal popolo, l' interrè è un *magistratus* (Ascon., Phil., p. 29: *magistratus curulis erat creatus*: vedi Herzog, 731; Mommsen, St.-R., I 10. 649; diversamente il Lange, 1^3 290 sg.). Però, a differenza di tutte le altre magistrature della repubblica, quella dell'interrè non è collegiale; ciò dipende dal fatto non solo ch'essa sorse in epoca monarchica (Mommsen, St.-R., I 44 sg.) ma anche che, fin d' allora, l' interrè era creato precisamente in sostituzione del re.

Nelle liste capitoline, l' interrè non si trova mai nominato; per determinare quale fosse il suo rango tra gli altri magistrati possiamo riferirci a due passi di Varrone e ad uno di Livio (Gell., XIV 7, 4: *Primum ibi ponit* [*Varro*], *qui fuerint, per quos more maiorum senatus haberi soleret eosque nominat: « dictatorem, consules, praetores, tribunos plebi, interregem, praefectum urbi »*; Varro, l. l. VI 93: *censor, consul, dictator, interrex*; Liv., XLI 9, 11: *dictator, consul, interrex, censor, praetor*): poichè Varrone non segue evidentemente, nella sua enumerazione, l'ordine gerarchico, mentre, d'altra parte, gli *elogia* elencano gli *honores* in ordine cronologico, non par dubbio si debba, d' accordo col Mommsen (St.-R., I 562), attenersi all' ordine indicato da Livio.

La carica di interrè, non mentovata nei fasti capitolini, è ricordata invece regolarmente negli *elogia*:

— C., I^2 pag. 192 (*Appius Claudius Caecus*); I^2, p. 193 (*Q. Fabius Maximus*); I^2 p. 194 (*L. Aemilius Paullus*); VI 3826 (*M. Valerius Messala*): vedi § I, *d*).

Nel periodo regio, l' interrè ebbe tutte le attribuzioni del re; durante la repubblica, ebbe quelle della magistratura repubblicana più antica, qual' essa era prima di subire le dimi-

nuzioni che le si apportarono in progresso di tempo: vale a dire, le attribuzioni del consolato, anteriormente alla separazione della pretura, alla classificazione dei questori fra i magistrati e alla creazione delle magistrature inferiori, in generale.

Ebbe senza dubbio le insegne consolari, cioè i dodici fasci (Liv., I 17, 5); il Mommsen gli attribuisce anche l'*imperium* militare (St.-R. I 382, in base a Sall., hist., I 77, 22) e l'eponimia (St.-R., I 601. 661). Esercitava la stessa giurisdizione del console (Liv., XLI 9, 11) e del pretore; aveva il diritto di trattare col Senato (Liv., IV 43. 8; Mommsen, St.-R., I 209) e col popolo (Cicer., leg. agr., III 2, 5: Mommsen, St.-R., I 192. 661), al pari degli altri magistrati superiori; benchè, per la breve durata della carica, tali poteri resultassero effettivamente piuttosto nominali che reali (cfr. Cicer., ad famil., VII 11, 1). La più importante delle sue funzioni era quella di presiedere all'elezione dei magistrati ordinari, con la limitazione, già da noi indicata, del primo interrè, al quale non si riconosceva la competenza di far ciò, probabilmente per non essere egli stato eletto *auspicato* (Mommsen, St.-R., I 98. 661; Karlowa, 65: letteratura in PW., IX 1718). In progresso di tempo, i tribuni della plebe si sostituirono all'interrè nel governo dello Stato, lasciandogli soltanto la presidenza dei comizi elettorali (Willems, II p. 31). Che i tribuni potessero impedire la nomina dell'interrè è contestato dal Mommsen (St.-R., I 261, in base a Liv., IV 43, 7. potevano però, come abbiamo detto, esercitare l'intercessione contro il senatusconsulto preliminare); che l'interrè fosse soggetto all'intercessione, è ammesso da Herzog, 732 (in base a Liv., VII 17, 12).

§ 4. - *L'Interrè nei Municipî*

Come già abbiamo detto (§ 1, *a*)), Augusto soppresse l'interregno nei municipî, sostituendo all'interrè i *praefecti pro IIviro* o *pro II viris* (vedi Mommsen, I 647. 649 sg.), volendo con ciò por fine ai disordini, ai quali dovunque dava luogo il sistema dell'interregno, in seguito alla decadenza dei comizi. Non si trovano infatti interregni municipali attestati posteriormente ad Augusto. Ecco le epigrafi che ad essi si riferiscono:

— C., IX 1635 (Regio II — Beneventum): epoca sillana. *C. Oppio Capiton*(*i*) *q. pr. in*(*terr.*) *cens*(*ori*).

— C., X 6071 (Regio I — Formiae). *L. Fufius. L. L. Alexsander magisster* (sic) *quinqueannalis* (sic) *interrex Fontano de sua pecunia ara* (sic) *posuit lib. m. collegiu* (sic) *decretu* (sic).

— C., X 6101 (Regio I — Formiae): prima metà del I secolo.... *Arrio Salano praef. quinq. Ti. Caesaris praef. quinq. Neronis et Drus*(*i*) *Caesarum designato tub. sacr. p*(*r*). *aed. III Auguri interreg*(*i*) *trib. milit. legion. III August. leg. X Geminae praef. equit. praef. castror. praef. fabr. Oppia uxor.*

— C., X 6232 (Regio I — Fundi): stessa epoca della precedente. ... *Aed. interrex* ... *F. Cu.* ... *Fusc*(*o*) (*frat*)*ri* ... *Clodiae C. Fusci uxori.*

— « N. S. », 1921, p. 241 sgg. Frammento di Annali di Ostia. I primi due righi, dell'anno 49 a. C., hanno: *Pompei*(*us*) — *Interregnum.* Si allude certo ad un interregno municipale, perchè non si ebbero a Roma altri interregni posteriormente al 52 a. C.; inoltre, in questo frammento epigrafico, la parola *interregnum* sostituisce la menzione dei duoviri municipali: si tratta dunque di un interregno del duovirato ostiense. Poichè manca il nome degli interrè, è da supporre che la registrazione si limitasse qui alla formula *interregnum init* o *exit*, oppure, ma meno probabilmente, *interregnum sine interrege* (G. Calza).

— C., XII 3138 (Gallia Narbonensis; Nemausus): del principio del I secolo. *C. Annius C. F. Cor. interrex vovit posuit.*

— C., XII 4389 (Gallia Narbonensis; Narbo): degli ultimi anni della repubblica. *T. Cominius C. F. Po... duom. vr. aedilis interrex.*

C., II 5439 (Lusitania; Urso, Colonia Genetiva Iulia Urbanorum). ... *aput II virum interregem praef. actio petitio persecutioqu*(*e*) (*ex hac lege ius pot*)*estasque e*(*sto*). Per la menzione del *praefectus* e la collocazione dell'*interrex* fra il *praefectus* e il *duovir*, vedi le osservazioni del Mommsen, Juristische Schriften, I (Berlin 1905), p. 237.

GIULIO GIANNELLI

RUBINO, Untersuchungen über röm. Verfass. u. Geschichte, p. 81 sgg. 93 sgg. — MOMMSEN, Röm. Forschungen, I 218 sgg.; St.-R., I 212. 593. 647-661. — LANGE, Röm. Altert., I[3] 284-96. — HERZOG, Röm. Staatsverfass., I 53-59. 86 sg. 614 sgg. 731 seg. 873 sgg. 935. II 813. — KARLOWA, Röm. Rechtsgesch., I 28. 44 sgg. — WILLEMS, Sénat de la républ. rom., II 7 sgg. 773 sg. — HUMBERT, in Daremberg-Saglio, Dict. des ant., III 1, 565 sgg. — COCCHIA, Del modo come il senato romano esercitava la funzione dell'interregno, « Riv. di Storia ant. » I (1895), p. 51 sgg. — LIEBENAM, in PW., IX 1713 sgg.

INTESTINARIUS (**faber**). — È colui che lavora in legno per suppellettile della casa, stipettaio, così detto da *opus intestinum* (Plaut. Pseud. 343. Vitruv. 2, 9, 7. 17; 4, 4, 1. Varro, de re r. 3, 1, 10. Plin. nat. hist. 16, 225). Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum venalium » al capitolo: « de mercedibus » 7, 3: *Fabro intestin(io pasto diur)ni....* (*denarios*) *quinquaginta* (C. III p. 1189). Cf. Cod. Theod. 13, 4, 2. C. VI 8173. *A. Sallustius Sermo Q. Sallusti Abinnaei filius fabri intestinar(ii)* etc. 9401: ... *Faustus fabe[r] intestinarius* ... Una *scola* dei fabri lignarii e intestinarii si ha in un' altra lapide frammentaria di Roma (C. VI 9415[a]). In Puteoli: *C. Atilius Fortunatus faber intestinarius* (C. X 1922) Cf. Marquardt, Privatleben p. 699 seg. Blümner, Technol 2 p. 321 segg.

INTIBA. — Editto di Diocleziano « de pretiis rerum venalium (C. III p. 828), 6, 3 seg.: *Intiba optima n(umero) decem* (*denarios*) *decem*; *sequentia n(umero) decem* (*denarios*) *quattuor*. Detta anche *intubus* (Plin. nat. hist. 19, 129; 20, 73. Cels. med. 2, 22 etc.), è la nostra indivia. Le due specie, di cui la seconda è inferiore alla prima, distinta dalla tariffa, corrispondono probabilmente l'una a quella coltivata negli orti, l'altra alla selvaggia, l'*intubum erratium* di Plinio (ll. cc.). Si usava cotta come legume e anche cruda come insalata (Scribon. comp. 104. Apic. 3, 18 (103). Cf. Blümner, Die Maximaltarif p. 83.

INTIMILII. — v. **Abintimilium** I p. 389.

INTROITUS. — Una specie di *honoraria summa* (v. **Honores** III p. 949) pagata alla cassa di una corporazione, da colui che vi era ammesso anche in qualità di officiale subalterno, *apparitor* (Suet. Claud. 9. Plin. epist. ad Trai. 112 (113). Dig. 32. 102, 2. 3). In questo significato della parola si ha un importante esempio in un luogo degli Atti dei fratelli Arvali a proposito di un *calator* del collegio, che, uscito da questo, pretendeva che gli fosse restituita la somma (C. VI 2080 v. 45 sgg.): *ibique cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Billi Thalli calatoris Bitti Proculi*, (*petente*) *ut ei ob introitum redderetur* etc. Segue la deliberazione del collegio, il quale dichiara non esser quella restituibile, anche quando la persona del *calator* mostrava, come fu appunto il caso dell'Arvale Bittius Proculus, che a un primo *calator* ne avea sostituiti altri due. Che una tale somma non fosse in generale restituibile, dev' essere stata norma generale. Ad un collegio sacro di Puteoli chiamato Thiasus Placidianus una *Stia[ccia] sacerdos Cererum* fece un dono *introit[us causa]* (C. X 1585). — Più frequente nelle iscrizioni è invece l'uso della parola nel senso di adito, ingresso ad un luogo, un edifizio, come p. e. ad una fonte con portici adorni di pitture (C. VIII 2369. 2370), ad un santuario (C. III 4441: *murus cum suo introito*), edifizio incerto (C. X 1594: *columnas cum epist[y]lio [id]e[mq(ue)] introitum exornaverunt*) e spessissimo tombe (C. VI 9408. 10275. 19847. 20989. 22137. 23481. 29154. 29480).

INTROIUGUS (**equus**). — Si ha soltanto in due iscrizioni, nelle quali si tesse l' elogio di altrettanti celebri *agitatores* vittoriosi negli spettacoli del Circo in Roma. Nell'una riguardante Diocles (C. VI 10048) leggesi v. 16 segg.: *Omnium admiratione merito notatum est, quod uno anno alieno principio duobus introiugis Cotyno et Pompeiano vicit ... praecedens eum introiugis tribus Abigeio, Lucido, Paralo ... vicit ... Diocles Pompeiano et Lucido duobus introiugis ... vicit ... agitator quo anno vicit... Abigeio, Lucido, Pompeiano introiugis tribus ... [Inter em]inentes agitatores introiugis Afris plurimum vicerunt ... Amplialis titulis suis Cotyno Galata, Abigeio, Lucido, Pompeiano introiugis quinque victor*. Nell' altra (BM. 1902 p. 178) v. 41. 43: *agit(atore) fact(ionis) venet(ae) qui duobus introiug(is) Afr(is) ... qui adiect(o) introiugo* etc.

INTROMURANI municipes. — v. **Veii**.

INVENTOR. — *Inventori lucis Soli invicto Augusto* (C. VI 3721), cf. **Iupiter**.

INVICTUS-A. — Predicato di divinità e di imperatori, p. e.

v. **Aulisua**
Caelestis
Diana
Isis
—
Hercules
Hero
Iupiter
Mercurius
Mithras
Priapus

Saturnus
Serapis
Silvanus
Sol

—

Aurelianus
Caracalla
Carinus
Carus
Claudius II
Constantinus
Constantius
Decius
Diocletianus
Florianus
Gallienus
Gallus
Gordianus
Iulianus
Licinius
Macrinus
Maximianus
Maximinus
Philippus
Postumius
Probus
Severus
Tacitus

Da questo elenco si vede come in persona di imperatori *invictus*, nelle iscrizioni, siasi cominciato ad usare relativamente tardi, forse dal tempo dei Severi.

INVITATOR. — Le iscrizioni ricordano con questo titolo alcuni messi della corte imperiale, per lo più liberti (C. VI 7010 8634. 8857. 8858. 8859-8862 (la medesima persona), ma anche schiavi (C. VI 8792: *invitatori Caesaris n*(*ostri*) *ser*(*vo*. 3975: *Philippus Cae*[*s*(*aris*)] *Aug*(*usti*) *invitator*). Gli antichi lo ricordano nelle case private specialmente per inviti a banchetto (Martial. 9, 82. Sidon 9 ep. 13). Non determinando le lapidi se trattasi d'invito a cene imperiali o anche ad udienze tenute dall' imperatore (v. **Salutatio**), probabilmente questi ufficiali subalterni della corte servirono all'uno e all'altro scopo. Incerto è l'*invitator* della lapide frammentaria B M. 1923 p. 80.

INUNDATIO (Tiberis). — *Tib. Claudius Drusi f. Caesar Aug*(*ustus*) *Germanicus pontif*(*ex*) *ma*(*ximus*), *trib*(*unicia*) *potest*(*ate*) *VI*, *co*(*n*)*s*(*ul*) *design*(*atus*) *IIII*, *imp*(*erator*) *XII* (a. 46 d. C.), *p*(*ater*) *p*(*atriae*) *fossis ductis a Tiberi operis portu*[*s*] *caussa emissisque in mare urbem inundationis periculo liberavit* (Ostia C. XIV 85). — [*Imp. Caes. divi*] *Ne*[*rvae fil. Nerva*] *Tra*[*ianus Aug. Germ.*] *Daci*[*cus trib. pot. ... imp. ... cos. ... p. p.*] *fossam* [*fecit q*]*ua inun*[*dationes Tiberis a*]*dsidue u*[*rbem vexantes rivo*] *peren*[*ni arcerentur*] (Roma C. VI 964). Come anche dopo quest'opera di Traiano le inondazioni non cessassero, si vede da Plinio (epist. 8, 17): « Hic adisduae tempestates et crebra diluvia. Tiberis alveum excessit et demissioribus ripis alte superfunditur. Quanquam fossa quam providentissimus imperator fecit exhaustus, premit valles innatat campis, quaque planum solum. pro solo cernitur » etc.

IOL. v. **Caesarea** II p. 14.

IOMNIUM (municipium). — Nella Mauretania Caesariensis, sulla via tra Rusippisir anche municipio e Rusuccuru colonia (Tab. Peutingeriana. Itin. Anton. p. 16. Ptol. 4, 2). *Lomnio* nell' Anon. Ravennate.

IORHOBOL (deus). — Divinità per la prima volta apparsa in una lapide di Lambaesis, nell'Africa: AE. 1920, 35,... *M. Aemilius Iulianus* [*cul*]*tor dei Iorhobolis* [*sac*]*erdotium meritus sacer*.

IOVALIA. — Nella Pannonia superior, stazione sulla via da Mursa a Poetovium, tra Mursa e Berebis (Tab. Peutingeriana. Itin. Hierosol. p. 569. Anon. Ravenn. 4, 19 p. 215. Ptol. 2, 15, 6).

IOVENAS?... *Iovena*[*ti?*] *Aug*(*usto*) etc. Iscrizione di un luogo del Noricum (C. III 14366, 3).

IOVENSES. — *Et mem*(*oriae*) *Tertioli d*(*e*)*f*(*uncti*)... *Diaria Iovensium* (*serva*) *p*(*atri*) *et Lagisse com*(*iti*) *d*(*ant*) » Nome probabilmente di un collegio di Burdigala nell' Aquitania (C. XIII 646) cf. Iullian. Inscr. de Bordeaux p. 213.

IOVIA. — Nome di varie città e simili note soltanto come stazioni negl'itinerarii e di cui in generale mancano iscrizioni. 1º Nella Pannonia superior, tra Lentulis e Acqua viva (Itin. Anton. p. 129), *civ*(*itas*) tra Sunista e Popolis (Itin. Hierosolym, p. 561), tra Sirotis e Lentulis (Tab. Peuting.); manca nel Ravennate. — 2º Nella Pannonia inferior, a XXV m. p. da Forbiana, oggi Apathia. — 3º In

Italia, nella provincia Valeria (Tab. Peuting. Notitia dign. Occ. 33,61: « Tribunus cohortis, Iovia »). Forse una anche nella Mesopotamia, se nella Notitia dign. (Or 35, 28) sia da leggere *Iovia* piuttosto che *Tonia*.

IOVIA (**curia**). — *Memius Comes vixit an(n)is LXXX. Curiales eo fecerunt curia Iovia* (C. VIII 3302). L'iscrizione proviene dalla città di Lambaesis nella Numidia, dove così era chiamata una delle sezioni politiche, in cui era suddivisa la cittadinanza. v. **Lambaesis**.

IOVIA (**forma**). — Così è chiamato un acquedotto in un itinerario di Roma del secolo VIII d. C. (Urlichs, Cod. top. p. 75 = Hülsen. La pianta di Roma dell' anonimo di Einsiedler p. 40), quello cioè che conduceva l'acqua Antoniniana alle terme di Caracalla, il quale si servì a tale scopo come punto di appoggio dell' arco di Traiano all' interno della porta Appia. v. Iordan. Top. I, 1 p. 365.

IOVIA (**porticus**). — *Genio Iovii Aug(usti) Iovia porticu eius a fundamentis absoluta excultaque, Aelius Dionysius v(ir) c(larissimus) operi faciundo* (C. VI 255). *Genio Herculei Aug(usti) Herculea porticu eius a fundamentis absoluta excultaque* (C. VI 256). Le due lapidi furon ritrovate dietro il teatro di Pompeo, di cui il portico facea parte e che incendiato sotto Carinus (Vita C. nel Chronogr. del 354 ed. Mommsen), fu da Diocleziano restaurato: *Iovius* è il predicato di questo imperatore, come *Herculeus* di Massimiano. v. **Iovii Theatrum**.

IOVIA (**regio**). — *Pollio Iulio Clementiano v(iro) perfectissimo, patrono inimitabili, largissimo, cuius facta enarari non possunt, eius meritis regio Iovia statuam censuit* (C. X 1255). La iscrizione è della città di Nola nella Campania di cui la *regio* così denominata era una suddivisione del territorio, una specie di *pagus* o *vicus* con propria amministrazione, come appare dalla deliberazione (*censuit*) presa pel patrono della città.

IOVIA (**Venus**). — Predicato di Venere noto soltanto per una iscrizione votiva di Capua, dell'anno 108 a. C., la quale finisce così: *Heisce magistreis Venerus Ioviae murum aedificandum coiraverunt* (EE. VIII 460 = C. I² 676 = X 5777) cf. *sacerdos Iovia Veneria Abellanorum* (C. X 1207).

IOVIACUM (*Schlögen* presso *Haibach*). — Città del Noricum poco discosta da Stanacum (Itin. Anton. p. 249, sede del « Praefectus [legionis] secundae Italicae militum liburnariorum, Ioviaco » (Not. dign. Occ. 34, 37).

IOVIAE (**legiones**). — Nel nuovo ordinamento dell' esercito introdotto da Diocleziano, delle 24 legioni Palatine due, la I e la V presero dal suo predicato Iovius il nome di *Iovia* e due da Massimiano detto Herculeus quello di *Herculia*. Più tardi, esse vennero distinte in *Iovii* o *Ioviani seniores* e *Iuniores* ed *Herculiani seniores* e *iuniores* (Amm. Marcell. 22, 3, 2; 25, 5, 8. 6, 3; 27, 10, 10; 29, 3, 7. Zosim. 2, 43, 2; 3, 20, 2).

Legio I. — Avea sede in Oriente e la Notitia dignitatum nota così la sede di alcune coorti: Or. 35, 32: « Praefectus legionis primae Ioviae, Novioduno »; 33 « Praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis quintae pedaturae superioris, Novioduno »; 34 « Praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis quintae pedaturae inferioris, Accisso »; 35 « Praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis ... et secundae Herculiae musculorum Scythicorum et classis, Inplateypegiis ». *Primani* son chiamati in una lapide di Cius nella Moesia inferior (C. III 7494): *d(ominus) n(oster) invictissimus princeps Fl(avius) V]alens ... [in fidem recepto rege Athan]arico victis superatisque Gothis [ingruente item in victorias illa]s tempore feliciter quinquennaliorum ... [hunc burgum] ob defensionem rei publicae extruxit labore .... devotissi]morum militum suorum Primanorum [et ... commissor]um cura Marciani trib(uni) et Ursicini p(rae)p(ositi) semp(er) vestri [ordinante Fl(avio)] Stercorio viro clarissimo duce.*

Legio V. — Avea sede in Occidente, secondo la Notitia dignitatum con le seguenti sedi: Occ. 32, 44: « Praefectus legionis quintae Ioviae cohortis quintae partis superioris, Bononiae »; 46: « Praefectus legionis quintae Ioviae, Burgenis »; 48: « Praefectus legionis quintae Ioviae et sextae Herculeae, in castello Onagrino ».

Iovii, Ioviani seniores. — C. V 6213, Mediolanium: *Derdio ex tribuno, militavit ann(os) XL int(er) Iovianos sen(iores)* etc. — C. XIII 3687, Treveri: *Hic quiescit Talis qui vixit annos LXXV, militavit inter Io[viano]s senioris* (sic) *an(nos) XL* etc. C. XII 673, Arelate: *Bene pausanti in pace Fl(avio) Memorio v(iro)*

p(erfectissimo), qui milit(avit) int(er) Iovianos annos XXVIII, pro(tector) dom(esticorum) an(nos) VI, prae(fectus) Lanciari(i)s se[niori-bus ...] an(nos) III; comes rip(a)e an(num) I, com(es) Mauret(aniae) Ting(itanae) an(nos) IIII etc. Cf. Not. dign. Occ. 5, 2 = 145 = 7, 3; 5, 23 = 168 = 7, 16.

Iovii, Ioviani iuniores. — C. V 8753, Concordia: *Fl(avius) Marcaridus tribunus militum Ioviorum iuniorum, qui vixit* etc. Cf. Not. dign. Or. 5, 3 = 49. Occ. 5, 36 = 184 = 7, 42; 5, 64 = 212 = 7, 76.

Delle tre seguenti milizie la prima (*cohors*) molto probabilmente facea parte di una delle due legioni; incerto è quale rapporto con le medesime abbiano avuto le altre due (*ala*, *numerus*):

Cohors Iovia. — Notitia dign. Occ. 32, 58: « Tribunus cohortis primae Ioviae, Leonatae » cf. Claudian. de bello Gild. 1, 415.

Ala Iovia. — Notitia dign. Or. 31, 52: « Ala prima Iovia catafractariorum, Pampane; 38, 31: « Ala prima Iovia felix, Chaszamenica ».

Numerus Iovianorum. — C. III 10232, Sirmium, Pann. inf.: *F]l(avio) Sancto ex n(umero) Iov(ianorum) pr(o)tect(ori)*. — NS. 1893 p. 222, Concordia: *Fl(avio) Fortunato Augustali ex n(umero) milit(um) Iovianorum.*

IOVIANUS (Flavius Claudius). — Nacque Gioviano nell'anno 331 a Singidunum (Belgrado) nella Moesia superiore, figlio di Varronianus (Lenain de Tillemont: Hist. des emp. IV p. 246). Dedicatosi alla carriera delle armi, era fra i più alti gradi dell'esercito quando, alla fine dell'anno 362, per ordine dell'imperatore Giuliano i militari cristiani dell'esercito doverono fare atto di paganesimo prima di ricevere il soldo. Ne nacque una sedizione in Antiochia, essendosi i più dei soldati cristiani ribellàti al volere dell'imperatore. Dapprima l'ira fanatica di Giuliano li voleva condannati al supplizio, ma poi la pena fu commutata in un lontano esilio. Anche Gioviano, insieme a tanti altri ufficiali cristiani fra i quali Valentiniano, fu relegato (Theodoret.: *Hist. eccles.* III 12; IV 1; Tillemont: Hist. des emp. V p. 670).

L'esilio fu di breve durata, poichè il 5 marzo del successivo anno 363 egli faceva parte del brillante seguito dell'imperatore Giuliano, che con il suo esercito lasciava Antiochia per muovere in guerra contro Sapore e l'esercito persiano (Ammian. Marcell.: XXIII 2; cf. Schwarz: De vita et scriptis Iuliani imp., p. 18). Giuliano, nella scaramuccia contro i Persiani presso Marenga, in Assiria, soccombette in seguito a grave ferita, il 26 giugno dello stesso anno 363 (Ammian Marcell.: XXV 1).

L'indomani, 27 giugno, l'esercito e gli ufficiali inferiori proclamarono, sul campo, imperatore Gioviano, il quale da poco era stato elevato alla carica di *comes domesticorum*, o primo ufficiale di palazzo dell'imperatore (Ammian. Marcell.: XXV, 5; Theodoret.: *Hist. eccles.* IV, 1). Gioviano contava allora appena 32 anni d'età.

La critica situazione dell'esercito romano non ammetteva dilazione: Gioviano dovette subito, anche per l'assoluta mancanza delle vettovaglie, continuare la ritirata, che durò quattro giorni consecutivi, fino a Dura, sul Tigri, ove giunto ordinò che si costruisse un ponte sul fiume, che la corrente impetuosa trasportò via (3 luglio 363; cf. Ammian. Marcell.: XXV, 6. 7).

Il re Sapore inviò a Gioviano una missione presieduta dal *surena*. Dopo brevi trattative l'imperatore consentì ad abbandonare alla sua sorte il re d'Armenia, alleato dei Romani, a cedere al re di Persia le cinque provincie transtigritane, già conquistate da Diocleziano, e tutta la Mesopotamia presso il Tigri, con le città di Nisibi e di Singara; fu così conclusa una disonorevole pace per 30 anni. (Ammian. Marcell.: XXV, 7).

Passato il Tigri, sulla via del ritorno verso Antiochia, incontrò al castello di Ur i rinforzi che accorrevano in suo aiuto, condotti dal *dux* della Mesopotamia, Cassianus, ed a Tilsaphata trovò gli ufficiali restati in Mesopotamia (Ammian. Marcell.: XXV, 8). A Nisibi, Gioviano ordinò agli abitanti di uscire dalla città che venne consegnata al persiano Bineses, e li fece trasportare ad Amida, che divenne allora la metropoli della Mesopotamia. Intanto incaricava Procopius di accompagnare a Tarso le spoglie di Giuliano; per dar loro onorata sepoltura (Ammian. Marcell.: XXV, 9).

Tornato Gioviano ad Antiochia, avendo egli scritto ad Atanasio, vescovo ortodosso di Alessandria, per consultarlo sulla questione religiosa, ne ricevette in risposta una lettera, redatta dopo una riunione di Vescovi di quella provincia ecclesiastica, con la quale si proponeva l'adozione del simbolo di Nicea. Il 5 settembre Atanasio chiamato dall'imperatore s'imbarcò per Antiochia (Theodoret.: *Hist. eccles.* IV, 3; Gregor. Nazianz.: *Orat.* XXI, 33). In seguito a questa intervista, Gioviano diramò le lettere imperiali che ordinavano il

ristabilimento del cristianesimo (*Athanasii Epist. Heort. Chron.* II p. 1358 [ed. Migne]; *Hist. acephal.*, 8). In una iscrizione in greco di Corcyra (Corfù) si dà lode a Gioviano perchè, aboliti i templi pagani, si è di nuovo, per suo merito, eretto un tempio consacrato a Cristo (CIG. IV 8608).

Il 27 settembre Gioviano partì per Edessa, ma alla fine di ottobre era di nuovo ad Antiochia (*Chron. Cod. Theod.:* p. LXVII; Ammian. Marcell.: XXV, 10).

Gli Ariani in Alessandria inviarono a Gioviano il loro vescovo Lucio per mal disporre l'animo dell'imperatore contro Atanasio, ma egli non tenne conto delle accuse (Sozomen.: *Hist. Eccles.* VI, 5; Athan.: *epist. ad Iovianum* II p. 811-823 [ed. Migne]).

Ai primi di decembre del 363 Gioviano lasciò di nuovo Antiochia e si mise in viaggio per Costantinopoli (Ammian. Marcell.: XXV, 10; cf. De Broglie: L' Église et l'Empire romain au IVe siècle IV p. 482). Giunto a Tyana, vi ricevette gli inviati di Gioviano, comandante dell'esercito nelle Gallie, dai quali apprese l'assassinio del suo suocero Lucilliano, che si era messo a capo di una sedizione, e della conseguente sottomissione delle legioni ribelli. Di questa ambasceria faceva parte anche il futuro imperatore Valentiniano. Ad Ancyra ricevette la notizia della morte del padre suo Varroniano, e quivi lo raggiunsero la moglie Chariton, il suo giovane figliuolo Varroniano Gioviniano e la figliuola ancora in tenera età. Volle allora designare il suo figlio a console per il prossimo anno (Ammian. Marcell.: XXV, 10).

Assunse il consolato per l'anno 364, associandosi, come si è detto il figlio (*Flavius Varronianus*, *nobilis puer*), ed il retore Themistios fu inviato dalla città di Costantinopoli per felicitarlo e celebrare con un' orazione l' avvenimento. L'orazione (ὑπατικός) fu pronunziata, ai primi di febbraio, alla presenza di Gioviano, a Dadastana: in essa l' insigne oratore reclamò la libertà dei culti. (Themistios: ed Dindorf. p. 529).

Proseguendo il viaggio per Costantinopoli, giunto alla città di Drepsanos, in Bithynia, dopo aver accordato un'udienza, chiusosi nella sua stanza, morì all' improvviso nella notte dal 16 al 17 febbraio 364, sembra per asfissia prodotta dai vapori di un fuoco di carboni che si era fatto accendere contro i rigori del freddo (Ammian. Marcell. XXVI, 1; Eutrop.: X, 18; Socrat.: *Hist. Eccles.* III, 26).

Secondo il Chronicon alessandrino (p. 300) la morte di Gioviano sarebbe avvenuta il 18 febbraio; Idace (*Descr. Cons.*) l' ascrive al 19 febbraio. La salma fu fatta proseguire per Costantinopoli per esservi onorevolmente inumata.

Il 20 febbraio il tribuno Valentiniano, venuto da poco tempo, come si è detto, dalla Gallia e rimasto in Ancyra dopo la sua missione presso Gioviano, fu proclamato imperatore, a sua insaputa, dall'esercito, giunto con la salma di Gioviano a Nicea (Ammian. Marcell.: XXVI, 1; Reicke: Chronologie der 6 letzen Bücher des Ammianus Marcellinus p. 6).

Il breve regno di 7 mesi e 20 giorni non permise a Gioviano di compiere quanto tutti attendevano da lui, se non per le sue qualità intellettuali, almeno dalla mitezza del suo carattere e dalla innata bontà dell' animo. Una delle poche disposizioni da lui emanate fu il ripristinamento delle razioni di grano assegnate a ciascuna chiesa cristiana da Costantino ed abolite da Giuliano: provvisoriamente però furono ridotte di un terzo a causa della carestia che travagliava l' impero (Sozomen: *Hist. Eccl.* VI, 3; Theodoret: *Hist. Eccles.* IV, 4). Le altre sue leggi sono raccolte nel *Codex Theodosianus* (dell' anno 362: I 19, 3; VIII 1, 8, 5, 16; X 19, 2; XI 20, 1; XII 1, 56; XIV 4, 3 = dell' anno 363: IX 25, 2; *Cod. Iustin.* I 3, 5).

Le monete coniate durante il regno di Gioviano sono piuttosto rare e si limitano a pochi tipi; le leggende dei rovesci sono le seguenti:
gaudium romanorum, *gloria romanorum*, *moneta aug*(*usti*), *restitutor reip*(*ublicae*), *securitas reipublicae*, *victoria aug*(*usti*), *victoria romanorum*, *vota publica*, *votis* (*quinquennalibus*) *multis* (*decennalibus*), *urbs Roma* (cf. Cohen: Monnaies impér. VIII pp. 73-80).

a) **Nome.**

Flavius Iovianus: CIL. III 219. IV 7565 (?); V 8012, 8034, 8042 b, 8045; VIII 4647, 10266.
Fl(*avius*) *Iobianus*: CIL. III 7054.
Fl(*avius*) *Cl*(*audius*) *Iovianus*: CIL. III 14201. 4 (cf. 2028, 83); V 8037.
Claudius Fl(*avius*) *Iobianus*: NS. 1909 p. 219.
Claudius Iobianus: NS. 1909, p. 219.
Iovianus: CIL. III 14405 (cf. 14201. 10); VIII 10273, 10472; IX 6057; X 6844, 6962; De Rossi: *Inscr. Christ.* I 171, 172, 174, 175, 176, 177).
Iobianus: CIL. III 14206. 33; BM. 1902 p. 116; De Rossi: I 173.
'Ιοβιανός: CIG. IV 8608.

b) **Consolati.**

Consul=a. 364 con il figlio *Varronianus*: CIL. V 8037; BM. 1912 p. 179; De Rossi I 171-277.

Procons(ul): CIL. V 8037.

c) **Titoli ed acclamazioni.**

imperator: CIL. V 8037.

dominus noster: CIL. III 219. IV, 7054, 14206, 33; V 8012, 8034, 8037, 8042[b], 8045; VIII 4647, 10266, 10272, 10473; IX 6057; X 6844, 6962; BM. 1902 p. 116; NS. 1909 p. 219.

salvo d(omino) n(ostro): NS. 1909 p. 219.

augustus: CIL. IX 6057; NS. 1909 p. 219; De Rossi I 171, 172, 176.

semper augustus: CIL. X 6844.

triumphator semper aug(ustus): CIL. V 8042[b], 8045; VIII 10266, 10273, 10472.

victor ac triumphator semper aug(ustus): CIL. III 14206. 33; V 8012, 8034, 8037; BM. 1902 p. 116.

maximus victor ac (triumphator semper augustus: CIL. III 219. IV.

imperator clementissimus aug(ustus): CIL. III 14405 (cf. 14201. 10).

pater patriae: CIL. V 8037.

pius felix: CIL. V 8037; IX 6057.

pius felix invictus: CIL. IX 6057; X 6962.

pius invictus: CIL. III 7054.

victoriosissimus princeps piissimus: CIL. III 14405 (cf. 14201. 10).

bono r(ei) p(ublicae) natus: CIL. V 8012, 8034, 8037; IX 6057; X 6952; NS. 1909 p. 219.

Divus (dopo la sua morte nelle date consolari): BM. 1912 p. 179; De Rossi I 172, 174, 175.

pro beatitudine felicium temporum (allusione al regno di Gioviano): CIL. VIII 4647.

G. Mancini

IOVII, HERCULII. — Diocleziano fu il primo imperatore ad assumere il predicato di *Iovius* (Aur. Vict. Caes. 39, 8. Eumen. pro restaur. Schol. 16, coll. 10. Lactant. de mort. persecut. 52 cf. Eckhel. doct. num. 8 p. 9 seg.), che poi si trasmise a Galerius, Maximinus, Licinius padre e figlio. Nello stesso tempo Maximianus prese l'altro di *Herculius* (Vict. l. c. Lactant. l. c. etc.), seguito da Constantius e relativi figli, eccetto Constantinus.

Genio Iovii Aug(usti) etc. (C. VI 255 Diocleziano v. **Iovia porticus**). — *Iov(io) Aug(usto) vot(a vicennalia)* (C. VII 1283 Diocleziano). — *D(omino) n(ostro) Iovio Licinio invicto semper Augusto* (C. IX 6026). — *Pe]rpetuo ac florentissimo Caesari Galerio Valerio Maximiano Iovio iuniori* (C. VIII 22526). — *Diis auctoribus ad rei publicae amplificandae gloriam procreato ... n(ost)ro Iovio maximo... nobilissimo Caesari* etc. (C. III 12326). — *Ioviorum et (He)rculioru(m)* (C. XI 6719: fibula). — *I. o. m. et g(enio) h(uius) l(oci) pro salute d(ominorum n(ostrorum) Iovio(rum) et Hercu(liorum) Aug(ustorum) n(ostrorum)* (C. III 3231). — *D(eo) s(ancto) i(nvicto) M(ithrae) fautori imperii sui Iovii et Herculii religiosissimi Augusti et Caesares sacrarium restituerunt* (C. III 4413). — *Iovius [et Herculius] Aug(usti) et Herculius et Iovius nobiliss(imi) Caes(ares)* (C. III 12310).

IOVIS. — Così semplicemente leggesi su una laminetta di bronzo (C. VII 1289). — v. **Iupiter**.

IOVIS (**aedis**). — Sopra un frammento della forma Urbis (C. VI 29844, 21) e spesso negli atti dei ludi secolari (C. VI 32323). — v. **Iupiter**.

IOVIS (**Cacunus**). — C. VI 371. IX 1876. — v. **Cacunus** II p. 2.

IOVIS (**deus**). — C. VII 80. — v. **Iupiter**.

IOVIS (**lacus**). — EE. VIII, 473. — v. **Lacus**.

IOVISTA (**pagus**). — *Ulpius Cocceius eq(ues) s(ingularis) d(omini) n(ostri) castris nov(is), t(urma) Kasti ex Pan(nonia) sup(eriore), natus ad aquas Balizas, pago Iovista, vico Coc[coni] ...* (C. VI 3297).

IOVIUS (**Hercules**). — C. VI 30906. IX 3414. — v. **Hercules** III p. 713.

IOVIUS (**imperator**). — v. **Iovii, Herculii**.

IPAGRUM (*Aguilar de la Frontera*). — C. II 1515. 1522. 5055 — Città della Baetica nel conventus Astigitanus, sulla via da Corduba ad Anticaria, tra Ulia e Igabrum (Itin. Anton. p. 414, 4. Anon. Ravenn. 4, 14 p. 315, 18). Sull'ordinamento comunale le lapidi accennano soltanto all' *ordo Ipagrensis* (1520) o *decuriones* (1519). Si hanno pure un *sevir Augustalis* (1515) e un *medicus ocularius* (5055).

Huebner, C. I. Lat. II p. 205. 870.

IPOLCOBULCOLA. — Città della Baetica, nel conventus Astigitanus, tra Iliturgicola e Ilurco, dubbio se corrisponda alle odierne *Carcabuey* o *Priego*, donde provengono le lapidì C. III 1637-1658. Da esse si apprende che era *municipium* (1645), con a capo *duoviri* (1646) e con senato, *ordo* (1647). Nè mancavano gli Augustales, *honor seviratus* (1643). Alcune con *Ipolcobulcolensis* (1565. 1643. 1651. 1652. 1657. AE. 1915 n. 10) indicano la patria.

Huebner, C. I. Lat. II p. 218. 703. 872.

IPONUBA. — Città della Baetica, di cui è incerta la ubicazione. È nota soltanto per qualche lapide (C. II 5464=1600. 1638. 1639. AE. 1904, 81) della medesima regione, nelle quali di alcune persone si dà la patria con *Iponubensis*. Cf. Hübner, C. I. Lat. al n. 5464.

IPORCA. (*Constantina*). — Città della Baetica, nel conventus Hispalensis, sulla via da Astigi ad Emerita, al sud di Regina (Itin. Anton. p. 414, 5. Anon. Ravenn. 4, 44 p. 315). Le scarse iscrizioni locali ricordano l'*ordo Iporcensium* (1046) o *decuriones* (1047), la *plebs* (1047), una *sacerdos perpetua* (1046) e i *seviri* (Augustali) (1046).

Huebner, C. I. Lat. II p. 135, 837.

IPSCA (*Cortijo de Iscar* presso *Castro el' Rio*). — C. II 1568-1581. EE. IX, 233. 233[a]). — Città della Baetica, nel conventus Astigitanus, tra Gemella Tucci e Ucubi. Ignota agli scrittori antichi e perfino negli itinerarii, è soltanto per le lapidi che siamo abbastanza informati sul suo ordinamento comunale. Era, infatti, *municipium* (1576. EE. IX, 233), e propriamente *municipium Contributum* (1572), donde anche *res publica Contributa* (1572 cf. 1573) e *plebs Contributa* (1597); avea a capo *duoviri* (1576-1577. 1597), con *ordo* (1574) o *decuriones* 1572). Di sacerdozi si ha un *pontifex designatus* (1570), una *sacerdos divae Augustae* (1571) e una *sacerdos perpetua* 1572 cf. 1574). *Patronus* era C. Sempronius C. f. Quir(ina) Lucretius Salvianus *civis* della vicina città di Baena (1597). Da questa iscrizione e dall'altra locale (EE. IX, 233) si vede che molto probabilmente era inscritta nella tribù Quirina. Cf. **Contributa oppida** II p. 1186 segg.

Huebner, C. I. Lat. II p. 211. 871.

IPTUCI (presso *Ierer* ?). — Città della Baetica, nel conventus Gaditanus, fra Carisa e Lacibula, *Ituci* in Plinio (nat. hist. 3, 15 cf. Ptol. 2, 4, 12). Se ne hanno soltanto due iscrizioni (C. II 1923 add. 5484), di cui la prima ricorda lo *splendidissimus ordo Iptucitanorum*.

Huebner, C. I. Lat. II p. 241. 704. 874.

IRCAVIUM (castellum). — Probabilmente nella Raetia, noto per una iscrizione di Mediolanum Santonum, nell'Aquitania (C. XIII 1041): *C. Iulio Ag*[*e*]*dil*[*li f. Voltini*]*a*? *Macro Sant*(*ono*)... *evocat*[*o*] *g*(*a*)*esatorum DC Raetorum castello Ircavio* etc. Cf. Mommsen, H. 22 p. 547 segg.

IRIA. — Divinità nota per due iscrizioni di Flanona, nella Dalmatia: *I*[*r*]*iae Aug*(*ustae*) *in memoriam Vibiae Portiae matris Aquilia Q. f. Colatina d*(*ono*) *d*(*edit*) (C. III 3032). *Irie Veneri C. Vale*(*ria*) *Optati f. Felicula v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) (C. III 3033).

IRIA (*Voghera*). — Città della Gallia Cisalpina, v. **Forum Iulii Iriensium** III p. 212.

IRIA FLAVIA (el Padron). — Città dell'Hispania Tarraconensis, nella Gallaecia, conventus Lucensis, poco discosta da Aquae Celenae (Itin. Anton. p. 430, 4 *Pria*. Anon. Ravenn. 4, 45 p. 321, 7 *Iria*. Ptol. 2, 6, 24). Ne avanzano poche lapidi (C. II 2539-2541. 5071), che nulla ci fan sapere intorno al suo ordinamento comunale.

Huebner. C. I. Lat. II p. 353. 706.

ISARCI. — Popolazione alpina ricordata tra quelle che furono da Augusto *sub imperium p*(*opuli*) *R*(*omani*) ... *redactae* (C. V 7817 v. 5), iscrizione riportata anche in Plinio (nat. hist. 3, 136 seg.).

ISAURIA. — Piccola montuosa regione dell'Asia Minore confinante con la Lycaonia ad est, la Pisidia ad ovest, la Phrygia al nord e la Cilicia al sud (Strab. 12, 6, 3 p. 568 cf. 569. 571. Ptol. 5, 4, 12 etc.). Questa posizione geografica in mezzo a regioni di maggiore estensione e la natura irrequieta e brigantesca del popolo, contribuirono a che nei primi secoli dell'Impero essa non fosse costituita a provincia e invece venisse aggregata ad altre. Formatasi, infatti, nell'anno 25 a. C. la provincia della Galatia (Dio Cass. 53, 26. Strab. ll. cc. Sex. Rufus brev. 11. Eutrop. 7, 19 etc.), l'Isauria fu in essa compresa insieme con la Pisidia, la parte orientale della Phrygia, la Lycaonia, la Paphlagonia interna, il Pontus

Galaticus e più tardi anche con altre regioni (v. **Galatia** III p. 360 segg.). A queste parti accenna la iscrizione di Antiochia (C. III 6818): ...*L. f(ilio) Stel(latina) Sosp[i]ti fetiali, leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) prvinc(iae) Gal(atiae), Pisid(iae), Phryg(iae), Lyc(aoniae), Isaur(iae), Paphlag(oniae), Ponti Galat(ici)* etc. — Sotto Antonino Pio l'Isauria e la Lycaonia facevano parte della provincia Cilicia, di cui è noto un governatore del tempo (IG. III, 290 cf. **Cilicia** II p. 231). Nel nuovo ordinamento introdotto da Diocleziano, l'Isauria fu separata dalla Cilicia e amendue appaiono come provincie della Diocoesis Orientis nel Catalogo delle provincie romane dell'anno 297 d. C. (Mommsen, Hist. Schriften II p. 563. Not. dignit. Or. 2, 15 cf. Zosim. 4, 20. Hierocl. p. 708 seg. Amm. Marcell. 14, 8 etc.). A questo tardo periodo si riferiscono le seguenti lapidi:

Imp(eraori) Caes(ari) Marco Gordiano Aug(usto) p(atri) p(atriae) provinci[a] Isaur(ia) (C. III 6783). — *C. Androgenes Isauriae dux* (C. VI 1674). — *L. Calius M. f. Clau(dia) Cremona Na[talis] Concordia decurio, quaestor, operis publicis in Bithynia fuit. Is test[amento f(ieri) i(ussit) sibi et M. Calio M. f.] Cla(udia) Cremona Malliolo fratri. Is... et in operis publicis in Asia et Isau[ria fuit]* (C. V 8666).

L'Isauria come patria dei soldati si ha in C. III 14513 (*Isauricus*) e C. XIII 6656 (*natione Isauricus*).

ISCA (*Caerleon on-Usk*). — C. VII 95-136. EE. III 60-68; IV 668; VII 846-848; IX 116-119. - Città della Britannia, nella regione dei *Silures* (Tac. Agric. 17, Plin. nat. hist. 4, 103. Ptol. 2, 3, 24), popolazione più volte guerreggiata dai Romani (Tac. ann. 12, 31. 32. 33. 38. 40) sulla via da Calleva a Viroconium (Itin. Anton. p. 484, 4 cf. 8. 10. Ptol. 2, 3, 30), *Isca Augusta* chiamata nell'itinerario Ravennate (5, 31 p. 427, 2), perchè in origine sede della legione II Augusta. Fu sempre ordinata non a modo di municipio, ma di quegli stabili accampamenti militari o città-baracche (v. **Canaba** II p. 60 segg.), e tale rimase sempre. È perciò che le iscrizioni locali, per la maggior parte relative a militari, non offrono alcun accenno a quell'ordinamento.

Huebner, C. I. Lat. VII p. 36 seg.

ISCITTUS (deus). — Divinità celtica ricordata in due iscrizioni provenienti da un luogo dell'Aquitania, tra Lugudunum Convenarum e *Luchon*: *Iscitto deo Hunnu Ulhoxis fil(ius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)* (C. XIII 334). — *Iscitto deo Sabinus Mandali [f(ilius)] v. s. l. m.* (C. XIII 335).

ISELASTICUM (certamen). — v. **Certamen** II p. 213 seg.

ISIACI. — Ad indicare gli abitanti della III regione trovasi in C. VI 31893, 6 *is(i)acis*, (edictum de coercendis negotiatorum fraudibus). Vedi pel resto ISIS. R. B.

ISICIUM. — Nell'editto di Diocleziano « De pretiis rerum venalium », sotto il titolo *Carnis* (C. III p. 1189), 4, 13: *Isicium porcinum unciae unitas (denariis) duobus*; 14: *Isicia bubula Ital(icum) p(ondo) unum (denarios decem.* — Specie di salciccia o gelatina, più correttamente *insicia* (Varro, l. l), composta di carne di maiale o di manzo. Sul modo di prepararla v. Apic. 2, 1 (37 segg.). cf. 3, 20 (112). Cf. Arnob. adv. gent. 2, 42. Macrob. 7, 8, seg. Hist. Aug. Heliog. 19, 6 etc. Cf. **Bubulus** I p. 1050.

ISINDA (*Istanôz?*). — Città della Pisidia, spesso ricordata dagli antichi (Strabo 13, 4, 17 p. 631. Polyb. 21, 35 [22, 18]. Liv. 38, 15, 1. Ptol. 5, 5, 6). Non se ne hanno che due iscrizioni (C. III 12152. 12153), di cui la prima contiene una dedicazione ad Hercules. In due altre non locali, la città ricorre come patria di soldati: *M. Cassius M. f. Pol(lia) Isinda* (C. III 6627, II, 2). — *L. Cassius Cerma Isinda* (C. VIII 14214, I, 13).

ISINISCA. — Nella Raetia, stazione sulla via dal confine del Noricum a quello della Gallia (Tab. Peuting. *Isunisca*; itin. Antonin. p. 236. 257. 258 *Isinisca*). Se ne hanno varie iscrizioni (C. III 5986-5989), di cui due son miliarii, una (5987) accenna a *vias et pontes* restaurati sotto Settimio Severo. Forse corrisponde all'odierna *Helfendorf*.

ISIS. — (gen. *Isidis; Isis C.* VI 466; dat. *Isidi; Isi* C. III 3944; V 779. 6406. 8225; VI 30975; IX 3144; X 1; XI 1582. 1584; XIII 3461; EE. 8, 632: *Hisidi* XII 3061; *Insidi* XII 1532 Cf. C. X 5387 *numen Isidis*). Divinità egiziana e più specialmente alessandrina penetrata nel mondo romano attraverso un adattamento ellenistico del tipo originale, tal-

volta unita in un culto comune con Serapide e meno spesso con Arpocrate e Anubis. Introdotta in Grecia durante il regno dei Tolomei, i suoi riti diffondendosi nel bacino del Mediterraneo, e più specialmente in Sicilia e nell' Italia meridionale, non potevano tardare a giungere in Roma, dove per altro dovettero arrestarsi nei sobborghi. Fu solo al tempo di Silla che gli isiaci tentarono di costituire un collegio di pastofori entro la città. (Apul. *Met.* XI, 30) Nonostante però le alte protezioni di cui godevano, ebbero a sostenere aspre lotte contro il Senato e i magistrati supremi della Repubblica prima di raggiungere il proprio intento. Gli altari e le statue che i seguaci d'Iside erano riusciti ad innalzare persino sul Campidoglio, furono fatti rovesciare ed infrangere per ben cinque volte nel 59, 58, 54, 50 e 48 av. Cr. Ciononostante lo zelo dei fedeli era tale che sarebbe forse riuscito a vincere ben presto ogni resistenza, ove non fosse sopravvenuta la sconfitta di Antonio e di Cleopatra ed in conseguenza una rinnovata reazione contro quanto aveva origine da Alessandria. Quindi Augusto respinse gli Dei egizi al di là del *pomerium* (28 av. Cr.) e sette anni dopo Agrippa proibì di erigere a loro altari entro il raggio di un miglio dalla città. Misure però inutili. Già sotto Tiberio troviamo un tempio proprio entro Roma; l'imperatore, col pretesto di uno scandalo scoppiatovi fra una matrona e un cavaliere e dei sacerdoti isiaci, lo fece demolire, deportandone i preti ed un senatusconsulto (19 d. Cr.) interdisse ai cittadini romani l' esercizio di quel culto.

Bandito dalla capitale, esso però si diffondeva nelle province portatovi da mercanti, da letterati, da militari, da emigranti orientali. L' influenza esercitata da tutti costoro alla periferia doveva finire per pesare sulle decisioni dello stesso governo di Roma, che infatti lasciò cadere in oblìo le precedenti disposizioni. Caligola fece di più. Egli eresse un tempio grandioso, l' Iseo Campense. Era già un primo passo, per quanto con esso si cercasse ancora di non urtare la suscettibilità dei sacerdoti, vigili custodi della cinta sacra. Con Vespasiano anche quest' ultima barriera è sormontata, giacchè proprio da un Iseo vediamo partire la pompa trionfale per la vittoria sugli Ebrei; accettato e celebrato ormai da personalità e dalla stessa corte imperiale, il culto di Iside non divenne però mai ufficiale, non fu cioè compreso tra quelli sussidiati dallo Stato, neppure quando Caracalla elevò sul Quirinale un tempio grandioso alle due divinità alessandrine; esso fu sempre servito da confraternite private, *collegia*, che provvedevano a tutti i propri bisogni, eleggendo anche i sacerdoti. Schernito e combattuto dal Cristianesimo, fu tuttavia uno dei culti che ad esso resistè con maggiore efficacia, e processioni isiache furon viste percorrere le vie di Roma ancora sulla fine del IV secolo. Solo pochi anni dopo, però, la distruzione del Serapeum in Alessandria portava un colpo mortale agli Dei egiziani. Ridottisi nelle campagne, essi raccolsero sempre meno devoti, finchè, tra il regno di Teodosio e quello di Giustiniano, non se ne ha più traccia affatto. (vedi C. I² 1 p. 311 *Mart* 5; p. 314 *Apr.* 1 e 25; p. 333 *Oct.* 28 *ad Nov.* 1).

Circa duecento iscrizioni pervenute fino a noi ci testimoniano della intensità e della diffusione del culto per Iside nel periodo del maggiore splendore, e ci illuminano sui vari caratteri che questo culto assunse nelle province dell'impero, fatta eccezione per la Britannia ove manca qualsiasi documento del genere.

Iside, al cui nome non rare volte è fatto seguire l' appellativo di *Dea* (C. II 3387; III 1342. 1428. 7907; VI 512; X 3759. 3800; XI 693; XIII 5233; cf. AE 1905 n. 107: *diva sistrata*), conserva nei vari epiteti che le rivolgono i fedeli tracce profonde dei paralleli e delle assimilazioni stabilite fra la nuova divinità e le antiche, fra cui principalmente Giunone, Cerere, Diana, Luna, Venere, Fortuna, ecc. delle quali assunse titoli e attributi.

Essa è infatti, secondo i casi,

augusta (C. II 2416. 4080; III 3944. 4015. 4156. 4234; V 517. 2806. 3229. 5079. 8223. 8225-8227; VI 349. 350; VIII 2631=18101. 21822; X 4717; XI 1916; XII 3060. 4069; XIII 1738.

capitolina C. I 1034; VI 2247. 2248

domina C. II 33. 981; X 6303; XI 695. 1544. SI. 160 (*domna*); NS 1880 p. 208 (*don*= *dom*(*ina?*)

educatrix C. VI 30915

frugifera C. VI 351; O. 1894

invicta C. VI 352. 353=30747 (dat. *invictai*); XIII 8190 (dat. *invicte*)

lydia C. VI 30915

mater C. XII 2217

myrionyma (dai mille nomi cf. Ap. *Met.* XI, 5) C. III 882 (*myrionima*). 4017; V 5080; XIII 3461

noreia (per identificazione con una divinità locale di questo nome, nel Norico) C. III 4809. 4810

ostiensis C. XIV 429; EE. 9,474

panthea C. VIII 9018

patrona C. III 1558
pelagia C. VI 8707
pharia C. I[2] 1 p. 314 *Apr.* 1
placida regina (?) C. III 1590 *a*=8029
puel[*laris?*] C. II 3386
regina C. III 1342. 7907. 7908 (?); V 2109. 2797. 3231. 3232. 3294. 8228. 8229; VI 354. 374=30798. 32463; IX 1153; XI 1577. 1581. 1582. 1584. 1585; XII 153. 1562; XIII 153b; EE. 7, 1194. 9, 587; O. 5856; NS. 1895 p. 349.
restitutrix salutis EE. 7, 1194. 8, 632
sancta C. XIV 20
sistrata diva AE, 1905 n. 107
taposiris (dalla località dell' Egitto dove era fama fosse stato seppellito Osiride) C. XI 1544
tauroboliata C. VI 1780=31930
triumphalis C. VI 355; XII 734 (?)
una quae es omnia, dea Isis C. X 3800
victrix C. IX 3144. 5179; XI 695; XII 153; XIII 153a; O. 5856

Notevole è la presenza del nome di Iside in C. VI 24760 dove i dedicanti si augurano che *h*(*anc*) *aram s*(*i*) *q*(*uis*) *l*(*aeserit*) *h*(*abeat*) *I*(*sidem*) *i*(*ratam*), invocazione sostanzialmente più minacciosa in C. VI 21129 dove è detto che *si quis ossa eius preiecerit aut hanc aram apstulerit habebit sacra Isidis illius quieta irata.*

Tranne che con Serapide, Iside appare raramente unita ad altre divinità; talvolta si deve forse riconoscere nei nomi che seguono il suo tentativi di identificazione mal celati sotto apparenti dediche in comune. Tale è ad esempio il caso dell'iscrizione C. III 2903 *Isi aug*(*ustae*) *Serapi Liber*(*o*) *Liberae*, in cui Liber e Libera non sono che la forma romanizzata di una coppia divina di origine locale, dalmata, cui forse riconoscendosi caratteri in comune con le due divinità egiziane, si tenne a riavvicinarle per un' unica invocazione. Più evidente un tentativo simile è in C. III 771 dove una dedica *Serapidi Jovi Soli Isidi Lunae Dianae dis deabusque conservatorib*(*us*) non presenta in conclusione che una triplice forma assimilatrice per ciascuno dei due numi principali.

Insieme con Iside si trovano invocati:

Aeternus deus C. VI 30975
Anubis AEM. 1896 p. 97 n. 44
Arpocrates C. IX 4772
Bonus Eventus O. 1894
Bubastis C. III 4234
ceteri di deaeque C. XIII 6638
ceteri di deaeque immortales C. III 11157
Diana C. III 771. 7771; VI 352 (*victrix*)
di deaeque conservatores C. III 771
Felicitas O. 1894
Fortuna O. 1894
Genius loci O. 1894
Genius (*turmae?*) C. XIII 6638
Juno C. VI 30975; IX 5179
Juppiter C. III 771; V 3232; VI 30975; XIII 6638 (*I. O. M. Conservatori*); O. 1894
Lares C. XIV 20
Lar vialis O. 1894
Liber C. III 2903
Libera C. III 2903
Luna C. III 771; VI 30975; XII 4069; O. 5856
Mater deum C. V 4007 (ricostruzione di un *fanum* in comune)
Mercurius C. VI 30975
Minerva C. VI 30975
Osiris C. VI 348=30745 (costruzione di una *mansio* in comune)
Serapis C. III 771. 2903. 7770. 11157; V 3232. 3294; VI 353=30747. 374=30798. 3709 =30997. 30998; VIII 2630=18100; IX 17. 4112. 4772; X 1. 6989. 7514; XII 3058; XIII 3461. 6638; XIV 20. 3941; NS. 1892 p. 161. 1909 p. 216; BM. 1884 p. 135. 1887 p. 160; O. 1894; AEM 1896 p. 97 n. 44
Silvanus C. XIV 20
Sol C. III 771; V 3232; VI 30975; O. 5856
Venus martialis C. XI 5165
Victoria C. XI 5165

Le notizie che ci sono pervenute sui riti con cui veniva onorata Iside non sono abbondanti nè dettagliate. Se si fa eccezione di quanto forma oggetto dell' XI libro delle Metamorphoses di Apuleio, di qualche rilievo o pittura, e di poche altre notizie sparse su alcune speciali cerimonie, quali le processioni e l' abbigliamento della Dea, il resto è per noi ancora poco noto e ricostruibile per induzione. Neppure le iscrizioni ci illuminano molto su questa parte; un poco di più si può invece ritrarre da esse intorno ai sacerdozi ed alle confraternite religiose che del culto isiaco erano parte precipua. Noi vi troviamo rammentati:

actor (*collegii Isidis?*) C. VI 3709=30997
adlector collegi(*i Isidis*) C. VI 355
aeditimus C. VI 345
aedituus C. VI 8707 (*ab Isem Pelagiam;* del sacerdote ivi indicato Ser. Sulpicius Aug. l. Alcimus, è detto che *v*(*ixit*) *a*(*nnis*) *XXXVII aedituavit an. X*); XII 2215
collegium C. III 882; VI 355; IX 3338 (*qui fuit in collegio Isidis*)

collegium pastophorum Industriensium C. V 8222
collegium (*pausariorum?*) C. XII 734 (*D. M. Maximini Festi pausar*(*ii*) *Isidis Arel*(*atenses*) *collegae*)
corpus pausariorum et argentariorum C. VI 348=30745 (La lettura è dubbia; più probabilmente si deve leggere *corpus aurariorum et argentariorum*)
cu[*lt*]*ores Isidis* C. X 5049
isiaca C. II 1611; VI 1780=31930; XIV 1044 (*dedita sacris isiacis*)
isiacus C. XIV 18. 352 (*huius loci=ostiensis*); EE. 7, 1194 (*isiacus et anubiacus*)
megalephor(*us*) C. VI 32463
ornatr(*ix*) *f*(*ani?*) C. XII 3061
pastophorus EE. 4, 874 (per il femminile; trattasi di una *Alexandria* sacerdotessa); V 2806
pater (*collegii*) C. III 882; VI 2277. 2278 (*sacrorum*)
pausarius C. XII 734
quaestor (*collegii*) C. III 882
profeta Isidis C. VI 846
sacerdos C. I 1034; III 4015. 10908; VI 347. 355. 466. 504. 2247. 2248. 32309; 32463; IX 6099 *sacror. Isidis*); X 6445; XI 574. 3123; XII 3224 (femm.); XIV 18. 429. 437. 2589; AE. 1905 n.°107 (femm.); EE. 9, 474.
sacerdos perpetuus C. V 2806 [*perpet*]*uus sacerd*(*os*) [*Isid*]*is augustae pas*(*tophorus*); X 3759 (*sac. p. deae Isidis et Serapidis*).
sacra Isidis C. VI 21129
sacrorum (*Isidis*) C. VI 2244. 2245; IX 819 (*s. ab Roma*). 6099; X 1; XI 574. Cf. VI 2277-2282; XIV 1044.
scopar(*ius?*) *Isidis* C. X 7129
sodalicium vernarum colentes (sic) *Isid*[*em*] C. II 3730=6004
telestini C. XI 574

A quanto sembra non vi era incompatibilità fra le funzioni di sacerdote isiaco e quelle di sacerdote di altre divinità, le quali pur tuttavia, come appare dalle iscrizioni seguenti, appartenevano quasi sempre al medesimo ciclo di riti misteriosi (*mysteria*).

Conosciamo infatti, a prescindere dal culto sovente in comune di Iside e Serapide, un
augur, *pater*, *archibucolus Dei Liberi*, *hierofanta Hecatae*, *sacerdos Isidis* C. VI 504
pater, *hierofanta* (*Hecatae*), *profeta Isidis*, *pontifex Dei Sol*(*is*) C. VI 846
sacerd(*os*) *Isid*(*is*) *et Matr*(*is*) *Deum* C. XI 3123
sacerdos Isidis Ostiens(*is*) *et M*(*atris*) *D*(*eum*) *Tra*(*n*)*stib*(*erinae*) C. XIV 429
sac(*erdos*) *Matr*(*is*) *Magn*(*ae*) *et Suriae Deae et sacror*(*um*) *Isidis* C. IX 6099
sacerd(*os*) *flam*(*inica*) *Divae Juliae Piae* [*A*]*u*-[*g. et*] *Matr*(*is*) *Deum et Isidis regin*(*ae*) C. IX 1153
sacerdos (*Isidis*) *VI vir Aug*(*ustalis*) C. XI 574
s(*e*)*vir aug*(*ustalis*) *sacerdos Isidis* C. XIV 2589.

Da notarsi pure a questo punto sono un *sacerdos Isis et* [*Serapis?*] che fa una dedica *Libero patri* (C. VI 466) ed un *aedit*(*uus*) *Isidis* che ne fa un'altra *Aesculapio* (C. XII 2215).

Dalle iscrizioni rileviamo pure la costruzione per la divinità di templi o di edifici minori; tralasciando le semplici are od i cippi si hanno:
aedem C. V 5469: Angera
aedem a solo C. X 7948: Turris Libisonis
aedem [*columni*]*s sua pecunia positis exornavit* C. VIII 2630=18100: Lambaesis
aedem pecunia sua fecit C. V 4041: Mantua
aedem terrae motu conlapsam a fundamento p. s. restituit C. X 4112: Aequiculi
aram cum col[*umn*]*is et cultu* EE. 4, 767: Roma
fanum refecit et pronaum de suo fecit (*Matri Deum et Isidi*) C. V 4007: *Lago di Garda*
mansionem aedificavimus (*Isidi et Osiri*) C. VI 348=30745: Roma
templum C. III 1341: *Veczel* (Dacia)
templ(*um*) *a solo fecerunt* C. III 7907: Sarmizegetusa
templum a solo... l(*oco*) *d*(*ato*) *d*(*ecreto*) *vicanorum* C. XIII 5233: Aquae Helvetiorum
templum cum signis et ornam(*entis*) *et area* C. X 7514: Sulci
tempio (?) C. XII 3058: Nemausus.

Di offerte di statue ad Iside troviamo menzione nelle seguenti:
templum cum signis C. X 7514
signum cum bas(*i*) C. III 4016
signa Serapis et Isidis C. IX 4112
signum Fortunae C. XIII 1738
sortis (=*Fortunae*) *signum memphiticum cum collari argenteo* C. X 6303
sig(*num*) *Harpocratis* C. V 2796
signum Martis cum equiliolo EE. 7, 1194
arulam cum basi et sigilla duo C. VI 574=30798
sigillu(*m*) *memphiticu*(*m*) *cum columella* C. VI 32463
Vener(*em*) *arg*(*enteam*) ecc. C. XIV 21.

È dubbio se si riferisca ad un Iseo l'iscrizione C. XIV 2215 in cui è un lungo elenco di doni fra i quali numerose statue (cf. C. II 3386).

Parecchie dediche fatte ad Iside sembra che si ricolleghino strettamente a quelle di EE. 7, 1194 e 8, 632, dove la Dea è chiamata

restitutrix salutis. Sotto questo punto di vista infatti è stata spesso onorata, particolarmente nelle province orientali (C. III 2903. 4809. 7770. 7837. 7907; V 779. 8229; cf. VI 354. 574=30798).

Altre volte l'offerente afferma di aver compiuto il suo atto per intervento della divinità stessa

ex monitu eius C. V 484

ex viso-ex visu C. VI 346. 353=30747; IX 5179

imperio C. V 10

o di una diversa, indicata nel testo dell'epigrafe,

iussu Dei Ne[tonis?] C. II 3386

iussu Jovis C. VI 30975.

Fa eccezione la dedica del C. XI 1585 *ob remissa exac(ta) inliga(=inlicita?) populo a Max(imis) Imperat(oribus) Severo et Antonin(o) Aug(ustis)*, da Firenze.

In tutte queste dediche, dei cui autori parleremo più tardi, raramente nelle province è espressa la partecipazione delle autorità municipali. In un solo caso abbiamo la formula *loc(o) ac[ce]p(to) a re publ(ica)* (C. II 4491); in un altro l'indicazione *l(oco) d(ato) d(ecreto) vicanorum* (C. XIII 5233); poco più spesso l'altra *l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)* (C. V 2729. 6953. 8225; XIII 1738; NS. 1880 p. 208). Oltre a queste, da C. XII 3058 sappiamo che i decurioni ordinari e i decurioni ornamentari furono associati alle feste che accompagnarono la dedica del tempio di Iside e Serapide a Nemauso; in C. II 1611 abbiamo l'esempio dell'*ordo decurionum* di Igabrum che vota l'erezione di una statua ad una *Flaminia Pale isiaca;* infine in C. VIII 2631 troviamo il caso di due edili che resero grazie ad Iside quando ritornò l'acqua in una vasca che per quattro anni ne era rimasta priva.

Tutti gli esempi sopra riferiti provano che i rappresentanti delle città non presero mai l'iniziativa di una cerimonia o della costruzione di luoghi di culto, pur non rimanendone completamente estranei.

Per conoscere a quali categorie appartenessero le persone che hanno contrassegnato col loro nome monumenti o comunque tangibili attestazioni di fede ad Iside, basta scorrerne i nomi. Si rileva subito da essi come pochissimi (cinque in tutto) fossero i cittadini romani, o per lo meno quelli che citano la tribù nella quale erano iscritti; moltissimi i liberti e numerosi gli schiavi (in C. II 3730=6004 *sodalicium vernarum colentes* (sic) *Isidem;* cf. III 7837; V 5079. 5080. 8226; VI 346) dei primi non pochi dichiarano di avere appartenuto alla casa imperiale e vari sono insigniti della carica di *seviri Augustales.*

Fra i *cognomina* una forte percentuale è di origine greca; manca completamente l'onomastica locale; la maggior parte dei privati portano i tre *nomina* romani.

Fra coloro che indicano le proprie attribuzioni sono funzionari, ufficiali, sottufficiali, militi dell'esercito ed agenti dell'amministrazione procuratoriale, come pure magistrati municipali. In un solo caso troviamo una dedica collettiva fatta dall'*ala I Hi[sp(anorum)] Campag[on(um)]*, C. III 1343. Tra gli altri sono:

due *legati Augusti pr(o)pr(aetore)*, L. Matuccius Fuscinus, della legione di Numidia, e L. Aemil(ius) Carus, legato *trium Daciarum* C. VIII 2630=18100; III 771

un *trib(unus) l(ati)c(lavius) mil(itum) leg(ionis) XIII G(eminae)* C. III 7770

tre *centuriones* C. III 881; V 4041; O. 1894

un *dec(urio) praepositus coh(orti) II Braucoru(m) Gord(ianorum)* C. VIII 21560.

un *co(n)s(ularis) b(ene)f(iciarius)* C. XIII 6638

un *princeps castr(orum) peregrinorum* C. VI 354 *quod, cum exampliaretur balneum, subprinceps voverat princeps castr. peregrinorum v. s. l. m.)*

un *imm(unis) perpet(uus)* EE. 4, 767

un *veteranus* C. XI 1544

un *proc(urator) ferrariarum (Norici)* C. III 4809

vari subalterni dell' amministrazione procuratoriale, *ar[k]ari, vic(arius)* ecc. *portori(i) Illyrici* C. III 4015. 4017

e due della casa imperiale C. VI 30915 *proc(urator);* XIII 3461 *Aug(usti) d[isp(ensator)]*.

Seguono poi magistrati o dignitari municipali:

due *aediles* C. VIII 2631=18101

alcuni *duumviri* NS. 1892 p. 161; 1909 p. 216

un *pon(tifex) et q(uin)q(uennalis) coloniae (Sarmizegetusae)* C. III 7907

un *quattuorvir aed(ilicia) p(otestate), q(uaestor) aerari(i), flam(en) Rom(ae) et Aug(usti)* NS. 1880 p. 208

un *aedil(is), dictator (Nomenti), quaest(or) alimentorum* C. XIV 3941

un *decurio c(oloniae) C(laudiae) S(avariensis), quaest(or), duumvir i(ure di[c(undo) p]onti[fex...]* C. III 4156

ed un *dec(urio) Ostiae)* EE. 9,474

due *viatores triumvirales* C. VI 466. (id. *quattuorviralis*) 32309

un *decurialis scriba librarius col(oniae) Ost(iensis)* EE. 7, 1194
un *proc(urator) ad oleum in Galbae (horreis) Ostiae portus utriusque* C. XIV 20
vari *augustales* o *seviri* C. III 1428; V 484; 779. 3229; IX 3144; X 1; XII 4069; XIV 2589. SI. 159
una *sacerd(os) perp(etua) Rom(ae et Aug(usti) conventus Bracaraug(ustanorum)* C. II 2416
un *mag(ister) Lar(um) Aug(ustorum)* C. X 7514
ed infine un *aug(ur)*, non meglio definito, EE. 8, 632.

Il numero relativamente ristretto delle iscrizioni e l'esame di queste nei riguardi dei dedicanti ci portano a concludere che il culto di Iside non si diffuse molto nel mondo romano e che rimase invece circoscritto a certi nuclei etnici ben determinati e a date categorie di individui. Quando, per un ossequio alle tendenze religiose della corte imperiale, qualche alto funzionario procede ad un atto ufficiale in favore del culto della Dea egiziana, costruendo o riparando per esempio un tempio, ciò non ha sèguito in mezzo alle popolazioni provinciali, fra le quali il nuovo rito non raccoglie proseliti. Del resto ciò è confermato anche dall' elenco delle località nelle quali si sono rinvenute epigrafi col nome di Iside. Sono esse infatti quasi tutte città o regioni dell'impero che hanno avuto rapporti costanti con l' Egitto, o che nella loro popolazione comprendevano numerosi elementi stranieri, soprattutto come sede di importanti guarnigioni militari.

R. Bartoccini

Lafaye, *Histoire du culte des divinités d'Alexandrie*, Paris 1884; Roscher, *Lex. d. Myth.*, v. II, 1 p. 360 ss. — Daremberg-Saglio t. III, 1 p. 577 ss. — Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*, 2e ed., Paris 1909, cap. IV. — Toutain, *Les cultes païens dans l'empire romain*, Paris 1911 p. 5 ss. — Pauly-Wissowa, *Real-Enc.* IX, 2 p. 2084 ss.

ISIS. — Come termine di riferimento topografico è scritto sul noto rilievo raffigurante la via Sacra dal Foro all' Anfiteatro Flavio, là dove è un arco a tre fornici, che sull' epistilio reca appunto la leggenda *arcus ad Isis*. Anche ad indicare la III regione di Roma è talvolta usata l'espressione *ab Isis et Serapis* (C. VI 2234. 32462); probabilmente un significato simile ha pure in C. V 8211, da Aquileia.

R. B.

ISIS. — Usata come nome di nave troviamo scritta questa parola presso la poppa di una imbarcazione raffigurata in una pittura ostiense (C. XIV 2028), accompagnata dall' aggettivo *Giminiana*.

Appare anche in varie iscrizioni riferentisi ad una trireme della flotta Misenate, con la formula III (= *triere*) o *ex* (*triere*) *Iside* (C. VI 3123; X 3615. 3618. 3640).

R. B.

ISITYCHES. — Iscrizione di Praeneste (C. XIV 2867): *L. Sariolenus Naevius.... Fastus Consularis ut Triviam in Iunonario, ut in pronao aedis statuam Antonini August(i), Apollinis, Isityches, Spei, ita et hanc Minervam Fortunae Primigeniae dono dedit cum ara.* Divinità, di cui il nome è composto di Ἶσις e Τύχη = Iside-Fortuna. Si ha pure in una tessera: *Isity(che)* (Rostowzew, Tesserae n. 2164).

ISSA (*Lissa*). — C. III 3074-3083 6423. 13284-13286. 14018. — Isola nel mare Adriatico, verso la costa della Dalmazia, dirimpetto alle altre due di Pharia e Corcyra Nigra (Tab. Peutingeriana. Itin. Anton. p. 519. Ptol. 2, 17, 14. Mela 2, 7, 13. Plin. nat. hist. 3, 5, 45). Fu in origine colonia di Syracusae (Scymn. v. 414 cf. Scyl. 23). Soggetta al dominio di Agron re degli Illyrii, per sottrarvisi implorò ed ebbe l'amicizia dei Romani nell'anno 230 a. C. (Zonar. 8, 19. Dio Cass. fr. 47. Appian. Illyr. 7), ai quali più volte nelle guerre combattute nell'Illyricum i suoi abitanti rimasero fidi e prestarono aiuto (Liv. 31, 45; 32, 1; 37, 16 cfr. 42, 26, 48. Polyb. 32, 18), in guisa che per qualche tempo Roma vi tenne un praefectus (Liv. 43, 9). In una di quelle guerre sconfitto il re Genthius nel 177 a. C., Issa ottenne di essere immune dal tributo dovuto ai Romani (Liv. 45, 26). *Issa civium Romanorum* la chiama Plinio in un luogo (nat. hist. 3, 26, 152); il che significa che dovè avere la cittadinanza romana prima di Vespasiano. Era tra le principali isole dell' Adriatico: « nobilissimum regionum earum oppidum » (Bell. Alex. 47). La sua importanza divenne maggiore, già da quando durante l'amicizia coi Romani, furono ad essa aggregate le due città del continente, Epetium e Tragurium (Polyb. 32, 18. Strab. 7, 5, 5 cf. Plin. nat. hist. 3, 22, 142). — Le iscrizioni locali, sacre e sepolcrali, nulla ci dicono sul suo ordinamento comnale: una (3075) nomina un *sacerdos*, un' altra un *patronus* dell' isola (3078) ed una di Salonae un *decurio* di questa città e insieme di Issa (C. III 2074).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 393.

ISTROPOLIS. — v. **Histrus** III p. 944

ISTURGI (*Los Villares* presso *Andujar*). — C. II 2121-2125). — Città sul confine nordico tra la Baetica e l' Hispania Tarraconensis, nel conventus Cordubensis (Plin. nat. hist. 3, 3, 10: « Iprasturgi quod Triumphale »). Da una sola lapide locale (2121) si ha: *m*(*unicipium*) *Triumph*(*ale*), *duovir*, *aedilis*, *pontifex*, *flaminica*; da un' altra (2124): *res publica Isturgitanorum.*

HUEBNER, C. I Lat. II p. 297.

ISURIUM (*Aldborough* e *Boroughbridge*). — C. VII 260-268. — Città della Britannia, nel territorio dei Brigantes, poco discosta da Eburacum (Ptol. 2, 3, 26. Itin. Anton. p. 465, 3; 468, 3; 476, 1). Le iscrizioni nulla dicono intorno al suo ordinamento comunale: sono sacre e sepolcrali. Una di esse (268) ha: *Iustinianus p*(*rae*)*p*(*ositus*)? *Viudicianus m*(*agister*)? *a*[*r*]*biteriu* (= *arbitratu*) *pr*(*aepositi*) *m*(*ilitum*)? *castrum fecit.* Questo Iustinianus è il medesimo, che circa il 407 Costantino dalla Britannia mandò in Gallia (Zosim. 6, 2).

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 66 cf. EE. IX p. 561.

ITALAE (**Matres**). — v. **Matres**.

ITALIA — § I *Il nome di Italia e la sua estensione nell'età romana.* Secondo Antioco di Siracusa (Dion. Halic. I 35) il nome di Italia derivava da quello di un potente principe di stirpe Enotrica Italo, il quale aveva cominciato col ridurre sotto di sè, parte con la forza e parte con la persuasione, tutto il territorio estremo della penisola Italiana, compreso tra lo stretto di Messina ed i golfi di Squillace e di Sant' Eufemia, vale a dire la penisola della Sila, e, chiamata questa regione da sè stesso Italia, avrebbe poi conquistato molte altre città. È questa una delle solite leggende a schema eponimico, ma se ne è voluto dedurre che l' estensione originaria del nome di Italia non valicasse i confini dell' estrema punta della penisola, del che si è cercata una conferma in Ecateo, del quale abbiamo frammenti che assegnano all' Italia Medma, Locri, Caulonia e l'ignota Κρόταλλα (v. fr. 41, 51, 52, 53). Ma noi non sappiamo se egli assegnasse del pari all' Italia anche altre località, e nel passo di Antioco non è lecito vedere più che una semplice congettura dell'autore, senza escludere che la congettura possa avere colto nel segno.

Il fatto è che al tempo di lui il nome di Italia designava la regione compresa tra lo stretto di Messina, il fiume Lao e il confine orientale del territorio di Metapontio (Strab. VI 24: ὅριον δ'αὐτῆς (τῆς Ἰταλίας) ἀποφαίνει (Ἀντίοχος) πρὸς μὲν τῷ Τυῤῥηνικῷ πελάγει..... τὸν Λᾶον ποταμὸν, πρὸς δὲ τῷ Σικελικῷ τὸ Μεταπόντιον, τὴν δὲ Ταραντίνην ἢ συνεχὴς τῷ Μεταποντίῳ ἐστὶν ἐκτὸς τῆς Ἰταλίας ὀνομάζει Ἰάπυγας καλῶν). Ed anzi Erodoto I 94 e III 136 colloca Taranto in Italia (cfr. anche Dionys. I 73) ma pure per Tucidide (VII 33, 4) l' Italia comincia a Metapontio, e quindi è bene accettare per quel tempo questo confine.

Anche Aristotele (polit. VIII 1329 b), seguendo Antioco, faceva derivare il nome di Italia dal re Italo; Ellanico invece (Dioys. I 35) raccontava che, mentre Eracle traversava l' Italia per condurre in Grecia il gregge rapito a Gerione, gli fuggì un capo di bestiame, e, ricercandolo egli affannosamente, ed avendo saputo che, secondo l' idioma indigeno, la bestia aveva nome *vitulus*, chiamò Οὐιτουλίαν tutta la regione da essa percorsa. Secondo questo racconto, in verità, la bestia sarebbe stata ricuperata da Eracle in Sicilia, e non in territorio italiano, e per ciò Varrone *re r.* II 5, 3 correggeva la leggenda facendo che Eracle inseguisse l' animale dalla Sicilia nel continente; ma ciò poco importa. Importa invece il nucleo del racconto, la riconnessione, cioè, del nome di Italia con *vitulus*, la quale era affermata anche da Timeo e da Varrone, quando costoro quel nome giustificavano così « quoniam boves Graeca vetere lingua ἰταλοί vocitanti sunt, quorum in Italia magna copia fuerit » (Gell. n. A. XI, 1), perchè è evidente che ἰταλὸς nel senso di *vitulus* sarebbe in ogni caso una derivazione dalla lingua latina nel Greco della Italia Meridionale. Ed una espressione figurata della stessa riconnessione si ha nelle monete osche battute durante la guerra sociale con la figura del toro e la epigrafe *Viteliu.* (Poco interessa qui se questo fosse il nome della capitale degli Italici, Corfinium, che negli scrittori vediamo chiamata Italica, o se si debba invece intendere, come vuole il Mommsen, qual nome della dea Italia, v. C. IX al n. 6086). Se in conformità di queste opinioni degli antichi noi ammettiamo questa riconnessione, la potremo spiegare

con la semplice ricchezza in bestiame bovino della regione, specialmente di quella parte, della quale il nome fu originario, od anche si potrà pensare che il vitello fosse il *totèm* della stirpe degli Itali, ricordando come anche i nomi di altre popolazioni italiche derivino da animali, e inquadrando il racconto di Antioco nel concetto delle primavere sacre.

Ad ogni modo qualunque spiegazione se ne dia, la riconnessione del nome di Italia con *vitulus* (umbro *vitlu*) lusinga, perchè il corrispondente osco di esso e Víteliú o Vítelliú (v. Buck-Prokosch, Elementarbuch d. osk.-umbr. Dial. n. 79 a e par. 138) e la caduta del *v* iniziale si spiega coll' essere stata la parola trasmessa ai Romani per mezzo dei Greci dell' Italia meridionale, e con la stessa ragione o con le esigenze metriche può spiegarsi la lunghezza della i iniziale di Italia di fronte alla i breve della prima sillaba di *vìtulus*. Ma se la maggior parte accettano questa derivazione, non mancano storici (p. es. Niese, Gött. Gel. Anz. 1885, 243) e glottologi (Walde, Lat. etymol. Wörterb.[2] 395) che la ritengono incerta.

Per la questione delle origini del nome di Italia v. oltre Marquardt, Röm. St. - Verw. I, 217 Nissen, Templum p. 107 segg. ; Heisterbergk, Über den Namen Italien (Freiburg i. B. 1881); Pais, Storia della Sicilia e della Magna Grecia I 387 segg.; E. Meyer Gesch. des Alt. II 496; G. De Sanctis Storia dei Romani I 110 seg.; per le notizie greche Christ, Sitzb. Münchn. Ak. 1905.

Quali che sieno le origini del nome Italia, abbiamo già detto che nel V secolo esso comprendeva la regione tra lo stretto di Messina, il fiume Lao ed il confine orientale del territorio di Metapontio. Nel corso del IV secolo il nome da una parte si estese fino a Posidonia (Dionys. I 74, 4 e Strab. V 209) e dall' altra giunse ad includere anche Taranto, che era divenuta il centro della lega delle città greche di Italia (Dionys I 74, 4 e Strab. V 209); intorno al 300 comprendeva già la Campania (Theophr. ap. Athen. II 43 b) e nel corso del III secolo venne ad estendersi all' intero territorio dello Stato Romano (v. De Sanctis o. c. p. 111), in guisa che i confini di quel nome furono politicamente quelli di questo stato. Infatti, se dal punto di vista geografico, già dal II secolo il nome di Italia giunse sino alle Alpi (Pol. II 14; III 34; Catone Orig. IV 11 in Serv. ad Vergil. Aen. X 13; Liv. XXI 35 e XXXIX 54), dal punto di vista politico, i confini rimasero quelli del tempo della guerra di Pirro, cioè l'Arno e l'Aesis (e di fatto verso occidente la Magra nel 185 a. C. apparteneva ancora al territorio ligure, Liv. XXXIX 32, 2, che fu conquistato nel 180, Liv. XL 41 3, e, ad oriente, il territorio tra l' Aesis e il Rubicone, che aveva per capitale Rimini, lo troviamo contrassegnato come *ager Gallicus*, o *ager Gallicus Romanus* (v. appresso), o *provincia Ariminum*, Liv. XXIV 44, 2; XXVIII 38, 13 e Bormann in C. XI pag. 73 segg.). Quando, nel 59 a. C., la legge Vatinia assegnò a Cesare le provincie Galliche, il Rubicone segnava il confine dell' Italia (Cic. Phil. VI 3, 5; Svet. Caes. 31; Plut. Caes. 20, 32; Appian. b. c. II 35 etc. cfr. Marquardt o. c. 219) ed il Mommsen (C. V. p. 902) opina che il confine fosse stato spinto là da Silla, quando questi, secondo sempre la sua opinione, avrebbe organizzata la provincia della Gallia Cisalpina. Nello stesso momento il confine Occ. dell' Italia sarebbe stato portato al Varo (Röm. Gesch. II p. 355, nota e C. V. p. 902. Per la complicata questione della separazione della Gallia Cisalpina dall' Italia v. anche Zumpt De Gallia Romanorum provincia in Studia Romana 1859 p. 5 segg.; che riattacca l' organizzazione della provincia alla legge Vatinia; Pigh Ann. II 140 che la fa datare dal 217 a. C., Voigt Ius nat. II 359, e Walter Gesch. des röm. Rects I par. 245, che la pongono nel 206, vedendone il primo nucleo nella provincia Ariminum).

Nel 42 la provincia della Cisalpina fu di nuovo soppressa (Mommsen C. I p. 118), e allora i confini di Italia furon portati al Nord fino alle Alpi, all' est fino al Formio (oggi Risano presso Trieste; Plin. N. H. III 127: Formio antiquus anctae Italiae terminus); Augusto spinse il confine da questa parte sino all' Arsia (Plin. N. H. III 44. 129. 132. 150 V. Mommsen C. V. p. 1.).

§ II *Conquista e organizzazione dell' Italia nel periodo repubblicano.*

A. *Conquista dell' Italia peninsulare.* — All'aprirsi dell'età storica che per l'Italia comincia da quando i primi esploratori greci fecero la scoperta delle sue coste, Roma città occupava appena una ventina di ettari di terreno, ed il suo territorio circa 150 chilometri quadrati. Tutto intorno fino ai monti albani sorgevano le altre città di stirpe latina, il cui numero originario è imprecisabile, ma doveva essere certamente di molto superiore a quello tradizionale di 30. (Non è questo il

luogo di discutere sul valore delle liste conservate in Dion. V. 61; Plin. N. H. III 69; Diod. VII. 5, 9, e sulle numerose questioni attinenti all' epoca, alla natura e alla costituzione della così detta lega albana. V. Seeck Rh. Mus. 37, 9 seg., 598 seg.; Mommsen H. 17, 42 seg. = Hist. Schr. II 69 seg.; Nissen It. Landesk. II 556 seg.; G. De Sanctis Storia dei Rom. I 378 seg. e 381 seg.; Beloch Der it. Bund 1880 ed ora Röm. Gesch. 1926. 144 seg., specialmente 164 seg.)

La superficie complessiva di questi staterelli può essere valutata a c. 2350 Km.² (Beloch, Röm. Gesch. 169 seg.)

Al di là dei monti albani, lungo la spina dorsale dell' Appennino, si succedevano le diverse stirpi italiche, che, come i Latini, appartenevano al ceppo Indo-Germanico. Al quale pure, ma a famiglia diversa dalla Italica, e, cioè, forse alla Illirica, appartenevano gli Iapigi-Messapi e i Veneti, mentre a gruppi etnici affatto diversi risalivano, oltre i Corsi e i Sardi, i Liguri e gli Etruschi.

L' unificazione di tutti questi popoli era opera veramente colossale e l' averla attuata costituisce nella storia di Roma un fatto più imponente forse che quello stesso dell' affermazione del suo primato sul mondo, sia perchè tale affermazione non sarebbe stata possibile senza quella unificazione, sia perchè imprimere lo stampo nazionale a genti vigorose di stirpi affatto diverse, o comunque repugnanti all' unificazione, e portare uno staterello di 150 Km.² appena ad abbracciare in una maglia ferrea di annessioni e di federazioni tutta l' Italia peninsolare, appare impresa più ardua della conquista dell' Occidente barbarico e dell'Oriente decrepito da parte di uno stato giovine, forte e discretamente incivilito, quale fu Roma dopo l' unificazione di Italia. La quale unificazione non fu affatto agevolata, come qualcuno potrebbe credere, dalla unità di origine tra i Romani e gli Italici propriamente detti, dappoichè costoro nel tempo storico avevano perduto ogni coscienza di quella unità, coscienza che non poteva loro esser mancata nei primi tempi della emigrazione e della diffusione per la penisola, ma che era poi rimasta soffocata per effetto della stessa configurazione geografica dell' Italia, così allungata e frazionata. Sebbene l' Italia non sia altrettanto frastagliata e intersecata da stretti e da golfi, da fiumi e da catene montuose quanto la Grecia, pure ha avuto da natura troppe barriere divisorie: la più grande tra tutte, il taglio netto tra l'Italia continentale e quella peninsulare, l' una larga, piana, compatta; l'altra, stretta, percorsa dall'Appennino, snodantesi in tanti sistemi diversi longitudinali e trasversali, solcata da torrenti impetuosi, scossa da vulcani, frantumata in cento valli piccole e grandi. Fu proprio tra queste valli che si distribuirono le stirpi italiche, nettamente differenziandosi per autonomi sviluppi linguistici, conseguenti al frazionamento geografico. Tante vallate, tanti stati e quasi altrettante lingue: chè le diverse lingue italiche divergevano tra loro più dei dialetti greci, al punto che gli appartenenti ai vari gruppi non doveano essere in grado di intendersi reciprocamente. Del che si può agevolmente persuadere chiunque, capace di leggere testi ed iscrizioni latine, prenda in mano per la prima volta una iscrizione umbra od osca. Fu così che l' unificazione delle stirpi italiche, affini per origine, non fu a Roma più agevole di quella degli altri popoli abitanti in Italia. Occorsero fatiche aspre e diuturne, occorse un lungo cammino, del quale ben note sono le tappe principali.

Durante il periodo monàrchico i Romani conquistano il primato sul Lazio e sulla Lega Latina. Nel primo secolo della Repubblica (quinto a. C.) lottano contro Equi, Volsci ed Etruschi del Sud. Al principio del IV secolo distruggono Veii, ed ecco, che superata la catastrofe gallica, domati i primi movimenti insurrezionali dei Latini, proseguite le lotte contro Volsci ed Etruschi, la loro espansione che prima era stata piuttosto lenta, acquista un ritmo vieppiù rapido, che finisce col diventare vertiginoso.

Verso la metà del IV secolo, il loro dominio ha già una estensione di circa 8000 Km², dai monti Cimini a Terracina. Dopo la prima sannitica e le guerra latina si allarga dai monti presso Tolfa fino al golfo di Napoli e nell'interno si spinge verso gli avamposti dell' Appennino sì da abbracciare circa 12000 Km². (v. De Sanctis, o. c. II 257 e 288 seg.)

Non più di una sessantina di anni appresso tutta l'Italia peninsulare, da Rimini e da Pisa sino allo stretto di Messina, vale a dire un territorio di circa 130000 Km² è stretto in ferrea organizzazione nel pugno di Roma.

A tanto successo il principale contributo fu recato dai modi della conquista e della organizzazione dei vinti.

Quando le conquiste cominciarono, Roma non fece che distruggere le città dei vinti, e trasportare in Roma gli abitanti, generalmente privandoli del diritto di cittadinanza, qualche

volta invece conferendo ad essi la cittadinanza romana (si vegga p. es. quanto racconta la tradizione sul trattamento fatto agli abitanti di Caenina e di Antennae, Dionys. II 35, Liv. I 11, 2; o a quelli di Alba e di Politorium, Liv. I 29, 30, 33 e Dionys. III 31). Naturalmente questo sistema non poteva essere applicato se non fino a quando la conquista restasse in una sfera limitata. Dopo la presa di Alba il territorio Romano era ormai esteso quanto quello di tutte le altre città latine insieme, e Roma avrebbe forse potuto tentare la impresa di proseguire nell'opera di distruzione dei singoli centri avversari, ma anche poteva accadere che questi, spinti dalle necessità della difesa, si coalizzassero in un fascio di forze e tentassero una resistenza disperata, mettendo in pericolo le fortune stesse di Roma. Onde questa si contentò di una specie di protettorato sulle altre città, che ebbe a vincere o a intimorire, pur ponendole sempre in condizioni svantaggiose per loro. L' espansione del dominio Etrusco nel Lazio sospese l'avanzata dei Romani, ma quando quel dominio declinò, e quando cadde il regime monarchico, Roma strinse coi Latini un patto federale sulla base della eguaglianza politica e giuridica, *aequum foedus* (Liv. II 33, Dionys, VI 95, Cic. pro Balbo 53, Fest. s. v. *nancitor* p. 166 M. Anche qui non è il caso di discutere tutte le questioni attinenti al *foedus Cassianum*, del quale noi continuiamo ad accettare la cronologia tradizionale. Vegansi tra gli innumerevoli studi: Zöller Latium und Rom 1878, 40 seg.; O. Seeck, Rh. Mus. 38, 1882, p. 1 seg.; Mommsen, St.-R. III, 611; De Sanctis, Storia dei Rom. II 58 segg; Binder, Plebs 1909, 332; Soltau, Das sogen. Latinerbund des Sp. Cassius, Wiener Studien 1913; Pais Storia Critica di Roma II 24, 138 segg., 409 segg.; Rosenberg, Hermes, 1920, 357 segg.; Beloch, Röm. Gesch. 182 segg., specialmente 193 segg., cfr. Griech. Gesch. III, 1, 180). La quale eguaglianza non poteva impedire però che Roma acquistasse una preponderanza egemonica, in quanto che essa aveva una coesione statale molto maggiore di quella della lega, e formava a sè la metà della Confederazione: in caso di guerra i Latini fornivano un contingente eguale a quello Romano, e il bottino era diviso a metà. Nella lega latina presto furono ammessi gli Ernici, (Liv. II, 41; Plin. N. H. XXXIV, 20; Dionys VIII 69) ed, insieme coi federati, Roma condusse le grandi lotte contro i nemici communi, Equi, Volsci ed Etruschi, evitando, in genere, ingrandimenti del proprio territorio e dividendo, invece, alla pari coi federati sacrifici e vantaggi mercè la fondazione delle colonie dette di diritto latino, fondate, cioè, in commune dalle città federali e da Roma (v. **Colonia** II p. 418). Ma, quando al principio del IV secolo a. C. distrussero Veii, i Romani, forse perchè già si delineavano ragioni di forti dissensi con gli alleati, se ne annessero tutto il territorio, assegnandolo viritanamente a soli cittadini romani e creando così quattro nuove tribù (Diod. XIV 93; Liv. VI, 5. E questa politica delle annessioni dirette ebbe grande sviluppo dopo il 389, quando pressochè ogni guerra portò ed ingrandimenti dei demani di Roma (ager publicus) e sui demani furono trapiantati cittadini romani con la fondazione successiva di altre tribù (v. **Tribus**) e con la deduzione di parecchie colonie romane. (V. **Colonia** II l. c.).

Particolari caratteristiche ebbero le annessioni di Tuscolo e di Cere, e segnarono momenti nuovi dell'espansione Romana, creazione di nuovi tipi di soggiogamento, che ebbero poi la loro continuazione e i loro sviluppi ulteriori. Quando dopo la catastrofe Gallica Tuscolo si ribellò, i Romani non la distrussero, ma tolsero agli abitanti la latinità, conferendo invece ad essi la *civitas romana*, nella sua pienezza, (Liv. VI 26, 8; 33, 6; 36, 2 cfr. VIII, 14. 4, Plut. Cam, 38, Dionys. XIV 6, cfr. Val.. Mass. VII 3 ext, 9, Cass. Dio. f. 28) rispettandone, sempre assai limitatamente, l' autonomia municipale (Cic. pro. Planc. 8, 19 chiama Tusculum *municipium antiquissimum*). Fu questa la prima volta che annessione non significò distruzione o asservimento, e questo il primo esempio di concessione di cittadinanza a tutto un comune lasciato sussistere, nel che è però da pensare che cittadinanza significava, in questo periodo di aspre guerre per l'esistenza, subordinazione piena a tutti i doveri diretti alla conservazione e alla coesione dello stato vincitore, più assai che un effettivo compenso per la perdita della sovranità (Cfr. De Sanctis o. c. II 243, 255, 433; (diversamente Beloch, Röm, Gesch. p. 318 e 375, seg., il quale crede che Tuscolo conservasse la latinità sino alla guerra latina).

Diverso fu il modo tenuto dai Romani con gli abitanti di Cere, quando a mezzo il secolo IV, poterono sottometterli per la felice conclusione della guerra combattuta dai Romani insieme che contro i Ceriti, contro i Tarquiniesi e contro i Falisci. Non distrussero neppur essi, ma pur ad essi sottrassero ogni indipendenza, mettendoli a parte non già della piena

cittadinanza romana, ma di una cittadinanza minore, priva, cioè, dei diritti politici; di guisa che d' ora in poi i Ceriti ebbero a dipendere dall' autorità legislativa dei comizi, dalla giurisdizione del pretore, dall' imperio dei magistrati e furono soggetti alla coscrizione e al tributo secondo le liste redatte dai censori, ma non ebbero in compenso nessun diritto elettorale attivo e passivo, fornendo per tal guisa il primo esempio di quella condizione che si definisce *civitas sine suffragio* (Strab. V 220; A. Gell. n. A XVI 13, 7, cfr. [Acro] ad Horat. epist. I 6, 62; De Sanctis o. c. II 257. Credono alcuni che il primo esempio di *municipium sine suffragio* debba ritenersi Tuscolo, basandosi su Festo epit. p. 127, ma l'essere state sempre le liste dei cittadini senza suffragio indicate col nome di tavole dei Ceriti, fa logicamente pensare che i Ceriti per primi avessero ricevuto questa cittadinanza con minori diritti. Idee del tutto originali e degne della massima riflessione espone Beloch, Röm. Gesch. 363 seg).

Della cittadinanza senza suffragio si debbono distinguere due categorie, l' una delle quali si accompagna con una maggiore o minore autonomia comunale, l' altra è affatto sfornita di questa, ed è quindi una condizione assai più sfavorevole, ma essa saggiamente fu applicata ad un numero scarsissimo di località (De Sanctis o. c. II 436; v. **Municipium**).

Questi due nuovi schemi di assoggettamento: conferimento della cittadinanza con o senza suffragio Roma applicò subito quando, dopo la guerra latina, procedette allo scioglimento della Lega.

Allora infatti se alcune città lasciò in condizione formale di indipendenza, sancita però da trattati separati e non più da un unico trattato; e se mantenne le stesse condizioni precedenti a tutte le colonie latine, che erano state dedotte dal V sec. a. C. in poi, si incorporò invece tutte le altre città della lega, conferendo ad esse o pieni diritti di cittadinanza o la cittadinanza inferiore, e togliendo loro parte del territorio. (v. De Sanctis o. c. II 278 segg. 284 segg.: Beloch, o. c. 375 segg. esclude che a qualche città latina fosse stata data allora la cittadinanza inferiore, e sostiene che tutte quelle, cui la cittadinanza fu conferita, ne ebbero la pienezza, divenendo *municipia foederata*).

La cittadinanza o piena o *sine suffragio* ebbero anche in questo torno di tempo Capua ed altre località della Campania (Basti citare De Sanctis o. c. II, 206 seg. e Beloch. o. c. 382 seg.)

La rapidissima conquista successiva del resto di Italia fu condotta a termine da Roma con questi vari tipi di annessione e di federazione che si eran venuti sviluppando.

Dei 130000 chilometri quadrati che abbracciava la penisola, 23000 circa costituivano, verso i tempi in cui scoppiò la prima guerra punica, il territorio romano propriamente detto, 12000 il territorio delle colonie latine e delle città, che avevano conservato l' antico diritto latino, (De Sanctis o. c. II p. 425) Beloch o. c. 620) il resto era territorio federale, di popoli, cioè, (*socii*) legati ai Romani da singoli patti, profondamente divergenti gli uni dagli altri, gli uni fondati su parità, gli altri su disuguaglianza di diritti, assai più numerosi questi che quelli, e diversi gradi vi erano di eguaglianza e di disuguaglianza nell'una e nell'altra categoria. (De Sanctis o. c. II p. 425 e 451 segg.).

L'obbligo principale dei federati era quello di fornire contingenti militari, equipaggiarli e stipendiarli, ma in compenso erano esenti da qualsiasi tributo, possedevano la più piena autonomia finanziaria, compreso, pare, il diritto di batter moneta, anche in metalli preziosi. Subivano certamente alcune limitazioni alla loro sovranità, perche, in caso di contese reciproche, doveveno accettare Roma come tribunale arbitrale, nè potevano stringere accordi politici o commerciali tra di loro, e rientravano invece nelle alleanze che a Roma piacesse concludere; ma questi erano sacrifici relativamente lievi rispetto ai vantaggi che il *foedus* assicurava loro: partecipazione al bottino, ammissione alle colonie latine e, pare, talora anche a quelle romane, alle assegnazioni viritane e alle occupazioni dell'*ager publicus*. (De Sanctis o. c. II p. 455 segg.)

I Latini, cioè le colonie di diritto latino e le città latine sopravvissute allo scioglimento della Lega, costituivano tra i federati una particolare categoria. Non si trovavano più nell' antica condizione di sovranità che era stata riconosciuta alla prima lega, chè anzi non solo non potevano stringere accordi tra di loro, ma, per un certo tempo almeno, furono perfino privati del vicendevole commercio e connubio, ma godevano poi di molti vantaggi superiori a quelli dei rimanenti alleati, avendo piena facoltà di connubio e di commercio coi Romani, e potendo con la massima facilità acquistare il diritto di cittadinanza romana. (De Sanctis o. c. II 458 segg.)

Per mezzo di questo sistema federale, Roma potè tenere solidamente in pugno una popolazione che era circa il doppio di quella dello Stato romano propriamento detto, che era sparsa per un territorio quattro volte superiore al suo ed apparteneva a quattro nazionalità assolutamente diverse: Italici, Iapigi, Greci ed Etruschi, e, a poco a poco, riuscì ad unificarli pienamente.

B. *Fusione e romanizzazione dell'Italia peninsulare.* — Se di questa furono potenti strumenti volta a volta i processi stessi della conquista: la rotta o la cacciata di popoli interi, spostamenti e deportazioni di intere stirpi con sostituzione di elementi di nazionalità latina, e la sottrazione costante ai vinti di una parte del loro territorio, adibita ad assegnazioni viritane, a fondazione di colonie romane o latine o alla semplice occupazione in possesso; assai più giovarono allo scopo mezzi più pacifici di influenze lente, ma, quanto più lente, più sicure e profonde, nelle quali si esplicò tutto il genio politico di Roma. Fu così che, se la romanizzazione dell'Italia centrale procedette con grande rapidità (si pensi che i distretti del Piceno e della Sabina, conquistati in sul principio del III sec. a. C., ebbero nel 268 la *civitas sine suffragio* e già nel 241 la piena cittadinanza) invece la romanizzazione del resto dell' Italia, anche a rimanere per ora nei limiti della zona peninsulare, fu assai più lenta. In quanto che i Romani non cercarono più in linea generale un' assimilazione violenta dei vinti, nè tentarono di imporre la loro lingua, chè anzi l' uso del Latino come lingua ufficiale considerarono quale massimo onore e quale oggetto di graziosa concessione, come è dimostrato dal fatto che, quando nel 180 a. C. gli abitanti di Cuma vollero ottenere questa grazia, dovettero farne speciale istanza: « Cumanis eo anno petentibus permissum ut publice Latine loquerentur et preconibus Latine vendendi ius esset.[1] » (Liv. 40, 42) E Cuma era non città alleata ma municipio senza suffragio, dal che si vede che i municipi senza suffragio, non ebbero affatto la mira di romanizzare violentemente le popolazioni, sebbene alla romanizzazione indirettamente abbian potuto contribuire, in quanto che la concessione della cittadinanza passiva fu considerata quale gradino alla concessione della piena cittadinanza, e di questa era certamente condizione *sine qua non* la recezione dell' idioma nazionale latino.

Se non fu ostacolata in alcun modo la lingua indigena dei municipi senza suffragio, tanto meno furono disturbati i diversi idiomi delle città e dei popoli italici federati. Ed anzi i Romani, come bene osservò il De Sanctis, (II p. 463) con l'arte consueta dei conquistatori di appoggiarsi ai più deboli, difesero le nazionalità minori contro gli appetiti delle maggiori: gli Iapigi di Arpi contro l'espansione sannitica, i Greci di Turi contro i Lucani, l'aristocrazia etrusca contro la classe popolare d'origine italica. Lungi dunque dal volere attuare una latinizzazione violenta dell' Italia, Roma col suo intervento appoggiò la lingua greca e la iapigia, le quali senza quell' intervento avrebbero cessato assai più presto d'esser parlate in Italia. Particolarmente tenace fu la vita della lingua greca nelle città della Magna Grecia, in cui il Latino stentò dei secoli prima di diventar popolare e l'interno di questa parte di Italia era ellenizzato al punto che presso i Lucani, i Bruzzi, i Mamertini l'alfabeto nazionale non compare nè sulle monete nè sulle iscrizioni : le poche iscrizioni in lingua osca sono in caratteri greci, le monete sono greche nella lingua e nel conio. La fisionomia di queste regioni rimase così a lungo greco-sannitica, e sannitici rimasero i paesi dei Frentani e degli Irpini, mentre l' osco continuò a tenere il campo dal Liri a Salerno. Tarda fu dunque la diffusione della lingua latina nell' Italia Meridionale, come tarda fu nell'Etruria centrale e settentrionale. Centri di irradiazione furon anche questa volta le colonie latine : Pesto, Luceria, Venosa, Benevento, Isernia, Brindisi, e i tratti dell'*ager publicus* confiscati nella Campania e nel Bruzzio, dopo la II punica.

Ma se tarda fu la latinizzazione, e avvenne per circostanze in parte non desiderate nè volute da Roma, in mille guise questa — prima che la piena latinizzazione si operasse — aveva moltiplicato i vincoli fra sè e i federati italici, contribuendo in tal guisa alla creazione di una coscienza solidale ed unitaria. Si pensi alla grande abilità ed efficacia con cui i Romani seppero inserirsi nella vita del traffico e del commercio dell' Italia centrale e meridionale, e che particolarmente risulta da quelle direttive della politica monetaria romana, che emergono dai moderni studi sulla monetazione romana ed italica (v. Häberlin, *Corpus num. aeris gravis* p. 63).

Si pensi all'eguaglianza economica assoluta che Roma riconobbe ai suoi sudditi e ai suoi federati italici, alla cura che prese dei loro bisogni nello svolgimento della sua politica

commerciale, alla partecipazione piena che loro consentì ai mercati e ai traffici, aperti dalle armi comuni, ai privilegi giuridici che loro elargì nelle provincie (esenzione dai diritti doganali, sottomissione alla competenza giurisdizionale del governatore romano e non a quella dei tribunali indigeni). All' estero insomma, niuna sensibile differenza vi fu, nè giuridica, nè economica, tra un *civis romanus* e un federato, e fu per ciò che fuori d'Italia Romani ed italici vennero a costituire quelle collettività legalmente chiuse e privilegiate, di cui è frequente traccia nelle epigrafi. (v. **Italici**).

Si pensi alla penetrazione lenta ma vittoriosa degli istituti romani nei comuni italici, penetrazione che, non si attuò di colpo ma si svolse in lente tappe, di cui il termine ultimo fu quell' ordinamento municipale uniforme che appare non come una imposizione voluta da Roma, ma come una naturale conseguenza della forza di espansione, che agli istituti romani derivava dalla loro superiorità, dal più perfetto appagamento che essi davano ai bisogni della vita munipale. È questo un processo che particolarmente bene ha messo in luce il Rosenberg in « Der Staat der alten Italiker », specialmente per quanto riguarda la trasformazione degli ordinamenti delle città Osche. (p. 101 segg.).

Si pensi finalmente a quel crogiuolo di fermentazione e di fusione che dovettero essere gli eserciti comuni: come uno era il comando supremo, una era l'organizzazione ed uno l'ordinamento. Indizio eloquente di ciò il fatto che, insieme col servizio militare, fu esteso a tutti gli alleati, obbligati a fornire contingenti di terra, il diritto di usare la toga, che era il costume nazionale romano.

Questa unificazione materiale, economica, militare e spirituale degli Italiani tra loro e Roma era già a buon punto, nonostante permanessero le diversità etniche delle varie stirpi, quando scoppiò la seconda guerra Punica, e fu per ciò che la federazione resse alla bufera, e Roma per mezzo di essa trionfò dell'immane pericolo semitico.

E sembrò che il sistema federale potesse bastare ai compiti storici di Roma e dell'Italia, senza sboccare ad una unificazione nazionale; e vi fu un momento, nel quale in questa coscienza si appagarono Romani e sudditi italiani, gli uni sempre più orgogliosi della loro cittadinanza, gli altri gelosi della loro indipendenza, più o meno apparente.

Ma quando, negli sviluppi storici del II sec. a. C., il governo di Roma tralignò verso una oligarchia sempre più gretta ed egoista, e i federati furono ogni giorno più esposti, senza difesa alcuna, agli abusi e alle prepotenze del governo centrale, fino a ridursi in istato di esasperante e perenne umiliazione, e, quando tra loro si aprirono il varco gli ideali democratici, che si erano andati diffondendo in alcune elevate sfere della capitale per influenza greca, allora i federati videro unico rimedio alla loro inferiorità l' acquisto della piena cittadinanza e, per le complicazioni della politica interna di Roma, trovarono aiuti e stimoli in partiti ed uomini politici Romani.

C. *La questione federale e la estensione della cittadinanza a tutti gli Italici.* — La legge agraria di Tiberio Gracco, che escludeva certamente il proletariato italico dalle distribuzioni di terre demaniali, mentre imponeva la rivendicazione allo stato dei possessi raccoltisi in modo eventualmente abusivo nelle mani dei proprietari Italici, aggravava la questione federale, ma non è escluso che Tiberio stesso già avvisasse ai rimedi, con un progetto di estensione della cittadinanza agli Italici, la quale estensione avrebbe largamente risarcito quei possessori, che fossero già stati o fossero per essere danneggiati, e in pari tempo avrebbe consentito che fossero ammessi alle distribuzioni i proletari (un simile progetto gli è attribuito da Vell. Pat. II 6, ed il Mommsen è proclive ad accettare questa notizia, ma forse vi si deve vedere solamente un indizio che a Tiberio non sfuggì la grave questione; cfr. per tutto ciò i miei Studi Graccani 177 n. 1 le cui conclusioni io mantengo immutate, di fronte ai più recenti studi. E della sorte dei Latini e degli Italici certamente si preoccupò Scipione Emiliano negil ultimi giorni della sua vita, ed anzi questo suo interessamento gli fu forse fatale (o. c. p. 187 n. 1). Dopo la morte di lui i triumviri Graccani mantennero desta l'agitazione tra il proletariato cittadino e quello Italico, e continuarono certo a ventilare il progetto di allargamento della cittadinanza, come mezzo per agevolare l' attuazione della legge agraria. Ed ecco che nel 126 a. C. Latini e peregrini affluirono in Roma in maniera tale da allarmare la nobiltà e da indurre il tribuno M. Giunio Penno a far votare una legge per l'espulsione simultanea di tutti quegli intrusi dalla città (Cic. Brut. 28, 109; de off. 3, 11, 47 cfr. Fest. p. 286). Nel 125 a. C. fu nominato console M. Fulvio Flacco, che era ancora membro della commissione triumvirale, e promulgò tosto una

rogatio de civitate sociis danda et de provocatione ad populum eorum, qui civitatem mutare noluissent (Val. Mass. 9, 5, 1 cf. o. c. p. 190 n. 1), ma la proposta naufragò, ed, essendo state tanto amaramente deluse le speranze degli alleati, corsero tra di loro intese di rivolte, per iniziativa di Fregelle, che di lì a poco pagò con la distruzione la sua velleità.

Anche C. Gracco, dopo aver fatto approvare nel primo anno del suo tribunato il rinnovamento della legge agraria del fratello, propose, nel secondo, il conferimento della cittadinanza agli Italici, e questo forse fu l'atto, che più contribuì alla sua rovina (o. c. p. 190 e 193; Tenney Frank, Storia Economica di Roma, trad. di B. Lavagnini, Firenze 1924, p. 121).

Nella legge agraria che Saturnino fece votare con la violenza nel 100 a. C. si stabiliva che alle colonie, la cui fondazione era prevista, dovessero partecipare un certo numero di Italici, che avrebbero avuto contemporaneamente la concessione della cittadinanza (Cic. pro Balb. 21, 48: Saturninus C. Mario tulerat ut in singulas colonias ternos (trecenos?) cives Romanos facere posset.)

Continuando nelle loro agitazioni, gli Italici furono nel 95 a. C. gravemente colpiti da una legge dei consoli L. Licinio Crasso e Q. Mucio Scevola (lex Licinia Mucia de civibus redigundis), che volle infrenare i ripetuti tentativi di usurpazione della cittadinanza, e provocò molti processi (Asc. p. 67, Cic. pro Balbo 21, 48), ma nel 91 a. C., quando Liviso Druso nel suo tribunato tentò restituire al senato la funzione giudiziaria, per spezzare la resistenza degli avversari, cercò, oltre l'appoggio delle classi inferiori della cittadinanza, quello degli alleati italici, (Diod. XXXVII 11) promettendo loro la cittadinanza. È noto come allora la maggioranza del senato gli si volgesse contro, ed egli poco dopo perisse assassinato per mezzo di sicari.

La delusione degli Italici provocò la guerra sociale, mercè la quale essi riuscirono ad imporre il riconoscimento del loro diritto. La *lex Iulia* fatta votare dal console L. Giulio Cesare, sul finire dell'anno 90, a. C., accordò la cittadinanza romana alle città confederate d' Italia rimaste sino ad allora fedeli e a quelle delle città latine, che la avessero voluta accettare. (App. b. c. I 49: *Ἰταλιωτῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχίᾳ παραμένοντας ἐψηφίσατο (ἡ βουλὴ) εἶναι πολίτας οὗ δὲ μάλιστα μόνου πάντες ἐπεθύμουν· καὶ τάδε εἰς Τυρρηνοὺς περιέπεμπεν· οἱ δὲ ἄσμενοι τῆς πολιτείας μετελάμβανον*; Cic. *pro Balbo* 8 21: *ipsa denique Iulia* [*qua*] *lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret.* Cfr. Aul. Gell. N. A. IV, 4, 3. Vell. Pat. II 16). Poco dopo (o nel 90 a. C. o nel gennaio del 89, v. Mommsen *Röm. Gesch.* II p. 239 nota) i tribuni della plebe M. Plauzio Silvano e C. Papirio Carbone fecero votare la lex, da loro detta *Plautia Papiria*, la quale estendeva la cittadinanza Romana a tutti i *cives et incolae* delle città confederate, domiciliati in Italia nel giorno della sua promulgazione, che entro lo spazio di sessanta giorni avessero dato il loro nome al pretore urbano in Roma (Cic. pro Arch. 4, 7: Data est civitas Silvani lege et Carbonis « si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent; si tum, quum lex ferebatur in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi » Cfr. Schol. Bob. p. 353 ed. Orelli, Cic. Ad fam. 13, 30).

In base a queste leggi avveniva un allargamento tale del diritto di città, che la iscrizione dei nuovi cittadini nelle liste avrebbe posto nelle loro mani la maggioranza nei comizi, e per evitare ciò, secondo Appiano, coi nuovi cittadini si sarebbero formate dieci nuove tribù, lasciando intatte le altre trentacinque, che appunto avrebbero conservato la maggioranza ed il diritto di priorità nel voto (b. c. I, 49: *Ῥωμαῖοι μὲν δὴ τούσδε τοὺς νεοπολίτας οὐκ ἐς τὰς πέντε καὶ τριάκοντα φυλὰς...... κατέλεξαν, ἵνα μὴ τῶν ἀρχαίων πλέονες ὄντες ἐν ταῖς χειροτονίαις ἐπικρατοῖεν, ἀλλὰ δεκατεύοντες ἀπέφηναν ἑτέρας, ἐν αἷς ἐχειροτόνουν ἔσχατοι καὶ πολλάκις αὐτῶν ἡ ψῆφος ἀχρεῖος ἦν, ἅτε τῶν πέντε καὶ τριάκοντα προτέρων τε καλουμένων καὶ οὐσῶν ὑπὲρ ἥμισυ*; le quali parole si riferiscono certamente alla *lex Iulia* del 90 a. C. ma, secondo Appiano, questo stesso trattamento sarebbe stato applicato agli altri Italici che beneficiarono della legge successiva, I, 53: *ἐς δὲ τὰς φυλὰς ὅμοια τοῖς προυχοῦσιν ἕκαστοι κατελέγοντο, τοῦ μὴ τοῖς ἀρχαίοις ἀναμεμιγμένοι ἐπικρατεῖν ἐν ταῖς χειροτονίαις πλέονες ὄντες*). Invece, secondo Vellejo Patercolo, i nuovi cittadini nell'87 si trovavano distribuiti in otto delle trentacinque tribù (II 20: Itaque quum ita civitas Italiae

data est, ut in octo tribus contribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium dignitatem frangerent, plusque possent recepti in beneficium, quam auctores benefici). Da queste divergenti testimonianze può, forse, ricavarsi che la disposizione, di cui parla Velleio, fosse stata presa con la lex Plautia Papiria, e quella, invece, di cui parla Appiano, con la lex Iulia, che in ciò sarebbe stata poi abrogata dalla legge successiva (v. Mommsen. Die römische Tribuseintheilung nach dem marsischen Krieg, Hermes 22, 1887 p. 101 seg. = Ges. Schr. V. p. 262 sg., che confuta la teoria del Kubitschek, De Romanorum tribuum origine 1882 p. 70 seg. e del Beloch Der italische Bund p. 41 seg., secondo la quale nelle otto tribù, di cui discorre Velleio, sarebbero stati confinati solamente gli Italici ribelli, e vi sarebbero rimasti per sempre).

Nell' 88 il tribuno P. Sulpicio tentò di fare revocare con una nuova legge questa disposizione restrittiva senza riuscirvi (Liv. per. 77; App. b. c. I 55. 56); di fatto però essa non fu mai applicata ed un senatoconsulto dell'84 finì per riconoscere ai nuovi cittadini il diritto di votare in tutte le tribù (Liv. per 84). La *lex Cornelia de civitate* proposta da Silla nell' 81 fece perdere a non pochi dei nuovi cittadini il diritto di recente acquisito (Sall. Hist. I 41 (p. 12,6 Dietsch), Cic. pro dom. 30, 79; *de lege agr.* 3, 2, 5; App. b. c. I 100), e per l'allargamento veramemte totale della cittadinanza romana a tutta l' Italia peninsulare occorse ancora qualche anno (Vell. Pat. II 16: Paulatim deinde recipiendo in civitatem qui arma aut non ceperunt aut deposuerunt maturius vires refectae sunt).

D. *Conquista e ordinamento della Gallia Cisalpina.* — La guerra che i Romani combatterono contro i Senoni nel secondo decennio del III sec. a. C., (Pol. 2, 19; Dionys. 19, 13; Eutr. 2, 10; Flor. 1, 8 [13]; App. Kelt. 11, Samn. 6) portò alla sottomissione di tutto il loro territorio dall' Aesis al Rubicone, che divenne *ager publicus* e fu spesso nelle fonti designato come ager *Gallicus romanus* (Cato Orig. ap. Varr. r. r. 1, 2, 7 fr. 43 Peter; Liv. 23, 14, 2; Cic. Catil. 2, 12, 26, *de sen.* 4, 11; Brut. 14, 57; Caes. b. c. 1, 29) o semplicemente *ager Gallicus* (Liv. 24, 10. 3; 39, 44, 10; Varro. r. r. 1, 14, 4. 2, 3, 9; Plin. n. h. 3, 4, 112; Svet. Claud. 24). Ivi fu fondata subito dopo la sottomissione la colonia cittadina di Senagallia, e qualche tempo dopo (268) quella latina di Ariminum; poi probabilmente nel 247, la colonia di Aesis (Vell. I 14, 8, ove i manoscritti hanno Aesulum, laddove presso Iul. Obseq. si trova *forum Esii*). Il resto di quel territorio lo si abbandonò alla libera occupazione, fino a quando nel 232 il tribuno C. Flaminio ne propose la distribuzione viritana (Pol. II, 21, 7) suscitando la più accanita opposizione degli ottimati, che egli però riuscì a frustrare, facendo approvare la legge direttamente dal popolo, sicchè la distribuzione, sebbene forse con qualche ritardo, ebbe larga applicazione (Cic. de inv. 2, 17, 52; de sen. 4, 11; Cato Orig. fr. 43 Peter; cfr. i miei Studi Graccani p. 124 seg. Rimase però sempre disponibile il territorio, nel quale poi nel 184 fu fondata la colonia di Pisaurum).

Dopo le grandi lotte del 225 a. C. contro gli Insubri, i Boi e i Lingoni, rafforzati dai Gesati transalpini, i Romani riuscirono, non davvero a distruggere i Galli, come si erano proposti, ma a ridurli in condizione di alleati dipendenti, assicurandosi il controllo del Po con le colonie di Piacenza e di Cremona; e, poichè l'alleanza di Roma era stata già accettata dai Cenomani e dai Veneti, tutta l'Italia settentrionale, tranne il Piemonte e la Liguria, riconosceva ormai l' egemonia romana, e si apriva alla civiltà latina.

Durante la II guerra punica, i Boi e gli Insubri parteggiarono con le armi per Annibale, e certamente in quelle regioni i Romani perdettero tutti i loro possedimenti salvo Piacenza e Cremona, ma, terminata la guerra Annibalica, riarsero presto le lotte, prima contro gli Insubri, che furono completamente soggiogati nel 197 a. C. (Pol. 18, 11 cfr. Liv. XXXI, 2, 5; 10, 21; 47, 4; XXXII 7, 5; 8, 3; 29 e seg., notando che la tradizione Liviana merita poca fede) e dovettero regolare i loro rapporti con un foedus (cfr. Cic. *pro Balbo* 14, 32), poi contro i Boi, che diedero maggior filo da torcere, e solamente verso il 191 a. C. furono vinti, in gran parte distrutti e cacciati dalle loro sedi, nel cui territorio furono fondate nel 189 la colonia latina di Bononia e nel 183 quelle romane di Parma e di Mutina. Nello stesso giro di tempo furono soggiogati i Liguri, a cominciare da quelli stanziati nell' Appennino e confinanti con l' Etruria sett. Nel 180 a C. gli Apuani furono vinti da P. Cornelio Cetego e Marco Bebio e trapiantati nel Sannio presso Benevento, ove anche in tempi posteriori portavano il loro nome di Ligures Baebiani et Corneliani (Plin. N. H. III 105). Il paese fu allora sottomesso sino alla Macra; in territorio ceduto dai Pisani fu fondata la colonia latina di Lucca, e nel 177 a. C.

in paese Apuano, quella romana di Luna. La guerra o meglio guerriglia durò ancora parecchi anni, ma, alla fine, approdò al soggiogamento di tutti gli abitanti della costa sino ai confini del territorio dei Massalioti.

Il risultato di tutte queste guerre fu che dei 44000 Km^2 che costituiscono il territorio dell' Italia Sett. a sud del Po, circa 18000 vennero in possesso diretto dei Romani, e dei rimanenti oltre 3000 spettavano alle colonie latine (le antiche di Rimini e di Piacenza, la nuova di Bononia). Se nel nuovo territorio furono fondate solamente due colonie cittadine, Mutina e Parma, come già dicemmo, e più tardi (129 a. C.) una terza, Dertona, egli è che i Romani esitavano a fondare veri e propri communi cittadini tanto lontano da Roma, ma preferirone fare assegnazioni viritane, talora anche grandi, a cittadini, e qualche volta anche ad alleati. I cittadini così stanziati provvidero naturalmente, o spontaneamente o a cura dei magistrati, che avevano presieduto alle assegnazioni, a darsi dei centri per i mercati e per la difesa di interessi comuni, sorsero così molti fori e conciliaboli, che, sin da principio, per la loro distanza da Roma, più autonomi degli altri e forniti forse anche di una tal quale giurisdizione autonoma, poterono più tardi trasformarsi in comuni.

A prescindere dalla colonia di Dertona che si iscrisse nella tribù Pomptina, tutto il resto del territorio gallico-cisalpino assegnato viritanamente o colonialmente, fu ascritto normalmente nella tribù Pollia, e quindi l'estensione di questa tribù in quelle regioni ci fa conoscere approssimativamente i centri romani che qui si formarono, e ci può dare un'idea dell'intensità della colonizzazione romana a sud del Po, ancor prima della guerra sociale (cfr. Beloch It. Bund 34 segg.; Gabotto I municipi romani dell'It. occ. in Bibl. della Soc. stor. subalp. XXXII (1908) p. 280 e De Sanctis Storia dei Rom. IV 1 p. 424 segg.).

Oltre il Po invece, ad occidente del Veneto, tutto il territorio rimaneva in possesso dei Taurini, dei Salassi, degli Insubri e dei Cenomani, a prescindere dal distretto tolto ai Salassi, una parte del quale fu poi assegnato alla colonia cittadina di Eporedia (fondata dopo la vittoria dei Campi Raudi, 100 a. C. Vell. Pat. I 15, 4), da quello della colonia latina di Cremona e da quello della etrusca Mantova.

Ad oriente dei Veneti i Romani avevano sottomesso gli Istri, pervenendo al confine naturale delle Alpi Carniche e Giulie poco prima della seconda Punica, ma la conquista era poi andata perduta durante la guerra annibalica, e gli Istri avevano potuto unificarsi sotto un solo regulo. Ma, di fronte alla minaccia dei Carni, che cercavano nuove sedi sull'Adriatico, tra Venezia e l'Istria, i Romani deliberarono nel 183 a. C. ed eseguirono nel 181 la fondazione della colonia latina di Aquileia con 3000 coloni, che furono poi rafforzati da altri 1500 e con territorio molto esteso (Liv. 39, 45, 6-7. 54-55; 40, 53, 5-6; Plin. N. H. 3. 131; Strab. 5, 214; Beloch It. Bund 147, De Sanctis IV, 1, 429), e ripresero il disegno di ridurre ad obbedienza gli Istri, per porre termine alle loro piraterie ed assicurare il traffico della nuova colonia. Valsero a ciò le spedizioni, degli anni 178 e 177 a C., che portarono a successi sulle prime contrastati e al trionfo del console C. Claudio Pulcro (Liv. 41, 1-5; 9-11 cfr. *Fasti tr.*), allora, secondo il De Sanctis IV. 1, 434, la conquista romana sarebbe giunta sino all'Arsia; invece secondo il Beloch, Röm. Gesch. 626, Aquileia sarebbe rimasta per parecchio tempo il confiue della Gallia cisalpina.

La guerra sociale ebbe le sue conseguenze anche nell'ordinamento della Gallia Cisalpina: le sorti della Cispadana furono diverse da quelle della Transpadana. (La denominazione di *Gallia cisalpeina* si ha più volte nella legge relativa a questo territorio, della quale sarà appresso parola C. I^1 205 = I^2 592: 1, 7; 2, 3 e 54, cfr. anche la probabile restituzione delle prime linee del frammento di Este C. I^2 600 e si tengano presenti le i. C. XIII 2029: *negotiatori corporis splendidissimi cisalpinorum et transalpinorum* e C. V. 5911: [*negotiatori splendidissimi corpo*]*ris cisalpin*(*orum*) [*e*]*t transalpin*(*orum*). Col nome di Gallia Cispadana vogliamo qui intendere il territorio compreso tra il Po e il Rubicone, sebbene, a rigore di termini, quel nome dovrebbe estendersi sino all' Aesis, in quanto che il territorio a sud del Rubicone sino all'Aesis costituì quello, che, sino ai tempi di Cesare. si disse *ager Gallicus Romanus*, o semplicemente, *ager Gallicus*, v. sopra p. 93 Aggiungi però che gli antichi, come non adoprarono mai l' espressione *Italia Cispadana*, che sarebbe stata ndeterminata rispetto al confine meridionale, così non mai adoprarono quella di Gallia Cispadana: il passo di Strabone 5, 212: *διαιρεῖ (τὸ πεδίον) μέσον πως ὁ Πάδος καὶ καλεῖται τὸ μὲν ἐντὸς τοῦ Πάδου, τὸ δὲ πέραν* si riferisce proprio al territorio Padano,

pel quale Liv. 21, 35, e Plinio N. H. 18, 10, 101; 12, 120 usano l'epiteto *circumpadanus*. Quanto al termine *Transpadanus*, che fu frequentemente in uso dal tempo di Catullo, (39, 13) e di Cicerone (*de off.* 3, 22) in poi, devesi invece rilevare che, se non fu mai adoprato dagli antichi in riconnessione con quello di Gallia, perchè una Gallia Transpadana avrebbe dovuto comprendere anche la Gallia Transalpina, fu invece adoprato, dopo l'estensione del confine d'Italia alle Alpi, in unione con Italia: troviamo infatti l'indicazione *Italia Transpadana* in Plinio N. H. 1, 3, 21; 10, 29, 77 Tacit. hist. 2, 32; C. X 3870; o in unione con *regio*, anzi *regio Transpadana* divenne il termine tecnico nella titolatura di parecchi funzionari, v. sotto p. 107. Ad ogni modo noi qui per Gallia Transpadana intendiamo quella compresa tra il Po e le Alpi). Le tre colonie romane di Mutina, Parma ed Eporedia conservarono naturalmente la cittadinanza e quelle latine di Placentia, Bononia e Cremona la ebbero con la trasformazione in municipi in forza della *lex Iulia* (Cic. ap. Asc. in Pis. fr. 3 Orelli; v. anche Fest. *Municipium* p. 127 M.: la cosa, invece, resta un po' dubbia per Aquileia v. Beloch Röm. Gesch. 622). In tal guisa la Gallia Cispadana, che era in gran parte romanizzata già prima della guerra sociale, perveniva tutta, dopo la guerra, al diritto di città (Nel 65 a. C. Cicerone scriveva ad Attico I, 1, 2: Videtur in suffragiis multum posse Gallia, e si confronti il passo di Dione Cassio 37, 9 relativo ai censori dello stesso anno. V. Mommsen Röm. Gesch. II, 246 segg.; Marquardt Röm. St.-Verw. I, 61).

I Transpadani invece — a prescindere dalle colonie latine che ottennero, come sopra si è accennato, il diritto di città, in forza della *lex Iulia* — ebbero con la legge del console Pompeo Strabone la Latinità: i comuni, cioè, vennero con una finzione giuridica trasformati in colonie di diritto Latino (v. Ascon. in Pison. p. 3 cfr. Caes b. c. III 87, 4): il territorio degli Ingauni diventò la colonia Albingaunum, quello degli Stazielli, la colonia Aquae Statiellae, quello dei Veleiati la colonia Veleia etc.; altrettanto avvenne circa i comuni, che si erano già formati nel territorio dei Veneti, quali Ateste, Patavium, Vicetia: anche essi, come pure Mantua, furono trasformati in colonie di diritto latino. Alle colonie di nuova formazione o alle preesistenti (tutte ora di diritto romano) furono incorporate alcune tribù dei distretti montani, che si trovavano ancora in un livello troppo basso di civiltà per potere essere organizzate a colonie latine (Plin. N. H. III 138: civitates adtributae municipiis lege Pompeia). Si ricordi peraltro che i popoli alpini allora erano in grande maggioranza ancora indipendenti, poichè i Salassi della Val d'Aosta furono sottomessi nel 25 a. C. e le altre popolazioni delle Alpi occidentali e centrali non prima del 15 e del 14 a. C., in quanto che il loro elenco figura nell' iscrizione del Tropaeum Alpium presso Plin. III 136; donde si vede che il confine romano doveva giungere a quello delle posteriori provincie delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie, e, più in su, tutto il territorio a Nord dei laghi e la Valtellina dovevano essere indipendenti. Però i Sabini dell'alta Valle del Chiese e gli Anauni della Val di Non, i cui nomi mancano nella mentovata iscrizione, dovevano dipendere rispettivamente da Brixia e da Tridentum; e più ad oriente la dominazione romana doveva, già prima della guerra sociale, essere giunta alle creste delle Alpi. Il confine del territorio dei Veneti, che come abbiamo visto, furono organizzati a colonie latine, anche loro, era formato dalla Liquentia, al di là della quale abitavano i Carni, ma la costa era divenuta romana sino dalla fondazione di Aquileia nel 181, (v. pag. prec. e cfr. Beloch Röm. Gesch. 621 seg., specialmente 624 seg.).

Una delle conseguenze della rigida divisione tra il potere politico e il potere militare, che fu uno dei pensieri fondamentali della riforma di Silla, fu la separazione della Gallia Cisalpina dal resto dell'Italia, in quanto che supponevasi che in questa, poichè ormai era esclusivamente abitata da cittadini romani, non avesse ad esservi di regola bisogno di truppe e di comandanti, e la si lasciava quindi alle dipendenze delle magistrature ordinarie romane, consoli e pretori, laddove un comando militare non poteva mancare nella Gallia Cisalpina, esposta come era alle continue invasioni dei popoli alpini, e per ciò Silla la organizzò a provincia alle dipendenze di un governatore, proconsole o propretore. (È questa una ipotesi del Mommsen, Röm. Gesh. II 355 con le note relative, che pare avere sicuro fondamento, cfr. sopra. p. 93)

La Latinità concessa dalla legge di Pompeo Strabone non appagò le città Transpadane che non cessarono di agitarsi, per avere il diritto di città. Cesare, al dire di Svetonio, (Caes. 8), nel 66: colonias Latinas de petenda civitate adiit, ed uno dei censori dell' anno successivo pensò di incorporare i Transpadani

nelle tribù, (Dio. Cass. 38, 9), e già prima del 49 Cesare li faceva servire nelle legioni (b. c. 3 87 cfr. Marquardt o. c. 62, n. 3). E finalmente nel 49 a. C. Cesare li soddisfece, conferendo loro la piena cittadinanza (Dio. Cass. 41, 36: τοῖς Γαλάταις τοῖς ἐντὸς τῶν Ἄλπεων ὑπὲρ τὸν Ἠριδανὸν οἰκοῦσι τὴν πολιτείαν..... ἀπέδωκε; Tac. ann. 11, 24; Cic. orat. 10, 34). Dopo la battaglia di Filippi il paese fu definitivamente riunito all'Italia, e questa ebbe tutta, dalle Alpi, nei limiti che abbiamo accennato di sopra, allo stretto di Messina, la cittadinanza Romana (App. b. c. 5, 3: τήν τε γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς Ἄλπεων ἐδόκει, Καίσαρος ἀξιοῦντος, αὐτόνομον ἀφιέναι, γνώμῃ τοῦ προτέρου Καίσαρος cfr. 22; Dio. Cass. 48, 12, Marquardt o. c. 62, n. 5, Mommsen Ges. Schr. V. 179).

E. *Leggi sugli ordinamenti municipali.* — L'allargamento progressivo della cittadinanza Romana a tutte le città d'Italia, e poi l'assimilazione della Gallia Cisalpina fecero sentire la necessità di una legislazione generale ed uniforme per i nuovi municipi, la quale regolasse chiaramente la divisione dei diritti che doveano restare di spettanza dello stato e di quelli che potevano essere attribuiti alle autonomie locali. Mentre, quindi, prima della guerra sociale ogni municipio o gruppo di municipi aveva avuto generalmente la sua costituzione locale (*formula* o *lex municipalis*, *municipii*, *coloniae*, *civitatis*, *loci*), dopo la *lex Iulia* del 90 a. C. ci imbattiamo in *leges municipales* contenenti disposizioni di carattere più o meno generale. La prima di queste leggi che noi conosciamo, ma che dovette certamente essere preceduta da altre che ignoriamo, è la legge detta *de Gallia Cisalpina*, della quale noi possediamo parecchi capitoli nella tavola di bronzo, scoperta nel 1760, presso Piacenza, tra le rovine dell'antica Veleia, e conservata oggi a Parma (C. I[1] 205 = XI 1146 = I[2] 592 Bruns, *Font. iur. rom.* 16 Riccobono Fontes iur. rom. antejustin. parte I p. 135 n. 17; Girard Textes de droit rom. p. 72 n. 13). È questione vessatissima se questa legge debba ritenersi posteriore al semplice conferimento del diritto di città alla Gallia Cisalpina, avvenuto, come più volte si è detto, nel 49 a. C., o addirittura posteriore alla riunione della Gallia Cisalpina all'Italia, che avvenne nel 42, e se essa debba considerarsi come *lex data* o *rogata* (v. i principali riferimenti bibliografici in Girard l. c.). Ma checchè sia di ciò, la legge contiene importantissime disposizioni intorno alla divisione dell'autorità giudiziaria tra il potere centrale e i poteri locali nei comuni della Gallia Cisalpina forniti del diritto di cittadinanza.

Allo stesso argomento della competenza giudiziaria riferiscesi l'iscrizione, incisa in una tavola di bronzo scoperta ad Este nel 1880 (N. S. 1880 p. 213, = C. I[2] 600 Bruns 17, Riccobono Fontes p. I p. 140 n. 18, Girard Textes p. 78 n. 14), la quale dal Mommsen (Hermes 16, 24 segg. = Ges. Schr. I 175 segg., cfr. Wiener Studien 24, 238 = Ges. Schr, I p. 192) fu considerata come un frammento della legge precedente; mentre il Karlowa (Röm. Rechtsgesch. 1 p. 412) vi vide un frammento di una legge distinta, che avrebbe retto la Gallia Cisalpina dal 49 al 42 a. C. (si noti che, secondo lui, la legge precedente sarebbe stata posteriore al 42 a. C., alla riunione cioè, della Gallia Cisalpina all'Italia. Invece lo Alibrandi, Studi e Doc. di Storia e Diritto II p. 3 segg. e Opere giuridiche I p. 395 segg. e lo Esmein. Mélanges p. 269 seg., pensarono che la legge, cui appartenne il frammento di Este, avesse riferimento alla concessione del diritto di città, fatta a tutta l'Italia, dopo la guerra sociale).

Più importante ancora della *lex de Gallia Cisalpina* e del frammento di Este è la *lex* detta *Iulia municipalis*, conservata in due tavole di bronzo, scoperte nel 1732 ad Eraclea, le quali sull'altra facciata recano un testo greco, e sono oggi conservate nel museo di Napoli (C. I[1] 206 = I[2] 593, Bruns 18; Riccobono Fontes p. 109 n. 12; Girard Textes p. 80 n. 15).

Questa legge secondo il Savigny (v. l'articolo riportato in Verm. Schr. 3, 1850, p. 279-seg.) è da identificarsi con una legge di Giulio Cesare del 45 a. C. poichè le disposizioni delle linee 94 e 104 sulla ineleggibilità dei *praecones* appaiono le stesse cui si riferisce Cicerone nella lettera *ad famil.* 8, 18; e questa identificazione sembra sicura (contro la tesi del Nissen, diretta a datare questa legge col 46 a.C. anzichè col 45, Rh. Mus. 1890 p. 100 seg., veggasi Mommsen in Bruns p. 102; e contro la tesi del Legras, La table latine d'Heraclée, che vi vide una raccolta di disposizioni romane composte per gli abitanti di Eraclea, divenuti cittadini tra il 90 a. C. e l'82, veggansi le sintetiche osservazioni del Girard, Textes p. 81). Ma non sembra invece che il Savigny possa esser seguito, quando sostiene che si tratti di una legge che avrebbe stabilito le regole generali dell'amministrazione municipale, che sarebbero poi state seguite nei singoli statuti municipali, la quale legge sarebbe poi quella stessa *lex Iulia municipalis* citata nella iscri-

zione di Padova C. V 2864, e quella stessa, alla quale si riferirebbero alcuni testi della compilazione Giustinianea, p. es. Dig. 50, 9, 3; C. 7. 9, 1). A differenza del Savigny, il Mommsen (Eph. Ep. 9. 1903, p. 4 seg. = Ges. Schr. I p. 152 seg.) non crede che sia mai esistita una legge municipale davvero generale, e per lui la *lex Iulia municipalis* dell' iscrizione di Padova non sarebbe che una lex locale, come già il Karlowa, Röm Rechtsgesch. I p. 439 seg. aveva notato che i testi su accennati dei Digesti e del Codice possono benissimo riferirsi a leggi locali o a commentarî di insieme fatti su di esse.

Comunque questa legge contiene importantissime disposizioni che si riferiscono vuoi, in particolare, alla città di Roma (*professiones frumentariae*, manutenzione delle vie), vuoi, in generale, all' organizzazione dei municipi (decurionato e magistrature locali, tenuta dei registri del censo, giurisdizione quattuorvirale e duovirale).

Queste leggi municipali, raffrontate con gli statuti di Salpensa e di Malaca e con la legge Ursonense ci aprono la conoscenza degli ordinamenti municipali romani dell'ultima repubblica e del principato, e ci mostrano il livellamento uniforme che andarono subendo. V. **Municipium Colonia.**

§ III L' *Amministrazione dell' Italia nel periodo imperiale.*

In forza della cittadinanza concessa alle città Italiane dopo la guerra sociale ed in forza del regime municipale istituito e uniformato in ciascuna di esse, l'Italia alla fine della repubblica si presenta come un agglomerato di città libere, per le quali non vi era bisogno di amministrazione comune, tanto più che non erano soggette ad imposte fondiarie e il reclutamento obbligatorio andava scomparendo. Non vi era più nessuna differenza tra Romani ed Italici, mentre grande e netta rimaneva la differenza tra l' Italia e le provincie. Lo sviluppo della politica imperiale portò ad una lenta e progressiva sparizione di questa differenza, che è quanto dire ad una lenta e progressiva parificazione dell'Italia alle provincie, all' introduzione e all' allargamento in Italia di un regime amministrativo, che finì con l'essere identico a quello delle provincie.

A. *La divisione Augustea in undici regioni.* — Qualcuno ha considerato come un primo passo dell'accennato sviluppo storico la divisione Augustea dell'Italia in undici regioni. Ciò non è esatto, come è dimostrato da un attento esame di quanto ad essa si riferisce.

In verità noi non sappiamo se questa divisione sia stata proprio introdotta di sana pianta da Augusto: è più probabile che egli abbia preso le mosse da una preesistente divisione dell'Italia peninsulare, come subito appresso vedremo.

La divisione Augustea fu appunto quella che Plinio mise a fondamento della sua corografia dell' Italia: « Nunc ambitum eius (Italiae) urbisque enumerabimus, qua in re praefari necessarium est auctorem nos divum Augustum secuturos, descriptionemque ab eo factam Italiae totius in regiones XI, sed ordine eo, qui litorum tractu fiet, urbium quidem vicinitates oratione utique praepropera servari non posse, itaque interiore parte digestionem in literas eiusdem nos secuturos, coloniarum mentione signata, quas ille in eo prodidit numero » (N. H. 3, 5, 46 seg.).

In questa divisione ogni regione era contrassegnata da un numero d'ordine e non da una speciale denominazione (Infatti Plinio chiama *regio octava*, quella per la quale cita alcuni dati statistici, — vedi subito appresso — e la definisce: media pars inter Apenninum Padumque (7, 49, 162-164 cfr. 3, 15. 115: determinatur Arimino, Pado, Appennino) 3, 13, 110: quinta regio Piceni est; 3, 5, 50: septima in qua Etruria est; unica eccezione fa in Plinio la XI regione che egli chiama Transpadana, ma qui si deve osservare col Mommsen Ges. Schr. V p. 277 n. 2 che questa designazione non poteva limitarsi alla XI regione, ma dovea comprendere anche la X e quindi non costituisce nemmeno essa una denominazione specifica).

Per ogni regione le località erano registrate sempre in serie alfabetica, e non raggruppate secondo la loro diversa posizione giuridica (Mommsen Ges. Schr. V p. 241 segg.); e speciale segnalazione avevano le colonie (nel testo di Plinio, invero, non sempre è fatta questa segnalazione, ma sempre forse era fatta nel testo Augusteo, cfr. Bormann Bemerkungen zum schriftlichen Nachlass des Augustus, Marburger Programm 1884 p. 36 e Mommsen Ges. Schr. V 275 n. 4).

L' Italia delle undici regioni giungeva, ad occidente, non solo sino all' *Alpis maritima*, ma sino al Varo (C. V. p. 902), e ad oriente non solo sino al Formio, ma sino all' Arsia (C. V. p. 1), e, poichè quest' ultimo spostamento almeno avvenne probabilmente al tempo

di Augusto, ciò suffraga la tesi che a lui sia da riportarsi la divisione in undici regioni (una più precisa determinazione cronologica nell'ambito del principato di Augusto non è però possibile; v. Mommsen Ges. Schr, V 278 n. 4, di fronte a Nissen, Ital. Landesk. 1, 81; Cuntz, de Augusto Plinii geogr. auctore Bonn 1888 p. 27; Beloch, Bevölkerung p. 323), ma l'osservare che le prime otto regioni comprendono l'Italia nella limitazione sino alla Magra e al Rubicone, nella limitazione, cioè, che precedette l'annessione della Gallia Cisalpina, e le ultime tre invece abbracciano appunto quest'ultimo territorio, che fu congiunto all'Italia dopo la morte di Cesare, indusse il Mommsen a congetturare che preesistesse la divisione in otto regioni, e Augusto l'avesse portata ad undici, aggiungendovi le ultime tre (si vegga lo studio dal quale abbiamo già fatto sopra parecchie citazioni: Die Italischen Regionen in Kiepert-Festschrift, Berlin 1898 p. 95 - 109 = Ges. Schr. V. p. 268-285).

Le undici regioni sono le seguenti: I. Campania, II. Apulia et Calabria, III. Bruttii et Lucania, IV. Samnium, V. Picenum, VI. Umbria, VII. Etruria, VIII. Aemilia, IX. Liguria, X. Venetia et Histria, XI. Transpadana.

Di questa divisione noi conosciamo con sicurezza un'unica applicazione pratica, che, cioè, essa costituì la base per i censimenti. Infatti in Plinio e in Flegone ci sono conservati dati dell'ultimo censimento generale dell'impero Romano, fatto da Vespasiano e da Tito nell'anno 74, i quali dati, per quanto si riferisce all'Italia, riguardano città appartenenti all'ottava regione (Plin. 7, 49, 162-164: In regione octava censi... sunt; Flegone di Tralle fr. 25 Hist. grec. min. III p. 608 Didot = Rer. nat. script. Gr. min. Keller I 85 segg.: ἐξ αὐτῶν τῶν ἀποτιμήσεων ἀναζητήσαντες) Come dobbiamo concepire il rapporto tra le regioni ed il censimento? Conviene ricordare che, mentre prima della guerra sociale, il censimento non era in rapporto con l'articolazione in municipi, dopo di allora fu fatto prevalentemente nei municipi, e da questi le liste erano poi spedite in Roma ai censori. Dovette allora sorgere facilmente l'idea di raccogliere le liste, che affluivano a Roma, in un certo numero di sezioni, e questa considerazione indurrebbe anche essa a credere che già prima di Augusto l'Italia fosse stata divisa in distretti censuali, ai quali poi Augusto avrebbe aggiunto quelli della Gallia Cisalpina. Per lo meno dunque le regioni dovettero servire agli scopi di un raggruppamento e di una classificazione dei risultati del censimento, dopo il loro inoltramento e la loro centralizzazione in Roma. È questa l'opione espressa dal Mommsen, (in Röm. Feldm. II p. 190 = Ges. Schr. V. 179 e in Ges. Schr. V. 279 segg.), ma c'è qualcuno che pensa che la funzione delle regioni in rapporto al censo fosse anche più larga, che, cioè, tutte le operazioni fossero ordinate e fatte regione per regione (v Desjardins Rev. Hist. 1876 p. 198 sg.) ma è meglio attenersi al Mommsen.

Se la divisione in undici regioni, che potremo continuare a chiamare Augustea nel senso che abbiamo detto, ebbe per principale applicazione pratica la sua funzione censuale, e se non è escluso che avesse sin da principio altre consimili applicazioni statistiche, certo è che essa non ebbe scopi amministrativi. La parola *regio* ebbe solamente più tardi l'accezione di suddivisione finanziaria o giudiziaria di una provincia (Sic. Flacc. p. 135: intra quarum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus ius dicendi cohercedique est libera potestas; Röm. Feldm p. 371: Maiores itaque orbem in partibus, partes in provinciis, provincias in regionibus, regiones in locis, loca in territoriis, territoria in agris etc. e v. C. III 726, 827; VI 790; VIII 7039; X 5178), ma in origine *regio* indicò solamente, come fece osservare il Mommsen Ges. Schr. V. 277, come linea la direzione, e come superficie lo spazio (si pensi alla formula: *recta regione* e alle *regiones coeli*). La divisione Augustea fu dunque una divisione geografica con applicazioni geografiche e statistiche, e come tale si riattaccò ai nomi etnici preesistenti, i quali, nonostante che i Romani fossero inesorabili nello scioglimento di ogni vincolo federale delle diverse stirpi italiche, che sottoposero al loro dominio, erano però continuati a sussistere pur negli ultimi tempi della repubblica, sì che alcuni di essi li troviamo correntemente usati da Varrone e da Cicerone: sono quei nomi etnici, secondo i quali vediamo articolate le descrizioni geografiche dell'Italia di Strabone e di Tolemeo. (Cfr. Mommsen o. c. p. 278 seg.).

Concludendo, la divisione augustea non ebbe nessuna funzione e nessuna importanza amministrativa. E ciò concorda col fatto che Augusto rispettò pienamente l'autonomia dei comuni italiani, e questo rispetto rimase sostanzialmente intatto sino alla fine del primo secolo d. C.

Allora appunto cominciò a verificarsi il primo indebolimento dei comuni liberi e dello spirito comunale, con conseguenti abusi specialmente nella sfera dell'amministrazione finanziaria e in

quella dell'amministrazione giudiziaria. Per infrenare i primi fu istituito, ai tempi di Traiano, l'ufficio di *curator* con funzione di controllo contabile nelle singole città. Per infrenare i secondi, Adriano tentò organizzare un nuovo regime giudiziario, affidandolo a quattro magistrati detti *consulares* (Hist. Aug. vita Hadr. 22 cfr. vita Anton. Pii 2, Anton. Phil. 11; App. b. c. 1, 38). Non sappiamo con certezza se e quali limiti avesse la loro giurisdizione, sebbene sembri probabile che avesse i limiti stessi dei futuri *iuridici;* nè se per le loro competenze fossero stati creati quattro distretti fissi, ma il Mommsen crede che sì e che in ciò si vedesse un attentato grave all' autonomia dell' Italia e il primo passo per la riduzione di essa a provincia, e ne sorgesse quella opposizione che indusse Antonino Pio a sopprimerli (App. b. c. I 38). Certo è che quando M. Aurelio li rimpiazzò, (Hist. Aug. vita Anton. phil. 11: ciò accadde tra il 161 e il 169 come risulta dall'iscrizione di Concordia C. V. 1874), prescisse dalla stabilità dei distretti (v. **Consularis** II 866 e **Iuridici**, Mommsen Röm. Feldm. II 193; St. R. II² 1085 n. 1, 1309, Ges. Schr. V. 280 seg; Henzen Annali dell'Ist. 1863, 282; diversamente Borghesi Oeuvres V. 392, Iullian Les transf. pol. de l' Italie p. 130; Rosenberg in P. W. X 1150) lasciò fisso solamente il confine tra i tribunali dell' *urbica dioecesis*, ove la giurisdizione spettava ai pretori urbani, e quelli delle regioni più lontane, ove passò agli *iuridici* la giurisdizione nei processi per fedecommessi, (Dig. 40, 5, 41, 5), per giudizi contro i cittadini che si rifiutavano di assumere il decurionato (Fronto, ad amic. 2, 7) e per la nomina dei tutori (Fragm. Vat. 205, 232 Dig. 1, 20, 1-2). È merito del Mommsen aver dimostrato come l'*urbica dioecesis* comprendesse il Lazio, la Campania ed il Sannio, ed avere esumato nel corpo dei gromatici una lista delle città di questa diocesi (p. 229,12 - 239,13 nella edizione del Lachmann cfr. Ges. Schr. V. 282 n. 1) indicata come proveniente *ex libro regionum*, ed aver messo in luce che non può quì trattarsi delle regioni Augustee, ma di un posteriore raggruppamento, nel quale la *regio Campaniae* fu identificata con l'*urbica dioecesis* e le denominazioni territoriali, che fino ad allora avevano subìto qualche oscillazione, ebbero la loro determinazione ufficiale. Esistette dunque un elenco che registrava i distretti cittadini dell'urbica diocesi e quelli del resto d'Italia, secondo la partizione in regioni messa a base dei giuridicati, ma pur questa partizione, che va considerata come una revisione di quella Augustea, conservò un carattere essenzialmente geografico, dappoichè i distretti dei giuridicati non furono che aggruppamenti variabili e fluttuanti di queste regioni. Si vegga in proposito l'art. **Iuridici** e qui, si richiamino in particolar modo quelle iscrizioni, che alla delimitazione territoriale specifica delle competenze di quei quasi magistrati, fanno precedere l'indicazione generica *per Italiam:*

C. V. 1874 i. di Concordia in cui C. Arrius Antoninus è detto *iuridicus per Italiam regionis Transpadanae;*

C. VIII 2442 in cui un C. Memmius Fidus Iulius Albus è parimenti chiamato *iuridicus per Italiam regionis Transpadanae.*

E, come per i giuridicati, così per gli altri rami amministrativi resta vero che per tutta l'epoca del principato, non si ebbero in Italia distretti fissi ma solamente distretti formati con raggruppamenti temporanei e variabili delle diverse regioni, fossero queste le Augustee o quelle successivamente ritoccate. Di simili distretti abbiamo prove pei seguenti rami:

Imposta augustea di successione: C. VI 1633; VIII, 12020 XI 378, 1222, XIV 2922. Basti qui un semplice cenno all'iscrizione C. XI add. 7381, nella quale un *procur. publici XX hereditatum* è designato con l' indicazione generale *Italiae*, anzichè con quella di un particolare distretto, il che, secondo Hirschfeld Die Kaiserl. Verwalt. beant.² p. 101, 4, è da riportarsi ad una semplice inesattezza. Vedi pel resto **Hereditates** (III 731).

Amministrazione dei demani: C. III. 1464, VIII 822, Kaibel Inscript. gr. Sic. et Italiae 2433 (si ricordi anche quanto si sa circa la partizione per regioni del *liber beneficiorum*, risultante dai gromatici: Nipsus p. 295 cfr. Hygin. 202, 2. 203, 1). Anche qui basti citare l' iscrizione C. VIII 11163 del principio del III secolo nella quale al titolo di un *proc(urator) privat(ae) ration(is)* è aggiunta l' indicazione generica *per Italiam* anzichè quella distrettuale, il che lo Hirschfeld (o. c. p. 127, 3) attribuisce, come nel caso precedente, a semplice inesattezza. V. pel resto **Privata Ratio.**

Istituzioni alimentari. — I distretti per l'amministrazione delle alimentazioni coincidono in genere con quelli dell' amministrazione delle vie, ed in tal caso i capi sono personaggi dell'ordine senatorio; ma ve ne hanno anche di indipendenti, e ciò si verifica nelle regioni non traversate dalle grandi vie imperiali, e in questi casi i capi appartengono all'ordine equestre v. Mommsen St. R. II² 1080 e **Alimenta** I 405 segg.).

Reclutamento. — Parecchie iscrizioni accennano a commissari straordinari inviati nella Transpadana per coscrizione di reclute: C. VIII 7036: *missus ad dilec*[*tu*]*m iuniorum a divo Hadriano in r*[*e*]*gionem Transpadanam;* C. X 3856: *electus ab op*[*timo imp. Severo*] *Alexandro Aug. ad* [*dilectum habendum*] *per regionem Tra*[*nspadanam*], dai quali funzionari il Mommsen (E. E. I 138 e Ges. Schr. V 279, 4) ritiene differente solo di nome il *legatus Augusti pro praetore regionis Transpadanae* delle iscrizioni C. X 3870. 6658, che è forse poi identico col [*quin*]*que fasc*(*alis*) *reg*[*ionis Transpadanae*], essendo evidentemente impossibile ammettere che durante il principato la Transpadana fosse organizzata come comando per sè stante. Si ricordi anche il [*missus*] *ad iuniores legendos per Aemiliam* della i. C. VI 3836 del III secolo. Se la Transpadana e l'Emilia ebbero questi commissari straordinari per il reclutamento, ciò va attribuito all'essere esse state regioni particolarmente popolose. Chè, generalmente, il reclutamento in Italia non doveva avvenire per distretti. Infatti la i. C. VI 1377 ricorda un *missus ad iuventutem per Italiam legendam* durante la guerra armenica - partica di Vero, e la i. C. V 7989 ricorda i *tirones iuventut*(*is*) *novae Italicae dilectus posterior*(*is*) del tempo di Massimino (Mommsen St. R. II[3] 850 n. 3).

Imposta di manomissione C. V 3351: *loc*(*us*) *sepulturae familiae XX lib*(*ertatis*) *reg*(*ionis*) *Transpad*(*anae*) *Theopompus ark*(*arius*) etc. (cfr. Hirschfeld Die Kais. Verw. beamt.[2] 106 n. 4).

Ordinamenti gladiatori C. V 8659. *P. Cominio P. f. Cl. Clementi... proc. Aug. ad famil. glad. Transpa.* A questo stesso personaggio si riferisce l'iscrizione N. S. 1890 p. 173: *P. Comi*[*nio P. f.*] *Cl. Cle*[*menti*]... *proc. ad f*[*amil. glad. transpad*] *per Italiam.* V. anche C. VI 1648:... *p*]*roc*(*uratori*) *famil*(*iae*) [*gladiat*(*oriae*) *per*] *Ital*(*iam*) Cfr. C. II 6278, 42: *Trans Padum autem perque omnes Italiae regiones arbitrium iniungendum praef. alimentorum* etc. Denkschr. d. Kais. Ak. d. Wiss. in Wien Philol. Hist. Cl. LIII 2 1908 p. 16 = A. E. 1909 n. 184 = Dessau Inscr. Lat. sel. III. 2 9340 [*is etiam*] *proc. qui provin*[*ciis praesidebunt transpadum autem perque omnes Italiae regiones ut cuiusque of*[*ficium erit, arbitrium habebunt.*

Organizzazione della polizia C. IX 334: *praepositus tractus Apuliae, Calabriae, Lucaniae, Bruttiorum.* C. XI 6336 *praepositus Umbri*(*ae*), *Picen*(*i*) *et Apul*(*iae*) V. Mommsen St. R. II[3] 1075, Ges. Schr. V, 184.

B. *La introduzione dei correctores in Italia.* — Abbiamo già accennato come il disordine finanziario ingenerato nelle città italiane dall' autonomia municipale avesse indotto gli imperatori, sin dai tempi di Nerva e di Traiano, ad esercitarvi un controllo per mezzo dei *curatores.* Lo stesso disordine e gli stessi abusi si cercarono infrenare nelle città libere delle provincie per mezzo della *correttura* (v. **Correctores** II 1242), le cui funzioni, se in origine furono limitate allà restaurazione delle finanze, certamente in seguito si allargarono e poterono esercitarsi su altri rami fino a sboccare ad un controllo generale. Inoltre, a differenza dei *curatores* delle città italiane, il cui ufficio fu sempre limitato ad una singola città, i correttori abbracciarono generalmente il controllo di tutte le città libere di una singola provincia (V. Mommsen St. R. II[3] 857).

Ora, col proceder del tempo, questo stesso istituto passò dalle provincie in Italia; vi passò a partire dal principio del III secolo: chè infatti C. Ottavio Appio Suetrio Sabino, che fu console nel 214, è il primo al quale sia stato dato il titolo di *electus ad corrigendum statum Italiae*, che si desume dalle iscrizioni C. X 5178 e 5398. Il Mommsen, il quale in Eph. Ep. I 130 seg. trasse appunto occasione dalla prima di queste iscrizioni per esaminare a fondo le origini e i caratteri della correttura in Italia, (cfr. anche Röm. Feldm. II p. 196 seg.) concluse che solo appunto dai tempi di Caracalla si cominciassero a nominare dei magistrati *ad corrigendum statum Italiae,* prima come carica straordinaria e senza titolo fisso, poi come carica ordinaria e col titolo di *correctores Italiae*, e che sino al 290 circa l'Italia fosse stata collocata sotto l'autorità di un solo *corrector.* (V. anche St. R. II[3] 1086). Da questa teoria dissentono altri scrittori, secondo i quali la correttura sarebbe divenuta in Italia regionale sino dai tempi di Aureliano. Questa questione è stata già trattata in questo Dizionario (II 1244 segg.), e qui basterà riportare l'elenco di quei *correctores* del III secolo che nel titolo appaiono come *correctores Italiae*, e non di singole regioni, il che dagli avversari della teoria del Mommsen è spesso spiegato come prodotto di un'abbreviazione del titolo, per la quale abbreviazione non sarebbe stata specificata la regione e sarebbe stata data la sola indicazione generica dell' esercizio della carica in Italia):

C. X 5178: *C. Octavio App. Suetrio* [*Sabino c*(*larissimo*) *v*(*iro*) *co*(*n*)*s*(*uli*) *ordina*]*rio* (a. 214 d. C.), *pontifici* [*auguri, comiti Aug*(*usti*) *n. electo a*]*d corrig*[*end*]*um statum Italiae.*

Allo stesso personaggio si riferisce l'i. C. X 5398: *po[n]tif. et auguri cos. ordin[ar]. legato Aug. pr. pr. Pannon.* [*inf.*] *elect. ad corrig statum Ital. praef. aliment......*

C. VI 31747 = 383: Pomponius Bassus (forse colui che fu console nel 258 e poi di nuovo nel 271) vi è chiamato ἐπανοϱϑ(ωτὴς) πάση[ς] Ἰταλίας.

Nella vita XXX tyr. 24 è detto: (Aurelianus Tetricum) correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samnii, Lucaniae, Brittiorum, Apuliae, Calabriae, Etruriae, atque Umbriae, Piceni et Flaminiae, omnisque annonariae regionis. (Invece altri autori chiamano Tetrico *corrector Lucaniae*, vita Aurel. 39; Aur. Vict. Caes. 35, cfr. Epit. 35, 7; Eutrop. 9, 13; le quali notizie il Mommsen ritiene sieno erronee, e rappresentino delle anticipazioni che gli autori avrebbero fatto del titolo esistente al loro tempo).

C. VI 1707 chiama C. Ceionius Rufus Volusianus, il console del 311, *corr(ector) Italiae per annos octo*, e da C. X 1655, risulta che egli rivestì questa carica sotto Carino, che morì nel 285 (si noti che nella iscrizione *Inscript. Regni Neap.* n. 6328 Ruffius Volusianus è detto *corrector Campaniae*, ma il Mommsen (Eph. Ep. I 140 n. 2 cfr. C. X *Inscript. falsae vel alienae* n. 304 f. 15) ritiene questa iscrizione interpolata, e si noti pure che Aur. Vict. Caes. 39, 10 cita al tempo della morte di Caro, 284, un Julianus corrector Venetiae, (cum Venetos correctura ageret), ma il Mommsen giudica questa dicitura errata pure essa per anticipazione).

C. V 8205 dedica a Diocleziano (286-290) di un *Acilius Clarus* [*v. c. corrector I*]*taliae.*

C. XI 1594 dedica a Diocleziano (287) di un *T. Aelius Marcianus vir. cos. cor. Italiae.*

Da C. Iust. VII 35, 3 risulta un Numidius corrector Italiae nel 290.

C. V 2817 dedica a Diocleziano (290-300) di un *Poetus Honoratus v.* [*c.*] *corrector Itali(ae).*

C. VI 1673 L. Aelius Helvius Dionysius vi è chiamato *corrector utriusque Italiae*, il qual titolo si spiega con la divisione della diocesi d'Italia nella *pars annonaria* e nella *pars urbicaria*, (cfr. vita XXX tyr. c. 24), la quale divisione rimonta anche a Diocleziano (v. Mommsen Mem. dell'Inst. 2, 315), ma è forse più antica della divisione dell'Italia in singole provincie (cfr. Mommsen Ges. Schr. V. 284 n. 4; diversamente intende Cantarelli. La diocesi Italiciana p. 45 seg.).

C. *L'Italia nell' ordinamento Dioclezianeo.* — Come abbiamo ora visto, fino al 290, secondo le conclusioni del Mommsen, l'Italia fu posta sotto l'autorità di un solo correttore (un Numidius corrector Italiae in quell'anno risulta da C. Inst. VII 35; rimane invece incerto se il *corrector* del rescritto Dioclezianeo del 295 fr. Vat. 292 sia quello dell'Italia o di un singolo distretto).

Tra il 290 e il 300 avvenne invece la divisione della penisola in un numero considerevole di distretti, in tutto simili alle provincie, seppur non ne ebbero il nome, e posti alle dipendenze di veri e propri governatori, che continuarono a chiamarsi generalmente *correctores* (i primi correttori regionali sono — a prescindere da quei casi dubbi, cui abbiamo testè accennato e ai quali conviene l' interpretazione datane dal Mommsen —: C. V. 2818; VI 14, 18, 1419; 5061; E. E. I, 141; cfr. Mommsen St. R. II³ 1086 Ges. Schr. V 284 n. 1: qualcuno dei *correctores* in appresso si chiamò *consularis* con titolo che designa una dignità più elevata con diritto a sei fasci anzichè a cinque (Rutil. Namat. Itin. I 579 e C. IX 1575); il titolo di *praeses* appare solamente in quei territori che già precedentemente si trovavano in condizione provinciale o che furono eretti in provincie autonome più tardi (Samnium - Valeria).

Questa divisione Dioclezianea dell'Italia in piccole circoscrizioni amministrative fu molto probabilmente preceduta dalla più grande divisione in *pars annonaria* e *pars urbicaria*, cui appunto può riferirsi il *corrector utriusque Italiae* della i. C. VI 1673. Certo è che Massimiano, nominato, come è noto, Augusto il 1 aprile 286, sottomise la parte dell'Italia posta al Nord della Magra e del Rubicone ad una contribuzione di vino, legna ed altre derrate destinate al mantenimento della corte imperiale di Milano, dal che venne a quella parte di Italia il nome di annonaria (v. vita XXX tyr. c. 24; Aur. Vict. Caes. 39 31, 32) e ciò fa pensare che sino da allora alla *Italia annonaria* si opponesse quella *urbicaria* (*urbicariae* o *suburbicariae regiones*), che nel IV secolo vediamo obbligata a fornire legna, suini, buoi e vino alla città di Roma.

Queste due regioni, annonaria e urbicaria, corrispondono rispettivamente ai territori che vediamo poi amministrati dal *vicarius Italiae* e dal *vicarius urbis Romae*, i quali funzionari, però, cominciano ad apparire nei documenti soltanto nei primi anni di Costantino (v. Cantarelli La diocesi Italiciana p. 16 cfr. anche

Kornemanm art. Dioecesis nella R. Enc. Pauly-Wissowa V. 731.).

Le due regioni annonaria e urbicaria costituirono insieme la *diœcesis Italiciana* che fu una delle 12 diocesi, nelle quali, come in maggiori distretti amministrativi, furono raccolte le provincie, che Diocleziano impiccolì e moltiplicò in tutto l' impero.

Fu un tempo opinione prevalente che le dodici diocesi fossero state sin da principio distribuite in quattro prefetture; si credette, cioè che con Diocleziano, ciascuno dei quattro correggenti, tra i quali fu diviso l'impero, cioè tanto i due Augusti, Diocleziano e Massimiano, quanto i due Caesares, Costanzo e Galerio, avesse avuto il suo *praefectus praetorio* e che Costantino, quando divenne unico signore dell'impero, avesse conservati i quattro prefetti precedenti e mantenuta così la divisione amministrativa dell' impero in quattro parti: Oriens, Illyricum, Italia, Galliae (v. Tillemont Hist. des emp, IV, 284; Mommsen Mem. dell' Ist. II p. 301; Marquardt St. Verw. I 231). Secondo questa teoria la prefettura dell'Italia, avrebbe sin da allora compreso le tre diocesi dell' Africa, dell' Italia e dell' Illirico Occidentale.

È merito del Mommsen aver dimostrato nel suo scritto: Die Reichspraefectur, Hermes 1901, p. 201 seg. = Ges. Schr. VI 284 segg. che con Diocleziano due soli furono i *praefecti praetorio*, uno per ciascuno dei due Augusti, e cioè uno per l' Oriente e uno per l' Occidente; che essi divennero tre alla morte di Costantino, quando l'Occidente fu scisso in due prefetture con la separazione della Gallia, Spagna e Britannia dall'Italia, Africa e Illirico, e che la quarta prefettura sorse con ogni probabilità sotto Costante intorno al 346, e comprese dapprima tutto l'Illirico, mentre dopo varie vicende, si ridusse all'Illirico Orientale, quando Graziano cedette questa parte al suo nuovo correggente Teodosio nel 379.

La conseguenza di questi accertamenti è che di una prefetturà dell'Italia si può parlare solamente dopo Costantino, che essa abbracciò Italia, Africa e tutto l' Illirico, e che questo ne fu or separato or ricongiunto tra il 346 e il 379, quando l'Illirico Orientale fu costituito definitivamente in prefettura autonoma. (v. anche Güldenpenning u. Iffland, Kaiser Theodosius der Gr. p. 62, 63) Del resto per tutto ciò che si attiene all' istituzione, alle funzioni e alla serie dei *praefecti praetorio* v. l' articolo relativo.

Qui basti ricordare i *praefecti praetorio* dell'Italia, di cui è menzione in testi epigrafici:

C. V. 8987 = 8658 [*a*]*b* (*sic*) *insignem singularemque erga rem pubblicam suam faborem d. n. Iulianus invictissimus princeps, remota provincialibus cura, cursum fiscalem breviatis mutationum spatiis fieri iussit disponente Claud*[*i*]*o Mamertino v*(*iro*) *c*(*larissimo*) *per Italiam et Inlyricum praefecto praetorio* inscrizione di Concordia, che si riferisce al riordinamento del *cursus pubblicus*, intorno al quale si hanno nel Cod. Theod. 8, 5, 12 rescritti di Giuliano diretti appunto a Claudio Mamertino, prefetto del pretorio nel 362/3. Questa è, in ordine di tempo, la prima testimonianza epigrafica, in cui appaia il titolo di *praefectus praetorio* con la specificazione del distretto (v. Mommsen Ges. Schr. VI 285 n. 1): e risulta che sotto Giuliano l' Illirico era stato ricongiunto con l'Italia e con l'Africa, da cui l'aveva separato Costante (Mommsen. o. c. p. 289).

C. VI. 1751: *Petronio Probo v*(*iro*) *c*(*larissimo*) *proconsuli Africae*, (358 cfr. C. Th. 11, 36, 13) *praefecto praetorio per Illyricum Italiam et Africam consuli ordinario* (371) cfr. 1752: *Sexto Petronio Probo v*(*iro*) *c*(*larissimo proconsuli Africae, praefecto praetorio quater Italiae Ilirici Africae Galliarum;* 1753 con gli stessi attributi e, specialmente C. V 3344: *Petronio Probo v*(*iro*) *c*(*tarissimo*) *totius admirationis viro, procons*(*uli*) *Africae, praef*(*ecto*) *praetorio Illyrici, praef*(*ecto*) *praet*(*orio*) *Galliarum II, praef*(*ecto*) *praet*(*orio Italiae atque Africae* III, *cos*(*uli*) *ordinario*. Da queste iscrizioni confrontate con diversi decreti del codice Teodosiano e con Ammiano Marcellino risulta che Petronio fu prefetto dell'Illirico, Italia ed Africa dal 368 fino forse alla morte di Valentiniano I (375) cfr. Mommsen o. c. p. 289 n. 2.

C. XIV 2165 *Anicio Achilio Glabrioni Fausto clarissimo viro.... praefcto praetorio Ital*(*iae*) *Afric*(*a*)*e et Inlyrici*. Sulle diverse fasi attraverso le quali passò l'amministrazione dell'Illirico nel secolo IV cfr. con Mommsen Ges. Schr. V 568 segg., Chron. Min. I. 524 segg. e con l' articolo **Illyricum Dalmatia** di questo Diz. IV 31, lo stesso Mommsen Ges. Schr. VI 284 segg. specialmente 290 segg).

C. VI 1783: *Nicomacho Flaviano... praef*(*ecto*) *praet*(*orio*) *Ital*(*iae*) *Illyr*(*ici*) *et Afric*(*ae*) *iterum* cfr. 1782: *Virio Nicomacho Flaviano v*(*iro*) *c*(*larissimo*)..... *praef*(*ecto*) *praet*(*orio*) *iterum:* questo personaggio, (sul quale veggasi De Rossi in A. I 1849 p. 291 seg. e Seeck praef. ad Symmachum p. CXII seg.) fu prefetto del pretorio per la prima volta nel 383 (Cod. Theod. 7, 18, 8; 9, 29, 2), per la se-

conda nel 391 e 392 (Cod. Theod. 1, 1, 2; 10, 10, 20) e forse già dal 389. (Seeck op. cit. CXVII n. 579).

C. VI 1777: *Vettio Agorio Praetextato v(iro) c(larissimo) et in(lustri) .... praef(ecto) praetorii Illyrici, Italiae et Africae;* 1778, 11: *praef(ecto) praet(orio) II Italiae et Illyrici;* 1779, 16: *praefectus praetorio II Italiae et Illyrici*; 1779ª, 4: *praef(ectus) praet(orio) Illyrici et Italiae.* (v. Nistler, Klio X 1910 p. 463 seg., in ispecie 466 seg.)

Circa l' istituzione, le funzioni e la serie dei *vicarii Italiae* e dei *vicarii urbis Romae* v. l' o. c. del Cantarelli e le relative voci di questo Dizionario. Qui basti ricordare quelli tra i *vicarii Italiae* di cui abbiamo testimonianza epigrafica:

C. XI 831: *L. Nonius Verus v(ir) cons(ularis).... Viniciae Marcian(a)e c(larissimae) f(eminae) filiae Caeciliani p(erfectissimi) v(iri) ...vic(arii) praef(ectorum) per Italiam* (sotto Costantino, v. Mommsen Mem. dell'Ist. II 316).

C. VIII 5348: (= Gsell Inscriptions d'Algerie 271) *Mirae iustitiae atque eximiae moderationis L. Crepereio Madaliano v(iro) c(larissimo) proco(n)s(uli) p(rovinciae) A(fricae) et vice sacra iudicanti, comiti ordinis primi, vicario Italiae* etc. (a. 341).

C. VI 1715: *Cronio Eusebio v(iro) c(larissimo), consulari Aemiliae... vicario Italiae...* [Ἰτα]λίης ἄρχοντα (a. 399 v. contro Mommsen Röm. Feldm. II 210 n. 31, Duchesne Mélanges Graux 139 seg. e Cantarelli o. c. p. 25).

L'elenco delle provincie della diocesi Italiciana si può desumere specialmente dalla lista di Verona, composta intorno al 297, pubblicata dal Mommsen in Abhandll. Berl. Ak. 1862, 489 segg. = Ges. Schr. V 561 segg. e poi dal Seeck nella sua edizione della Not. Dign. pag. 247 segg. c dal Riese, Geogr. Lat. min. p. 127 segg. (lista che, come è noto, alcuni considerano esente, ed altri invece affetta da interpolazioni più tarde, v. contro Mommsen l. c. e contro Czwalina Üb. das Verz. der röm. Prov. v. J. 297 Progr. des Gymn. zu Wesel 1881: E. Kuhn, Die städt. u. bürgerl. Verfass. d. röm. Reichs I Nachtr. p. 7 seg. e Jahrb. für Philol. 1877, p. 697 seg., Gelzer in Kiepert - Festschr. 47 seg. cfr. Teuffel - Schwabe Gesch. d. röm. Litt. II[5] 991), dal laterculus di Polemus Silvius (Mommsen Chron. min. I 524 seg.; Seeck l. c. p. 254; si confronti la lista di Paolo Diacono nella Hist. Lang. II 14 - 23 ed. Bethmann - Waitz in Mon. Germ. Hist. p. 81 seg. ed il catalogo madrileno pubblicato ivi in appendice alla storia di Paolo Diacono p. 188 seg.), dal breviarium di Rufio Festo e dalla Not. Dign. ed. Seek p. 108 e 163; (si noti che nella Notitia manca il capitolo, che conteneva l' indicazione delle provincie poste sotto il *vicarius Italiae*, ed esso è stato ricostruito dal Böcking nella sua edizione p. 439). Dal confronto di queste liste risulta che le provincie italiane furono nel 297 dodici, mentre più tardi nel IV secolo divennero diciassette e tali si conservarono nel quinto.

Le prime dodici provincie furono le seguenti:

Venetia et Histria
Aemilia et Liguria
Alpes Cottiae
Flaminia et Picenum
Tuscia et Umbria
Campania et Samnium
Apulia et Calabria
Lucania et Bruttii
Corsica
Sardinia
Sicilia
Raetia

Con lo sdoppiamento della *Aemilia* e della *Liguria*, della *Flaminia* e del *Picenum* (*in Flaminia et Picenum annonarium* e *Picenum suburbicarium*), della Campania e del Sannio, e con la costituzione in provincia a sè col nome di Valeria del territorio a sud dell'Aesis, comprendente la Sabina e le popolazioni montane dei Vestini, Marsi, Equiculani, e Peligni, queste provincie diventarono diciassette, che sono appunto le seguenti:

Venetia et Histria
Aemilia
Liguria
Flaminia et Picenum annonarium
Alpes Cottiae
Raetia prima
Raetia seconda
Tuscia et Umbria
Campania
Samnium
Apulia et Calabria
Lucania et Bruttii
Picenum suburbicarium
Valeria
Sardinia
Corsica
Sicilia

Per la loro ripartizione tra il vicariato dell'Italia e quello di Roma, per i titoli e per i

nomi dei governatori delle singole provincie si vegga oltre Marquardt St. verw I 233 segg. il lavoro davvero esauriente del Cantarelli, più volte citato e le voci di questo Dizionario: **Consularis.** II 865 **Corrector.** II 1242 segg. **Praeses, Vicarius Italiae, Vicarius urbis Romae** oltre quelle che rispondono ai nomi geografici delle provincie stesse (già pubblicate: **Aemilia** I 293; **Alpes Cottiae** ivi p. 430; **Apulia et Calabria** ivi p. 434 **Campania** II 42, **Corsica** II 1250 **Flaminia.** III 152).

§ 4. - È opportuno dare qui in fine un elenco di epigrafi nelle quali è menzione del nome di Italia.

Documenti pubblici. Periodo repubblicano: *Lex repetundarum.* C. I 198 = I[5] 583 = Bruns *Font.* 10 p. 55 segg. = Girard Textes de d. rom. 6 p. 32 segg. = Riccolono Font. iur. rom. 7, p. 72, l. 31; [*imbetoque* (*praetor*)] *conquaeri in terra Italia in oppedeis foreis conciliab*[*oleis, ubei inre deicundo praeesse solent, ant extra Italiau in oppedeis foreis con*]*ciliaboleis, ubei ioure deicundo praeesse solent* (cfr. Mommsen St. R. III 791 n. 2) V. **Conciliabulum.** (II 566)

Lex agraria: C. I 200 = I[2] 585 = Bruns 11 p. 73 = Girard 7 p. 46 = Riccobono 8, p. 86 Alle l. 1, 4, 5, 13, 33 si ha la formula: *Quei ager poplicus o pubblicus populi Romani in terra Italia o in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit..* (v. **Ager publicus** I, 357) e ne è lecito il supplemento alle l. 10, 35 e in altra parte della lin. 4. Alla l. 15 appare la stessa formula, ma invece che *in terra Italia* è detto *in Italia.* L. 29: [*Quod quoieique ex h. l. ita*] *utei s*(*upra*) *s*(*criptum*) *est, in agreis qu*[*ei in Ita*]*lia sunt.* L. 7: *in terra Italia III vir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve retulit referive iusit.* L. 11: (....[*quod eius III virei a*(*gris*) *d*(*andeis*) *adsignandeis viasiei*]*s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt, adsignaverunt, reliquerunt.* L. 28: *IIvirum, qu*[*ei . . . . . quae viae pubbticae p*]*er terram Italiam P. Mucio L. Calpurnio cos. fuerint.* L 49: *quod eius agri locei extra terra Italia est. . . . .* [*socium nominisse Latini, quibus ex formula t*]*ogatorum milites in terra Italia imperare solent.*

Legge del 100 c. a. C. per la repressione della pirateria l. 6 seg.: "Υ]πατος... [κελεύ]σει ὅπως πολῖται 'Ρωμαίων σ[ύμμαχοί]τε ἐκ τῆς 'Ιταλίας Λατῖνοι τά τε... [καὶ κατὰ θ]άλασσαν ἀσφαλῶς πλεῖν δύνωνται... (Pomtow Römertexte in Delphi Klio 17, 1921 p. 170 seg. G. Colin, B. C. H XLVIII (1924) 58 segg. cfr. M. A. Levi Riv. di Fil. Cl. 52, 1924, p. 80 segg. e H. Stuart Jones, Journ. of. Roman studies 16, 1926, p. 155 segg.

Lex Iulia municipalis C. I 206 = I[2] 593 = Bruns 18, p. 102 = Girard, 15 p. 80 = Riccobono 12, p. 109, l. 118: [*in*] *senatu decurionibus conscripteisque esto*)..... *queive iudicio publico Romae condemnatus est erit, quo circa eum in Italia esse non liceat neque in integrum resti«tu»tus est erit.* L. 142: *Quae municipia coloniae praefecturae civium Romanorum in Italia sunt erunt, quei in eis municipieis coloneis praefectureis maximum mag*(*istratum*) *mascimamve potestatem ibei habebit .... is .... omnium municipium colonorum suorum, queique eius praefecturae erunt q*(*uei*) *c*(*ives*) *R*(*omanei*) *erunt, censum agito.*

Lex coloniae Genetivae Iuliae C. II 5439 = I[2] 594 = Bruns 28 p. 122 = Girard, 16, p. 89 = Riccobono 19 p. 142 *qui cum e*(*a*) *r*(*es*) *a*(*getur*) *in Itali*[*a*] *sine imperio privatus erit.*

In queste leggi del periodo repubblicano anteriori alla battaglia di Filippi. *Italia o terra Italia* è da intendersi come designazione dell'Italia peninsulare con quei confini dei quali abbiamo sopra parlato.

Periodo imperiale: Res gestae divi Augusti 10: [*Quod sacerdotium aliquot post annos eo mor*[*tuo suscepi, qui id tumultus oc*]*casione occupaverat, cuncta ex Italia* [*ad comitia mea coeunte tanta mul*]*titudine quanta Romae nun*(*q*)*uam* [*antea fuisse narratur*]. *P. Sulpicio C. Valgio consulibus* (12 a C.); 16: *id primus et* [*s*]*olus omnium, qui* [*d*]*eduxerunt colonias militum in Italia aut in provincis, ad memor*[*i*]*am aetatis meae feci*; 21: *Auri coronari pondo triginta et quinque millia municipiis et colonis Italiae conferentibus ad triumpho*[*s*] *meos quintum consul remisi*; 25: *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be*[*lli*], *quo vici ad Actium depoposcit*; 28: *Italia autem XXVIII* [*colo*]*nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me*[*is auspicis*] *deductas habet;* 32: [*ad me rex*] *Parthorum Phratres Oro*[*d*]*is filius filios suos nepot*[*esque omnes misit*] *in Italiam, non bello superatu*[*s*] *sed amicitiam nostram per* [*liberorum*] *suorum pignora petens.*

Senatusconsultum Hosidianum C. X 1401 = Bruns 54, p. 200 = Girard 4, p. 132 = Riccobono 41, p. 233 (del 44 — 46 d. C.) 3 seg.: *Cum providentia optumi principis tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit.*

Senatus consultum Volusianum del 56 d. C. Ivi l. 41 seg.; *In futurum autem admonendos ceteros esse ut apstinerent se tam foedo*

genere negotiationi[*s*] *hoc praecipuo saeculo quo excitari nova et ornari universa quibus felicitas orbis terrarum splenderet, magis conveniret, quam ruinis aedificiorum ullam partem deform*[*are*] *Italiae.*

Edictum Claudi de cursu publico C. III 7251. *T*[*i.*] *Claudius Caesar Aug. G*[*erm*]*anicus... dicit:* [*Cu*]*m et colonias et municipia non solum Ita*[*lia*]*e, verum etiam provinciarum, item civita*[*ti*]*um* (leggi: *civitates*) *cuiusque provinciae lebare oneribu*[*s*] *veh*[*iculor*]*um praebendorum saepe tem*[*ptaviss*]*em.* Si confrontino le monete di Nerva con la scritta: *Vehiculatione Italiae remissa s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) (Cohen Monn. imp. 143). V. l'articolo **Cursus publicus** al v. II 1404 seg.

Iscrizioni varie.

Facciamo precedere le i. nelle quali sono celebrate benemerenze di imperatori verso l' Italia. C. XI 365: *Senatus popolus*[*que Romanus imp. Caes. divi f. Augusto imp. sept.*] *cos. designat. octavum* [*via Flamin*]*ia* [*et reliquei*]*s celeberrimis Italiae vieis consilio* [*et sumptib*]*us* [*eius mu*]*niteis* (i. dell'arco di Rimini, a. 27 a. C.)

C. VI 1492: *Quod universi v*(*erba*) *f*(*ecerunt*) *T. Pomponium Bassum clarissimum virum demandatam sibi curam ab indulgentissimo imp. Caesare Nerva Traiano Augusto Germanico, qua aeternitati Italiae suae prospexit* (questa cura si riferisce alle alimentazioni. V. **Alimenta** I p. 402).

C. IX 5825: *Imp. Caesari divi Nervae f. Nervae* [*Traiano....* [*quod per mu*]*nificentiam suam...... subolemq*[*ue*] *Italiae.... municipiu*[*m*] (V. art. citato).

C. IX 5894 (iscrizione dell'arco di Ancona): *Imp. Caesari divi Nervae f. Nervae Traiano optimo Aug. Germanic. Dacico pont. max. trib. pot. XVIIII* (114/5) *imp. IX cos VI* (115) *p. p. providentissimo principi senatus p. q. r., quod accessum Italiae hoc etiam addito ex pecunia sua portum tutiorem navigantibus reddiderit.*

C. XI 805: [*I*]*mp. C*[*aes. divi*] *Had*[*riani f.*] *T. Aelio* [*Hadriano*] *Antonino* [*Aug. Pio rest*[*itutori It*]*aliae.*

C. VI 1199: *Imperante d. n. piissimo ac triumphali semper Iustiniano p. p. Aug. ann. XXXVIIII* (565 d. C.) *Narses vir gloriosissimus....... post victoriam Gothicam, ipsis eorum regibus celeritate mirabili conflicto publico superatis atque prostratis, libertate urbis Romae ac totius Italiae restituta* (v. **Iustinianus**).

C. VI 1200: *optimo clementiss*[*imo piissi*]*moque principi, domino n. F*[*ocae impera*]*tori perpetuo Smaragdus ex praepos. sacri palatii ac patricius et exarchus Italiae..... pro quiete procurata Italiae ac conservata libertate.*

Seguono alcune iscrizioni nelle quali l' Italia è registrata come luogo di nascita di morte o di domicilio delle persone, cui si riferiscono: per lo più si tratta di militari:

C. II 3035: *C. M. Iu... urbe Italia defuncto* (anzichè correggere *Italia* in *Italica,* come propose il Morales Antiq. f. 30 v., lo Hübner ed il Mommsen preferiscono intendere *in urbe* (= *Roma*) *in Italia.*

C. III 353 *C.... Calpurniano mil*[*it*]*i leg. XII Fulm. domo Priverno ex Italia.*

C. III 9835 *D. M. Val. Vaienti* (*sic*) [*p*]*rotectori defuncto bello civile in Italia* (si allude forse alla guerra tra Costantino e Massenzio).

C. III 14214 .... *domo Nea*]*poli Ponti, domicil*(*io*) *Neapol*[*i*] *Italiae prae*[*f. coh. II Batav.*]

C. V. 4905 *P. Atinius L. f. Fab. hic situs est.... finibus Italiae monumentum vidi Voberna* (cfr. p. 503).

C. VI 1636: *d. m. s. P. Vibi P. f. Mariani e. m. v.... oriundo ex Italia Iul. Dertona*

C. VI 32808 epitafio del *miles singularis Ulpius Quintianus: Pannonia terra creat, tumulat Italia tellus* v. Diz. III 2146.

C. VII 704 Q. *Petronius Q. f. Fab. Urbicus praef. coh. IIII Gallorum... ex Italia domo Brixia.*

I. G. XIV 1857 = I. G. R. I. 307: ...... ἐξ Ἀσίης ἐλθών Ἰταλῇ χθονὶ ἐνθάδε κεῖμαι

I. G. XIV 1864 = I. G. R. I. 309: Ταρσέα Μουσαῖον φ[θ]ίμενον κατεδέξατο γαῖα Ἰταλί[η]ς.

I. G. XIV 888 = I. G. R. I. 407: τὸν πάσης ἀρετῆς εἰδήμονα φῶτα Φίλιππον..... θρέψε Μακηδωνίη, δέξατο δὲ Ἰταλίη.

Menzione generica del nome di Italia si ha anche nelle seguenti i:

C. III 12116: καὶ κλείνην ὕπατον πέμψον ἐς Εἰταλίην in un carme greco sottoposto alla iscrizione di un.... *cius T. f. Cl. Dexter Augus*[*tanus*] [*Alpi*]*nus Bellicius Sollers Metilius .....us Rutilianus* che è incerto se sia lo stesso personaggio, al quale è indirizzato il rescritto del 215 Cod. Iust. 9, 43, 1. Pei nomi lo Hicks in Journ. of Hell. St. 1890 p. 251 fece richiamo al console del 169: Q. Sosius Priscus che, tra gli altri nomi, porta quelli di Augu-

stanus, Alpinus, Bellicius, Sollers et Rutilianus in C. XIV 3609.

C. V 5889 *Theocriti Augg. lib. Pyladi pantomimo honorato splendidissimis civitatib. Italiae ornamentis, decurionalibus orna. grex Romanas* (è forse del tempo di M. Aurelio e L. Vero, come congettura l'editore nel comment. alla i. 7753 p. 889).

C. VIII 12792: *prima aetate tua rapta es... karissima coniux, ... Roma tibi genus est, fatum fuit, ut Libys esses .... munus erat, Fortuna, tuum servare pudicam, et poteras ambos Italiae dare tu.*

C. IX 5860: *[h]ic sum posita Aurel[iana vixi] ann. XXVIII, d. XXVII nata in urbe sa[cra pe]regrinata Italiam et [provincias] debitum reddidi Nicomedia.*

C. X 808 = I p. 283 elogio XX = I² p. 189, I. *Aenea[s... Troia]nos qui capta Tr[oia et incensa su]perfuerant in I[taliam adduxit].*

C. X. 6087: *L. Munatius L. f. L. n. L. pron. Plancus cos.* (42 a. C.) *cens. imp. iter. VII vir epulon triump. ex Raetis, aedem Saturni fecit de manibis, agros divisit in Italia Beneventi, in Gallia colonias deduxit Lugudunum et Rauricam.*

C. XI 2699: *...cand... in Italia Volsinensium patriae suae item Ferent. et Tiburtium* (forse alle parole *in Italia* precedeva: *patrono*).

C. XIV. frammento riportato sotto il n. 2501: *Italia.*

Gsell Inscr. d'Algerie 3149..... *ae Italiae famulique sequentes, qui dum at praesidinm intratu(r) quo fata ferebant....*

I. G. R. III 34: [μετὰ τῶ]ν συνπρεσβευτῶν εἰς τὴν Ἰταλίαν ὁρμη[θείς (del tempo delle guerre Mitridatiche).

I. G. XIV = I. G. R. I. 153; Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης.... ἀγωνισάμενος ἐν ἔθνεσιν τρισίν, Ἰταλίᾳ Ἑλλάδι, Ἀσίᾳ (questo personaggio vinse i Capitolia in Roma nel 178 e nel 182.

B. C. H, 1893 p. 530: Μυρίνου πραγμάτω...., Καβάσσης ἐπιδεδ..... Ἰταλίαν Ῥώμην.

I. G. R. I. (= Museo Ital. di Ant. Cl. III 703 n. 147): ... ριανῶν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ.

R. M. 1900 p. 260: Νοκτοῦρνε *qui possides tractus Italiae et Campaniae.*

Sia fatto cenno anche all' indicazione dell'Italia in *horologia viatoria:* v. Mèmoires de la Societé des Antiquaires de France vol. 17, 1898 p. 6, 7 tab. I cfr. tab. II fig. 2 e Dessan, Inscr. lat. sel. 8644.

Terminiamo con l'elenco degli uffici civili e militari, la cui titolatura registrata in epigrafi, comprende il nome di Italia ad indicare la rispettiva sfera d'azione:

Advocatus fisci per Italiam V. vol. I, p. 125.

Comes Italiae. Vol. II 524.

Corrector Italiae Vol. II 1244 e sopra p. 107

Dux vexillationum per Italiam C. VI 1408: *L. Fabio M. f. Ciloni Septimino* etc. *duci vexillationum per Italiam exercitus imp. Severi Pii Pertinacis Aug. et M. Aureli Antonini Aug.* Cfr. C. VI 1409. Questo personaggio fu console *suffectus* nel 192 e console per la seconda volta nel 204. Pei duci dei corpi di esercito in genere v. vol. II 2079 cfr. Domaszewski: Die Rangordnung des röm. Heeres in Bonner Jahrbücher 117 (Sonderabdr.) p. 183.

Examinator per Italiam Vol. II 2179.

Exarchus Italiae, Vol. II 2180.

Legatus Augusti ad praetenturam Italiae et Alpium. Recueil de la *Societé arch. de Constantine* 1893 p. 261 cfr. A. E. 1893 n. 88 [*Q. Antistio Advento*] *Q. f. Quir. Postumio Aquilino..... leg. Aug. at praetenturam Italiae et Alpium expeditione Germanica* (di Marco Aurelio) V. **Legatus.**

Missus ad iuventutem per Italiam legendam. V. sopra p. 107.

Praefectus praetorio per Italiam V. sopra p. 109.

Praepositus vexillationum per Italiam C. VI 31871: ...... *praeposit(o v[exillationum] per Ital(iam) et Raetiam et Noricum bello Germanico* (v. Domaszewski in Nene Heidelberger Iahrbücher 1895, 129 e Die Rangordnung des röm. Heeres p. 136).

Procurator per Italiam B. C. H. 1907 p. 39: τῷ κρατίστῳ Αἰλίῳ Αἰλιάνῳ, δουκη(ναρίῳ) ἐκ π(ρ)οτηκτόρων, ἐπιτρόπῳ τῆς Ἠπείρου καὶ Παννόνων, ἀλλὰ γὰρ καὶ κατὰ τὴν Ἰταλίαν κηνσειτόρι ἐπαρχείας Νωρικοῦ (iscrizione della fine del III o del principio del IV secolo che l'editore traduce: *Viro egregio Aelio Aeliano, ducenario ex protectoribus, procuratori Epiri et Pannoniarum, item per Italiam, censitori provinciae* (vel *regni*) *Norici.* Manca nel testo la specificazione della gestione particolare affidata a questo procuratore.

Procurator familiae gladiatoriae per Italiam. V. sopra p. 107 e la voce **Munus.**

Procurator publici XX hereditatum Italiae V. sopra p. 106.

Procurator privatae rationis per Italiam. V. sopra p. 106.

Vicarius Italiae V. sopra p. 110.

G. Cardinali

ITALICA. (**Santiponce**) — C. II 1108-1162, 5037-5040-5102-5116. 5365-5386. 6278. EE. VII 272-275; IX 191-206. — Città della Baetica (Hispania), nel conventus Hispalensis, a destra del fiume Baetis e al nord di Hispalis (Itin. Anton. p. 413, 6 cf. Anon. Ravenn. 4, 44, p. 314, 18. Strab. 3, 2, 2. Plin. nat. hist. 3, 11 cf. Caes. bel. civ. 2, 20, 6 etc.). Fu fondata da Scipione Africano circa l'anno 205 a. C. (Appian. Iber. 38) con cittadini Romani costituiti in forma di *vicus*, come è chiamata in una lapide del luogo (1113) dell'anno 146 a. C. Al tempo di Cesare divenne *municipium* (Hist. bel. Alex. 52, 4) e da Adriano assunse il titolo di *colonia Aelia Au(gusta) Italica*, come è detta in una lapide di Vienna nella Narbonensis (C. XII 1856) o *colonia Italicensis* in una di Volsinii (C. XI 3699 cf. Gell. 16, 13, 4). Era inscritta nella tribù Sergia (C. III 550. 8436. V 932).

Urbs Italica in una lapide di Olisippo (C. II 213) *Colonia U(lpia?) Italicensium* 1135 cf. C. XI 3699. XII 1856.

Res publica Italicensium 1115. 1116. 1117. 1120. 5037.

Splendidissimus ordo Italicens(ium) 1130; *ordo Italicensis* EE. VII 306; *ordo* EE. IX 205.[a]

Duoviri 1120. 1129.

Decurialis allectus Italicam C. II 4227.

Curator rei publicae Italicensium 1115, 1116. 6283.

Seviri 1108. *Magister Larum Augustorum et Genii Caesaris Augusti* 1138.

Patronus 1113. 1121.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 145. 838.

ITALICAE (**cohortes**).

Cohors I Italica civium Romanorum voluntariorum C. XIV 171: *C. Nasennio C. f. Marcello seniori praef. coh. I Armeniacae, trib. coh. I Italicae civium Romanorum voluntariorum....* E' forse (v. Cichorius in P. W. 4. 304) la σπεῖρη Ἰταλική che, a tempo di Adriano, stava in Cappadocia (Arrian. Ect. 13. 3).

Cohors II Italica civium Romanorum C. III 13483a: *Proculus Rabili Col(lina) Philadel[phia] mil. optio. coh. II Italic. c(ivium) r(omanorum) centurioni F[aus]tini et vexil. sagit. exer. Syriaci* C. VI 3528: C. *Paccio Sp. f. Vol. Firmo trib. mil. coh.* II *Italicae.* Questa coorte, secondo la congettura del Chicorius in P. W 4. 304, sarebbe da identificarsi con quella citata in C. XI 6117, in cui si ha il *cursus honorum* di un *trib. coh. mil. Ital. volunt. quae est in Syria* di guisa che il nome completo di questa coorte sarebbe stato *cohors II Italica civium romanorum voluntariorum miliaria.* Il Bormann (Arch. Ep. Mitteil. aus Oesterr. 18, 218) crede che si tratti della σπεῖρα Ἰταλική, di cui è parola negli Atti degli Apost. 10, 1.

Su queste *cohortes Italicae civium Romanorum voluntariorum* assai probabilmente identiche con quelle dette semplicemente *civium romanorum*, *volumtariorum*, *voluntariorum civium Romanorum*, *ingenuorum*, *ingenuorum civium Romanorum* v. oltre i già citati articoli del Cichorius, Borghesi, Oeuvres IV p. 197 seg. Marquardt Röm. St. Verw. II p. 466; Mommsen E. E. V 248-9, Res gestae divi Aug. p. 71, 1; Ges. Schr. V, 181, 1.

G. C.

ITALICAE (**legiones**). — Con questo nome che indica come esse fossero, almeno da principio reclutate in Italia, furono nei primi due secoli dell'Impero istituite tre legioni durate fin nei bassi tempi.

Legio I Italica. — 1) Istituzione, campagne e sedi. — Fu creata da Nerone nell'anno 67 d. C. composta d'Italici dell'altezza di sei piedi e destinata ad una spedizione che egli si proponeva di fare ad *portas Caspias* e alla quale dava il nome di phalanx Alexandri Magni (Suet. Nero 13 cf. Dio Cass. 55, 24): legio I Italica si disse dopo la sua morte. Ma la spedizione non fu attuata ed essa rimase in Roma. Di qui inviata a sedare ribellioni sorte nella Gallia, prese stanza a Lugdunum (Suet. Nero 43. Tac. hist. 1, 59). Poco dopo passò nell'esercito di Vitellio, il quale la condusse nella spedizione contro Ottone (Tac. hist, 1. 64), segnalandosi pel suo valore nella battaglia presso Bedriacum (Tac. hist. 2, 41). Insieme con tre altre legioni germaniche, la V Alauda, la XXI Rapax e la XXII Primigenia, prese parte all'ingresso vittorioso di Vitellio in Roma (Tac. hist. 2, 89). Nella seguente campagna, quando l'esercito di Vespasiano avanzava in Italia, la legione fu sconfitta presso Cremona (Tac. hist, 2, 100 cf. 3, 14, 18, 22). Finite le guerre in Italia, fu spedita nella Moesia inferior, dove dapprima ebbe sede in Durostorum (Ptol. 3, 10, 10), poscia, dopo Adriano, in Novae (Itin. Ant. pag. 221. An. Ravenn. p. 187), rimanendovi come guarnigione della provincia fin nel basso Impero. Da una lapide (C. VI 3584), che ricorda un *ex equite* della nostra legione, si vede come essa sotto Traiano partecipasse alla guerra nella Dacia, e da un'altra (C. VIII

2744) a quella contro i Marcomanni sotto M. Aurelio. Comandata non più da un *legatus*, ma da un *praefectus*, come col tempo fu uso per tutte le legioni, nel basso Impero è così ricordata: Not. dign. (Seeck) Or. XL. 30. « Praefectus legioni primae Italicae, Novas »; 32: « Praefectus ripae. legionis primae Italicae cohortis quintae pedaturae superioris, Novas »; 32: « Praefectus ripae legionis primae Italicae cohortis quintae pedaturae inferioris, Sexagintaprista » (Seeck p. 90).

2) Predicati. — *Pia fidelis* in una lapide di Iader, di cui non si può stabilire la data e ricordante un *veteranus* della legione (C. III 13272).

Severiana, accennante all' imperatore regnante:... *Genio, Virtuti, Aquilae sanc(tae) signisque leg. I Ital. Severianae* (C. III 7591) — cf. 12899, 13719.

Antoniniana. Si ha in due lapidi, di cui l'una (C. III 12394) si riferisce a Caracalla e l'altra (12439) probabilmente allo stesso imperatore.

3) *Legati* M. Fabius, M. f. Quir. Magnus Valerianus C. XI 2106. — L. Iulius Lucilianus C. III 784. — ....nius L. f. Stel(latina) Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius Marcellinus Numisius Sabinus (C. III 6813; — L. Marius L. f. Quir(ina) Maximus Perpetuus Aurelianus C. VI 1450; — L. Novius Crispinus Martialis Saturninus C. VIII 2747. 18273; Q. Plarius Sardus [..... Eggius] Ambibulus Bull. Arch. 1911 p. 142. Q. Servaeus Fuscus Cornelianus C. VIII 22721. L. Venuleius Apronianus Octavius. C. XI 1432, 1433. Una iscrizione frammentaria di Capua (C. X 3872) probabilmente si riferisce ad un legato.

Un *agens vicem legati legionis* si ha in una iscrizione della Pannonia superior (C. III 14359, 27), ma essendo mutila non fa intendere che grado abbia occupato nella legione stessa e in genere la persona che sostituì il comandante.

4) *Praepositus* — *A. Iulius Piso legatus legionis IIII Flaviae, praepositus legionibus I Italicae et IIII Flaviae cum [auxiliis]* C. VIII 2582. 2744. 2745.

5) *Praefectus* — L. Terentius Valentinus. BM. 1902 p. 214.

6) *Tribuni militum*. C. Aetrius C. f. Lem. Naso C. XI 5745. L. Antonius L. f. Gal(eria) Numida C. II 3845, 3850.

..... Antonius M. f. Fab(ia) Naso C. III 14387 ff.

C. Aponius Memmius Celer C. III 3268.

C. Caesidins C. f. Cru Dexter C. XI 5745.

M. Cassius Paullinus C. VI 1373.

Ti. Claudius Agrippinus. I. G. R. III 670 (671 - 3)

L. Clodius P. f. Cla(udia) Ingenuus EE. IX, 777.

Q. Cosconius M. f. Poll(ia) Fronto C. X 7583. 7584.

M. Fadius Priscus? C. II 4117.

Fl(avius) Sergianus Sosibius C. III 14214, 34.

Q. Glitius P. fil. Stel(latina) Atilius Agricola C. V 6974. 6975.

C. Maesius C. f. Picatianus C. V 4338.

Memmius... Anies Barbarus C. II 2638.

C. Nummius Hor(atia) Verus C. XI 3100.

Ti. Plautius Ti. f. Papiria Felix Ferruntianus C. VIII 619.

Sex. Quintilius Sex. f. Ani. Valerius Maximus C. XIV 2609.

C. Vettius C. f. Volt. Sabinianus Iulius Hospes. AE 1920 n. 45.

Manca il nome in una lapide di Nemausus C. XII 3169.

7) *Centuriones* — C. III 42. 6176, 6185. 6192. 6232. 6726. 7420. 7428. 7441. 7472. 7514. 7686. 12371. 12388. 12411. 12468. 13720. 14207, 40. 14215, 4. 14433. — VI 2803 3584 — VIII 217 v. suppl. p. 2353 2786. 3005. — XII 2601 cf. *Legio III*.

Primuspilus C. III 6223. XI. 385 *Primipilaris eques Romanus* C. III. 750 add. *Ex (trecenario) primuspilus* C. III 7591: *ab Hadriano promotus succes(sione) in leg(ionem) primam Italicam, primipil.* C. III 7334.

8) Officiali varii.

Beneficiarius consularis. — C. III 1781. 1906. 2023. 7477. 14631. *Veteranus ex beneficiario legati* C. III 12408.

Cornicen C. III 14409, 1.

Custos armorum C. III 14409, 1.

Imaginifer C. III 14409, 1. *Veteranus ex imaginifero* C. III 756 add.

Optio C. III 14214, 19. 14409, 1.

Speculator C. III 13719.

Tesserarius C. III 14409, 1.

Tubicen C. III 14409, 1.

9) *Equiti, evocati militi.*

Eques C. III 12394. C. VI 3584... *ex equite R(omano) ordinem accepit in leg. V Mac(edonica), successione promotus (ex) leg. V Ma[c](edonica) in leg. [I It]alicam.*

Evocatus C. III 14409, 1.

Tra i *milites* (C. III 889. 2008-2010. 6232. 7438. 7441. 12442. 12899. 13751 a. V 914. 7667), di due soltanto si ha la patria: *natione T(h)rax, civ(i)s Filopopulitanus* C. VI 2601; *civis Filopopuletanus* C. VI 2785. — *Bononia*

invece è la patria di un *primuspilus* C. VI 6223.

Vexillatio. C. III 14433.

Tegulae C. III 785, 1. 6239. 807*z*. — VIII 10474.

Legio II Italica. — 1) Istituzione, guerre e sedi. — Fu istituita da M. Aurelio, (Dio Cass. 55, 24), ma s'ignora in quale anno, certo però prima del 170 a. C. Giacchè in una iscrizione dedicatoria a lui, con la data di quell'anno (C. III 1980), la legione è chiamata *Pia*, nome a cui poscia fu sostituito quello d' *Italica.* (cf. Mommsen, C. III p. 588). La storia non menziona le guerre, alle quali essa prese parte, e le stesse numerose lapidi ricordano soltanto quella combattuta nella Dacia (C. III 4857: *mil(es)* (morto) *bel[l]o Dacico;* 5218: *in exp(editione) Dacisca* (sic). Non è improbabile però che da principio abbia partecipato alla guerra contro i Marcomanni, dopo la quale prese stanza come guarnigione nella provincia del Noricum, dove rimase in tutto il tempo dell' Impero e donde perciò provengono quasi tutte le iscrizioni che la menzionano. È dubbio dove esistesse il suo quartiere generale nel tempo anteriore al basso Impero. In questo la legione era suddivisa in distaccamenti accampati in varii luoghi: Ioviacum (Not. dign. Seeck Oc. XXXIV, 37), Lentia (ivi 38), Lauriacum (ivi 39 cf. Itin. Anton. p. 100) e in Africa (Not. dign. Oc. V, 86, 235, VII, 444). A questo periodo appartiene la lapide di Roma (C. VI 3637), nella quale si ha *leg(io) II Ital(ica) Divitensium*, così chiamata da Divitia, non luogo del suo reclutamento, ma quello in cui risiedeva un suo distaccamento (sospetta è l'altra in Orelli 3391, in cui ricorre lo stesso titolo.

2) Predicati. — *Pia* C. III 15208, *pia fidelis* C. III 4837, 4856. 4857 5187. (a. 211 d. C.). 5189. 5300. 5671. 11533. 14361. — XI 1322; *pia fidelis Augusti nostri* C. III 4820 (a. 238 d. C.); *pia fidelis Severiana* C. III 3270. 479 add. 5449. 5575. 5663; *pia fidelis Antoniniana* C. III 4862. 5185 (a. 215 d. C.). 5589 (a. 219 d. C.). 5757. 11482.

3) *Legatus.* — Q. Herennius Silvus Maximus C. IX 2213.

4) *Praefectus.* — P. Vibius P. f. Marianus C. VI 1636.

5) *Dux.* — *Temp(ore) Ursic(ini) v(iri) p(erfectissimi) duc(is) leg(ionis) II Ital(icae) alar(um)* C. III 11854. 11855 cf. 5757.

6) *Tribunus.* — Sex. Ticiasenus Sex. f. Sex. nep(os) Sex. pron(epos) Clu(stumina) Allianus C. XI 4371. — Macius Severinus C. XII 1356.

7) *Centurio.* — C. III 5300. — VIII 217 = 11301. 10718 = 17626 — *centurio frumentarius* C. III 4861. XI 1322.

Primuspilus. — C. III 4855 = 11824. 6223. 15208.

8) Officiali varii.

Beneficiarius. — C. III 5187 — VIII. 10718 = 17626; *beneficiarius consularis* C. III 3270. 4820. 5180. 5185. 5189. 5575. 5580. 5690. 11482. 11670. 14361; *beneficiarius praefecti* C. III 5571; *beneficiarius tribuni* C. IX 2593.

Custos armorum. — C. III 5166.

Frumentarius. — C. III 4830. — VI 3340. — XI 1322.

Librarius consularis. — C. V. 375.

Optio. — C. III 11833. — XI 1322.

Signifer. — C. III 11822. — V 46. — VI 3637.

Strator consularis. — C. III 4836; *veteranus exstratore consularis* C. III 5449.

Tesserarius. — C. VI 2672.

9) *Medicus.* — L. Caelius Arrianus C. V. 4367.

10) *Milites.* — C. III 4791 add. 4835. 4836. 4836a): 4856. 4857. 5218. 5412. 5448. 5567, 5614. 5663. 5688. 11533: 11642. 11700. 15184. — V 46. 8277. — XI 4085. — Miles *duplarius* C. III 4835; *immunis* C. III 11816.

11) — *Patria.* — *P. Florio P. fil(io) Vol(tinia) Praenestinus* C. IX 2593. — *Ve(teranus) leg(ionis) II Italic(ae) natione Noric(o)* C. III 8730. — *M. Gavius Primus Vel(ina) Firmo Picen(o)* C. III 15208.

Vexillatio. — C. III 1980 (*vexillationes*);

Tegulae. — C. III p. 963, 13; 964. 18, 703. 2328, 50.

Legio III Italica. — 1) Istituzione e sede. — Fu creata da M. Aurelio (Dio Cass. 55, 24) insieme con la II Italica e si appellò dapprima *Concordia*, come appare da una lapide dedicatoria a questo imperatore, nell'anno 170 d. C. (C. III 1980 cf. 11989). Istituita anch'essa per la guerra contro i Marcomanni, prese parte ad una spedizione contro i Bures *expeditio Burica* C. III 5937). Era di guarnigione nella provincia della Raetia e si accampava nella fortezza di Reginum (Tab. Peuting. Itin. Anton. p. 250), Castra Regina, come è chiamata nel basso Impero (Notitia dign. (Seeck) Oc. XXXVI, 17: « Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris, Castra Regina, nunc Vallato » cf. 19, 21. 22; V, 237: « Tertiani sive tertia Italica »; V, 88. VII, 53: « Tertiani »). cf. C. III 588. 730.

2) Predicati. — *Antoniniana* C. III. 1178. 14207, 6. — *Gordiana* C. III 5768.

3) *Legatus*. — Appius Claudius Lateranus C. III 5793. C. Vettius. C. fil. Volt(inia) Sabinianus Iulius Hospes... leg. leg. III Italiae... trib(unus) mil(itum) leg. I Italiae (Cagnat I. L. d'Afrique 281).

4) *Praefectus* — Secundinus C. III 14370, 12.

5) *Dux*. — Valerius Claudius Quintus C. III 4855.

6) *Tribunus*. — C. Annius Flavianus C. VIII 17900. — M. Annaeus Saturninus Clodianus Aelianus C. VI 1337. — C. Iulius Ingenuus V. 5032, — L. Marius L. f. Quir. Maximus Perpetuus Aurelianus C. VI 1450. Cn. Pompeius Pompeianus C. VI 3529.

7. *Centurio*. — C. II 4162 — III 1178. 5817. 5818. 5876. 5937. 7785. 14370, 2. 15210[1] — V 7865. 7866. — VIII 2953.

8) Officiali. — *Beneficiarius consularis* C. III 5768. — *Custos armorum* C. III 6571. 11968. — *Cornicularius tribuni* C. III 5974. — *Librarius consularis* C. III 5953. — *Optio* C. III 5958. 5976. — *Signifer* C. III 5818. 5952. 5956. — *Pollio* C. III 5949. cf Dig. 50, 6; 7. — *Tubicen?* C. III 5957 = 11960.

9) *Milites*. — C. III 3309. 5950. 6531? 11966. 11970. 14207, 6. 15184. 6. — V 46, 8277.

10) *Eques*. — C. III 5942. 5947. 5955.

Immunis. C. III 11969.

Vexillarius. — C. III 1980. 14370, 2.

Tegulae. — C. III 6000, 11986. 11987. 11988. 11989 p. 1864 seg.

ITALICI. — É questa la forma più frequente dell'etnico corrispondente ad Italia, che troviamo pure, più di rado, almeno nelle epigrafi, nella forma *Itali*. (In Greco la prima forma di questo etnico è Ἰταλίητες, che troviamo in Antioco di Siracusa, mentre in Aristotele abbiamo Ἰταλοὶ, che è la forma che si perpetua insieme con Ἰταλιῶται ed Ἰταλικοί).

Vi può essere questione se l'etnico *Italici* derivi dal nome del paese o viceversa, ma è più probabile la seconda alternativa (v. De Sanctis Storia dei Rom. I, 110). Comunque la sorte dell' etnico fu la stessa del nome del paese.

Come Italia designò dapprima la punta meridionale della penisola e, a poco a poco, si estese ad abbracciarla tutta (v. sopra, p. 92 segg.), così il nome di *Italici* indicò dapprima il popolo che abitò in quell' estrema regione, e poi, via via, si allargò a tutti i sudditi romani della penisola. È molto probabile che questa sua estesa significazione il nome *Italici* l' abbia acquistata in bocca ai greci, dinanzi ai quali i commercianti della penisola Italiana, quale che fosse la loro condizione politica e giuridica, apparivano con una fisionomia comune, come che godevano degli stessi diritti e degli stessi privilegi (Mommsen St. R. III 647 seg.)

Certo è che si ha tutta una serie di iscrizioni provinciali, nelle quali il nome di *Italici* o Ἰταλικοί sta a designare complessivamente i gruppi degli Italiani residenti all' estero e dediti in particolar modo al commercio, e abbraccia in fascio cittadini romani con suffragio e senza, ed ogni categoria di federati (non solo quelli che con termine tecnico si designavano come *socii ac nominis latini*, v. Mommsen o. c. III 661 seg. n. 2 e 3, e *togati*, Mommsen p. 647 e 622, ma anche i Greci dell'Italia meridionale; diversamente opina il Kornemann, de civib. rom. in prov. imperii consistentibus Berlin 1891 p. 6 segg., ma, in confronto di lui, v. oltre il Mommsen, lo Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans l' Orient hell. Paris, 1919, 243 segg., cfr. B. C. H 36, 1912, p. 132). Ci limitiamo qui a dare un elenco di queste iscrizioni, rimandando per le questioni generali intorno all' espansione del commercio romano, ai diritti e ai privilegi dei commercianti, alla natura dei loro raggruppamenti all' estero e ai loro rapporti con le città straniere in cui vivevano, alle voci **Conventus civium romanorum** II 1196 e **Negotiatores** (v. anche, oltre gli studi già citati del Kornemann e dello Hatzfeld, Schulten, de conventibus civium roman. Diss. Gött. 1892, V. Párvan Die Nativnalität der Kauflente in röm. Kaiserz. Diss. Breslau 1909):

HALESA (Sicilia). — C. X. 7459 = I² 612: *Italicei L. Cornelium Sc(ipione)m honoris caussa* (par certo si riferisca a L. Scipione pretore nel 193). Per la Sicilia v. anche, C. X 6950 (= I² 638): *viam fecei ab Regio ad Capuam..... et eidem praetor in Sicilia fugiteivos Italicorum conquaeisivei, redideique homines DCCCCXVII*. (Secondo la congettura del Mommsen e del Ritschl l' iscrizione sarebbe stata posta da P. Popillio Lenate, console del 132 a. C.)

DELO — È questa la località da cui proviene il più abbondante materiale epigrafico sull' argomento, e questo materiale è stato studiato con la massima diligenza e compiu-

tezza dallo Hatzfeld (v. i lavori sopra citati, cfr. anche Ferguson Researches in Athenian and Delian Documents Klio VII 1907 213 segg., specialmente 235 segg.), I primi Romani (con questo nome designiamo qui naturalmente, senza distinzione, cittadini e sudditi italici) fanno la loro apparizione nell'isola sul finire del periodo dell'indipendenza, ma cominciano ad affluire in maggior numero dal momento in cui Delo fu restituita alla dominazione Ateniese, e andò diventando il maggior centro commerciale dell' Egeo. Allora precisamente i Romani residenti in Delo cominciarono a sentire il bisogno di raggrupparsi e di scegliersi un centro per i loro culti e per le loro riunioni. Il primo centro fu la grande piazza che si stende al S. E. del porto principale, e che si suole chiamare Agora dei Competaliasti, poi negli ultimi anni del II secolo si cominciò in un nuovo quartiere ad edificare la grande Agora, alla quale è stato dato il nome di Agora degli Italici. E fu solamente nell'ultimo quarto del detto secolo che i Romani in Delo diventarono così numerosi da meritare una menzione speciale nell' insieme della popolazione dell' isola, solamente infatti da allora appaiono delle dediche, in cui essi sono nominati accanto agli Ateniesi e agli altri abitanti. Questa coesistenza è indicata con formule variabili, nelle quali i *negotatiores* provenienti dalla penisola Italiana ora sono detti *Ῥωμαῖοι* con accezione generica ed elastica, che ben si comprende in bocca di orientali male informati come già abbiamo detto, delle distinzioni molteplici che il diritto romano stabiliva in Italia prima della guerra sociale tra le diverse categorie di cittadini e di federati, ora *Italici* e *Ἰταλικοί*. Quest' ultima denominazione è la sola che, vediamo adoprata nelle dediche della *ἀγορὰ* degli Italiani, nelle quaii è poi da notare che gli Italici figurano soli, senza menzione del resto della popolazione. Dopo di queste premesse ecco i testi Deliaci in cui è menzione degli Italici:

B. C. H. 36 p. 204 seg. n. 18 (edizione finora più completa delle iscrizioni dedicatorie dei portici dell' *ἀγορὰ* degli Italiani, prima pubblicate in B. C. H. 8, 118 e 184-5 = C. III 7212-7216): *Apollini et Italiceis* = *Ἀπόλλωνι καὶ Ἰταλικοῖς*, circa a. 100 a. C.

B. C. H. 8 p. 128: *Φιλόστρατος Φιλοστράτου τραπεζιτεύων ἐν Δήλῳ Ἀπόλλωνι καὶ Ἰταλικοῖς* (circa a 100 a. C.)

B. C. H. 5. p. 391: *Γαῖον Ὀρέλλιον, Μαάρκου υἱόν, Φέρον Ἰταλικοὶ Ἀπόλλωνι.........* (presso a poco dello stesso tempo).

B. C. H. 34 p. 405-6 n. 55: *Αὖλος Νοούιος Λευκίου Ῥωμαῖος Ἀπόλλωνι καὶ Ἰταλικοῖς* (presso a poco dello stesso tempo).

V. B. C. H. 11. 268: *Ἰταλικο[ῖς.]*

B. C. H. 4 p. 190: *Ἑρμαϊσταί, Ἀπολλωνιασταί, Ποσειδωνιασταί...... Ἡρακλεῖ καὶ Ἰταλικοῖς* (a. 97 a. C.)

B. C. H. 31 p. 457-8 num. 56 e 57, cfr. 36 p. 113 e 118: *L. Munatium C. f. Plancum Italicei et Graecei quei Delei negotiantur* (a. 88-7 a. C.)

B. C. H 31 p. 456 n. 54 cfr. 36 p. 114:.... [*Ἰταλικοὶ καὶ Ἕλλη*]*νες* [*οἱ ἐν Δήλωι πραγματε*]*υόμενοι* (88-84 a. C.)

B. C. H 3, 147 n. 1 = C. III 7237, 13690 = I² 714: [*L. Licinium L. f.*] *Lucullum pro q.* [*Populus Athe*]*niensis et Italicei et Graece*[*i que*]*i in insula negotiantur* (8817-80 a. C.)

B. C. H. 8 p. 145 = C. III 7225 e I² 717 cfr. però B. C. H. 36 p. 61: *Orbius M. f. mag. Italiceis*, approssimativamente sempre del tempo della prima guerra Mitridatica).

B. C. H. I p. 284 = C. III 7240 cfr. 14203, 1, e I² 738 *A. Terentium A. f. Varro*[*nem legatum*] *Italicei et Graecei quei Delei negoti*[*antur*], *Ἀ*] *Τερέντιον Αὔλου υἱὸν Οὐ*[*άρρωνα πρεσβευτὴν Ῥ*[*ωμαίων Ἰταλικοὶ καὶ Ἕλληνες οἱ κατ*[*οικοῦντες*] forse del 76 a. C.

B. C. H. 8 p. 145-6: ...... *Ἑρμαϊσταὶ καὶ Ἀπολλωνιασταὶ καὶ Ποσειδωνιασταί..... Ἀπόλλωνι καὶ Ἰταλικοῖς* (a. 74 a. C. cfr. C. III 7222 che contiene forse un frammento della parte latina di questa i. v. Hatzfeld B. C. H. 36 p. 115).

B. C. H. 4. p. 219: *Ἰταλοὶ καὶ Ἕλληνες.*

B. C. H. 11, 268: *Ἰταλικοῖς.*

C. III 7214: Italiceis.

ALESSANDRIA (Egitto). B. C. H. 8 p. 109 e 178 = C. III 7241: ... *lega*]*tum Alexandreae Italicei quei fuere* [*cum eo ibi virtu*]*tis beneficiique ergo. πρεσβευ*[*τὴν οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ* [*σὺν αὐτῷ γενόμενοι Ἰταλικ*]*οὶ ἀρετῆς καὶ εὐεργεσίας* [*ἕνεκεν*] fine del II o principio del I sec. a. C. cfr. Hatzefld B. C. H. 36, 112 e 132: questa iscrizione rinvenuta in Delo va riavvicinata con l' altra, pubblicata in B. C. H. 8. 107 = Dittenberger Or. gr. inscr. sel. 135, che contiene una dedica, della quale sono titolari: *Ῥωμαίων οἱ εὐεργετηθέντες ναύκληροι καὶ ἔμποροι* e che deve risalire verso il 129, v. Bouché-Leclercq Hist. des Lagides II p. 74-75).

ARGO. — C. III 532 = 7265 = I² 747: *Q. Marcium* Q. [*f. Regem*] (console I² del 68 a. C.) *Italicei quei negotian*[*tur Argeis*] Κοίντον Μαάρκιο[ν Κοίν]τον υἱὸν 'Ρῆγα 'Ιταλ[ικοί].

C. III 531 (= I² 746): *Q. Caecilio C. f. Metelo* (il console del 69 che trionfò nel 62) *imperatori Italici quei Argeis negotiantur.*

Les Bas Foncart I 2 n. 124a: ['Ιταλοὶ οἱ] πραγματευ[όμενοι ἐν] Ἄργει.

MALLO. (Cilicia): C. III 14177: [*Italicei qu*]*ei Mallei* [*negotiantur*], forse di età Sillana.

Col procedere del tempo la designazione *Italici* 'Ιταλικοί, scompare e domina esclusivamente quella *cives Romani qui consistunt* o simili, per la quale v. il relativo articolo. Qui basti citare l'i. C. III 5212, nella quale abbiamo la designazione: *Cives Romani ex Italia et aliis provinciis in Raetia consistentes*

Se nelle iscrizioni, sopra citate, il nome di *Italici* ha l'estensione così lata, che abbiamo di sopra lumeggiato, in cinque *glandes Asculanae* (C. IX 6086, 1-5) invece, *Itali* sta a designare i ribelli della guerra sociale, alla quale forma corrisponde, presso gli scrittori latini di quella guerra, *Italici :* Vell. Pat. 2, 16 e 21; Liv. per. 76; Ascon. in Cornel. 76, Orelli, presso gli scrittori Greci ora 'Ιταλοὶ: Diod. 37, 1; 2: 1, 4, 11; App. b. c. I 38 e 40; ora 'Ιταλιῶται: Diod. 37, 2: 2, 4, 8, 13, 14; 19: 4, 22, 24; Strab. 5 p. 241 e App. b. c. I 37 e 49. È noto che si hanno monete dei federati italici con la scritta *Italia*, osco *Viteliú*, e prevalse un tempo la spiegazione che *Italia* fosse qui la denominazione autentica data dai ribelli alla loro capitale, che invece negli scrittori latini appare col nome di *Italica*, ma già il Mommsen dubitava che *Italia* fosse *dea appellata a terra*, *Italica nomen urbis* ed oggi predomina l'opinione che *Italia* sia nelle monete l'indicazione dello stato formato dai ribelli (v. P. W. Suppl. b. III, 1295).

Facciamo seguire alcune iscrizioni, nelle quali l'attributo *Italicus*, o *Italica*, aggiunto a singoli individui, ne designa puramente e semplicemente il luogo di nascita:

C. III 222: *Iulia Hermione Ytale matrona* (in una iscrizione funeraria bilingue greca e latina posta a *Iulio Severo cent. leg. V Maced. dulcissimo marito.*

C. VIII 4283: *D. M. S. Sagria prima verna Italica.*

C. X. 1987 *D. M. C. Sallustius Marcianus Italic. ann. VIIII.*

C. XIII 1668: *quid ergo? non Italicus senator provinciali potior est?*

Nelle seguenti iscrizioni appare l'attributo *natione Italicus*, o *Italus* o *natione Italica*

Militari:

a). esercito di terra.

C. III p. 896 dipl. LIII an. 247: *ex optione T. Fl*(*avio*) *T. fil. Alexandro n*(*atione*) *Ital*(*ico*) *d*(*omo*) *Misen*(*o*).

C. III 6611: *M. Titurius Gai f. mil*(*es*) *leg*(*ionis*) *II Traianes Chor*(*tis*) III *pil*(*i*) *prioris natio*(*ne*) *Italus.*

C. III 14349: *M. Calpurnio Deciano natione Italo mil. leg. II.*

C. VII 1095: *Deo Mercurio milites leg. VI victricis pie f*(*idelis*) *edem et sigillum cives Italici et Norici v*(*otum*) *s*(*olverunt*) *l*(*ibentes*) *l*(*aeti*) *m*(*erito*).

C. XI 63: [*D.*] *M.* [*I*]*ulio Argio IIII Fort.* [*n*]*atione Ital.*

b) flotta:

C. III 14394: *D. M. Annius Herculanus navarchus classis... misenensis natione italicus.*

C. X. 8119: *D. M. Naebio Fausto militi cl. pr. Misenatium c*(*enturiae*) *III Salute nation. Italico qui vixit annis XXII.*

C. X 8211: *D. M. Iul. Aquilae III Silvano, nat. Italic. milit. ann. XV.*

C. X. 3474: *D. M. P. Sextilio Marcello n*(*atione*) *Italus domu Nol. optioni Cl. pr.*

C. X 3412: *D. M. S. Valerius Silvanus nat. Italicus... ex lib*(*urna*) *Neptuno beneficiarius.*

Lo stesso attributo è aggiunto talora a nomi di individui, anche non militari o il cui ufficio militare almeno non risulta:

C. V. 1658: *D. M. Flavio Victorino v. p. comiti et Perelliae Romanae natione itali cives Aquileienses Flavii Victorinus Romana et Celsus patribus dulcissimis fecerunt.*

C. X 1967: *D. M. M. Antonio Prisco natione Italus qui vixit annis XXXV.*

C. X 1978: *D. M. C. Iulio Carallitano natione Italico vixs. anni XV.*

Gsell. *Inscript. d' Algerie*: *D. M. S. L. Baebius Crescens p*(*ius*) *natione Italica*

Lo stesso attributo in alcune iscrizioni è aggiunto a nomi di donne, per lo più appartenenti a famiglie di militari:

C. X 1982: *D. M. Iuliae Petroniae natio*(*ne*) *Italae.*

C. XI 83: *D. M. Naroniae Fortunat. nat. Italica* (l'editore commenta: maritum esse militem et eo videtur significari, quod uxori ad-

ditum est quanam natione sit, et confirmatur loco).

C. XI 96: *D. M. Sestiae Fuscinae nat(ione) Italica... C. Sestius Capito vet(eranus) filiae et sibi.*

C. XI 112: *D. M. Ulpiae Rufinae natione Italica vix ann. XXI Aur. Martinus naufulax.*

I. G. R. III 1426 = B. C. H. 1903 p. 333 n. 51:..... μία Σεουήρα γυνὴ M. Κέλε[ρος] ἑκατοντάρχου λεγ[ε]ῶ[νος] αί Κλ (= *legionis XI Claudiae*) γένει Ἰταλή.

ITALICON DILEITRON I. G. R. I 524 = Kaibel Inscript. gr. Siciliae et Italiae 2117. 2 (a. 235 d. C.) Ἰταλικὸν δίλειτρον (= bilibra Italica). È noto il frequente uso che dell' epiteto Italico fu fatto in Oriente per monete pesi e misure di importazione romana (v. Hultsch, Griech. u. röm. Metrol. 611 n. 2 e indici p. 727, Mommsen Hermes 21, 411 seg. e St. R. III 648.

ITALICON DIOUNKION I. G. R. I 668 = Arch. ep. Mitteil. aus Oesterr. XIV, 1891 p. 3 n. 5: Διο[ύν]κιον Ἰτα[λι]κόν.

ITALICON TRIOUNKION I. G. R. I 527 = Kaibel 2117. 20: Τριούνκιον Ἰταλικόν.

ITALICUM IUS V. **Ius Italicum.**

ITALICUS MODIUS V. l' editto di Diocleziano: VI 23. 25 e l' editto di Thamugadi in Africa C. VIII 17896 cfr. Mommsen Hermes 21, 412. Hultsch, Gr. u. röm. Metr. p. 630.

G. CARDINALI

ITER. — A questa specie di *ius praediorum rusticorum* si è già accennato altrove (v. **Actus** I p. 70 seg.); qui aggiungiamo altre iscrizioni, che più direttamente vi si riferiscono.

1) *Iter = transitus.* — Nel senso di passaggio, transito per un luogo (Dig. 9, 3, 1 pr. 2. 5, 6. 6; 21, 1, 1, 42) si ha in un passo della lex agraria del 111 a. C. rispetto al libero pascolo del bestiame (C. I 200 = I² 585 = Bruns, Fontes⁷ p. 78): *Quod quisque pecudes in calleis viasve publicas itineris causa indu[xerit ibeique paverit... pro eo pecores quod eius in calli]bus vicisve publiceis pastum impulsum itineris causa erit, neiquid populo [n]eive publicano d[are debeto]*:

2) *Viae, itinera.* — Come quelle siano diverse da questi, si vede anche da un capitolo dello statuto della colonia Genetiva Iulia (C. II 5439=Bruns, Fontes7, p. 128) c. 78: *Quae viae publicae itineraria publica sunt [fu]erunt intra eos fines, qui colon(iae) dati erunt, quicumq(ue) limites quaeque viae quaeque itinera per eos agros sunt erunt fueruntve, eae viae eique limites eaque itinera publica sunto.* cf. Hygin, de contr. p. 120, 10. Sicul. Flaccus, de condic. p. 157, 11. in Gromat. Vet. Lachm.

3) *Iter=aquaeductus.* — Dig. 8, 3, 15. 8, 5, 21; 8, 6, 16. 19 pr.; 10, 3, 19, 4; 43. 20, 8. *Mummius Niger Valerius Vegebus consularis aquam suam Vegetianam, quae nascitur in fundo Antoniano maiore P. Tulli Varronis, cum eo loco, in quo is fons est emancipatus, duxi[t] per millia passum VDCCCCL in villam suam Calvisianam, quae est ad aquas Passerianas suas, comparatis et emancipatis sibi locis itineribusque eius aquae a possessoribus suicuiusque fundi, per quae aqua s(upra) s(cripta) ducta est per latitudinem structuris pedes decem, fistulis per latitudinem pedes sex, per fundos Antonianum maiorem et Antonianum minorem P. Tulli Varronis et Baebianum et Philinianum Avilei Commodi et Petronianum P. Tulli Varronis etc.* (C. XI 3003). — .... *.aquas novas itinera[que aquarum per] suos fundos... Viennensium dona[verunt...* (C. XII 1887 cf. 1889).

4) *Iter commune.* — *Iter communem* (sic) *esset, cuius psoprietas soli Vacci Virali esset* (C. IX 2827). — *Iter commune monumento cum cosmo* (C. X 2632). — *Iter et scala commune* (C. X 3158). — *Iter in campum* (factum) *ex c(onsulto) d(ecurionum) pecunia sociorum campi* (C. IX 5086).

5) *Iter privatum.* — Dig. 43, 19, 1 pr. 2. 7 segg. 3, 11 seg. — *M. Agrippa privat(um) iter* (C. VI 29781). — *Iter priv(atum)... ab pariete... n. iter late pedes III ad.* (C. II 3443). — *Iter privatum* (C. V. 509. 701, VI 29786. XII 601. 627). — *Iter via priv[ata ?]* (C. XIII 2527). — *It[er per possessio]nem suam ad tem[plum]... publice p(erduxit)* (C. XII 7252).

6) *Iter publicum.* — Dig. 43, 7, 1; 43, 8, 2, 20. 34 etc. — Nelle seguenti iscrizioni non ricorre la parola *publicum*, ma dal loro contesto tale carattere non è dubbio. [*Ti.*] *Claudius Drusif(ilius) Caesar Aug(ustus) ....iter reparavit* (C. II 4644). — [*po*]*ntes vetustate dilabsos et iter longa incuria praeruptum restituerunt*, Massimino e Massimo (C. VIII 21920). — *Munificentia d(ominorum) Aug(ustorum) n(ostrorum) iter ubi homines et animalia cum periculo commeabant apertum est*, (C. V 1862). — *Sex. Laccanius Labeo... prae-*

f(ectus) provinci(ae) Sardin(iae)... itinera municipii c[aralit(ani)] sternenda... p(ecunia) p(ublica) et privata [curavit] (NS. 1897 p. 280). — ... *[it]er Scrofularum vetustate et incursu Danavi corruptum....* (C. III 13813,). — .... *[itine]ribus per loca diffi[cilia] am[pl]issimo [sum]ptu inductis* (C. II 3586).

7) *Iter* e *sepulchrum.* — Dig. 8, 1, 14, 1; 8, 6, 4; 11, 7, 12 pr., 47, 12, 5. — *Ius sarcofagi C. Voconi... cum itinere et celeris rebus ad id pertinentibus* (C. VI 29445). — *Ad quem locum iter, ambitum, actum, aditum sacrificique causa quibus esse oportet oportebit, d(abo?)* (C. III 9315). — *L. Magius M. f. locum sibi [in q]ua[m]q(ue) part(em) p(edum) XL et ei loc[o] iter p(edum) C[qu]am proximum viae publicae t(estamento) f(ieri) i(ussit).* (C. V 3360). — *Iter ad id monumentum latum ped(es) VI debetur* (C. VI 30010 cf. 30064). *Commune est culina et puteum et iter at triclia (sic)* (C. VI 29958 cf. 29959). — *Iter hortorum cum monumento liberum* (C. X 3159). — *[in] via superiore iter ad moniment(um)... Petroni P. l(iberti) Licini latum ped. XXIIII* (C. XI 5510 cf. IX 759). Cf. **Ambitus** I p. 442.

ITUCCI. — Colonia della Baetica (Hispania), nel conventus Astigitanus (Plin. nat. hist. 3, 12). Secondo una congettura dello Hübner (C. II p. 213 cf. p. 703. 871) essa corrisponderebbe alla odierna *Baëna*, da cui provengono alcuni lapidi, che ci fan noti *duoviri* (1584, 1585. 1596) ed *aediles* (1596).

ITURAEORUM. — **(Ala, Cohortes).** — Questi corpi militari erano così denominati, in quanto in origine e per la maggior parte venivano reclutati nella popolazione degli Ituraei nella Coele Syria, a mezzogiorno e ad ovest di Damascus, popolazione montana, brigantesca e barbara (Strabo. 16, 2, 18, 20. Plin. nat. hist. 5, 81. Cic. Philipp. 2, 44, 12; 13, 8, 18. Vergil. Georg. 2, 448), domata da Pompeo nella guerra Mitridatica (Appian. bell. Mitrid. 106. Dio Cass. 37, 7, Eutrop. 6, 11). Una lapide di Berytus così ricorda una spedizione militare contro di essa, avvenuta al principio dell' Impero: *Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) Secundus [in] castris divi Aug(usti) s[ub] P. Sulpicio Quirino [leg]ato Caesaris Syria.... Idem missu Quirini adversus Ituraeos in Libano monte castellum eorum cepi* (C. III 6687).

Ala I Augusta Ituraeorum. — Dalle seguenti lapidi e da diplomi militari si vede come questo corpo di cavalleria risiedesse principalmente nella Pannonia: una volta soltanto appare nella Dacia. Un suo distaccamento (*vexillatio*) non si sa sotto quale imperatore e a che scopo venisse chiamato a Roma.

Memoriae C. Licini Coll(ina) Caes(area) Pontici, vet(erani) alae I Aug(ustae) I[tureor(um) etc. (C. III 1382, *Veczel* in Dacia). — *L. Septimius Lister ve(teramus) ale [Etureorum* (sic) *ex i(mmunis?) c(onsularis)* (C. III 3446, Aquinum, Pannonia inf.). — *Acrabanis Ababunis f(ilius) ala Aug(usta) Ituraiorum* (C. III 4367, Arrabona, Pann. sup.). — *Albanus Bolvi f. dec(urio) ala Augusta Ituraeorum domo Batavos = Batavus)* etc. (C. III 4368, Arrabona, Pann. sup.). — *Bargathes Regebali f. e(ques) alae Aug(ustae) Ityreorum, Domo Ityracus* (C. III 4371. Arrabona, Pann. sup.) —.. *Tusculanus praefectus equit(um) alae Ityraeorum* (C. III 10222, Sirmium, Pann. inf.). — *Aur(elius) Mucianus m(i)l(es) a(lae) p(rimae) E(turaeorum) Seve[r]ian(a)e* (C. III 15171, Ulcisia Castra, Pann. inf.). *I(ovi) o(ptimo) ma(ximo) Heliopolitano vexillatio alae Ituraeorum praebentibus Cla(udio) Rufino et Urcione decuriones posuerunt* (*C. VI* 421, Roma). — C. III: Dipl. XXVII an. 98 in Pannonia, XXXVIII an. 110 in Dacia; C. an. 150 in Pannonia; LXXIV an. 167 in Pannonia.

Cohortes. — Le seguenti iscrizioni e la Notitia dignitatum ce le mostrano stanziate nell'Egitto, nella Numidia, nella Mauretania Tingitana e sopratutto nelle due Germanie e Pannonie, nella Dacia e nella Dalmazia.

I Augusta Ituraeorum.

Tito Statilio Tauro... praef(ecto coh(ortis) I Aug(ustae) Ituraeorum (C. XIII 6817, Mogontiacum, Germ. sup.). — *Caeus Haneli f. mhiles (sic) coh. I Ituraeorum* (C. XIII 7040, Mogontiacum. Germ. sup.). — *Sibbaeus Eronis f. tubicen ex cohorte I Ituraeorum* (C. XIII 7042, Mogontiacum). — *Ca(ius) Vinicari f. coh(ortis) Ituraior(um)* (C. XIII 7043, Mogontiacum), — *Monimus Ierombali f. mil(es) chor. I Ituraeor.* (C. III 7041, Mogontiacum (cf. 7044 framm. C. III Dipl. XII a. 80 in Pannonia; XIII XXVII a. 98 ivi; XXXVIII a. 110 in Dacia; LXVII a. 58 ivi; Notitia dignit. Seeck. Or. 28, 42 in Aegyptus; Occ. 26, 16 in Mauretania.

II Ituraeorum.

C. Iulius Suavis Q. f. dec(urio) coh. II C. III 14147, 7 a. 99 in Aegyptus). — *coh(ors) II eq(uitata) cui praeest Ti. Claudius Berenicianus* (C. III 14147, 2 in Aegyptus). — C. Antistius Capitolinus miles (CIG. III 5050). — Domitius Arrianus miles (CIG. III 5081). — Apollonides... miles (CIG. III 5110). Nella

seconda di queste tre iscrizioni greche la coorte ha il predicato *Felix*. Da esse si vede che la medesima al tempo di Adriano e degli Antonini risiedeva nella Nubia. — C. III Dipl. XV a. 83 in Aegyptus. — Notitia Dignit. Seeck, 28, 44 ivi.

III Ituraeorum.

Coh(ors) III Itur(aeorum) felicit(er) (C. III 12069 Aegypt.). — *M. Plotio Fausto eq(uiti) R(omano) prae(fecto) coh. III Ityraeorum* (C. VIII 2394-2399. 17904, Numidia). — (*C. Oclatio C. f. Pal(atina) Modesto... praef(ecto) coh. III Ityraeor.* (C. IX 1619).

VII Ityraeorum.

C. Cornelius Lucretianus pr(aefectus) coh. VII Ityr(aeorum) (C. III 59, Aegyptus).

Manca il numero della coorte in C. XIII 6278. 8716. IGR. I 1339. 1340. 1462; III 230, 1139. *Miliaria* è chiamata in AE. 1907, 50.

ITUS. — È frequentissimo nelle iscrizioni sepolcrali, spesso accompagnato da *ambitus*, ma si ha pure in alcune altre.

Itus et reditus.

Pro salute, itu, reditu et Victoriae imp(eratorum) Caes(arum) L. Septimi Severi... et M. Aur(eli) Antonini pii Aug(usti) etc. (C. VI 225). — *[p]orticus triumphi itu et reditu octies semis efficit passus (mille)* (C. VI 29776). — *In hoc pomario gestationis per circuitum, itum et reditum quinquiens efficit passus mille* (C. VI 29779). — cf. C. VI 8652. EE. VIII, 374.

Itus, ambitus, *concedere* (C. VI 15473), *dare* (C. VI 20973. 25908), *debere* (C. VI 21161. 29389. 30618. NS. 1910 p. 24), *habere* (C. VI 19086. 25789), *permittere* (C. VI 2145), *possidere* (C. VI 20677. 20967), *praestare* (C. VI 24097. 29907), *sacrificium faciendum* (C. VI 22819. 24064. 26419. 26422).

Itus, ambitus, actus.

Itus actusque est in hoce delubrum Feroniai ex hoce loco in via poplicam Campanam qua proximum est p(edes) (C. I 1291 = IX 4321). cf. C. XIV 583.

Itu ambitu. — C. VI 15962. 16468. 18049. 18123. 21699. 72732. 22958. 23223. 26229. 29179. 29997. cf. **Ambituus** I p. 413.

IVAVUS. (*deus*). — Divinità celtica, nota per una lapide votiva trovata in un luogo del territorio dei Bituriges Cuborum, nell' Aquitania (C. XIII 1368): *Vimpuro Firmi lib(ertus) Ivav(o) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*: nel mezzo in una targhetta: *Stepaprod*, parola forse scorrettamente scritta per *Epaphroditus*.

IUBA (*deus*). — Iscrizione di *Hassnau* nella Mauretania Sitifensis (C. VIII 20627): *Rundina annu quod praecepit Iovis et Iuba et Genius Vanisnesi* (= *Vanisne(n)si(um)*), *quod praeceperunt dii Ingiro Zoglezim* cf. 17159. Minuc. Felix. Oct. c. 23: « Iuba Mauris colentibus deus est. » cf. Lactant. inst. div. I, 15.

IUDAEA. — La Giudea si è trovata durante l'età romana in una condizione particolare alquanto diversa da quella delle altre provincie dell'Impero; qui si tratterà soltanto delle condizioni della Giudea romana, non essendo il luogo di narrare la storia dei Giudei dalle loro origini fino al V sec. d. Cr.; ci limiteremo a brevissimi cenni per i tempi immediatamente anteriori alla conquista di Pompeo (63 av. Cr.) e alle vicende più importanti fino alla guerra giudaica di Adriano (135 d. Cr.), avvertendo subito che il complemento necessario delle notizie qui raccolte si avrà sotto le voci **Syria Palaestina** e **Syria**, e sotto quelle altre voci di questo Dizionario che a luogo opportuno verranno indicate.

I.

Il territorio e l' uso del nome Iudaea.

Il territorio propriamente giudaico comprendeva nella Siria meridionale, non tenendo conto della Samaria, i tre distretti della Giudea, della Galilea e della Perea. I limiti di esso sono segnati, per l'età greco-romana, dai territori delle città ellenistiche lungo la costa mediterranea da Rafia a Dora, ad oriente dalle città ellenistiche della Decapoli da Filadelfia per Gerasa, Pella, Gadara, Hippus, Iulias-Bethsaida, fino a Damasco; e dalle città ellenistiche dell'interno, quali a nord Caesarea-Philippi, e più giù nella Galilea Tiberiade, Sephoris-Diocaesarea, Scitopoli, Esbon, Samaria-Sebaste, Antipatris, Phasaelis, Iulias-Livias (v. sulle città ellenistiche Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes, II pag. 94 sgg., cito sempre la 4ª ed.; Bouché-Leclercq, Hist. des Séleucides, pag. 236 sgg.).

Come si vede, data anche la distribuzione di queste città nella Galilea e nella Samaria, una popolazione giudaica veramente compatta, dall' età dei Maccabei in poi, non era estesa su tutta la Palestina, ma solo nella Giudea propria, nel territorio cioè che si stende a sud della Samaria fino all'Idumea, e compreso fra il corso inferiore del Giordano e il Mar Morto ad oriente, e i territori delle città el-

lenistiche della costa ad occidente. Questo territorio porta nel I libro dei Maccabei il nome di Ἰούδα o di γῆ Ἰούδα o di Ἰουδαία = *Iudaea*.

Il nome di Ἰουδαία non risale immediatamente all'ebraico *Jehuda*, ma all'aramaico *Jehuday* (Beer, in PW. IX 2 col. 2458). Non è da meravigliare se anche in questo caso presso gli scrittori greci e romani troviamo etimologie stravaganti e grossolane, data anche la conoscenza assolutamente imperfetta che dei Giudei mostrano di regola gli scrittori pagani. Alessandro Poliistore in un frammento nel quale assai probabilmente parlava della Giudea e dell'Idumea, sembra che considerasse Ἰούδα e Ἰδουμαία, gli antenati delle due popolazioni che abitavano le due regioni, come due fratelli (Müller, F H Gr. III p. 237 fr. 102), non diversamente da quanto avveniva nella Bibbia che considerava come fratelli Esaù e Giacobbe e li faceva antenati delle due nazioni di Israele e di Edom. Valore non diverso ha la tradizione, conservata in Plutarco (il quale rileva la mescolanza di favole egiziane con tradizioni giudaiche), che narra di Tifone il quale dopo una battaglia riuscito a salvarsi generò due figli Ἱεροσόλυμος e Ἰουδαῖος, evidentemente gli eponimi del popolo giudaico e della sua città principale (Plut. de Is. ed Osir. 31). Una eco di questa tradizione si trova in Tacito, dove riferisce la tradizione che i Giudei fuggendo di Creta stabilitisi all'estremità della Libia, sotto il regno di Iside per la moltitudine sovrabbondante in Egitto si sparsero sulle terre vicine, « ducibus Hierosolymo ac Iuda » (Tac. hist. 5, 2). Singolarmente strana è l'altra etimologia, riferita solo da Tacito del nome dei Giudei: « argumentum (della loro fuga da Creta) e nomine petitur: inclutum in Creta Idam montem, accolas *Idaeos* aucto in barbarum cognomento, *Iudaeos* vocitari » (Tac. l. c.). Forse questa etimologia ha qualche relazione con la pretesa origine cretese dei Filistini (Reinach, Textes d'auteurs Grecs et Romains, p. 302 n. 1).

Un'altra non meno singolare etimologia si ha in Claudio Iolao: Ἰουδαία... ἀπὸ Οὐδαίου, Σπαρτῶν ἑνὸς ἐκ Θήβης μετὰ Διονύσου ἐστρατευκότος (Müller, F H Gr. IV p. 364 fr. 3), in cui possiamo vedere la eco della dottrina che riattaccava il culto dei Giudei al culto dionisiaco (Plut., quaest. conv. 4, 5, 3); la rassomiglianza fra il nome di Giudeo e quello di Οὐδαῖος (uno degli Sparti nati dalle pietre gettate da Cadmo) ha dato appiglio a questa etimologia grossolanamente puerile. Su di essa può avere influito anche la tradizione delle relazioni esistenti tra i Giudei e Sparta (su cui v. Schürer, I p. 236 sg.; cfr. Polemon. Iliens. fr 13, Müller, F H Gr. III p. 119; Diod. 1,28). Cassio Dione invece (37,17) ignora da che cosa siano derivati i nomi di Giudea e di Giudei. Non è qui da insistere sui numerosi errori che si trovano negli antichi scrittori riguardo ai Giudei, al culto, ai riti, alle credenze religiose, ai sacrifizi, alle astinenze, ai digiuni ecc. di cui abbiamo pressochè un'esposizione riassuntiva in alcune pagine di Tacito più volte analizzate dagli studiosi (Tac., hist 5, 1-13; cfr. Thiaucourt, Ce que Tacite dit des Juifs, in Revue des Étud s juives, XIX, 1898 p. 57 sgg.; XX, 1899 p. 312 sgg.).

Il nome Ἰουδαία comincia ad essere usato dagli scrittori greci, come si suol ritenere, verso il principio del III sec. av. Cr.; il più antico scrittore in cui s'incontra questo nome è Clearco di Soli (Beer, l. c.) vissuto tra il IV e il III sec. av. Cr. (Clearch. fr. 69, F H Gr. II p. 323, da Ioseph. c. Apion. 1, 22). Furono sollevati dei dubbi sull'autenticità di questo testo, ma a torto (cfr. Willrich, Juden u. Griechen vor der Makk. Erhebung, p. 46); ma fu osservato con ragione che la frase di questo passo riguardante la Giudea è una correzione, e che Clearco ha indicato il territorio abitato dai Giudei non col nome di Ἰουδαία ma con quello di Κοίλη Συρία (Hölscher, Palästina in d. pers. u. hellen. Zeit, in Sieglin, Quellen und Forschungen, 5, p. 9 e 77. La Celesiria per Clearco, come per Teofrasto, Hist. plant. 2, 6, 2 ecc., e per Polibio non comprende solo il territorio fra il Libano e l'Antilibano, la Celesiria propria di Strabone, ma tutto il territorio montagnoso della Siria, dal gruppo del monte Hermon e da Cesarea fino al Mar Morto e a Rafia; cfr. la mia mem. Di Seleuco I e della questione della Celesiria, in Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, Vol. XLVI, estr. p. 25 sgg.); però tale opinione non ha trovato consenso (Schürer, II p. 1 n. 2).

Le altre testimonianze in cui è fatta menzione della Ἰουδαία, prima del tempo dei Maccabei provengono da Ecateo, da Manetone, da Demetrio, da Eupolemo.

I. Di Ecateo abbiamo due frammenti: a) da Ioseph. c. Apion, 1, 22, F H Gr. II p. 394 fr. 14, dove la espressione ἡ γὰρ Ἰουδαία τοσαύτη πλῆθός ἐστιν, viene considerata un'aggiunta esplicativa di Flavio Giuseppe e non come una frase propria di Ecateo (Hölscher, o. c. p. 77); — b) da Diod. 40, 3, dove in-

torno ai Giudei che sotto la guida di Mosè vennero in Palestina è detto: *ὁ δὲ πολὺς λεὼς ἐξέπεσεν εἰς τὴν νῦν καλουμένην Ἰουδαίαν* (F H Gr. II p. 391 fr. 13), e proviene non direttamente da Diodoro, ma dal compendio di Fozio.

II. In Manetone, citato letteralmente in Ioseph. c. Apion. I, 14 sg., si legge: ...... *ἐν τῇ νῦν Ἰουδαίᾳ καλουμένῃ πόλιν οἰκοδομησαμένους τοσαύταις μυριάσιν ἀνθρώπων ἀρκέσουσαν, Ἱεροσόλυμα ταύτην ὀνομάσαι* (F H Gr. II p. 568 fr. 42; cfr. p. 572 fr. 50).

III. Di Demetrio (scrittore giudeo ellenizzato, vissuto al tempo di Tolomeo IV, 222-20 av. Cr.) troviamo in Clem. Alex., strom. 1, 21, 141 ricordata un'opera *περὶ τῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ βασιλέων*, ma l'indicazione di questo titolo ha dato luogo a dubbi (cfr. Schürer, III p. 472) e fu rilevato il fatto che nei frammenti di Demetrio ricorrono bensì i nomi di *Σαμάρεια* (come nome di regione), *Ἱεροσόλυμα*, *Ἰουδαῖοι*, ma non mai quello di *Ἰουδαία* (Hölscher, o. c. p. 77).

IV. Riguardo ad Eupolemo (metà del II sec. av. Cr.) ci è ricordata come per Demetrio un'opera sui re della Giudea in Euseb., praep. ev. 9, 17 e in Clem. Alex., strom. 1, 23, 153. Di lui abbiamo due frammenti in cui ci è ricordata la *Ἰουδαία*: a) da Euseb. o.c. 30, Alex. Polyhist. F H Gr. III p. 225 fr. 18: *καὶ τὸ Χρυσίον ἐκεῖθεν μετακομῖσαι τοὺς μεταλλευτὰς εἰς τὴν Ἰουδαίαν*; — b) una citazione letterale da Eupolemo in Euseb. o. c. 33, Alex. Polyhist. F H Gr. III p. 226 fr. 18: ..... *τὸ δὲ ἔλαιον καὶ τὰ ἄλλα χορηγηθήσεται αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἰουδαίας, ἱερεῖα δὲ εἰς κρεοφαγίαν ἐκ τῆς Ἀραβίας.*

Lo Hölscher (o. c. p. 78) ha rilevato che il nome *Ἰουδαία* non s'incontra ancora nei *Settanta*, e che appare con sicurezza per la prima volta in Eupolemo, mentre è frequentemente usato nel I libro dei Maccabei (3, 34; 4,35; ecc.) accanto al nome *Ἰούδα* (1, 29 e 44, ecc.) e a *γῆ Ἰούδα* (3, 39, ecc.) e quindi conclude che il nome *Ἰουδαία* si può constatare con sicurezza solo nel tempo dei Maccabei. I dubbi e le riserve affacciati dal Hölscher intorno alle testimonianze surriferite possono apparire eccessivi e non sono condivisi da altri studiosi (Schürer, II p. 1 n. 1), ma sono sostanzialmente fondati. Naturalmente non dobbiamo escludere che, se il nome *Ἰουδαία* è usato normalmente dal tempo dei Maccabei, potesse già essere entrato nell'uso da qualche tempo, mano mano che la nazione giudaica cominciò a risorgere (un segno di ciò è l'attegiamento di Antioco il Grande verso il Tempio e i Leviti, più rispettoso di quello di Tolomeo V, e i privilegi concessi da Antioco e riconosciuti da Seleuco IV); ma riguardo alle conquiste di Antioco il Grande Polibio dice che il re di Siria, dopo conquistate la Batanea, Samaria, Abila e Gadara, ricevette in arresa anche i Giudei che abitano intorno al Tempio di Gerusalemme (Polyb. 16, 39, 4), segno che il nome *Ἰουδαία* non era ancora nell'uso. E certo la lotta dei fratelli Maccabei, e poi la formazione dello stato giudaico indipendente, furono la ragione della definitiva sostituzione nell'uso comune del nome *Ἰουδαία* a quelli di Celesiria e di Palestina con cui era indicato anche il territorio abitato dai Giudei. Il nome *Ἰουδαία* fu così usato nelle iscrizioni come negli scrittori i quali se ne serviranno anche parlando di fatti accaduti in un tempo in cui esso non era certo ancora sorto per indicare quella regione.

La Giudea ci è variamente rappresentata per i suoi confini dagli antichi, siano essi storici, siano geografi, e con maggiore uniformità anche negli errori presso i secondi. Questa diversità si spiega con le variazioni del territorio giudaico nei diversi tempi. Originariamente il territorio occupato dalla tribù di Giuda era molto ristretto e fu allargato per opera di David. Dopo l'esilio il territorio giudaico abbracciava press'a poco la metà settentrionale di quello che era stato un tempo il regno di Giuda con centro Gerusalemme, mentre era edomita la metà meridionale con centro Ebron (v. E. Meyer, Die Enstehung des Judenthums, p. 105 sgg. e Tav. I e II). Al tempo dei Maccabei il dominio giudaico cominciò di nuovo ad ingrandirsi in tutte le direzioni e sui territorî non giudaici, e sotto i principi Asmonei, nella decadenza del regno di Siria, finì coll'abbracciare press'a poco tutta la Siria meridionale (cfr. Kuhn, Die städt. u. bürg. Verfassung d. röm, Reichs, II p. 163 sgg.; v. appresso § IX. A, per le successive conquiste degli Asmonei).

Strabone quando descrive la Giudea pare che abbia presente una fonte che parlava di essa nel momento in cui il dominio giudaico aveva raggiunta la sua massima estensione. Egli divide la Siria (a partire dalla Cilicia e dal monte Amano) in quattro parti, cioè la Commagene, la Seleucide, la Celesiria e infine il territorio che comprende due parti, una marittima ossia la Fenicia, e una regione

interna ossia la Giudea (Strab. 16, 2, 2 p. 749 C.). Dopo aver accennato ad un'altra divisione sul fondamento dell'etnografia, Strabone limita la Celesiria propriamente detta al territorio compreso fra il Libano e l'Antilibano (Strab. 16. 2, 21 p. 756 C.); il resto del territorio a sud comprende la regione littoranea e ristretta da Ortosia a Pelusio che è la Fenicia, e nell'interno la Giudea: ἡ δ'ὑπὲρ ταύτης μεσόγαια μέχρι τῶν Ἀράβων, ἡ μεταξὺ Γάζης καὶ Ἀντιλιβάνου, Ἰουδαία λέγεται. Ora l'Antilibano comincia com'è noto per Strabone nei pressi di Sidone, e quindi la Giudea non comprende per lui soltanto il territorio che le attribuiscono gli altri scrittori, ma anche tutta la Galilea, della quale del resto egli non parla come regione particolare e la menziona solo incidentalmente (Strab. 16, 2, 40 pag. 763 C.). Così intesa la Giudea di Strabone non corrisponde all' antico territorio dei Giudei ma piuttosto allo stato giudaico quale ci appare dal tempo di Alessandro Ianneo a quello della conquista di Pompeo (v. § IX. A) o al tempo di Erode il Grande. D' altra parte la descrizione della regione non è fatta da Strabone *de visu*; egli si è servito qui di una fonte che non possiamo identificare con sicurezza. Ma dal confronto con Diodoro (2, 48; 19, 98 sg.) sembra doversi dedurre che le due narrazioni risalgono alla stessa fonte, probabilmente Posidonio, che Strabone del resto ha indicato precedentemente come sua fonte a proposito della divisione della Celesiria. Non credo tuttavia da escludere in modo assoluto che Strabone abbia qui presente quello che era la Giudea nell' età romana sotto il governo di Erode, e che Posidonio non sia qui la sua fonte.

Per il periodo del governo romano abbiamo notizie in Flavio Giuseppe e in Plinio. Questi prese parte sotto Tito alla guerra giudaica (v. l'iscrizione di Arado illustrata dal Mommsen, in H. XIX, 1884 p. 644; IGR. III 1015) e ha lasciato una descrizione geografico-amministrativa della Giudea. Egli distingue nella Siria meridionale la Celesiria, la Palestina, la Fenicia, la Damascene e la Giudea (Plin. nat. hist. 5, 13, 66) e dove dice più particolarmente della Giudea (5, 13, 70) distingue in essa la Perea e la Galilea: « Supra Idumaeam et Samaritin Iudaea longe lateque funditur. Pars eius Syriae iuncta Galilaea vocatur, Arabiae vero et Aegypto proxuma Peraea ».

In questi territori (Giudea, Galilea, Perea) la grande maggioranza della popolazione era giudaica. Qui i comuni avevano una amministrazione che provvedeva ai bisogni della cittadinanza, e i magistrati cittadini (βουλή, συνέδρια, giudici, ecc.) dovevano essere esclusivamente giudei. Anche presso i Giudei vi era distinzione tra villaggi (κώμη) e città (πόλις), i primi subordinati alle città, come le città minori alle maggiori (Schürer, II p. 226 sgg.). Nel significato ellenistico romano soltanto Gerusalemme nella Giudea propria va considerata come πόλις, a cui tutta la Giudea era sottoposta (Ioseph. bell. 3, 3, 5: μερίζεται δὲ (scil. Ἰουδαία) εἰς ἕνδεκα κληρουχίας, ὧν ἄρχει μὲν ὡς βασίλειον τὰ Ἱεροσόλυμα).

Secondo Plinio la Giudea era divisa in dieci toparchie; « Reliqua Iudaea dividitur in toparchias decem quo dicemus ordine: Hiericuntem palmetis censitam, fontibus riguam, Emmaum, Lyddam, Iopicam, Acrabatenam, Gophaniticam, Thamniticam, Betholethephenen, Orinen, in qua fuere Hierosolyma longe clarissima urbium orientis non Iudaeae modo, Herodium cum oppido inlustri eiusdem nominis » (Plin. nat. hist. 5, 14, 70). Flavio Giuseppe parla di undici κληρουχίαι o τοπαρχίαι e ne dà l'elenco che non si scosta molto da Plinio: μερίζεται δὲ (scil. Ἰουδαία) εἰς ἕνδεκα κληρουχίας, ὧν ἄρχει μὲν ὡς βασίλειον τὰ Ἱεροσόλυμα,... αἱ λοιπαὶ δὲ μετ' αὐτὴν διῄρηνται τὰς τοπαρχίας. Γόφνα δευτέρα, καὶ μετ' αὐτὴν Ἀκραβαττὰ, Θαμνὰ πρὸς ταύταις καὶ Λύδδα καὶ Ἀμμαοῦς καὶ Πέλλη καὶ Ἰδουμαία καὶ Ἐγγαδδαὶ καὶ Ἡρώδειον καὶ Ἱεριχοῦς (Ioseph. bell. 3, 3, 5). Siccome ἡ ὀρεινή è la regione montuosa della Giudea, e Ioppe e Pella sono città indipendenti, le undici toparchie devono essere: Gerusalemme al centro, a nord Gophna e Acrabatta, a nord-ovest Thamna e Lydda, a occidente Emmaus a sud-ovest Bethletepha, a sud Idumea, a sud-est Engaddi e Herodium, ad oriente Hierichus (Schürer, II p. 230 segg.). Questa divisione in cui appare Herodium spetta all'età romana, aveva certo scopo amministrativo e specialmente doveva servire per la riscossione dei tributi. Ma qualcosa di simile si trovava già nel 145 av. Cr. al tempo di Gionata nella Samaria, divisa nei tre distretti τοπαρχίαι o νομοί di Ephraim, Lydda e Ramathaim (Macch. 1, 10, 30; 11, 28 e 34, ecc.). Al tempo di Cassio (43 av. Cr.) sappiamo che gli abitanti di quattro di questi distretti, Gophna, Emmaus, Lydda, Thamna, furono venduti schiavi per mancato pagamento della taglia di guerra (Ioseph. ant. 14, 11, 2; bell. 1, 11, 2), il che

vuol dire che tale divisione in toparchie era antica; i Romani probabilmente l'hanno trovata in uso e l'hanno mantenuta sia pure con modificazioni, e con la creazione di distretti nuovi suggerita dalle circostanze. Sulla Giudea e i territorî contermini si veda U. Kahrstedt, Syrische Territorien in hellenistischer Zeit, nelle Abhandl. d. Gesell. der Wiss. zu Göttingen, Phitol. - Hist. Klasse, N. F. XIX, 2 (1926) p. 62 sgg.

II

Prime relazioni con Roma.

Le relazioni diplomatiche tra i Giudei ed i Romani secondo la tradizione giudaica non sono molto antiche perchè risalgono al tempo dei Maccabei, cioè a circa un secolo prima che la Giudea fosse assoggettata a Roma per opera di Pompeo.

Giuda Maccabeo ottenuta la grande vittoria sull'esercito di Demetrio Sotere di Siria, nella « giornata di Nicanore » (13 Adar = marzo 161 av. Cr.; Schürer, I p. 218 e n. 29), per assicurarsi i frutti dell'insperata vittoria si rivolse ai Romani, i quali dal tempo della guerra contro Antioco il Grande non avevano più distolta la loro attenzione dalle cose dell'Asia, e vedevano naturalmente di buon occhio la dissoluzione dei grandi stati rivieraschi del Mediterraneo orientale. Inviando Eupolemo e Giasone come suoi messi al senato romano, Giuda voleva scuotere il giogo dei Seleucidi (τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ' αὐτῶν, Macch. 1, 8, 18). Ne sarebbe seguito un patto di alleanza tra i Giudei e i Romani, ed anzi con un suo messaggio il senato romano avrebbe avvertito il re Demetrio di lasciare in pace i Giudei (Macch. 1, 8, 31 sg.; Ioseph. ant. 12, 10, 6. Dubita dell'autenticità di questo patto il Willrich, Judaica, p. 71 sgg., che ritiene sia un trattato posteriore interpolato a questo luogo; la sua critica radicale a cui accenna dubitativamente il Bouché-Leclercq, Hist. des Séleucides p. 321, è respinta dallo Schürer, I p. 220 sg., III p. 58; cfr. Bevan, The House of Seleucus II p. 202 e App. l. p. 300). Demetrio tuttavia nella sua contesa coi Giudei prevenne l'ingerenza romana mandando nella Giudea il suo luogotenente Bacchide che sconfisse ed uccise Giuda Maccabeo (aprile 161 av. Cr. ?).

La stessa via di Giuda seguì subito dopo suo fratello Gionata. Questi dopo la morte di Giuda aveva finito col sottomettersi. Ma quando sorse Alessandro I Bala a contrastare il trono a Demetrio, per assicurarsi da parte di Gionata vi fu una gara di offerte tra Demetrio e Alessandro; questi nominò Gionata sommo sacerdote dei Giudei e φίλος del re inviandogli le insegne relative (153 av. Cr.), e i Giudei si unirono con Alessandro (Macch. 1, 10, 1, segg. Anche qui il Willrich, Iudaica p. 51 sgg. ritiene che tutti i documenti siano apocrifi o interpolati). Ora secondo Giustino i Giudei ribellatisi a Demetrio conseguirono la loro libertà rivolgendosi ai Romani ed ottenendo la loro amicizia: « a Demetrio cum descivissent (scil. Iudaei), amicitia Romanorum petita, primi omnium ex Orientalibus libertatem receperunt, facile tunc Romanis de alieno largientibus » (Iustin. 36, 3, 9; cfr. 36, 1, 10. La fonte da cui proviene il giudizio così malevolo per i Romani è uno scrittore greco a loro avverso, Timagene).

Notizie analoghe abbiamo anche per il terzo dei fratelli Maccabei, Simone. Fatto prigioniero Gionata da parte di Trifone (anche questi mandò, ma senza successo un'ambasceria ai Romani, Diod. 33, 28 a; Bevan, The House of Seleucus II p. 231), il popolo scelse Simone per vendicare e salvare il fratello; ma Gionata fu ucciso e Simone fu proclamato ἀρχιερεύς, στρατηγός ed ἐθνάρχης dei Giudei (18 Elul 122 era sel. = settembre 141 av. Cr.; Macch. 1, 14, 41; Schürer, I p. 249). Demetrio II di Siria lo confermò nel suo titolo e grado, liberando anche la nazione giudaica da tutti i tributi arretrati ed esentandola dal tributo per l'avvenire (Macch. 1, 13, 36 sgg.; Ioseph. ant. 13, 6, 7. I Giudei fecero cominciare di qui l'era della loro indipendenza). Simone per assicurarsi il riconoscimento da parte dei Romani, mandò loro un'ambasceria sotto la guida di Numenio per offrire uno splendido scudo d'oro e chiedere il rinnovamento della loro alleanza (Macch. 1, 14, 24; 15, 15 sgg. Ioseph. ant. 14, 8, 5, su cui v. Bouché-Leclercq, Hist. des Séleucides p. 371 n. 3). Probabilmente mentre Antioco VII Evergete assediava Trifone in Dora (la data della resa di Dora oscilla tra il 139 e il 137 av. Cr.; cfr. Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten, III p. 239 n. 5) ritornarono gli ambasciatori di Simone recando un *senatusconsultum* indirizzato ai re d'Egitto e degli stati Asiatici per invitarli a rispettare l'indipendenza dei Giudei. (Macch. 1, 15, 16 sgg.; un altro testo in Ioseph. ant. 14, 8, 5 è riferito a Ircano II. L'identità fra i due decreti già ammessa da alcuni studiosi, così Ewald, Gesch. d. Volkes Israel IV 3 p. 438, e negata da altri, così Mommesen in H. IX, 1875, p. 281 sgg. e Willrich, l. c., è riaffermata dallo Schürer I p. 251, il quale accetta il

testo di Flavio Giuseppe dove si parla del *senatusconsultum* proposto dal pretore L. Valerio e lo trasporta al tempo di Simone e di Antioco VII). Senza ripetere le discussioni fatte intorno a queste notizie della tradizione giudaica, mi sembra certo anche per altra via che relazioni corsero allora fra Giudei e Romani, abbiano portato o meno ad un decreto del senato nella forma in cui è riferito o in forma diversa. Infatti nel 139 av. Cr. abbiamo notizia di fonte romana (Val. Max. 1, 3, 2) dell'espulsione di Giudei da Roma, per opera del pretore *Hispalus*. Il testo di Valerio Massimo ci è pervenuto per il I libro in forma lacunosa; ma ci son conservati due compendi di Iulius Paris del IV sec. e di Ianuarius Nepotianus del VI sec. (Mai, Script. vet. nova coll. III, 3, 1828). Nell'epitome di Iulius Paris è detto: « Cn. Cornelius Hispalus praetor peregrinus, M. Popilio Laenate L. Calpurnio consulibus, edicto Chaldaeos citra decimum diem abire ex urbe atque Italia iussit, levibus et ineptis ingeniis fallaci siderum interpretatione quaestosam mendaciis suis caliginem inicientes. Idem Iudaeos, qui Sabazi Iovis cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere domos suas coëgit ». Il riassunto di Nepoziano è più breve e non contiene l'indicazione cronologica, ma i due compendî sostanzialmente si corrispondono: « Chaldaeos igitur Cornelius Hispalus urbe expulit et intra decem dies Italia abire iussit, ne peregrinam scientiam venditarent. Iudaeos quoque, qui Romanis tradere sacra sua conati erant, idem Hispalus urbe exterminavit arasque privatas e publicis locis abiecit ». I consoli ricordati sono del 139 av. Cr., e quindi l'espulsione dei Giudei da Roma qui raccontata coincide pel tempo con l'ambasceria mandata a Roma da Simone Maccabeo; in relazione con essa devono essere i Giudei espulsi da Hispalus, perchè a Roma non esistevano ancora a questo tempo comunità giudaiche. Probabilmente il tentativo di propaganda religiosa e di proselitismo fatto dalle persone del seguito degli ambasciatori ha procato questa misura repressiva (cfr. Reinach, Textes p. 258 sg.; Schürer, I p. 252, III p. 58 sg.; Mommsen, Juristiche Schriften, III p. 402 sg.).

Giovanni Ircano succeduto quale sommo sacerdote dei Giudei al padre Simone (135 av. Cr.), benchè vinto da Antioco VII, che risottomise la Giudea al tributo e prese anche Gerusalemme, riuscì a conservare la carica sacerdotale, e morto Antioco non solo riaffermò la sua indipendenza (129 av. Cr.), ma allargò considerevolmente i confini del regno giudaico (Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten, III p. 306; v. appresso § IX. A). Fedele alla tradizione diplomatica dei Maccabei, anche Ircano mandò un'ambasceria ai Romani, cercando di garantirsi col loro aiuto l'indipendenza e le nuove conquiste, con le quali egli affermava d'aver soltanto ripreso ciò che poco prima il senato romano stesso aveva proibito al re Antioco di togliergli. Egli chiedeva ai Romani che fossero restituite ai Giudei Ioppe, i porti, Gazara e Pege e le altre fortezze e città prese da Antioco con la forza; fosse vietato all'esercito siriaco di attraversare il territorio dei Giudei e dei loro soggetti; mandassero i Romani dei loro commissarî incaricati di far restituire ai Giudei ciò che Antioco aveva loro tolto; fossero annullate tutte le misure prese da Antioco durante la guerra. Ma il senato per non impegnarsi allora in una guerra con la Siria si limitò a rinnovare l'amicizia e l'alleanza con uomini dabbene, ὑπὸ δήμου πεμφθέντας ἀγαθοῦ καὶ φίλου (Ioseph. ant. 13, 9, 1-2). In sostanza anche l'ambasceria di Ircano non ottenne di concreto nulla di più di quanto avessero ottenuto i suoi precessori.

Anche intorno a questo *senatusconsultum* la critica moderna si è assai esercitata riferendolo a date diverse, dal 133/2 av. Cr. al 107 circa. La menzione del pretore Fannio figlio di Marco come proponente non ci dà modo di fissarne la data. Nè pare da mettersi questo decreto in relazione con l'altro di cui parla Ioseph. ant. 14, 10, 22. D'altra parte la lettera del console Gaio Fannio figlio di Gaio (Ioseph. ant. 14, 10, 15) mostra che un'altra ambasceria dei Giudei si trovava a Roma nel 122 av. Cr. Mi sembra che si debba concludere che Ircano si è rivolto più volte, secondo la tradizione giudaica, in tempi diversi ai Romani, ma non è riuscito ad ottenere che vaghe parole di amicizia senza concrete promesse (cfr. Niese l. c.; Bouché-Leclercq, Hist. des Séleucides, p. 408). E l'atteggiamento del senato romano, che pure riaffermando l'amicizia per il popolo giudaico non s'impegna affatto per un'azione a suo favore, in parte si deve spiegare colla gravità della situazione interna determinata dalla rivoluzione graccana.

Ma comunque vogliansi intendere tutte queste incerte indicazioni è un fatto che l'azione dei Romani durante il II sec. av. Cr. non poteva farsi sentire in modo risolutivo nella Siria; « *et Romani procul erant* » è la frase incisiva di Tacito (hist. 5, 8) quando parla dei Giudei, i quali, profittando dell'indebolimento del regno di Siria e del fatto

che i Parti non avevano ancora sviluppato tutta la loro potenza, finirono col darsi essi stessi dei re, cagione questa di dolorose lotte civili (Cfr. L. Mendelssohn, Senati Consulta Rom. in Iosephi ant., negli Acta Soc. Philol. Lipsiensis, V, 1875, pag. 87 sgg.).

III
La conquista di Pompeo.

Assai diverse erano invece le condizioni in cui si trovarono i Romani, la Siria e la Giudea al tempo di Pompeo. Sul finire del II sec. av. Cr. la Giudea costituiva da circa un quarantennio uno stato indipendente, e cominciavano già ad apparire anche qui le stesse lotte dinastiche che travagliavano il regno di Siria, e non mancavano neppure nella Giudea le principesse pronte, come quelle d' Egitto, a qualunque sbaraglio per soddisfare la loro ambizione (Drumann - Groebe, Gesch. Roms, IV p. 463 sgg.). Giovanni Ircano morì nel 104 av. Cr. lasciando il regno, che abbracciava ormai buona parte del territorio a sud del monte Carmelo (v. Hölscher, o. c. p. 86 sgg. e appresso § IX. A) alla moglie anzichè al primogemito dei suoi cinque figli (Ioseph. ant. 13, 11, 1; cfr. bell. 1, 3, 1; per la cronologia degli Asmonei v. Schürer, I p. 256 n. 1). Ma il figlio maggiore Giuda o Aristobulo (Ioseph. ant. 20, 10: Ἰούδα τῷ καὶ Ἀριστοβούλῳ κληθέντι) non contento della dignità di sommo sacerdote che gli era stata conferita, imprigionò la madre e la fece morire di fame, quindi assunto il titolo di re (104 av. Cr.) associò al potere suo fratello Antigono, mettendo gli altri fratelli sotto buona custodia. Il titolo di re presso i Giudei era stato abbandonato ormai da parecchi secoli; Zorobabele al ritorno dalla schiavitù di Babilonia non aveva voluto ristabilirlo e i Farisei lo consideravano come un segno di paganesimo. Aristobulo però non fece uso sulle monete nè del suo nome greco nè del titolo di re. Egli volle espandere con la forza il giudaismo obbligando i Galilei a rientrare circoncisi nella comunità giudaica (v. anche Hölscher, o. c., p. 89). Morto dopo un anno di regno (104/3 av. Cr.), sua moglie Salome - Alessandra (Ioseph. ant. 13, 12, 1; bell. 1, 4, 1) tolse dal carcere ed elevò al sommo sacerdozio e al trono sposandolo il maggiore dei tre figli di Giovanni Ircano ancora viventi, Alessandro Ianneo (diminutivo di Ionata; egli regnò dal 103 al 76 av. Cr., e secondo Strab. XVI 40, per primo lasciò il titolo di sacerdote per prendere quello di re). Alessandro Ianneo si affrettò a compiere la conquista della Palestina e assediò Tolemaide (Schürer II p. 111 - 115); delle città ellenistiche non restavano a contendere il passo ai Giudei se non Gaza e il principato di Zoilo che comdrendeva Torre di Stratone e Dora, e nel 97/96 cadeva anche Gaza. Il tentativo fatto da Demetrio III di riconquistare la Giudea profittando delle lotte civili fra Sadducei e Farisei fallì (88 av. Cr.), e Ianneo trascorse in pace i suoi ultimi anni di regno. Quando egli morì il governo fu assunto con mano virile da sua moglie Salome -Alessandra (76-67 av. Cr.); come sommo sacerdote fu posto il suo figlio maggiore Ircano (Ioseph. ant. 13, 16, 2), e in realtà predominarono allora i Farisei che presero aspra vendetta dei loro nemici i Sadducei (Drumann - Groebe, Gesch. Roms, IV p. 464).

Intanto il regno dei Seleucidi ridotto dai Romani già nel 189 av. Cr. ai possessi al di là del Tauro, veniva ora rapidamente decadendo a causa delle lotte civili dinastiche, delle interminabili guerre con l' Egitto, della pressione di altri organismi più potenti come il regno dei Parti, dello sviluppo delle forze disgregatrici all' interno. Come i Giudei così un certo numero di piccole dinastie proclamarono la loro indipendenza, e Tigrane d' Armenia l'80 av. Cr. fece sue le ultime reliquie del regno di Siria.

Mentre questo stato andava dissolvendosi (Bevan, The House of Seleucus, II p. 247 sgg.), la vittoria di Lucullo a Tigranocerta (6 ottobre 69 av. Cr.) apriva ai Romani la via alla guerra definitiva contro Mitridate e alla conquista della Siria per opera di Pompeo (su cui v. Clinton, Fasti Hell., III p. 174 sgg. ad ann. 66-62; Mommsen, Storia Romana, trad. di L. di San Giusto, III p. 97 sgg.; Drumann-Groebe, IV p. 460 sgg.). La Siria quando vi intervenne Pompeo era in piena anarchia (Plut. Pomp. 39); Antioco XIII supplicò in un colloquio avuto con Pompeo di essere restaurato sul trono dei suoi padri (Appian. Mithrid. 106), ma la risposta di Pompeo suonò severa nella sua negativa: « Pompeius... poscenti (scil. Antiocho) respondit... non daturum quod tueri nesciat, ne rursus Syriam Iudaeorum et Arabum latrociniis infestam reddat » (Iustin. 40, 2; cfr. Trog. prol. 39), osservando pure che la Siria, abbandonata da Antioco a Trigrane e ai varî tiranni, doveva appartenere ai vincitori dell' Armeno (Appian. Syr. 49 e 70); così tutto il territorio compreso fra il Tauro, l' Eufrate, il deserto d' Arabia e l' Egitto fu trasformato in provincia romana (v. s. v. **Syria**).

La conquista della Siria doveva avere subito necessariamente la sua ripercussione nella Giudea. Qui morta Salome-Alessandra scoppiò un'altra guerra civile per opera del più giovane dei suoi figli Aristobulo II (67-63 av. Cr.) che volle togliere il potere alla madre e lo disputò al fratello maggiore Ircano II. Questi sconfitto a Hierichus cedette al fratello col pontificato la sovranità. Ma il partito dei Farisei si servì di Ircano ancora contro Aristobulo. Infatti Antipatro o Antipa si accordò con l'emiro arabo Areta per restaurare Ircano; Aristobulo sconfitto dovette rifugiarsi nel Tempio di Gerusalemme (65 av. Cr.) dove resistette agli sforzi di Areta e di Ircano sostenendo un assedio da cui venne a liberarlo M. Emilio Scauro legato di Pompeo (Ioseph. ant. 14, 1, 3 sgg.; bell. 1, 6, 2; Appian. Mithr. 106; Cass. Dio 37, 15, 2; Hegesipp. 1, 14, 1; Augustin. de civ. Dei 18, 45: « Aristobulus et Hyrcanus inter se de imperio dimicantes vires adversus Israeliticam gentem provocavere romanas »). Questi era stato mandato (65 av. Cr.) come questore a raggiungere a Damasco un distaccamento che Pompeo aveva fatto passare dall' Armenia nella Siria sotto il comando di Lollio e di Q. Metello Nepos. Scauro avuta notizia a Damasco delle lotte che si svolgevano nella Giudea vi accorse per rendersi arbitro della situazione. Mentre era in cammino per Gerusalemme s'incontrò con i rappresentanti di Aristobulo e di Ircano che gli promisero per il suo aiuto 400 talenti; giunto sul posto ordinò a Ircano e ad Areta di togliere l'assedio dal Tempio e di ritirarsi, e riscosse da Aristobulo il prezzo pattuito (400 talenti, mentre Gabinio che era con Scauro ne ricevebbe 300, Ioseph. ant. 14, 3, 2; Drumann - Groebe, I p. 20; III p. 43; IV p. 465). Scauro ritornò a Damasco e Aristobulo lasciato libero inseguì i suoi nemici e li sorprese a Papiron — località sulla cui ubicazione non si sa nulla — uccidendo loro 6000 uomini fra cui Phallion fratello di Antipatro (Ioseph. ant. 14, 2, 3; bell. I, 6, 2-3; Schürer I, p. 294 sg.).

Alla primavera del 63 av. Cr. Pompeo mosse dai quartieri d'inverno in Siria (*ἐνισταμένου τοῦ ἔαρος* Ioseph. ant. 14, 3, 2) e giunto a Damasco si occupò personalmente della contesa tra i due fratelli per il dominio della Giudea. Aristobulo ammaestrato dal contegno venale di Scauro e di Gabinio per assicurarsi il favore di Pompeo fece precedere il suo rappresentante Nicodemo da un ricco dono per Pompeo, una magnifica vite d'oro stimata 500 talenti (descritta da Strabone, in Ioseph. ant. 14, 3, 1; Plin. nat. hist. 37, 2, 12). Pompeo dopo aver ascoltato i discorsi di Nicodemo e di Antipatro volle udire personalmente i due fratelli che si recarono a Damasco (Diod. 40, 2). Ma nel tempo stesso si presentò a Pompeo un'ambasceria di Giudei, più di 200 degli *ἐπιφανέστατοι*, che accusando Aristobulo e Ircano di voler regnare contro le leggi nazionali, chiedevano in sostanza a Pompeo la restaurazione dello stato sacerdotale non governato da un re, ma presieduto come già prima da un sacerdote (Diod. l. c.; con qualche differenza è raccontata l'intervista di Damasco in Ioseph. ant. 14, 3, 2 sg. che ha per fonte Strabone; le due narrazioni risalgono a Posidonio).

Pompeo, non contento del contegno di Aristobulo, vide che Ircano era il cliente più remissivo, ma non pronunziò allora il suo giudizio, congedando i pretendenti con la promessa che avrebbe decisa la vertenza al suo ritorno dalla spedizione contro i Nabatei; intanto se ne stessero tranquilli. Aristobulo però comprendendo il pensiero di Pompeo ritornò in fretta nella Giudea e si preparò alla resistenza, sicchè Pompeo dovette rivolgere contro di lui l'esercito destinato a marciare contro Petra la capitale dei Nabatei. Pompeo, con cui si trovava Ircano, entrò nella Giudea propria e si spinse presso la fortezza di Alexandrium dove si era rinchiuso Aristobulo; questi invitato al campo di Pompeo non osò ribellarsi apertamente, si sentì intimare la consegna della fortezza e delle altre località che erano in sue mani nelle vicinanze, e umiliato si ritirò a Gerusalemme dove pensava di potersi meglio difendere, Pompeo gli tenne dietro fino a Hierichus, e quindi apparve davanti a Gerusalemme sicuro di sè anche perchè per via aveva ricevuta la notizia che Mitridate s'era ucciso a Panticapeo (Th. Reinach, Mithridate Eupator, p. 398 sgg.).

Aristobulo in un nuovo abboccamento promise a Pompeo una forte somma di danaro e l'entrata libera in città se avesse voluto sospendere le ostilità. Pompeo accettò e fu mandato Gabinio a prendere in nome di Pompeo la somma pattuita; ma a Gabinio furono chiuse in faccia le porte della città, e dovette tornare senza nulla (Ioseph. ant. 14, 4, 2; bell. 1, 7, 2; Oros. 6, 6, 2). Pompeo allora sdegnato trattenne Aristobulo prigioniero e ordinò l'assalto contro Gerusalemme. L'entrata in città fu facile, favorita dai fautori di Ircano; ma i partigiani di Aristobulo e gli

zeloti fortificatisi nel Tempio obbligarono i Romani ad un assedio regolare di quella specie di cittadella difesa dalla natura, dalle opere murarie, dalle armi e dal fanatismo religioso.

La stretta osservanza della legge per cui al sabato era vietato ai Giudei qualsiasi lavoro venne usufruita dai Romani, come era avvenuto altre volte, per portare le loro macchine d'assedio contro le difese della parte nord del monte Moriah, il solo punto da cui si poteva tentare l'assalto. (Schürer I p. 298. Sull'osservanza del sabato v. Nic. Damasc. fr. 74, Müller F H Gr. III p. 461 da Ioseph. ant. 13, 8, 4; è probabile che alla presa di Gerusalemme per opera di Pompeo vada riferito Plut. de superst. 8). Dopo tre mesi di sforzi venne aperta una breccia, i Romani diedero l'assalto un giorno di sabato e anche la resistenza del Tempio fu vinta (Strab. 16, 2, 40 p. 762 C.). Fausto Cornelio Silla figlio del dittatore, fu il primo a varcare le mura. Pompeo entrò col suo seguito nella parte del Tempio riservata al sommo sacerdote (sul divieto fatto ai non Giudei di non entrare nella cinta del Tempio v. Tac. hist. 5. 8 e appresso § XIV), ma non toccò i doni votivi che si trovavano numerosi nel Tempio nè i 2000 talenti che erano ancora nel tesoro (Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 3-5; Cic. pro Flacc. 28, 68; invece Cass. Dio 37, 16, 4: *πάντα τὰ χρήματα διηρπάσθη*). La presa di Gerusalemme cade forse nell'autunno del 63 av. Cr. (Ioseph. ant. 14, 4, 3: *καὶ γὰρ ἁλούσης τῆς πόλεως περὶ τρίτον μῆνα τῇ τῆς νηστείας ἡμέρᾳ κατὰ τὴν ἐνάτην καὶ ἑβδομηκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν ὀλυμπιάδα, ὑπατευόντων Γαίου Ἀντωνίου καὶ Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος*, cfr. Clinton, Fasti Hell., III p. 176 ad. ann. 63. Qui si parla di *νηστείας ἡμέρα*, e il giorno di digiuno era il Kippour, 10 Tishri (ottobre); ma Flavio Giuseppe qui si è ingannato; su ciò Schürer, I p. 298 n. 23).

Da Pompeo fu presa aspra vendetta sugli assediati, e i responsabili maggiori della guerra ebbero mozzo il capo (Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 6; Oros. 6, 6, 4), le mura di Gerusalemme furono abbattute e si stabilì che non si potessero riedificare (Tac. hist. 5, 9: « muri Hierosolymorum diruti, delubrum mansit »; Appian. Syr. 50), divieto che solo più tardi sarà tolto da Cesare.

IV

La Giudea sotto i Romani.

A. *Da Pompeo ad Erode.* Pompeo padrone della Siria e della Palestina si affrettò a riordinare i nuovi territori. I confini del territorio giudaico furono grandemente ristretti, ridotti a quello che erano al tempo dei Maccabei; i territorî non giudaici che erano stati conquistati dagli Asmonei (v. appresso § IX. A) passarono sotto il dominio di Roma e furono uniti alla provincia di Siria. Così tutte le città ellenistiche della costa da Rafia fino a Dora, rovinate dalla conquista giudaica, furono ritolte ai Giudei, proclamate città libere e unite alla alla Siria. Lo stesso fu fatto delle città della Galilea, come Samaria e Scitopoli con territorî considerevoli (un elenco in Ioseph. ant. 14, 4, 1; bell. 1, 7, 7; Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., trad. franc., II p. 334; Hölscher o. c. p. 96). Analogamente ottennero la libertà le città ad oriente del Giordano che formarono la Decapoli, e della quale si deve considerare quale fondatore Pompeo (Drumann - Groebe, IV p. 477 n.). Alla Decapoli appartennero originariamente le città di Hippos, Gadara, Abila, Canata, Scitopoli, Pella, Dium, Filadelfia, nelle quali troviamo l'era pompeiana (v. appresso § XV); ad essa apparteneva anche Gerasa, ma è incerto quale fosse la decima città, forse Samaria (Hölscher, o. c. p. 97 sg.). La città di Gadara distrutta poco prima dai Giudei fu fatta ricostruire da Pompeo per compiacere al suo liberto Demetrio (Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 7; Hegesipp. 1, 17, 3).

Similmente l'Idumea fu tolta ai Giudei, ma non venne lasciata agli Arabi; probabilmente le due località più importanti, Adora e Marissa, conseguirono la libertà (per Adora, cfr. Ioseph. ant. 14, 5, 3; bell. 1, 8, 4; per Marissa, Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 7; Hölscher, o. c. p. 96).

La Giudea così limitata a cinque distretti fu lasciata a Ircano II, come aveva già pensato Pompeo, col titolo di sommo sacerdote ma senza il titolo di re, soluzione che in certo modo dava pure soddisfazione ai Farisei (Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 6; Hegesipp. 1, 17, 2: « Hyrcano principatum sacerdotii dedit »; Cass. Dio 37, 16, 4 parla erroneamente di regno; Flor. 1, 40, 3). Il territorio della Giudea era ridotto approssimativamente alle frontiere segnate dalla nazionalità, e la città di Gerusalemme e tutto il paese diventando dipendenti da Roma furono sottoposti al pagamento del tributo annuo (Ioseph. bell. 1, 7, 6: *τῇ χώρᾳ καὶ ταῖς Ἱεροσολύμοις ἐπιτάττει φόρον*; ant. 14, 4, 4: *καὶ τὰ μὲν Ἱεροσόλυμα ὑποτελῆ φόρου Ῥωμαίοις ἐποίησεν, ἃς δὲ οἱ ἔνοικοι πρότερον πόλεις ἐχειρώσαντο τῆς*

Κοίλης Συρίας ἀφελόμενος ὑπὸ τῷ σφετέρῳ στρατηγῷ ἔταξε, καὶ τὸ σύμπαν ἔθνος, ἐπὶ μέγα πρότερον αἰρόμενον, ἐντὸς τῶν ἰδίων ὅρων συνέστειλεν κτλ). Così dopo meno d'un secolo dalla costituzione dello stato indipendente la libertà del popolo giudaico era di nuovo perduta; il sommo sacerdote era un vassallo dei Romani, e immediatamente dopo la spedizione di Scauro contro Areta re dei Nabatei fu fatta a spese di Ircano che dovette fornire grano e quant'era necessario ai Romani; inoltre a negoziare la pace coi Nabatei fu mandato Antipatro che ottenne da Areta il versamento di 300 talenti (Drumann - Groebe, I p. 20).

Tornato a Roma Pompeo celebrò uno splendido trionfo per le sue molteplici vittorie (28 settembre 61 av. Cr.; Plin. nat. hist. 7, 26, 98: « triumphi vero quem duxit (scil. Pompeius) a. d. tertium Kal. octobris M. Pisone, M. Messalla consulibus praefatio haec fuit:... ex Asia, Ponto, ... Syria, Scytis, *Iudaeis* ..... triumphavit).

Non sappiamo bene per la scarsezza delle fonti quale sia stata la condizione precisa della Giudea dopo la conquista di Pompeo fino al tempo di Erode il Grande. Se la Giudea era affidata a Ircano II, in realtà la direzione degli affari l'ebbe Antipatro, che porta il titolo di ἐπιμελητής (Euseb. Chron. II 134 Schoene; Chon. Pasch. I 351 Dindorf); certo la Giudea non dovette costituire allora una provincia romana (erra a questo riguardo Amm. Marcell. 14, 8, 12: « verum has quoque regiones pari sorte Pompeius Iudaeis domitis et Hierosolymis captis in provinciae speciem rectori delata iurisdictione formavit »), ed Antipatro non deve essere considerato come un procuratore romano (come lo considera Sulpic. Sever. Chron. 2, 26, 6: « Iudaeis..... procuratorem Antipatrum quemdam Ascalonitem praeposuit »; cfr. Drumann-Groebe, IV p. 475). Il testo di Flavio Giuseppe: παραδοὺς δὲ ταύτην (scil. τὴν Συριακὴν ἐπαρχίαν) τε καὶ τὴν Ἰουδαίαν καὶ τὰ μέχρις Αἰγύπτου καὶ Εὐφράτου Σκαύρῳ διέπειν, καὶ δύο τῶν ταγμάτων, αὐτὸς διὰ Κιλικίας εἰς Ῥώμην ἠπείγετο (Ioseph. bell. 1, 7, 7) fu inteso nel senso che la Giudea divenne allora una parte della provincia di Siria (Marquadt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 350 sg.); ma il Mommsen (Jurist. Schriften, III p. 431 n. 1) ha osservato che ciò non è detto nel nostro testo ed è inesatto; la Giudea divenne uno stato cliente e tale rimase fino a Vespasiano (cfr. anche Mommsen, Prov. Rom., p. 491). Comunque, se pure ebbe fin da principio un governatore proprio e a capo del governo si è trovato Ircano II (63-40 av. Cr.; cfr. Cass. Dio 37, 16: ἥ τε βασιλεία τῷ Ὑρκάνῳ ἐδόθη καὶ Ἀριστόβουλος ἀνηνέχθη), la Giudea si trovò sottoposta all'alta sorveglianza dei governatori romani di Siria, il primo dei quali fu M. Emiliano Scauro (Schürer, I p. 338). Tuttavia un'amministrazione particolare la ebbe almeno relativamente alle imposte (v. appresso § XII) che da allora in poi i Giudei dovettero pagare ai Romani.

Dall' anno 63 al 58 av. Cr. la Giudea godette di una relativa tranquillità; dal 57 al 55 fu come proconsole in Siria Aulo Gabinio. Proprio allora, profittando dei torbidi che suscitavano nella Siria gli Arabi, Alessandro figlio di Aristobulo (che condotto prigioniero da Pompeo a Roma durante il viaggio era riuscito a fuggire, Ioseph. ant. 14, 4, 5; bell. 1, 7, 7), aveva tentato di costituirsi un dominio nella Palestina, dove aveva raccolto un esercito e si era impadronito delle fortezze di Alexandrium, Hyrcania e Machaerus. Gabinio gli mandò contro il suo luogotenente M. Antonio il quale sconfisse Alessandro presso Gerusalemme, lo tenne assediato nella fortezza di Alexandrium e lo costrinse alla resa promettendogli la libertà in cambio delle fortezze che teneva nelle sue mani (Ioseph. ant. 14, 5, 2; bell. 1, 8, 2 sgg.). Frattanto Gabinio risottomise il territorio e provvide alla ricostruzione e a ripopolare le città che erano state distrutte dai Giudei o abbandonate dai loro abitanti, mentre provvedeva a introdurre notevoli cambiamenti nell' ordinamento della Giudea. Ircano anzitutto perdette la sua posizione politica conservando soltanto la sua dignità sacerdotale e la cura del Tempio; il territorio della Giudea venne diviso da Gabinio in cinque distretti con a capo le città di Gerusalemme, Gazara, Amathus, Hierichus Sepphoris e con altrettanti sinedrî equiparati fra loro (Ioseph. ant. 14, 5, 2-4; bell. 1, 8, 2-5; Drumann - Groebe, III p. 45 sg.), forse con lo scopo di abbassare l' importanza di Gerusalemme agli occhi del popolo; ma questo scopo non venne raggiunto.

Nuove agitazioni si ebbero in Siria nel 56 av. Cr. per opera di Aristobulo e di suo figlio Antigono, che dopo aver servito al trionfo di Pompeo (Plut. Pomp. 45; Appian. Mithrid. 117; Zonar. 10, 5) erano pure fuggiti di prigionia da Roma; ma Aristobulo fu preso da Gabinio e rimandato a Roma a Pompeo (Io-

seph. ant. 14, 6, 1; bell. 1, 8, 6; Plut. Anton. 3; Cass. Dio 39, 56). Parimenti fallì l'anno dopo il rinnovato tentativo di Alessandro (Ioseph. ant. 14, 6, 2-3; bell. 1, 8, 7). Gabinio modificò ancora per consiglio di Antipatro la costituzione dei Giudei, forse riguardo alla posizione di Gerusalemme di fronte alle altre città capitali dei distretti in cui aveva divisa la Giudea.

Peggio toccò ai Giudei nel 54-53 av. Cr. da parte del proconsole di Siria M. Licinio Crasso (cui era toccato il comando supremo dell'Oriente in seguito al convegno di Lucca dell'aprile 56 av. Cr.) che s'impadronì delle ricchezze del Tempio, rispettate già da Pompeo, cioé 2000 talenti in contanti e 8000 di oggetti preziosi (Ioseph. ant. 14, 7, 1; bell. 1, 8, 8; Hegesipp. 1, 21, 2: « omne quod erat Hyerosolymis in templo, aurum abstulit et praeterea duo milia talenta detrahi iussit »).

Un ulteriore tentativo di costituirsi un dominio indipendente fu fatto da Pitolao, mentre era governarore di Siria (superstite della battaglia di Carrhe, 9 giugno 53 av. Cr.) C. Cassio Longino; ma Pitolao fu ucciso per consiglio di Antipatro rimasto fedele ai Romani, e 30000 suoi aderenti furono venduti schiavi (Ioseph. 14, 7, 3; bell. 1, 8, 9).

Arriviamo così al tempo della guerra civile. Cesare rimasto padrone di Roma per la fuga di Pompeo credette utile mettere in libertà Aristobulo II che era ancora in prigionia e inviarlo in Palestina per suscitare imbarazzi a Pompeo (Cass. Dio 41, 18); anzi gli avrebbe anche date due legioni (Ioseph. ant. 14, 11, 2). Ma prima che si mettesse in viaggio Aristobulo fu avvelenato dagli amici di Pompeo, e anche suo figlio Alessandro fu ucciso in Antiochia dal proconsole di Siria Q. Metello Scipione per ordine di Pompeo (Ioseph. ant. 14, 7, 4; bell. 1, 9, 1-2). Il 9 agosto 48 av. Cr. Cesare vinceva a Farsalo; Ircano e Antipatro si volsero dalla sua parte, e gli furono di grande aiuto quando nella spedizione d'Egitto (ottobre 48 av. Cr.) Cesare si trovò in grave pericolo ad Alessandria (Bonché-Leclercq, Hist. des Lagides, II p. 191 sgg.). Antipatro per ordine di Ircano accorse in aiuto con 3000 uomini e spinse anche altri dinasti a dare truppe ausiliarie; così cooperò non solo con Mitridate di Pergamo alla guerra di Pelusio, ma rese anche altri notevoli servizi, e fu merito di Ircano se anche i Giudei d'Egitto passarono dalla parte di Cesare (Ioseph. ant. 14, 8, 1-3; bell. 1, 9, 3-5; cfr. ant. 14, 10, 2 dove si parla solo di 1500 uomini; Drumann-Groebe, III p. 489). Ritornato Cesare in Siria nel giugno 47 av. Cr., anche il secondo figlio di Aristobulo si presentò per far valere i suoi diritti; ma Ircano rimase, col favore di Cesare, come sommo sacerdote ad ἐθνάρχης dei Giudei (restaurato cioè nella posizione politica che gli era stata tolta da Gabinio) ed Antipatro come ἐπίτροπος della Giudea. A Ircano fu anche concessa la riedificazione delle mura di Gerusalemme abbattute da Pompeo (Ioseph. ant. 14, 8, 3-5; bell. 1, 9, 5; 10, 1-3; cfr. bell. Alexandr. 65) insieme con altri privilegi. Così Cesare non solo garantì ai Giudei il rispetto delle loro usanze, ma concesse che ogni inchiesta riguardante i Giudei fosse deferita al tribunale del sommo sacerdote di Gerusalemme; il decreto di Cesare doveva essere pubblicato in Campidoglio e nelle città di Sidone, Tiro e Ascalona. Ioppe, alcune località della costa, e anche Lydda furono annesse alla Giudea (Iudeich, Caesar im Orient, p. 119 sgg.; Drumann-Groebe, III p. 496 sg.). Anche ora venne mandata a Roma un'ambasceria per rinnovare l'amicizia e l'alleanza dei Giudei col popolo romano e per invocarne la protezione, e i Romani ne fecero pure solenne promessa.

Il potere nella Giudea fu esercitato di fatto non dal debole Ircano, ma da Antipatro, il quale nominò strateghi i suoi due figli Phasael ed Erode, l'uno in Gerusalemme e l'altro in Galilea (Ioseph. ant. 14, 9, 2; bell. 1, 10, 4). Nel 45 av. C., durante la lotta di Cesare contro i Pompeiani, Antipatro mandò truppe a C. Antistio Vetere che assediò in Apamea Q. Cecilio Basso, un pompeiano che s'era formato un dominio indipendente in Siria (Drumann-Groebe, II p. 106 sgg.); e ciò avrebbe costituito per Antipatro un altro titolo di merito verso Cesare. Ma il 15 marzo del 44 av. C. Cesare era ucciso. I Giudei per i vantaggi e i privilegi che avevano ottenuto da lui mostrarono in modo particolare il loro dolore per la sua uccisione. (Suet. Caes. 84).

Ora Antipatro ed Erode, come avevano servito Cesare, si mostrarono zelanti coadiutori di Cassio che verso la fine del 44 av. C. era passato nella Siria e vi raccoglieva un esercito (Cass. Dio, 47, 28, 3; Drumann-Groebe, II p. 108 sg.). Questi senza tener conto delle esenzioni concesse ai Giudei impose loro un tributo di 700 talenti d'argento, della cui esazione Antipatro incaricò i suoi due figli, un certo Malicone ed altri. Erode disimpegnò assai rapidamente il suo còmpito, sicchè in premio dei servizi resi a Cassio fu nominato stratego

della Celesiria (Ioseph. ant. 14, 11, 44; bell. 1, 11, 4). Nel 43 av. C. Antipatro moriva avvelenato, ed Erode riusciva a superare tanto quel periodo di crisi, grave anche per la Giudea, che si chiuse con la sconfitta dei capi del partito repubblicano a Filippi (42 av. C.), quanto a superare l'azione dei suoi oppositori in Gerusalemme. Infatti Antonio, che assunse il governo dell'Asia, sia in Bitinia sia poi ad Efeso, ad Antiochia e a Tiro non volle ricevere la deputazione dei più ragguardevoli Giudei che voleva presentare le sue lagnanze contro Phasael e Erode, i quali furono nominati da Antonio *tetrarchi* della Giudea (Ioseph. Ant. 14, 13, 1; bell. 1, 12, 5; Hegesipp. 1, 28; Drumann-Groebe, I. p. 287). Da Efeso del resto erano già datati gli editti con cui Dolabella (43 av. Cr.) confermava i privilegi dei Giudei delle città asiatiche esentandoli dal servizio militare (Ioseph. ant. 14, 10, 11); questi editti furono rinnovati e completati da quelli che a Efeso promulgò Antonio nel 41 av. Cr. (Ioseph. ant. 14, 12, 3 sgg.; cfr. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, II p. 226).

Antonio affrettandosi ad Alessandria nominò nel 41 av. Cr. governatore della Siria Decidio Saxa (Schürer, I p. 312 sg.). L'anno seguente avvenne l'invasione dei Parti, chiamati da Labieno nella Siria, sotto la guida di Pacoro figlio del loro re Orode (sui Parti v. Drumann-Groebe, I p. 316 sgg.). La Siria fu da loro facilmente conquistata; Saxa fu vinto e ucciso da Labieno. Quindi fu invasa la Palestina, dove Pacoro destituì Ircano (*ὅς τοτε τὰ πράγματα αὐτῶν παρὰ τῶν Ῥωμαίων ἐπιτραπεὶς εἶχεν*, Cass. Dio 48, 26), e pose sul trono Antigono figlio di Aristobulo, l'ultimo rappresentante della dinastia degli Asmonei.

Erode, recatosi ad Alessandria a chiedere aiuto al suo protettore e saputo che era partito, andò a cercarlo a Roma, ove fu riconosciuto re di Giudea, Idumea e Samaria dal Senato (fine del 40 av. Cr.; Ioseph. ant. 14, 14, 5; Appian. bell. civ. 5, 75; sotto il consolato di Cn. Domizio Calvino e C. Asinio Pollione, Drumann-Groebe, I p. 320). Nell'anno 39 av. Cr. P. Ventidio luogotenente di Antonio riuscì a riconquistare la Siria e poi la Palestina, dove potè estorcere forti somme a Antigono ed agli altri principi che avevano fatto causa comune con Pacoro (Cass. Dio 48, 41, 4; Ioseph. ant. 14, 14, 6).

Altri guai toccarono ancora ai Giudei l'anno dopo per opera di C. Sosio succeduto a Ventidio nel governo della Siria e della Cilicia. Egli, conquistata Arado, insieme con Erode assediò Antigono in Gerusalemme (Cass. Dio 49, 22, 3; Plut. Ant. 34), che fu presa per assedio un giorno di sabato, come 26 anni prima per opera di Pompeo (Kromayer, Forsch. z. Gesch. d. II. Triumvirat; II Die Eroberung Jerus. durch Herodes, in H. XXIX, 1894, p. 563 sgg., fissa la conquista di Gerusalemme per opera di Erode nel luglio del 37 av. Cr. contro Gardthausen, Aug. u. s. Zeit I, 2 p. 118 sgg. che la fissa al 3 ottobre dello stesso anno). Allora da Antonio fu affidato il governo della Giudea ad Erode, e Antigono fu messo a morte (Cass. Dio, l. c.; Ioseph. ant. 15, 1, 2 da Strabone; Drumann-Groebe, I p. 326).

Nei fasti trionfali è ricordato il trionfo di Sosio: C I² p. 76 sg.: C. COSSIVS (leg. *Sossius*). EX IVDAEA. Cfr. Schiller, Gesch. d. Röm. Kais. I, p. 99.

B. *Il regno di Erode il Grande.* Dall'anno 37 av. Cr. cominciò il lungo regno di Erode che durò fino al 4 av. Cr., implicato in difficoltà molteplici quali la parentela con la famiglia degli Asmonei (avendo Erode sposata Mariamme figlia dell'asmoneo Alessandro), con cui sono connesse le molte tragedie che hanno insanguinato questo regno, e la signoria su di un popolo la cui religione non ammetteva più un principato terreno. Sarebbe inopportuna qui una esposizione ampia del regno di questo principe passato alla posterità col soprannome di *Grande*. Basti ricordare che il regno di Erode si suole dividere in tre periodi: I (dal 37 al 27 av. Cr.) un decennio tutto occupato al rafforzamento del suo potere all'interno e all'esterno, periodo di lotte e di accorgimenti contro molteplici forze avverse da cui in conclusione Erode uscì vittorioso; II (dal 27 al 13 av. Cr.) il periodo della fioritura e del massimo splendore del regno, durante il quale l'amicizia con Roma toccò l'apogeo; Agrippa visitò Erode a Gerusalemme e ne riconobbe i meriti quale suo emulo e coadiutore dell'opera di riordinamento dell'Impero; è il tempo delle grandi opere di pace, nel quale furono compiute numerose costruzioni; III (dal 13 al 4 av. Cr.) il periodo delle calamità domestiche e delle tragedie feroci che hanno insanguinato la casa di Erode.

Nel primo periodo del suo regno Erode dovette lottare con molteplici avversarî: la nobiltà giudaica, il popolo (che sotto l'influenza dei Farisei sopportava con intima riluttanza la signoria dell'Idumeo), la famiglia degli Asmonei, e Cleopatra.

Cleopatra costituiva una minaccia diretta per il dominio territoriale di Erode, dato l'a-

scendente che essa esercitava su Antonio. Questi nel 36 av. Cr. era ad Antiochia per preparare la spedizione contro i Parti e vi aveva fatto venire Cleopatra (Plut. Anton. 36). In quella primavera vi furono numerose assegnazioni di corone e di titoli, e Cleopatra avrebbe desiderato la Celesiria già possesso un tempo dei Tolomei e passata al tempo di Antioco il Grande in mano dei Seleucidi. Antonio tuttavia non fu semplice strumento passivo nelle mani di Cleopatra, anzi essa non fu accontentata che in piccola parte ed Erode potè conservare la Giudea. Cleopatra secondo Plutarco avrebbe ricevuto allora *Φοινίκην, κοίλην Συρίαν, Κύπρον, Κιλικίας πολλήν. ἔτι δὲ τῆς τε Ἰουδαίων τὴν τὸ βάλσαμον φέρουσαν καὶ τῆς Ναβαταίων Ἀραβίας ὅση πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀποκλίνει θάλασσαν* (Plut. l. c.). Qui vi è evidente esagerazione, nè appare più esatta quest'altra testimonianza: *πολλὰ μὲν τῆς Ἀραβίας, τῆς τε Μάλχου, καὶ τῆς τῶν Ἰτυραίων, πολλὰ δὲ καὶ τῆς Φοινίκης τῆς τε Παλαιστίνης, Κρήτης τέ τινα, καὶ Κυρήνην, τήν τε Κύπρον αὐτοῖς ἐχαρίσατο* (Cass. Dio 49, 32), donazioni che furono da alcuni considerate come fatte parte nel 36 e parte nel 34 av. Cr. a Cleopatra e ai figli, e da altri riferite tutte al 34 av. Cr. (Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, II p. 252 sgg.; Schürer, I p. 362 n. 5; p. 380 n. 37). Della Celesiria non venne data a Cleopatra che una piccola parte; la porzione più ambita, la Giudea, rimase ad Erode, il quale possedeva anche la regione costiera da Torre Stratone a Rafia, perchè era protetto di Antonio. Se in Plutarco si parla di Celesiria, essa va intesa nel senso ristretto del territorio compreso tra il Libano e l'Antilibano, con la costa adiacente dal corso dell'Eleutero al territorio di Sidone. Questo fu dato a Cleopatra col piccolo territorio di Calcide tolto a Lisania fatto mettere a morte da Antonio. (Ioseph. ant. 15, 4, 1; Cass. Dio l. c.; Porphyr. presso Euseb. Chron. I 170 Schöne), oltre la signoria di piccoli territori della Giudea, come i giardini da cui si ricavava il balsamo di Hierichus insieme con quelli di Malco re dei Nabatei. Erode restava garante del pagamento dei tributi a Cleopatra, ed egli pagò sempre puntualmente per non offrirle pretesto di odio e di vendetta (Ioseph. ant. 15, 4, 2 sgg.; Plut. Ant. 32; cfr. Kromayer, mem. cit., in H. XXIX, 1894, p. 571 sgg.).

Frattanto scoppiava la guerra fra Antonio e Ottaviano. Erode stette com'era naturale, coi tanti principi che riconoscevano da Antonio il loro potere, dalla sua parte, e mandò ad Antonio grano e denaro (Plut. Ant. 56, 61, 71, 72; Ioseph. ant. 15, 6, 6; bell. 1, 20, 1; Gardthausen, Augustus u. s. Zeit, I p. 359). Ma alla battaglia di Azio (2 settembre 31 av. Cr.) Erode non prese parte perchè Cleopatra aveva voluto che andasse a combattere contro il re dei Nabatei che non le pagava regolarmente il tributo, e questo fu per Erode un notevole vantaggio procuratogli da Cleopatra certo senza volerlo, anzi volendo proprio il contrario. Infatti Ottaviano che dai suoi quartieri d'inverno a Samo aveva destituiti quasi tutti i dinasti fautori di Antonio, lasciò con pochi altri al suo posto Erode; e quando dopo il suo rapido viaggio in Italia tornò in Oriente e si fermò a Rodi, Erode (che pure dimostrò in altro modo di seguire il vincitore, cfr. Ioseph. ant. 15, 6, 7; bell. 1, 20, 2; Cass. Dio 51, 7) vi si recò a rendergli omaggio e a fargli l'offerta di 800 talenti (Ioseph. ant. 15, 6, 7; Suet. Aug. 17; Cass. Dio 51, 4-5), non senza aver compiuto prima un atto di non necessaria previdenza mandando a morte il vecchio Ircano, l'ultimo rappresentante maschile della casa degli Asmonei (Ioseph. ant. 15, 6, 1-4; bell. 1, 22, 1).

Il dominio di Erode da Ottaviano venne successivamente ingrandito. Gli furono anzitutto restituiti i territori che Antonio aveva dato a Cleopatra in Palestina, e non soltanto Hierichus, ma anche Gadara, Hippos, Samaria, Gaza, Antedone, Ioppe e Turris Stratonis (Ioseph. ant. 15, 7, 3; bell. 1, 20, 3; cfr. appresso §. IX. A). Inoltre nel 24/23 av. Cr. Erode ottenne da Augusto i territori della Batanea, della Traconite e dell'Auranite (Ioseph. ant. 15, 10, 1; bell. 1, 20, 4: *μετὰ τὴν πρώτην Ἀκτιάδα*, dal settembre 24 av. Cr.); e nel 20 av. Cr. Augusto essendo andato nella Siria diede a Erode ancora il territorio di Zenodoro (Ioseph. ant. 15, 10, 3; Cass. Dio 54, 9, 3: *τῷ τε Ἡρώδῃ Ζηνοδώρου τινος τετραρχίαν.. ἐπέτρεψε*, sotto il consolato di M. Appuleio e P. Silio), mentre Pheroras fratello di Erode era nominato tetrarca della Perea (Ioseph. ant. 15, 10, 3; bell. 1, 24, 5; cfr. 30, 3), ove rimase fino alla sua morte (5 av. Cr.). Erode aveva così riunito sotto il suo dominio pressochè tutta la Palestina.

La nuova dinastia ha seguito un atteggiamento di costante fedeltà verso Roma; prima fu per Pompeo, quindi per Cesare, e successivamente per Cassio e Bruto, per i Triumviri, per Antonio, e ora finalmente per Augusto; Erode cercò di comportarsi schiettamente nel modo che lo stato romano richiedeva dagli stati clienti o sudditi, e mostrò in molti modi

questo suo atteggiamento verso Roma e verso Augusto (cfr. Mommsen, Prov. Rom., p. 496). Nel 23 av. Cr. mandò i figli Alessandro e Aristobulo, avuti dalla prima Mariamme, a Roma perchè vi compissero la loro educazione (Ioseph. ant. 15, 10, 1). Dopo che Ottaviano assunse il nome di Augusto, Erode in suo onore diede il nome di Sebaste a Samaria splendidamente ricostruita, e poco più tardi (circa il 22 av. Cr.) iniziò la ricostruzione di Turris Stratonis, inaugurata nel 10 av. Cr. col nuovo nome di Caesarea (cfr. appresso § IX. B). Nè mancò Erode di promuovere il culto imperiale, specialmente nella provincia di Siria. In molte città furono elevati templi, Καισάρεια, che ci son ricordati particolarmente in Samaria, Paneas (Ioseph. ant. 15, 10, 3; bell. 1, 21, 3; — ant. 18, 2, 1; bell. 2, 9, 1) e Cesarea (Ioseph. ant. 15, 9, 5; bell. 1, 21, 4 e 7), e statue furono innalzate ad Augusto e a Roma.

Questa forma di attività di Erode non gli poteva attirare la simpatia dei Giudei; e il popolo dei credenti si sentiva ugualmente offeso dalla costruzione dell'ippodromo (Ioseph. ant. 17, 12, 2; bell. 2, 3, 1) e del teatro in Gerusalemme, e dell'anfiteatro nella pianura vicina alla città (Ioseph. ant. 15, 8, 1). Similmente un teatro, un anfiteatro e un ippodromo egli fece costruire a Hierichus (Ioseph. ant. 17, 6, 3; 8, 2; bell. 1, 33, 8; — ant. 17, 6, 5; bell. 1. 33, 6), e uno stadio ci è ricordato a Tiberiade, un ippodromo perfino a Tarichea (Ioseph. bell. 2, 21, 3 e 6; 10, 10; sulle costruzioni di Erode v. Schürer, I, p. 587 sgg). Nelle tante costruzioni Erode non trascurò neppure il rito giudaico; così, dopo la costruzione del suo palazzo reale, nel 20/19 av. Cr. iniziò la costruzione del Tempio di Gerusalemme (Ioseph. ant. 15, 11, 1; bell. 1, 21, 1), che venne considerato come opera d'arte meravigliosa, e al cui ornamento si continuò a lavorare per lunghi anni fino al tempo del procuratore Albino (62 - 64 d. Cr.).

Furono anche celebrati nell'età augustea solenni giuochi, ma nonostante le costruzioni, i giuochi, lo splendore del regno, i soccorsi pronti e accurati nelle carestie e nelle pestilenze, la cura per la sicurezza interna ed esterna, se ebbe fedeli gli Idumei e i Samaritani, Erode non ebbe il favore dei Giudei, i quali fra l'altro in una sommossa distrussero l'aquila d'oro da lui posta sul Tempio e considerarono contrarî al costume giudaico circhi e teatri e così pure i giuochi (Ioseph. ant. 15, 8, 1: θέατρον..... ἀμφιθέατρον, περίοπτα μὲν ἄμφω τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ κατὰ τοὺς Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια. χρῆσις τε γὰρ αὐτῶν καὶ θεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις οὐ παραδέδοται); egli rimase per i Giudei l'idumeo, lo straniero che aveva ricevuto come in feudo il regno dei Giudei dal suo protettore romano e lo amministrava non da sovrano indipendente ma per conto dei dominatori stranieri.

E certamente Erode, nonostante il suo sfarzo e lo splendore di una corte ordinata sul tipo delle corti ellenistiche, non era libero nell'esercizio del potere. Egli aveva il suo regno δόσει Καίσαρος καὶ δόγματι Ῥωμαίων (Ioseph. ant. 15, 6, 7); una legione era accantonata a Gerusalemme per farne rispettare l'autorità (ἐπὶ φρουρᾷ τῆς βασιλείας, Ioseph. ant. 15, 3, 7); era un *rex socius* con poteri limitati e con obblighi definiti dal non poter stringere alleanze con altri stati, dal non poter battere moneta se non con certe restrizioni, dal dover fornire milizie ausiliarie in caso di guerra, dal dover pagare tributo, dal dover difendere i confini contro i nemici esterni; esercitava in sostanza col titolo di re le funzioni di un procuratore imperiale (Schürer, I p. 401 sgg.; Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 354).

Erode morì a Hierichus alla fine di marzo o sul principio dell'aprile del 4 av. Cr. (Ioseph. ant. 17, 8, 1; bell. 1, 33, 8).

Ho raccolto qui solo alcuni pochi elementi che servono a lumeggiare l'atteggiamento di Erode verso l'ellenismo e sopratutto verso i Romani; una trattazione particolareggiata del suo lungo governo, qui inopportuna, venne fatta più volte da altri; della ricca bibliografia su Erode basti ricordare: De Saulcy, Hist. d'Herode, roi des Juifs, Paris 1867; Derembourg, Essai sur l'Hist. et la Géogr. de la Palestine, p. 149-165; Schürer, I p. 360-418; e il minutissimo lavoro di Walter Otto, art. Herodes in Pauly - Wissova - Kroll, Real - Encycl., Suppl. II (1913) p. 1 - 158.

C. *La successione di Erode*. Quando Erode venne a morte il suo regno fu diviso in tre parti fra i tre suoi figli (cfr. Strab. 16, 2, 46 p. 765 C.) Erode Antipa, Filippo, e Erode Archelao, dei quali nessuno ebbe il titolo di re.

Erode sul principio del 4 av. Cr. aveva designato per testamento suo figlio Erode Antipa come successore nella βασίλεια (Ioseph. ant. 17, 6, 1; 8, 1; bell. 1, 32, 7), ma poco prima di morire mutò ancora le sue disposizioni testamentarie (che però dovevano ottenere l'approvazione di Augusto) lasciando la βασίλεια della Giudea al figlio maggiore Ar-

chelao, designato così come capo della famiglia.

Ad Erode Antipa (propriamente Iulius Herodes) furono date la Galilea e la Perea (Ioseph. ant. 17, 8, 1; 11, 4; 18, 7, 1; e così nel Nuovo Testamento, Luc. 3, 1 e 19; 9, 7; Matth. 14, 1; Act. Apostol. 12, 1) e la tenne col titolo di τετράρχης dal 4 av. Cr. al 39 d. Cr., anno in cui da Caligola fu esiliato a Lione nella Gallia (Ioseph. ant. 18, 7, 2) e i suoi territori dati a Erode Agrippa I (v. appresso § V).

A Filippo furono assegnati i territori della Traconite, dell'Auranite, della Batanea, della Gaulonite e della Iturea, che egli tenne come Antipa col titolo di τετράρχης fino al 34 d. Cr. Alla sua morte questi territori furono uniti alla provincia di Siria (Ioseph. ant. 18, 4, 6) e poi dati ad Erode Agrippa I. L'uno e l'altro si trovarono nella posizione di principi vassalli verso il loro fratello Archelao.

Salome, la sorella di Erode, ebbe per sua parte le città di Jamnia, Azoto, Phasaelis, oltre un palazzo in Ascalona.

La parte principale del regno di Erode fu data a Erode Archelao (propriamente Julius Herodes Archelaus) che regnò col titolo di ἐθνάρχης dall'anno 4 av. Cr. al 6 d. Cr. Questo dominio comprendeva la Giudea propriamente detta e i territori confinanti della Samaria a nord e della Idumea a sud, con le città di Samaria, Cesarea, Gerusalemme, Ioppe, escluse le città ellenistiche che avevano mandato dei loro ambasciatori a Roma per chiedere ad Augusto la liberazione dal dominio giudaico (Nic. Damasc. fr. 5, Müller, F H Gr. III p. 354); così Gaza, Gadara e Hippos furono riunite alla provincia di Siria. Ad Archelao fu pure affidato il governo di Jamnia, Azoto e Phasaelis le cui rendite erano state assegnate a Salome.

Archelao porta sulle monete il nome di Erode (Madden, Coins of the Jews, 114 sgg.), e così pure dà Cassio Dione (55, 27, 6) è indicato col nome di famiglia. Egli governò con autorità tirannica (gli si rimprovera la sua ὠμότης καὶ τυραννίς, Ioseph. ant. 17, 13, 2). Nel breve periodo del suo governo riedificò il palazzo reale a Hierichus, fece fare una magnifica piantagione di palme presso Neara, fondò anche una κώμη che in suo onore ebbe il nome di Archelais (v. appresso § IX B). Augusto lo depose e lo esiliò nella Gallia a Vienna (Ioseph. ant. 17, 13, 2; bell. 2, 7, 3; cfr. Strab. 16, 2, 46 p. 765 C.; Cass. Dio 55, 27, 6 ricorda i suoi fratelli fra i suoi accusatori).

V.

I procuratori ed Erode Agrippa.

Deposto Archelao nell'anno 6 d. C., sotto il consolato di M. Emilio Lepido e Lucio Arrunzio (v. s. v. **Consules** II p. 938), la Giudea costituì una provincia particolare affidata a un *procurator cum iure gladii* (cfr. Mommsen, Strafrecht, p. 244), e tale regime (salvo la breve parentesi monarchica di Erode Agrippa, 41 - 44 d. Cr.) durò fino all'anno in cui scoppiò la ribellione dei Giudei domata da Tito. Augusto abolì allora la monarchia nella Giudea, che sottopose alla diretta amministrazione di Roma. Al posto del principe locale fu sostituito nella Giudea un governatore romano di ordine equestre, che si trovava pare in una condizione di dipendenza dal legato imperiale della provincia di Siria (Ioseph. ant. 18, 1, 1: Κωπώνιος..... τάγματος τῶν ἱππέων, ἡγησόμενος Ἰουδαίων τῇ ἐπὶ πᾶσιν ἐξουσίᾳ; bell. 2, 8, 1: τῆς δὲ Ἀρχελάου χώρας εἰς ἐπαρχίαν περιγραφείσης ἐπίτροπος τῆς ἱππικῆς παρὰ Ῥωμαίοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται). Che la Giudea sia stata semplicemente incorporata alla provincia di Siria e sottoposta al suo legato è da escludere; essa apparteneva alla terza categoria delle provincie imperiali, secondo la distinzione di Strabone: εἰς ἃς μὲν πέμπει τοὺς ἐπιμελησομένους ὑπατικοὺς ἄνδρας, εἰς ἃς δὲ στρατηγικούς, εἰς ἃς δὲ καὶ ἱππικούς (Strab. 17, 3, 25; Mommsen, Prov. Rom., p. 501 n.).

Nelle nostre fonti i governatori della Giudea portano ufficialmente il titolo di *procurator*, ἐπίτροπος (Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom. II p. 356); in Flavio Giuseppe accanto al titolo di ἐπίτροπος troviamo qualche volta quelli di ἔπαρχος e di ἡγεμών, e nel Nuovo Testamento quello di ἡγεμών = *praeses* (cfr. Schürer, I p. 455).

Dalla deposizione di Archelao alla rinnovata monarchia di Agrippa (dal 6 al 41 d. Cr.) conosciamo i nomi di sette procuratori:

1. Coponius, circa a. 6 - 9 d. Cr. (Ioseph. ant. 18, 1, 1; bell. 2, 8, 2).

2. M. Ambivius, circa a. 9 - 12 d. Cr. (Ioseph. ant. 18, 2, 2), o Ambibulus (cfr. C. X 3864; Schürer, I p. 487 e n. 140).

3. Annius Rufus, circa a. 12 - 15 d. Cr. (Ioseph. l. c.).

4. Valerius Gratus, circa a. 15 - 26 d. Cr. (Ioseph. l. c., donde Euseb. hist. eccl. 1, 10).

5. Pontius Pilatus, a. 26 - 36 d. Cr. (Philo, leg. ad Gaium p. 589 seg.; Tac. ann. 15, 44;

Ioseph. ant. 18, 2, 2; 6, 5; bell. 2, 9, 2 ecc. Sulla durata della sua carica cfr. Ioseph. ant. 18, 4, 2: *Δέκα ἔτεσιν διατρίψας ἐπὶ Ἰουδαίας εἰς Ῥώμην ἠπείγετο... πρὶν δὲ ἢ τῇ Ῥώμῃ προσσχεῖν αὐτὸν φθάνει Τιβέριος μεταστάς.* Prosop. Imp. Rom. III p. 84 N. 607. Ollivier, Ponce Pilate et les Pontii, in Rev. Biblique V, 1896 p. 247 sgg., 594 sgg.).

6. Marcellus, a. 36 - 37 d. Cr. (Ioseph. ant. 18, 4, 2: *ἐπιμελητὴς τοῖς Ἰουδαίοις γενησόμενος.* Fu posto in dubbio se egli sia da considerare come *procurator* della Giudea; cfr. von Rohden, de Palaestina prov. p. 34 n. 2).

7. Maryllus, a. 38 - 41 d. Cr., mandato in Giudea da Gaio (Ioseph. ant. 18, 6, 10. La fonte principale che riguarda i procuratori è Ioseph. ant. 13, 2, 2; per la loro cronologia v. Ehwald, Gesch. des Volkes Israels, IV[2] p. 46 sgg.).

La serie dei procuratori è interrotta dal breve periodo di restaurazione monarchica con Erode Agrippa nipote di Erode il Grande, come appare da questo parziale specchietto genealogico:

Antipa (la Galilea e la Perea; Ioseph. ant. 18, 7, 1 - 2; bell. 2, 9, 6); Claudio nel 41 gli diede anche la Giudea e la Samaria (Ioseph. 19, 5, 1; cfr. bell. 2, 11, 5), e così il regno di Erode il Grande si trovò un'altra volta riunito nelle mani di un solo sovrano. Cassio Dione non specifica i suoi territori, limitandosi a notare che Agrippa ottenne da Claudio un accrescimento di territorio e gli onori consolari, mentre suo fratello Erode fu elevato al grado di pretorio ed ebbe un principato (quello di Calcide del Libano, Ioseph. ant. 19, 5, 1); tutti e due ebbero licenza di entrare nel senato e di ringraziare in greco l'imperatore (Cass. Dio 60, 8, 2 - 3).

La politica di Agrippa fu rivolta a piacere e a difendere i suoi soggetti, e molti suoi atti sono informati a pietà religiosa (Schürer, I p. 553); è una politica sostanzialmente giudaica, pur avendo cura di non disubbidire troppo all'autorità imperiale. Nel suo viaggio a Roma nel 40 d. Cr. concluse col popolo romano un trattato che inciso su tavole di bronzo fu deposto sul Campidoglio (Ioseph. ant. 19, 5, 1; bell. 2, 11, 5); a questo trattato

Antipatro
|
Erode il Grande
sp. Mariamme, figlia dell' Asmoneo Alessandro

Alessandro | due figlie | Aristobulo

(figli di Aristobulo:) Erode re di Calcide | Agrippa I († 44 d. Cr.

Agrippa I → Agrippa II († 91-93 d. Cr.)

Erode Agrippa I figlio di Aristobulo (M. Iulius Agrippa; il prenome non è tramandato; il nome risulta dall'iscrizione onoraria per sua figlia Berenice, I G. III 556 = Dittenberger, Or. Gr. Inscr., II 428) alla morte di Tiberio aveva ottenuto la libertà (Cass. Dio 59, 8, nel 37 d. Cr.) e inoltre il nuovo imperatore Gaio suo amico gli diede il titolo di re e le tetrarchie di Filippo (la Batanea e le terre confinanti a sud di Damasco, v. sopra § IV C) e di Lisania (il territorio di Abila a ovest di Damasco). Quindi potè ritornare in patria nel 38 d. Cr., dopo che il senato gli ebbe conferito gli *ornamenta praetoria* (Ioseph. ant. 18, 6, 10; Philo, in Flacc. 6). Nel 40 d. Cr. ebbe allargato il suo regno con la tetrarchia di Erode

forse si riferisce anche una moneta, però di lezione incerta: *[φιλία] βασ(ιλέως) Ἀγρίπα [πρὸς τὴν σύγ]κλητον [καὶ τὸν] δῆμ[ον] Ῥωμαίων κ(αὶ) συμ(μαχία)...* Mommsen, Wiener Numism. Zeitschr. III, 449; Head, Hist. Num.[2] p. 808; allo stesso viaggio pare da riferire col Waddington l'iscrizione Dittenberger, Or. Gr. Inscr., II 418.).

Ma la sua politica nazionale doveva portare Agrippa a compiere qualche tentativo di rendersi più indipendente da Roma. Così cominciò la costruzione di nuove mura di difesa di Gerusalemme, ma gli fu impedito di condurla a compimento dall' imperatore Claudio per consiglio del legato di Siria C. Vibio Marso (Ioseph. ant. 19, 7, 2; bell. 2, 11, 6; 5, 4, 2).

E quando invitò a convegno a Tiberiade i principi vassalli di Roma, il suo tentativo fu frustrato dall' intervento dello stesso legato di Siria (Ioseph. ant. 19, 8, 1). D' altra parte era spinto alla persecuzione dalla sorgente comunità cristiana e in particolare dagli Apostoli; così Giacomo figlio di Zebedeo subì il martirio, e Pietro gli sfuggì per miracolo (Acta Apostol. 12, 1 - 19). Naturalmente questa politica giudaica doveva suscitare qualche avversione sia nelle milizie sia nelle città elleniche amiche dei Romani come Sebaste e Cesarea (Mommsen, Prov. Rom., p. 514).

Dalle iscrizioni appare che il titolo formale di Agrippa era *βασιλεὺς μέγας 'Αγρίππας φιλοκαῖσαρ εὐσεβὴς καὶ φιλορωμαῖος* (Dittenberger. Or. Gr. Inscr., II 419. Per le testimonianze del Talmud cfr. Derembourg, Essai sur l'Hist. et la Géogr. de la Palestine, pp. 209-219; per le monete Madden, Coins of the Jews, 129-139).

Quando egli venne a morte improvvisamente nel 44 d. Cr. (Ioseph. ant. 19, 8. 2), sebbene avesse un figlio diciassettenne pure di nome Agrippa, l' imperatore Claudio, che avrebbe voluto dare a questi il regno del padre, ne fu dissuaso dai suoi consiglieri. Tuttavia M. Giulio Agrippa nel 48-49 d. Cr. ebbe il principato di Calcide (Ioseph. ant. 20, 5, 2; bell. 2, 12, 1) che gli fu tolto da Claudio nel 53 col compenso dei paesi che avevano formato la tetrarchia di Filippo (Ioseph. ant. 20, 7, 1; bell. 2, 12, 8) e il titolo di re (Acta Apostol. 25, 13; 26, 2). Nel 55 il suo dominio fu ingrandito da Nerone con le città di Tiberiade e Tarichea nella Galilea, e di Iulias nella Perea (Ioseph. ant. 20, 8, 4; su Agrippa II v. Rosenberg, in PW. X 1 col. 146 sgg. s. v. Iulius, 54).

Così dopo la morte di Agrippa I la Giudea (che comprendeva pressochè tutta la Palestina) fu di nuovo incorporata nello stato romano e l' amministrazione fu ancora affidata a procuratori i quali, come i precedenti, risiedettero a Cesarea. Tra il 44 e il 66 d. Cr. conosciamo altri sette procuratori:

1. C. Cuspius Fadus, a. 44 - 46? d. Cr., Ioseph. ant. 19, 9, 2: *ἔπαρχον οὖν τῆς 'Ιουδαίας καὶ τῆς ἁπάσης βασιλείας ἀπέστειλε* (cioè Claudio) *Κούσπιον Φάδον*; cfr. ant. 15, 11, 4; 20, 1, 1-2; 5, 12; bell. 2, 11, 6 (da Ioseph. deriva Euseb. hist. eccl. 2, 11). Per il prenome C. VI 16691: *D(is) M(anibus) C. Cuspio Fadi l(iberto) Euphemo* etc.

2. Tiberius Iulius Alexander, a. 46? - 48, Ioseph. ant. 20, 5 2; cfr. 18, 8, 1; bell. 2, 11, 6; CIG. III 4536 f: *ἀντεπίτρο[πος Τιβερίο]υ 'Ιουλίου 'Αλ[ε]ξ[άνδρου, ἐπά]ρχου [τ]οῦ 'Ιουδαι[κοῦ ἔθνους]*.

3. Ventidius Cumanus, a. 48-52, Tac. ann. 12, 54; Ioseph. ant. 20, 5, 2-4; bell. 2, 12, 1 (da Ioseph. derivano Euseb. Chron. vers. arm. ad a. 2062; Hieronym. chron. ad a. 2064; Oros. 7, 6, 14; Syncell. p. 630).

4. Antonius Felix, a. 52 - 60, Ioseph. ant. 20, 7, 1; 8, 5; bell. 2, 12, 8; 13, 2; Suet. Claud. 28. Secondo Tac. ann. 12, 54, Cumano e Felice sarebbero stati in Giudea nello stesso tempo, Cumano nella Galilea, Felice nella Samaria (su ciò v. Schürer, I p. 570 n. 14). Non pare verosimile che Felice abbia portato il nome di *Claudius* col quale viene indicato da altri (cfr. Rohden, in P W. I col. 2617; Schürer I p. 571 n. 18).

5. Porcius Festus, a: 60 - 62, Ioseph. ant. 20, 8, 9; bell. 2, 14, 1; morì in carica, Ioseph. ant. 20, 9, 1; cfr. bell. 6, 5, 3.

6. Albinus, a. 62 - 64, Ioseph. ant. 20, 9, 1, sgg.; bell. 2, 14, 1; 6, 5, 3 (donde Euseb. hist. eccl. 2, 25, e chron. vers. arm. ad a. 2076, 2079; Hieronym. chron. ad a. 2077, 2080; Syncell. p. 637. Va identificato con Lucceius Albinus procuratore di Mauretania sotto Nerone, Galba e Otone (Tac. hist. 2, 58 sg.).

7. Gessius Florus, a. 64 - 66, Ioseph. ant. 20, 9, 5; 11, 1; bell. 2, 14, 2; Tac. hist. 5, 10; il nome è corrotto in Euseb. chron. ed. Schoene II, 156 e 157; Syncell. I, 637 Dindorf.

Troviamo ancora ricordati: 1. *M. Antonius Iulianus ὁ τῆς 'Ιουδαίας ἐπίτροπος*, procuratore designato di Giudea sotto Vespasiano, il quale in tale qualità partecipò al consiglio di guerra tenuto da Tito davanti a Gerusalemme, in cui venne discussa la sorte del Tempio (Ioseph. bell. 6, 4, 3); — 2. Liberius Maximus *ἐπίτροπος*, Ioseph. bell. 7, 6, 6. — 3. Quel [M. Aemil.] Bassus che è ricordato in un'iscrizione di Ventimiglia come *procurator provinciae Iudaeae* dell' imperatore Adriano, N. S. 1914, p. 81 sgg., non fu capo della provincia, che aveva allora alla testa un *legatus Aug. pr. pr.* v. appresso § VII.

La capitale della Giudea provincia romana non fu Gerusalemme, ma Caesarea (Tac. hist. 2, 78: « Caesaream... Iudaeae caput »), nella quale risiedettero i procuratori romani (si veda per Pilato, Ioseph. ant. 18, 3, 1; bell. 2, 9, 2; lo stesso per i procuratori dopo il 44 d. Cr.; per Cumano, Ioseph. ant. 20, 5, 4; bell. 2,

12, 2; per Felice, Acta Apostol. 23, 23 sgg.; per Festo, ibid. 25, 1 sgg.; per Floro, Ioseph. bell. 2, 14, 4; 16, 6; 17, 1). La loro abitazione si chiamava *praetorium* (è ricordato il πραιτώριον τοῦ Ἡρώδου in Cesarea, Acta Apostol. 23, 35). Solo in particolari circostanze, ad esempio nelle solennità giudaiche, il procuratore andava a Gerusalemme e abitava nel palazzo di Erode (Ioseph. bell. 2, 14, 8; 15, 5; Philo, Leg. ad Gaium § 38). Le funzioni dei procuratori non erano soltanto di carattere finanziario come avveniva altrove; essi esercitavano tanto il supremo comando militare quanto il supremo potere giudiziario (Schürer I p. 458 sgg.; v. appresso § X A).

VI.

Politica romana e opposizione giudaica.

Quando la Giudea fu trasformata in provincia romana venne nominato legato di Siria Sulpicio Quirinio (cfr. Bleckmann in K. XVII, 1920, p. 104 sgg. e Dessau ibid. p. 252 sgg.), e Coponio fu il primo procuratore della Giudea. Quirinio fece il censimento nella Giudea, provocando una prima sommossa guidata da Giuda il Gaulonita, che fu repressa nel sangue (Acta Apostol. 5, 37; Ioseph. ant. 18, 1, 6; 20, 5, 2; bell. 2, 8, 1). Il censimento che Luca, 2, 1-5, pone nell'anno della nascita di Cristo) fu fatto l'anno 6 d. Cr., quando probabilmente Quirinio fu governatore della Siria per la seconda volta (sulla questione v. Lagrange, Où en est la question du recensement de Quirinius? in Revue Bibl. N. S. VIII, 1911, p. 60 sgg.; Schürer, I p. 508 sgg.).

Il più famoso fra i procuratori fu Ponzio Pilato, in carica dal 26 al 36 d. Cr., mentre erano legati di Siria L. Aelius Lamia (fino al 32 d. Cr.), poi L. Pomponius Flaccus (32-35? d. Cr.) e infine L. Vitellius (35-39 d. Cr.) il padre del futuro imperatore. Il nome di Ponzio Pilato è legato alla morte di Cristo; la sentenza di morte pronunziata dai Giudei fu da lui ratificata forse alla Pasqua dell'anno 30 d. Cr. Rimase nelle sue funzioni ancora sei anni, provocando varie accuse da parte dei Giudei. Quando volle impedire ai Samaritani di riunirsi sul monte Garizim e vi mandò soldati a massacrarli, fu accusato dai Samaritani presso Vitellio legato di Siria, il quale lo destituì e lo mandò a Roma per scolparsi. Vi giunse dopo la morte di Tiberio (37 d. Cr.) e secondo una tradizione Caligola lo esiliò nelle Gallie dove si uccise (Euseb. hist. eccl. 2, 7. Su Pilato v. G. Adolfo Müller, Pontius Pilatus, des fünfte Prokurator von Judäa und Richter Jesu von Nazareth; H. Peter, Pontius Pilatus, der römische Landpfleger in Judäa, nei Neue Jahrb. f. das Klass. Altert. ed. da I. Ilberg, 10 Jahrg., 1907, vol. XIX pp. 1-40).

La posizione dei procuratori della Giudea era certo particolarmente delicata e difficile per le condizioni in cui si trovavano sia di fronte alla corte imperiale, sia verso il legato di Siria, sia verso il sinedrio giudaico, sia ancora verso la popolazione. Ragioni di ostilità e quindi di sommosse più o meno gravi non mancavano. I Lagidi come i Seleucidi in generale si erano regolati in modo da non urtare troppo la suscettibilità di questi sudditi e del resto allora il sentimento religioso e la coscienza nazionale non erano esasperati e la teologia giudaica non aveva fatto ancora i grandi progressi che fece più tardi. Ora s'erano costituiti i partiti politico-religiosi dei Sadducei, dei Farisei, degli Esseni; e i Romani — magistrati o soldati — spesso per non avere conoscenza della religione e delle costumanze giudaiche, erano portati ad offenderle, preparando la grande insurrezione del 66 d. Cr.

D'altra parte anche la condotta degli imperatori, benchè molto tollerante, non fu costante. Tiberio aveva rispettato, come s'era fatto prima di lui, le usanze sacre tradizionali dei Giudei (v. appresso § XIV), e tuttavia non è mancata l'opposizione giudaica contro il governo romano durante il suo regno. Certo è stato buon sistema quello di affidare il governo della regione a principi locali che con milizie anche giudaiche la tenessero in nome di Roma, come s'era fatto sia pure con Erode, e come fece Gaio restaurando la monarchia con Agrippa, e Claudio ampliandone il territorio. Era invece più difficile se non impossibile evitare i conflitti fra Giudei e Romani, quando questi ne assunsero direttamente il governo, e quindi non si potevano eliminare le conseguenze che dal contrasto continuo derivavano (cfr. Mommsen, Prov. Rom. p. 515).

Ma mentre Agrippa recandosi nello stato a lui concesso nel 38 d. Cr. passò per Alessandria, vi scoppiarono tumulti e ne derivò una persecuzione contro i Giudei e si elevarono statue dell'imperatore anche nelle sinagoghe. Alla lotta contro i Giudei prese parte il prefetto Avilio Flacco, il quale decretò pure l'abolizione del sabato e favorì altre violenze, per cui furono mandate a Roma due ambascerie alessandrine, una dei Giudei con a capo Filone, l'altra di loro avversarî guidati da Apione.

Gaio diede ragione a questi, e per la ripercussione che in tutti i territori dove fossero i Giudei poteva avere questo giudizio, dovunque si volesse le sinagoghe potevano trasformarsi in templi dell' imperatore. Questi per di più nell'anno 39 d. Cr. ordinò a Publio Petronio legato di Siria di entrare in Gerusalemme con le legioni e di elevare una colossale statua dell'imperatore nel Tempio stesso, l' atto più sacrilego che agli occhi dei Zeloti si potesse compiere. L'ordine fu revocato per intervento di Erode Agrippa I, ma Gaio non ne aveva del tutto smessa l' idea ; quando però si preparava per recarsi di persona ad Alessandria e a Gerusalemme coll' intenzione di farsi erigere nel Tempio una statua fu assassinato (24 gennaio 41 d. Cr., v. s. v. **Caligula** vol. II p. 31 sgg.). Questa uccisione impedì che gravi disordini scoppiassero in tutto il territorio giudaico.

Claudio poi vietò ai Giudei l' esercizio comune del loro culto, esentandoli tuttavia da quegli obblighi che erano in contrasto con le loro idee religiose, riprendendo le direttive già segnate da Augusto, e restituì ai Giudei la libertà del loro culto rimettendo in vigore le norme religiose anteriori in Egitto e nella Palestina. La lettera di Claudio ai Giudei di Alessandria (41 d. Cr.) fissa una linea di separazione abbastanza netta tra il culto imperiale e il culto degli dei, non accettando Claudio nè templi nè sacerdoti, ed esigendo tra pagani e Giudei reciproca tolleranza (è ampiamente illustrata dal De Sanctis in Riv. di Filol. class. N. S. II, 1924 p. 473 sgg.); ma in essa son pur necessarie le minacce contro i Giudei turbolenti e ribelli, e lo stesso Claudio finì poi con l'espellerli da Roma (Suet. Claud. 25). È il tempo in cui le agitazioni si fanno più frequenti e più violente nella Giudea e nell'impero a causa da una parte dell'intolleranza giudaica, e dall'altra per effetto della propaganda del cristianesimo nelle sinagoghe e dovunque fossero comunità giudaiche (cfr. Allard, Hist. des perséc. pendant les deux prem. siècles, p. 19). Claudio poi, come s'è visto, alla morte di Agrippa ripristinò il governo dei procuratori, pur riservando il diritto di nomina del sommo sacerdote ad Erode di Calcide (v. appresso § X. B).

Non diversamente da Caligola verso i Giudei di Alessandria, si comportò Nerone verso i Giudei di Cesarea; e ancora nel conflitto tra i sacerdoti e Agrippa II il procuratore Porcio Festo stette dalla parte di Agrippa; il malcontento dei Giudei veniva minacciosamente aumentando.

In sostanza dopo che la Giudea era stata conquistata dai Romani non erano state rimosse le cause per cui essa era già stata teatro di agitazioni e di ribellioni: da una parte persistevano le ragioni di insofferenza e di incompatibilità dei Giudei coi Siri, e dall' altra le ribellioni erano cagionate così dalle aspettazioni messianiche, come dalla intolleranza dei Giudei e dall' amministrazione dei procuratori, tanto più che durante il regno di Agrippa I, con le sue direttive, il sentimento di autonomia nei Giudei si era di nuovo sviluppato preparando al popolo una sorte ben triste (sulla politica di Roma verso la Giudea v. E. Ciaceri, Processi politici e relazioni internazionali, p. 319 sgg.; sull' amministrazione della Giudea al tempo di Claudio e di Nerone v. Domaszewski in Philologus, LXVII, 1908, p. 1 sgg.).

VII

L'insurrezione dei Giudei e la distruzione di Gerusalemme.

La situazione già così difficile in Giudea fu aggravata per opera del procuratore Gessio Floro; di lui ci sono riferiti abusi e violenze che hanno esasperato la popolazione giudaica. Nerone nella contesa di Cesarea aveva deciso contro i Giudei che aspiravano ad essere parificati nei diritti alla popolazione pagana (Ioseph. bell. 2, 14, 4); essi esasperati si ribellarono e andarono incontro alla violenta reazione dei pagani che fecero strage dei Giudei. La ribellione però si estese a Gerusalemme, dove Gessio Florio si era impadronito di parte del tesoro del Tempio ed aveva permesso ai suoi soldati il saccheggio della città (Ioseph. bell. 2, 12, 5; 14, 9); ma nella repressione che ne seguì ben 3600 ribelli trovarono la morte (Ioseph. bell. 2, 15, 2). Oramai però la ribellione divampava in tutta la Palestina. Masada fu presa dai ribelli e la sua guarnigione fu uccisa (Ioseph. bell. 2, 17, 7); in Gerusalemme il sacrifizio giornaliero in onore dell'imperatore fu vietato; la torre Antonia fu presa d'assalto e i soldati romani trucidati (Ioseph. bell. 2, 17, 2). A questo punto il governo romano doveva intervenire, ma la spedizione del legato di Siria Cestio Gallo si risolse in una vergognosa ritirata (Ioseph. bell. 2, 18, 9) anche per l'inerzia dello stesso procuratore Gessio Floro.

Ormai la guerra, che si poteva prevedere grave, prodotta dall' esasperazione, non si poteva più evitare, e Nerone che era allora nell'Acaia ne affidò il comando a Tito Flavio Vespasiano, mandato in Giudea come *legatus*

pro praetore, mentre il governo della Siria era affidato a Licinio Muciano (Tac. hist. 1, 10; Prosop. Imp. Rom., II p. 280 N. 147).

Vespasiano raccolse per la guerra di Giudea un esercito formato di tre legioni (v. appresso § XIII), 23 coorti ausiliarie, 6 ale di cavalleria, oltre le milizie ausiliarie del re Agrippa, del re Antioco di Commagene, di Soemo di Emesa e di Malco d'Arabia, complessivamente 60000 uomini (Ioseph. bell. 3, 4, 2), e condusse la guerra con energia ed abilità prima nella Galilea (67 a. Cr.) e quindi nella Giudea, fino a che già assediata Gerusalemme fu proclamato imperatore (1 luglio 69 d. Cr.). Partendo per Roma ne affidò la prosecuzione al figlio Tito, che già aveva avuto attivissima parte in questa guerra e che la condusse a termine con la distruzione di Gerusalemme e l'incendio del Tempio (per lo svolgimento di questa guerra v. s. v. **Titus** e **Vespasianus**; qui ci basti rinviare a Schürer I p. 600 sgg.; Schiller, Gesch. d. röm. Kais. I, 2; Wolff-Beckh, Kaiser Titus und der jüdische Krieg, Berlin, 1905; H. Drexler, Untersuch. zu Iosephus und zur Gesch. des jüd. Aufstandes 66-70, in Klio XIX, N. F. I, 1924, p. 297 sgg.

Con la distruzione del Tempio (agosto 70 d. Cr.) la guerra poteva considerarsi sostanzialmente finita anche se i ribelli si sostennero ancora qua e là per qualche tempo. La guerra era costata ai Giudei secondo Flavio Giuseppe 27000 uomini e i morti nell'assedio di Gerusalemme sarebbero stati complessivamente un milione (Ioseph. bell. 6, 9, 3); le altre fonti riducono a poco più della metà il numero degli assediati (600000 secondo Tac. hist. 5, 13; Hieronym. in Euseb. chron. ad a. 2086).

Le ultime resistenze dei ribelli che conservavano ancora le fortezze di Herodium, Machaerus e Masada, furono vinte negli anni 71-73 d. Cr. per opera del legato Lucilio Basso che conquistò le prime due fortezze (Ioseph. bell. 7, 6, 1-6) e del suo successore L. Flavio Silva che prese Masada (Ioseph. bell. 7, 8-9). Così la guerra giudaica era del tutto finita (aprile 73 d. Cr.; Schürer, I p. 638 sg.).

Durante la guerra giudaica di Vespasiano non mancò qualche vittoria riportata dalla flotta siriaca. In una moneta Vespasiano esalta *victoriam navàlem* (Eckhel, Doctr. Num., VI 330) riportata nella guerra giudaica. La partecipazione della flotta ad una guerra di Giudea è attestato da C. VI 1565, ma si riferisce probabilmente alla guerra di Adriano (v. appresso § VIII).

Sulle emissioni di monete imperatorie in oriente durante la guerra giudaica v. anche Laffranchi in Riv. Ital. di Numism. XXVIII, 1915, p. 139 sgg.

A Roma fu celebrato il trionfo sui Giudei (cfr. anche C. VIII Suppl. 12536); e furono coniate monete dei Flavi con la figura della Giudea piangente e la legenda IVDAEA CAPTA (cfr. pure C. XV 6072).

VIII

I Legati. — Da Vespasiano ad Adriano.

Dopo la distruzione di Gerusalemme non troviamo più a capo della provincia un *procurator* di ordine equestre, ma un *legatus* di ordine senatorio; era così tolta anche quella specie di dipendenza che abbiamo rilevata dal governatore della Siria. Il nome della provincia rimase ufficialmente come prima quello di *provincia Iudaea* (C. III p. 857 Dipl. XIV dell'86 d. Cr.; III 2830 e 5776; VIII 7079; X 6321; Dessau 1036; monete di Adriano: *adventui Aug. Iudaeae*, Madden, Coins of the Jews, 231). La guarnigione fu costituita ora dalla legione X Fretense, oltre le truppe ausiliarie, e il suo legato fu anche governatore della provincia (C. X 6321), ordinariamente di ordine pretorio. Più tardi, probabilmente dopo l'insurrezione domata da Adriano, fu accantonata in Giudea anche la legione VI Ferrata e la provincia allora fu affidata ad un legato consolare (cfr. Zeitschr. d. deut. Palästina-Vereins, X, 1887, p. 49 sgg. *M. Iunius Maximus leg(atus) Agg. leg(ionis) X Fr(etensis)*; Schürer, I p. 643 n. 2), e fu indicata col nome di *Syria Palaestina*, anche se non fu del tutto abbandonato il nome *Iudaea* (un diploma del 139 d. Cr. parla di ale e coorti « quae .... sunt in Syria Palaestina », Revue Bibl. VI, 1897, p. 598 sgg. = R A. 3. Sér. XXXI, 1897, p. 442 sgg.).

Dei *legati* della *provincia Iudaea* dall'insurrezione del 66 d. Cr. al tempo di Adriano ci sono noti i seguenti (cfr. Liebenam, Forsch. zur Verwalt. des Röm. Kaiserreichs, I pp. 239-246; Schürer, I, p. 643 sgg.; Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 368 sgg.):

1. T. Flavius Vespasianus, nel 67 d. Cr. *legatus pro praetore* nella Giudea dopo l'infelice spedizione di Cestius Gallus (Ioseph. bell. III, 1, 2 sgg.; cfr. Tac. hist. 2, 4 sg.; Weynand in P W. VI 2 p. 2630), mentre a C. Licinio Muciano fu affidata la Siria.

2. Sex. Vettulenus Cerialis, a. 70 d. Cr. (Ioseph. bell. 3, 7, 32: *Κερεάλιον οὖν ἔπαρχον ὄντα τοῦ πέμπτου τάγματος μεθ' ἐξακοσίων*

ἱππέων καὶ πεζῶν τρισχιλίων πέμπει; 7, 34; 4, 9, 9; 6, 2, 5; 4, 3). Il nome completo in C. X 4682: *Lusia M. f. Paullina Sex. Vettuleni Cerialis sibi et M. Vergilio M. f. Ter. Gallo Lusio patri* etc. Non fu soltanto legato della legione V Macedonica, ma legato della provincia perchè ebbe Lucilio Basso come successore (Ioseph. bell. 7, 6, 1).

3. Lucilius Bassus, a. 71 d. Cr. (Ioseph. bell. 7, 6, 1) morì mentre era in carica (Ioseph. bell. 7, 8, 1). L'identificazione con Sex. Lucilius Bassus, che s'incontra più volte in questo tempo, non è sicura (Dessau, Prosop. Imp. Rom., II p. 302 sg.). Sotto di lui troviamo un *procurator* L. Laberius Maximus (Ioseph. bell. 7, 6, 6) ricordato anche negli Atti degli Arvali C. VI 2059, e in un diploma militare dell'anno 83 d. Cr. C. III Suppl. p. 1962).

4. L. Flavius Silva Nonius Bassus, a. 72 d. Cr. Il nome completo è negli Atti degli Arvali, C. VI 2059. Ioseph. bell. 7, 8, 1: ἐπὶ δὲ τῆς Ἰουδαίας Βάσσου τελευτήσαντος Φλαούιος Σίλβας διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν. B M. S. 2 T. VII, p. 213.... [*Si*]*lva cos.;* fu console nell'81 d. Cr. (Borghesi, Oeuvres III 181).

5. M. Salvidenus, circa a. 80 d. Cr. È menzionato su di una moneta palestinese di Tito: ΕΠΙ Μ. ΣΑΛΟΥΙΔΗΝ(ΟΥ), Madden Coins of the Jews, 218. Va identificato col M. Salvidenus che fu proconsole di Bitinia come risulta da una moneta di Domiziano (Mionnet, Suppl. V 2).

6. C. Pompeius Longinus, a. 86 d. Cr. menziona dei veterani di ale e coorti che .... *sunt in Iudaea sub Cn. Pompeio Longino* (C. III p. 857 Dipl. XIV); di lui trattò Henzen BJ. XIII, 1848, p. 34 sgg. Probabilmente è da identificare col C. Pompeius Longinus *consul suff.* nell'anno 90 d. Cr. e col Pompeo Longino ricordato da Tac. hist. 1, 31, e col Cn. Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus nel 93 d. Cr. governatore della Mesia superiore e nel 98 governatore della Pannonia (Ritterling, Archäol.-epigr. Mittheil. aus Oesterr.-Ungarn. XX, 1897, p. 13; Bormann, JOI, I, 1898, p. 171 e 174.

7. Ti. Claudius Atticus, verso a. 107 d. Cr. Hegesipp. presso Euseb. hist. eccl. 3, 32, 3 e 6 parla del martirio di Simeone che è riferito da Euseb. chron. p. 163 Schöne, al 10° anno di Traiano; nel Chron. pasch. 1, p. 471 Dindorf sotto il consolato di Candido e Quadrato (105 d. Cr.). Il titolo di ὑπατικός, *consularis* che ha in Euseb. può essere inteso in senso tecnico, ma era usato al tempo di Eusebio anche in senso più generico (cfr. Borghesi, Oeuvres, V p. 534; Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 369 n. 8). Egli è padre del celebre Erode Attico (v. Hülsen, in RM. 1890 p. 284 sgg.).

8. Q. Roscius Sex. f. Pompeius Falco, verso a. 107 d. Cr. e seguenti. C. X 6321: *Q. Roscio Sex. f. Quir. Coelio Murenae Silio Deciano Vibullo Pio Iulio Eurycli Herclano* [*Pompeio Falconi cos.. leg. Aug. pr. pr. provinc.* [*Iudaeae e*]*t leg. X Fret.* Il nome della provincia fu completato dal Borghesi, Oeuvres IV p. 125). Dessau, Inscr. lat. sel. 1036: *leg. Aug. leg. X Fret. et. leg. pr. pr. provinciae Iudeae consularis.* C. VI 38, 44 = 31752 [*leg. Aug. pr. pr. prov.*] *Iudaeae* [*leg. Aug. leg. X Fret...*]. Secondo Plin. epist. 7, 22 fu governatore della Giudea fra il 107 e il 110 d. Cr. (cfr. Mommsen, in H. III, 1869, p. 51). Cfr. Arch. epigr. Mittheil., 1882 p. 12; CIG. 2963 c; B H. XVII 1893 p. 301 sgg.

9. Tiberianus, verso a. 114 d. Cr. Iohann. Antioch. fr. 111 in Müller, F H Gr. IV p. 580: ὅθεν Τιβεριανὸς ἡγεμονεύων τοῦ πρότου Παλαιστίνων ἔθνους ἀνήγαγεν αὐτῷ λέγων κτλ. (e così Suid. lex. s. v. Τραϊανός); dall'insieme del frammento risulta che Tiberiano viveva sotto Traiano. Cfr. Malal. p. 273 Dindorf.

10. Un legato di cui è ignoto il nome, sotto Traiano, B H. V 19, cfr. C. VI 3884 add.:... *leg. pr. pr.* [*imp. Caes. Nervae Traiani Aug. Ge*]*rmanici Dacici....* [*leg. Aug. pr. pr. prov.*] *Iudaeae....*

11. Lusius Quietus, verso a. 117 d. Cr. Secondo Cass. Dio 68, 32 ebbe il governo della Palestina dopo il consolato (115 d. Cr.): ὑπατεῦσαι τῆς τε Παλαιστίνης ἄρξαι. Euseb. hist. eccl. 4, 2, 5 dice che ebbe il governo della Giudea dopo la repressione da lui compiuta della ribellione dei Giudei della Mesopotamia; Euseb. chron. II, 164 Schöne nell'anno 18° di Traiano; Syncell. I 657 Bonn. Fu revocato da Adriano e quindi ucciso (Spartian. vita Hadr. 5 e 7; Cass. Dio 69, 2; Borghesi, Oeuvres, I p. 500 sg.

12. Q. Tineius Rufus, a. 132 d. Cr. Euseb. hist. eccl. 4, 6, 1; è indicato anche col nome di Tinnius Rufus (Euseb. chron. II p. 166 sg. Schöne: « Iudaei in arma versi Palaestina depopulati sunt tenente provinciam Tinnio Rufo cui ad opprimendos rebelles Hadrianus misit exercitum »; Syncell. p. 660 Dindorf), ma la forma esatta è Tineius (Borghesi, Oeuvres, III p. 62 sg.; VIII p. 189 sg.; cfr. C. VI 1978). Fu

identificato con Q. Tineius Rufus console nel 158 d. Cr. (C. XIV 2410), che forse fu suo figlio o nipote (Schürer I p. 648). Per il nome completo Q. Tineius Sacerdos Clemens cfr. Wilmanns 1750; C I G. III 4351.

13. Iulius Severus, a. 135 d. Cr. Fu console nel 127 e fu mandato da Adriano in Giudea dalla Britannia (Cass. Dio 69, 13: ἀπὸ Βρεττανίας ἧς ἦρχεν ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους σταλείς). Il nome completo e il suo *cursus honorum* è dato in C. III 2830: [*Sex.*] *Vinicio Faustino* [*C. ?*] *I*[*ulio*] [*C. ? f*]*il. Serg. Severo* [*v*(*iro*) *c*(*larissimo*)] .... *leg. pr. pr.* [*pr*]*ovinciae Iudaeae* [*le*]*g. pr. pr.* [*provi*]*nciae Suriae. Huic* [*senatus a*]*uctore* [*imp. Tra*]*iano Hadriano* [*Au*]*g. ornamenta triu*[*mp*]*halia decrevit ob res in* [*Iu*]*daea prospere ge*[*st*]*as*. Fu uno degli ultimi cui toccò questo onore. C. VII 275.... [*sub Iul*]*io Sev*[*ero ? leg. Aug. pr. pr.*]. Il nome di Sextus Iulius Severus ricorre anche in un diploma militare C. III p. 874 Dipl. XXXI.

14. Publicius Marcellus. Era propriamente legato di Siria e fu mandato nella Giudea per schiacciare la ribellione di Barchocheba. CIG. 4033 (e 4034): ἡνίκα Πουβλίκιος Μάρκελλος διὰ τὴν κίνησιν τὴν Ἰουδαϊκὴν μεταβεβήκει ἀπὸ Συρίας, cfr. Euseb. hist. eccl. 4, 6, 1; chron. ad a. 2148.

15. Claudius Paternus Clementianus, in tempo sconosciuto. C. III 5776 (cfr. 5775-5777): *proc*(*urator*) *Aug*(*usti*) *provincia*(*e*) *Iud*(*aeae*) *v*(*ices*) *a*(*gens*) *l*(*egati*), come procuratore e rappresentante di un governatore della Giudea o morto o richiamato.

Per il periodo postadrianeo ci son ricordati:

C. Iulius Severus, cos. 155, sotto M. Antonino.

Flavius Boethus, sotto M. Aurelio.

C. Erucius Clarus, sotto M. Aurelio.

Ulpius Arabianus, forse a. 196 d. Cr.

Achaeus, a. 261 d. Cr.

del tempo in cui la Giudea portava ufficialmente il nome di *Syria Palaestina*. Come impiegati subalterni troviamo ricordati dei *procuratores*, da non confondere coi governatori della provincia prima del 66 d. Cr.; così [M. Aemil.] Bassus, designato in un' iscrizione di Ventimiglia come *proc*(*urator*) *provinciae Iudaeae* dell'imperatore Adriano, N S. 1914, p. 81 sgg.

Cesarea continuò ad essere la sede dei *legati* come era stata dei *procuratores*. Così Flavio Silva dopo che ebbe presa Masada ritornò a Cesarea (Ioseph. bell. 7, 10, 1), che fu trasformata da Vespasiano in colonia romana (v. appresso § IX. C).

A Gerusalemme distrutta da Tito rimase accantonata in tutto o in parte la legione X Fretense, e nel 116 vi era anche una *vexill. leg. III Cyr.* (Revue Bibl. IV, 1895, p. 239).

Alla distruzione di Gerusalemme e all' incendio del Tempio seguirono profondi cambiamenti nella vita del popolo giudaico. La politica seguita anteriormente dai Romani, di riconoscimento nel fatto di quella comunità nazionale e religiosa non poteva essere proseguita, sicchè il culto centrale fu abolito, e come il Tempio di Gerusalemme era andato distrutto, così venne spogliato dei doni votivi il tempio di Onias presso Menfi in Egitto e da Vespasiano ne venne ordinata la chiusura (v. s. v. **Vespasianus**). Venne naturalmente abolito il Sinedrio e del pari il Sommo Sacerdozio (Schürer, I p. 655); il tributo annuo pagato al Tempio di Gerusalemme venne deferito al tempio di Giove Capitolino a Roma (v. appresso § XII); fu disciolta la comunità di Gerusalemme, e il territorio trasformato in demanio imperiale (Ioseph. bell. 7, 6, 6) fu affidato alla legione che vi rimase accantonata (Tac. hist. 13, 54; EE. II, 696). Tuttavia non venne proibito ai Giudei l' esercizio del loro culto e continuò anche l'insegnamento religioso almeno nella Palestina, dove nell'eredità dei Sadducei e dei Sacerdoti sottentrarono i Farisei e i Rabbini. Ma la politica di Roma che voleva distruggere la compattezza nazionale e religiosa giudaica ha trovato ancora restistenza nei Giudei della diaspora e di Palestina e ha provocato le ultime lotte. Non è ben certo che una ribellione sia scoppiata nella Giudea al tempo di Domiziano (Schiller, Gesch. d. röm. Kais., I 2 p. 532; e s. v. **Domitianus**, vol. II p. 1992); le ultime lotte disperate si svolsero al tempo di Traiano e di Adriano.

L' insurrezione contro i Romani scoppiò nel 115 o nell'anno seguente, quando Traiano era occupato alla conquista della Mesopotamia. Allora i Giudei dell'Egitto, di Cirene, di Cipro e della Palestina insorsero (Euseb. hist. eccl. 4, 2: .... ὥσπερ ὑπὸ πνεύματος δεινοῦ τινὸς καὶ στασιώδους ἀναρριπισθέντες ὥρμηντο πρὸς τοὺς συνοίκους Ἕλληνας στασιάζειν), e combatterono con accanimento feroce, trucidando quanti coglievano, sia Greci sia Romani, perpetrando violenze, martoriando i prigionieri (Euseb. l. c.; Cass. Dio 68, 32; Oros. 7, 12: « Incredibili deinde motu sub uno tempore Iudaei, quasi rabie efferati, per diversas ter-

rarum partes exarserunt, etc.), sicchè il regno di Traiano si chiudeva in mezzo a scene di sangue e con la strage dei Giudei per opera di Lusio Quieto in Mesopotamia e del legato Marcio Turbone in Egitto (v. su questa guerra s. v. **Traianus**; la cronologia non è sicura, cfr. Schiller, Gesch. d. röm. Kais., I 2 p. 561 e n. 7).

A questa repressione violenta seguì ancora una volta una grande ribellione, poco dopo il secondo viaggio di Adriano in oriente (129-131 d. Cr.). Egli aveva deliberato di far risorgere sul luogo della distrutta Gerusalemme una colonia romana, la quale ebbe in suo onore il nome di Aelia Capitolina (v. appresso § IX, C), e inoltre venne promulgato un decreto che vietava la circoncisione. Questi atti furono interpretati dai Giudei come diretti contro le loro credenze e la loro nazionalità, benchè ciò non fosse, e insorsero contro il dominio romano combattendo disperatamente sotto la condotta del sacerdote Eleazaro e di un capo Simone soprannominato Bar-Chocheba « il figlio delle stelle » (sul nome di questo capo masnada cfr. Schürer, I p. 682 sg.). Adriano dopo varie perdite mandò nella Giudea per reprimere la ribellione i migliori suoi generali (Cass. Dio 69, 13: *τοὺς κρατίστους τῶν στρατηγῶν ὁ 'Αδριανὸς ἐπ' αὐτοὺς ἔπεμψεν*) e notevoli rinforzi di truppe (v. appresso § XIII), e pose infine alla direzione della guerra Sesto Giulio Severo sperimentato generale, il quale procedendo metodicamente come già Vespasiano soffocò la ribellione ricacciando i ribelli nella loro fortezza di Beth-ther (Βίθθηρ Euseb. hist. eccl. 4, 6) che nel 135 d. Cr. fu presa d'assalto con orribile carneficina. La storia dei Giudei si chiuse con questo terribile dramma e con la vendita come schiavi della moltitudine dei prigionieri (Schiller, Gesch. d. röm. Kais., I 2 p. 612 sgg.; Schürer, I p. 670 sgg.; cfr. s. v. **Hadrianus**, vol. III p. 604).

Anche in questa guerra di Adriano ci è ricordata la partecipazione della flotta di Siria C. VIII 8934 dove Sex. Cornelius Dexter è detto: *praef. classis Syr. donis militarib. donato a divo Hadriano ob bellum Iudaicum*. Anche la frammentaria iscrizione C. VI 1565 prova l'attività navale in un *bellum Iudaeicum* forse la guerra di Adriano (Mommsen, E E. III p. 331). E anche il *bellum navale* ricordato in un' iscrizione onoraria di P. Lucilio Gamala probabilmente si riferisce alla stessa guerra (A I. 1857 p. 323 sg.; Mommsen, EE. III p. 319 sgg.).

Sul luogo di Gerusalemme fu restaurata la colonia romana che porta sulle monete e nelle iscrizioni il nome di *Colonia Aelia Capitolina*, in cui furono stabiliti come coloni soltanto dei pagani e fu vietato ai Giudei di porvi piede pena la morte (Iustin. apol. 1. 47; v. Germer-Durand, Aelia Capitolina, in Revue Bibl. I, 1892, p. 369 sgg.). La Giudea assunse il nome di *Syria Palaestina* col quale è comunemente designata negli scrittori e nei testi epigrafi a partire dal 139 d. Cr. (v. **Syria Palaestina**).

IX. *I territori non Giudaici.*

A. *Le città ellenistiche e le loro vicende.* Le città della Siria meridionale abitate da popolazione ellenica, dopo la conquista di Pompeo furono liberate dal dominio giudaico che si era esteso sopra di esse.

I Giudei avevano costituito come s'è visto dal 129 av. Cr. uno stato indipendente con capitale Gerusalemme, prima sotto un sommo sacerdote e poi sotto Aristobulo, ed aspiravano a riunire al nuovo regno di Giudea tutti gli sparsi elementi dell'antica Israele che ancora, almeno di nome, appartenevano ai Seleucidi (Ioseph. ant. 13, 9, 1: *τὰς ἐν Συρίᾳ πόλεις*). Sotto Giovanni Ircano conquistarono Medaba e Samega coi loro dintorni, e il territorio dei Samaritani con Sichem e Garizim (Ioseph. ant. 13, 8, 4; 9, 1; bell. 1, 2, 6); tra il 111-107 av. Cr. furono conquistate Samaria e Scitopoli (Ioseph. ant. 13, 10, 1 sg.) e nel 105 anche Ioppe (Ioseph. ant. 13, 8, 3; Schürer, II p. 131).

Poco appresso sotto Alessandro Ianneo tra il 100 e il 98 av. Cr. furono conquistate ad oriente dal Giordano Gadara e Amathus (Ioseph. ant. 13, 13, 3; bell. 1, 4, 2), quindi sul Mediterraneo Rafia Anthedon e Gaza, il cui territorio fu devastato e la città presa e distrutta (96 av. Cr.; Ioseph. ant. 13, 83, 3 sg.). Tra l'84 e l'81 av. Cr. Alessandro Ianneo allargó il suo territorio ad oriente, prese Dium (Ioseph. ant. 13, 15, 3) e Pella (o. c. 13, 15, 4; bell. 1, 4, 8: *'Αλέξανδρος δὲ Πέλλαν ἑλὼν ἐπὶ Γέρασαν ᾔει πόλιν, τῶν Θεοδώρου κτημάτων γλιχόμενος, κτλ*), e quindi Gerasa, Gaulona, Seleucia, *'Αντιόχου φάραγξ* e la fortezza di Gamala (l. c.). Alessandra (Salome) la vedova di Ianneo conquistò Ragaba il cui assedio era già stato iniziato da suo marito (Iosep. ant. 13, 16, 1).

Una rassegna delle città che avevano appartenuto al regno di Siria ed erano passate dai Seleucidi sotto il dominio giudaico già nell'81 av. Cr. tre anni prima della morte di

Alessandro Ianneo è fatta da Flavio Giuseppe; esse erano, lungo la costa mediterranea, Στράτωνος πύργος, Apollonia, Ioppe, Iamnia, Azoto, Gaza, Anthedon, Rafia, Rinocurura; Dora e Marissa nell' Idumea; e nell' interno Samaria, il monte Carmelo e Tabor, Scitopoli, Gadara, Gaulanite, Seleucia, Gabala; le città moabitiche ad oriente del Mar Morto e del Giordano, Hesbon, Medaba, Lemba, Oronae, Telitoro?, Zoara, Κιλίκων αὖλον, Pella « ed altre città della Siria che furono distrutte » (Ioseph. ant. 13, 15, 4; cfr. Hölscher, Palästina in d. pers. u. hellen. Zeit, p. 90 sgg.; A. Kuhn, Beiträge z. Gesch. der Seleukiden von Tode Antiochos' VII. Sidetes bis auf Antiochos XIII. Asiatikos, p. 11, 26, 29, 43, 47 sg.).

Con la conquista di Pompeo le città ellenistiche, liberate da un dominio odioso e incorporate nella provincia di Siria, vennero poste verso i Romani in quella condizione di autonomia in cui s'erano trovate anteriormente verso i Seleucidi. Pompeo infatti staccò dal territorio giudaico le città che erano state assoggettate dal tempo dei Maccabei in poi e diede loro la libertà (Ioseph. ant. 14, 4, 4: ἀφῆκεν ἐλευθέρας; bell. 1, 7, 7: ἠλευθέρωσε). Queste città libere, che riconoscevano naturalmente la sovranità dei Romani, erano Gaza, Azoto, Iamnia, Ioppe, Turris Stratonis, Dora, Samaria, Scitopoli, Hippus, Gadara, Pella, Dium (Ioseph. l. c.); ma questo elenco va completato con le città nelle quali troviamo in uso l' era pompeiana, che cominciava con l'anno della loro liberazione da parte di Pompeo (v. appresso § XV).

Gabinio durante il suo proconsolato di Siria (57-55 av. Cr.) rivolse le sue cure particolari a molte di queste città, che in parte erano state distrutte dai Giudei e ne promosse la ricostruzione; così fece per Rafia, Gaza, Anthedon, Azoto, Iamnia, Apollonia, Dora, Samaria, Scitopoli (Ioseph. ant. 14, 5, 3; bell. 1, 8, 4; cfr. Marquardt, Organis. de l' Emp. Rom., II p. 336 sgg.). Queste città avevano una giurisdizione propria e l'amministrazione delle loro entrate, con una costituzione aristocratica (Ioseph. ant. 14, 5, 4: ἐν ἀριστοκρατείᾳ διῆγον) fondata sul censo.

Anche Cesare nel 47 av. Cr. passando per la Siria diede delle disposizioni di favore per le città (Hirtius, bell. Alex. 65: « Commoratus fere in omnibus civitatibus, quae maiore sunt dignitate, praemia bene meritis et viritim et publice tribuit: de controversiis veteribus cognoscit ac statuit »). Egli ritolse Ioppe ai Giudei (Ioseph. ant. 14, 10, 6), e concesse privilegi particolari ad Antiochia, a Gabala, a Laodicea sul mare (i cui abitanti presero in suo onore il nome di Ἰουλιεῖς οἱ καὶ Λαοδικεῖς), a Tolemaide (Marquardt, o. c. II p. 339 n. 3).

Queste città dovettero senza dubbio soffrire dello sfruttamento e degli arbitrî compiuti da Antonio; gran parte costa della Fenicia dall'Eleutero a Gaza fu da lui data a Cleopatra, eccettuate Tiro e Sidone (Ioseph. ant. 15, 4, 1; bell. 1, 18, 5; cfr. sopra § IV. A).

Non sappiamo bene quali misure abbia preso Augusto riguardo alle città greche; ma certo esse godettero dei vantaggi derivanti dal governo ordinato succeduto dopo la morte di Antonio. Augusto aggiunse al regno di Erode la regione costiera da Gaza a Torre di Stratone (che per opera di Erode diventò Caesarea) eccetto Ascalona, e anche le città dell'interno Samaria, Hippus e Gadara (Ioseph. ant. 15, 7, 3; bell. 1, 20, 3).

La sorte di queste città fu assai varia dopo la morte di Erode. Infatti Azoto, Iamnia e Phasaelis (fondata da Erode, v. qui appresso B) furono date a Salome; alla Giudea rimasta sotto Archelao furono unite Ioppe, Turris Stratonis = Caesarea, e Samaria; invece Gaza, Hippus e Gadara furono annesse alla provincia di Siria e passarono sotto la immediata supremazia del suo legato (Ioseph. ant. 17, 11, 4 sg.; bell. 2, 6, 3).

Le città che erano state date a Salome passarono dopo la sua morte all' imperatrice Livia (Ioseph. ant. 18, 2, 2; bell. 2, 9, 1), e dopo la morte di Livia è probabile che siano diventate possesso privato di suo figlio Tiberio (in Iamnia ci è noto un ἐπίτροπος imperiale, Ioseph. ant. 18, 6, 3; sui possessi privati imperiali cfr. Hirschfeld in K. II, 1902, p. 45 sgg.). Le città che facevano parte del dominio di Archelao passarono, quand'egli fu destituito, sotto il governo dei procuratori romani dal 6 d. Cr. fino alla rivoluzione dell'anno 66, salvo il breve periodo della restaurazione monarchica nel quale furono sotto Agrippa I.

Ascalona ha avuto vicende particolari. Essa fu riconosciuta dai Romani come indipendente (Plin. nat. hist. 5, 13, 68: « oppidum Ascalo liberum »), e ne prese cura anche Gabinio (ci è testimoniata dalle monete un'era che partiva dal 57 av. Cr.). Abbiamo monete autonome di Ascalona con l' iscrizione ἱερᾶς ἀσύλου Ἀσκαλωνιτῶν, che appartengono agli anni 47-30 av. Cr. (Head, Hist. Num.[2] p. 804; Schürer, II p. 122). Ascalona fu adornata di pubblici

edificî per opera di Erode (Ioseph. bell. 1, 21, 11), il quale vi possedeva un palazzo che alla sua morte passò a sua sorella Salome (Ioseph. ant. 17, 11, 5; bell. 2, 6, 3); ma la città non passò mai sotto il dominio di Erode nè dei suoi successori. Sanguinose stragi furono compiute in Ascalona da parte dei Giudei e degli Ascaloniti nella ribellione giudaica del 66 d. Cr. (Ioseph. bell. 2, 18, 1 e 5; 3, 2, 1 sg.). Essa conservava ancora più tardi la sua libertà; tuttavia fornì milizie ai Romani e troviamo una *cohors I Ascalonitanorum* al tempo di Tiberio (C. IX 3664) e al tempo di Traiano (C. III 600), e una *cohors I Ascalonit*(*anorum*) *sag*(*ittariorum*) in un diploma del 157 d. Cr. (C. III Suppl. p. 2328, Dipl. CX lin. 71; v. s. v. **Ascalon** vol. I p. 712).

Dopo la conquista di Pompeo forse anche Adora e Marissa nell'Idumea conseguirono la libertà (v. sopra § IV. A).

B. *Città fondate dalla famiglia di Erode*. Ricostruzioni di città già esistenti e fondazioni di nuove città si ebbero tanto per opera di Erode quanto per opera dei suoi figli, ed esse formarono dei comuni politicamente indipendenti (Kuhn, Die städt. u. bürgerl. Verfass. des röm. Reichs, II p. 346 sgg.), organizzati alla maniera ellenistica per quanto alcuni di essi avessero una popolazione giudaica preponderante.

Tra le città fondate da Erode troviamo le due più importanti, Sebaste e Caesarea; di minore importanza Gaba ed Esbon, Antipatris e Phasaelis. Erode costruì o rafforzò anche varî castelli, come Cipro, così chiamato dal nome di sua madre (Ioseph. ant. 16, 5, 2; bell. 1, 21, 9), che non era una πόλις; e lo stesso dobbiamo dire delle fortezze di Machaerus (Ioseph. bell. 7, 6, 2), Masada (Ioseph. bell. 7, 8, 3), Hyrchania, Alexandreion (Ioseph. ant. 16, 2, 1) e Herodium (Ioseph. ant. 15, 9, 4; bell. 1, 13, 8; 21, 10; Schürer, I p. 390 sg.).

Caesarea fu fondata da Erode nel luogo di Turris Stratonis come città di tipo ellenistico e con un buon porto, e in onore di Cesare Augusto fu denominata *Caesarea* Καισάρεια, e il porto Σεβαστὸς λιμήν (Ioseph. ant. 17, 5, 1; bell. 1, 31, 3); è indicata anche col nome Καισάρεια Στράτωνος (Ptolem. 5, 16, 2; C. X 867 = III Suppl. p. 1959; Le Bas - Waddington, Inscr., III 1620b). Fu un'opera grandiosa compiuta dopo 12 anni di lavori, inaugurata col suo nuovo nome nel 10 av. Cr. (Ioseph. ant. 15, 8, 5; Plin. nat. hist. 5, 13, 69; Schürer, II p. 104 sgg.). Cesarea divenne presto la città più importante della Palestina e dal 6 d. Cr. in poi fu normalmente la residenza dei procuratori romani. Su Cesarea v. Leo Haefeli, Caesarea am Meer, Topogr. u. Gesch. der Stadt nach Iosephus und Apostelgeschihcte (Neutestamentliche Abhandl. X, 5, Münster 1923); v. s. v. **Caesarea Stratonis**, vol. II p. 15.

Sebaste è il nome dato a Samaria riedificata da Erode e da lui così denominata in onore di Augusto (Strab. 16 p. 760 C.; Ioseph. ant. 15, 8, 5; bell. 1, 21, 2). Le monete portano l'iscrizione Σεβαστηνῶν o anche Σεβαστηνῶν Συρ(ίας) e un'era che cominciava probabilmente dal 27 av. Cr. (Eckhel, III 440 sg.; Mionnet, V 513-516; suppl. VIII 356-359).

Gaba nella Galilea fu ampliata da Erode con una colonia di soldati di cavalleria congedati, onde la città è detta anche πόλις ἱππέων (Ioseph. ant. 15, 8, 5; bell. 3, 3, 1).

Esbon venne fortificata da Erode per rafforzare il suo dominio nella Perea; egli vi ha pure dedotto una colonia militare (Ioseph. ant. 15, 8, 5).

Antipatris fondata da Erode in un territorio pianeggiante e ricco di acque, e così denominata in onore di suo padre Antipatro (Ioseph. ant. 16, 5, 2; bell. 1, 21, 9).

Phasaelis fondata da Erode nella valle del Giordano a nord di Hierichus, e così denominata in onore di suo fratello Phasael (Ioseph. l. c.).

Dei figli di Erode sappiamo che a Filippo si deve la ricostruzione di Panias e del villaggio di Bethsaida.

Panias alle sorgenti del Giordano fu trasformata in una considerevole città dal tetrarca Filippo, che in onore di Augusto la chiamò Καισάρεια (Ioseph. ant. 18, 2, 1; bell. 2, 9, 1). Le monete portano un'era che cominciava dall'anno 3 o 2 av. Cr. (Eckhel, III 339-344; Mionnet, V. 311-315; Suppl. VIII 217-220). Dopo la morte di Filippo passò sotto i procuratori romani e sotto Agrippa I, e quindi sotto Agrippa II dal 53 d. Cr. Questi la ampliò ancora e in onore di Nerone la chiamò Νερωνίας (Ioseph. ant. 20, 9, 4; Eckhel, III 343; Mionnet, V. 315). Per distinguerla dalle altre è detta spesso nel I Secolo Καισάρεια ἡ Φιλίππου (così nei Vangeli, Matth. 10, 13; Marc. 8, 27; Ioseph. bell. 3, 9, 7; 7, 2, 1 ecc.). V. s. v. **Caesarea Paneas**, vol. II p. 15.

Iulias fu fondata anch'essa nell'anno 3 o 2 av. Cr. nel luogo del villaggio di Bethsaida a nord del lago Gennezaret, e fu così denominata in onore di Giulia figlia di Augusto (Ioseph. ant. 18, 2, 1; 20, 8, 4; bell. 2, 9, 1).

All'altro dei figli di Erode, Erode Antipa è riferita la fondazione di tre città: Sepphoris, Iulias = Livias, e Tiberias.

Sepphoris, uno dei centri della ribellione scoppiata dopo la morte di Erode, fu incendiata dalle truppe di Varo (Ioseph. ant. 18, 10, 9; bell. 2, 5, 1): passata in possesso di Erode Antipa, egli la fece ricostruire (Ioseph. ant. 18, 2, 1: πρόσχημα τοῦ Γαλιλαίου παντός) e fu ripopolata da gente prevalentemente giudaica. Sepphoris così ricostruita divenne allora la città principale della Galilea; ma più tardi lo stesso Antipa diede il primo posto a Tiberiade.

Iulias fondata e fortificata ad est del Giordano, venne così denominata in onore della moglie di Augusto (Ioseph. ant. 18, 2, 1: bell. 2, 9, 1). Invece del nome Iulias troviamo usato anche quello di *Livias* (Euseb. onomast. p. 48 Klostermann; Heronym. ibid. p. 49; Euseb. chron., II p. 148 Schöne; Syncell. I p. 605 Dindorf). Probabilmente questo è il nome più antico, Iulias il nome posteriore (Schürer, II p. 214 sg.).

Tiberias è la più importante delle città di Erode Antipa, da lui fondata sulla riva occidentale del lago Gennezaret come capitale della Galilea, e denominata Τιβεριάς in onore di Tiberio (Ioseph. ant. 18, 2, 3; bell. 2, 9, 1; Vita 9). Ebbe come Sepphoris una popolazione mista, ma la sua amministrazione era organizzata alla maniera ellenistica.

Archelais è una κώμη, la sola fondazione a noi ricordata di Archelao (Ioseph. ant. 17, 13, 1; 18, 2, 2; Plin. nat. hist. 13, 4, 4; Ptolem. 5, 16, 7); nella Tab. Peuting. è posta sulla via da Hierichus a Scitopoli (Schürer, I p. 452; II p. 194 sg.).

C. *Colonie romane*. Nella Palestina e nella Fenicia troviamo pure dal tempo di Augusto in poi delle colonie romane e località che devono la loro origine o la loro trasformazione ai Romani. Le più antiche sono Berytus ed Heliopolis fondate da Augusto.

Berytus colonizzata nel 14 av. Cr. con soldati mandati in congedo e là stanziati da Agrippa, ebbe il nome di *Colonia Iulia Augusta Felix Berytus* (C. III 161, 165 ecc. V. s. v. **Berytus**, vol. I p. 1000).

Heliopolis colonizzata nel 12 av. Cr. ebbe il nome di *Colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis* (Eckhel, III 334; Mionnet, V 299; Suppl. VIII 210; C. III 202, Suppl. 6665. Era iscritta come Berytus alla tribú *Fabia* (cfr. Kubitschek, Imp. Rom. trib. descriptum, p. 257).

L'imperatore Claudio stabilì in Tolemaide una colonia di veterani (delle legioni VI Ferrata, IX, X Fretensis, XI Claudia Pia) prima del 44 d. Cr. e la città si chiamò *Colonia Ptolemais* (Plin. nat. hist. 5, 19, 75; Eckhel, III 473 - 481; Suppl. VIII 324 - 331), ma non ebbe i diritti delle colonie (Ulpian. Digest. L 15, 1, 3: « Ptolemaeensium enim colonia, quae inter Phoenicen et Palaestinam sita est, nihil praeter nomen coloniae habet »). Su di essa v. Rouvier, Ptolemais - Acé (198 av. Cr. - 54 d. Cr.), in Revue Bibl. VIII, 1899, p. 393 sgg.

All' imperatore Vespasiano sono attribuite le colonie di Emmaus, Caesarea e Nicopolis.

Emmaus = *Nicopolis* non fu propriamente una colonia; Vespasiano vi stabilì come coloni 800 soldati congedati (Ioseph. bell. 7, 6, 6; Schürer, I p. 640 n: 142). Sulle monete troviamo un' era che aveva come suo punto di partenza l' anno 71 d. Cr. (Eckhel, III 454; Mionnet, V 550 sg.; Suppl. VIII 376). Sulla questione dell' identificazione di Emmaus si veda Schiffers, La question d' Emmaus, in Revue Bibl. II, 1893, p. 26 sgg.; cfr. III 1894, p. 154 sg.; XII, 1903 p. 571.

Caesarea fu trasformata da Vespasiano in colonia romana senza il pieno *ius Italicum* (Plin. nat. hist. 5, 13, 69; Ulpian. Digest. L 15, 1, 6: « In Palaestina duae fuerunt coloniae Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra ius Italicum habet »). Essa è detta sulle monete *Col(onia) Fl(avia) Aug(usta) Caesarea* o *Caesariensis* (Eckhel, III 430) e così pure in un'iscrizione (C. III Suppl. 12082 p. 2049). È assai dubbio che sia stata ascritta alla tribù *Collina*; probabilmente alla *Quirina*, ma non ne abbiamo testimonianze epigrafiche (Kubitschek, Imp. Rom. trib. descr., p. 258).

Flavia Neapolis (Iustin. apol. 1, 1: ἀπὸ Φλαουίας Νέας πόλεως τῆς Συρίας Παλαιστίνης; Euseb. hist. eccl. 4, 12) venne fondata nella Samaria nel luogo detto Mamortha nelle immediate vicinanze di Sichem, con cui la troviamo anche identificata. Il suo nome e il trovarla menzionata in Plinio (nat. hist. 5, 13, 69: « Neapolis quae antea Mamortha dicebatur ») ci mostrano che la sua fondazione cade al tempo di Vespasiano; inoltre l'era della città aveva l'anno 72 d. Cr. come punto di partenza (Eckhel, III 433 - 438; Mionnet, V 499 - 511; Suppl. VIII 344-355). Essa divenne una delle città più importanti della Palestina.

Alla fine del regno di Nerva o al principio di quello di Traiano spetta la fondazione di *Capitolias* nella Decapoli (identificata con la

moderna Beit er-Râs, cfr. Benzinger in P W. III p. 1529). Non fu veramente una colonia, poichè sulle monete è detta αὐτόνομος (Schürer, I p. 651 n. 15); le monete portano un'era che cominciava col 97 o 98 d. Cr. (Eckhel, III 328 sg.; Mionnet. V, 281-283; Suppl. VIII 192). È ricordata anche nelle iscrizioni (C. VI 210; X 532; VIII Suppl. 18084 l. 89) e con l'indicazione della tribù *Quirina* (C. X 532).

Adriano ricostruì Gerusalemme facendone una colonia romana (130 d. Cr., restaurata nel 135 dai danni sofferti nella repressione della ribellione di Barchocheba) col nome di *Aelia Capitolina* dal nome Aelius di Adriano stesso e da quello di *Iupiter Capitolinus*, a cui Adriano elevò un tempio. V. s. v. **Hierusalem**, vol. III p. 742, e **Aelia Capitolina**, vol. I p. 289. Sulle colonie Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 380 sgg.

Per il periodo posteriore ad Adriano v. s. v. **Syria Palaestina**.

X. *Amministrazione della giustizia.*

A. *Funzioni giudiziarie del procuratore.* Una delle funzioni proprie dei *procuratores* della Giudea (come dei governatori di ordine senatorio) era l'amministrazione della giustizia. Le competenze giudiziarie del governatore comprendevano anche il diritto di vita e di morte (μέχρι τοῦ κτείνειν ἐξουσίαν, Ioseph. bell. 2, 8, 1). Il giudizio era pronunziato da lui, ma poteva servirsi dell'aiuto dei suoi *comites*, che formavano un *consilium*, συμβούλιον (Acta Apostol. 25, 12; Schürer, I p. 469).

Per ciò che riguarda i cittadini romani tanto la giurisdizione civile quanto la penale spettava naturalmente ai tribunali romani (Mommsen, Prov. Rom. p. 503); e i cittadini romani accusati di delitto che importasse la pena capitale potevano all' inizio o in qualunque momento dello svolgimento del processo ottenere che l'istruttoria fosse fatta a Roma e il giudizio pronunziato dall'imperatore (Acta Apostol. 25, 10 sg. 21; 26, 32; Plin. epist. 10, 96). Più tardi il governatore ebbe il diritto di pronunziare la condanna anche di cittadini romani ai quali era per altro riservato il diritto d'appello all'imperatore contro il giudizio del governatore (Mommsen, Strafrecht p. 242 sg.).

Il pieno diritto penale del governatore si estendeva sui provinciali, come è provato nel caso dei Giudei fatti crocifiggere da Floro (Ioseph. bell. 2, 14, 9). Non mancano esempi di Giudei mandati a Roma dai procuratori di Giudea, rimettendo la decisione per ragioni di particolari difficoltà all'imperatore (così fece Ummidio Quadrato, Ioseph. ant. 20, 6, 2; bell. 2, 12, 6; Felice, Ioseph. ant. 20, 8, 5; bell. 2, 13, 2; Vita 3; Festo, Acta Apostol. 27, 1; Schürer, I p. 468).

Tuttavia la giurisdizione civile e penale per i Giudei rimase per lo più affidata alle autorità locali. È probabile che la giustizia penale fosse esercitata dalle autorità locali d'accordo col procuratore; le condanne a morte pronunziate da esse potevano essere eseguite solo dopo la sanzione del rappresentante dell' imperatore. La esecuzione delle sentenze capitali si faceva di regola per mezzo di soldati (Schürer, I p. 470 sgg.; cfr. Mommsen, Prov. Rom. p. 503 sg.).

B. *Il Sinedrio.* La giurisdizione penale era una delle prerogative più importanti del Sinedrio (συνέδριον sanhedrin, ma è indicato anche con nomi diversi: πρεσβυτέριον, γερουσία, βουλή) che aveva per altro attribuzioni assai numerose. Il sinedrio esisteva prima che Pompeo conquistasse la Palestina (sui lontani precedenti cfr. E. Meyer, Die Entstehung des Judenthums, p. 134), e i Romani pur restringendone i poteri, lo lasciarono sussistere, sicchè rimase sotto Erode come sotto i procuratori. Gabinio con la divisione del territorio giudaico in cinque distretti con cinque sinedri aveva mirato ad abbassare agli occhi dei Giudei l'importanza di Gerusalemme; ma in realtà il sinedrio di Gerusalemme finì ben presto coll'essere considerato dai Giudei come il loro tribunale supremo. Basti ricordare che Ircano II chiamò Erode a giustificarsi per l'uccisione di Ezechia davanti al sinedrio di Gerusalemme, segno che il sinedrio di Sepphoris o era decaduto dalla posizione fattagli da Gabinio, o era sottoposto a quello di Gerusalemme.

Il sinedrio era formato di 71 membri (Ioseph. bell. 2, 20, 5), con preponderanza dell' elemento aristocratico, distinti nel Nuovo Testamento in sommi sacerdoti ἀρχιερεῖς, anziani πρεσβύτεροι, e scribi γραμματεῖς. Non possiamo dire in qual modo Gabinio abbia regolato la posizione del sommo sacerdote di fronte ai cinque sinedrî da lui costituiti; ma in seguito troviamo il sinedrio di Gerusalemme presieduto dal sommo sacerdote. Può essere paragonato, benchè abbia un carattere più nettamente sacerdotale, al senato delle città greche; esso era la più alta rappresentanza religiosa e anche polititica dei Giudei, specialmente di Gerusalemme; ma il suo potere si estendeva anche sulle 11 toparchie in cui era stata divisa la Giudea propria. I Romani gli lasciarono quei poteri che nei comuni sudditi greci spet-

tavano al senato e ai magistrati cittadini, e notevole libertà per ciò che riguardava la religione e i costumi, in quanto non ledessero gli interessi romani (Schürer, II p. 237 sgg., e per i sommi sacerdoti p. 267 sgg.; Mommsen l. c.). È tuttavia un fatto che questo senato aristocratico potè rappresentare nel territorio giudaico una opposizione compatta e legale contro i procuratori romani, come in nessun'altra provincia.

Il sinedrio in quanto votava le leggi era un corpo legislativo; trattava questioni di dottrina; sorvegliava le famiglie sacerdotali; conservava le tavole genealogiche delle principali famiglie giudaiche; deliberava la guerra; fissava i limiti delle città, poteva modificarne la cinta e così pure quella del Tempio; stabiliva il calendario; amministrava la giustizia con poteri molto estesi (Schürer, I p. 480 sg.; II p. 258 sgg.). Gesù Cristo è citato davanti al sinedrio come bestemmiatore (Matth. 26, 65); gli apostoli Pietro e Paolo come falsi profeti e seduttori del popolo (Acta Apostol. 4 e 5); il diacono Stefano come bestemmiatore contro Dio (Acta Apostol. 6, 13 sg.); l'apostolo Paolo come distruttore della legge (Acta Apostol. 23, 1 e 2).

Il diritto di elezione dei sommi sacerdoti che presiedevano il sinedrio dopo Ircano II fu esercitato da Erode (34-4 av. Cr.), da Archelao (4 av. Cr. - 6 d. Cr.); quindi dall'autorità romana e per primo da Quirinio che nominò Ananos o Hannas figlio di Sethi (Ioseph. ant. 18, 2, 1 sg.); da Valerio Grato che nominò, dopo 3 sommi sacerdoti lasciati breve tempo in carica, Ioseph detto Caiaphas (Ioseph. ant. 18, 2, 2; 4, 3) che seppe mantenersi dal 18 al 36 d. Cr. in quella funzione; e da Vitellio che elesse due sommi sacerdoti. Ma dal 41 d. Cr. questo diritto di elezione fu restituito da Claudio alla famiglia di Erode, sicchè da Agrippa I furono eletti tre sommi sacerdoti, da Erode di Calcide due, e da Agrippa II sei, l'ultimo dei quali fu Mattia (Ioseph. ant. 20, 9, 7) sotto il quale scoppiò l'insurrezione giudaica, durante la quale il popolo giudaico elesse ancora Phannias, di umile famiglia (Ioseph. ant. 20, 10; bell. 4, 3, 8).

Oltre al grande sinedrio di Gerusalemme, poichè esso non poteva giudicare di tutti i delitti commessi in tutta la Palestina, ogni città aveva un piccolo sinedrio locale di sette membri, i sette che dirigevano la sinagoga; essi erano incaricati della polizia e giudicavano nei casi che non importavano la pena capitale. Se troviamo che la sinagoga di Nazaret ha condannato Gesù a morte (Luc. 4, 29), essa è andata oltre i limiti dei suoi poteri giudiziari. Per l'esercizio delle loro funzioni regolari queste piccole assemblee provinciali si radunavano presso le porte delle città.

XI. *Monetazione.*

I re dei Giudei avevano esercitato il diritto di coniazione delle monete, e abbiamo monete tanto dei principi Asmonei quanto dei principi Idumei (Head, Hist. Num.[2], p. 806 sg.). Questo diritto passò dopo la deposizione di Archelao ai governatori romani (Head. o. c., p. 809); però i Giudei più tardi coniarono ancora moneta propria sia durante la prima sia durante la seconda ribellione contro i Romani (cfr. Head, l. c.; Schürer, I p. 761 sgg.). Anche nella coniazione delle monete i Romani mostrarono di usare riguardo ai costumi dei Giudei recisamente avversi ad ogni specie di immagini.

Monete d'oro e d'argento non furono coniate nella Giudea, e quindi era inevitabile che qui sotto i Romani, come già sotto i Tolemei e i Seleucidi, fossero in circolazione monete d'oro e d'argento con l'immagine dell'imperatore, come risulta dai Vangeli sinottici (Matth. 22, 20; Marc. 12, 16; Luc. 20, 24). Nella coniazione delle monete di rame fatta in Giudea nell'età romana non venne raffigurata l'immagine dell'imperatore, ma fu posto soltanto il suo nome e un emblema inoffensivo; così abbiamo monete di Augusto, di Tiberio, di Claudio, di Nerone, col nome dell'imperatore o anche con quello dell'imperatrice e insieme l'indicazione dell'anno del regno, ma senza immagini (Eckhel, III 497 seg.; Mionnet, V 552 sgg.; Suppl. VIII 377; Madden, Coins of the Jews, p. 170 - 187; cfr. Schürer, I p. 484).

Anche Erode del resto aveva mostrato rispetto verso le convinzioni del partito dei Farisei, non coniando monete con la sua immagine, ma solo col suo nome *βασιλέως Ἡρώδου*, col numero degli anni di regno e con simboli inoffensivi (Madden, Coins of the Jews, p. 105-114), e soltanto su una moneta di bronzo dei suoi ultimi anni, di cui si sono travati alcuni esemplari a Gerusalemme, è raffigurata un'aquila (Reinach, Les monnaies juives, p. 32).

XII. *I Tributi.*

Nella Giudea, come nelle altre provincie, la fonte principale dei tributi nell'età romana dovette essere l'imposta fondiaria. Ma non

mancarono altre specie di imposte e di tributi, sul sale per esempio, diritti di pedaggio sulle vie e sui ponti, ecc. Inoltre fu mantenuto dai Romani anche il principale tributo pagato anteriormente dai Giudei, quello del didramma, capitazione annua dovuta da tutti i Giudei adulti maschi, che si versava al tesoro del Tempio di Gerusalemme. In ciascuna comunità giudaica si raccoglievano le somme dovute che venivano poi convertite in oro ed erano così trasportate da persone fiduciarie a Gerusalemme (Philo, leg. ad Gaium, 23). Questa pratica suscitò presto l'opposizione delle città greche e poi del governo romano, per le conseguenze che si temevano da tale costante esportazione dell' oro in Giudea. Quindi non tardarono i divieti di esportazione da parte del senato, e non mancarono neppure le confische dell' oro raccolto per il Tempio (cfr. Cic. pro Flacc. 28); però i decreti di Cesare confermati da Augusto consentirono di nuovo la esportazione (Ioseph. ant. 16, 6, 2 - 7; Philo, leg. ad Gaium, 40).

Dopo la caduta di Gerusalemme il governo romano non ha abolita la tassa del didramma, che non corrispondeva più allo scopo per cui era stata corrisposta fino allora, ma fu deferita al tesoro del tempio di Giove Capitolino a Roma (Ioseph. bell. 7, 6, 6; Cass. Dio 66 7), dando origine al *Fiscus Iudaicus* (v. s. v. **Fiscus**, vol. III p. 126). La esazione era affidata a procuratori particolari, *procuratores ad capitularia Iudaeorum* (C. VI 8604), riscossa severamente, sulla base dei registri in cui erano iscritti i Giudei, specialmente sotto Domiziano (Suet. Domit. 12). Nerva cercò di porre freno agli abusi e alle vessazioni più odiose, vietando le delazioni (ne rimane documento nelle monete di lui con la legenda: *Fisci Iudaici calumnia sublata*, Madden, History of Jewish Coinage, p. 199), ma non abolì l' imposta. Pare che sia stata sostituita a poco a poco con esazioni irregolari, finchè Giuliano l'Apostata la abolì definitivamente e fece distruggere i registri di esazione in cui erano iscritti i Giudei (Iulian. epist. 25, testo di incerta interpretazione). In un' iscrizione troviamo menzionato un P. Elio Onesimo *tabul(arius) provinciae Iudiae*, C. VI 8579.

Già Pompeo del resto dopo la conquista di Gerusalemme aveva sottoposto i Giudei al pagamento di un tributo annuo (Ioseph. ant. 14, 4, 4; bell. 1, 7, 6; v. sopra § IV. A), e lo stesso fece subito dopo anche Gabinio (Cass. Dio 39, 56: *καὶ φόρον τοῖς Ἰουδαίοις ἐπέταξε*, sembrerebbe da Cassio Dione che soltanto Gabinio avesse sottoposto a tributo i Giudei). Cesare poi ponendo l'idumeo Antipatro come *ἐπίτροπος* accanto ad Ircano lo preponeva alla riscossione dei tributi che erano dovuti da quest' ultimo (Ioseph. ant. 14, 8, 5; bell. 1, 10, 3; Marquardt, Organis. de l'Emp. Rom., II p. 354); tuttavia la Giudea propria rimase allora, come pare, esente da tributo. Anche Erode quando assunse il potere nella Giudea dovette assoggettarsi al pagamento di un tributo (*ἵστη δέ πη* [cioè Antonio] *καὶ βασιλέας οὓς δοκιμάσειεν, ἐπὶ φόροις ἄρα τεταγμένοις, Πόντου μὲν Δαρεῖον... Ἰδουμαίων δὲ καὶ Σαμαρέων Ἡρώδην*, Appian. bell. civ. 5, 75; anche qui la Giudea non è menzionata).

Una parte delle entrate della Palestina fu pagata puntualmente, come s'è visto, da Erode a Cleopatra (Ioseph. ant. 15, 4, 4; 5, 1; 7, 3), fino a che la battaglia di Azio modificò le condizioni della Giudea e di Erode che vide successivamente accresciuti i suoi dominî, ma nei quali pur col titolo di re esercitò essenzialmente la funzione di un *procurator* imperiale.

È difficile stabilire a quanto ammontassero i tributi nell'età romana.

Riguardo all'imposta fondiaria che doveva essere uno dei cespiti più importanti non abbiamo elementi sufficienti per determinarla. Al tempo dei Seleucidi sappiamo che fu di un terzo del frumento e della metà dell' olio e del vino (Macch. 1, 10, 30). Ci è tramandato per il tempo di Cesare che Ioppe, passata allora dai romani di nuovo sotto i Giudei, doveva pagare come imposta fondiaria un quarto dei frutti ai Romani in Sidone, mentre dovevano essere corrisposti pure in Sidone 20675 modii di grano all' anno a Ircano, al quale gli abitanti di Ioppe dovevano pure la decima (Ioseph. ant. 14, 10, 5 e 6); la Giudea doveva godere allora, come si è avvertito, dell'immunità dal tributo, e in questa condizione rimase anche al tempo di Augusto; nè è improbabile che Augusto abbia rilasciato ad Erode il tributo anche per la Samaria e per l' Idumea.

Le entrate di Erode pare che salissero a circa 1000 talenti o poco più (Ioseph. ant. 17, 11, 4 dà 900 talenti; in bell. 2, 95 sgg. dà una cifra più bassa, 700 talenti); il Mommsen (Prov. Rom., p. 502 n. 2) la fa salire a 1200 talenti, ma forse questa cifra è troppo elevata. Dopo la morte di Erode e la divisione del regno, Antipas riscosse circa 200 talenti all' anno (Galilea e Perea), Filippo 100 talenti (Batanea e paesi vicini), e Archelao 600 ta-

lenti; ma è avvertito che il territorio di Archelao pagava per l'innanzi un tributo di 800 talenti, e che inoltre Salome, la sorella di Erode, percepiva 60 talenti (Ioseph. ant. 17, 11, 5; bell. 2, 6, 3). Al tempo di Agrippa I, sotto Claudio, le entrate ricavate da questi territorî erano assai più elevate poichè giungevano fino a 2000 talenti o 12 milioni di denari (Ioseph. ant. 19, 8, 2; bell. 2, 17, 1).

Sul valore del talento di cui parla Flavio Giuseppe i moderni non sono concordi. Il Mommsen (l. c.) ritiene che si tratti dell'antico talento ebraico che valuta a circa 9787 lire oro; lo Hultsch (Griech. u. röm. Metrol., II p. 605) ritiene che s'intenda il talento di denari di circa 7525 lire (cfr. ancora Hultsch, in K. II 1902 p. 70 sgg.). Possiamo calcolare che le entrate di Erode si aggirassero intorno ai nove milioni e mezzo di lire, e che i proventi totali del tempo di Agrippa ammontassero a circa 15 milioni; questa somma a un dipresso dovette essere quella che riscuotevano i *procuratores*. Tra le loro funzioni una delle più importanti era certo l'amministrazione delle finanze nella provincia.

Naturalmente le imposte riscosse nella Giudea provincia imperiale andavano non già all'*aerarium*, ma al *fiscus* (su cui v. Hirschfeld, Die Kais. Verwalt.[2], cap. I).

Probabilmente la divisione della Giudea in 11 τοπαρχίαι (v. sopra § I) doveva servire per la riscossione dei tributi; e così pure dovette servire allo stesso scopo il censimento ordinato da Quirinio (sul censo cfr. anche Gardthausen, Augustus u. s. Zeit, I 2 p. 222 sgg).

Le imposte erano senza dubbio gravose e in parte odiose, e sappiamo che nel 17 d. Cr. le provinciae di Siria e di Giudea, *fessae oneribus*, domandarono una diminuzione dei tributi (Tac. ann. 2, 42). Più tardi anche Appiano parla della gravezza della capitazione pagata dai Giudei (Appian. Syr. 50: καὶ διὰ ταῦτ' ἐστὶν Ἰουδαίοις ἅπασιν ὁ φόρος τῶν σωμάτων βαρύτερος τῆς ἄλλης πειουσίας). Sui tributi v. Marquardt, Organ. de l'Emp. Rom., II p. 354; Mommsen, Prov. Rom., p. 493, n. 1; p. 502 n. 2; Walter Otto s. v. Herodes, in PW. Suppl. II p. 87 sg.; sulle funzioni dei procuratori in materia finanziaria Schürer, I p. 474 sgg.

XIII. Reclutamento e presidio.

I procuratori della Giudea fra le loro più alte funzioni ebbero, accanto alla giurisdizione e all'amministrazione delle finanze, il comando delle truppe.

Sotto le monarchie ellenistiche i Giudei avevano prestato servizio militare; ma esso dava luogo a inconvenienti tanto per l'osservanza del riposo del sabato, quanto per le usanze alimentarie che avevano i Giudei. I Romani li esonerarono dal servizio militare, probabilmente sostituendovi il pagamento di una somma di denaro. Quando nel 49 av. Cr. il console Lentulo fece in Asia la leva di due legioni, furono a loro richiesta esonerati dalla coscrizione i Giudei (Ioseph. ant. 14, 10, 13 sg.) e nel 43 il proconsole d'Asia Dolabella non si diportò altrimenti (Ioseph. ant. 14, 10, 11 sg.). Gli editti di Dolabella furono rinnovati e completati da quelli di Antonio nel 41 av. Cr. promulgati pure ad Efeso (Ioseph. ant. 14, 12, 3 sgg.; v. sopra § IV. A), e questa norma fu si può dire costante. Non abbiamo notizie di *alae Iudaeorum* nè di *cohortes* in nessun momento; soltanto sotto Tiberio si parla di una leva di soldati giudei, fatta per infliggere loro una punizione (Suet. Tib. 36).

Quando la Giudea nel 6 d. Cr. fu trasformata in provincia romana cessò l'immunità del suo territorio da un presidio romano; ma trattandosi di una provincia secondaria non vi si accamparono legioni, e i procuratori fino al tempo di Vespasiano non ebbero il comando che su truppe ausiliarie, levate nel territorio stesso fra le popolazioni non giudaiche della Palestina, prevalentemente dai Samaritani e dai Greci. Di truppe reclutate nella Palestina e nella Siria conosciamo delle coorti *Ascalonitarum*, *Canathenorum*, *Damascenorum*, *Itureorum*, *Tyriorum*, ecc. In servizio nella Giudea ci son ricordate ale e coorti formate da abitanti di Cesarea e di Sebaste, Καισαρεῖς καὶ Σεβαστηνοί (cfr. Ioseph. ant. 19, 9, 1-2; 20, 6, 1; 8, 7). Nelle iscrizioni si trovano parecchie menzioni di *alae* e di *cohortes Sebastenorum*:

ala I Flavia Sebastenorum EE. V. p. 390 n. 609.

ala gemina Sebastenorum C. VIII 9358. 9359.

cohors I Sebastenorum C. III 2916. Suppl. 9984.

cohors I Seb(astenorum) miliaria, in Palestina nel 139 d. Cr. in un diploma militare, Revue Bibl. VI, 1897, p. 598 sgg. e v. qui appresso.

La σπεῖρα Σεβαστή (titolo onorario = *Augusta*, onde il suo nome doveva essere *cohors Augusta Sebastenorum*, Schürer, I p. 462) che è ricordata in Cesarea circa il 60 d. Cr. (Acta Apostol. 27, 1; σπείρης Αὐ[γού-

στης], Dittenberger, Or. Gr. Inscr. I 421) è una delle cinque coorti alle quali accenna Ioseph. ant. 19, 9, 1: τὴν ἴλην τῶν Καισαρέων καὶ τῶν Σεβαστηνῶν καὶ τὰς πέντε σπείρας).

Secondo il Nuovo Testamento intorno al 40 d. Cr. si sarebbe trovata in Cesarea una σπεῖρα Ἰταλική (Acta Apostol. 10, 1), ma ciò dev'essere avvenuto in tempo più tardo (dopo il 69 d. Cr.). È infatti certo che nelle iscrizioni troviamo ricordate delle coorti italiche nell'esercito di Siria in tempi diversi:

cohors I Italica civium Romanorum voluntariorum, C. XIV 171.

coh. II Italica civium Romanorum... exercitus Syriaci, C. III Suppl. 13483[a].

coh. II Italica civium Romanorum tra le coorti di Siria sotto il legato Attidio Corneliano, in un diploma militare del 157 d. Cr., Jahresh. österr. archäol. Instit. III 1900 p. 21.

cohors miliaria Italica voluntariorum quae est in Syria, C. XI 6117.

coh. II Italica C. VI 3528; Proculo soldato *coh(ortis) II Italic(ae) c(ivium) R(omanorum) (centuria) F[aus]tini, ex vexil(lariis ?) sagit(tariis ?) exer(citus) Syriaci* ecc., in Arch-epigr. Mitth. XVIII, 218; cfr. Mommsen EE. p. 249; Schürer, I p. 462 e n. 53.

In diverse località della Giudea si trovavano delle piccole guarnigioni romane. Così a Hierichus e a Machaerus (Ioseph. bell. 2, 18, 6) nel 66 d. Cr.; e così pure nella Samaria (Ioseph. bell. 3, 7, 32: φρουραῖς ἡ Σαμαρεῖτις ὅλη διείληπτο), e un decurione Ebuzio era nella Galilea inferiore, nel *magnus campus* (Ioseph. vita 24: Αἰβούτιος ὁ δεκάδαρχος ὁ τοῦ μεγάλου πεδίου τὴν προστασίαν πεπιστευμένος). Ancora una coorte e un'ala erano in Ascalona (Ioseph. bell. 3, 2, 1) città che non faceva parte del territorio del procuratore di Giudea (cfr. sopra § IX. A).

Gerusalemme era presidiata anch' essa da truppe romane; il supremo comandante militare di Gerusalemme è indicato come χιλίαρχος τῆς σπείρης (Acta Apostol. 21, 31) o semplicemente χιλίαρχος (Acta Apostol. 22, 24 sgg.; 23, 10, e 15 sgg.; 24, 7 e 22). Nella torre Antonia era acquartierata una coorte (Ioseph. bell. 5, 5, 8: καθῆστο γὰρ ἀεὶ ἐπ' αὐτῆς τάγμα Ῥωμαίων, dove τάγμα non indica una legione ma solo una coorte, cfr. Ioseph. ant. 20, 6, 1), e il comandante di questo presidio, che è identico col chiliarco, è pure detto φρούραρχος (Ioseph. ant. 15, 11, 4; 18, 4, 3). Il presidio di Gerusalemme nell' occasione di solennità giudaiche, come la Pasqua, quando la popolazione della Giudea e forestiera conveniva numerosa al Tempio, veniva rafforzato, ed una guarnigione di soldati romani per misure di sicurezza restava accantonata nel portico del Tempio (Ioseph. ant. 20, 5, 3; 8, 11; bell. 2, 12, 1; 5, 5, 8). Per queste guarnigioni cfr. Cichorius s. v. *Ala* e *Cohors* in PW. I p. 1250 sgg.; IV p. 245 sgg.

La situazione cambiò per effetto dell'insurrezione giudaica del 66 d. Cr. (v. sopra § VII). Vespasiano nel 67 l 68 pose guarnigioni in tutti i villaggi sottomessi e nelle città sotto un centurione (Ioseph. bell. 4, 8, 1). Egli, scelto da Nerone per domare l' insurrezione, condusse la guerra con tre legioni (Tac. hist. 1, 10 bellum Iudaicum Ilarius Vespasianus — ducem eum Nero delegerat — tribus legionibus administrabat; suet. Vesp. 4; Ioseph. bell. 3, 1, 3, sul quale passo v. Schurer, I p. 613 n. 31).

Cestio Gallo era intervenuto dalla Siria in Giudea contro gli insorti con la legione XII Fulminata, e contingenti presi dalle altre legioni, sei coorti e quattro ale di cavalieri, oltre le truppe ausiliarie dei sovrani amici, tra cui quelle di Agrippa II (Ioseph. bell. 2, 18, 9 sgg. 19, 1 sgg.). La legione IV Scitica fornì a Cestio Gallo un distaccamento di 2000 uomini; un distaccamento diede pure la legione VI Ferrata e il suo legato fu ucciso nel disastro che toccò a Cestio (Ioseph. l. c.).

Con le legioni di Vespasiano fu continuata la guerra da Tito, il quale vi aggiunse ancora una legione e altri distaccamenti (Tac. hist. 5, 1: « Tres eum [scil. Titum] in Iudaea legiones, quinta et decuma et quinta decuma, vetus Vespasiani miles, excepere. Addidit e Suria duodecumam et adductos Alexandria duo et vicensimanos tertianosque; comitabantur viginti sociae cohortes, octo equitum alae, simul Agrippa Sohaemusque reges et auxilia regis Antiochi etc. ». Quindi si trovarono allora in Giudea e presero parte alla guerra giudaica le legioni seguenti:

legio V Macedonica: prese parte attivissima alla guerra; in un'iscrizione di Bettir in Palestina è menzionata con la *leg. X Fretensis* e con la *leg. XI Claudia*, Revue Bibl. III, 1894, p. 615; AE. 1896 n. 53, per il tempo di Adriano, v. qui appresso.

legio X Fretensis condotta in Giudea nel 67 d. Cr. (Ioseph. bell. 3, 1); legato della legione era Traiano il futuro imperatore (Ioseph. bell. 3, 7). Il legato A. Larcius A. f. Lepidus è ricordato in C. X 6659, e compare

tra i capi nel consiglio di guerra convocato da Tito nell' assedio di Gerusalemme (Ioseph. bell. 6, 4, 3).

legio XV Apollinaris (Ioseph. bell. 3, 5, 2), ebbe nella guerra parte assai importante.

leg. XXII Fulminata, di cui Vespasiano non si servì, ed essa rimase così del suo campo a Raphanea (Iosep. bell. 7, 1).

Vi erano inoltre distaccamenti della *leg. XXII Deiotariana* (Ioseph. bell. 2, 18 cfr. Tac. hist. 2, 79; Suet. Vesp. 6; EE. I p. 84; V p. 577; cfr. IGR. III 1015).

leg. III Cyrenaica: mandò un distaccamento nell'anno 69 in Giudea sotto Liternius Fronto e il prefetto d'Egitto Ti. Iulius Alexander, Ioseph. bell. 4, 10; 5, 1; 6, 4; EE. l. c.; Wiener Studien 1892 p. 262).

Dopo la grande guerra giudaica di Vespasiano e di Tito la situazione militare nella Giudea cambiò, ed ebbe i suoi quartieri nel luogo della distrutta Gerusalemme la *legio X Fretensis* (Ioseph. bell. 7, 1). Troviamo come legato della provincia e della legione Q. Pompeius Falco nel 107 d. Cr. (C. X 6321). In una iscrizione di Abou-Ghôch è ricordata una *vexillatio leg. X Fre.* (Revue Bibl. XI, 1902 p. 428). A Tiberiade si è trovato l'epitafio di un tribuno della *leg. X*, e si sono trovati in vari luoghi mattoni con il bollo della leg. X, Fretensis variamente abbreviato: L-X-F oppure LE-X-FR oppure LEG-X-FRE (cfr. Germer-Durand, in Revue Bibl. I 1892 p. 383 sgg.) LEG-X-F (Revue Bibl. IX 1900 p. 101 sg. ;) cfr. Clermont-Ganneau Recueil d' Arch. Or. II p. 299 sgg.). Le truppe indigene che avevano costituita la guarnigione di Cesarea, da Vespasiano furono mandate in altre regioni (Ioseph. ant. 19, 9, 2) e furono sostituite con truppe ausiliarie forestiere. Troviamo così ale e coorti *Ituraeorum* in varie parti dell'impero EE. V p. 194; Cichorius s. v. *Ala* e *Cohors* in PW. I p. 1250 e IV p. 305 sgg.

Un diploma militare trovato in Dacia datato dal 13 maggio 86 (C. III Dipl. XIX) relativo a veterani che avevano partecipato alla guerra giudaica ricorda due *alae* e quattro *cohortes :*

ala Gaetulorum,

ala I Thracum Mauretana,

cohors I Augusta praet(oria) Lusitanorum,

cohors I Tracum; in un'iscrizione di Arado: σπείρης [Θ]ρα[κῶν πρ]ώτης, IGR. III n. 1015; forse è identica alla *cohors I Thracum miliaria* del Diploma pubblicato in Rev. Bibl. VI 1897 p. 598 sgg. Già anche Erode si era servito di soldati Traci (Ioseph. ant. 17, 8, 3; bell. 1, 33, 9).

cohors II Thracum,

cohors II Cantabrorum.

Una *vexill(atio) leg. III Cyr(enaicae)* si trovava a Gerusalemme prima della ricostruzione della città per opera di Adriano; ne é prova un' iscrizione di Gerusalemme non anteriore al 116 d. C. (Rev. Bibl. IV 1895 p. 239 = A E. 1895, p. 6 N. 24).

Forse un distaccamento della *leg. V Macedonica* quando essa passò in Egitto rimase nel suo antico campo di Emmaus (Mommsen in EE. V. p. 620).

Le repressioni delle ribellioni successive provocarono nuovo invio di legioni e portarono ad ulteriori cambiamenti nel presidio della Giudea. Adriano ha dovuto mandare in Giudea per reprimere la ribellione i migliori suoi generali (Cass. Dio 69, 13; v. sopra § VIII) e rinforzi di truppe. Abbiamo notizia che alla guerra di Adriano presero parte le seguenti legioni:

legio X Fretensis, che costituiva la guarnigione della provincia; C. III Suppl. 7334, si riferisce a un Ottavio Secondo *[l]eg(ionis) X [F]retensis donis don(ato) ab divo Hadrian(o) ob bellum Iudaicum corona aurea torquibus armillis phaleris.*

legio III Cyrenaica, C. XIV 3610 di C. Popillius Pedo console suff. nel 148 d. Cr. *trib(uno) laticlavio leg. III Cyrenaicae donato donis militaribus a divo Hadriano ob Iudaicam expeditionem;* C. X 3733 un centurione della stessa legione premiato *ab imp. Hadriano corona aurea torquibus armillis phaleris ob bellum Iudeicum* (sic); C. XV 3610. Un distaccamento lo diede pure nella guerra di Traiano contro i Giudei nel 115 d. Cr. AE. 1895 p. 6 N. 24 (iscr. di Gerusalemme): *vexill. leg. III Cyr. fecit.*

legio XXII Deiotariana (?) non è da escludere che abbia preso parte alla guerra di Adriano contro i Giudei e sia scomparso in questa guerra che costò gravi perdite ai Romani (Front. de bell. Part. p. 200 Mai: « Avo vestro Hadriano imperio obtinente, quantum militum a Iudaeis... caesum », cfr. Cass. Dio 69, 14; Zonar. 11, 23); tuttavia poteva essere scomparsa già prima, cfr. Marquardt, Organis. mil. chez les Romains, p. 168.

legio III Gallica, che era stanziata in Siria; un *emeritus* di essa fu donato *ea voluntate imp. Hadriani Aug. torquibus et armillis aureis* (Orelli 3571).

legio VI Ferrata deve aver partecipato alla guerra perchè dopo di essa la troviamo di guarnigione nella Giudea con la legione X

Fretense. Che alla guerra partecipasse anche la *leg. IV Scythica* è assai dubbio (Schürer I p. 689 n. 117).

Di coorti ausiliarie ci è ricordata una

cohors IV Lingonum il cui comandante fu premiato *vexillo mil(itari)* a divo *Hadriano in espeditione Iudaica* C. VI 1523.

Ci son ricordate *vexillationes* della *leg. X Gemina* (C. VI 3505: *Sex. Attius Senecio praef. alae I Fl. Gaetulorum, trib. leg. X Geminae, missus a divo Hadriano in expeditione Iudaica ad vexill(ationes deducendas?)*, — della *leg. V Macedonica* e della *leg. XI Claudia*, v. Rev. Bibl. III 1894 p. 614, iscrizione di un legionario che ebbe la retribuzione di centurione senz'averne il grado:... *s[tipen-(diis)] centur(ialibus) [in] le(gione) X Fr(etensi) et leg(ione) V Mac(edonica) et XI Cl(audia)*; cfr. Clermont-Ganneau, Études d'Arch. orient., I p. 141 sg.

Una dedica in onore di Adriano trovata a nord di Gerusalemme, e che va forse riferita al suo trionfo sui Giudei, ricorda la *leg. X Fretensis*, la *leg. II [Traiana]*, e la *leg. XII Fulminata;* lo stato frammentario dell'iscrizione lascia supporre che potessero essere menzionate anche altre legioni, cfr. Revue Bibl. N. S. I 1904 p. 95 sg. La *leg. II Traiana* prese parte, come pare, almeno con un distaccamento alla guerra partica di Traiano, e sotto Adriano alla guerra giudaica (Tromsdorff, Quaestiones ad historiam legionum spectantes, Lipsiae 1896 p. 41 sg.).

Dopo la guerra di Adriano la provincia chiamata *Syria Palaestina* ebbe la guarnigione formata da due legioni:

legio X Fretensis,

legio VI Ferrata.

Anche il numero delle truppe ausiliarie fu notevolmente accresciuto, come risulta da un diploma militare trovato in Palestina datato dal 22 novembre del 139 d. Cr., riguardante dei veterani che erano sotto le armi dal 114 (Rev. Bibl. VI 1897 pp. 598-604). I corpi ausiliarî, *III* (o *IIII*) *alae* e *XII cohortes*, posti sotto il legato P. Calpurnio Atiliano, elencati nel documento sono:

ala Gallorum et Thracum,

ala Antoniniana Gallorum,

ala VII Phrygum, conosciamo il nome di uno dei suoi prefetti A. Atinius Paternus C. VI 1838.

cohors I Thracum miliaria, forse identica alla *cohors I Thracum* ricordata qui sopra per la guerra di Vespasiano; conosciamo il nome di uno dei suoi prefetti P. Claudius Pollio da un'iscrizione trovata presso Clazomene C I G. 3132.

cohors I Sebastenorum miliaria.

cohors I Damascenorum, di cui conosciamo due prefetti C. Cornelius Minucianus C. V 5126, e Claudius Philoxenes (Berl. Griech. Urk., I n. 73 e 136, papiri del Fayoûm); nel 135 faceva parte dell'armata d'Egitto.

cohors I Montanorum, conosciamo il nome di un suo prefetto Q. Attius Priscus, C. V 7425. Negli anni 80, 84, 85, 114 e 167 apparteneva all'armata di Pannonia (C. III Dipl. XIII, XVI, XVII, XXXIX, LXXIV).

cohors I Flavia civium Romanorum,

cohors I Galatarum,

cohors II Ulpia Galatarum,

cohors III Bracarum, un suo centurione è menzionato in un' iscrizione di Lambesi C. VIII 3005; nel 167 d. Cr. faceva parte dell'armata della Rezia, C. III Dipl. LXXIII.

cohors IIII Bracarum, conosciamo un suo prefetto C. Aufidius Maximus da un'iscrizione di Costantina da cui risulta che questa coorte si trovava nella Giudea, C. VIII 7079: .... *praef. cohort. IIII Bracarum in Iudaea.*

cohors IIII Petraeorum,

cohors VI Petraeorum,

cohors V Gemina civium Romanorum.

Da questo diploma conosciamo due ale di cavalleria e sette coorti di cui non si aveva ancora alcuna notizia. Questi corpi hanno dovuto prendere parte alla guerra giudaica sotto gli ordini del legato Severo, con la legione X Fretense.

Dei *mil(ites) vexil(larii) coh(ortis) Pa(nnoniarum) sup(eriorum)* sono ricordati in un'iscrizione di Samaria di epoca incerta ma posteriore al 106-107 d. Cr., Rev. Bibl. N. S. VI, 1909 p. 441; cfr. VII 1910 p. 127 sg.

Una *coh.* di cui non ci è conservato il nome ha lasciato una dedica a due imperatori a Abou-Ghoch (Rev. Bibl. N. S. IV 1907 p. 417), dove s'è visto che ci fu una *vexillatio leg. X Fretensis*. V. nel Diz. anche sotto le rispettive voci.

XIV. *Privilegi religiosi.*

I Giudei come s'è visto godettero così dell' esenzione dal servizio militare come di una propria amministrazione della giustizia, furono esonerati da quegli obblighi che erano in contrasto coi loro costumi (cfr. anche E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, p. 497), e di privilegi godettero pure per ciò che riguarda la religione. Anche più tardi appaiono in una condizione

privilegiata di fronte ai Cristiani: « Iudaeis privilegia reservavit, christianos esse passus est » (Vita Alex. 22; Mommsen, Prov. Rom. p. 536 n. 1).

Le condizioni della Giudea dal punto di vista religioso erano essenzialmente diverse da quelle delle altre provincie dell'Impero. La grande maggioranza della popolazione giudaica era composta di contadini di coltura scarsa ma di fede ardente, profondamente attaccati al loro Dio e al culto che gli si rendeva nel Tempio di Gerusalemme dai loro sacerdoti. Il culto giudaico venne dai Romani, come già da Erode, rispettato e protetto; la protezione anzi si estese perfino alle sinagoghe e ai libri santi. Il legato di Siria P. Petronio (39-42 d. Cr.) intervenne a reclamare la consegna dei colpevoli che in Dora avevano innalzato nella sinagoga dei Giudei una statua dell'imperatore (Ioseph. ant. 19, 6, 3), e il procuratore Cumano fece uccidere un soldato che aveva strappato un rotolo della legge (Ioseph. ant. 20, 5, 4; bell. 2, 12, 2; cfr. Mommsen, Prov. Rom. p. 515 sg.).

Augusto e Livia fecero magnifici doni al Tempio di Gerusalemme (Ioseph. bell. 5, 13, 6; Philo leg. ad Gaium 23 e 40); il loro esempio fu seguito da Agrippa che sacrificò un'ecatombe durante la sua visita a Gerusalemme nel 15 av. Cr. (Ioseph. ant. 16, 2, 1; Philo, leg. ad Gaium 37), e anche Vitellio nel 37 d. Cr. vi fece sacrifizî (Ioseph. ant. 18, 5, 3).

La sorveglianza sulle entrate del Tempio, che forse dall'anno 6 al 41 d. Cr. fu esercitata dall'autorità romana, passò nel 44 d. Cr. ad Erode di Calcide (Ioseph. ant. 20, 1, 3) e quindi ad Agrippa II (Ioseph. ant. 20, 9, 7) e i discendenti di Erode riebbero pure il diritto di nominare il Sommo Sacerdote (v. sopra § X. B).

I paramenti solenni del sommo sacerdote custoditi dai Romani nella torre Antonia (dal 6 al 36 d. Cr.), in seguito alle richieste dei Giudei furono fatti loro consegnare nell'anno 36, e quando nel 44 Cuspio Fado voleva riaverli in consegna, Claudio ordinò di lasciarli ai Giudei (Ioseph. ant. 18, 4, 3; 20, 1, 1 sg.; cfr. bell. 6, 8, 3).

Il culto imperiale che era diffuso in tutte le altre provincie non venne istituito a Gerusalemme, ed era limitato al sacrifizio giornaliero nel Tempio τῷ ὑψίστῳ θεῷ di due agnelli e di un toro per l'imperatore e il popolo romano, stabilito da Augusto (Philo, leg. ad Gaium 23 e 40; Schürer, II p. 361). Nelle sinagoghe giudaiche erano collocati doni onorari per gli imperatori (Philo, leg. ad Gaium 20); ma solo fuori del territorio strettamente giudaico, come Augusto per opera di Erode ebbe dei templi (v. sopra § IV. B), così anche Adriano ebbe un tempio Ἀδριάνειον in Cesarea (Rev. bibl. VI 1895 p. 75 sg.) e in Tiberiade (Epiphan. Haer. 30, 12), e Gaza ebbe una πανήγυρις Ἀδριανή (Chron. Pasch. I 474 Dindorf). L'eccezione è rappresentata da Caligola (v. sopra § VI).

Ai soldati romani che andavano di presidio a Gerusalemme era ordinato di lasciare i loro vessilli con l'immagine dell'imperatore a Cesarea, perchè il costume giudaico aborriva dalle immagini; il tentivo fatto da Pilato di mandare a Gerusalemme la guarnigione coi vessilli imperiali provocò la tenace opposizione dei Giudei, e per ordine di Tiberio si ritirarono da Gerusalemme le immagini dell'imperatore (Ioseph. ant. 18, 3, 1; bell. 2, 9, 2 sg.), e quando il legato di Siria Vitellio andò contro Areta fu modificato l'itinerario delle truppe che avevano i loro vessilli con l'immagine dell'imperatore per non toccare il territorio giudaico (Ioseph. ant. 18, 5, 3). Similmente sulle monete coniate in Giudea non si trova che il nome dell'imperatore e un'emblema inoffensivo (v. sopra § XI).

Se i soldati romani per servizio d'ordine nelle solennità religiose potevano accantonarsi nell'atrio del Tempio, l'accesso all'interno di esso rimase severamente vietato, sotto pena di morte, a tutti i non Giudei, e affissi alla balaustrata marmorea che segnava la divisione dell'interno del Tempio stavano i relativi avvisi in greco e in latino (Ioseph. ant. 15, 11, 5; bell. 5, 5, 2; 6, 24). Anche Tacito ricorda il divieto fatto ai non Giudei di entrare nel recinto del Tempio: « ad fores tantum Iudaeo aditus; limine, praeter sacerdotes, arcebantur » (Tac. hist. 5, 8), e la conferma si ha oltre che dalla tradizione storica, Flavio Giuseppe, il Vangelo, la Mischna, da un'iscrizione proveniente dal Tempio stesso: Μηθένα ἀλλογενῆ εἰσπο|ρεύεσθαι ἐντὸς τοῦ πε|ρὶ τὸ ἱερὸν τρυφ-άκτου καὶ|περιβόλου. ὃς δ'ἂν λη|φθῇ, ἑαυτῶι αἴτιος ἔσ|ται διὰ τὸ ἐξακολου|θεῖν θάνατον (Dittenberger, Or. Gr. Inscr. II 598). Così fino alla distruzione del Tempio.

XV. *Calendario ed ere.*

Nella Giudea con la conquista romana e coll'ordinamento del territorio a prinvincia non fu istituita, come è avvenuto ad es. per l'Arabia, una era della provincia. Gli Ebrei

avevano il calendario proprio intorno al quale siamo informati da Ioseph. ant. 3, 10, 5; cfr. bell. 5, 3, 1, che cominciava col mese di Nisan = Ξανδικός = Marzo-Aprile. Erano in uso nella Giudea ere diverse; così l' era della distruzione del Tempio ossia del principio della cattività di Babilonia (586 av. Cr.), l' era dei Seleucidi (312 av. Cr.), l'era della liberazione dal giogo dei re di Siria per opera dei Maccabei (143 av. Cr.). Sul calendario dei Giudei e le loro ere cfr. Schürer, I p. 745; Ideler, Handb. der mathem. und techn. Chronol., I p. 529 sgg.; Ginzel, Handb. der math. u. techn. Chron., II p. 1-119.

Si è visto che la conquista di Pompeo ha ridato la libertà alle città ellenistiche che erano state assoggettate dal tempo dei Maccabei in poi, e che il proconsole di Siria Gabinio ne ha fatto restaurare parecchie (v. sopra § IV. A). Con questi avvenimenti è connesso il computo degli anni di numerose città che hanno fatto cominciare una nuova era da questo tempo. Così in buona parte di queste città troviamo usata un'era pompeiana (Marquardt, Organis. de l' Emp. Rom., II p. 335 sgg.) tanto ad occidente quanto particolarmente ad oriente del Giordano, nelle città della Decapoli, come Hippos, Canata, Dium; è incerto se Scitopoli usasse un'era pompeiana o un'altra che avesse il suo principio un po' più tardi (Schürer, II p. 172).

L' era pompeiana di queste città non si riferisce ad un unico punto di partenza; si tratta invece di una serie di ere locali diverse che cominciavano dagli anni 64-61 av. Cr. Così Gadara ha un' era che parte dal 64 av. Cr. (Schürer, II p. 159 n. 253); l' era usata da Filadelfia partiva dal 63 (Chron. Pasch. I, 351 Dindorf, ad Ol. 179, 2 = 63 av. Cr.: Φιλαδελφεῖς ἐντεῦθεν ἀριθμοῦσι τοὺς ἑαυτῶν χρόνους), e così pure l' era di Gerasa (l'iscrizione pubblicata in Rev. Bibl. VIII 1899 p. 5 N. 1 con l'anno 129 si riferisce al 63 av. Cr. ἀπὸ τῆς σεβαστῆς εἰρήνης, non all'era aziaca; cfr. Schürer, II p. 183 n. 374. Per l' era di Gerasa e di Eleuteropoli cfr. Schwarz in Nachr. d. Kön. Gesell. d. Wiss. zu Göttingen, Phil. Kl. 1906 p. 340 sgg.).

Ascalona computò gli anni secondo l' era dei Seleucidi; nel 104 av. Cr. conseguì la libertà e usò un'era che aveva da quest' anno il suo punto di partenza; ma appare poi anche un'era che parte dal 57 av. Cr., probabilmente dal tempo in cui Gabinio fece ricostruire la citta (Schürer, II p. 122 e n. 108).

Gaza usò un'era che partiva dal 61 av. Cr. (Chron. Pasch. 1, 352 Dindorf. ad Ol. 179, 4 = 61 av. Cr.;) il Clermont-Ganneau, Archaeol. Researches in Palest. II p. 394 sgg., la fa cominciare al 28 ottobre); Pella aveva un'era il cui principio cade tra il 61 e il 57 av. Cr., probabilmente un'era pompeiana; Rafia un'era forse del 57 av. Cr., dal tempo della sua ricostruzione per opera di Gabinio (cfr. Ginzel, Handb. d. mathem. u. techn. Chronol., III p. 47 sgg. Per l' era di Pompeo cfr. Head, Hist. Num.[2] p. 505 [Amastris], 786 [Abila, Antiochia ad Hippum], 787 [Dium, Gadara, Pella], 792 [Dora], 798 [Tripolis Phoen].

Altrove troviamo adottata un' era il cui principio risale a Cesare; così a Tolemaide, che ebbe particolari favori da Cesare nel 47 av. Cr. (Eckhel III 425). A Cesarea Paneas troviamo usata un'era che aveva per punto di partenza l' anno 3 o 2 av. Cr. (Schürer, II p. 206).

In memoria della vittoria di Azio (2 settembre 31 av. Cr.) si istituirono dei ludi quinquennali, *Actionica*, e sorse l'uso di servirsene come delle Olimpiadi per computare gli anni (Ioseph. bell. 1, 20, 4). Tali feste furono introdotte anche nella Giudea (Ioseph. ant. 16, 5, 1; bell. 1, 21, 8; in Cesarea CIG. 4472 l. 11; cfr. s. v. **Actium** vol. I p. 65; Gardthausen, Augustus u. s. Zeit, II 1 p. 206). L'era aziaca del 31 o 32 av. Cr. con gli anni sotto l'indicazione ἔτη τῆς νίκης si trova testimoniata in Siria (cfr. Head, Hist. Num.[2] p. 242 sg. [Beroea], 779 [Antiochia], 783 [Seleucia di Pieria], 791 [Botrys e Byblus], 798 [Tripolis Phoen.]. Sull'era di Azio usata in Siria cfr. anche Clermont - Ganneau, Rec. d' Arch. Orient., I p. 68; II p. 297 ecc.); ma se pure venne introdotta nel regno di Erode (v. s. v. **Augustus**, Vol. I p. 892; la troviamo a Maad in Fenicia, IGR. III 1059: ἔτους κγ' ν|ίκης Καίσαρος|Σεβαστοῦ|'Ακτιακῆς κτλ; dell' anno 8 av. Cr.), essa non ebbe grande diffusione (Ginzel, Handb. d. mathem. u. techn. Chronol., III p. 43).

XVI. *Vie pubbliche.*

Nella Giudea come nelle altre provincie i Romani ebbero cura di aprire strade e gettare ponti; anche la Giudea ebbe per opera degli Imperatori una fitta rete di strade, talvolta lastricate e fornite di pietre miliari, che riuniva fra loro le città più importanti, e facilitava tanto le comunicazioni commerciali quanto gli spostamenti delle legioni. Tuttavia la sistemazione della viabilità è stata l' opera cui gli Imperatori attesero nella Palestina specialmente dopo la definitiva repressione

delle insurrezioni dei Giudei (135 d. Cr.), e a questo periodo più tardo si riferiscono i miliari a noi pervenuti.

Gerusalemme è stata senza dubbio un centro importante da cui partivano strade in varie direzioni, e abbiamo perecchi miliarî di strade diverse, redatti per lo più in lingua latina, ma sui quali le distanze sono segnate in lingua greca con la formula: Ἀπὸ κολωνίας Αἰλίας Καπιτωλίνης μίλια... cfr. Revue Bibl. III 1894, p. 613 sgg. [Adriano]; IV 1895 p. 239 [forse Marco Aurelio e Lucio Vero]; C. III 12085. 12088, 13592, 13594, 13595, 13598. In Gerusalemme vi doveva essere un miliario centrale, posto forse presso il tempio di Giove Capitolino, che era succeduto al Tempio giudaico, dal quale partivano tutte le vie della provincia; cfr. Clermont-Ganneau, Rec. d'Arch. or. fasc. 3 e 4, p. 280.

Anche Eleuteropoli era il punto di partenza di parecchie vie segnate anch'esse da colonne miliari (Revue Bibl. VIII 1899 p. 421; C. III 14155, 16), e così Esbon (C. III 14152, 14153. 14154,1), Scitopoli (C. III 14155,21), Flavia Neapolis (Bull. de la Soc. des Antiq. de France, 1902 p. 125; Échos d'Orient, 1901 p. 13).

Ma è impossibile trattare qui delle vie della provincia sia perché non si può parlare delle vie della Giudea come a sè stanti, sia perchè i documenti epigrafici si riferiscono al tempo posteriore a quello che è stato oggetto della nostra trattazione. Ne sarà trattato s. v. **Syria** e **Syria Palaestina**; per ora basti rimandare allo studio di Mons. L. Gramatica, Vie Romane della Palestina, in Rivista di Studi Religiosi II 1902 pp. 136, 431, 522.

Nota bibliografica. — Una bibliografia della Giudea è qui impossibile; basterà dare alcune poche indicazioni delle opere più importanti che servono come primo orientamento sulla Giudea provincia romana. P. Thomsen, Palästina Literatur (il vol. I, Leipzig 1908 comprende la bibliografia dal 1895 al 1904; il vol. II, Leipzig 1911, quello dal 1905 al 1909. Recentemente, Leipzig 1926 e 1927, furono pubblicate le ultime parti di questa bibliografia fino al 1924). — R. Röricht, Bibliotheca geographica Palaestinae (dal 333 al 1878), Berlin, 1890. — Paul Masson, Élements d'une bibliographie Française de la Syrie (Géographie, Ethnographie, Histoire, Archéologie, Langues, Littératures, Réligions), Paris, 1919.

Th. Reinach, Textes d'Auteurs Grecs et Romains relatifs au Judaïsme, Paris 1895; — Id., Les monnaies juives, Paris 1889 = Jewisch Coins, trad. Hill, London 1903.

V. Guérin, Descripton géographique, historique et archéologique de la Palestine, I Judée, II Samarie, III Galilée, Paris 1868 sgg. — F. Buhl, Geographie des alten Palaestina, Freiburg und Leipzig, 1896. — H. Evald, Geschichte des Volkes Israel, 3. ed. 1864 sgg. — E. Schürer, Gesch. des jüdischen Volkes im Zeitalter Iesu Christi, 4. ed. Leipzig 1907 (la 5 ed. Leipzig 1920 é ristampa esatta della 4). — Drumann, Geschichte Roms, II Aufl. her. von Groebe. — T. Mommsen, Le provincie romane da Cesare a Diocleziano, trad. E. De Ruggiero (Storia Romana vol. V.), Parte II, p. 479 sgg., Roma 1890. — Schiller, Geschichte der Röm. Kaiserzeit, vol. I, 1 e 2, Gotha 1883. — J. Marquardt, Organisation de l' Empire Romain, Trad. franc. vol. I e II, Paris, 1892.

Tra le riviste speciali ricordiamo qui la Revue Biblique, 1892 sgg. — Revue des études juives, 1880 sgg. — Zeitschrift des deutschen Palaestina Vereins, 1878 sgg. — Palestine Exploration Fund, 1869 sgg. — The Jewish Quarterly Review, 1888 sgg.

Giuseppe Corradi

IUDAEA (**mulier**). — In un' iscrizione della Baetica, C. II 1982, troviamo ricordata una *[An]nia Salo[mo]nula an. I mens. III die I Iudaea.* Il suo nome gentilizio potè anche essere stato *[Iu]nia*, o *[Lici]nia*, o altro simile; il cognome fu così integrato, pare a ragione, a causa della patria della bambina; ma, avverte il Hübner, si potrebbe anche pensare al cognome *Salo[ni]nula.* — A un' altra donna giudea si riferisce un'iscrizione della Pannonia inferiore, C. III 3688: *D. M. Septimae Mariae Iudaeae, qua visit annis XVIII. Actia Salinilla mater.*

G. Corradi

IUDAEUS. — Su una moneta, sulla quale ricorrono i nomi di un magistrato monetario, abbiamo: *S. C. A. Plautius Aed. Cur. Bacchius Iudaeus*, C. I 469.

G. Corradi

IUDAEUS (**port(it)or**). — In un' iscrizione di Aquileia: *L. Aiocius P. l. Dama Iudaeus portor v. s. f.*; S I. 1116. Il Pais annota che non si sa che cosa significhi *portor*. Probabilmente va letto *port(it)or*, e si tratta di un liberto al servizio di una società di appaltatori per la riscossione del dazio; cfr. Cic. pro Fonteio 2; C. V 703. 792. *portitores sociorum*, qui non sono liberti ma schiavi; cfr. Hirschfeld, Verwaltungsbeante p. 82 sg.

G. Corradi

IUDAICA (**expeditio**). — La troviamo testimoniata in parecchie iscrizioni che si riferiscono a militari che hanno conseguito premi nella guerra giudaica di Adriano: C. VI 1523. 3505; VIII 6706; XIV 3610. cfr. Dessau, Inscr. lat. sel. I 988; I G R. III 1015: τοῦ Ἰουδαικοῦ στρατοῦ, la guerra di Vespasiano e di Tito. In un'altra iscrizione pure del tempo di Adriano si parla degli *ornamenta triumphalia* decretati dal senato su proposta dell'Imperatore a Giulio Severo *ob res in [Iu]daea prospere gestas*, C. III 2830; altrove abbiamo διὰ τὴν κίνησιν τὴν Ἰουδαικήν C I G. 4033 = Dessau II 8826; v. s. v. **Expeditio**, vol. II, p, 2192.

G. Corradi

IUDAICUM (bellum). — Se ne trova menzione nelle iscrizioni e negli scrittori: Euseb. chron. II 177 Schoene: « *Iudaicum* et Samariticum *bellum* motum »; Tac. hist. 1, 10: « *bellum Iudaicum* » Flavius Vespasianus... tribus legionibus administrabat »; 2, 4: « profligaverat *bellum Iudaicum* Vespasianus »; e così *Iudaica victoria*, Tac. hist. 2, 78; *Iudaicum triumphum*. Spartian. vita Severi 16.

Delle iscrizioni abbastanza numerose in cui si fa menzione del *bellum Iudaicum* alcuni si riferiscono alla guerra di Vespasiano e di Tito C. III 2917 = 9985; V 7007; VI 944, cfr. 1565: *bellum Iudae[ae]*; X 6659; XI 390. 391.

Altre iscrizioni si riferiscono alla guerra giudaica di Adriano: C. III 7334; VI 1565?; VII 8938; X 3733: *ob bellum Iudeicum*; 6321; v. s. v. **Bellum**, vol. I, p. 990.

G. Corradi

IUDEX — I. *giudice del processo privato*. L'elemento più saliente del processo civile romano è il carattere privato; giudice, perciò, non è il magistrato, lo Stato è completamente estraneo all'amministrazione della giustizia civile: giudice è, dalle origini fino al III sec. d. C., un privato cittadino. Il re ed i consoli non ebbero il potere di giudicare in materia civile. Sebbene alcune fonti lo affermino (Dion. 2, 14, 29; 4, 25; 10, 2; Pomp. Dig. 1, 2, 2, 3; Cic. *de rep*. 5, 2) e molti fra i moderni lo sostengano, ciò è del tutto arbitrario. La inattendibilità delle citate fonti, per la contraddizione in cui cadono, l'intervento dello Stato, in questa epoca, solo per quei delitti che toccavano l'esistenza dello Stato stesso, lasciando ai *patres familiarum* il compito di punire i crimini avvenuti nella cerchia della propria famiglia (cfr. Mommsen, *Strafrecht*, p. 16-26 e Girard, *Hist. de l'org. jud. des Romains*, p. 37 n. 1); il non intervento di esso nel porre le norme del *ius civile*, e il carattere eminentemente religioso della primigenia procedura giudiziale, sono forti ragioni per far ritenere che il re non avesse, per tale sua qualità, il potere di giudicare in materia civile. Anzi, come a ragione nota il Bonfante (*Storia del diritto romano*[3], I, p. 144), la divisione della procedura in due stadii, *in iure* e *apud iudicem*, che la tradizione riferisce a Servio Tullio come atto di rinunzia ad un potere, si deve invece ritenere come « il principio di una timida assunzione della giustizia da parte dello Stato ». Per le stesse ragioni non si può ammettere che i consoli avessero questo potere di giudicare in materia civile, trasmesso loro dal *rex*: il nome *iudex*, che nei più antichi tempi della Repubblica era dato ai consoli accanto a quello di *praetor* (Cic. *de leg*. 3, 3, 8; Varr. *l. l.* 6, 88 cfr. Liv. 3, 55, 12), è da ritenere che venisse loro dato quando presiedevano il popolo convocato per la *provocatio ad populum*.

Iudex è chiamato anche il *pontifex maximus*: cfr. Fest. p. 185: « Pontifex maximus..... iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque. » Dato il carattere religioso della più antica forma di procedura, *l' actio sacramenti* (v. Fest. v. *sacramentum* e Liv. 22, 8), il deposito del *sacramentum* presso il pontefice (Varr. *l. l.* 5, 180), e il fatto che il *ius civile* era ascoso nei penetrali dei pontefici, è molto probabile che questi siano stati, nei primi tempi, giudici nelle controversie private (cfr. in questo senso: Jhering, *Geist der röm. Priv. R.* I § 295; Karlowa, *Der röm. Civilprozess zur Zeit der Legisact.* p. 23 sg.; Cuq, *Inst. des Rom.*, 1, 146: contro, Girard, *Org. jud. des Rom.*, I, p. 58, n. 3). Ed anzi, è, forse, in questo caso che il *rex*, come capo religioso, era giudice (cfr; in questo senso Perozzi, *Ist.*, II[2], p. 54 n. 3).

Infine è parimenti inammissibile l'opinione di alcuni scrittori che, identificando il senato patrizio di Romolo col tribunale dei *Cviri* (Sanio, *Varroniana*, 121 - 184; Karlowa, o. c. pp. 247-251; Voigt, *Ueb. die Cviri und Xviri stlit. iud.*, Studi in onore di Fadda v. 6) o riportando la istituzione degli stessi a Servio Tullio (Niebuhr, *Röm. Gesch.*, I, p. 472; Bethmann - Hollweg, *Civilprozess*, I, p. 56-60), ritengono il tribunale centumvirale l'unico giudice dell'età antica. Ma che i *Cviri* non esistessero in questa epoca viene attestato dalle XII tavole, le quali non conoscono che il *iudex* e gli arbitri, e da numerose fonti: Plaut., *Menaech.*, 4, 2, 18; Gai. IV, 15; Pseudo - Ascon., *in Verr.* a. II, 1; Fest., p. 54. (per una più ampia dimostrazione cfr. Wlassak, *Röm. Processgesetze*, I. p. 131-138, e il mio lavoro *Sulla competenza dei Cviri*, pp. 1 - 19).

Ciò posto, nella procedura delle *legis actiones* e in quella *per formulas*, *iudex* denota: 1) normalmente un privato cittadino scelto di comune accordo dalle parti per decidere della controversia fra esse esistente — *iudex unus;* 2) eccezionalmente più privati — *tres arbitri*, *recuperatores;* 3) un collegio permanente di giudici — *Cviri* e *Xviri stlitibus iudicandis*.

1) *Iudex unus* è un cittadino scelto dall'accordo delle parti, o da esse accettato, dopo

compiute le formalità *in iure*, davanti al magistrato, e da questo confermato, a cui è dato l'incarico di giudicare. È questo il giudice più antico dell' ordinamento processuale privato romano, l' unico noto alle XII tavole; ed è questo il tipico *iudex* del processo romano, che predomina, formando la regola, in tutta la procedura delle *legis actiones* e *per formulas*.

Secondo l'opinione comune, sostenuta specialmente da Wlassak, il *iudex privatus* fu competente per tutte le azioni; ma la testimonianza concorde di numerose fonti letterarie e giuridiche attesta che alla sua competenza furono sottratte le cause di eredità, che vennero affidate esclusivamente ai *Cviri*; se ciò sia avvenuto anche per le cause di libertà, di cui erano competenti i *Xviri stlit. iud.*, non si può affermare con uguale certezza.

Il *iudex unus* fu invece competente, per i primi tempi dell' impero, anche delle controversie tra il fisco ed i privati, essendo stato esteso a queste controversie l'*ordo iudiciorum privatorum* ad opera di Nerva, che istituì un pretore « qui ius diceret inter fiscum et privatos » (Pomp. Dig. 1, 2, 2, 32; Plin., pan. 36) A questa competenza crede Mommsen si riferisca l' iscrizione, C. II, 5368: [*ad fiscum meum si quae cuiuscumque re*]*i nuntiationes* [*posthac fieret, in iudice uno eadem omnia*] *observari debe*[*bunt atque cum inter privatos ad unu*]*m iudicem ibitur.* [*Reciperatores autem qui de ea re sortie*[*ntur, eodem modo* [*in causa fisci sortitio fieri d*[*ebet, quo ut recipe*[*ratores in re publica vestra constituan*]*tur, lege, quam vobis* [*...dedit*], *fit.* (la legge sul cui esempio deve essere effettuata la *sortitio* dei *recuperatores* Mommsen, ad. h. l., crede essere la *lex Ursonensis*)

Ma questa competenza ebbe breve durata, chè nel 53 Claudio affidò la giurisdizione in tali cause ai *procuratores*.

Su *iudex* cfr. C. I^2, 1441; 203; VI, 10250. Degno di attenzione è il *iudex ex hace lege plebive scito factus* della *lex lat. tab. Bant* C. I^2, 582 l. 15, che probabilmente è un magistrato (cfr. Mommsen, St. R.,[3] II, 588).

In alcuni casi il giudice prende il nome di *arbiter*. Questa duplice denominazione la troviamo già nelle XII tav.: 2, 2 e 9, 3. Essa sembra, secondo l' opinione avanzata da Rudorff (*Schrift. der röm. Feldmesser*, II, p. 427 e *R. RG.*, II § 6 n. 8 e 9), sostenuta poi da Eisele (*Beiträge*, p. 1-12) e seguita generalmente dai romanisti (Wlassak, o. c., II, p. 287; Girard, *Manuel*,[7] 1034 n 1, e *Org. Iud.* p. 82 n. 2), essere sorta dal fatto che *arbiter* sarebbe stato un giudice avente qualità speciali, piuttosto un tecnico, che si recava con le parti sul luogo (ar = *ad*, betere, bitere = *ire* cfr. Walde, *Lat. etym. Wörterb.* p. 40): ciò viene confermato dall' essere la sua competenza, come risulta dalle XII tav., in tema di *actio finium regundorum* e di *arbitrium liti aestimandae*. Per questa sua funzione erano dati all' *arbiter* poteri discrezionali più ampii di quelli dati al semplice *iudex;* da ciò si è determinato l'ulteriore significato quale ci appare in epoca ciceroniana: Cic. *pro Rosc.* 4, 11: « quid est in iudicio? directum asperum simplex... quid est in arbitrio? mite moderatum ». Fest. p. 15: « Arbiter dicitur iudex, quod totius rei habeat arbitrium et facultatem »; e la denominazione di *arbitria* dei *iudicia bonae fidei* (su ciò si fonderebbe anche l'antitesi fra *lis* e *iurgium:* Karlowa, o. c., 57 sg.) Spesso nelle leggi repubblicane troviamo l'*arbiter* accanto al *iudex:* lex Iulia repetund. = Dig. 48, 11, 7 pr.: *Fragm. Atest.*, C. I^2 600 l. 5 « iudex arbiterve addicatur detur »; l. 15 « de ea re ius dicat iudicem arbitrumve det... »

Ma all'epoca dei giuristi classici la contrapposizione è svanita e si usa indifferentemente l'uno e l'altro termine (sull'arbiter cfr. Wlassak, o. c. II, p. 285 sgg. e gli autori ivi citati, cfr. inoltre **Arbiter** v. 1, p. 613 sgg.).

2) *Tres arbitri.* Il collegio di 3 arbitri giudicava solo eccezionalmente, sebbene da alcuni scrittori si sostenga che fossero spesso chiamati a giudicare (contro questa opinione, sostenuta specialmente da Puchta, *Inst.* § 154, cfr. Wlassak, o. c., II, p. 293 sgg.). Le XII tavole li conoscono competenti solo in due casi: 7, 5 e 2, 2: Si vindiciam falsam tulit, si velit is, praetor arbitros tris dato, eorum arbitrio... fructus duplione damnum decidito; 7, 5 = Cic *de leg.* 1, 21 55: controversia est nata de finibus, in qua... e XII tres arbitri fines regemus. Sembra che essi siano scomparsi prima della lex Aebutia, cfr. Wlassak, o. c., II, p. 293-298.

Recuperatores. Costituivano un collegio di 3 o 5 membri, non permanente, ma nominato volta per volta per il singolo processo, probabilmente molto antico, ma — sembra — posteriore alle XII tavole. Secondo l' opinione generale, che si fonda sull' interpretazione di Elio Gallo, i *recuperatores* trassero la loro origine dai trattati internazionali, Fest. v. *reciperatio:* « reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et ci-

vitates peregrinas lex convenit quomodo per reciperatores reddantur reciperanturque, resque privatas inter se persequantur ». Con questi trattati si assicurava al cittadino di uno Stato il *res recipere* davanti al tribunale dell' altro: lex Antonia de Term. C. I², 204 c. II 4, ed i giudici erano chiamati « *reciperatores* » per distinguerli dai giudici del processo civile (Wlassak, o. c., II, p. 299). I più antichi *recuperatores* furono perciò giudici solo nei processi con gli stranieri (contro questa opinione dominante, Hartmann, *Ordo*, I § 24: su ciò cfr. Wlassak, l. c., e gli scrittori ivi citati). Ma al tempo di Cicerone essi giudicavano anche nelle controversie fra cittadini, ed erano competenti in numerose questioni. In materia di multa: C. I², 582 (*lex lat. tab. Bant.* l. 9: *seine aduorsus hance legem fecerit* [*sciens d*(*olo*) *m*(*alo*): *multa tanta esto iis...... n*(*ummum*) *et*] *eam pequniam quei volet magistratus exsigito. Sei postulabit quei petet p*(*raetor*) *recuperatores .... dato;* Bruns 96 (*lex Iulia agraria*)*: Si quis aduersus ea fecerit is in terminos singulos, quos eiecerit locoue mouerit sciens dolo malo, HS V m*(*ilia*) *n*(*ummum*) *in publicum eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto; deque ea re curatoris, qui hac lege erit, iuris dictio reciperatorumque datio addictio esto;* C. II, 5439 c. 125 (lex Ursonensis); X, 4842 l. 65 (Ed. Augusti de aquaed. Venaf). In materia di interdetti: Gai. IV, 141 Cic. *pro Caec.* c, 8; nei processi contro i publicani: C. I², 200 (lex agraria) l. 37; in tema di *vadimonium*: C. I², 205 (lex Rubria) c. 21; 200 (lex agraria) l. 36; Gai, IV, 185; nei processi intentati dal liberto contro il patrono: Gai, IV, 46; in tema di *actio iniuriarum*: A. Gell., 20, 1, 13; Cic., *de inv.*, II, 20; *pro Tull.*, 17 41 (cfr. su ciò Girard, *Mélanges Gérardin* (1907) p, 255 sgg. e contro l'opinione di Girard, Kübler, *Z. S. St.*, 30, p. 425). Nell' impero i recuperatores giudicavano anche i processi di *status* e specialmente di libertà. Svet. *Vesp.* 3; *Dom.* 8; Dig. 42, 1, 36. 38; *B. G. U.*, 611 (*orationes Claudii*); ed infine anche nelle cause tra fisco e privati: C., II, 5368, cit.; Svet., *Ner.* 17; Plin., *pan. Traian.* 36. Su i recuperatores cfr. Wlassak, o. c., II, p. 298 - 328; Eisele, *Beiträge*, p. 37 - 75; Girard, *Org. iud.* p. 99-104; Wenger, v. *reciperatio* in P. - W. II R., I, col. 405 sgg.; Lenel, Ed.², p. 26 sgg.

3) Collegi permanenti:

Cviri. La istituzione di questo tribunale, che costituì il primo intervento dello Stato nell'amministrazione della giustizia civile, avvenne verso la fine del VI o il principio del VII sec. di Roma. Originariamente il numero dei componenti questo tribunale fu di 105 (v. Fest. p. 54); nell'impero, forse per una disposizione delle leggi Giulie, furono 180, suddivisi in 4 *consilia*. La competenza dei Cviri fu, in tutte le epoche, solo in materia di eredità, con esclusione della concorrenza del *iudex*. (per la dimostrazione di ciò cfr. il mio cit. lav. *Sulla competenza dei Cviri;* contro Wlassak, o. c., I, p. 306 sgg. e v. *Cviri* in P. W., III, c. 1935 sgg.

Xviri stlitibus iudicandis - L'istituzione di questi Xviri deve ritenersi, molto verosimilmente, con Wlassak (o. c., I. p. 151), coeva a quella dei Cviri, sebbene l'opinione dominante, sostenuta specialmente da Mommsen, la faccia rimontare al III sec. d. R. Sulle ragioni che la rendono inammissibile cfr. Wlassak, o. c., I, p. 139 - 151. La loro competenza in epoca repubblicana è certa in materia di libertà (Cic. *pro Caec.* 97, *de domo* 78), ma se l' abbiano conservata anche nell'impero, quando per l'ordinamento giudiziario di Augusto furono incaricati della presidenza del tribunale Cvirale, è dubbio. Su essi cfr. Kübler in P.-W.; Mommsen, St. R., II, p. 590 e gli scrittori citati da Wlassak. Sul *iudex unus* e i su citati iudices cfr. Bertolini, *Processo civile*, I, p. 55 sgg.; Wenger, *Instit. des röm. Zivilprozessrechts*, p. 56 sgg.; Steinwenter, v. *iudex* in P. - W. v. 9 c. 2464 sgg.; Wlassak, o. c. II, 285 sgg.

A) *Scelta e nomina del giudice* — Principio prettamente romano, e predominante dalle origini fino a tutta l' epoca classica, è che le parti litiganti potevano scegliere come giudice qualsiasi persona volessero, purchè provvista dei requisiti di capacità giuridica e fisica richiesti per esercitare tale *officium*. Nessun obbligo esse avevano di sceglierlo dalla lista dei senatori o dei cavalieri, prima della *lex Aurelia*, o dalle *decuriae iudicum*, dopo questa legge. Erano incapaci a ricoprire tale *munus publicum* quelli che lo erano, in genere, per ogni *munus*: cfr. Dig. 5, 1, 1, 12, 2; 1, 9, 2 e l. 17, 2 pr.; Cod. 3, 5, 1; e, secondo Mommsen (*St. R.*, III, 530, 4), non poteva essere giudice il magistrato attivo. Un requisito necessario era inoltre l' età. Secondo Mommsen (o. c., III, p. 534 n. 1 e 531 n. 5, *Strafr.* p. 212), prima della legge Aurelia sarebbe stata richiesta per il giudice l' età di 30 anni compiuti, dopo di 35. Ma la prima ipotesi, fondata sulla norma della *lex Acilia repetund.* (C. I², 583, l. 13. 17), che richiede l'età di

30 anni, è arbitraria, non potendosi trarre una regola generale da ciò che prescrive una legge per un processo speciale, che inoltre per la sua particolare importanza richiedeva in chi doveva far parte della *quaestio* requisiti maggiori di quelli comunemente richiesti. Anzi ciò potrebbe far supporre che in genere bastasse un'età minore. In ogni modo, non essendovi alcuna prova, ogni ipotesi resta tale. Invece, che, prima di Augusto fosse richiesta l'età di 35 anni (se per disposizione della *lex Aurelia* o di altra non si può affermare), potrebbe attestare Svet. *Aug*. c. 32: « iudices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est quinquiennio maturius quam solebant ». Alcuni scrittori, seguendo l'emendamento portato al testo di Svetonio da Cuiacio, *Obs.* XXI, 32, mutano XXX in XXV: ciò verrebbe ad essere confermato da una disposizione dell'editto di Augusto ai Cirenei (a. 6 a. C.) I. l. 16, che richiede per l'iscrizione nelle liste di giudici da cui dovrà formarsi la giuria per i processi di omicidio, l'età minima di 25 anni. Ma un frammento di Callistrato, Dig. 4, 8, 41, riferisce chiaramente come una norma della Lex Iulia l'età di 20 anni; e ciò, a sua volta, potrebbe essere confermato dalla disposizione dell'*oratio* di Claudio (a. 41-54), B. G. U. n. 611, che richiede per i recuperatori, che debbono giudicare in materia di libertà, l'età di 24 anni per la gravità delle cause stesse, (a meno che per questi non vigessero norme speciali). L'apparente antinomia dei testi io credo possa conciliarsi così: la lex Iulia avrà richiesta l'età di 25 anni per l'iscrizione nelle *decuriae*, da cui erano presi, quando non fosse diversamente disposto, i giudici per le *quaestiones;* avrà, invece, richiesta l'età minima di 20 anni per il *iudex privatus*, che le parti potevano scegliere fuori delle *decuriae* (cfr. nel passo citato: compromissarium iudicem). (Su tutto ciò cfr. Wlassak, o. c. I, 175 sg, che ritiene debba porsi come limite di età il 25 anno).

Inoltre requisito necessario per istituire un *iudicium legitimum* era la cittadinanza romana: Gai. IV, 104.

Osservati questi requisiti, le parti potevano di accordo scegliere il loro giudice; se, poi, non si accordavano, l'attore, *in iure*, proponeva dall' *album iudicum* al convenuto i nomi dei giudici, finchè non si raggiungeva l'accordo. L'atto di proporre il giudice è chiamato nelle fonti più antiche, *procare iudicem*; nelle più recenti: *ferre iudicem*; l' accettazione del convenuto *sumere iudicem* (Cic. pro *Quin*. 32) o *capere iudicem* (Plaut. *Most.* 549); il rifiuto *eiurare*, perchè non doveva essere accompagnato dalle ragioni che lo motivavano, ma solo da un giuramento (Cic. *de or*. II, 70; *Verr*. II, 3, 60; *Phil.* XII, 18: *de fin*. II, 119). Questo procedimento poteva non condurre ad alcun risultato se il convenuto opponeva un ostinato rifiuto ad ogni proposta di giudice; se in questo caso il pretore ricorresse alla *sortitio* fra i nomi dei *iudices selecti* del suo albo, e se alle parti spettasse la relativa *reiectio*, procedimento adottato per i *recuperatores* (C. X. 4882, l. 65; Cic. *pro Rosc*. 45; Tac. *de or*. 5; Plin. *pan*. 36), è dubbio. Ma, scelto il giudice dalle parti, esso non era ancora legalmente istituito; per aversi ciò bisognava che il magistrato lo nominasse investendolo della carica: ciò costituiva la *datio* o *addictio iudicis*: XII tav. 9. 3 = A. Gell. 20, 1, 7; Gai. IV, 15; Prob. 4, 8; Varr. *l. l.* 6, 61; C. I², 585 (lex agraria) l. 30. 33. 34. 35; 204, (lex Antonia de Termessibus) II, l. 4. 5; 205 (lex Rubria) c. 20 l. 17. 18, c. 23 l. 57; 206 (lex Iulia municipalis) l. 44. 45; 582 (lex lat. tab. Bant.) l. 9; Fragm. Atest. C. I², 600 l. 7. 14. 15. 18. 21; Bruns, 96, lex Iulia agraria cap. V. Sul diverso significato di *dare* e *addicere i.* v. Wlassak, v. *addicere* in P. W., I. c. 349 sgg. Secondo l'opinione dominante la *datio iudicis* fa parte del *iudicium* ed è espressa nelle parole *Titius iudex esto.* Sulla relazione della *datio iudicis* e del *iussus iudicandi*, v. Wlassak, *Iudikationsbefehl der röm. Prozesse*, p. 15 sgg. Ma anche dopo la nomina del pretore il giudice, secondo l'opinione di Wlassak, o. c. II, 197 n. 18, non era ancora definitivamente istituito: la istituzione definitiva si aveva solo con la *litis contestatio*. La persona nominata giudice poteva, per determinate ragioni, rifiutare l'incarico: si aveva allora la *mutatio iudicis*, ferma restando la *litis contestatio:* Dig. 5, 18 pr.; 50, 5, 13, 5.

Il cittadino nominato *iudex* era investito di un *munus publicum:* Dig. 5. 1, 78 cfr. Svet. *Aug*. 32; Dig 3, 1, 1, 5 = 5, 16; Dig. 50, 17, 2 pr.

B) *Album iudicum* — Originariamente la lista dei giudici coincideva con quella dei senatori, essendo la funzione di giudice loro prerogativa. Ma ciò, s'intende, sempre in linea sussidiaria, valendo come principio la libera scelta delle parti: ciò che fa ritenere col Bonfante (*St. del d. romano*³ I, p. 446 sg.) che le lotte fra le classi per questa funzione siano state causate solo in riguardo alla funzione di giudice nei processi pubblici. Con la *lex Sempronia iudiciaria* del 122 a. C., questa

carica fu trasferita ai cavalieri (App. *b. c.* 2, 22; Varr. (Non.) p. 454; Tac. *Ann.* 12, 60; Plin. N. H. 33, 2, 34; Diod. 34, 5, 25; Vell. Pat. 26). Da questa epoca la carica di giudice fu coperta, a seconda delle vicende politiche, ora dai primi, ora dai secondi, ora dagli uni e dagli altri insieme. Un assetto definitivo si ebbe solo con la legge *Aurelia* del 70 a. C., stabilendosi con essa un indipendente *album iudicum*, composto di 3 decurie, formate rispettivamente di senatori, cavalieri *equo publico* e *tribuni aerarii* aventi il censo equestre: Ascon p. 16: « legem judiciariam... tulit L. Aurelius Cotta praetor, qua communicata sunt judicia senatui et equitibus Romanis et tribunis aerariis ». (Sul numero dei giudici iscritti in ciascuna decuria cfr. Mommsen, *St. R.* III p. 533). L'ultima decuria fu abolita da Cesare nel 46 a. C., Svet. *Caes.* 41: « Iudicia ad duo genera iudicum redegit, equestris ordinis ac senatorii, tribunos aerarios, quod erat tertium, sustulit ». (cfr. Cic. *Phil.* 1, 8, 19; Dio. Cass. 43. 25). Ma Antonio nel 45 riportò di nuovo a 3 il numero delle decurie, formando la terza di ex-centurioni (Cic. *Phil.* 1, 8, 20; 8, 9, 27; 13, 2, 3). Augusto aggiunse alle 3 decurie una quarta, formata da *ducenarii*, per giudicare le cause di poco valore: Svet. *Aug.* c. 32: « ad tris iudicum decurias quartam addidit ex inferiore censu, quae ducenariorum vocaretur iudicaretque de levioribus summis ». Caligola ne creò una quinta: Svet. *Cal.* c. 16: « ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit ». (cfr. Plin. *N. H.* 33, 2, 33).

L'iscrizione nelle decurie, l'*adlectio*, è fatta dal tempo di Augusto dagli imperatori (Svet. *Aug.* 27; *Tib.* 41; *Claud.* 16; Plin. *N. H.*, 29, 1, 18), e parimenti la radiazione dall'albo (Svet. *Claud.* 15). Oltre l'appartenenza ad una delle suddette categorie, requisito necessario per essere iscritti nelle *decuriae iudicum* era la cittadinanza (cfr. Mommsen, St. R. III p. 530 n. 1). All'epoca di Augusto ed ancora fino a Plinio, erano ammessi solo gli Italici: Plin. N. H. 33, 1, 30: « Divo Augusto decurias ordinante..... iudicum quoque non nisi quattuor decuria fuere primo, vix quae singula milia in decurias ineunta sunt nondum provinciis ad hoc munus admissis, servatumque hodiernum est ne quis e novis civibus in iis iudicaret »; Ed. Claudii de civ. Anaunorum, C. V, 5050 l. 33: *nonnulli*....... [*ad*]*lecti in decurias Romae res iudicare*; cfr. inoltre: Senec. *de ben.* III, 7 7; Plin., *N. H.* 14, 1, 15; Svet. II 32 e V. 15. Solo più tardi furono ammessi i provinciali che avevano acquistato il diritto di cittadinanza per nascita, non per concessione posteriore: cfr. l' iscrizione pompeiana, C. IV, 1943: *Non est ex albo iudex patre Aegyptio.* (Su tutto ciò cfr. Mommsen, *St, R.*, III, 537 sg.; Hartmann-Ubbelohde, *Ordo*, I, p. 353 n. 3; Bethmann-Hollweg, *CPr.*, II, p. 61).

L'albo si rinnovava ogni anno e da esso venivano presi sia i giudici per i processi civili sia quelli per i processi pubblici, salvo speciali disposizioni di leggi, cfr. C. V, 7567 (del tempo di Tiberio): *iudex de III decuriis* (*eques*) *selectorum publicis privatisque;* e Plin. *N. H.* 29, 1, 18. Sembra però che la quarta, e poi la quinta, decuria non fossero competenti per i processi pubblici, ma solo per quelli privati. Dall'albo i pretori sceglievano un certo numero di giudici, formando l'albo speciale dei processi privati: A. Gell. 14, 1, 41: « a praetoribus lectus in iudices sum, ut iudicia quae appellantur privata susciperem ». È discusso fra gli scrittori se vi fosse uno speciale albo per Roma; se, cioè, dalle decurie si dovessero scegliere solo i giudici per i *iudicia legitima* o anche per i *iudicia quae imperio continentur;* questione che si fonda sull'interpretazione dell'iscrizione spagnuola di *Tarragona*, C. II, 4223: *L. Iunio Bl*[*aesi*] *fil*(*io*) *Quir*[*ina*] *Maroni Aem*[*ilio*] *Paterno..... adlecto in V decu*[*rias le*]*gitume Romae iudicantium.* Il significato della specificazione « legitume Romae iudicantium », che si trova del resto solo in questa iscrizione, è stato diversamente interpretato dagli scrittori. Sulle diverse opinioni e su tutta la questione v. Wlassak, o. c. II, p. 194 - 218.

Sembra inoltre che dal tempo di Augusto i senatori non facessero più parte delle decurie. Nelle iscrizioni non si trovano più menzionati giudici dell' ordine senatorio, ed anzi due iscrizioni menzionano cavalieri appartenenti alla prima decuria: C. IX 5567 e II 4275. Troviamo invece, spesso, nelle iscrizioni le designazioni: *iudex ex quinque decuriis selectus* (C. VI, 1635); *ex quinque decuriis inter selectos* (C. V, 7375; 7373); *adlectus in decurias iudicum selectorum* (C. III, 726); *adlectus inter selectos* X 1685); *iudex selectus ex quinque decuriis* IX 5831. 5832. 5841); *iudex selectus decuriis quinque* (IX 5303); [*inte*]*r selectos iudices* (IX 4973); *iudex selectus* (C. IX 3023) *o iudex de selectis* (V, 5128); *ex quinque decuriis decuriarum III* (VIII. 7986); *iudex selectus decuriis tribus* (V, 5036); o ancora *iudex* $\overline{CCCC}$ *Romae decuriam* V· (C. IX 2600); *iudex* $\overline{CCCC}$ *selectus* (C. X 5197); [*ex*] *quinque*

decuriis judic(um) [*selectorum inter*] *quadringenarios adlectus* (C. X 7507); [*in V decurias ad*]*lectus iuratorum se*[*lectorum*] (C. V 949; 1487) espressioni tutte che Mommsen (ad. h. l.) crede riferirsi ai giudici iscritti nelle 3 prime decurie di *quadringenarii*, che avevano il censo di 100 mila sesterzi, e che giudicavano delle cause più importanti. In alcune iscrizioni viene inoltre ricordata, a titolo di onore, la decuria ed il nome dell'imperatore che fece l'*adlectio: iudex decuriae I* (C. II 4275); *iudex decuriae tertiae* (C. II 6095); *adlectus in decurias ab optimis maximisque imperatoribus Antonino et Vero Aug*(*ustis*) (C. II, 1180); *adlectus in decurias iudicum selectorum a divo Tito* (C. III, 726); *adlectus in quinque decurias ab. imp. Hadriano* (C. VIII 5278); *in quinque decurias ab imp. Antonino Aug. adlectus* (C. V. 1494); *in quinque decurias adlectus a divo Ant. Pio* (C. V 6711); *iudex decuria prima* (C. IX 5567); [*ex*] *quinque decuriis iudicum* [*selectorun inte*]*r quadringenarios adlectus a divo Anto*[*nino Au*]*g. Pio* (C. X 7508) *adlectus in decuriis ab. imp. Antonino Aug. Pio* (C X 53). Ma più comunemente il giudice delle decurie è indicato con la designazione generica di *iudex ex quinque decuriis :* C. II, 4617; III 430. 1711. 1717. 4495. 4567; V: 4059. 4957. 5478. 6788. 7037. 7369. 7458. 7563. 7603. 7605, IX: 441. 4169; X, 1827; XI: 1192. 1437. 1527. 1601. 1743. 1836.; XII: 701, 1114. 2754. 3184.; ma anche *iudex decuriarum* V. C II 4211; *iudex V decuriis:* C. II, 2079; *adlectus in V decurias:* C II: 5384. 4213. 6094; C. VIII: 1576. 1827. 9374; X: 1493. 7019. 1518; C XII, 3183; *inter* o *in decurias iudicum Romae adlectus* C II: 6096. 6092; *de quinque decuriis* C. III 8261; XII, 1358.

Le iscrizioni riguardanti i giudici delle decurie, numerosissime nei due primi secoli dell'Impero, scompaiono nel III; l'ultimo imperatore della cui adlectio si ha notizia è Settimio Severo (C. VIII 6717); ciò a causa del sopravvento della *cognitio extra ordinem*.

II — *Giudice del processo pubblico.* — In epoca regia era funzione del re, il cui potere giungeva al *ius vitae ac necis*, giudicare nei processi per delitti pubblici (Mommsen, *Strafrecht*, p. 5 n e p. 36. St. R. II, 13. 50). Con la caduta della monarchia questa funzione passò ai consoli, ma subì una grave restrizione per l'istituto della *provocatio ad populum*, che imponeva al magistrato di concedere l' appello al popolo nelle condanne capitali, e la cui origine la tradizione pone nello stesso anno della fondazione della repubblica per una legge proposta dal console P. Valerio Poplicola. In seguito altre leggi la ammisero per altri casi (su ciò cfr. Mommsen, *Strafr*, p. 41 sg., 167 sg., 473 sg.). Per queste leggi giudice di ultima istanza per i delitti capitali era il popolo riunito in comizio, *conventus*, presieduto dal console che in tale funzione prendeva il nome di *iudex*.

Ma in tutti i casi in cui era ammessa la *provocatio* la sentenza non era pronunziata dal console, ma da rappresentanti ausiliari nominati da lui: i *quaestores*, che in questa funzione prendono il nome di *q. parricidii*. La loro competenza dal crimine di omicidio (*parricidium* in origine ebbe un significato ampio Fest. p. 221 : parricida non utique is qui parentem occidisset, sed qualemcunque hominem indemnatum. ; solo più tardi significò uccisione di stretti congiunti : Cic. *pro Cluent.* 11, 31; *Phil.* 3, 7. 18 etc.) si estese in un tempo posteriore, quando altri reati entrarono a far parte dei delitti pubblici, a tutti i processi capitali. La loro istituzione coincide probabilmente con quella della *provocatio ad populum*, ed in ogni caso è già nota alle XII tavole: Dig. I, 2, 2, 23; Fest. p. 258; cfr. su essi Mommsen, *Strafr.* p. 151 sgg. e 612 sgg.

Inoltre per i delitti commessi contro lo Stato, che non rientravano nella competenza dei *consules*, erano nominati giudici straordinarii, creati volta per volta per il caso concreto: i *duoviri perduellionis*, la cui origine rimonta alla fondazione della repubblica. La nomina era fatta in origine dai consoli, ma poi fu conferita ai comizi. Ma ben presto i duoviri scomparvero, perchè i delitti contro lo Stato rientrarono nella sfera di competenza dei tribuni della plebe, che erano i giudici per i processi politici. (Sulla competenza dei tribuni della plebe cfr. Mommsen, *St. R.*, II, 319 sg. e *Strafr.*, p. 156 n 2). Tutti questi giudici, ed altri di minore importanza, scomparvero nel VII sec. per la istituzione delle *quaestiones perpetuae*.

Le *quaestiones perpetuae* erano commissioni di inchiesta formate da una corte di giudici, presieduta, normalmente, da un pretore, e di cui ciascuna aveva competenza speciale per una singola figura di reato. Queste furono dapprima commissioni straordinarie, poste in vita volta per volta, per il singolo caso, da una legge. Nel 149 a. C. con la *lex Calpurnia* fu istituita, per il reato di concussione, una commissione permanente, la *quaestio de repetundis :* Cic. *Brut.* 27, 106 : « quaestiones perpetuae... constitutae sunt, quae antea nullae

fuerunt: L. enim Piso tr. pl. legem primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio cos. tulit ». Sull'esempio di questa furono poi, man mano, istituite da speciali plebisciti, per ciascun reato, commissioni permanenti, competenti cioè per tutti i casi futuri di quello speciale reato, così la *lex Acilia rep.*, C. I², 583, l. 27, dice: *eisdem ioudices unius rei in perpetuom sient*, e che presero perciò il nome di *perpetuae*. Le *quaestiones* furono poi riordinate da Silla che aumentò, per la presidenza di esse, anche il numero dei pretori: Pomp. Dig. I, 2, 2, 32; ma ebbero un assetto definitivo solo con la *lex Julia iudiciorum publicorum*.

Queste commissioni erano formate da un *consilium* di giudici presieduto, di regola, da un pretore speciale, che riceveva l' *imperium* dalla stessa legge di istituzione della *quaestio*, e che viene perciò spesso designato nelle fonti come « praetor qui ex... lege quaerit »: la *lex Acilia repet.*, C. I², 583, ha come designazione abituale: *praetor qui ex hac lege quaerit;* Cic. *pro Cluent.*, 33, 90: ipse ea lege quaerebat; Sen., *lud.* 14: Aeacus... lege Cornelia, quae de sicariis lata est quaerebat; Plin., *ep.* 5, 9 [21]; 3: Nepos praetor qui legibus quaerit. Ma esso prende, inoltre, anche, il nome di *iudex*, come mostra chiaramente la *lex Acilia repet.* l. 19: *Quei ex h. l. pequniam ab a[ltero petet,... is eum, unde petet,... post quam CDL virei ex h. l. in e]um annum lectei erunt, ad iudicem, in eum annum quei ex h. l. [factus] erit, in ious educito;* e l. 60-64 (cfr. Mommsen ad l. 19 e *St. R.*, II, p. 588 n. 1), e che secondo l' opinione di Mommsen (*Strafr.* p. 208) gli è dato perchè vota e non si limita solo a presiedere. Ed infine troviamo per il *praetor* anche la designazione generica di *quaesitor:* Cic. *in Verr.* I, 10, 29; *pro Font.* 10, 21; *in Vat.* 14, 34; o ancora nell'*Elogium* di C. Pulcher, C. I² 33: *pr(aetor) repetundis* e. C. VI, 1283 *iudex Q. veneficiis pr(aetor) repetundis.*

Ma i pretori non erano i soli dirigenti delle *quaestiones:* in quelle per i delitti di omicidio (sulle quali cfr. Mommsen, *Strafr.* p. 647 sgg.), fu permesso al pretore, a causa del gran numero di processi, di affidare la direzione ad uno dei *iudices* del *consilium:* Ascon. *in Milon.* 12, 32, 46: L. Cassius... quotiens quaesitor iudicii alicuius esset, in quo quaereretur, de homine occiso, suadebat atque etiam praeibat iudicibus... ut quaereretur, cui bono fuisset perire eum, de cuius morte quaereretur. (cfr. sul riferimento di questo testo al *quaesitor*, e non al *iudex quaestionis*, Mommsen, *St. R.*, II, p. 585); Cic. *pro Sex Rosc.* 30, 85: quaesitor atque iudex. Inoltre anche nelle *quaestiones de vi* e *de iniuria* (Mommsen, *Strafr.* 665 sgg. e 805 sgg.) la presidenza era molto spesso affidata ad uno dei *iudices* (su casi di *quaestio de vi* diretti da un *iudex* cfr. Mommsen, *St. R.*, II, p. 584 n. 2 e 4 ed *ibid.* su i poteri di questo *quaesitor*). Ma già prima di Silla per i processi di assassinio, e secondo Mommsen solo per questi, la presidenza della *quaestio* era affidata oltre che al pretore agli *aedilicii*, nell' anno dopo la carica, e questi avevano il titolo di *iudices quaestionis:* lex Cornelia, Coll. 1, 3, 1; Cic. *pro Cluent.* 53, 147 e 54, 148; 27, 74. 33 89; *pro Roc.* 4, 11; *in Vat.* 14, 34; Dig. 48, 8, 1, 1 etc. (cfr. Mommsen. *St. R.* II, 588 n 2 e 3). Nelle iscrizioni troviamo poche volte la designazione completa della carica: C. V, 862: *iudex quaestionis rerum capitalium;* I², 33: *iudex q(uaestionis) veneficiis;* VI, 1283: *iudex q(uaestionis) veneficiis;* più spesso solo *iudex quaestionum*, I², 39 e VI, 1480-81, o *iudex quaestionis*, IX, 2845 e 3306; o solo *quaesitor* IX, 2844. In qual modo i pretori e gli edilicii si ripartissero i processi da presiedere non sappiamo, ma sembra che gli edilicii fossero esclusi dalla presidenza della *quaestio de parricidiis* (cfr. Mommsen, *Strafr.* 647 sgg. e *St. R.* II, 586 sgg.).

La legge che istituiva la *quaestio* stabiliva anche il modo secondo cui doveva formarsi il *consilium* dei giudici; così il plebiscito di Vario del 91 stabilì una lista speciale di 525 giudici eletti dalle 35 tribú: Ascon, *in Corn.* p. 79; (cfr. Mommsen *Strafr.* p. 198 n 2, 199 n 2 e 212); ma normalmente i *iudices* erano presi dall'*album iudicum:* il pretore, o il *iudex quaestionis*, sceglieva da questo tanti nomi quanti ne stabiliva la legge, e formava la lista dei giudici da cui avrebbe dovuto essere scelto il *consilium*, per il suo anno di carica. Così la *lex Acilia repet.* stabiliva che il pretore dovesse scegliere 450 nomi, che avessero determinati requisiti, l. 12. 13. 16, e questo elenco dovesse tener esposto al pubblico, nel suo tribunale l. 14 e l. 18: *ea nomina omnia in tabula, in albo atramento scriptos... habeto:* inoltre questi nomi dovevano essere scritti *in tabulis publicis*, cioè (Mommsen *ad h. l.*) *ad aerarium populi Romani:* l. 15. *eosque C. D. L. viros, quos ex h. l. legerit, is p(raetor) omnis in taboleis puplicis scriptos in perpetuo habeto:* cfr. Cic. *Phil.* 5, 5, 15: hos ille demens iudices legisset, horum nomina ad aera-

rium detulisset? Da questa lista speciale era poi formato ogni volta il *consilium* per il singolo processo: *lex Acilia* l. 57. 60, di cui non potevano far parte alcune persone, l l. 20-23. La formazione del *consilium* poteva avvenire in due modi: per *sortitio* o per *editio* dei *iudices*, e rispettiva *reiectio* delle parti. Nel primo caso il pretore, in presenza delle parti, procedeva alla *sortitio* dei nomi di un determinato numero di giudici: con la *reiectio* delle parti, Cic. *Verr.* a. II. 1, 7, 18. 3, 41, 97. 5, 44, 114; *pro Plan.* 17, 41 etc., si giungeva al numero stabilito per il *consilium*. (cfr. Mommsen, *Strafr.* p. 214 sgg.). Su questa *sortitio* abbiamo un prezioso frammento epigrafico, purtroppo molto lacunoso, C., I², 208, che Klenze crede appartenga alla *lex Pompeia de iudiciis*, mentre Mommsen (*ad. h. l.*) lo attribuisce all'epoca graccana: *is omnis iur... ess... easque pilas om*[*nes*] [*scrib*](*a*)*ntur aequenturq*[*ue*] *pr. facito ubei pilae o*[*mnes scriptae aequataeque erunt*] *sorticolis singolis sinc*[*illatim eductis quoius iudicis nomen ibe*]*i scriptum erit eius nom*[*en pronontiato ex h.*] *l. pronontiatum erit eu... amque quae in eo tribun*[*ali*] *aliter ea nei deleto neiv*[*e iud*]*ices omnis item sortiri iu*[*beto sentent*]*iam tolerint quom omni... mat in eam tabolam Qu...* [*lit*]*erae duae aut nulla av... e*[*r*]*unt in quibus pileis LI* [*terae iu*]*dicis siet H. L. eas pilas oni... oportebit.* (Cfr. anche l'iscrizione di Cyrene, I ll. 25-35. pubblicata in *Notiz. Arch. del Min. Col.*, fasc. IV, 1927) Questo frammento va confrontato, come lo stesso Mommsen ammette, ed integrato con Ascon. *in Milon.* p. 40: (Lex Pompeia) iubebat, ut.... quarta die adesse omnes in diem posteram iuberentur ac coram accusatore ac reo pilae, in quibus nomina iudicum inscripta essent, aequarentur, dein rursus postera die sortitio iudicum fieret unius et LXXX;... prius autem quam sententiae ferrentur, quinos ex singulis ordinibus accusator, totidem reus reiceret, ita ut numerus iudicum relinqueretur qui sententias ferrent quinquaginta et unius ».

L'altra forma, l'*editio*, è la procedura prescritta dalla *lex Acilia repet.*, ll. 19-26: dinanzi al pretore, forse nel decimo giorno dalla *nominis delatio*, l'accusato indicava, fra i 450 nomi della lista, quelli a lui legati per vincoli di parentela o amicizia, accompagnando la dichiarazione con giuramento; nel ventesimo giorno l'accusatore *edit* cento giudici, scelti fra quelli che erano rimasti dopo la dichiarazione suddetta, e che avevano i requisiti richiesti, sotto un *iusiurandum* simile a quello che aveva prestato l'accusato. Nel 60° giorno dalla *nominis delatio* il reo sceglieva dai cento proposti dall'accusatore, i cinquanta che dovevano formare il *consilium*. Dopo che il *consilium* era così costituito, i nomi dei membri (iudices delecti: Cic. *pro Sex Ros.* 3, 8. 52, 151; *in Verr.* 1, 17, 52. 5, 68, 173; *pro Mur.* 39, 83; *in Vat.* 11, 28 etc.) dovevano essere esposti in tribunale: l. 38 [*nomina praetor facito in contione r*]*ecitentur, proscripta propositaque palam apud for*[*um habeto*].

III *Giudice nella cognitio extra ordinem* — Nell'impero, sotto l'influenza della nuova concezione statale, che poneva ogni potere nelle mani del principe, si affermò sempre più, una nuova procedura, che, di natura antitetica alla dominante procedura formulare, costituiva di fronte a questa l'eccezione: la *cognitio extra ordinem*. Questa procedura, che fino a tutto il 3° secolo restò in Roma e in Italia dominata dalla procedura formulare, trovò invece nelle province, specialmente le imperiali, un campo molto adatto alla sua affermazione; ma gradualmente i suoi principii si infiltrarono anche nella classica procedura *per formulas*, portandone un progressivo disfacimento, che culmina con la costituzione di Costanzo, Costante e Costantino del 342, ove la procedura formulare è abolita come insidiosa. Caratteristica essenziale della *cognitio extra ordinem* è l'abolizione della divisione del giudizio nei due stadii *in iure* e *apud iudicem*, cioè della distinzione fra magistrato e giudice: il processo è condotto dal principio fino alla sentenza dal magistrato o da un funzionario. Al tipico *iudex privatus*, che fu il primo degli elementi dell'antica procedura a scomparire nella graduale snaturazione della stessa (cfr. su questo sviluppo Wlassak, *Provinzialprozess*, Wien 1917), si venne così a sostituire una serie di giudici-funzionari. Per principio la giurisdizione, come esplicazione della sovranità, appartiene all'imperatore; ma di questo potere i giudici della diarchia usarono limitatamente soprattutto in materia di atti amministrativi e per proteggere rapporti non regolati dalla procedura formulare (ad es. i fedecommessi, il diritto agli alimenti fra congiunti e fra patrono e liberto, le querele dei figli contro il *pater familias* e degli schiavi contro il *dominus*; ma soprattutto in tema di appello). Maggiore ingerenza esercitarono in materia criminale. Ma una vera affermazione della giurisdizione dell'imperatore si ebbe solo con l'ordinamento di Diocleziano e Costantino. L'imperatore giudicava personalmente o eser-

citava il suo potere a mezzo di suoi delegati.

Personalmente l'imperatore giudicava assistito da un *consilium* o *auditorium* (Dig. 4, 4, 18, 1. 2; 36, 1, 23 pr.; Cod. Th. 11, 36, 3; Dig. 27, 1, 30 pr.), nel qual caso si avevano i *decreta:* essi non sono da confondersi coi *rescripta*, pareri giuridici che l'imperatore dà, sentito lo stesso *auditorium*; in base a *supplicationes* delle parti (Dig. 28, 5, 93; Val. Max, 7, 7, 3. 4; Plin. *ep.* 6, 31, 4; Tac. *ann.* 2, 48. 3, 20; Svet. *Tib.* 9; Claud. 14; Herod. 6, 1; Ser. 13) o a *consultationes* di magistrati, più spesso, l'imperatore giudica, in processi civili, per appello contro un decreto di magistrato. Nei processi criminali la sua giurisdizione, sempre eccezionale di fronte alla procedura delle *quaestiones*, si svolgeva accanto a quella del senato, ed in ispecie per accuse relative a crimini commessi direttamente contro l'imperatore oppure da magistrati od ufficiali cfr. vit. *Marc.*, 24; Plin. 6, 31; Quint. 3, 10, 1. 7, 2, 20 che contrappone i « *iudicia pubblica* » a « *principum et senatus cognitiones* ».

Ma più spesso la giurisdizione dell'imperatore era esercitata per delegazione, la quale poteva avere varie forme:

a) Delegazione per mandato speciale per un singolo processo. Questa delegazione avveniva frequentemente nei processi civili: cfr. Plin. *ep.* 3, 9, 33; vit. *Marc.* 10; Dig. 4, 4, 18, 4; 49, 2, 1, 4; Cod. I. 2, 26, 3; e molto spesso per decisioni nelle controversie per delimitazione di confini. Nelle province, se queste controversie sorgevano fra città e privati, erano decise da un giudice dato dal preside (così la controversia decisa nell'a. 118, inter Daulienses et Memmium Antiochum I. G., IX, 1, 61), o con decreto dello stesso preside (controversia decisa nell'a. 193 inter compaganos rivi Larensis et Valeriam Faventinam, C. II, 4125) ma per le controversie fra due territori interveniva spesso l'imperatore a mezzo di un suo delegato: C., II, 2349: *trifinium* [*trium terr*(*itorium*)] *Sacil*[*ien*]*si*[*s*], *Idiensis, Soliensis ex sententia Iulii Proculi iudicis dati ab*] *imp*(*eratore*) *Caesare Domitiano Au*-*g*[*usto*]; X, 1018 *Ex auctoritate imp. Caesaris Vespasiani Aug. loca publica a privatis possessa T Suedius Clemens tribunus causis cognitis et mensuris factis rei publicae Pompeianorum restituit* (cfr. C. IV, 1559 *Suedius Clemens sanctissimus iudex*; e 768: *M. Epidium Sabinum.... defensorem coloniae ex sententia Suedi Clementis sancti iudicis*); C., III, 567 (decisione data dal *legato pro praet. A. Nigrinus, iudex datus ab optimo principe*, sulla controversia fra Delfo e Anticyra cfr.; i commenti di Mommsen ad. h. l.); 586 (controversia fra Lamienses e Hypataei decisa *iussu optimi maximique principis Traiani Hadriani Aug.* dal proconsole S. Augurinus); C. V, 532. 35 *iudices a Cae*[*sar*]*e datos* (cfr. Mommsen al. n. 567); IX, 5420 (lite tra Falerienses e Firmani decisa da Domiziano); X, 8038 (Vespasiano per la controversia fra Vannacini e Mariani).

Nei processi criminali questa delegazione avveniva raramente cfr. Plin. *ep.* 7, 6, 8.

b) Delegazione per mandato speciale per una determinata categoria di processi. Augusto assegnò ai consoli la competenza su i fedecommessi, per cui Claudio istituì due *praetores fideicommissarii*; così anche per le questioni di tutela, deferite prima ai consoli, fu istituito un *praetor tutelarius*, ed un *praetor ex liberalibus causis*, che costituì una vera sostituzione della nuova procedura all'antica, fu istituito forse all'epoca degli Antonini (C. X, 5398, del tempo dei Severi). Augusto delegò il pretore urbano per l'appello contro i decreti dei magistrati della capitale: Svet. *Aug.* 33: appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegavit urbano. Queste delegazioni furono dapprima rinnovate ogni anno, ma divennero poscia permanenti. L'appello delle province fu inoltre delegato da Augusto a mandatari speciali preposti a ciascuna delle province e presi dai consolari (Svet. *Aug.* 33) e ciò sembra, secondo le attestazioni epigrafiche, sia stato osservato per il primo periodo dell'impero: C. X, 5398: *C. Suetrius Sabinus* (console nel 214) *iudex ex dele*[*g.*] *cognition*(*um*) *Caesarian*(*um*) e 5178 (lo stesso) [*iudex ex*] *delegatu principum in provincia......*; VI, 31775: *Virius Lupus* (console a. 270) [*iudex s*]*acrarum cognitionum* [*per Aegyptum?*] *et per Ori*[*en*]*tem;* XIV, 3902 (1. metà del 3 sec.): *electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones;* VI, 1531. 1532: *cognoscens ad sacras appellationes.*

c) Delegazione generale, su cui si fondò, specialmente nel secondo periodo dell'impero, tutta l'amministrazione della giustizia in materia civile e criminale.

α. In Roma organi delegati sono:

1) *I praefecti praetorio*, che da capi delle guardie imperiali acquistarono un posto sempre più importante nel *consilium* del principe, ed ebbero già al principio del III secolo giurisdizione criminale in Italia, oltre le cento miglia da Roma, Coll. 14, 3, 2, e poi competenza per l'appello delle sentenze criminali dei governatori delle province, Cod. I. 9, 2, 6; ed

all' epoca dei Severi anche per quelle civili: Dig. 12, 1, 40; 22, 1, 33, costituendo nel III sec., contro le sentenze dei magistrati provinciali, il secondo grado di giurisdizione. Essi, poi, funzionavano non come semplici mandatari dell'imperatore, ma come suoi rappresentanti ed in suo nome. Con l'ordinamento dioclezianeo-costantiniano furono istituiti quattro *praefecti praetorio*, con competenza territoriale limitata, che perdettero il potere militare, ma conservarono il più alto grado della giurisdizione: l'inappellabilità dalle loro sentenze, che prima era disputata, Dig. I, 11, 1, 1, fu espressamente stabilita da Costantino nel 331: Cod. 7, 62, 19 (= C. Th. 11, 30, 16): a praefectis praetorio, qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt, provocare non sinimus, ne iam nostra contingi veneratio videatur; cfr. Dig. I, 11, 1, 1; 4, 4, 17; Cod. 1, 19, 5; C. X, 1700 (a. 343) *praefecto praetorio et iudici sacrarum cognitionum tertio* (Sul *praef. praetorio* cfr. C. I, 26; I, 27; C. Th. I, 5; D. I, 11. Bethmann-Hollweg, *CPr.*, III, p. 46 sgg.; Mommsen, *St. R.*, II, 865 sgg. 971 sgg.; *Strafr.* 67 sg; Hirschfeld, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten*[2], p. 339 sgg. Stein, *Untersuchungen über das Officium der Prätorianer Präfektur seit Diokletian*):

2) Il *praefectus urbi*. — La carica di *praefectus urbi*, istituita da Augusto per funzionare solo in assenza dell'imperatore, divenne sotto Tiberio permanente. Funzione del *praefectus urbi* era la polizia della capitale, per cui egli aveva una giurisdizione criminale corrispondente ai bisogni del mantimento dell' ordine pubblico, che si svolgeva, fino a 100 miglia da Roma, in forma celere e concorreva con la giustizia ordinaria delle *quaestiones*. Ma ben presto la *praefectura urbis*, divenne la più alta carica dell' amministrazione della giustizia criminale della capitale: all'epoca di Ulpiano aveva attratti a sè tutti i crimini, e le *quaestiones perpetuae* erano scomparse: Dig. 1, 12 pr.: omnia omnino crimina a praefectura urbis sibi vindicari; cfr. Dig. 47, 19, 3; 48, 10, 24; 48, 19, 2, 1; 48, 19, 8, 5; Coll. 14, 2, 2; 14, 3, 1. Al *p. urbi* apparteneva anche la giurisdizione civile nei casi in cui questa era connessa con le sue funzioni; così p. es. in materia di turbative possessorie, Dig. 1, 12, 1, 6. Nell' ordinamanto dioclezianeo-costantiniano accrebbe le sue funzioni e giudicò nei rapporti civili e criminali per le persone di rango senatorio, Dig. 1, 15, 3, 1, e *vice sacra* per l'appello da Roma e dall'Italia. In numerose iscrizioni di questa epoca si trova data al *praef. urbi* la designazione, abituale ad indicare la delegazione dell' imperatore; *vice sacra iudicans*: C. VI, 1140. 1158. 1155. 1160. 1173. 1192. 1194. 1672. 1683. 1691. 1718. 1703. 1719. 31396. 31397. 31413; o l'altra *iudex sacrarum cognitionum*: II, 2203; VI, 1142. 1155. 1166. 1161. 1162. 1159. 1167. 1168. 1170. 1171. 1172. 1174. 794. 1682. 1690. 1707. 1717. 31395. 31401. Un *praefectus urbi* con mansioni corrispondenti a quello di Roma fu istituito anche a Costantinopoli: C. III 737 *iudex dictus a praef. urbi Costantinopolitanae*. (Sul *praef. urbi* cfr. C. I, 28; D. 1, 12; Mommsen, *Strafr.*, 271 sgg., e *St. R.* II 1059 sgg.; Bethmann-Hollweg, o. c. III, 59 sgg.

3) I *praefecti annonae* e *vigilum*. Furono istituiti da Augusto ed ebbero la giurisdizione relativa alle loro funzioni. Il *praefectus vigilum* ebbe inoltre, probabilmente sotto Adriano, la sorveglianza dei *vici*, ed a ciò bisogna riportare, secondo Mommsen, (St. R., II, 1058) la loro competenza in materia di locazione (Dig. 20, 2, 9; 19, 2, 56), ed anche la loro decisione nel processo dei fullones del 244, C. VI, 266 (cfr. Mommsen *ad. h. l.*) (cfr. su essi Mommsen, *Strafr.* 274 sg.; *St. R.* II, 1037 segg. e 1054 sgg.; Bethmann-Hollweg, o. c. III, p. 64 e 65.

β. L'Italia fu divisa da Adriano in quattro distretti, e a capo di ciascuno di essi fu posto un *consularis*, cui spettava la stessa giurisdizione civile e criminale spettante in Roma alle magistrature urbane; anch' essi furono detti *iudices*: vit. *Hadr.* 22. Soppressi da Antonino Pio, furono ristabiliti da Marco Aurelio nel numero di cinque, o più, col nome di *iuridici* e con la sola giurisdizione civile, poichè oramai il *praefectus urbi* e il *praefectus praetorio* erano i soli competenti in materia criminale; cfr. C. IX, 339 (gli *iudices* di cui qui si parla Mommsen (ad. *h. l.*) crede che siano gli *iuridici* e non i magistrati municipali come pensa Henzen); C. X, 1702. 7286. 5398. 3843. 6656: IX, 1575. 1576. Diocleziano divise l' Italia, ai fini oltrechè dell' amministrazione, della giurisdizione, in numerosi distretti, a capo di ciascuno dei quali pose un *corrector*: C. V. 2818. 4327. 4328; VI, 1696. 1699. 1717. 1700. 1736; VIII, 5348; IX, 329. 667. 1117; X, 7234 1700. 7286. 212. 519. 1125. 3867. 4785. 6441. 7204; XI, 831. 6218. 4118; XIV, 3582. 3594. (Cfr. vv, **corrector**, 2, p. 1244 sgg. **consularis** 2, p. 866 e **iuridicus**,

γ. Nelle province la giurisdizione era esercitata dai governatori, che nelle province senatorie avevano il titolo di *proconsules* e in quelle imperiali di *legati Augusti pro prae-*

tore; fra essi vi erano alcune differenze di grado, ma avevano uguale giurisdizione sia in materia civile che criminale. Le regioni non ancora ordinate a province erano amministrate da *procuratores* o *praesides*, che erano di rango equestre. Con l'ordinamento di Diocleziano e Costantino si abbandonò la distinzione fra province senatorie ed imperiali e si costituì invece una scala gerarchica tra i governatori; il più alto grado occupavano i tre *proconsules* dell'Asia, dell'Africa e dell' Acaia; poi i *consulares* e da ultimo i *praesides*. Essi conservarono la giurisdizione civile e criminale di prima istanza, ma non potevano applicare nè la pena di morte nè la confisca di tutto il patrimonio senza il consenso dell'imperatore. I proconsoli però giudicavano in prima istanza, *vice sacra*, anche in quelle cause che avrebbero dovuto essere inviate all'imperatore, e in appello, di cui normalmente erano giudici i prefetti: cfr. C. VIII, 969: *proc(onsule) p(rovinciae) A(fricae) v(ice) s(acra) i(udicante)*: 970 *procons(ulatu) Mari Vindicii v(iri) c(larissimi) v(ice) s(acra) i(udicantis)*. 892 [*iudex sac*]*rarum cog*[*nitionum*] e così 1179. 1219. 1217. 1358. 1860. 1873. 5343. 5348. 892. 1782; VI, 1739. 1740. 1742. 1690. 1693. 1717. 1682. 1739. 1740. 1757.

Questi funzionari erano assistiti nell'amministrazione della giustizia da persone private scelte da loro per consiglieri e che sedevano anche in tribunale: *consiliarii* o *adsessores*. Nella monarchia l'assessorato divenne una carica stabile, ma l'assessore era scelto sempre dal funzionario: Cod. 1, 51, 1, Nov. 8, 8 pr. 15, 5, 2, e per un tempo determinato: Dig. 1, 22. 4 = 19, 2, 19, 10, ma non era mai un magistrato, nè, perciò, erano richiesti i requisiti delle magistrature: Dig. 1, 22, 2. Mentre prima erano onorarii, furono in quest'epoca retribuiti (vit. *Alex* 46) fu quindi stabilito anche il numero di assessori che il funzionario poteva scegliersi (Dig. 27, 1, 41, 2), e vietato di sceglierli fra i provinciali della giurisdizione Dig. 1, 22, 3. 4, 6, 38. cfr. C. X, 5393: *praef. fabr. i(ure) d(icundo) et sortiend(is) iudicibus in Asia*, XI, 3943: *adsedit magistratibus populi Romani ita ut in aliis et in provincia Asia custodia*[*rum causa itemque*] *in urna iudicum* (cfr. Dig. 1, 16, 6 pr.); C. XIII, 3162: *adsedit etiam in provincia Num(idia) Lamb(aes)ense M. Valerio Floro tribuno mil. leg. III Aug. iudici arcae ferrarium*; VIII, 9065. cfr. inoltre Dig. 1, 21, 6: Cod. 1, 52, 1; Cod. 1, 51; Dig. 1, 22 (cfr. Mommsen, *Strafr.* 136 sgg.).

Infine i funzionari che avevano un mandato generale potevano a loro volta delegare l'*imperium* giurisdizionale (Dig. 1, 21, 1 pr. e 2, 1, 3) sia ad un subordinato sia ad un privato. La delegazione ai subordinati (cfr. Dig. 1 16; 1, 21, 4 pr.; C II, 6278), che erano anche funzionarii, li rendeva partecipi della giurisdizione, che era, però, limitatata (Dig. 1, 16, 11), e non conferiva loro l'*ius gladii* (Dig. 1, 21, 1, 1. 50, 17, 70). La delegazione ad un privato, *iudex datus* o *pedaneus*, si distingue dalla prima per ciò che il subordinato, sebbene mandatario, poteva delegare (Dig. 1, 16, 12. 18, 8; 5, 1, 12, 1), mentre il privato non aveva questo potere (Dig. 1, 21, 5): ad esso era conferito il solo *imperium* necessario a giudicare: Dig. 1, 21, 5, 1: mandata iurisdictione privato etiam imperium quod non est merum videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coercitione nulla est. Il delegante poteva scegliere chi voleva, spesso nelle province gli assessori o gli ufficiali romani: C. XIII, 3162. La denominazione di questo giudice è in origine *iudex datus* cfr. C. III, 2882. 2883. 9832. 9860. 9864[a]. 9938. (tutti esempi di *iudices dati a leg. Aug. pro praet.* o a *praeside inter civitates*, per controversie di delimitazioni di confini); A. Gell. 12, 13, 1; Dig. 42, 1, 15 pr.; 49, 3, 1; 49, 1, 21, 1 e 23 pr. etc. Ma dal principio del 3° sec. *iudex pedaneus*. Ulp. Dig. 2, 7, 3, 1; 3, 1, 1, 6; 26, 5, 4; Paul. Sent. 5, 28, 1; Dig. 48, 19, 38, 10; Cod. 2, 3, 29, 2; o anche *arbiter*: Cod. 7, 44, 1; 7, 63, 2, 4. 5 (alcune volte si trova anche solo *iudex*; C. V, 2781, 2. 12. 18. 23. 25. = C. Th. 9, 5, 1 = Cod. I. 9, 8, 3). I *iudices pedanei* costituivano la più bassa categoria dei giudici ed erano loro affidate le cause di minore importanza: C. III, 457 (= Cod. Th. 1, 16, 8 = Cod. J. 3, 3, 5): *pedanei indic*[*es hoc*] *est ei, qui negotia umilio*[*ra*] *disceptent*: cfr. D. 3, 1, 16; C. 3, 3, 2. Sul iudex ped. cfr. C. 3, 3. Mommsen, *Strafr.* 248 sgg.; Bethmann - Hollweg, o. c., 111, 116 segg.; Wlassak, v. χαμαιδικαστής in P. W.; Mitteis, *Grundz.*, 42 seg.; *Chrest.* 58, 79, 82.

Sulla procedura *extra ordinem*, oltre i su citati, cfr. Iörs, *Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der röm. Kaiserzeit;* Wenger, *Instit. der röm. Zivilprozessrechts*, p. 58 sgg.; Girard. *Manuel*, p. 1131 sgg.; Wlassak, *Röm. Provinzialprozess;* Pernice, *Festg. f. Beseler*, p. 36 sgg., Costa, *Proc. civ. rom.*, p. 139 sgg. Boyé A. I. *La denuntiatio intr. d' inst. sous le princ.*, 280 sg.

Dr. Francesca Bozza

Index arcae Galliarum. C. XIII, 1686, 1707, 1708. cfr. v. **Gallia**, v. 3, p. 403.

IUDICIUM — 1) In senso generico equivale ai nostri processo, giudizio, e ha il senso di attività concorrente delle parti e dell'organo giurisdizionale, chiamato da privati a decidere questioni interessanti privati, di carattere civile e penale (*iudicium privatum*) oppure mosso da altri organi dello Stato ed anche da singoli, autorizzativi dall'autorità giudiziaria volta per volta, in quanto rappresentanti l'interesse pubblico, per reprimere fatti ritenuti (con legge pubblica, cfr. Mommsen, *StrafR.*, 191 n. 2) dannosi alla costituzione o alla vita dallo Stato, considerata quest' ultima in sè o in quella dei suoi componenti (*iudicium publicum*) [cfr. Wlassak, *Anklage u. StreitB.*, 21].

2) *iudicium.*, in senso più ristretto, ma assai diffuso, è, nel processo privato, l'attività processuale richiedente il concorso dell'attore, del convenuto, dell' arbitro (*iudex* singolo o collegiale) che parte dalla *contestatio litis* e si chiude con la sentenza: la fase conclusiva del processo, insomma. Per la qual cosa *i.* assume significati varii a seconda dei mutamenti portati nel processo dalle riforme giudiziarie e della prevalenza che alcuni elementi di esso, inesistenti o negletti prima, vengono ad ottenere su altri. Nella procedura delle *legis actiones* infatti (meno, nei primi tempi, per la *manus iniectio iudicati*, che rappresenta la fase esecutiva di un processo già esaurito e, non offrendosi un *vindex* al debitore, consiste solo nello stadio *in iure*) *i.* è la parte del processo che si svolge innanzi l'*iudex* prima, forse, scelto dalle parti, poi dato dal magistrato, e che si conclude con l'accoglimento o il rigetto della domanda (nella *l. a. sacramenti* con la dichiarazione del *sacramentum iustum* e dello *iniustum*). Nella procedura formulare significava la fase del processo nella quale lo *iudex* scelto dal magistrato (pretore) nelle liste esistenti (prima fra i senatori, dopo C. Gracco fra i cavalieri, dopo Silla fra i senatori, e in seguito alla l. Aurelia fra i senatori, i cavalieri e i *tribuni aerarii*) dava, in base alla formula, i provvedimenti definitivi sulla controversia. Con l'accezione della formula (*i. accipere*) si verificava la *l. contestatio*, per effetto della quale si consumava come per novazione il rapporto giuridico dedotto in lite, sicchè, in realtà, il giudice per esaminare la causa doveva prendere come solo punto di partenza la formula e, se riteneva fondata l'*intentio*, esatta la *demonstratio*, condannare o aggiudicare, assolvere in caso contrario, già essendo fissati, talvolta, perfino i limiti della condanna dal pretore: così la formula stessa si chiamava *iudicium*. In essa infatti si riassumeva il contenuto dell' attività arbitrale che non poteva varcarne i confini. Dato, inoltre, che il fine del processo e, in ispecial modo, di questa sua parte era la sentenza, anch'essa si chiamò *iudicium* e *i.* fu detta pure la capacità di pronunziar sentenze e di volere fini giuridici, sicchè la parola giunse perfino a indicare la capacità di volere e di giudicare, e, infine, la manifestazione di volontà, sia singola che collettiva [cfr. *senatus iudicio* C. VI, 1683, l. 10].

3) *iudicium.* si trova spessissimo nelle fonti per *actio*. Nello editto del pretore, specialmente, indica l' *actio* in quanto concretata in una formula (ne è il significato originario pel Wlassak, *ProzG.*, 1, 72-85 [v. pure in P. W., I, coll. 304-306]; contra Kuebler, *ZSS* XVI, 137 sgg.: *iudicium* = tribunale, collegio, e, in parte, Huvelin in *Mél. Gérardin*, 351 sgg: *i* = sentenza; cfr. C. I, 200 ll. 47-48). Infatti il pretore nella sua attività creatrice dello *ius honorarium*, oltre le azioni di diritto civile (*si alia actio non erit*, cfr. Ulp. D. 4, 2, 1 § 1; ma indifferentemente per *actio* D. 4, 2, 14, 2 e Paul. D. 4, 3, 25), tipi di controversia, i cui schemi fissi contenevano i rapporti [di diritto civile dedotti in giudizio, concedeva, in via di adattamento del diritto alla realtà le cosiddette *aa. ficticiae*, *utiles*, *in factum conceptae*. In sostanza, di dette azioni, non esiste che la formula, lo *iudicium* dato dal pretore che in esso considerava il fatto sotto un riflesso che avrebbe dovuto ottenerne la rispondenza ai presupposti dell'azione civile (*aa. ficticiae*, *utiles*), o richiamava l'attenzione dello *iudex* sul fatto considerato in sè per sè, che neanche per mezzo di finzioni poteva esser ricondotto al tipo — e così adattava l' azione al fatto non il fatto all' azione (*a. in factum*), sicchè detti mezzi processuali venivano indifferentemente chiamati *aa.* e *ii. in factum*, *utilia*, *ficticia*. Insomma, mentre l'a. civile è la potestà di far valere una pretesa privata riconosciuta degna di tutela dal diritto che l' ammetteva, nelle altre azioni si ha un interess non tutelato dal diritto ma considerato meritevole di protezione dal pretore (v. Gradenwitz, *Interp.*, 103; Bertolini, *Appunti didattici: Il processo civile*, II, 248 n. 1).

4) *iudicium* significa inoltre (come *ius*) il Tribunale sia in quanto luogo d' udienza sia in quanto collegio giudicante [C. 198 l. 4; cfr. Kuebler, *ZSS.* cit].

GIUSEPPE FLORE

IUENALIS (**pagus**). — Iscrizione di un luogo presso Aquae nella Gallia Narbonensis (C. XII 512): *Pro salute Neronis Claud*(*i*) *Caesaris Aug*(*usti*) *Ger*(*manici*) *p*(*atris*) *p*(*atriae*) *sacr*(*um*) [*p*]*agus Iuenalis.*

IUENNA (*Iaunstein* presso *Globasnitz*). C. III 5072-5081. 11646-11651. 14366, 3. 4. 15205 k. — Stazione del Noricum, sulla via da Virunum a Celeia (Tab. Pentingeriana), sulla riva destra del Danuvius. Era una specie di *vicus* della vicina città di Virunum, a cui sono da riferirsi tutti i due *aedilicii* ricordati nelle lapidi 5073-5074. Tutte le altre, infatti, non offrono alcun accenno ad un ordinamento a comune.

Mommsen, C. I. Lat. III p. 623 cf. 1825.

IUGALIS. — Nel significato di *uxor* si ha in una iscrizione di Ostia (C. XIV 1035 *a*) e un' altra (Bull. crist. 1865 p. 56.). Cf. Venant. carm. 2, 76, 6, Cod. Iust. 2, 7, 22, 1; 5, 17, 8, 3.

IUGARIS, IUGARIUS. — *Soli invicto sacrum T. Pomponius Repentinus nomenclator tensar*(*um*) *iugaris s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *d*(*ono*) *d*(*edit*) C. VI 740.

Nem(*esi*) *Aug*(*ustae*) *Censor iugarius ex voto* etc. C. XII 3102. — *Censor iu*[*garius*] *v*(*ivus*) *sibi et* [*filiae ?*]. 3338.

IUGARIUS (**vicus**). — *D. Veturius D. l*(*ibertus*) *Atticus purpurar*(*ius*) *de vico Iugar*(*io*) (N S. 1922 p. 144. Una delle vie di Roma, che dal *forum holitorium*, presso il Tevere, costeggiando la pendice del Capitolino, dalla porta Carmentalis della città Serviana andava a sboccare nel foro Romano, tra il tempio di Saturno e il lato minore della basilica Iulia (Liv. 27, 37, 14). Gli antichi la ricordano a proposito di un incendio che nel 313 a. C. distrusse gli edifici che vi sorgevano ai lati (Liv. 24, 47, 15) e della caduta di una frana del Capitolino (Liv. 25, 21, 6).

Fasti Vallenses al 10 Maggio (C. I² p. 241): *Feriae arae Opis et Cereris in vico Iugario constitutae sunt.* Una iscrizione sepolcrale di Roma (C. VI 1632) relativa ad un M. Valerius M. f. Pal(atina) Amerimnianus, finisce così: *natus eques Romanus in vico Iugario.* È erronea la origine del nome da un altare ivi dedicato alla dea *Iuno Iuga* (Fest. epit.. p. 104). Nei regionarii del tempo di Costantino la via è posta tra il miliarium aureum e la basilica Iulia (Curiorum), ovvero tra l' atrium Caci presso il forum boarium e la porticus margaritaria (Natitia), cioè all'estremità opposta (Urlichs, Cod. top p. 12 seg.). Cf. Iordan, Top. I p. 511. 515. De Ruggiero, Foro Romano p. 510 seg.

IUGATIO. — La riforma del tributo fondiario introdotta da Diocleziano in tutto l'Impero, si fondava parte sull'unità dell' imposta secondo il valore dei prodotti del suolo, parte sul numero dei coloni, degli schiavi e del bestiame: *capitatio humana atque animalium* (Cod. Theod. 11, 12, 1). E *iugum* si disse l'unità catastale del terreno (Cod. Theod. 11, 2, 1; 16, 2, 15 pr.), e *iugatio* l' imposta medesima, donde *capitatio humana* e *iugatio terrena* (Cod. Iust. 11, 52, 1; 11, 48, 9. Cod. Theod. 8, 11, 1 pr). In questo senso le parole *iugum* e *iugatio* ricorrono specialmente in una epistola rescritto diretta da Valentiniano, Valente e Graziano ad un procuratore della provincia dell'Asia, a proposito di opere pubbliche da eseguire e al modo di farvi concorrere col tributo le città (Bruns, Fontes⁷ p. 270 segg. Cf. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 224 segg).

IUGERUM. — Misura di campi di forma rettangolare e consistente in 2518,88 metri quadrati = 28800 piedi quadrati romani (Columella, de re rust. 5, 1, 5 segg. Quintil. 1, 10, 42 cf. Dig. 19, 1, 4, 1. 13, 14; 21, 2, 64, 4; 50, 15, 4 pr. etc.). La lex agraria del 111 a. C. v. 14. 25. 60 (Bruns, Fontes⁷ p. 76. 78. 83) determina il numero dei iugeri (*iugra*) degli *agri occupatorii* e in genere demaniali assegnati a coloni e privati (cf. Mommsen, C. III p. 87. 89). — [*Nero*] *Claudiu*[*s*] *Caesar Aug*(*ustus*) *Germanicus Aesculapio iugera quinque data a divo Au*[*g*(*usto*)] *confirmata a divo Cl*(*audio*), *restituit c*(*oloniae*) *I*(*uliae*) *n*(*obili ?*) *Cnos*[*so per*] *Licinium... proc*(*uratorem*)... (C. III 14377). — *Huic monumento cedit custodiae causa quae est iuncta tabernae* (sic) *cum aedificio et horto plus minus iuger*(*a*) *V* (C. VI 17992). — *Cum balineo et aedificiis quae sunt iuncta ex utraque parte secus vium aquae ductu ex fundo Cutuleniano et iugera agri Cutuleniani pl*(*us*) *m*(*inus*) *III* etc. (C. XI 3932). — *Ti. Clau*(*dio*) *Aug*(*usti*) *l*(*iberto*) *Ialyso excepto iugero p*(*edes*) *CL* (EE. IX, 936). cfr. C. III 14493. VI 1520

IUGMENTUM. — Architrave o imposta (Cato, de rer. 2. 14). *Iugmentum et paries insuper privatus aedium pracil*(= *praedi ?*) *L. Ponti Astyli et Aciliae Theocritae* (C. VI 24710).

IUGURTINUM. (**bellum**). — v. **Bellum** I p. 1671.

IUGUM. — Nel significato di sommità continua di monti, giogaïa (Vergil. Ecl. 3, 76) si ha in una iscrizione di Perrhaebia nella Thessalia e relativa ad una controversia di confine risolta sotto Traiano (AE. 1913, 2): *placet finem esse a termino qui est in via supra Geranes inter Azzoris* [*et*] *Ono*(*a*)*reas et Petraeas* [*in*] *Dolichis, per summa jug*[*a a*]*t campum qui Pronom*[*ae v*]*ocatur, ita ut campus in* [*pa*]*rte sit Elemiotarum e*[*t per*] *summa juga at...* In rapporto al catasto v. **Iugatio.**

Sub iugo. — Iscrizione della Tunisia (AE. 1906, 41): *Saturno Aug*(*usto*) *sacr*(*um*). *C. Memmius Pudens sacerdos intravit sub iugu l*(*ibens*) *a*(*nimo*).

IULIA. — Nelle fonti epigrafiche latine è frequentissima questa parola nei seguenti rapporti.

1) Nome di donne appartenenti alla casa imperiale:

Livia, moglie di Augusto, chiamata *Iulia* dopo la morte di lui:

Iulia Augusta C. II 194. 473. 2108. — III 7107. 9972. 12037. 14712. — VI 905. 3750. — IX 787. 1105. — X 1023. 1413. 1619. 6309. 8042, 60. 8060,1. AE 1927, 158 — *Iulia Augusti imperatoris* X 7501. — *Augusta Iulia* IX 4514. X 459. 789. — *Iulia divi Augusti* AE. 1914, 171, 1920, 21. Cagnat I. L. d'Afrique 257.

Figlia di Augusto:

Iulia Caesaris f(*ilia*) C. III 7156. EE. VIII, 18 p. 363. AE 1924, 68; 1928, 50.

Madre di Germanico:

Iulia Agrippina Caesaris Aug(*usti*) *Germanici mater* C. II 963.

Moglie di Claudio:

Iulia Agrippina C. IX 6326. — X 933. 1418; — *Agripina Iulia* C. X 6638. 5. 6.

Figlia di Tito:

Iu[*liae*] *T. Ca*[*esaris*] *im*[*p*(*eratoris filiae*] C. VI 941.

Iulia Augusta C. V 527. 4213. IX 1183. 2588. X 1632. — *divae Iuliae* C. III 13524. — *diva Iulia Pia Augusta* C. IX 1153. — VIII 27778.

Moglie di Settimio Severo:

Iulia Domna Augusta C. III 75. 121 add. 154. 1565. 1686. 3119, 3269. 6071. 6714. 7485. 7513. 7520. 7690. 7540. 7958. 10109. 10333. 12105. 12271. 12272. 12757. 13689. 13805. — VI 1048. — VIII 75. 710. 847. 885. 1856. 2550. 2670. 4125. 8320. 10034. 10359. cf. 588. 1017. 2549. 2704. 5699. 14457. 14690. 23405. 23991. 26544. 26180. 26225. — IX 4637. 4880. — X 1585. 3835. 5826. 7502. 7272. — XII 2491. 4345. Cagnat. I. L. d'Afrique 27. 28. 130. 218. 268. 298. 302. 355. 502. 525. 527. 613. *Inscr. lat. de l'Algérie* 869, 1256, 2086 cfr. 2088, 2092; AE. 1926, 31, 159; 1927, 30,

Iulia Augusta C. II 259. 810. 1688. 2829. — III 130. 427. 471. 1070. 1376. 1780. 4054. 5935. 7836. 8185. 8243. 10197. 10828. 11951. 13636. 14192. 12. — VI 120. 180. 220. 225-27. 354. 410. 419. 461. 643. 883. 997. 1035. 1039. 1049. 1063. 1070. 1079. 1872. 2149. 3401. 3768. 3776. 31335. 31536. — VII 7. 963. — VIII 27. 1628. 2230. 2527. 2528. 2551. 2553. 2559. 2585. 2619. 2657. 2671. 2706-2708. 2712. 4196. seg. 4322 seg. 6306. 6340. 6702. 6941. 6998. 8455. 9032. seg. 10198. 10231. 10379. 10683. 10868. 12031-12368. 12693. 14369. 14775. 17638. 17835. 17837. 17938. 18254. 20986-88. 22326. 22358. 22421. — EE. V, 910; VII, 391. 1206. — C. IX 2165. 488. — X 7272. — XI 1332. 1427. — XII 2491. — XIV 120. 124. 225. 2072, *Inscr. Lat. de l'Algérie* 1259, 2087,, 2089. AE. 1914, 38, 1917-1918, 15. 1926, 145, 158. NS. 1889 p. 73; 1890 p. 11.

Iulia Augusta Pia Felix C. VIII 1616. 1718. 2369-71. 2993. 6002. 99931. 8321. — X 5926. — AE. 1916, 100; II 2661: *Iulia Pia Felix Augusta.*

Iulia Augusta Caelestis dea. C. XIII 6671.

Madre di Heliogabalo:

Iulia Soaemis C. VIII 2564. 2715; *Iulia Augusta* C. VI 1079.

Ava di Alessandro Severo:

— *Iulia Maesa Augusta* C. VIII 2564. 2715. IX 790 — X 6002. XI 1175.

Iulia Maesa C. VI 2832 (= 32544). — XIV 2915 cf. 3514. — *Diva Iulia* AE. 1917/18, 9: Cagnat, I. L. d'Afrique 334.

Madre di Alessandro Severo:

Iulia Mamaea Augusta C. II 3393. 3413. — III 798. 3427. 3639. 7955. 7970. 8360. — VI 2832 (= 32544). — VIII 1-3.1313. 1406. 1428. 1429. 1484. 2620. 2714. 4511. 8781. — IX 963. — X 3478 — XIII 545. AE. 1923, 23; 1926, 87; 1927, 75.

Iulia Mamaea C. III 7473. 10301. — VI 2832 (= 32544). VII 222. 319. — VIII 1406 1429. 1484. 2715. 12646. 18079. — XIII 7495. — XIV 125 3037. — EE. V 612; VI 719. — AE. 1914, 60.

2) Appellativo soprattutto di colonie romane per effetto sia di reale deduzione di coloni in Italia e fuori, sia di concessione del titolo ad un municipio, ciò che era frequente

nell'Impero. In Italia le colonie *Iuliae* sono da riferirsi o a Cesare, o ai Triumviri Ottaviano, Antonio e Lepido ovvero ad uno dei tre imperatori della casa Iulia; sembra però che debba escludersi Cesare (Mommsen, Hist. Schriften II p. 224).

Africa

Colonia Iulia C. VIII 1798. v. **Assuras**.
Colonia Iulia C. VIII 1206. — v. **Carpis**.
Colonia Iulia C. VIII 805. 1413. 1494. 1497. *Colonia Concordia Iulia*, AE. 1924, 30.
Colonia Felix Iulia Aurelia Antoniniana C. VIII 1220. — v. **Carthago**.
Colonia Iulia Iuvenalis Honoris et Virtutis C. VIII 7041. 7071. cf. 7141. — v. **Cirta**.
Colonia Iulia C. VIII 980. 12452. — v. **Curubis**.
Colonia Iulia C. VIII 968. — v. **Neapolis**.
Colonia Iulia Augusta C. VIII 8931. 8933.
Colonia Iulia C. VIII 8929. — v. **Saldae**.
Colonia Iulia Veneria Cirta nova C. VIII 1632.
Colonia Iulia Cirta nova 1648. — *Inscr. Lat. de l'Algèrie* 1348.
Colonia Iulia Sicca ivi 1347, v. **Sicca**.
Colonia V)ictrix ?) Pia Iulia Thabracenorum ivi, 109 v. **Thabraca**.
Colonia Iulia Aurelia Commoda C. VIII 848. AE. 1923, 16. — v. **Thuburbo**.
Colonia Iulia Augusta legionis VII C. VIII 8837. — v. **Tupusuctu**.
Colonia Iulia Aelia Hadriana Augusta C. VIII 1181. — v. **Utica**.

Bithynia

Colonia Iulia Concordia C. III 336. — v. **Apamea**.

Cilicia.

Colonia Iulia. — C. III 6891. — v. **Olbasa**.

Creta.

Colonia Iulia n(obilis ?) C. III 1241. 14377; AE. 1925, 49. — v. **Cnossus**.

Dalmatia.

Colonia Martia Iulia C. III 1903. — v. **Salonae**.

Gallia Narbonensis.

Colonia Iulia Augusta C. XII 705. 982. 4414. 4415. 4528[add]. — v. **Aquae Sextiae**.
Colonia Iulia C. XII 1005. 1114. 1116-1118. 1120. v. **Apta**.
Colonia Firma Iulia Secundanorum C. XII 3203.
Colonia Iulia C. XII 1242. — v. **Arausio**.
Colonia Iulia Paterna C. XII 594. 595. 689. 694-700. 702. 704. 705. 712. 719. 731. 758. 1005.
Colonia Iulia 696. — v. **Arelate**.
Colonia Iulia Hadriana C. XII 1120. — v. **Avenio**.
Colonia Victrix Iulia C. XII 4230. 4238. 4240. 4241. 4402. — v. **Baeterrae**.
Colonia Iulia Meminorum C. XII 1239. — v. **Carpentorate**.
Colonia Iulia Paterna Narbo Martius C. XII 4432-4433. 4447. 4448. 4371. 4436. 5962. — v. **Narbo**.
Colonia Iulia Equestris C. XII 2614. v. **Noviodunum**.
Colonia Iulia Augusta Apollinaris. C. XII 358. 367. 4082. 5291. — v. **Reii**.
Colonia Iulia Augusta Florentia C. XII 2327. — v. **Vienna**.

Hispania.

Colonia Iulia Gemella C. II 3392. 3394. — v. **Acci**.
Colonia Faventia Iulia Augusta Pia C. II 4537-4539-4541-4548. 6148. 6149. — v. **Barcino**.
Hibera Iulia Ilercavonia ? — v. **Dertosa**.
Calagurris Iulia. — v. **Calagurris**.
Liberalitas Iulia. — v. **Ebora**.
Municipium Felicitas Iulia C. II 176. 185. 186. 5341.
Concordia Iulia. — v. **Nertobriga**.
Felicitas Iulia. C. II 5217[b]. 5221. — v. **Olosipo**.
Colonia Pax Iulia C. II 47. 48. 54. 55. — v. **Pax**.
Iulia Restituta. — v. **Segida**.
Iulia Constantia. — v. **Osset**.
Colonia Iulia Victrix triumphalis. C. II 4071. 4134. 4537-4548. 6072. 6148. 6149. — v. **Tarraco**.
Colonia Claritas Iulia C. II 1572. 1573. 2223.
Claritas Iulia C. II 1553. 1559. — v. **Ucubi**.
Colonia Iulia Genetiva C. II 5438. 5439. 5441. — v. **Urso**.

Italia.

Iulia Augusta C. V. 7047. — v. **Augusta Taurinorum**.
Colonia Iulia Concordia Augusta Felix C. IX 7165. — v. **Beneventum**.
Blanda Iulia C. X 125. — v. **Blanda Iulia**.
Colonia Iulia Felix Augusta C. X 3832.
Concordia Iulia Valeria Felix 3867. — v. **Capua**.

Colonia Iulia Castro novo C. XI 3576. 3577. 3578. — v. **Castrum novum**.

Iulia Concordia C. V 1884. 1901[add]. — v. **Concordia**.

Colonia Iulia C. X 3703. 3704. — v. **Cumae**.

Colonia Iulia Augusta C. V 7376. — v. **Dertona**.

Colonia Iulia Fanum Fortunae C. XI 6238.

Colonia Iulia Fanestris 6232. — v. **Fanum**.

Colonia Iulia C. XI 5269[a]. 5278. — v. **Hispellum**.

Colonia Iulia Felix Lucoferoniensis C. XI 3938. — v. **Capena**.

Colonia Iulia C. V 335. — v. **Parentium**.

Colonia Iulia Augusta C. XI 1059. — v. **Parma**.

Colonia Opsequens Iulia C. XI 1420 v. 36 cf. 1421. — v. **Pisae**.

Colonia Iulia Felix C. XI 6335. 6377. — v. **Pisaurum**.

Colonia Iulia Pola Pollentia Hereunea. C. V 8139. -- v. **Pola**.

Colonia Saena Iulia — v. **Saena**.

Colonia Iulia pra... C. X 5711. v. **Sora**.

Colonia Iulia Felix classica C. X 4832. v. **Suessa Aurunca**.

Colonia Coniuncta Iulia Sutrina C. XI 3254. — v. **Sutrium**.

Colonia Iulia Fida C. XI 4646 cfr. 4654. — v. **Tuder**.

Colonia Augusta Iulia C. X 4894. — v. **Venafrum**.

Lycaonia

Colonia Iulia Felix Gemina C. III 6786. — v. **Lystra**.

Macedonia

Colonia Iulia Augusta C. III 7281. — v. **Dium**.

Colonia Iulia Philippensis C. III 386. — v. **Philippi**.

Mysia

Colonia Iulia Pariana C. III 386. — v. **Parium**.

Phoenicia

Colonia Iulia Augusta Felix C. III 161. 165. 166. 6041. — v. **Berytus**.

Pisidia

Colonia Iulia Augusta prima fida C. III 12149. 12150. cfr. 6886. — v. **Comana**.

Colonia Iulia Augusta Felix C. III 6873. 6874. — v. **Cremna**.

Sardinia

Colonia Iulia Augusta C. X 7845. — v. **Uselis**.

Syria

Colonia Iulia Augusta Felix C. III 202. 6663. — v. **Heliopolis**.

3) *Iuliae* varie.

Iulia aqua. — BM. 1892 p. 79; 1893 p. 240; 1912 p. 233. NS. 1913 p. 7; 1914 p. 68. — v. **Aqua** I p. 570.

Iulia basilica C. VI 29844. H. VII p. 285. — v. **Basilica** I p. 978.

Iulia curia C. VIII 2596 (= 18094). 3516. — v. **Lambaesis**.

Iulia gens C. VI 2035, 9, AE. 1912, 10. — v. **Gens** III p. 482.

Iulia lex. — v. **Lex**.

Iulia via C. II p. 1148. V p. 1190 seg. VII p. 634. XII p. 634. EE. IX, 970. Dizionario I p. 823; II p. 37. — v. **Viae**.

IULIACUM (v. *Iulich*). — Luogo della Germania inferior sulla via da Xantona a Köln e da questa città a Tongern (Itin. Anton. p. 375, 8; 378, 7 cf. Tab. Peuting. II, 5. Ammian. 17, 2, 1). Le lapidi che provengono parte da questo luogo parte da altri luoghi (C. XIII 7869-7895. 12013. 12014), sono per lo più sacre o dedicate a *Matronae*.

IULIANUS (**M. Didius Severus**) Nato in *Mediolanum* il 29 od il 30 gennaio dell'a. 133; suo padre fu *Petronius Didius Severus*, e sua madre *Aemilia Clara;* suo avo paterno fu un Insubro di *Mediolanum*, l'avo materno era originario della colonia di *Hadrumetum* in Africa (*vita Did.* 1, 2). Fu ricchissimo e di nobile stirpe; si disse discendere dalla casa del grande giureconsulto di Adriano, *Salvius Iulianus*, l'autore dell'editto perpetuo. (Eutrop. 8, 17). ma questa discendenza è stata giustamente posta da alcuni in dubbio, sostenendo che una tale finzione fu originata dalla identità del cognome *Iulianus* (cf. Borghesi, *Oeuvres complétes*, VII, p. 529; O. Hirschfeld, *Geschichte der röm. Verwaltung*, I, p. 118), Fu allevato nella casa di *Donatia Lucilla*, madre dell'imperatore M. Aurelio (Cass. Dio, 73, 11; Aur. Vict., 19; *vita Did.*, 1, 3).

Di poco spirito e vanitoso, quantunque anch'egli fosse versato in giurisprudenza, era privo di esperienze e di senso pratico. Occupò tuttavia molte cariche, dell' *ordo senatorius* (*vita Did.*, 1, 4, 2, 3; cf. C. VI, 1401). Dopo il vigintivirato (*X vir stlitibus iudican-*

dis) ed il tribunato militare, fu designato questore prima di aver raggiunto l' età legale, sotto Antonino Pio. Fu poi edile e pretore, non più tardi dell' a. 161 (*suffragio Marci*, C. VI, 1401; cf. Dig. 28, 1, 20. 9). Secondo la detta iscrizione fu in seguito *legatus* del proconsole dell' Achaia e poi di quello dell' Africa. Ebbe anche il comando della *legio XXII Primigenia*, di stanza nella Germania superiore (*vita Did.*, 1, 3). Governò inoltre *diu et sancte* (*vita Did.*, 1, 7) la *Gallia Belgica* respingendo gli assalti delle tribù germaniche dei Cauci e dei Catti.

Fu console suffetto nell'a. 175 con *P. Helvius Pertinax* (*vita Pert.*, 14. 5; *vita Did.*, 2, 3; cf. Herod., II, 6, 6; C. VI, 1401), il futuro imperatore e suo antecessore. È una semplice coincidenza rilevata anche dai biografi, ma i due nomi furono spesso associati nel corso degli eventi.

Dopo il consolato fu legatò in Dalmazia ed ebbe anche colà a combattere con tribù di confine (*vita Did.* 1, 8), fu quindi legato nella Germania inferiore.

A Nymwegen furono trovati molti bolli di mattone con la scritta *sub. Did. Iul. cos.* (Brambach, C. I. Rh., 128 seg.), provenienti dagli edifici restaurati sotto il governo di Didio Giuliano, dopo la distruzione fattane dai Cauci nelle loro incursioni. Tenne questo ufficio probabilmente sotto Commodo, circa l'a. 181. Ricevette poi la *cura alimentorum* in Italia (*vita Did.* 2, 1).

Sembra abbia preso parte alla congiura del prefetto del pretorio *Tarrutenius Paternus* contro Commodo nell' a. 182 o 183 (Cass. Dio, 72, 10. 5; *vita Commod.*, 4). Fu dall'imperatore condannato all' esilio a *Mediolanum* sua patria (Cass. Dio, 78, 11; Zonar., 12, 7). Il suo esilio non durò più di due o tre anni; gli fu infatti ben presto affidata l'amministrazione della Bitinia e del Ponto (*vita Did.*, 2, 2; C. VI, 1401).

Dal governo della Bitinia passò all'alto ufficio di proconsole dell'Africa, ove fu successore di Pertinace nell'a. 189 o 190 (*vita Did.*, 2, 3; *vita Pertin.*, 14, 2). Sembra che durante il suo proconsolato Didio Giuliano abbia assolto dall'accusa di adulterio Settimio Severo, il futuro suo competitore (*vita Sev.*, 2, 2). E' inverosimile quanto asserisce Aurelio Vittore (*Caes.*, 19, 1) avere Didio Giuliano al termine del suo proconsolato ricevuto la *praefectura vigilum*, essendo questa una carica della carriera equestre.

Fomentò con Clodio Albino la rivolta contro Pertinace, che terminò con la morte violenta dell' avaro imperatore, avvenuta il 28 marzo dell'a. 193, per opera dei pretoriani mal pagati (*vita Did.*, 3, 7; *vita Albin.*, 14, 6; Aur. Vict., *Caes.*, 18, 2; Eutrop., 8, 16; Euseb., *chron.*, 175; Oros., 7, 16, 5).

Didio Giuliano si trovava in Roma nel giorno fatale; aveva allora circa 60 anni, età che avrebbe dovuto essere della saggezza. Si lasciò invece distogliere dai suoi prediletti studî giuridici e dall'amministrazione del suo considerevole patrimonio, e trascinare dall'ambizione di sua moglie *Manlia Scantilla* e di sua figlia *Didia Clara* (Herodian., 2, 6. 6; Zosim., 1, 7, 2). Il soglio imperiale era stato più volte comprato, ma finora mai messo all'incanto. Fu *Flavius Sulpicianus*, suocero di Pertinace, senatore, prefetto della città e capo del partito che voleva vendicare l' uccisione di Pertinace, che, secondo la tradizione, propose ai pretoriani di comprare la porpora bagnata dal sangue di suo genero (*vita Did.*, 2, 6; Herod., 2, 6, 10). Ciò fu risaputo ed il ricco Didio Giuliano capo del partito, ossequente alla memoria di Commodo, accorse a competere con l' avversario l' acquisto dell' impero. Avvenne una scena inaudita. Giuliano era sull'alto del muro di cinta dei *castra praetoria*, Sulpiciano all'interno; ciascuno faceva offerte. I messi andavano e venivano dall' uno all' altro dicendo: egli offre tanto, quanto dai tu di più? Si giunse a 20.000 sesterzi per ciascun pretoriano; Giuliano intanto con posa solenne gettava tavolette scritte di suo pugno, ove era detto che avrebbe rivendicato la memoria di Commodo, mentre Sulpiciano avrebbe senza dubbio vendicata la morte di Pertinace. Offrì infine altri 5000 sesterzi; ciascun pretoriano riceveva così una somma pari a 25.000 sesterzi (Cass. Dio, 73, 10; *vita Did.* 2, 4-7; Herodian., 2, 6, 4-8; Aur. Vict., *Caes.* 19, 1; Zonar., 12, 7).

Questo strano racconto, quale lo si desume dalle fonti storiche, è certamente esagerato, e di vero forse non v'è che la promessa di un ricco donativo ai pretoriani.

Fatta l'aggiudicazione i pretoriani recarono una scala perchè il compratore dell' impero potesse discendere al campo e ricevervi il giuramento e le insegne imperiali (Cass. Dio, 73, 11; *vita Did.*, 3, 2, 3). Gli stessi pretoriani gli fecero nominare due prefetti del pretorio scelti da loro stessi, *Flavius Genialis* e *Tullius Crispinus* (*vita Did.*, 3, 1).

I pretoriani uscirono dai *castra* in ordine di battaglia e condussero alla *curia* il nuovo imperatore, che salutarono col nome di Com-

modo (Cass. Dio, 73, 12, 2; *vita Did.*, 3, 1). Benchè molti senatori fossero devoti alla memoria di Pertinace, fra i quali lo storico Cassio Dione, la maggioranza del senato, sotto la minacciosa pressione dei pretoriani armati, acclamò Didio Giuliano, imperatore e padre della patria (*vita Albin.*, 1, 1; *vita Sev.*, 1, 7), malgrado che il popolo invocasse ad alta voce Pescennio Nigro, il governatore della Siria (Herodian., 2, 7; *vita Pescenn. Nigr.*, 2, 3).

Didio Giuliano salì poi al palazzo imperiale ove trovò ancora apprestata la cena frugale di Pertinace, e ne rise. Mandò a cercare i suoi amici e si mise a giuocare ai dadi, mentre giaceva ancora insepolto il cadavere del suo predecessore (*vita Did.*, 3, 1, 3).

Concesse subito il titolo di *Augusta* alla moglie Manlia Scantilla ed alla figlia Didia Clara (*vita Did.*, 3, 4). Il malcontento del popolo si manifestò maggiormente nei successivi giorni; fu male accolto nel foro, mentre si appressava alla *curia* e vituperato con le grida di usurpatore e di parricida (*vita Did.*, 4, 3; Cass. Dio, 73, 13; Herodian., 2, 6, 13; Zonar., 12, 7). Promise allora danaro ma la massa rispose: non lo vogliamo! I soldati della sua scorta fecero alcune cariche sulla folla dei dimostranti e non pochi rimasero uccisi, mentre i più si rifugiavano al Circo Massimo. Vi rimasero la notte intiera ed il giorno dopo, invocando gli dei ed i capi militari, fra i quali ripetutamente Pescennio Nigro (Cass. Dio, 73, 13; *vita Pescenn. Nigr.*, 3, 1). Questi non furono sordi alle invocazioni del popolo. Le legioni dei tre grandi eserciti proclamarono imperatori i loro capi; l'esercito della *Britannia* proclamò Clodio Albino (*vita Albin.*, 1, 2); quello della *Pannonia*, Settimio Severo, anche in memoria di Pertinace che era stato capo militare di quella provincia (*vita Sev.*, 5, 1), e l'esercito della *Syria*, Pescennio Nigro (*vita Pescenn. Nigr.*, 2, 3). Ciò accadeva nell'aprile dell'a. 193.

Clodio Albino dovette ben presto, volente o nolente, accordarsi con Settimio Severo, che ebbe così in sua mano la metà delle forze militari dell'impero.

Fu acclamato da ben 14 legioni, che ricevettero un largo *donativum* (*vita Sev.*, 5. 2). Si mise in marcia da *Carnuntum*, quantunque il suo biografo lo dica *repugnans* (*vita Sev.*, 5, 3); il suo esercito valicò le Alpi e marciò verso Roma, portando seco la vendetta di Pertinace.

Didio Giuliano lo fece proclamare dal Senato nemico pubblico e preparò la difesa di Roma, facendo scavare i fossati, chiamando a Roma i gladiatori di Capua ed i militi della flotta del Miseno (*vita Did.*, 8, 3; Cass. Dio, 73, 16). Intanto consultava i maghi e faceva immolare dei fanciulli per leggere l'avvenire nelle loro interiora (*vita Did.*, 7, 9; *vita Pescen. Nigr.*, 2, 2).

Settimio Severo mossosi da *Carnuntum* il 13 aprile giunse alla fine di maggio avanti la capitale (*vita Sev.*, 5, 4). In meno di sette settimane aveva a marce forzate percorso con il suo esercito il lungo tragitto. La rigida disciplina, il buono stato delle strade e l'abbondanza dei viveri avevano facilitato l'impresa. Era entrato in Ravenna prima che il prefetto del pretorio Tullio Crispino, inviato da Didio Giuliano, avesse potuto organizzare la difesa di quella città, mobilitando le milizie della flotta dell'Adriatico (*vita Did.*, 6, 4; Cass. Dio, 73, 17; Zonar., 12, 7).

Intanto Didio Giuliano atterrito proponeva a Claudio Pompeiano, genero dell'imp. M. Aurelio, che viveva a *Tarracina*, di divenire suo collega nell'impero (*vita Did.*, 8, 3), dicendosi troppo vecchio a sostenere da solo il grave pondo e di essere di vista troppo debole.

Seguendo l'esempio di Vitellio, divisò di inviare incontro a Settimio Severo le Vestali per placarlo (*vita Did.*, 8, 4).

Incalzando il pericolo pensò di nominare Settimio Severo suo collega nell'impero; il senato emise il relativo *senatus consultum* (Cass. Dio, 73, 17), e lo fece portare al nuovo imperatore dal prefetto del pretorio Tullio Crispino; Settimio Severo fece in pezzi il decreto e mise a morte il latore (*vita Did.*, 8, 1). Il suo stato di demenza giunse al punto di dare l'incarico al centurione Aquilio di uccidere Settimio Severo (*vita Did.*, 5, 7; Cass. Dio, 73, 16), e di nominarne il successore nella persona di Valerio Catulo (*vita Did.*, 5, 7; *vita Pescenn. Nigr.*, 2, 5). Ordinò inoltre l'esecuzione di quanti credeva favorevoli a Settimio Severo, fra gli altri di Emilio Leto, già prefetto del pretorio sotto Pertinace, e Marcia, la concubina di Commodo (*vita Did.*, 6, 2; Cass. Dio, 73, 16; Zonar., 12, 7).

Per arrestare la marcia del suo avversario ricorse perfino da buon leguleio alla procedura chiamata in diritto romano l'interdizione dell'*uti possidetis* (Cass. Dio, 73, 16).

Settimio Severo volle evitare di combattere per le vie di Roma, come accadde ai tempi di Vespasiano, e preferì di preparare un largo movimento in suo favore. Ebbe car-

teggio con i magistrati, fece affiggere un editto e nominò perfino prefetto del pretorio *Veturius Macrinus*, che Didio Giuliano accettò per timore (*vita Did.* 7, 5). Fece inoltre annunziare ai pretoriani che li avrebbe perdonati se gli avessero consegnato gli uccisori di Pertinace (*vita Did.*, 8, 5). I pretoriani accettarono e decretarono la morte di Didio Giuliano (Herodian., 2, 12. 6). Il senato lo spogliò della dignità imperiale, ed abbandonato da tutti fu ucciso il 2 giugno 192 nel suo letto, nel palazzo imperiale, mentre invano faceva appello alla clemenza del suo rivale; spirò pronunziando la parola: che male ho fatto? (*vita Did.*, 8, 8; *vita Sev.*, 5, 10; Cass. Dio, 73, 17; Herodian., 2, 12, 6). Aveva regnato 66 giorni (Cass. Dio, 73, 17; 60 giorni secondo Zonara, 12, 7; 2 mesi e 10 giorni indica la *vita Didii*, 9, 3, mentre genericamente assegnano una durata di 7 mesi, Aurelio Vittore, *epit.*, 19, 1; Eutropio, 8, 17; Orosio, 7, 16, 6).

Secondo altre fonti Didio Giuliano morì combattendo presso il ponte Milvio (Aur. Vict., *Caes.*, 19, 5; *epit.*, 19, 3; Eutr., 8, 17; Euseb., *chron.*, 175; Oros., 7, 16, 6; *Chron. Pasch.*, 493).

Visse anni 60, mesi 4 e giorni 4 (Cass. Dio, 73, 17), mentre il suo biografo lo fa minore di 4 anni (*vita Did.*, 9, 9, 3); avrebbe avuto alla sua morte soltanto 56 anni.

I suoi atti furono dal senato annullati e vennero distrutti perfino i trattati di diritto dei quali era stato autore (*vita Did.*, 8, 10).

Dopo la morte di Didio Giuliano, Settimio Severo consegnò il suo cadavere alla moglie ed alla figlia, che lo fecero seppellire al V miglio della via Labicana, ove era la tomba di famiglia (*vita Did.*, 8, 10). Per proteggere il suo vasto patrimonio Didio Giuliano aveva emancipato la sua figlia Didia Clara, facendole dono di tutti i suoi beni, ma Settimio Severo li confiscò ugualmente (Herodian., II, 6, 7).

Famiglia.

Manlia Scantilla = moglie. Nominata da Didio Giuliano *Augusta* subito dopo la sua elevazione al trono imperiale (*vita Did.*, 3, 4; cf. Cohen, *Monnaies impériales* III[2], pag. 402, n. 1-7: *Manlia Scantilla Aug*(*usta*); nei rovesci: *Iuno Regina* (1-6), *Pietas Publica* (7).

Didia Clara = figlia. Ricevette il titolo di *Augusta*, insieme a sua madre (v. s.; cf. Cohen, id. id., III[2], pag. 403, n. 1-5): *Didia Clara;* nei rovesci: *Fortuna Felix* (1); *Hilar*(*itas*) *Temp*(*orum*) (2-5). Fu sposa di *Cornelius Repentinus*, nominato dal suocero prefetto della città (*vita Did.*, 2, 3; cf. *vita Pertin.*, 14, 4). Sembra che fosse stata prima promessa ad un suo cugino, figlio a quanto pare di *Mummius Albanus*, e che poi abbia invece sposato Cornelio Repentino (L. Cantarelli, BM., 1884, pag. 97; cf. C. V 4353).

Petronius Didius Severus = padre (*vita Did.*, 1, 2; cf. C. VI, 2010, 24). Figlio di un altro *Didius Severus* (*vita Did.*, 7, 2), nato in *Mediolanum*, donde era originaria la *gens Didia* (*vita Did.*, 1, 2; Cass. Dio, 73, 11; Zonar., 12, 7), detta da Cassio Dione (73, 11), γένος βουλευτικόν, e dagli scrittori latini: *genus pernobile* (Aur. Vict., *Caes.*, 19, 2; *epit.*, 19, 1; Eutrop., 8, 17).

Aemilia Clara = madre (*vita Did.*, 1, 2) che a quanto pare faceva parte della famiglia dei *Cornelii Salvii*, alla quale appartenne *L. Salvius Iulianus*, il celebre giurista del tempo di Adriano (cf. L. Cantarelli, BM., 1884, p. 79; cf. B. Borghesi, *Archaeol. Ztg.*, 1845, p. 110 seg.). Egli è detto esplicitamente *proavus* di Didio Giuliano (*vita Did.*, 1, 1); Eutropio (8, 17) dice Didio Giuliano, *nepos Salvi Iuliani*, concordemente al suo biografo (*vita Did.*, 1, 2) che indica un Salvio Giuliano *avunculus*, dell'imperatore. (vedi però sopra).

Didius Proculus e *Nummius Albinus* = fratelli (*vita Did.*, 1, 2).

Cornelius Repentinus = genero (*vita Did.*, 2, 3; 3, 4). Fu nominato da Didio Giuliano *praefectus urbis*, al posto di *Claudius Sulpicianus*, genero di Pertinace, destituito (*vita Did.*, 3, 6).

Nome e titoli nelle epigrafi.

I) Nome = [*M. Didius Sev*]*erus Iulianus* = nome da privato (C. VI, 1401).

Imp(*erator*) *Caes*(*ar*), *M. Did*(*ius*) *Severus Iulianus*, *Aug*(*ustus*) = nome imperiale nelle monete (Cohen, *Monnaies impér.*, III, p. 398 segg., n. 1-19; nei rovesci: *Concordia Militum* (1-6), *Iuno Regina* (7), *Rector orbis* (14-19).

II) Cariche della carriera senatoria (*cursus honorum* dall' iscrizione onoraria riportata al C. VI, 1401).

1. [*x vir stl*(*itibus*) *iudi*]*candis*.
2. *tribunus leg*(*ionis*) [.....].
3. [*quaes*]*tor*.
4. *aedilis*.
5. *praetor*.
6. [*leg*(*atus*) *proconsulu*]*m Africae et Ac*[*h*]*aiae*.
7. *leg*(*atus*) *aug*(*usti*) [*pr*(*o*) *pr*(*aetore*) *prov*(*inciae*) *P*]*onti et Bithyniae*, [*item German*]*iae*, *Dalmatiae*, *Belgica*[*e*].
8. [*proco*(*n*)*s*(*ul*)] *Africae* (a. 189-190).

9. [*co*(*n*)*s*(*ul*)] ; (*consul suffectus* nell'a. 175 con *P. Helvius Pertinax;* cf. *sub Did*(*io*) *Iu-l*(*iano*) *co*(*n*)*s*(*ule*), Brambach, C. I. Rh. p. 129 n. 1789.

Fu anche *sodalis Antoni*[*ni*]*anus* e *patronus* [*coloniae au*]*g*(*ustae*) *Bisicae Lucanae ex Africa* (C. VI., 1401).

III) Titoli imperiali, desunti da un frammento degli atti dei fratelli Arvali il cui contenuto fu attribuito da D. Vaglieri alla *cooptatio* di Didio Giuliano. (C. VI, 32396; cf. N.S., 1898, p. 124.

1. *Aug*(*ustus*), v. anche la leggenda nel diritto delle monete, Cohen, o. c., III, p. 398 segg., n. 1-19.

2. *p*(*ontifex*) *m*(*aximus*), v. leggenda nel rovescio delle monete, Cohen, id. id., n. 8-13.

3. *tr*(*ibunicia*) *pot*(*estate*), nelle monete *tr*(*ibunicia*) *p*(*otestate*), v. s.

4. *co*[(*n*)*s*(*ul*)], nelle monete *co*(*n*)*s*(*ul*), v. s.

G. Labus, *Antichi monumenti scoperti in Brescia*, 1823, p. 48. — B. Borghesi, *Oeuvres complètes*, VII, p. 527 segg. — Th. Bergk, *Zur Geschichte und Topographie d. Rheinlande*, p. 43 segg. — Büdinger, *Untersuchungen z. röm. Kaiserzeit*, III, p. 74 segg., 146 segg. Tillemont, *Histoire des empereeurs*, III, p. 384. — V. Duruy, *Histoire des Romains*, VI, p. 33 segg. — L. Cantarelli, *La famiglia ed il « cursus honorum » dell'imperatore Didio Giuliano*, B. M., 1884, p. 74 segg., app. di C. L. Visconti, p. 98 segg., tav. VIII. — Klebs, *Prosopographia imperii Romani*, III, p. 11, n. 98. — Schiller, *Geschichte d. röm. Kaiserzeit*, I 2, p. 640 segg., 943. — De Ceuleneer, *Essai sur la vie et la règne de Septime Sevère*, p. 33 segg. — O. Hirschfeld, *Geschichte d. röm. Verwaltung*, I, p. 118. — Herzog, *Geschichte und System der röm. Staatsverfassung*, II 1, p. 419 segg. — Wietersheim - Dahn, *Geschischte d. Völkerwanderung*, I² p. 154, 164 seg. — von Wotawa, in Pauly-Wissowa, *Real Encyclopädie*, V. 1, p. 412 segg. — D. Vaglieri, N. S., 1898, p. 124. — Cohen, *Monnaies de l' empire*, III, p. 398 seg.

G. Mancini

IULIANUS. (Flavius Claudius).

I. La prima giovinezza (331-335).

L'imperatore Flavio Claudio Giuliano (sul nome cfr. il § V del pres. articolo) nacque a Costantinopoli in uno degli ultimi mesi del 331 d. C. (cfr. Amm. Marc. 25, 3, 23; Aur. Vict. Epit. 42, 12; Iulian. Ep. 51 434 D) o, come altri ha voluto, nella primavera del 332 (cfr. Neumanm, in Philologus, 50 (1891) pp. 761-762), da un figliuolo di Costanzo Cloro, e perciò fratello di Costantino il Grande: Giulio Costanzo. Dopo la morte della madre Basilina, ancor giovane, il primo terribile avvenimento, che colpì sinistramente la sua fanciullezza, furono i casi intervenuti a Costantinopoli tra il luglio e il settembre 337, allorchè Giuliano toccava appena i sei anni.

Costantino il grande era morto il 22 maggio 337, lasciando l' Impero diviso tra i suoi tre figliuoli superstiti — Costanzo, Costantino e Costante -- e i due suoi nipoti, Dalmazio e Annibaliano. Ma la distribuzione dell' Impero segnata nel suo testamento non era fatta per evitare controversie. Mentre prudentemente Diocleziano, nella sua riforma tetrarchica, aveva stabilito una graduatoria di dignità tra i Cesari e gli Augusti, e regolato il meccanismo della successione, Costantino, invece, faceva eguali tutti i successori, a cui nel 335 aveva distribuito i dominii imperiali, e dimenticava di designare chi, dopo la sua morte, avrebbe continuato a rappresentare l'unità dell'Impero. I suoi figli ricevevano tutti e tre il titolo di *Augusti;* il nipote Annibaliano, quello di *Re dei Re* col trono dell'Armenia e delle limitrofe regioni del Ponto. Solo il fratello di costui, Dalmazio, portava al governo della Tracia, della Macedonia e dell' Acaia il minor titolo di *Cesare.*

Che gli eredi non rimanessero paghi di quella incerta successione, e ch'essi disputassero lungamente sui particolari diritti conferiti a ciascuno dal testamento è manifesto non solo dalla teorica considerazione degli indefiniti rapporti, in cui quel documento li poneva, ma anche dal fatto ch'essi non poterono pigliarne subito atto, e di conseguenza recarsi, ciascuno, nelle province loro assegnate. Molto probabilmente, la controversia dovette volgere su due punti: in primo, sui rapporti vicendevoli nei riguardi della suprema rappresentanza ufficiale dell'Impero; in secondo, sui rapporti che in avvenire sarebbero dovuti intercedere tra il gruppo dei tre fratelli Augusti e i due fratelli-cugini, Annibaliano e Dalmazio, l'uno e l' altro, rispettivamente, Re e Cesare di parecchie importantissime contrade dell'Impero.

La lunga disputa, che si trascinò per parecchi mesi della primavera e dell' estate del 337, fu improvvisamente risolta, o piuttosto troncata, da un pronunciamento militare. In un giorno indeterminabile, fra il luglio e il settembre 337, scoppiò nel palazzo imperiale, e di qui si propagò per tutta Costantinopoli, una grande sedizione militare, diretta dagli stessi ufficiali superiori di quelle truppe. I soldati gridavano di non volere altri sovrani che i figli di Costantino. E, a dare sanzione effettiva alla propria volontà, si dettero a massacrare, non solo Dalmazio e Annibaliano, ma tutta la numerosa discendenza maschile di Costanzo Cloro, i piú remoti congiunti e i loro stessi fautori. Dal grande bagno di sangue non

uscirono salvi che due fanciulletti, figliuoli entrambi di Giulio Costanzo, sebbene di madre diversa — Gallo (*Flavius Claudius Costantius Gallus*) e il nostro Giuliano — di cui l' uno contava dodici anni; l'altro, appena sei, ed era di salute cagionevolissima.

Riesce ben difficile, anche volendo rifiutare le positive testimonianze accusatrici dei contemporanei (Zosim. 2,2,40; Hieron. Chron. ad a. 337 e 338; Amm. Marc. 21,16,8; Athanas. Hist. ariana ad monachos, 69) e dello stesso Giuliano (Epist. ad S. P. Q. A. 270 C-D), escludere nell' eccidio ogni responsabilità dei figli del grande Costantino, specie di Costantino II — il maggiore d' età — e di Costanzo, il più abile e meno scrupoloso. Parlano contro di loro l' acquiescenza all' opera dei massacratori; il vantaggio che ne derivò appunto a Costantino e a Costanzo, i quali, l'anno dopo, redistribuendosi l'impero, arrotondarono — essi soli — i proprii dominii con le spoglie tolte ai due cugini massacrati, e perfino — si direbbe — testimonia contro di loro la salvezza dei due innocui fanciulli, che da un lato poteva costituire un *alibi* morale di qualche importanza; dall'altro, una riserva per qualche imprevista necessità.

Come che sia, Gallo e Giuliano furono salvi, e poco dopo gli Augusti cugini, o, piuttosto, Costanzo, al quale i cruenti casi dell' estate del 337 avevano donato, insieme con l' Asia, la Siria e l' Egitto, il governo del Ponto, della Macedonia, dell' Acaia, della Tracia e, quindi, di Costantinopoli, toglievano a Giuliano l'eredità del patrimonio paterno e materno, lo separavano dal fratello, e lo inviavano a Nicomedia sotto la tutela del vescovo Eusebio (Amm. Marc. 22, 9. 4): quello stesso che aveva già battezzato Costantino morente. L'anno successivo, però, Eusebio passava al più onorifico seggio di Costantinopoli. Noi non possiamo dire con sicurezza se Giuliano tornasse ora di nuovo nella capitale dell'Impero per lui così piena di tristi memorie. Certo, a Costantinopoli o a Nicomedia, il vero direttore spirituale della sua anima adolescente non è punto, come si rileva da tutti i suoi scritti, l'ariano Eusebio, ma un più modesto pedagogo, l'eunuco Mardonio, che un tempo era stato anch'egli maestro di Basilina, e che, forse, più di ogni altra persona gli ricordava la madre e la casa paterna (Iulian, Misopogon, 352 B).

L'istruzione o, piuttosto, l'educazione che Mardonio gli impartisce, mentre il giovinetto comincia a frequentare le scuole dei principali maestri di retorica, è nettamente classica. Deve, anzi, dirsi che l' infelice pedagogo avesse dell' antica letteratura un senso quasi sacro, e la volesse (tal quale più tardi la vorrà il suo imperiale discepolo) riguardata, non solo come un perfetto modello d'arte e di speculazione filosofica, ma come fonte perenne di autorità e di morale pratica. Secondo egli opinava, e secondo Giuliano fedelmente apprenderà, l'*Iliade*, l'*Odissea*, gli scritti di Esiodo e di Platone ecc. non sono soltanto dei bei libri di poesia e di filosofia; sono il *vade mecum* del buon cittadino; sono la guida spirituale del saggio e dell'uomo dabbene. C'era, anche, nel paganesimo di Mardonio (chè pagano egli dovette essere) un'austerità, quasi una tristezza, che troppo ricordano il carattere dell'imperiale discepolo e gli amari contrasti del tempo. « Il mio rabbioso pedagogo », scriverà più tardi ironicamente Giuliano, indirizzandosi a quei di Antiochia che biasimavano la sua irsuta rozzezza; « il mio pedagogo... è ora causa del mio contrasto con voi: perchè mi ha instillato, e quasi stampato, nell'anima cose, di cui, in quel tempo proprio avrei fatto a meno; egli tanto più volenterosamente con la sembianza di fare il bene mio, me lo cacciava dentro, chiamando dignità la rozzezza; sapienza l'insensibilità; forza d'animo il non cedere alle passioni..... Quante volte..... a me ancor piccolino diceva: « Non « ti trascini la turba dei tuoi coetanei, che « frequentano i teatri, a bramare quegli spet« tacoli. Hai vaghezza di corse? Ce n' è una « in Omero composta con incomparabile abi« lità. Prendi il libro e studia — Odi parlare « di pantomimi danzanti? Lasciali andare! Ben « più virilmente danzano, presso il popolo dei « Feaci, i fanciulli. Tu hai per citaredo Fe« mio e per cantore Demodoco.......Ricordati « bene che nulla vedrai di più delizioso..... » (Misopogon, 351 D - 352, trad. Rostagni).

Con tali mezzi Mardonio si studiava di rendere il suo discepolo « migliore forse degli altri uomini, certamente di se stesso » (Misopogon, 353 C). Questa maniera di concepire il paganesimo, la sua letteratura, la sua religione, la sua filosofia, sarà esattissimamente quella, secondo cui lo concepirà Giuliano. Nulla è da essa più remoto del concetto lieto che noi moderni ci siamo formati dell'ellenismo e nulla di più vicino a quella rude, religiosa umanità, che, a dispetto della sua coltura greca, Giuliano incarnerà nella sua vita e nel suo maturo pensiero di Augusto (cfr. Misopogon, 339 C. 344 A; 359 B - C).

Nel 344, o nel 345, Gallo toccava già i diciannove o venti anni; Giuliano, i tredici o

quattordici. Sembrò a Costanzo che i due fanciulli di cui l'uno era ormai giunto alla soglia della adolescenza, e l'altro, a quella della prima giovinezza, non potessero considerarsi così innocui come in passato; onde, riunitili di nuovo, li relegò in un remoto dominio imperiale, nella solitaria e selvaggia Macellum, in Cappadocia, a pie' del Monte Argeo (Iulian. Ad S. P. Q. A. 271 B-C).

In questo vero e proprio esilio, nel quale Giuliano dovette soffocare per ben sei anni, una sola consolazione egli ebbe: quella del fratello, cui finalmente era stato ricongiunto e del precettore, per lui indimenticabile, Mardonio. Ma quella semirelegazione ebbe anche un' altra importanza per la sua vita. Egli cominciò a prendervi diretta e assidua conoscenza dei volumi dell'Ebraismo e del Cristianesimo. Se ciò fosse dovuto a speciale forma di istruzione, che allora gli venisse impartita, o piuttosto al caso, o al bisogno spirituale di occupare — nella lettura — le lunghe, vuote ore della giornata (cfr. Iulian. Ep. 9 *in fine*), noi non possiamo stabilire. Certo allora dovette palesarsi quel primo inconciliabile attrito tra il rigore positivo della sua, fin troppo loica, mentalità e il misticismo evanescente dei libri sacri, che si farà particolarmente manifesto nella sua polemica « *Contro i Cristiani* ». Certo però questo inizio di un contrasto interiore non ebbe immediata presa sulla sua vita pratica, nè, forse, sulla consapevolezza del suo pensiero, ed egli continuò nelle pratiche esteriori della religione cristiana nè ricusò probabilmente di servir da *lettore* nella chiesa locale (Sozom. H. E. 5, 2, 180 ed. Migne).

Nel 351 Costanzo, rimasto inopinatamente unico imperatore, ebbe bisogno di uno dei due orfanelli abbandonati. Costantino era scomparso ne 340 nel turbine di una guerra civile, combattuta col suo maggiore fratello, la cui posta era stata, probabilmente, il possesso dell'Africa settentrionale. Dieci anni dopo, nel gennaio del 350, mentre una grande guerra di preminenza sembrava disegnarsi tra l'Oriente e l'Occidente, anche Costante periva per mano di un usurpatore, e nella parte dell'Impero, che era stata sua, e che comprendeva anche i dominii del fratello estinto dieci anni prima, spuntavano due usurpatori: un Magnenzio e un Vetranione. Frattanto le sempre accese guerre persiane inchiodavano Costanzo in Oriente. Si faceva manifesto che il carico dell'impero riusciva troppo gravoso per un sol uomo, specie che le questioni occidentali si palesavano terribilmente aggrovigliate. Le due usurpazioni non erano soltanto fenomeni di ambizione personale, ma stavano a significare le violente crisi sociali, che da gran tempo laceravano la Gallia, e da cui procedeva un ritorno degli spiriti verso il paganesimo. Nell'altra sezione dell'Impero, intanto, una serie ininterrotta di agitazioni e di concilii erano andati dimostrando che l'Oriente recalcitrava a lasciarsi imporre il giogo di quella confessione ariana, il cui trionfo stava in cima a tutti i puntigli, se non proprio ai sentimenti religiosi, di Costanzo. Per potersi quindi occupare a fondo dell'Occidente, ove egli intendeva cominciare a dispiegare tutta l'energia necessaria a domare le sedizioni, Costanzo aveva bisogno di qualcuno che governasse per lui l'Oriente. E aveva pensato appunto a Gallo, che contava ormai 25 o 26 anni, e ch'egli il 15 marzo 351 nominò Cesare, affidandogli il governo delle province orientali.

L'elevazione di Gallo all'impero portava di necessità un mitigamento delle condizioni di Giuliano. E questi, infatti, secondo che sembra, venne ora autorizzato a trasferirsi altrove per completarvi i suoi studii, da sei lunghi anni malamente interrotti. Si recò egli ora a Costantinopoli a frequentarvi i corsi del grammatico Nicocle o del retore Eusebio, come taluno ha pensato, o passò direttamente a Nicomedia, nella città che, tre lustri innanzi, l'aveva ospitato, orfano e solo, dopo il primo amarissimo esilio? Neanche questa volta noi siamo in grado di risolvere con sicurezza tale quesito. Ma a Nicomedia non c'era più adesso Eusebio; c'era, invece, a insegnare retorica il maestro più famoso del quarto secolo, il pagano sofista, Libanio, colui che un giorno sarà uno dei maggiori, se non il maggiore, apologista di Giuliano imperatore, e che adesso era forse il rappresentante più illustre dell'ellenismo e della coltura pagana in Grecia. Appunto per questo Costanzo vietò a Giuliano di seguire i corsi di Libanio. Ma in un centro intellettuale, come Nicomedia, frequentando studiosi e discepoli dell'impareggiabile retore, era impossibile che Giuliano non ne ritraesse la volontà di conoscere gli scritti di lui, di leggerli, di praticarne gl'insegnamenti, di accoglierne, in una parola, lo spirito.

Il soggiorno a Nicomedia gli dette anche occasione di fare talune altre conoscenze, che avrebbero esercitato una più profonda influenza sulla sua vita: intendo accennare ai più illustri neoplatonici del tempo e alla loro filosofia. Lo spirito di Giuliano fu sempre (e tale ci appare attraverso i suoi scritti) come composto di

due distinti elementi: una logica razionalistica, una capacità singolare di azione, ossia la potenza di far seguire immediatamente l'atto al pensiero e alla deliberazione, e, nel tempo stesso, una singolare tendenza all'approfondimento, all'esasperazione quasi, deï più morbosi elementi sentimentali dell'anima umana.

Senza il compenso delle sue qualità pratiche e razionalistiche, egli sarebbe stato una tempra perfetta di monaco cristiano, ardente nelle passioni, frigido per tutto quanto abbia rapporto alle impressioni della vita materiale. Ma il senso della romanità, il realismo del paganesimo era pressochè una seconda natura in quell'erede di Costantino. Soltanto egli aveva bisogno di trovare un paganesimo più spirituale e più intimo di quello del volgo. In questa inconsapevole, e pur spasmodica, ricerca lo soccorse il neoplatonismo.

La grande incontestabile superiorità delle religioni orientali sul paganesimo dell' Occidente consisteva appunto in questo: ch' esse non solo agivano sui sensi assai più fortemente di come non facesse la prosaica e frigida religione romana, ma ch'esse mettevano altresì in moto le più riposte fibre del sentimento dei loro adepti. Erano i soli culti che, nella società romana, dessero una reale importanza alla vita interiore dell' uomo. Agivano inoltre sull'intelligenza. Eran desse delle vere e proprie metafisiche; affrontavano il problema del destino, della vita, del mondo e dichiaravano di poter sciogliere l' eterno mistero dell' universo e delle sue finalità.

Or bene di neoplatonismo erano intimamente penetrate le più elevate religioni orientali, che allora tenessero il campo nell'Impero, in ispecie quel mitraismo, la piú pura delle religioni antiche, la maggior rivale del Cristianesimo, che col Cristianesimo appunto — con questo suo fratello germano, eppure nemico irreconciliabile — combatteva da oltre un secolo un duello mortale; quel mitraismo, che era la religione dei forti, dei guerrieri, degli uomini d'azione, che insegnava a considerare la vita come una milizia attiva, che incitava a combattere ogni giorno, con la spada in pugno e con l' ira nel cuore, in servizio del Dio del Bene, contro il Genio, ascoso e onnipresente, del Male; a quel mitraismo, infine, ch'era la religione di molta parte dell'esercito, com'era stata la religione dei grandi imperatori-soldati fino a Costantino: dei Severi, di Aureliano, di Diocleziano (Fr. Cumont, Die Mysterien d. Mithras, Lipsia, 1909, pp. 102-04).

Durante questo suo secondo soggiorno a Nicomedia, Giuliano ebbe occasione di viaggiare (Epist. ad Them. 259 C-D) e di conoscere taluno dei più grandi neoplatonici del tempo: Edesio di Pergamo, Crisanto, Eusebio di Mindo e, sopra tutti, il più rinomato discepolo di Edesio, il filosofo Massimo di Efeso, che finirà con l'avere su lo spirito, già adulto, del principe un'influenza non minore di quella che su lui giovinetto aveva esercitato Mardonio.

Massimo era, per il suo tempo, un letterato, un filosofo di valore, e sopra tutto un uomo che esercitava sugli altri un grande ascendente morale; ma era anche uno di quei neoplatonici, presso i quali la filosofia del sommo Ateniese si era complicata con una singolare tendenza alla divinazione, alla teurgia, all'occultismo, ossia a tutti quegli espedienti per i quali l' uomo ha sempre bramato e sperato di riuscire a mettersi in rapporto con la divinità.

Niuno e nulla più di Massimo e del neoplatonismo erano adatti a operare sur un temperamento sensibile, come quello di Giuliano, e bramoso fino alla sofferenza di penetrare nell'eterno mistero dell'Essere. Se, innanzi il suo soggiorno a Nicomedia, egli era, dai suoi studii, dai tristi ricordi personali, da tutta la sua triste vita, disposto ad entrare nel paganesimo e a voltare le spalle alla religione di coloro, che, in nome di Cristo, gli avevano trucidato il padre, i parenti, e avevano lui stesso, per anni, tormentato, la sua conversione al paganesimo ha veramente principio da questi anni, dai suoi colloqui con Crisanto e con Massimo, verso il quale, distogliendolo forzatamente da Libanio, Costanzo stesso l'aveva avviato (Iulian. Ep. 51, 434 D: in questa lettera, ch' è della fine del 362, Giuliano dichiara di aver piegato verso il paganesimo in sui 20 anni e di trovarsi ora nel dodicesimo anno della nuova professione religiosa. Si risale dunque al 351).

Ma mentre in Oriente Giuliano conversava con i grandi spiriti e inavvertitamente oltrepassava il confine ideale, assegnatogli dal suo Augusto congiunto, l'improvvisa esaltazione di Gallo al potere affondava in una nuova catastrofe. La reale incapacità del giovane, congiunta alla resistenza che per un momento egli aveva voluto opporre alle ingiunzioni del suo Augusto Signore, avevano, in sulla fine del 354, provocato l'ordine della sua condanna capitale, ed egli veniva giustiziato a Pola.

La fine di Gallo metteva di nuovo in questione la sicurezza personale di Giuliano. A coinvolgerlo, anzi, nella catastrofe del fratello lavorarono apertamente molti dei corti-

giani di Costantinopoli, studiosi di convincere Costanzo, più di quello ch'egli nol fosse, della perfetta giustizia della sua recente micidiale sentenza. Per altro, se l'eccidio della famiglia di Costanzo Cloro era ormai lontanissimo, e Giuliano poteva averlo dimenticato, il massacro di Gallo tornava a fare di lui un personaggio pericoloso. Egli fu perciò invitato a lasciare Nicomedia, a recarsi a Corte in Italia, e a scolparsi delle accuse che gli si movevano (Amm. Marc. 15, 2, 8; Iulian. Ad S. P. Q. A. 272 D; 274 A; Epist. ad Them. 259 D).

Di tali accuse parecchie dovevano essere risibili; ma altre, all'apparenza almeno, gravissime. In fondo, a motivo del suo frequente viaggiare di quegli anni e dei suoi più intimi rapporti col fratello Cesare, lo si faceva complice, attivo o passivo, della ribellione di Gallo, e lo si accusava di segrete intese con lui. L'istruttoria del processo durò ben sette mesi, durante i quali egli non si potè allontanare un giorno solo dalla Corte, dovette anzi seguirla dovunque, sorvegliato a vista dalle guardie imperiali (Iulian. Ad S. P. Q. A. 272 D.)

La situazione era penosa e difficile. Alla fine Giuliano fu salvo, assai meno dalla giustizia dei suoi accusatori, o dalla clemenza del principe, quanto dall'intervento di colei, che sarà d'ora innanzi il buon genio della sua vita, la seconda consorte imperiale di Costanzo, la imperatrice Eusebia. Giuliano ci ha lasciato un toccante elogio (Orat. III) della nobile donna, alla cui bontà si dovettero, a suo dire, moltissimi degli atti di clemenza degli ultimi anni del duro regno di Costanzo; certo Giuliano fu salvo per la pietà di lei, che, anzi, riuscì a riconciliare il giovane infelice con l'Augusto cugino (Amm. Marc. 15, 2, 8).

Gli fu pel momento assegnata una residenza in Italia, a Como. Tuttavia l'esperienza del suo primo soggiorno a Corte aveva amareggiato profondamente Giuliano, e l'aveva tratto a desiderare l'oscurità più completa. Pregò perciò la pia Augusta di volergli impetrare il favore di un ritiro in Bitinia in qualcuna delle proprietà ch'erano state della madre sua (Iulian. Ad S. P. Q. A. 273 B). Non solo l'amor della gloria, ma anche quello degli studii dei grandi maestri di Costantinopoli e di Nicomedia, doveva essere caduto dal cuore di Giuliano, se egli ora chiedeva per favore qualche cosa come un nuovo, solitario, selvaggio esilio. Ma egli non era ancora giunto alla sua nuova destinazione, che l'imperatore cambiava parere. Fattolo fermare in Grecia (ad Atene?), lo richiamava di nuovo a Milano (settembre-ottobre 355) (Iulian. 273 C-D; cfr. Epist. ad Them. 260 A - B).

Non si trattava però questa volta di ordine dettato dal sospetto o dall'odio; è assai probabile, anzi, che nella nuova decisione dell'imperatore avessero la loro parte, oltre a gravi ragioni politiche, i consigli benevoli dell'imperatrice.

Nel 354-55, dopo la morte di Gallo, l'Occidente tornava ad essere agitato da un profondo malessere e da non meno gravi difficoltà. La sedizione degli anni precedenti, che era costata la vita a Costante, mandava ancora faville. Mentre Giuliano viaggiava verso la Bitinia, trepidante, e pur felice, dello scampato pericolo, una cospirazione contro l'imperatore veniva ordita in Pannonia e una insurrezione militare scoppiava in Gallia.

L'insurrezione era il meno. Profittando della triplice guerra civile, che nel giro di pochi anni aveva incendiato nell'Impero, del malessere che vi era seguito, e, più ancora, della disorganizzazione militare della penisola gallica, i Germani — Franchi e Alemanni — tornavano a violare la frontiera renana.

Costanzo non poteva direttamente occuparsi degli affari della Gallia, specie in un momento, nel quale anche l'Oriente era abbandonato a se stesso, e dopo che egli aveva avuto l'imprudenza di scatenare in Occidente una nuova guerra religiosa, volendo ad ogni costo, dopo il Concilio di Milano (355), in cui brutalmente aveva imposto il simbolo ariano, spezzare, in questa sezione dell'impero, l'invincibile resistenza degli Atanasiani. Infatti, mentre la Gallia era divisa tra i generali ribelli e i Germani invasori, Costanzo conduceva in Roma una vera e propria spedizione contro il papa Liberio, colpevole di incoraggiare la resistenza dei vescovi atanasiani, che a Milano avevano osato sfidare l'imperatore. Liberio era stato prima assediato e arrestato, nella sua stessa dimora, poi trascinato, sotto buona scorta, da Roma a Milano.

Per quanto grande fosse la fiducia in se stesso, Costanzo dovea sentire di non poter bastare a tutto. L'aiuto e la cooperazione di un correggente, di un Cesare, gli erano necessarii, e la mite Eusebia dovette allora consigliargli la scelta di Giuliano.

Contro una tale decisione stava la mala prova fatta da Gallo. Ma, in fondo, Gallo era stato sopra tutto un inetto — un inetto più che un ribelle —, e Giuliano era un innocuo letterato, cui il grande onore imminente avrebbe fatto scordare i tristi casi del passato, conci-

liandolo definitivamente con l'Imperatore.

Costanzo fu persuaso di tali ragioni, e, in sullo scorcio dell' autunno del 355, Giuliano veniva in gran fretta, e con suo grande fastidio e terrore (Iulian. Ad S. P. Q. A. p. 275 A-B), richiamato in Milano, dove poco prima egli aveva dovuto lottare per disputare il suo capo a quello stesso destino, che aveva raggiunto e colpito il fratel suo Gallo.

II. Giuliano Cesare (355-361).

1. *L'elezione.* — Giunto però a Milano, i suoi terrori si placarono. Costanzo era assente, ed Eusebia lo accolse con le sue materne, anticipate congratulazioni. Allorchè l'imperatore fu di ritorno, la Corte gli venne aperta come a personaggio amico notevolissimo, ed egli stesso fu invitato ad alloggiare nel Palazzo imperiale (Iulian. op. cit., 274 C - D).

Poco dopo, la privata deliberazione di Costanzo e di Eusebia veniva, non senza contrasti, ufficialmente approvata (Amm. Marc. 15, 8, 2-3), e il 6 novembre (loc. cit.), al cospetto dell' esercito in armi, il giovane letterato e filosofo, che fin allora non aveva avuto commercio se non con le ombre silenziose dei poeti e dei pensatori della Grecia antica, riceveva la solenne investitura militare.

L'elevazione di Giuliano a Cesare, che lo poneva senz' altro al fianco dell'Augusto e lo faceva rientrare nei pieni diritti della successione imperiale, venne suggellata da una cerimonia più intima: poco dopo, Giuliano era tratto a sposare la sorella di Costanzo, Elena, figliuola di Fausta e di Costantino, e a diventare così, per altra via, novellamente congiunto dell'imperatore (Amm. Marc. 15, 8, 18). Era stata certamente Eusebia a volere quelle nozze (Iulian. Orat. 3, 17). Eppure, a dispetto di ogni buona intenzione, quel matrimonio tra due esseri che fin allora non si erano nè amati nè conosciuti; quell'infelice matrimonio diplomatico sarà una delle vicendevoli profonde amarezze dei due sposi. Elena e Giuliano non si comprenderanno, nè si ameranno mai, e il legame che tra di loro aveva stretto la benevola imperatrice sarà uno strumento della loro diuturna, reciproca infelicità!

Il compito, che propriamente Costanzo aveva in animo di affidare al nuovo Cesare, era quello del governo di tutte le province occidentali, la Britannia, la Gallia, la Spagna: quello stesso che un tempo aveva da Massimiano ricevuto il loro grande avo Costanzo Cloro. Ciò non pertanto, sembra che, ad onta dell' investitura e delle nozze, l'imperatore non si fidasse ancora interamente di Giuliano. A Corte, durante il breve soggiorno, innanzi la sua partenza per le Gallie, questi ebbe l'impressione di essere tenuto quasi sotto sorveglianza, e che i suoi amici e la sua corrispondenza fossero spiati (Julian. A. S. P. A. 277 A-B). E, allorchè, poco dopo — il 1. dicembre —, egli, partiva per le Gallie, recando in cuore, unico lieto ricordo del recente soggiorno in Italia, la memoria della dolce Eusebia, il nuovo Cesare dell' Occidente non venne neanche informato dei casi militari, che nel frattempo si erano svolti nella provincia che egli si recava a governare (Cfr. Amm. Marc. 15, 8, 18-19; 16, 3,).

2. *La liberazione delle Gallie.* — Ma, ad onta di queste apparenze e di queste circostanze, che dovevano senza dubbio ferire l'amor proprio del giovane, l'atteggiamento dell'Imperatore, a suo riguardo, non era fatto di sola malevolenza. Il nuovo, inesperto Cesare non doveva in Gallia nè governare, nè comandare eserciti: egli doveva soltanto rappresentarvi l' autorità del nome imperiale e l' augusta Casa di Costantino il grande! (Iulian. op. cit. 278 A - D; Amm. Marc. 20, 5, 4; Liban. Orat. 18, 42).

Costanzo, in fondo, non aveva torto. Il compito affidato a Giuliano era superiore alle forze e alle capacità, non che di un giovane, nuovo alle armi e alla politica, di qualsiasi sperimentato governatore.

La Gallia, la fiorente provincia del primo e del secondo secolo di C. era adesso una contrada in rovina. Dal lago di Costanza al Mare del Nord, essa era tutta occupata dai Barbari, i quali, in alcuni tratti erano penetrati fino a 50 Km. nell'interno. I difensori delle stazioni di confine erano stati costretti alla fuga o fatti prigionieri; le fortezze, smantellate; le piccole città, assediate, saccheggiate, distrutte. Così erano cadute Magonza, Treveri, Strasburgo ed altre quaranta o cinquanta delle maggiori città, senza contare le minore piazzeforti di confine o dell'interno (Iulian. op. cit. 279 A-B). Tutte le altre vivevano continuamente sotto il terrore dei Barbari. Ed esse o si recingevano di mura, o venivano abbandonate per le più remote, piu sicure campagne. Ma qui, se le invasioni barbariche erano meno temibili, infierivano il deserto, la malaria, il brigantaggio: qualcosa — quest' ultimo — assai somigliante alla pirateria dell'ultimo secolo della Repubblica, e che, come quella, reclutava i suoi seguaci tra i contadini immiseriti, i servi della gleba fuggiaschi, i debitori insolvibili ed esasperati!

A determinare una così grande catastrofe avevano avuto la loro parte i torbidi frequenti del IV secolo; ma certamente vi aveva concorso la ingiustificabile potitica militare di Costantino il grande, il quale, non solo aveva riempito l'esercito dei barbari, ma aveva affidato la difesa delle frontiere ai *riparienses* o *limitanei* — soldati di ultim'ordine —, mentre il vero esercito — i *comitatenses* — doveva, secondo la sua riforma, restare acquartierato lungi dal pericolo, nelle cittadine dell'interno, opprimendo gli abitanti e disfacendosi nei molli agi della vita cittadina.

Così la formidabile barriera di difesa, che i secoli avevano eretta sulla linea del Reno, era stata frantumata, e danni inenarrabili erano piombati su di una contrada, un giorno superbamente florida e bella.

Tutte queste miserie Giuliano avrebbe risollevate e sanate. Ma niuno poteva adesso supporlo capace di un miracolo, che richiedeva lo sforzo, concorde e continuato, di numerosi e provetti generali e amministratori. Il suo governo delle Gallie non doveva, dunque, nel pensiero di Costanzo, essere che un nome carico di prestigio, ed il potere effettivo doveva risiedere nelle mani dei suoi minori, ma assai più sperimentati collaboratori.

Traversata l'Italia nord-occidentale, e poi i valichi carreggiabili delle Alpi, in sullo scorcio del 355, Giuliano giungeva nella prima cittadina gallica: a Vienna, nella Narhonese. A Vienna — segno eloquente dello stato dello spirito pubblico — il novello Cesare fu accolto da una dimostrazione indimenticabile, cui prese parte tutta la popolazione (Amm. Marc. l. c). Finalmente la Gallia vedeva sul suo territorio, non dei barbari o degli usurpatori, o dei generali in sott'ordine, ma un principe legittimo e, per giunta, un erede, vero ed autentico, dei suoi antichi valorosi difensori, Costanzo Cloro e Costantino!

A Vienna Giuliano rivestì per la prima volta le insegne consolari (C. VI. 749. De Rossi. I. Chr. 1, 129. 130. 131), e nei parecchi mesi del 356, che vi soggiornò, volle apprendere con cura tutti gli elementi dell'arte militare, nella quale tra poco sarebbe divenuto maestro.

Il suo faticoso apprendimento non potè prolungarsi oltre il giugno del 356. In questo momento i barbari — in massima parte Alemanni — investivano Augustodunum (Autun), una delle città più industriose e più colte della *Prima Lugdunensis*.

Augustodunum resistette all'assalto; ma il pericolo corso dalla città avvertiva che bisognava non indugiare a prendere l'offensiva contro quei barbari, che si facevano nuovamente aggressivi. Perciò, arrivato nella città vittoriosa, il 24 giugno del 356 (Amm. Marc. 16, 2, 2; Iulian. op. cit. 278 A), Giuliano non vi si fermò, ma immediatamente decise di andare a ricercare egli stesso il nemico.

Parve un'immaginazione temeraria. I generali, che Costanzo aveva posti al suo fianco, erano dominati dall'incubo delle cautele della metodicità. Mentre la Gallia era invasa da nemici indisciplinati, facili alle audacie e agli scoramenti; mentre il Paese era pronto a qualunque sacrificio, pur di ottenere una buona volta salvezza e tranquillità, i generali di Costanzo non osavano arrischiarsi se non a quelle imprese in cui la certezza della vittoria era garantita da una schiacciante superiorità numerica; e frattanto davano, ai barbari e ai provinciali, lo spettacolo miserando di un esercito romano, inerte e pauroso, che lasciava oltraggiare e saccheggiare sotto i propri occhi tutto il Paese. Giuliano sente che bisogna osare, operare, sfruttare le preziose energie locali, e mostrare che il pericolo è più nelle immaginazioni che nella realtà. In tal modo, alla testa di un pugno di uomini, pensa di traversare la Gallia, sfidando gli accampamenti nemici bivaccanti qua e là, per ricongiungersi al più presto con il grosso degli eserciti romani e quindi volgere alla liberazione dei territori occupati dal nemico.

Con tale proposito egli ripartiva immediatamente da Augustodunum, a capo di uno squadrone di scelta cavalleria e di un distaccamento di fanteria leggera puntando verso il nord, verso Autosiodorum (Auxerre), e qui, senza indugio, verso Tricasae (Troyes,) nella Seconda Lugdunensis, ch'egli sapeva investita dai Barbari, scegliendo i cammini più impervii, ma al tempo stesso più brevi.

A metà della sua marcia audace, Giuliano fu sfiorato dal primo raggio della gloria, che il Dio degli eserciti ama inviare ai coraggiosi. Minacciato dagli Alemanni fra Auxerre e Troyes, egli li attaccò e parte ne trucidò, parte fece prigionieri. Indi compariva dinanzi alle porte di quest' ultima cittadina e la sua sola presenza bastava a fugare gli altri barbari, non soltanto dalle porte della città, ma anche dalla campagna circostante.

Pure anche quella di Troyes non doveva essere che una tappa provvisoria. Giuliano non avrebbe avuto pace, se non avesse raggiunto il grosso dell'esercito imperiale, accampato a *Remi* (Reims), in quella contrada, che allora nel linguaggio ufficiale era denominata la *Secunda*

Belgica, agli ordini dei generali imperiali, Ursicino e Marcello.

Entro le mura di Reims si ebbe un nuovo e più deciso duello fra la strategia del giovane Cesare e quello dei lenti e gravi generali di Costanzo. Ma a maggioranza il primo Consiglio di guerra, convocato dal novello Cesare, accettò il piano di lui, ch'era quello di intraprendere tosto l'offensiva, puntando verso Colonia Agrippina (Colonia) (nella Seconda Germania), già occupata dai Franchi. E subito tutto l'esercito mosse alla volta del Reno, trascinato dall'ardore e dalla fede che ispirava il nuovo generale.

L'avanzata da Reims a Colonia non riuscì nè facile nè scevra d'incidenti. Tuttavia essa fu coronata da un primo notevole successo: la riconquista di tutte le cittadine scaglionate lungo il cammino, che i Barbari avevano saccheggiate e poi crudelmente abbandonate, dopo averne fugato col terrore gli abitanti. Così il solo annunzio dell'arrivo di Giuliano valse ad allontanare anche i Franchi da Colonia, ove i legionari romani rientravano dopo dieci mesi che la città era caduta in mano al nemico (settembre 356; Iulian. op. cit. 279 B).

Era un grande successo, ma non doveva essere l'ultimo della campagna. Da Colonia Giuliano impose la pace ai Franchi. Indi, poiché adesso, cooperando col suo Cesare, Costanzo, attaccava i Barbari dalla Rezia, Giuliano discese da Colonia verso il sud, lungo la riva sinistra del Reno. In tal modo occupò Argentoratum (Strasburgo) nella *Prima Germania*. Ma allora tutti i Barbari, minacciati da due lati, chiesero la pace, e l'ottennero dall'imperatore. Giuliano tornò indietro a prendere i suoi quartieri invernali nel paese dei Senoni, a Sens (*Senones oppidum*). (Su tutta la campagna cfr. Amm. Marc. 16, 2, 1 - 16, 3, 2. Anche alle imprese di quest'anno si riferiscono i titoli imperiali, in AE. 1907, (9), p. 361, n. 46: *Fl. Iulianus.... Alamannicus maximus, Francicus Maximus...*; cfr. A E. 1907 (10), p. 474, n. 191).

Negli ozi invernali di Sens, in mezzo al lavoro intenso, che alle sollecitudini del nuovo Cesare imponeva il riordinamento della provincia rioccupata, e oltre ai preparativi per la nuova campagna primaverile, egli scrisse quell'elogio della sua benefattrice Eusebia, che corrisponde alla terza delle sue *Orazioni* (ed. Hertlein), e che, non ostante i difetti della letteratura del genere e del tempo, è una delle cose più vive uscite dalla penna di un uomo, che sarà un grande principe, ma resterà sempre un artista mediocre.

Ma verso la fine del dicembre (356), il suo lavoro pacifico è interrotto da nuovi rumori di guerra. Giuliano aveva trattenuto a Sens solo una parte delle truppe. Onde gli Alemanni, convinti di poter vendicare in una volta sola gli scacchi subìti nei mesi precedenti, in pieno inverno investivano numerosi la città. La difesa, che Giuliano venne costretto a fare di quella fortezza, fu tanto prudente e tenace quanto valorosa. Mentre il generalissimo delle forze romane in Gallia, Marcello, che, accampava poco lungi, non si moveva ad attaccare alle spalle gli assedianti, Giuliano non ristette un minuto dal tormentarli, e parecchie volte, sebbene in numero impari, tentò di rompere, col pugnodi ferro dei suoi uomini, la folta linea nemica.

Nessuna delle sue sortite ebbe esito definitivo. Ma l'energia della difesa fu tale, che, dopo un solo mese, i Barbari esausti dovessero lasciare il terreno e ritirarsi (gennaio 357; Amm. 16, 4; Iulian. op. cit. 278 B).

L'inerzia, o il tradimento, di Marcello era la prima esperienza, che Giuliano faceva dei generali al suo seguito, i quali forse opinavano che Costanzo volesse continuare, per mezzo loro, la politica, invida e astiosa, verso i suoi imperiali cugini, ch'egli aveva seguita sino alla morte di Gallo. Ma Costanzo, ora, l'intendeva diversamente, e destituì il generale incapace o mal fido, senza dar retta alle accuse che il colpevole s'affrettò a formulare contro l'audacia ambiziosa (così egli giudicava) di Giuliano (Amm. Marc. 16, 7, 1 sgg; Iulian. op. cit. p. 278 B-C).

Il giovane Cesare ebbe poco dopo una soddisfazione ancora più grande: giacchè il suo valore e la sua capacità militare erano stati luminosamente dimostrati, l'imperatore affidava a lui il supremo, effettivo comando di tutte le milizie delle Gallie! (Iulian. op. cit. p. 278 D).

Secondo il piano che Costanzo aveva concepito in rapporto alla nuova campagna del 357, mentre Giuliano con 13.000 uomini, movendo alla volta del Reno, avrebbe attaccato i Germani — gli Alemanni — dall'ovest, un altro esercito, forte di 26.000 uomini, movendo dall'Italia (Amm. Marc. 16, 12), avrebbe dovuto attaccarli dall'est. Era, in fondo, la ripresa del piano di guerra dell'anno precedente. Senonchè questa volta il generalissimo di questo secondo esercito non sarebbe stato più l'imperatore, ma il *magister militum*, Barbazione.

I Leti, uno dei popoli barbarici della vasta

confederazione alemannica, tentarono disturbare questo piano, precipitandosi fino a *Lugdunum* (Lione). Fortunatamente respinti, mentre Giuliano inviava una parte delle sue truppe alla difesa della città, avvenne un fatto singolarissimo. Mentre quelli tra i Leti, che tentarono ritirarsi per le vie tenute dall'esercito di Giuliano, vennero tutti catturati, gli altri, che fuggivano dalla parte del Giura, verso *Basilia* (Basilea), ove appunto si trovava l'esercito di Barbazione, passarono impunemente, anzi uno degli ufficiali di Barbazione impedì la via ai cavalieri che Giuliano aveva spediti a rinforzare la difesa di quel passaggio.

Giuliano, intanto, perveniva felicemente al Reno, cacciandosi innanzi le bande indisciplinate degli Alemanni, i quali parte si rifugiarono al di là del fiume, parte negli isolotti, di cui il Reno era, ed è, cosparso. Inutilmente Giuliano chiese a Barbazione sette dei suoi battelli fluviali, con cui passare il fiume. Per tutta risposta, il generale fece distruggere quelli ch'egli possedeva. Allora, poichè si era in estate e in molti punti il Reno era guadabile, Giuliano fece avanzare una parte della sua fanteria leggera e massacrare tutti i nemici ch'essa riuscì a sorprendere nascosti negli isolotti. Il resto degli Alemanni atteriti fuggiva al di là della linea delle acque.

Frattanto Barbazione perseverava nella sua inesplicabile strategia. Dopo aver catturato, e in parte distrutto, un convoglio di viveri destinato all'esercito di Giuliano, mentre stava per congiungersi con l'esercito del Cesare, deviava improvvisamente dal suo cammino e tentava da solo il passaggio del Reno.

Il suo malanimo e la stolta audacia dovevano essere tosto puniti. Assalito all'improvviso dagli Alemanni durante l'operazione, sempre delicatissima, del passaggio di quel fiume, il suo esercito fu in parte distrutto, in parte privato delle sue salmerie, dei cavalli, dei carriaggi, delle armi. I superstiti, furono di nuovo respinti verso Basilea. Sopraffatto dal colpo inatteso, egli non seppe fare di meglio che ritirare i suoi uomini nei quartieri d'inverno e recarsi a Corte ad accusare, al pari di Marcello, Giuliano.

Il quale, per contro, rimaneva isolato in piena Germania a 15 Km. da *Argentoratum* (Strasburgo), minacciato da ben sette eserciti nemici, fieramente orgogliosi del grande successo riportato sopra di uno — il maggiore — dei due eserciti imperiali. Qui appunto, non lungi da Strasburgo, Giuliano combattè la sua prima battaglia campale contro un nemico almeno tre volte più numeroso, comandato da principi barbarici valorosissimi, e lo pose in fuga dopo averlo costretto a lasciare sul campo 6000 morti, contro 240 romani, mentre molti altri annegavano nel fiume. Lo stesso Re dei Re alemanni, Cnodomario, cadde nelle mani del vincitore (agosto 357). (Per la campagna del 357 fino alla battaglia di Argentoratum, cfr. Amm. Marc. 16, 11, 1 sgg.; 12, 1-66. Iulian. op. cit. 279 B-D. Alla stessa, forse, si riferisce la seconda acclamazione di *imperator*, di cui in *A E*, 1907 (9), p. 361, n. 46: *Julianus... imperator II*).

La vittoria, grandiosa e inopinata, dava a Giuliano il pieno possesso di tutto il medio Reno. Ed egli se ne valse per passare decisamente il fiume ed entrare in pieno territorio nemico. Fu questa la parte più difficile della campagna, sopra tutto per la renitenza dei soldati ad avventurarsi in quella misteriosa Germania, che fin dalla prima incursione di Cesare era sempre rimasta, per i legionari, un paese misterioso e sparso di oscuri pericoli. Qui si fece manifesto l'ascendente, che ormai Giuliano aveva conquistato sui suoi uomini. Egli riuscì a condurli seco fino al termine dell'autunno, fino alla mèta estrema dell'avanzata, che si era prefissa: una fortezza sperduta dell'età di Traiano che sorgeva al confluente della Nidda col Reno. Qui finalmente fu fatta la pace con gli Alemanni, i quali si obbligarono, con solenne giuramento, a non più attaccare i Romani, anzi, a vettovagliarli, a restituire i prigionieri e a rispettare persino quell'estremo fortilizio, pur chè l'invasore sgomberasse il loro territorio.

Dietro queste assicurazioni, che chiudevano degnamente la campagna contro gli Alemanni, Giuliano iniziò la ritirata. Pur troppo, questa non doveva essere riposante. Tra Colonia Agrippina e Remi, l'esercito si urtò contro una banda di Franchi, che avevano invaso, a scopo di saccheggio, il nord-est della penisola. Occorse respingerli entro due fortezze lungo le Mosa e poi assediarveli per cinquantaquattro giorni, in pieno inverno (dicembre 357-gennaio 358), finchè quelli si arresero prigionieri (Amm. Marc. 17, 1-2; cfr. AE. 1907, (9) p. 361, n. 46: *Iulianus..... Germanicus maximus*)...... *Francicus maximus*, cfr. AE., 1907 (10), p. 474, n. 191.

Allora, finalmente, la dura campagna del 357 ebbe fine; Giuliano potè far prendere ai suoi soldati i meritati quartieri invernali, ed egli stesso ritirarsi a *Lutetia Parisiorum* (Parigi).

La piccola e mite cittadina, capoluogo dei Parisii, che un giorno diventerà la sterminata

e popolosa capitale della Francia, fu uno dei soggiorni più graditi di Giuliano, che sempre avrà a ricordarsene, come di dolce ristoro, nei giorni aspri della sua vita (Misopogon, 340 D - 341 A-B). Qui egli potè, dopo tanta fatica, nel tepore invernale della contrada, tornare finalmente di nuovo ai suoi cari libri e agli studii sempre amati. Ma i giorni del riposo, almeno in questi primi mesi del 358, gli fornirono al tempo stesso motivo di gravi preoccupazioni amministrative e, sopra tutto, finanziarie.

La Gallia, come tutte le provincie dell'Impero, giaceva ancora sotto il regime fiscale inaugurato da Diocleziano: regime perfetto, e, in conseguenza, terribilmente oppressivo, opera di un burocratico pieno di zelo, il quale non aveva saputo prevedere le sottili e intricate ripercussioni, che un ordinamento, in teoria eccellente, suole suscitare, urtando nella mobile, multiforme e delicatissima realtà delle cose.

Il grande scopo del sistema di Diocleziano era stato quello di assicurare automaticamente, indefettibilmente, da ogni provincia, una somma pari a quella in anticipazione calcolata sulla carta. In Gallia l'imposta più gravosa era la *capitatio*, che pesava su tutta la popolazione rurale, esclusi i grandi proprietari, i quali pagavano l'imposta fondiaria. Essa ammontava a ben 27 *aurei* a testa. E caso mai una prima indizione non fosse bastata a raggiungere il totale calcolato, il prefetto del pretorio era autorizzato a indire una seconda esazione, riversando sui sudditi solvibili, che avevano già pagato l'imposta, la somma delle quote non versate dagli insolventi. In tal modo si inaridivano e soffocavano tutte le fonti di attività e di prosperità del paese e si perequavano nella miseria e gl'indigenti e gli agiati. D'altro canto, pur troppo, un così profondo salasso andava tutt'altro che a beneficio dello stato. Sotto i governi dei Costantiniani, la ricchezza, cavata dalle province, si sperdeva e dileguava attraverso le mani degli intermediari, o andava ad alimentare il lusso, sterile e insaziabile, della Corte e delle Corti.

Giuliano dovette sostenere un'aspra battaglia per riuscire a mutar sistema. La tradizione, l'ossequio alle regole convenute e agli ordini di Costantinopli, la presunta immaturità politica del Cesare si opponevano a che la sua parola e il suo consiglio fossero ascoltati. Il prefetto del pretorio gli resistette tenacemente. Ma Giuliano riuscì a spuntarla: nessuna imposta supplementare fu indetta per la Gallia; nè ventisette *aurei*, ma solo sette, furono levati, quale capitazione, nel Paese. Però, in compenso, la riscossione delle imposte venne eseguita sotto il suo diretto controllo, senza indulgenze colpevoli verso gli agenti del fisco, come senza debolezze verso i provinciali. Fatto ancor più eloquente nella sua cruda semplicità, Giuliano ottenne dall'imperatore di poter riscuotere direttamente le imposte della *Belgica Secunda*, devastata in modo orribile dalle incursioni Franche. E lo fece, senza bisogno di esattori speciali. Il governo s'era guadagnato l'universale fiducia; e i contribuenti versarono facilmente (o spontaneamente) tutto quanto dovevano, innanzi il termine fissato. Per tal modo, con un gravame ridotto pel contribuente all'incirca di tre quarti, e con una spesa minore per l'erario, fu ricuperata una somma pari all'antica, e i servizi pubblici vennero, come prima, assicurati (Amm. Marc. 17, 3.).

Le nuove campagne militari del 358 e del 359, se meno avventurose della precedente, furono tuttavia più gravi di conseguenze benefiche. Il nuovo obiettivo di Giuliano era la completa liberazione della linea del Reno, e, quindi, l'espulsione dei Franchi, che avevano occupato tutto il territorio a nord degli Alemanni da Magonza al mare, nonchè la riapertura del grande fiume, come ai bei tempi, alla navigazione romana.

Nella primavera-estate del 358, i Franchi Salii furono decisamente sottomessi, e i Camavi, espulsi dal territorio gallico. Indi fu nuovamente passato il Reno e nuovamente l'esercito romano entrò in Germania alla caccia di quelle tribù alemanne, con cui l'anno innanzi esso non si era scontrato. Come sempre, l'audace spedizione fu piena di pericoli e di terrori; ma la conclusione, soddisfacentissima: quei re barbarici chiesero e ottennero pace, a patto di consegnare tutti i prigionieri, che da anni tenevano, e di fornire gratuitamente legname e materiali per la riattazione delle fortezze e delle cittadine romane della contrada. Ma Giuliano aveva già fatto costruire 400 navigli, che, uniti ai resti delle due antiche *flotte* fluviali, *germanica* e *britannica*, formavano un totale di circa 600 imbarcazioni. E tutte, ora che il fiume era liberato, ripresero la navigazione del Reno e tornarono a infondere nel Paese circostante, le linfe di una vita nuova.

La campagna del 359 consolidò i risultati della precedente. Le mura delle varie cittadine, di cui occorreva rilevare le fortificazioni — Bingium, Antumacum, Bonna, Novaesium, Tricesimae — vennero restaurate. Indi Giuliano risalì con l'esercito il fiume fin quasi

al Meno, ossia al paese dei Burgundii e dette pace a tutti i re barbarici circostanti, sui cui paesi egli era venuto a imporre nuovamente l'orgoglio del nome romano. (Sulle due campagne del 358 e 359, cfr. Amm. Marc. 17, 8-10. 18, 2; Iulian. Ad. S. P. Q. Ath. 280 A-C; Liban. Orat. 18, 75; 87-89; Zosim. 3, 6-8). In un suo più tardo scritto, storicamente importante, che più volte abbiamo richiamato, egli riassumerà in poche frasi fierissime i risultati delle due campagne galliche: « Tre volte, ancor Cesare, passai il Reno. Ventimila dei nostri, prigionieri oltre Reno, li riconquistai dai Barbari; in due battaglie e un assedio presi vivi mille dei loro, e non di età improduttiva, ma uomini sul fior degli anni... Le città, adesso, col favore degli Dei, le ho restaurate tutte; allora ne avevo riprese poco meno di quaranta.... » (Ad S. P. Q. A. 280 C-D).

3. *L'« usurpazione »* (360). — Costanzo non era rimasto insensibile ai successi del giovane, valoroso cugino. Come dimostrano alcuni suoi severi provvedimenti nei riguardi dei generali subordinati al Cesare, egli apprezzava al giusto merito l'opera di lui in Gallia. E mentre nel 356, a Roma, aveva trionfato delle vittorie di Giuliano, ora, in un documento ufficiale, decretava a lui solo il titolo di *Victoriosissimus* (C. XI. 4781: *DD. NN Fl. Jul. Constantius pius, felix semper Augustus et Julianus nobilissimus ac victoriosissimus Caesar*...). I rapporti fra l'Augusto e il Cesare si facevano, dunque, man mano cordiali. Se non che, mentre Giuliano riconquistava all'Impero le Gallie, in Oriente il monarca persiano, Sapore II, riaffacciava le eterne pretese sull'Armenia e sulla Mesopotamia. E questa votta con maggiore fortuna del consueto. Sia che egli adoperasse nell'impresa forze più numerose che negli anni precedenti, sia che (come fu detto) un disertore gli avesse rivelato il piano delle fortezze nemiche e la dislocazione delle milizie romane, egli riusciva, in due campagne, ad ottenere successi rilevanti. Costanzo dapprima non vi aveva badato, ed era rimasto in Italia a logorarsi nella vana impresa di tutta la sua vita: l'arianizzazione dell'Impero. Ma all'annunzio della piega della nuova invasione persiana, egli lasciò Milano e le sempre rinascenti diatribe religiose, e si recò ad affrontare Sapore, spedendo nel tempo stesso a Giuliano l'ordine di fornirgli un certo numero di contingenti ausiliarii e di legionarii scelti.

Dal punto di vista militare, la domanda era perfettamente legittima. Ma era del pari profondamente impolitica! Chiedendo degli ausiliari dall'Occidente, Costanzo, non solo violava la ormai tradizionale consuetudine del reclutamento regionale, ma strappava di fatto dalle loro terre, numerosi soldati, i quali, all'atto di arrolarsi, non avevano mai creduto di dover andare a morire in fondo all'Asia, lasciando i loro cari alla mercè dei Franchi e degli Alemanni. Inoltre egli separava i soldati delle Gallie dal loro vittorioso e ben amato generale. Ne seguì ciò che era previdibile: una rivolta militare. La sedizione, come da tempo soleva avvenire in casi analoghi, si propagò alla popolazione civile. I soldati, che marciavano per concentrarsi a Lutetia, donde poi avrebbero dovuto partire per l'Oriente, s'imbattevano dovunque in folle piangenti e invocanti che non li abbandonassero e che non volessero portare via con loro l'unica garanzia di sicurezza e di pace per le donne, per i vecchi, pei fanciulli.

Giuliano non ebbe nessuna parte in queste sedizioni e dimostrazioni. Appena egli si convinse ch'era impossibile o pericoloso strappare i soldati alle loro famiglie, concesse che dei carriaggi trasportassero a spese dello Stato le donne, i figlioli e persino le rudi masserizie dietro i partenti (Amm. Marc. 20, 4, 11). Egli stesso, sia pure inutilmente, contro il parere dell'ufficiale inviato da Costanzo, sostenne l'opportunità di non far passare le truppe da Lutetia, dove l'agglomerarsi delle milizie avrebbe potuto provocare disordini. Riuscito vano il suo consiglio, si recò in persona in mezzo ai soldati, esortandoli a recarsi in Oriente, ove Costanzo avrebbe saputo ricompensarli ben altrimenti di come egli, semplice Cesare, non poteva. Il giorno stesso invitò a un banchetto di addio gli ufficiali dei corpi partenti. Ma in sul tardo pomeriggio del giorno, che avrebbe dovuto essere l'ultimo della loro residenza in Parigi, la sedizione delle truppe ridivampò.

Giuliano si era, solo da qualche ora, ritirato nel suo palazzo, allorchè questo fu circondato dai ribelli, tutti acclamanti Augusto il loro generale.

Senza alcun dubbio, come racconta egli stesso, la sua naturale rettitudine recalcitrò lungamente contro questa lusinghiera, eppur tremenda, imposizione, e lungamente egli parlamentò coi soldati e cercò di distoglierli dal folle proposito. Discese in mezzo a loro, si rivolse ad essi, collettivamente e singolarmente; ricordò la purezza delle loro vittorie e la colpevolezza di quello ch'essi minacciavano o reclamavano; promise di impetrare da Costanzo la revoca della loro partenza per l'Oriente,

Tutto fu vano! Nella coscienza di quegli uomini la questione dell' abbandono della loro patria s'era oscurata. Essi sentivano ora, e ad ogni costo volevano ciò che tante volte i legionari romani avevano voluto: ossia che al loro valoroso generale, al loro eccellente Cesare, toccasse l'ufficio che le sue naturali qualità gli assegnavano: il supremo onore imperiale. Essi, in altre parole, reclamavano che Giuliano sposasse la loro causa e si proclamasse Augusto, pari a Costanzo. Dopo una lunga tormentosa notte di discussioni e di insuperabili pressioni, Giuliano, alla fine, stanco, ma non lieto, cedette, e, cingendosi il capo del collare aureo, offertogli da un centurione, accettò il terribile carico, che il suo destino gli imponeva (primavera del 360) (cfr. per tutta questa parte Amm. Marc. 20, 4; Iulian. Ad. S. P. Q. A. 283 A sgg.).

4. *La guerra civile.* — I primi mesi del 360, immediatamente successivi all'improvvisa esaltazione imperiale di Giuliano, trascorsero, com' era prevedibile, in uno scambio di messaggi e di ambasciate fra il nuovo Augusto e l' antico. Nessuno dei due, sebbene entrambi temessero di doverci arrivare, aveva desiderio o interesse di affrettare l' istante di un urto decisivo: Costanzo era preoccupato e impacciato dalla guerra persiana, e Giuliano, rattenuto dalla coscienza stessa della sua audacia, preferiva venire ad accordi col parente lontano

Ma ogni tentativo di accomodamento si ruppe contro la fiera, implacabile intransigenza di Costanzo, che, sempre intollerante di altro collega di eguale autorità nel governo, lo era adesso, ancor più, verso Giuliano, cui non perdonava di aver fatto, nei suoi riguardi, peggio di quello che Gallo non aveva mai osato.

E allora bisognò prepararsi a venire al cimento delle armi. I preparativi di questa nuova guerra civile occupano i primi mesi del 361. Mentre Costanzo, impegnato contro i Persiani, era costretto a limitarsi alla pura difensiva in Occidente, fidando sopra tutto nell'aiuto di quelle popolazioni barbariche (Iulian. op. cit. 286 A sgg.), Giuliano, nel luglio o nell'agosto 361, moveva da Basilea a ricercare il nemico, iniziando una spedizione tra le più geniali ed audaci della sua fugace carriera imperiale. (L'ultima legge che, nel Cod. Theod. 2, 20, 1, porta il nome dei due imperatori è del 19 maggio; in quella successiva, del 29 agosto, non figura che il solo Costanzo (Cod. Theod. 8, 4, 7). Analogamente l'Inscr. christ. (De Rossi) 1, 143 del 17 agosto non porta più il nome di Giuliano ribelle quale console).

Diviso in tre corpi il suo non numerosissimo esercito di appena 23.000 uomini (Amm. Marc. 21, 8, 1-4), egli ordinò ad uno di essi, comandato dal questore, Giovio, e dal generale di cavalleria, Giovino, di traversare l'Italia settentrionale, a un secondo, comandato dal *magister equitum*, Nevitta, di marciare attraverso la Rezia e il Norico; del terzo corpo, forte di soli 3000 uomini, assunse egli stesso il comando col proposito di traversare la Selva Nera, giungere al Danubio, e di qui, per via di acqua, pervenire a Sirmium, la capitale della Pannonia, ch'egli aveva fissata come luogo di concentramento generale. La marcia di Giuliano, a tappe forzate, fu veramente epica. Accompagnava il giovane Augusto, o lo precedeva ovunque, la fama della sue vittorie e del suo valore. Egli percorreva un Paese difficile e pieno d'insidie, ma solo pochi dei principi barbarici di quelle regioni osarono contendergli il passo. Le popolazioni delle città romane accoglievano e salutavano festanti il principe glorioso, trionfatore dei più temibili nemici dell'Impero. La flottiglia del Danubio cadde senza colpo ferire nelle sue mani, onde la seconda metà del viaggio fu compiuta per acqua fino a 19 miglia da Sirmio, a *Bononia* (Bonmünster? Banastar?), in Pannonia, ove i protagonisti di quella meravigliosa avventura giunsero trionfanti verso la metà dell'ottobre.

Solo in quest'ultimo tratto essi dovettero disputare la via ai predoni Sarmati, che da tempo infestavano la provincia, e contro i quali Costanzo aveva combattuto con fortuna nel 358. Forse, anzi, essi erano stati ora, come altre popolazioni barbariche, incitati dall'Augusto d'Oriente contro il Cesare ribelle. Ma gli ordini di Giuliano erano perentorii: rovesciare ogni ostacolo senza esitazioni e senza pietà. E l' ostacolo fu anche questa volta rovesciato e calpestato (cfr. C. III 247: *viis per barbaras gentes strage resistentium patefactis....*; AE. 1907, (9), p. 361, n. 46; (10), p. 474, n. 191: *Julianus.. Sarmaticus maximus*).

Intorno a Sirmio Costanzo aveva collocato delle truppe, agli ordini di uno dei suoi migliori generali, il *magister equitum* Luciliano. Ma costui non poteva mai immaginare che l' avversario giungesse sì fulmineamente in Pannonia; e venne arrestato nel suo stesso letto, mentre credeva Giuliano ancora assai lungi, in sul medio corso del Danubio.

Da Bononia il giovane Augusto mosse alla volta di Sirmio, dove, dalla guarnigione mi-

litare e dalla popolazione, ricevette accoglienze trionfali. Indi, fortificati con le truppe sopraggiunte di Nevitta i passi che mettevano in comunicazione l'Illiria e la Tracia, e segnavano l'estremo limite delle province occidentali, discese a svernare a Naissus (Nish), nella *Dacia ripensis*, che stabilì come suo quartiere generale (ottobre-novembre 361). (Su tutta la spedizione, cfr. Amm. Marc. 21, 8-22, 2, 5. Il ricordo ne è consegnato in C. III, 247: *Dominus totius orbis Iulianus Augustus ex Oceano britannico viis per barbaras gentes strage resistentium patefactis adusque Tigridem una aestate transvectus* etc.)

Il febbrile soggiorno di Naissus non doveva essere consacrato soltanto ai preparativi della seconda fase dell'offensiva, ma altresì alla preparazione diplomatica della guerra. Di là Giuliano invia a parecchie città dell'Illiria, della Grecia, della Macedonia messaggi e lettere, con i quali e nelle quali pone chiaramente il problema politico della sua impresa. L'indirizzo religioso e intransigentemente ariano, di Costanzo aveva ferito molta parte dell'Occidente, rimasto in maggioranza pagano, e dove a ogni modo l'elemento cristiano abborriva dalle dottrine dell'eretico di Alessandria. Perciò da Naisso Giuliano, innanzi di scagliare contro l'avversario i suoi legionari e gli ausiliarii gallici, cerca di coalizzargli e muovergli contro l'antica rivalità dell'Occidente e i nascosti risentimenti del paganesimo umiliato dell'una e dell'altra contrada dell'Impero. La sua *Epistula ad Senatum Populumque Atheniensium*, che noi possiamo ancora leggere integralmente, fu uno dei messaggi emanati di laggiù, ed è uno dei documenti solenni di tale intenzione. Ma non è il solo. Altre epistole politiche il nuovo Augusto dirigeva da Naissus, contemporaneamente, a molte altre città greche, agli eserciti stanziati in Italia, nonchè — era naturalissimo — al Senato romano (Zosim. 3, 10). A Naisso inoltre, mentre stendeva proclami, distribuiva favori, nominava funzionari per le province occidentali dell'Impero, riformava le imposte e gli obblighi militari di quelle popolazioni, egli pronunziava un grandioso discorso pubblico, nel quale attaccava tutta la politica di Costantino il grande, di cui, a suo avviso, l'altra degli epigoni non era che il naturale svolgimento, come quella che aveva sconvolto le leggi e i costumi tradizionali della romanità (*Constantini... novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti*, Amm. Marc. 21, 10, 8).

Questo discorso importantissimo, di cui, pur troppo, non ci rimangono che pochi accenni fornitici dal migliore storico di questo tempo, Ammiano, rivela a chiare note, assai più che i suoi involuti scritti storico-politici, il pensiero del novello Augusto e l'antitesi delle direttive di quest'eretico fra i Costantiniani con la politica imperiale degli ultimi cinquant'anni. Per Giuliano, il torto di Costantino era stato duplice: primo, aver cristianizzato l'impero e, quindi, avervi sottratto il fondamento delle ideologie che lo avevano fatto grande e ancora lo sorreggevano; secondo, aver imbarbarito l'esercito, accrescendovi smisuratamente il numero e l'importanza dei contingenti barbarici. (Amm. Marc. ibid.) Questi due concetti saranno appunto le chiavi politiche della restaurazione di Giuliano. Frattanto il principe che sin adesso aveva rispettato le insegne esteriori della cristianità (Cohen,[2] 68 R), cominciava a far adorare pubblicamente, dai soldati, con grave scandalo dei Cristiani, le divinità pagane.

Tanto lavoro diplomatico ebbe il suo effetto immediato. Dall'Illiria, dalla Grecia, dalla Macedonia, ossia dalle più antiche, e non tra le meno civili, province dell'Impero orientale, gingevano a Giuliano messaggi e promesse di fedeltà e di devozione, (Mamertin. Gratiar. act. 6. 3 sgg.; 9 1sgg.). Quello ch'era più importante, tutta l'Italia, salvo una sola città — Aquileia — riconosceva il nuovo governo, e persino degli ambasciatori, che il senato romano aveva mandati in Oriente, giungevano a Naisso a salutare il nuovo Augusto dell'Occidente (Amm. Marc. 21, 12, 24).

Tante e così sfavorevoli notizie dovettero indurre Costanzo a cambiare il suo piano e a stipulare un armistizio coi Persiani per volgersi interamente contro il pericolo occidentale, che ogni giorno più ingrossava. Tornò quindi in gran fretta dalla fronte ad Antiochia, e di qui, fatti i preparativi militari occorrenti, si decise a muovere contro il rivale, che già era penetrato in Tracia. Ma improvvisamente a Tarso in Cilicia lo assaliva una febbre violenta, e poco dopo egli moriva a Mopsucrena, il 3 novembre [361 (Hydat. Chron. Pasch.; Socrat. H. E. 2, 47; Amm. Marc. (21, 15, 3) segna questo avvenimento al 5 ottobre).

III. Giuliano unico imperatore (361-63).

1. *La politica religiosa.* — Il destino aveva voluto che Giuliano trionfasse senza far versare una sola goccia di sangue. Allorquando l'11 dicembre, il Cesare ribelle, l'imperatore paganeggiante, giunse senza più ostacoli, a

Costantinopoli, fu un vero e proprio delirio di entusiasmo. Il popolo, i ministri, la Corte uscirono tutti a incontrarlo e a recargli il solenne giuramento di fedeltà. La soddisfazione non era minore tra i Cristiani che tra i pagani: gli Atanasiani gioivano della fine dell'uomo, che per tanto tempo li aveva conculcati. Quanto agli Ariani, essi assistevano tranquilli al mutamento, ritenendosi ormai troppo forti e sperando anche che il nuovo principe cesserebbe di far gravar su di loro quella soffocante protezione, che troppe volte essi avevano dovuto sperimentare dal fanatismo di Costanzo.

Giuliano capitava sulla scena dell'Impero dopo circa trent'anni di un governo, che aveva turbato molte situazioni e ferito molti interessi e lasciato aggrovigliare numerosi problemi, esterni ed interni. Mentre i Barbari della Germania avevano potuto scorrere liberamente le più floride contrade della Gallia, lungo le rive del Tigri e dell' Eufrate il pericolo persiano era diventato un male cronico ed insanabile. Da decenni le invasioni al di qua del Reno e del Danubio si alternavano ritmicamente con le invasioni al di qua del Tigri e dell'Eufrate, che gettavano lo sgomento nelle un dì felici province orientali e nei limitrofi Stati clienti: in Mesopotamia, in Siria, in Giudea, in Armenia.

D' altra parte le province tutte piegavano sotto il peso enorme di un sistema tributario, tornato gravoso forse più di quello dell'antica Repubblica, che ormai colpiva duramente ogni cosa: l'agricoltura, l'industria, il commercio, tutte le professioni, perfino la mendicità, e che, nelle sue forme e nei suoi mezzi, richiamava i tristi giorni delle più scapigliate demagogie elleniche. Lo stesso problema religioso, tutt'altro che risolversi, s'era incancrenito. Alla persecuzione anticristiana era seguita la reazione contro i pagani e, quel ch'era peggio, contro tutte le confessioni cristiane, non giudicate a Corte pienamente ortodosse. Si trattava, ogni volta, non solo di violare la libertà e la coscienza dei sudditi, ma di manometterne altresì le sostanze, il buon nome, la vita civile, l'integrità personale. Lo spettacolo degli Ariani, negli ultimi anni spadroneggianti, era stato dei più intollerabili. S'era visto un pugno di uomini sinceri o falsi zelatori di una speciale confessione, imporsi ai ministri e ai governatori delle province, arricchire con le spoglie delle proprietà saccheggiate, violare i diritti consuetudinari, turbare la tranquillità delle famiglie, suscitare la rivolta degli indifferenti.

Giuliano, dunque, giungeva in un momento favorevole. Tutto stava a vedere se sarebbe stato possibile che un solo uomo riuscisse a dominare le scapigliate brame di soddisfazione, di giustizia, di vendetta, che ribollivano nel vasto gorgo dell' Impero.

Giuliano, vissuto fra gli intrighi, le violenze, le ingiustizie, che tanto malamente aveva dovuti sperimentare sulla propria persona e nella vita dei suoi cari, si era fatto come un culto dell' osservanza del dovere fino in fondo, e a qualunque costo, e perciò si proponeva di esercitare il governo più retto ed esemplare, un vero governo di filosofi. «Noi dobbiamo», avea scritto ricordando Platone, « trarre in tutto ispirazione dall'essere immortale che vive in noi, e a questo affidare il governo delle cose private e delle città, e considerare la legge come l'applicazione della ragione universale... Un principe che è pure, in fondo, un uomo, ha bisogno di spiritualizzarsi nei suoi sentimenti e di bandire interamente dalla sua anima ciò che essa reca di mortale e di comune coi bruti... » Egli deve perciò emanare « non norme d' occasione, opera di gente che non è vissuta secondo ragione, ma leggi degne di uomini dal cuore e dallo spirito puri, che non limitano la loro considerazione ai mali dell' oggi o alle sole circostanze presenti... Egli deve legiferare, non per i contemporanei, ma per i posteri, per gli stranieri, per gli uomini con i quali non ha, nè potrà sperare di aver mai rapporto alcuno...» (Epist. ad Themist. 258 D - 259 B; 262 A-B). Queste parole elevatissime, che non indicano, come i superficiali hanno creduto, un'organica incapacità di governo, ma ben significano la purezza delle intenzioni, che il giovane principe avrebbe voluto ispirasse ogni suo atto; queste nobilissime parole possono considerarsi come l'epigrafe adamantina di tutta la vita di Giuliano. E saranno di fatto le molle animatrici della sua azione pratica. Contro tutte le volgari necessità, che l'azione quotidiana impone tirannicamente, Giuliano adotterà sempre un' idea sua, un'idea profondamente e nobilmente meditata, ed egli, se ne sarà convinto, vorrà seguirla fino in fondo, a prezzo di qualunque impopolarità, a costo di qualunque sacrificio, senza deviarne per lusinghe di amici o per clamori di avversari (cfr. Misopogon, 349 D; 351 B-C.).

Poche settimane dopo il suo ingresso in Costantinopoli, Giuliano emanava un formale editto, ordinante la riapertura dei templi pagani e la ripresa degli antichi sacrifici (Amm. Marc. 22, 5, 2).

Noi conosciamo i personali sentimenti re-

ligiosi del discepolo di Massimo e già fatto Augusto dell' Impero. Ci rimane a spiegarci chiaramente perchè egli volle ora tradurli in realtà politiche e fissare, per tal modo, nella restaurazione pagana, uno dei cardini fondamentali del nuovo regime.

Il segreto di ciò noi non possiamo chiederlo, pur troppo, ai suoi scritti. Gli scritti di Giuliano sono profondamente guasti dalle abitudini retoriche del tempo, sì che i sentimenti più semplici e più nobili vi compaiono affogati in un mare di artificiali dissertazioni e di vacui richiami eruditi. Lo scrittore in lui è assai al di sotto del principe e dell'uomo, e riesce ad elevarsi e ad imporsi a noi solo nei rari tratti, in cui dà libero corso all'espressioue sincera e vergine della voce, che detta dentro. Gli scritti di Giuliano possono aiutarci nella bisogna, ma la risposta al difficile quesito va ricercata nella considerazione di tutta l'opera politica dell' uomo, collocata nel quadro del tempo, del momento che fu suo.

Giuliano non considerava la questione della restaurazione del paganesimo come un problema di filosofia religiosa, ma se lo poneva romanamente, come soldato e come primo magistrato dell'Impero, quale egli era. L'ultimo scorcio del secolo terzo e il secolo quarto, da Diocleziano a Teodosio, sono tutto un periodo di rinnovati tentativi, diretti alla restaurazione politico-militare dell'Impero. Dopo la terribile crisi per cui il mondo romano era sembrato andare in frantumi; dopo gli sforzi parziali di Claudio II, di Aureliano, di Tacito, di Probo, Diocleziano aveva ripigliato il tentativo su più larga scala, con più organica concezione, e si era studiato di riporre l'Impero, tratto a salvamento, su quelle stabili basi, che per un istante erano venute meno. L'opera di Diocleziano riuscì in parte, e arrestò per circa altri due secoli l'Impero sull'orlo dell'abisso. Ma egli avea dovuto lasciare insoluto uno dei più cocenti problemi della vita romana del suo tempo: il dissidio religioso, che, anzi, aveva aggravato con la violenta reazione antipagana. Costantino si propone l'identico problema di Diocleziano: la restaurazione dell'Impero, dell'ordine, della pace; ma, preoccupato dallo spettacolo terrificante della guerra civile religiosa, batte una via diversa. Costantino vuole realizzare la pacificazione dello Stato, attuando il principio che, al di sotto del Paganesimo, unica religione ufficiale, tutti gli altri culti debbono essere pienamente consentiti. La sua restaurazione dell'Impero poggia per gran parte su questa idea, su questa ferma fede: che i Cristiani conciliati diventerebbero, da elementi ostili, collaboratori benevoli della grandezza romana.

Ma allorchè Giuliano saliva al trono imperiale, il tentativo costantiniano era anch'esso fallito. Non solo e non tanto perchè la pace sociale non era tornata e perchè le audaci minoranze cristiane avevano iniziato una nuova, tormentosa persecuzione contro i Pagani; non solo e non tanto perchè la guerra civile riardeva furiosa, nello stesso campo cristiano, ma sopra tutto perchè il Cristianesimo continuava fatalmente a battere in breccia con le sue teoriche e con la sua propaganda, lo Stato romano e a lavorare attivamente alla sua dissoluzione. Il perfetto cristiano non deve cercare pubbliche cariche, non onori od ufficii che mettano a repentaglio la sua fede. Egli non può, quale magistrato, curare i templi degli Dei, disporre i giuochi del Circo, giudicare i suoi concittadini; egli non può — salvo a prezzo della perdizione dell'anima sua e dell'esclusione dalla comunità dei fedeli — diventare magistrato romano. Il mondo, in cui gli altri vivono e tripudiano, è l' albergo di una civiltà, che Cristo ha maledetta, e nessuna sua gioia e nessun suo dolore può far di sè partecipe il cristiano, il quale, anzi, non deve anelare che ad uscire al più presto da questa valle di peccati e di lacrime. Il perfetto dovere del cristiano sarebbe quello di distruggere l'Impero, di appiccarvi l'incendio ai suoi quattro angoli, assistere poi al suo fragoroso precipitare. Se egli non lo fa, gli è perchè — aveva dichiarato Tertulliano — il Cristiano possiede la consuetudine e la dottrina della mitezza!

E' un grave errore credere che così pensassero e sentissero soltanto coloro che appartenevano a quella eresia che fu detta del *montanesismo*. *Mutato nomine* il montanesimo vivrà perenne in seno alla Chiesa cristiana antica e medievale, e sarà il cuore stesso del Cristianesimo militante, ed esso svolgerà, entro quest'ultimo, l'identica funzione incitatrice e vivificatrice che attraverso al socialismo mondiale contemporaneo va svolgendo la corrente così detta *intransigente* o *massimalista* o *comunista*. Esso fu la sua più squisita quintessenza, il suo *inflatus* interiore, la sua perenne vena di purità rivoluzionaria.

Per questo, col diffondersi del Cristianesimo, la macchina dello Stato e quella di tutte le infinite amministrazioni municipali dell'Impero rischiano di perdere via via i pezzi del loro meccanismo e gli ingranaggi necessari al loro funzionamento. Perchè, del resto, occuparsi dello Stato, se, giusta quanto dirà S. Agostino, pel

buon cristiano, ogni governo ne vale su per giù un altro (De Civit dei, 5, 17)? Perchè voler essere ad ogni costo romano, se nessun popolo è da più di un altro (ibid.)? Così i cristiani destinati per censo alle pubbliche cariche preferiscono donare il loro patrimonio e sfuggire, attraverso la miseria salvatrice, ai pubblici doveri. Altri vi sfuggono per vie diverse, che gli stessi imperatori cristiani deploreranno (Cod. Th. 12, 1, 104, 115; cfr. 16, 2, 3, 6). Il celibato cresce in misura preoccupante, assai più che in sullo scorcio della Repubblica, e delle conseguenze demografiche di tale fenomeno soffre più di ogni altro quell'organismo divenuto indispensabile all'esistenza dell'Impero: l'esercito. Come se ciò non bastasse, fin dal secondo secolo, il Cristianesimo conduce un'ardente propaganda antimilitarista. Esso afferma che « non è lecito essere uomo di spada dopo che il Signore ha dichiarato che chi si serve della spada perirà di spada, e che il figlio della pace, cui non conviene neanche impegnarsi in un litigio, può ancor meno impegnarsi in battaglia ». Esso afferma l'inconciliabilità del servizio militare con la condizione di cristiano, dopochè « il Signore, disarmando Pietro, manifestò chiaramente il suo volere che ogni soldato dovesse deporre la spada »; onde al legionario cristiano nessun' altra via rimane, fuorchè quella di « abbandonare subito l'esercito » o « risolversi a soffrire per Cristo la stessa sorte di ogni altro cristiano » (Tertull. De Corona, 2; De idol. 19).

Tali sentimenti e tali concetti erano stati ratificati in ordinanze ufficiali delle varie Chiese cristiane; avevano avuto la loro traduzione pratica nei numerosi casi di diserzione e di renitenza al servizio militare, che gli *Atti dei martiri* e gli storici ecclesiastici ricordano, motivandoli e illustrandoli con le più esplicite teorie antimilitaristiche (cfr. G. Adami, in Bylychnis (rivista di studi religiosi) 1913, pp. 169 sgg.). La loro considerazione era entrata per gran parte nella persecuzione dioclezianea. Invano i principi cristiani del IV secolo si erano sforzati, mediante concessioni a questa a quell'altra *élite* ufficiale cristiana, di ottenere, com'era seguito al Concilio di Arles dell'agosto 314 (cfr. Can. 3. 7, in Héfélé, Hist. des Conciles, Paris, 1869, I 181, 183) qualche deliberazione, che reagisse contro l'antimilitarismo delle masse, contro la propaganda cristiana extra-ufficiale, contro il diffondersi di alcune ideologie dalle ripercussioni fastidiosissime. La situazione non mutava per questo, e il fatto stesso di invocare, presso l'autorità ecclesiastica, provvedimenti, che riescissero a spuntare l'intransigenza fanatica dei Cristiani basta da sola a significare la gravità innegabile del male e l'incessante influenza disgregatrice della nuova religione. Come ogni società civile, l'Impero riposava su delle massime di vita, su una determinata forma di coscienza morale, che ora si veniva ogni giorno più affievolendo o sfaldando. La necessità della conquista e del dominio, la legittimità dell'orgoglio militare; la contrapposizione di romanesimo a barbarie; la grande missione di Roma e della romanità nel mondo; la santità del sacrificio dell'individuo allo Stato: tutto ciò corrispondeva a degli stati di coscienza, che il cristianesimo o combatteva apertamente o svalutava sordamente.

Giuliano non poteva certo prevedere che il Cristianesimo compirebbe un giorno la nobilissima missione di dirozzare la barbarie degli invasori delle province romane, di ammitirli, di incivilirli e di renderli perciò capaci di romanizzarsi. Ma egli certo sentiva che per adesso la nuova religione disfaceva lentamente lo Stato romano. Egli ricordava che, per trovare soldati, Costantino aveva dovuto incorporare nell'esercito 40.000 Goti e 300.000 Sarmati; egli conosceva di persona la qualità dei soldati *palatini*, che l'Impero reclutava fra i suoi cittadini, buoni solo a cantare salmi e preghiere (in Zosim. 3, 3); egli sapeva che l'opinione pubblica cristiana era costantemente disposta a presagire sciagure tutte le volte che un principe osasse adottare una politica estera fiera ed audace (cfr. [Lucian.] *Philopatris*, passim), e scorgeva sopra tutto i nuovi rapporti di sudditanza che tra Chiesa e Stato si erano venuti formando. L'antico Stato romano aveva compenetrato in sè quel tanto di religione che bastava a consacrare la sua missione civile e politica, nel mondo, e a provare agli uomini che l'Impero era debitore della sua grandezza e della sua potenza al favore e all'opera della divinità. Per il resto, era uno Stato laico al di sopra di tutte le religioni. La Chiesa cristiana, invece, pensava che il mondo è governato dalla Provvidenza, non in vista dei suoi propri interessi civili, ma in vista di superiori disegni divini; che perciò, se i cittadini dell'Impero servono l'Imperatore, costui serve Iddio, ed è, come tale, subordinato alla Chiesa, che rappresenta Dio in terra. Perciò, per queste premesse, la Chiesa, pur rimanendone talora colpita, aveva voluto piegare a suo servizio il braccio seco-

lare dello Stato; per questo vi si era ritagliata una vera e propria autorità temporale. Non aveva Costantino donato ai vescovi dei poteri giudiziarii? (Sozom. H. E. 1, 9; Cod. Th. 1, 27, 1 e App. Sirmond. 1, 17 cfr. Humbert, *Episcopalis audientia*, in Daremberg et Saglio, Dictionn. des antiquités, etc. e letteratura ivi citata). Non si era la Chiesa, al Concilio di Arles (314), riservata il controllo sui soldati cristiani, anzi su tutti i magistrati cristiani? (Conc. Arles. Can. 7 in Héfélé, Hist. des Conciles, I, p. 183). Non spiegava un antico storico della Chiesa che « i sacerdoti sono superiori a tutti i magistrati » (Euseb. De vita Costant. 4, 27), e perciò possono ingerirsi nell' amministrazione della giustizia, nella ripartizione delle imposte, nelle contestazioni di diritto familiare? Non si dicevano, i vescovi, i protettori per definizione di tutti i colpiti dall' autorità politica (P. Allard, Julien l'Apostat, Paris, 1 (2ª ed.), pp. 118 sgg. e fonti ivi cit.)?

Un imperatore, che, come Giuliano, avesse avuto in cima a tutti i pensieri, la grandezza e la saldezza dell'Impero; che, come Diocleziano, avesse in animo la piena restaurazione dello Stato romano, non poteva non preoccuparsi di tutto questo; doveva, anzi, provvedervi, rievocando tutte quelle ideologie che sin adesso n' erano state il fondamento vitale.

Giuliano, appunto, ha affermato tutto questo, non solo in quella fonte principalissima del pensiero di ogni uomo politico, che è la sua azione pratica, ma, in linea teorica, nei suoi scritti concernenti problemi religiosi, là dove egli formula la sua teoria degli dèi nazionali. Il suo filosofico neoplatonismo lo conduceva naturalmente al monoteismo. Ma Giuliano, in polemica contro i Cristiani, insiste specialmente su una dottrina particolare, anch'essa di remota origine platonica, ma che il neoplatonismo non porrà mai in rilievo: la dottrina degli « Dei nazionali ». Armato di questa teorica, egli batte in breccia il monoteismo cristiano che considera gli déi nazionali quali « idoli impotenti d' oro o d' argento », e che ha convertito nel più indifferente cosmopolitismo l' orgogliosa religione nazionale degli Israeliti, di cui pure esso era l'erede. Per Giuliano, ogni nazione, ogni popolo ha sue proprie caratteristiche, che sono tali perchè volute da un Dio che vi presiede, il quale a sua volta fu creato dal Dio degli Dei, reggitore dell' universo. « Ares governa i popoli bellicosi; Atena i bellicosi e sapienti insieme; Ermete, gli astuti piuttosto che audaci: insomma alla tendenza essenziale di ciascuno degli Dei nazionali corrispondono anche le nazioni ad Essi affidate..... » Per questo « i Galli e i Germani sono coraggiosi; i Greci e i Romani prevalentemente civili e umanitarii, ma non senza spirito fiero e guerresco; gli Egiziani piuttosto astuti e industriosi; imbelli e lussuriosi i Siri, ma non senza un che di intelligente, di caldo, di leggero, di pronto nell'imparare... » (*Contra Chr.* 115 E sgg. trad. Rostagni).

Tutto questo è stato voluto da Dio; tutte queste differenze di caratteri morali, di istituzioni, di costumi, di religioni esistono per diritto divino. Iddio non concepì, nè volle, la razza umana come un tutto unico ed omogeneo, e di ugual valore. Il carattere di ciascuna nazione è sacro, e il dovere di ciascun popolo non è quello di annegare se stesso nel gran tutto o di voler essere diverso da sè, illudendosi di diventar migliore; è, invece, di rimanere se stesso, di star saldo alle proprie radici, che la lunga tradizione dei secoli ha fatte sacre. E una delle colpe principali dei Cristiani è, per lui, quella di essersi strappata dal cuore ogni attaccamento alle patrie istituzioni (...*τῶν πατρίων 'αγαπητικὸν 'απολελοίπατε*, *Contra Christianos*, 238 D, ed. Neuman Ep. 52 438 A; cfr. Cod. Greg. ed Haenel, 14, 1-4: *maximi criminis est retractare quae semel ab antiquis statuta et definita suum statum et cursum tenent ac possident;* e *passim*). Così, fermamente pensa Giuliano. E per restaurare nei cuori quei sentimenti morali ch'erano state le ispiratrici e le guide della civiltà romana, egli s'affretta a rinnovare il culto pagano.

Giuliano però non ripiglia l'antico sistema delle persecuzioni. Ripiglia, invece, la vecchia formula della Repubblica, riaffermata, nella sua essenza eterna, dall' editto di Milano del 312, in faccia al Cristianesimo: il paganesimo essere la religione dello Stato, tutti gli altri culti doversi soltanto tollerare. Però egli non concepisce questa formula, passivamente; ma nella pienezza della sua attiva efficienza. Egli intende che lo Stato pagano non può disinteressarsi della sua religione; ch'esso deve avere un' anima, una fede, non già una fede suscitatrice di dogmi e di leggende mitologiche, ma una fede, che sia fondamento e sanzione di sentimenti morali comuni a tutti i consociati. Non erano idee nuove le sue. Non altrimenti avevano opinato Catone, Augusto, Vespasiano, Traiano: tutto l' antico partito tradizionalista romano nella sua diuturna lotta contro l'infiltrarsi dell' ellenismo orientalizzante, di cui il

Cristianesimo, senza saperselo, era uno dei tentacoli infiniti. Solo, dinanzi ad un nemico fatto ormai minaccioso, dinanzi a un pericolo incombente, l'opera di Giuliano vorrà essere più calda, più serrata, più energica.

Anzi tutto, per rimettere sul piede dell' eguaglianza le religioni viventi all' ombra dell' Impero, occorreva abolire i privilegi, che i membri della Chiesa cristiana avevano conquistati rispetto agli altri cittadini; interrompere le persecuzioni antipagane e ripararne le tristi conseguenze, riaprire i templi e ridar corso alle antiche cerimonie religiose. Onde Giuliano ordina che gli ecclesiastici agiati siano, come tutti gli altri sudditi di pari condizioni, sottoposti agli obblighi fiscali (Cod. th. 12, 1, 50; Iulian. Ep. 11); che i beni usurpati dalle Chiese ai templi siano restituiti (Cod. th. 10, 1, 8; 3, 1 Liban. Orat. 18, 126-127, ed. Förster); che la restaurazione dell' antico culto pagano non sia soltanto permessa, ma promossa e favorita (Himer. Orat. 7, 9; Socrat. H. E. 3, 11).

Doveva essere questa l'opera più pericolosa, in quanto feriva interessi già consolidati, orgogli che si ritenevano per sempre vittoriosi; offendeva pregiudizi e tradizioni; compieva di fatto, senza che ce ne fosse l'intenzione, delle vere e proprie vendette, e dava quindi agli interessati l'impressione di un « sovvertimento generale » (Misopogon, 360 D. cfr. Socrat. 3. 17; Sozom. 5, 19). Ma a ricreare l'anima della romanità pagana tutto ciò non bastava. Occorreva altresì invocare l'azione e la collaborazione degli scrittori, della scuola, del clero, di tutta la società (Liban. Orat. 18, 155 sgg.; Sozom. 5, 16; Iulian. Epp. 49; 62; 63). Perciò Giuliano chiede che la coltura e la scuola pagana tornino alla loro antica missione di suscitatrici della romanità (Iulian. Ep. 42 *passim*; Sozom. H. E. 5, 16); chiede che il sacerdozio pagano si riformi, si organizzi, si innovi, e adotti tutte le virtú e tutti i metodi, sperimentati eccellenti nella propaganda cristiana (Ep. 49; 62; 63).

Non era tutto. La politica di tolleranza e di imparzialità, che Giuliano intende ad ogni costo spiegare verso tutte le religioni, salvo il privilegio ufficiale del Paganesimo, lo trae fin dai primi mesi del suo governo, ad accompagnare la restaurazione della religione nazionale con la cancellazione di tutti i provvedimenti emanati dai suoi predecessori contro i non ariani e le Chiese cristiane non ariane. Perciò, fin dal suo primo arrivo a Costantinopoli, annunzia ufficialmente ai capi delle varie confessioni cristiane di Costantinopoli che ciascuno di loro, insieme con i suoi seguaci, avrebbe d'ora innanzi potuto seguire e praticare la fede che avesse preferita (Amm. Marc. 22, 5). Indi con un editto successivo richiama alle loro sedi i vescovi esiliati da Costanzo, restituisce loro i beni confiscati (Iulian. Ep. 31. 52 Socrat. H. E. 3, 1), e con un provvedimento, certamente più audace, concede perfino ai fanatici vescovi donatisti e ai loro seguaci, esiliati da Costante nel 348, di ritornare in Africa e di riprendervi i loro uffici (cfr. Cod. th. 16, 5, 37).

Era tutto un piano di politica religiosa, che, dopo un quarantennio di partigianeria, poteva sembrare nuovissimo. Era un ritorno agli anni felici della prima applicazione dell' Editto di Milano. Ed infatti, queste prime riforme di Giuliano ottennero un successo indubbiamente grandissimo. Il culto pagano rinacque come d'improvviso dalle sue ceneri. Il mondo sembrò risvegliarsi come da un sonno che per gran tempo l'aveva fatto dimentico di se medesimo. Prose di scrittori ed epigrafi di città e di privati celebrarono il novello principe restauratore degli antichi Iddii (cfr. C. VIII, 4326: *restitutor libertatis ac romanae religionis*. A E. 1907, n. 191: *recreator* [*sacrorum et?*] *extinctor superstitionis*. C. III 10648b: *ob deleta vitia praeteritorum*). Dall' esame delle epigrafi onorifiche, relative a Giuliano, risulta che egli fu di gran lunga più apprezzato in Occidente che in Oriente. Comunque, non ostante le illusioni degli ultimi anni, tanto l'Oriente che l' Occidente si rivelavano assai più pagani di quanto mezzo secolo di acquiescenza non facesse pensare (Iul. Ep. 49). Persino i cristiani perseguitati, che vedevano ora i loro vescovi restituiti alle proprie sedi, esultarono (cfr. Greg. Naz. Or. 21, 36-37). Ma era possibile che una classe sociale, un partito battagliero, audace, ambizioso, intransigente, che aveva già goduto le gioie del potere, che del potere si era fatto un'arma per conquistare l' autorità, la ricchezza, la supremazia, tollerasse a lungo tutto questo tranquillamente? Passato il primo sgomento, superate le prime esitanze, i Cristiani serrarono le file, e, puntando sulle loro idealità, le loro intransigenze, le passioni, gli interessi, i crucci dei privilegi perduti, dettero mano a quella furiosa controffensiva, che, aiutata dalla Morte, romperà alle sue stesse fondamenta l' opera di Giuliano.

2. *Le riforme amministrative.* — Subito dopo gli editti di carattere religioso, o insieme con essi, l'imperatore iniziava l'epurazione e la riforma dell' amministrazione centrale dell'Impero. Quest'opera doveva constare di due

parti: una vera e propria inchiesta contro i cattivi ministri di Costanzo (e ve n'eran parecchi), al quale scopo Giuliano convocò a Calcedonia un'alta Corte di Giustizia, e una metodica riduzione dell' ingombrante, parassitario personale e servitorame della Corte. Questa seconda parte delle sue riforme fu condotta con energia non minore della prima, e, nel giro di pochi giorni, la Corte fu ripulita degli innumerevoli, e altamente retribuiti, barbieri, cassieri, cuochi, eunuchi, delatori, uscieri, segretarii, domestici, paggi, medici, cerusici che l' affollavano (Amm. Marc. 22, 4, 9 - 10. Libanius, Orat. 18, 130). Il personale fu ridotto allo stretto necessario, e la popolosa, misteriosa Corte orientale, che Diocleziano e Costantino si erano compiaciuti di inaugurare, tornò alle antiche proporzioni e all'antica semplicità, quale era stata sotto gl'imperatori repubblicani dal I-II sec. d. C.

Al tempo stesso, egli, che, per essere vissuto lungamente tra loro, conosce bene le sofferenze dei provinciali, vuole alleggerire questi ultimi di taluno dei carichi più onerosi, ad esempio, di quello della posta pubblica, da cui i principi, che meglio aveano amministrato l' Impero, quali Adriano e Settimio Severo, avevano per l'innanzi cercato di liberarli. Numerose sono le disposizioni a tale proposito esibiteci dai testi giuridici fin dal febbraio 362 (Cod. theod. 8, 5, 12 sgg.; 11, 16, 10, v. **Cursus publicus**). Ma una di esse ci è specificamente rivelata da due epigrafi, le quali ci informano come Giuliano, oltre ad addossare le spese della posta pubblica al fisco, anzichè ai provinciali, migliorasse quel servizio, rendendo più frequenti i posti di scambio lungo le maestose vie dell' Impero (C. V. 8987: *remota provincialibus cura cursum fiscalem breviatis mutationum spatiis fieri iussit;* 8658: *aquis de]viatis; mutationum spatiis contractis*).

Ma il concetto generale della politica interna di Giuliano, specie di quella finanziaria, che egli rivela fin dai primi suoi provvedimenti, è questo: distribuire con equità i gravami, impedire i favoritismi, fare in modo, da un lato, che dal vantaggio di pochi non debba riuscire danneggiata la condizione dei più, dall' altro, che i gravami non abbiano mai a valicare i limiti del tollerabile. A tali concetti si inspira la sua volontà di controllare più diligentemente e direttamente l' amministrazione tributaria delle province (Cod. theod. 11, 16, 10); a tali criterii sono, e saranno ispirati, ora e sempre, tutti i suoi editti sul delicatissimo argomento della composizione delle curie (Cod. theod. 12, 1, 50-56: gli ultimi cinque furono emanati da Antiochia; l'ultimo ha una cronologia posteriore alla morte del principe, e, se questa cronologia non è errata, deve considerarsi come proposto da lui e come promulgato dopo la sua fine). Le curie, da gran tempo, erano, come s'esprime un antico, « il cuore stesso della città », il vivaio delle sue finanze e dei suoi magistrati. Per questo, appunto, gli abbienti cercavano sfuggirne, e l'indulgenza o la noncuranza, o la partigianeria degli ultimi imperatori aveva man mano favorito questo esodo. Giuliano opera vigorosamente per la loro ricostituzione, ma, come sempre, badando a non stremare, nell'interesse dello stato, la prosperità dei singoli, e a equilibrare il vantaggio del primo col benessere dei secondi.

Le riforme nel campo dell'amministrazione civile si alternano con le altre nel campo dell'amministrazione militare. Giuliano provvede esso stesso alla migliore difesa delle province danubiane, inviando, nelle contrade più esposte, soldati, generali provetti, armi, denari. Ma egli vuole sopra tutto che i difensori dell'Impero formino veramente un esercito. Reagendo contro le abitudini di mollezza e d'inerzia, giá penetrate nella milizia, egli vuole che i soldati ripiglino, come in antico, la consuetudine del lavoro, degli esercizi militari, della fatica. Per questo, fra l'altro, insieme con le precise disposizioni, ch' egli comunica ai comandanti delle truppe, impone, come regola generale, che le vettovaglie, fornite dalle province, siano depositate in località distanti almeno 20 miglia dalla sede dell'accampamento (Cod. th. 7, 4, 7); e che quivi, per turno, delle *corvées* militari vadano via via a rilevarle per i loro commilitoni.

Il 1 gennaio 362, all' entrata in carica dei due nuovi consoli, la popolazione di Costantinopoli assistette a uno spettacolo da gran tempo inusitato: il principe fu visto procedere a piedi dinanzi ai due nuovi magistrati, confuso tra la folla del loro seguito. E pochi giorni dopo, avendo, per un errore giudiziario (ch' era in fondo ormai una consuetudinaria usurpazione imperiale nel dominio delle competenze consolari), osato Giuliano affrancare personalmente alcuni schiavi, egli volle condannarsi a un' ammenda di 10 libbre d'oro, quale reo di avere invaso i diritti di un magistrato romano (Amm. Marc. 22, 7, 2).

Lo stupore ed anche il biasimo di taluno del pubblico, adusato ormai, da gran tempo, a ben diverso procedere, furono, a questo pro-

posito, tanto prevedibili quanto ingiustificati, Giuliano seguiva una precisa e caratteristica idea politica: quella, appunto, che aveva guidato la condotta imperiale dei principi migliori dei secoli I e II, da Augusto a Marco Aurelio: l'idea, cioè, di un Impero repubblicano (cfr. Liban. XVIII, 191-192). Intorno a questo dilemma — Repubblica imperiale o Impero assolutista — si era aggirata tutta la tragedia costituzionale della storia interna di Roma, da Cesare fino al terzo secolo. Verso la prima soluzione sospingevano tutte le tradizioni del periodo aureo di Roma; verso la seconda, le tendenze ellenistico-orientali penetrate in Roma con l'incalzare degli anni, insieme con tanti altri influssi, reputati perversi e pericolosi, di cui l'ampliarsi del dominio romano era stato primo od unico autore. La storia dei primi due secoli dell'Impero è, ripetiamo, tutto un dibattersi e un equilibrarsi intorno a questi due poli, uno sforzo continuo di fissare il governo di Roma in una diarchia repubblicano-imperiale. Ma la crisi del terzo secolo, così gravida di conseguenze per tanti altri rispetti, operò anche in senso rivoluzionario su questo terreno. L'avvento all'Impero di intere serie di principi, usciti dalla guerra, portati sugli scudi delle legioni, senza che più il Senato avesse alcuna ingerenza nella loro nomina, ruppe l'incerto equilibrio, e creò la monarchia assoluta.

Diocleziano e Costantino furono i teorici e gli organizzatori di una situazione già consolidata nel fatto; ma tutto questo non era avvenuto senza contrasti, senza interruzioni, senza pericoli, senza rimpianti. Fin nel cuore del terzo secolo, noi troviamo principi, quali Alessandro Severo, Tacito, Probo, che si sforzano di ricondurre lo Stato alle pure tradizioni repubblicane, ossia alle pure tradizioni romane. Giuliano, quest'ultimo dei *graeculi*, come osservatori, traviati o superficiali, lo giudicheranno, è invece l'ultimo erede dell'idea repubblicana, ossia il continuatore del pensiero di Cicerone, di Catone, di Augusto, di Tiberio, di Traiano. Non ostante le sue tendenze al mitraismo, egli derideva le orientali divinizzazioni principesche (Caesar. 332 D.; Misop. 345 A), trovava ingiustificato il diritto ereditario dei monarchi (Caesar. 354 C-D); considerava assurdo il principio fondamentale della monarchia assoluta (Ep. ad Them. 261 A-B): tutti idee ed istituti d'origine greco-orientale.

Non meno significativo è il suo atteggiamento rispetto all'autorità senatoria. Da gran tempo gli imperatori romani avevano spogliato il senato di Roma e di Costantinopoli di qualsiasi autorità politica, riducendolo a un puro consiglio municipale, a un mero ornamento delle due città capitali. Costante lo convocava di rado, nel suo Palazzo, e solo per comunicargli in fretta le proprie indiscutibili ingiunzioni. Giuliano lo convoca ora assai di frequente; si reca egli stesso di persona, come Augusto, nella Curia; poichè egli vuol essere considerato come un senatore pari a tutti gli altri; richiede assolutamente che in sua presenza i senatori rimangano seduti ai loro scanni; in una parola, « non soltanto restituisce al senato l'antica dignità, ma gli conferisce nuovi onori e nuovi privilegi » (Mamertin. Gratiar. actio, 24, 5; cfr. Cod. theod. 9, 2, 1).

Analogamente, seguendo l'esempio degli imperatori repubblicani dal primo al terzo secolo — Augusto, Traiano, Adriano, M. Aurelio, Antonino Pio, Severo Alessandro —, egli rimette a tutte le città dell'Impero il così detto *aurum coronarium*, che a ogni elevazione principesca, città e provincie solevano offrire a gara al nuovo sovrano, e dichiara che lo scopo di ogni buon principe non deve essere quello di gravare d'imposte, nell'utile proprio, i suoi sudditi, ma di rivolgere a loro vantaggio tutto il pubblico denaro (Amm. Marc. 25; 4, 15. Fayum P. 20: riferisco a Giuliano, come io penso sia lecito farlo con sicurezza, l'anonimo editto imperiale contenuto in questo papiro, cfr. Dessau, in Revue de philologie, 1901, pp. 285 sgg. e Barbagallo, in Aegyptus 1920, pp. 348-50. L'editto fu promulgato in Egitto il 24 giugno. Gli altri provvedimenti relativi all'*aurum coronarium*, di cui il Cod. th, 12, 13, 1, erano stati emanati a Costantinopoli il 29 aprile). E a prevenire nel futuro gli inconvenienti, che l'offerta dell'*aurum coronarium* soleva, per lo zelo di magistrati eccessivi, provocare, Giuliano avverte ufficialmente che l'*aurum coronarium* è, se mai, un dono volontario, e ch'esso non deve mai essere imposto come obbligo ai cittadini, e ancor meno ai senatori (Cod. th. 12, 13, 1). Finalmente, pur senza riuscire ad essere obbedito (cfr. § V del pres. articolo) egli ricusa il servile titolo di *dominus* (*Misopogon* 343 C-D), che gl'imperatori assolutisti del primo secolo avevano, fra grandi contrasti, introdotto e che aveva cominciato ad alterare (o a rovesciare) i rapporti fra i cittadini ed il loro primo magistrato: l'imperatore (v. **Dominus**).

3). *L'insurrezione cristiana.* — Le riforme di Giuliano, le quali significavano un violento spostamento di abitudini, di tradizioni,

di situazioni da tempo consolidate, provocarono, com'è fatale avvenga in tutti i casi analoghi, un vero perturbamento. Questo non solo avrebbe provocato la reazione degli interessati, ma avrebbe infastidito tutti i numerosissimi amanti del quieto vivere. Una delle torture, insuperabili, per ogni uomo politico di animo elevato, è stata sempre questa: di rilevare come ogni provvedimento di governo venga accettato o respinto dalla opinione pubblica, non già in ragione della sua bontà e della sua iniquità, ma in proporzione inversa ai turbamenti d'interessi ch'esso determina. I giudizi, sistematicamente riservati, sui migliori provvedimenti di Giuliano, di uno storico a lui contemporaneo, Ammiano Marcellino, un onesto pagano della metà del sec. IV, un ammiratore del principe, ma uno spirito mediocre, e perciò rappresentante perfetto della media opinione pubblica di ogni tempo, sono di tale fenomeno indizi eloquenti e dolorosi.

A consumare l'insuccesso delle migliori intenzioni degli uomini di governo vanno aggiunti i metodi, con cui di regola i seguaci del loro pensiero, gli esecutori dei loro ordini ne traducono in atto l'idea, quasi si studiassero di macolarla e di traviarla. Anche questa amarezza non doveva essere risparmiata a Giuliano! Ma nessuna pratica diversa avrebbe potuto, in ultima istanza, prevenire o impedire le opposizioni, le censure, le rabbiose renitenze dell'ambiente cristiano.

L'abbiamo accennato: la tolleranza dell'imperatore non era fatta d'indifferenza. Egli aveva un pensiero, un piano politico che non coincideva con quello cristiano; un ideale di riforma, nel quale, anzi, riponeva le più calde speranze, la fede più profonda. Ed egli non era uomo da abbandonarlo a mezzo dell'opera. Un'altra delle sue massime di condotta era questa — pericolosissima —, ch'egli attingeva a Platone: « Degno di onore è chi non commette ingiustizia; ma chi agli ingiusti impedisce di far ingiustizia è degno di onore più che doppio.... Colui che coi magistrati si allea per punire, secondo le proprie forze, i malfattori: quegli sia tenuto, nella Città, per uomo veramente grande e perfetto, e lo si proclami vincitore nell'arringo della virtù » (Misopog. 353 D. trad. Rostagni). Il culto della bontà passiva, che s'infiora — e ne sta paga — delle pie intenzioni, era remoto dal suo spirito. La vita, per lui, doveva essere una milizia, e suo primo compito, agire in conformità del proprio pensiero, e incidere questo profondamente nella realtà.

Il che non poteva essere cosa gradita ai Cristiani: nè a quelli ch'erano stati destituiti dalla preminenza fin ora goduta, nè agli altri, liberati dalla tirannia ariana. A loro avviso, l'opera politico-religiosa di Giuliano doveva rimanere puramente passiva. Egli avrebbe dovuto disinteressarsi delle sorti dello Stato pagano, e lasciar liberi i Cristiani, non solo di esercitare le loro funzioni religiose e la loro propaganda, ma di penetrare lo Stato, di conquistare l'esercito, la scuola, perchè l'opera di rivolgimento della società romana, ch'essi — dal loro punto di vista, legittimamente — vagheggiavano, si compisse con rapidità e con fortuna. Giuliano, per contro, sentiva di dover fare argine a siffatte pretese; di dover interrompere la prosecuzione di quella ch'egli considerava un'opera di disfacimento interno dello Stato (Ep. 7: *διὰ μὲν γὰρ τὴν τῶν Γαλιλαίων μωρίαν ὀλίγου δεῖν ἅπαντα ἀνετράπη...*), di dovere in una parola, impedire che, in luogo di una libera società cristiana, inquadrata in un forte Stato pagano, consapevole delle proprie finalità e padrone dei suoi mezzi, si avesse uno Stato impacciato nei movimenti, servito da uomini aborrenti dalle sue idealità, schiavo e vittima, insomma di forze contrarie alla direzione degli scopi che liberamente esso si era proposti.

Costantino aveva sperato di assorbire e assimilare il Cristianesimo. La prova dei regni dei suoi figliuoli e del suo stesso governo aveva dimostrato che la Chiesa riassorbiva in sè lo Stato e l'Impero. Giuliano non intendeva ripeterne l'esperienza, specie in un momento di rinnovellata opposizione cristiana. Per questo cominciò col fare intendere ai più elevati funzionarii, civili e militari, dell'Impero che non era ammissibile restare cristiani, volendo conservare nelle proprie mani i più cospicui posti direttivi dello stato, e che occorreva scegliere fra l'una e l'altra risoluzione. Le sue esortazioni valsero assai poco. E allora mentre gli Ariani intrigavano a Costantinopoli, mentre gli Atanasiani gli sommovevano Alessandria, mentre gli uni e gli altri predicavano la rivolta ai suoi ordini nelle minori cittadine dell'Impero, egli era costretto a emanare un editto, per cui gli alti uffici, direttivi, militari e giudiziarii, non dovevano essere affidati a dei Cristiani, ossia a persone le quali, in omaggio alla loro fede, asserivano di non poter usare della spada nè per combattere i nemici, nè per punire i delinquenti (Socrat. 3, 13; 22). Così facendo, egli adottava un provvedimento, che mille altre volte nei secoli futuri — e in tempi assai più tranquilli e in circostanze assai

meno pericolose — ripeteranno gli Stati cattolici e gli Stati protestanti, rispettivamente, contro una parte dei loro sudditi. Ma, dato il piano organico del pensiero di Giuliano, il provvedimento non poteva restare isolato. Quest'uomo, questo principe, che ha una così profonda fede nell' opera rinnovatrice della coltura, come non può consentire che l'Impero abbia soldati e giudici infedeli, non può neanche permettere che le scuole classiche del tempo, ossia le scuole, in cui si impartivano tutte quelle discipline, e si dispensavano tutti quei suggerimenti spirituali, di cui la classe dominante dell' Impero, doveva fare suo cibo, rimanessero in mano di Cristiani, perchè ne fossero deturpati il contenuto, lo spirito, le finalità.

Giuliano non poteva essere di questo parere, come di tale parere non erano i più puri e conseguenti tra i cristiani del tempo suo; e due altri editti di quei primi febbrili mesi di governo stabiliranno che i Cristiani siano esclusi dall'insegnamento nelle scuole classiche e che la nomina dei maestri pubblici nelle singole città vada sottoposta al controllo e all'approvazione imperiale (Iulian. ep. 42; Cod. th. 13, 3, 5: 17 giugno 362).

4). *Giuliano ad Antiochia* (giugno 362 - marzo 363). - Ma già il destino implacabile lo traeva verso di sè. Il soggiorno di Giuliano a Costantinopoli non oltrepassò i cinque mesi. Nella febbrile operosità di quegli esordii del suo governo, che doveva essere brevissimo, egli meditava una grandiosa impresa militare, che ora lo costringeva ad accostarsi ancor più alla frontiera orientale. Perciò, nella prima metà del giugno del 362, egli lasciava la città dove aveva conosciuto i primi e più grandi dolori della sua vita, le prime e rare gioie del potere, e moveva alla volta di Antiochia.

La grande impresa militare, a cui egli volgeva ora il pensiero, era quella stessa, che invano avevano lungamente meditato Cesare e Antonio, invano meditata e tentata parecchi degli imperatori, e che solo pochi — Traiano, Settimio Severo, Diocleziano — avevano condotta — e pur sempre inutilmente! — fino in fondo: la guerra ai Persiani, la distruzione, forse, della monarchia persiana, che, rinnovellata in sui primi del III secolo nella dinastia dei Sassanidi, costituiva da circa 150 anni, un pericolo gravissimo per le province romane orientali.

Giuliano aveva cominciato a preparare l'impresa fin dal suo arrivo a Costantinopoli. Ma Antiochia doveva, nel suo pensiero, essere il primo grande posto di concentramento delle milizie, del materiale, delle salmerie destinate alla guerra.

Egli giunse nella città siriaca, dopo essere sbarcato a Calcedonia, e dopo avere attraversato Nicomedia, Pessinunte, Ancira (in Galazia), donde appunto dettò una delle sue leggi, dianzi accennate, sulle scuole municipali dell'Impero, e poi, attraverso la Cappadocia e la Cilicia, soffermandosi a Tiana ed a Tarso.

Ad Antiochia Giuliano rimarrà dalla fine del giugno 362 al 5 marzo 363: ben otto mesi, che saranno per lui pieni di operosità, ma anche di amarezze più profonde di tutte quelle che il suo recente governo non gli aveva ancora mai inflitte.

Antiochia non somigliava punto alle cittadine del rude Occidente ch' egli aveva conosciute, e neanche, forse, alla stessa Costantinopoli. L' abitava una popolazione più orientale che greca, e nella quale l' ellenismo non aveva fatto che dorare degli splendori della cultura tutti i difetti di una razza frivola e molle. Amante di Dioniso e di Afrodite per iscopi che di molto travalicavano quelli della sanità del corpo e della diffusione della specie (Misopog. 273 C), essa, a dispetto della moda, che la portava al Cristianesimo, non aveva assimilato nessuna delle grandi virtù morali, di cui questa religione si era dimostrata capace, e non possedeva una sola delle qualità per cui ai suoi cittadini sarebbe stato possibile apprezzare Giuliano. Maniaci per le feste del teatro e del Circo, per gli spettacoli luminosi e romorosi, sensuali, studiosi all' eccesso dell'eleganza del corpo e della raffinatezza del vestire, gli Antiocheni non avrebbero mai potuto nè intendere, nè apprezzare quel principe filosofo, senza pompa, senza splendori, curante della giustizia e della religione, sollecito solo di quanto ha rapporto con l'intimità e con la serietà della vita.

Ma le amarezze di Giuliano, durante i mesi del suo soggiorno in Antiochia, non dipesero soltanto dal contrasto insanabile del suo spirito con l'indole di quegli abitanti, dai quali fu subito tratto a segregarsi, quasi ostilmente, ma altresì dallo spettacolo della miseria, della volgarità, del fanatismo della follia umana ch' egli, ora, da tutte le parti, in nome della religione, vedeva sbizzarrirsi sotto i suoi occhi, in ogni contrada dell' Impero, specie in quelle orientali, che egli poteva più direttamente osservare.

A Mera, in Frigia, dei cristiani, penetrati

di notte in un tempio pagano, da poco riaperto al culto, vi facevano a pezzi tutte le statue; a Cesarea, in Cappadocia, gli abitanti distruggevano per rappresaglia un altro tempio pagano; altrove erano i pagani, o altre sètte religiose, a speculare sulla nuova politica imperiale per volgersi furiosi contro i Cristiani, dai quali pure, da circa mezzo secolo, lamentavano continue violenze. I Giudei, in Siria, incendiavano parecchie chiese cristiane, a Damasco, a Gaza, ad Ascalona, altrove (Ambros. Ep. 40, 15). A loro volta i pagani di Alessandria, di Gaza, di Ascalona, d'Aretusa, che, sotto Costantino e sotto Costanzo, avevano duramente sofferto della reazione cristiana, sfogavano in una volta sola nel sangue le loro vendette. Taluni degli amici e funzionari di Giuliano erano vivamente impressionati della feroce bestialità umana, ch' essi vedevano inopinatamente prorompere dall' opera dell'Imperatore (cfr. Greg. Naz. Orat. IV, 92). Nessuno, quanto lui stesso (Iul. Ep. 7; 52)! Un episodio piccolo, ma significativo, che seguì sotto gli occhi stessi del principe, lo amareggiò più profondamente di ogni altro.

Non lungi da Antiochia si stendeva il bellissimo borgo di Dafne, ornato di templi superbi, tra cui quello ad Apollo che vi aveva eretto Seleuco Nicatore. Il luogo era uno dei più incantevoli del mondo. La via da Antiochia a Dafne era fiancheggiata da graziose case di campagna, ornate di rose, di ghirlande di viti intrecciate ai rami degli alberi. « Se gli Dei », s' esprimeva Libanio, « scendessero di nuovo su la terra, non sceglierebbero altro soggiorno che questo...». Ma, a mezzo del quarto secolo il tempio d'Apollo e il sacro boschetto che lo circondava giacevano in rovina. Parecchie colonne erano precipitate al suolo, e niuno più le aveva risollevate. Di faccia al Santuario s'ergeva ora la Chiesa di S. Babila, destinata a racchiudere i resti del martire cristiano, cui era stata dedicata; intorno, s' era formato un cimitero, e l' oracolo di Apollo inorridito aveva da gran tempo interrotto i suoi responsi.

L' imperatore divisava di restaurare l' antico splendore del tempio bellissimo, e cominciò con l' ordinare che le salme di coloro che erano stati tumulati in quel luogo, e i resti di S. Babila venissero trasportati altrove. I Cristiani di Antiochia replicarono, riportando trionfalmente sul posto il corpo del Martire, cantando versetti biblici offensivi all' imperatore. Da Dafne la follia provocatrice rimbalzò ad Antiochia, e, ovunque Giuliano passava l' ingiurioso ritornello ricominciava. Occorse dare qualche esempio, sia pur mitè. Dei cristiani vennero arrestati, ma furono tosto rimessi in libertà. Senonchè, il 22 ottobre, scoppiava a Dafne, un incendio, probabilmente non fortuito, e il sacro delizioso tempio ad Apollo precipitava sulle fondamenta (Iulian. Misopogon, 361 B. C.; Amm. Marc. 22, 13, 1 sgg).

Altre amarezze di genere differente, vennero a colpire Giuliano, mentre egli preparava con ogni zelo l' impresa persiana. Egli si curava con diligenza di tutto lo Stato. È di questo periodo un suo editto, che raccomanda l'istituzione di numerosi e popolari tribunali di prima istanza (C. III. 459: *nobis..... rectum admodum visum est ut pedaneos iudices, hoc est eos qui negotia humiliora disceptent, constituendi daremus praesidibus potestatem;* cfr. Cod. th. 1, 16, 8). Appartengono a questo tempo le sentenze migliori e più imparziali e più elaborate della sua giustizia imperiale.

Cotali sue sentenze, emanate in Antiochia, sono veri e propri gioielli di scrupolo raro e di coscienziosità profonda. Giuliano, non solo non si lasciava deviare da considerazioni, politiche, religiose, personali, estranee alla causa, ma non si faceva neanche invischiare dalle formule morte e convenzionali della legge scritta. Le sue sentenze recavano alcunchè di umano, cui da gran tempo il pubblico non era avvezzo. Egli ripensava a lungo ai processi, che avea visti dibattere sotto i suoi occhi, ai giudizi emanati, e spesso lo si rivide, la dimane, correggere la sentenza annunziata il giorno innanzi (Amm. Marc. 22, 9, 9 segg.; 10, 6). Ma tutto questo offendeva le tradizioni, la sensibilità della gente seria, suscitava i lazzi degli Antiocheni.... Giuliano si curava anche dei bisogni amministrativi, finanziarii, annonarii della città. Gli Antiocheni reclamavano da tempo un terreno limitrofo al Comune, fin allora non coltivato, il quale era proprietà demaniale dello Stato. Conformemente ai loro desideri, Giuliano lo assegnò alla città. La terra fu dal Comune distribuita a dei singoli cittadini. Ma nella distribuzione vennero preferiti, non già i più bisognosi, ma i più abili, i più intraprendenti, i più ricchi. Allora Giuliano, invocato a intervenire nell' affare, costituì di quella terra un bene comunale, alleviando al tempo stesso la città del carico di mantenere i cavalli destinati alle corse annue, per cui gli Antiocheni andavano matti. Ma il popolo ricominciò a mormorare perchè, invece, egli non avea ordinato una nuova spartizione individuale..... (Misopog. 370 D. - 371 B.

Un altro dei casi, che più ebbero ad amareggiarlo durante il suo soggiorno nella città, fu l'accoglienza, che gli Antiocheni fecero ad un suo provvedimento di puro carattere economico. Nell' estate del 362, Antiochia soffriva di carestia di frumento, e il poco grano che si trovava nella città aveva raggiunto prezzi elevatissimi. Il caro della vita, anzi, colpiva in genere tutte le derrate, e di un tal fatto la gente accusava a gran voce l' ingordigia degli speculatori. I sospetti e le accuse del pubblico erano per certo (come quasi sempre in tali casi) ingiustificati. Il rincaro doveva probabilmente imputarsi all' eccessivo consumo, determinato dal quotidiano concentrarsi in Antiochia dell' enorme esercito destinato all' impresa persiana (cfr. Socrat. 3, 17). Ma il fatto era certo e indiscutibile. Giuliano tentò dapprima provvedere con le esortazioni. Non essendo riuscito a nulla, fece importare dal di fuori 422.000 moggia di frumento, che potè mettere in commercio a un prezzo relativamente basso. Allora i produttori locali vendettero all'estero il loro grano, onde, esaurito il grano importato dal principe, la carestia ricominciò. Peggio ancora, poco dopo, obbedendo a uno dei pregiudizi più comuni d' ogni tempo, Giuliano volle far ribassare i prezzi elevatissimi delle restanti derrate, stabilendo un calmiere. Allora i generi scomparvero dal mercato, e la popolazione, che aveva fin adesso protestato contro gli accaparratori e gli speculatori, si rivoltò furiosa contro il principe che avea colpito costoro.... (Misopogon, 368 C. segg. ; cfr. 350 A - C. e Amm, Marc. 22, 14, 1).

Fu proprio tra questi crucci, e in queste disposizioni di spirito, che Giuliano scrisse il suo libretto polemico *Contro i Cristiani* (Κατὰ Γαλιλαίων λόγοι) e il ***Misopogone*** (Μισοπώγων ἤ Ἀντιοχικός) contro gli Antiocheni, l'unica opera di pura arte uscita dalla sua penna, insieme con qualche brano delle sue lettere.

Ma già l' inverno del 362-63 volgeva al termine, e Giuliano sentiva di non poter ritardare più oltre l' inizio della campagna persiana.

5. - *La campagna persiana* (marzo-agosto 363). — La preparazione militare all'impresa era stata minuziosissima: un esercito mirabilmente allenato, di forse 100.000 uomini, 1150 navi da carico, provviste d' armi, di macchine d' assedio delle più perfette, 50 galere da combattimento e 50 destinate alla costruzione dei ponti, tutte appositamente costruite pel valico dei piccoli e grandi fiumi (tra cui il Tigri o l' Eufrate), di cui il paese nel quale l' esercito sarebbe penetrato, era ad ogni passo attraversato (Magnus, in FHG. (ed. Müller) IV, pp. 4-5 ; Zosim. 3, 13, 1-2; Amm. Marc. (23, 3, 9) arrotonda in 1000 la cifra delle navi da carico).

Il piano di guerra riproduceva, nelle sue grandi linee, quello stesso, che Traiano aveva adottato nella sua campagna del 114-16: l'invasione del territorio persiano da due parti e con due eserciti, di cui l'uno avrebbe costeggiato l'Eufrate, operando insieme con l'armata carica di vettovaglie e di macchine di guerra; l' altro sarebbe disceso dall' Armenia, attraverso la Corduena, la Moxena, l' Assiria, costeggiando la riva sinistra del Tigri.

Ma lo scopo principale della duplice invasione era di trarre in inganno il nemico. Giuliano mirava a imporre a questo il convincimento che l' invasione si sarebbe svolta dal nord - ovest lungo la linea del Tigri, e da questa parte egli sperava perciò di attirare la maggior parte delle difese nemiche. Pure quella non doveva essere che un'azione dimostrativa. Il grosso delle truppe ai suoi ordini avrebbe seguito invece, rapidissimamente, la via dell'Eufrate; e a questo esercito egli riserbava il compito di infliggere il colpo decisivo. Tale il piano originario della campagna. Tutte le modalità e gli svolgimenti delle fasi ulteriori sarebbero stati fissati più tardi, in dipendenza dei resultati, positivi o negativi, delle prime azioni.

La parte diplomatica dell'impresa non era stata preparata con minor cura. Giuliano non contava quasi affatto sui principi arabi semindipendenti della contrada, i quali, a dispetto di qualunque promessa, sarebbero, come sempre, accorsi in aiuto del vincitore. Voleva piuttosto imporre ad essi il convincimento che l'Impero romano era forte abbastanza per fare a meno del loro minuscolo aiuto. Respinse quindi, non scortesemente, ma fermamente, le loro profferte, su cui a torto tante volte Costanzo si era fondato. Piuttosto si curò di procurarsi la cooperazione militare dell' Armenia, l' unico Stato degno di considerazione, da gran tempo amico o vassallo a Roma, e invitò quel monarca, conformemente alla reciproca alleanza, a tener pronto un buon corpo di milizie scelte e ad attendere le istruzioni che tra breve avrebbe ricevute (Amm. Marc. 23, 2). D' altra parte, Giuliano conduceva al suo seguito un principe persiano, il fratello del re Sapore, un Ormisda, defraudato, sembra, nei suoi diritti ereditari, e della cui persona

egli intendeva farsi stromento per meglio piegare, o spezzare, la resistenza avversaria.

Così preparato, a capo di un potente esercito, uno dei maggiori principi - soldati della storia del mondo antico moveva sicuramente incontro ad una tra le più grandiose imprese che Roma avesse mai affrontate.

La marcia cominciò il 5 marzo 363. Occorse da prima recarsi dall'Oronte all'Eufrate, e precisamente a Hierapolis, ch' era il luogo generale di concentramento dell' esercito e della flotta. Questa prima fase dell' avanzata importò otto giorni. Da Hierapolis, il 13 marzo, tutto l'esercito, valicato l'Eufrate sur un ponte di barche, entrava nell'Osroena (Amm. Marc. 23, 2, 6-7).

Poco dopo, sempre in direzione di oriente, con una leggera inclinazione verso nord, l'intero esercito giunse a Carre, percorrendo un paese carico di storia e di tragedia. Sembrava fin ora manifesto che l'imperatore piglierebbe la via del Tigri, lungo la quale appunto egli aveva fatto stabilire i magazzini dei suoi rifornimenti. Ma a Carre, improvvisamente, secondo il piano disegnato, l' esercito si divise in due corpi. L' uno, quello che sarebbe dovuto discendere lungo il Tigri, agli ordini dei generali Procopio e Sebastiano, contava (a seconda delle informazioni di cui disponiamo) solo 30.000, o poco meno di 20.000, uomini di truppe scelte (Amm. Marc. 23, 3, 5. Magnus p. 4. Zosim. 3, 12, 5. Liban. Or. 18, 214), ma sarebbe stato fra non guari ingrossato dalle milizie alleate del re d' Armenia. L' altro, invece, che doveva seguire l' imperatore, e costituiva il grosso dell'esercito, contava 50 o 60.000 uomini, oltre i 20.000 rematori, che componevano gli equipaggi dell' armata fluviale.

La partenza di Giuliano da Carre avvenne il 25 marzo; il 27 egli giunse a Callinicum. Indi piegò nettamente verso il sud. Ai primi di aprile il corpo principale dell'esercito d'invasione era a Circesium; indi, valicato il fiumicello Abora, entrava in territorio persiano.

Dopo alcuni giorni di marcia, lungo la riva sinistra del fiume, l'esercito si trovava di fronte alla prima fortezza persiana — Anathan — eretta sur un isolotto, in mezzo all'Eufrate. La fortezza fu subito accerchiata dalla flotta. Ma le mura erano troppo forti perchè si potesse sperare in un assalto improvviso. In luogo delle armi, riescì questa volta la diplomazia. Persuasi da Ormisda, i difensori di Anathan, si arresero, senza neanche tentare la resistenza.

Eguale fortuna ebbe Giuliano di fronte alle due fortezze di Tilutha e di Achaiacala, nelle quali l' esercito si imbattè poco dopo. I difensori non si arresero; ma si impegnarono a non molestare o danneggiare il nemico fino all' esito definitivo della guerra.

Proseguendo nella lunga marcia, l'esercito romano occupò le città di Diacira, e di Ozogardama, collocate sulla destra del fiume, e ora abbandonate dai difensori, le quali offersero un comodo rifugio ai soldati, che fino adesso erano stati costretti ad accampare all'aria aperta.

Tre giorni dopo, avveniva il primo scontro con le avanguardie persiane. Ma si trattò di cosa da nulla: seguendo un piano preordinato, i Persiani, pur decisi a molestare con ogni mezzo la marcia dell'invasore, non intendevano accettarne battaglia campale se non in condizioni favorevolissime. Ma già una metà del corso del fiume era stata discesa, e si disegnava il profilo di una nuova grande fortezza, Pirisabora, i cui difensori non si sarebbero più arresi, o impegnati a non fare uso delle armi.

Pirisabora era protetta da una triplice cerchia di mura potenti, di cui quella più interna, che difendeva l'acropoli, era, secondo l'uso delle secolari costruzioni dell' Oriente, fabbricata di mattoni e di bitume, che, saldati insieme, opponevano una resistenza adamantina. Poichè, naturalmente, non si poteva pensare a un lungo assedio, bisognò cimentarsi a un assalto in piena regola. Era la prima volta che Giuliano, nella sua brillante carriera militare, affrontava difficoltà di questo genere. Tre giorni di epici e sanguinosi assalti riuscirono vani. Tutte le risorse ordinarie dell' artiglieria erano state impiegate inutilmente.

Allora l'imperatore ordina che si costruisca al più presto un ordigno straordinario: una torre mobile a parecchi piani, fasciata di pelli di buoi e di graticci di vimini intonacati di argilla: l' enorme *helopolis*, ch'era stata l' invenzione e la gloria di Demetrio Poliorcete. Alla vista del gigantesco edificio carico di armati, oltrepassante di parecchi cubiti l'altezza delle torri della città, il cuore cadde ai 3000 difensori della fortezza, e si decisero senz' altro alla resa.

Pirisabora fu data alle fiamme; ma le perdite erano state sanguinose. E, quel che fu peggio, alla ripresa della marcia, l'esercito si trovò impantanato in una vasta pianura, che i Persiani, seguendo il loro tradizionale sistema di difesa, avevano sommersa con l' inondazione. Fu giocoforza accampare nel fango e nell' acqua, adoperando ogni mezzo ed ogni ingegnosità per rendere praticabile la strada.

Ma, pochi giorni dopo la ripresa del cammino, l'esercito era di nuovo costretto ad arrestarsi di fronte ad un'altra grande fortezza Maogamalca, eretta sur una rupe a picco, coronata di torri formidabili e difesa da una guarnigione decisa a vincere o a seppellirsi sotto le rovine.

Anche questa volta, per due giorni consecutivi, l'attacco alla cittadella fu vano. Ma Giuliano, che aveva letto il racconto militare della gesta di Alessandro Magno, il cui lontano ricordo non cessava mai di esaltare la sua fervida fantasia, rammentò che il suo illustre predecessore, all'assedio di Gedrosia, aveva fatto scavare gallerie sotterranee sotto le fondamenta stesse della città. E nella notte successiva alla seconda giornata, allorchè apprende che già le gallerie minate toccano l'interno della città, egli ordina un nuovo violento assalto dimostrativo alle mura; e, mentre i difensori sono qui occupati a respingere l'attacco ingannatore, Maogamalca è invasa dal sottosuolo, e i Persiani, travolti dalla furia dei vittoriosi.

Maogamalca distava solo quattro leghe e mezzo dalla capitale persiana, da Ctesifonte. L'invasione era stata compiuta con metodo, con fortuna, con valore. Tutte le fortezze, tutte le città, grandi o piccole, che avrebbero potuto fornire un sostegno al nemico e costituire un pericolo per l'invasore, erano state conquistate e distrutte. Adesso, non lungi da Ctesifonte, ossia dal luogo ove il Tigri e l'Eufrate si raccostano col minimo d'intervallo, occorreva pensare al trasporto dell'esercito e della flotta dall'uno all'altro fiume, poi al passaggio dalla riva destra alla sinistra del Tigri, per mettersi così in grado di dar la mano all'altro esercito, che doveva appunto discendere lungo questo fiume, e poi, insieme, attaccare il grosso delle ancora invisibili forze nemiche o la città stessa. Si trattava di due operazioni difficilissime. Agli ordini di Giuliano, l'esercito le compiè in modo mirabile.

Tra i due fiumi correva un tempo un canale, lungo ben 5 chilometri, scavato, secondo sembra, da Seleuco Nicatore (Plin. N. H. 5, 26). Ma il canale — il *Nahar Malka* — giaceva adesso interrato. L'imperatore ordinò che fosse riaperto. Il non facile lavoro fu compiuto rapidamente, e allora la numerosissima flotta valicò, come di un balzo, i cinque chilometri che separavano la riva sinistra dell'Eufrate dalla riva destra del Tigri. Seguì l'esercito di terra, che passò il canale su un ponte. Adesso occorreva traversare il Tigri sotto gli occhi delle truppe nemiche di copertura e conquistare di forza l'altra riva. Era un'impresa rischiosa, che solo un miracolo di rapidità e di audacia avrebbe potuto compiere con fortuna. E fu compiuta! Giuliano vuota le navi più valide delle artiglierie che le ingombrano e le riempie di soldati. Quindi ordina che nel cuore della notte una piccola divisione dell'armata traversi i flutti pericolosi del fiume e raggiunga e occupi la riva opposta. L'ordine è eseguito. Ma le prime navi, che tentano approdare, sono accolte da una grandine di fuoco e di materie incandescenti, e stanno per soccombere. Giuliano allora ordina che si metta in mare la seconda più numerosa divisione della flotta, poichè quei fuochi (egli assicura) significano, secondo il convenuto, che i primi navigli hanno toccato felicemente terra. . . . .

L'abile menzogna solleva l'entusiasmo dei soldati; l'ordine è eseguito rapidamente. Qualche ora dopo, la riva sinistra del fiume è occupata dall'esercito romano, e le milizie persiane, che dovevano impedire quel passaggio decisivo, retrocedono in disordine, e riparano entro la capitale dell'Impero, Ctesifonte. Soli 70 romani erano periti; dei nemici ben 2000 (si disse) coprivano il terreno dell'improvvisata battaglia

Giuliano pose il campo nella pianura circostante, in faccia alla grande città fortificata, che si levava solenne, quasi a portata di mano dei legionari vittoriosi. Ma qui sorgeva il problema strategico della seconda fase della campagna. Che cosa fare?

Ad onta dei successi tattici indiscutibili, il piano strategico che Giuliano aveva disegnato, partendo da Carre, era riuscito solo in parte. L'esercito persiano non si era rivolto, come egli sperava, tutto verso il nord, lasciandogli completamente sgombro il campo della manovra. Mollemente premuti o (come egli non sapeva) non premuti affatto dalle truppe scelte affidate a Procopio e a Sebastiano, i Persiani avevano avuto agio di concentrare un secondo esercito contro di lui, e questo era ormai al sicuro entro Ctesifonte, deciso a far prolungare all'infinito gli attacchi alla piazzaforte e a dar tempo al Re dei Re, Sapore, che doveva trovarsi lungo il Tigri, di sopraggiungere a grandi marce a punire i Romani della loro audacia, se mai avessero osato iniziare l'assedio.

Ma che cosa facevano intanto i 20 o 30.000 uomini del secondo esercito romano? Che cosa le truppe alleate del re di Armenia? Da tempo

i collegamenti fra le due grandi armate erano stati necessariamente interrotti, e bisognava riallacciarli. In siffatte condizioni, non era prudente tentare l'assedio di Ctesifonte, innanzi di essersi liberati dal mobile esercito campale di Sapore e di aver assunte precise informazioni circa l'altro esercito romano, che, secondo il piano fissato, avrebbe dovuto essere disceso dall'Armenia, ma che ancora non si vedeva arrivare.

Per tali considerazioni, ad onta dei successi fin ora conseguiti, Giuliano non si lascia accecare dalla fortuna, e delibera di oltrepassare Ctesifonte, piegando verso nord-est alla ricerca, a un tempo, dell' esercito campale nemico e del secondo esercito romano. Se isolatamente, o a forze unite, le due armate romane fossero riuscite a liberare il terreno del più insidioso e pericoloso avversario — l' esercito di Sapore —, si sarebbero poi, sicuramente, potute rivolgere contro Ctesifonte.

Non era una ritirata quella che Giuliano ora iniziava, nel quel caso avrebbe ripreso la sicura via già percorsa dell' Eufrate. Nè era, egualmente, una rinunzia al piano originario di distruzione dell' Impero persiano e di ricostituzione del medesimo sotto forma diversa da quella tradizionale. Ai messi, infatti, del re Sapore, che, dinanzi a Ctesifonte, vengono a chiedergli pace, egli risponde negativamente, senza neanche iniziare le trattative, a cui veniva insistentemente sollecitato (Liban. Orat. 18, 257-258; Socrat. 3, 21). Era, invece, uno sviluppo ulteriore — imprevisto nel piano originario — della campagna intrapresa. Era una nuova azione strategica — opportunissima — una di quelle azioni che la prudenza consiglia a ogni generale che sappia accordare i piani preconcetti alle sorprese, sempre nuove, della situazione.

Ad attuare il nuovo disegno v'era una difficoltà non piccola: il trasporto della flotta. Il Tigri non era navigabile come l' Eufrate, tanto meno rimontabile dal suo corso inferiore verso le lontane scaturigini. Rimorchiare a braccia le navi significava immobilizzare e inchiodare, in un lavoro disutile ed improbo, non meno di 20.000 uomini, col rischio di danneggiare la libertà di movimenti del resto dell'esercito. Non rimaneva che il partito di distruggerla, risparmiando solo poche imbarcazioni per il valico degli affluenti del Tigri e prelevandone il necessario per vettovagliare durante alcune settimane le truppe. Cosi fu fatto, e l' esercito di Giuliano, rinforzato ora dei marinai e dei soldati della flotta, in sul finire della primavera del 363, iniziava la nuova marcia, ricalcando la strada che sette secoli innanzi avevano battuto i 10.000 mercenari greci di Ciro il giovane.

La prima fase della nuova avanzata attraverso l'Assiria, seguì nelle migliori condizioni; l'esercito traversava un paese ferace e abbondante. Ma tosto bande armate di cavalieri persiani si dettero a incendiare i campi e, in conseguenza, a impedire il vettovagliamento e il cammino. I soldati, che non avevano fatto buon viso alla distruzione della flotta, cominciarono a dubitare d'essere traditi dalle guide che indicavano loro la strada e a protestare vivacemente. Tuttavia le prime difficoltà furono superate; ma nessuna traccia, in nessun luogo, dell'esercito armeno, di Sebastiano, di Procopio, e delle milizie che questi conducevano. Che cosa era avvenuto di loro? Niuno lo sapeva, nè alcuno saprà mai dirlo con precisione. Sembra che il re d' Armenia tradisse e non avesse, per tema di una controffensiva persiana, osato scostarsi dal suo Paese (Amm. Marc. 25, 7). Quanto ai due generali comandanti l' esercito romano, essi, discordi l' uno dall'altro, non sappiamo in che cosa, avevano percorso assai breve cammino. Sì che, mentre i soldati di Giuliano erano costretti a razionare i viveri, il loro esercito possedeva riserve, che restarono quasi intatte sino alla fine della campagna (Amm. Marc. 25, 8).

Poichè, dunque, Procopio e Sebastiano non comparivano, occorse proseguire la marcia verso il nord, e, oltrepassata l' Assiria e la Moxena, entrare nella fertile Corduena, ove si sarebbe potuto attendere tranquillamente i compagni. Se non che, man mano che l'esercito faticosamente progrediva, la molestia dei Persiani diventava più irritante. Si aveva come la sensazione oscura della non lontana presenza di un grande esercito nemico. Sapore era là, infatti; ma nè il monarca persiano, nè i suoi uomini osavano impegnare battaglia, o, se la tentavano, erano regolarmente battuti in tutte le scaramucce in cui osavano avventurarsi.

In tali condizioni, l'esercito romano giunse alla pianura di Maranga, e, poco dopo la traversata del Durus (Diyalah?), ebbe agio di riposare e di vettovagliarsi abbondantemente. Ma già parecchi segni annunziavano che il nemico era deciso a battaglia campale. Poco dopo, infatti, un grande combattimento era ingaggiato. Come sempre, i Persiani ne uscirono battuti, con pochissimo sforzo e con

piccole perdite dalla parte dei Romani (seconda metà del giugno 363). Dopo tre giorni di sosta, l'esercito riprese la marcia vittoriosa nell' insistente ricerca dell' esercito amico che mai non giungeva. Ma l'esercito persiano battuto seguiva e spiava, cauto, dalle alture, il nemico. D'improvviso (era il 26 giugno), Giuliano, che scorreva tra le sue schiere a cavallo, da semplice soldato e senza corazza, nè scudo, apprese che la retroguardia e l' ala sinistra erano attaccate, oltre che dalla fanteria, dalla cavalleria e dai meravigliosi elefanti persiani. Tosto accorse coi suoi uomini, e pose come sempre, in fuga il nemico.

A un tratto un giavellotto, scagliato da mano ignota (Magnus, ibid. p. 6. Amm. Marc. 25, 3, 6. Liban. Or. XVIII, 274. Sozom. 6, 1, 13. Greg. Naz. 5, 13. Zonar. 13, 13, p. 27b) lo colpiva al fianco, mortalmente !

Il giovane principe ferito venne trasportato in gran fretta nella sua tenda, mentre la battaglia si accendeva furiosa su tutta la linea. A mezzanotte egli spirava, dopo avere appreso la nuova grande vittoria dei suoi, e aver rivolto agli amici in lagrime le parole più belle che mai imperatore morente abbia sapute profferire (Amm. Marc. 25, 3, 23 ; cfr. 25, 4, 1) :

« La mia ora è venuta, o compagni, forse « troppo presto ; ma, da buon debitore, io « sono lieto di rendere la mia vita alla Natura, « che esige il pagamento del suo credito. Non, « come taluno potrebbe supporre, io mi di« parto mesto ed afflitto, chè ben conosco, « da tutta filosofia, che l' anima è superiore « al corpo, onde, cangiando uno stato peggiore « in uno migliore, ho motivo di rallegrarmi più « che di affliggermi, e so anche che gli Dei « accordarono talora la morte, come sommo « premio, ai virtuosi. Rammento, inoltre, che « mi fu assegnato un compito arduo nella vita, « e mi fu imposto di non lasciarmi mai ab« battere dalle maggiori difficoltà, onde ora « non mi verrà meno il coraggio, giacchè so « per esperienza che tutti i dolori e tutte le « avversità, come abbattono gl' ignavi, sono « vinti e superati dai forti e dai tenaci.

« Sia che io torni col pensiero ai giorni « dell'oscurità e dell'angustia, sia che ricordi « quelli della potenza e della fortuna, io non « mi pento di ciò che ho fatto, nè mi punge « rimorso di alcuna grave colpa. Ottenuto « l' impero, io serbai il mio spirito — quale « eredità divina — puro da ogni macchia e « governai con moderazione e feci, o ricusai, « guerra, solo dopo lunga ponderazione. Ma « il successo non risponde sempre alla bontà « del nostro consiglio, e soltanto la fortuna « e il volere degli Dei decidono, in ultima « istanza, delle imprese degli uomini.... Tutta« via, convinto che fine di un buon governo « è l' utile e la felicità dei sudditi, io fui « sempre — e voi ben lo sapete — proclive « alla mitezza ; e, in tutti i miei atti, mi guar« dai dal cadere in arbitrii o in quegli eccessi « di potere, che sono la rovina degli Stati e « delle società. Io mi allieto oggi, rammen« tando che tutte le volte, in cui la Patria mi « ingiunse di collocarmi allo sbaraglio, io mi « offersi e resistetti, impavido, da uomo as« suefatto a sfidare le pericolose bufere della « sorte.

« Già da gran tempo (nè mi vergogno a « confessarlo) io sapevo, per via di una pre« dizione, che mio destino era perire di ferro. « Perciò ringrazio l'eterno Iddio, che mi fa « morire, non di tradimento, non dopo le « sofferenze di una lunga malattia, non per « mano del carnefice, ma con questo fulgido « trapasso nella pienezza di una carriera glo« riosa.... Circa il mio successore, io non fo « parola — appositamente. Soltanto, da buon « romano, mi auguro che lo Stato trovi una « ferma guida nella mano di un principe va« loroso..... ».

***

Circa un mese più tardi, innanzi di entrare a Nisibi, il nuovo imperatore Gioviano, che già aveva concluso una pace vergognosa cogli sconfitti Persiani, consegnava a Procopio, venuto finalmente incontro all'esercito vittorioso ed infelice, la salma del principe Estinto, e lo incaricava di trasportarlo a Tarso in Cilicia, e quivi, certo secondo la volontà di Lui, onoratamente inumarlo (cfr. Amm. Marc. 23, 2, 5). Così appunto venne fatto, e sulla tomba del grande principe e dell'impareggiabile soldato, tornato cadavere da un'impresa che doveva costituire la sua gloria immortale, venne incisa un'epigrafe che suonava :

'Ιουλιανὸς μετὰ Τίγριν ἀγάῤῥοον ἐνθάδε κεῖται
'Αμφότερον βασιλεὺς τ'ἀγαθὸς κρατερός τ'αἰ-
[χμητής.]

(Zosim. 3, 35). Un'altra epigrafe, nella quale il primo verso è sostituito da altri tre, è data da Zonara (13, 13 = W. III, 24) e Cedreno (P. 308 *A*) :

Κύσνῳ ἐπ' ἀργυρόεντι ἀπ' Εὐφρήταο ῥοάων
Περσίδος ἐκ γαίης ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ
κινήσας στρατίην, τὸδ' 'Ιουλιανὸς λάχε σῆμα
'Αμφότερον, κτλ).

Così la spoglia dell'affaticato imperatore giacerà per sempre in terra orientale. Ma un uomo, che l'aveva conosciuto di persona e che gli era stato amico, osservava, a perenne, inascoltato avvertimento dei più tardi storiografi, che il solo e degno mausoleo dell'Augusto, pronipote (com'egli stesso voleva essere) di Traiano e di Marco Aurelio; del principe assurto all'immortalità dalle sabbie infocate della Mesopotamia, avrebbe dovuto sorgere, non sulle dolci rive del Cidno, ma sulle severe sponde del Tevere «che traversa la Città eterna e recinge i monumenti degli antichi imperatori romani» (Amm. Marc. 25, 10, 5).

IV. Gli scritti di Giuliano.

Rispetto alla sua grandezza di principe pacifico e di soldato, l'opera letteraria di Giuliano ha un valore affatto secondario. La serie cronologica dei suoi scritti superstiti può ricostruirsi nel modo che segue: I. *Il primo panegirico di Costanzo* (Ἰουλιανοῦ Καίσαρος ἐγκώμιον εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Κωνστάντιον) (Orat. I) (novembre 355); II. *Lettera al filosofo Temistio* (Θεμιστίῳ φιλοσόφῳ (355-356; cfr. A. Rostagni, op. cit., App. II); III. *L'elogio dell' imperatrice Eusebia* (Ἰουλιανοῦ Εὐσεβίας τῆς βασιλίδος ἐγκώμιον (Orat. III) (inverno 356); IV. *Consolazione a Sallustio* (Ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ τοῦ ἀγαθωτάτου Σαλουστίου παραμυθητικὸς εἰς ἑαυτὸν (Orat. VIII) (inverno 358); V. *Secondo Panegirico a Costanzo* (Περὶ τῶν τοῦ Αὐτοκράτορος πράξεων ἢ περὶ βασιλείας (Orat. II) (360); VI. *I Cesari o la festa dei Saturnali* (Συμπόσιον ἢ Καίσαρες (dicembre 361 o 362). VII. *Contro il cinico Eraclio* (Πρὸς Ἡράκλειον κυνικὸν (Orat. VII) (fine inverno 361-362); VIII. *Messaggio al Senato e al Popolo ateniese* (Ἀθηναίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ) (361-362); IX. *In onore della Madre degli Dei* (Εἰς τὴν Μητέρα τῶν θεῶν (Orat. V) (marzo? 362); X. *Discorso «contro i cani ignoranti»*. (Εἰς τοὺς ἀπαιδεύτους κυνάς (Orat. VI) (primavera 362); XI. *Discorso in onore del Re Sole* (Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον πρὸς Σαλούστιον (Orat. IV) (fine del 362); *Misopogone* (Ἀντιοχικὸς ἢ Μισοπώγων) (362 - 363); XIII. *Contro i Cristiani* (Κατὰ Γαλιλαίων λόγοι) (362 - 363).

Di questi scritti la polemica *Contro i Cristiani* è frammentaria. Il primo, anzi, dei tre *libri* che dovevano comporla, si è potuto parzialmente ricostruire attraverso le confutazioni, che ne fecero gli scrittori cristiani, specie Cirillo d'Alessandria (V sec.).

Ai sopraelencati vanno aggiunti gli scritti dell'imperatore, completamente perduti: 1. Alcuni *Commentarii* della sua campagna di Gallia del 357, e, fors'anche, alcune narrazioni sparse intorno a qualche episodio di qualche altra delle sue campagne germaniche; 2. Una lettera ai Corinzi; 3. Una lettera ai Lacedemoni; 4. Una lettera al Senato di Roma; 5. I Κρόνια (di natura teologica). Di queste opere perdute le più importanti sono quelle aventi un contenuto militare. Ad esse però attinse largamente e fedelmente Ammiano Marcellino nelle sue *Storie*. Delle epistole perdute, ai Corinzi e ai Lacedemoni, dettate nello stesso tempo e con le stesse intenzioni, dell' altra *Agli Ateniesi*, che conosciamo, può agevolmente immaginarsi il tenore.

Alle opere propriamente letterarie va aggiunta la serie (che dovette essere copiosissima) delle *Lettere* ad amici e a pubblici funzionari, di cui ci rimangono solo 86, in mediocre stato e in gran disordine cronologico, e, insieme con le lettere, gli scritti aventi carattere legislativo. Questi ultimi dovettero essere assai più numerosi di quelli oggi superstiti, perchè, data la tendenza anticristiana del principe, molti non vennero raccolti dai posteriori compilatori dei Codici ufficiali, e di parecchi siamo informati solo per via indiretta. N'è seguito che i Codici contengono solo i provvedimenti di minore importanza (Cod. theod. 1, 16, 8. VII, 4, 7. VIII 5, 12-16. IX, 17, 3. 5. X, 3, 1. XII, 1, 50-56. 103, 1. XIII, 1-4. 3, 4-5.), mentre altre leggi, altri editti, e rescritti risultano solo dalla corrispondenza privata di Giuliano (Epist. 6; 9; 10; 11; 25; 26; 42; 47; 51; 58; 77).

Il valore artistico degli scritti del Nostro è assai piccolo, se si fa eccezione del *Misopogone*, che è una squisita operetta satirica, e di alcuni brani delle sue lettere private, quelli appunto in cui egli dà libero corso al suo sentimento, affrancandosi da ogni superfetazione retórica. Per il resto, le opere di Giuliano soggiacciono alle tendenze, sofistiche e retoriche, della letteratura del tempo suo, tanto più che egli le compose (senza aver mai l'agio di correggerle e perfezionarle), in mezzo alle più gravi e febbrili cure di Stato. (Sugli scritti di Giuliano, cfr. P. Allard, op. cit. III, App. A.; Bidez et Cumont, Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l'Empereur Iulien (in «Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par l'Acade-

mie royale de Belgique », T. LVII, 1898); E. v. Borries, Iulianos (Apostata) in Pauly-Wissowa, Realencyclopädie d. class. Altertumswissenschaft, coll. 63 sgg.; A. Rostagni, Giuliano l'Apostata; saggio critico con le operette politiche e satiriche tradotte e commentate, Torino, Bocca, 1920, pp. 90 sgg.; Wilcken, in Zeitschr. d. Savigny - Stift. (Röm. Abt. XLII, 1921); Ensshin, in Klio XVIII, 1922.

Le edizioni meglio utilizzabili delle *Opere* di sono G. quella di F. C. Hertlein (Lipsia, Teubner, 1875-1876); e l'altra (non ancora completa) curata dalla *Association G. Budé* (Paris, « Les Belles Lettres ».), 1924 sgg.; e per il libretto *Contro i Cristiani*, quella di C. I. Neumann (Iulian, Libror. contra Cristianos quae supersunt, Lipsiae, Teubner, 1880). Le traduzioni sono state abbondanti: due francesi: una di E. Talbot (Oeuvres complètes de l'Emp. Iulien, Paris. 1863); l'altra annessa al citato testo (Paris, « Les Belles Lettres » 1924 sgg.); una tedesca incompleta di R. Asmus (Kaiser Iulians philosophische Werke, in Phil. Bibl. 116, Leipzig, 1908); una inglese di W. Cave Wright (The works of the Emp. Iulian, London, 1923); quattro italiane, tutte parziali di G. Zanetti (Trevigi, per Trento 1765), di Compagnoni (Milano, Stella, 1820), di Sp. Petrettini (Milano, Sonzogno, 1822), di A. Rostagni op. cit.

V). Fonti epigrafiche (lapidarie, e numismatiche) e papirologiche.

La brevità del regno di Giuliano dà sufficiente ragione della scarsezza dei titoli epigrafici e degli accenni papirologici che lo riguardano. Un' altra spiegazione di tal fatto deve essere ricercata nell'indirizzo della politica imperiale, per cui i lavori dei templi, di cui egli aveva ordinato l'erezione o la restaurazione, furono tutti interrotti alla sua morte, innanzi la loro *dedicatio*. Alcune delle epigrafi in onore del principe vennero più tardi cancellate o, meglio, raschiate dal fanatismo cristiano e sostituite con altre.

Tra quelli che rimangono sono pochi, d'altra parte, i documenti, epigrafici e papirologici, che ci forniscano qualche idea nuova, qualche originale suggerimento intorno al concetto, che dobbiamo formarci dell' uomo, del principe, della sua politica, dei casi della sua vita. Cotali documenti noi abbiamo inseriti via via nel corso del precedente articolo. Tutto il materiale, epigrafico e papirologico, è indicato e classificato nel prospetto seguente:

Nomi

Flavius Claudius Iulianus C. III 350. 5983. 14404[a]. 7413. 7068. 7088. 10648[b]. 11315. 12269. V 8024. 8036. 8053. 8071. 8077. 8078. VI 1169. VIII, 4326, 4771, 10190, 10412, 11805. 22299. 22321. 22325. 21976. 22161. 22435. 22436. 22532. 22553 - 22585. 21968. 21972. 22186. 22181. 22195. 25849. IX 1561. 5944. X. 6918. 6924. 6925. XI 6617. XI 6658. XII 5648. AE. 1916. n. 20. BH. 1889 p. 35. Cohen[2] 6. 7. 9. 10. 16. 17. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 35. 38. 39. 40. 41. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 54. 55. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 66. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 91. 99. 105. 106. 114. 115, 129. 138. 141. 143. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 155. 159. 163. 164. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

Claudius Iulianus C. III. 14404[a]. V 8056. 8061[b]. 8065[b]. 8964. VI 1168. VIII. 5334. IX. 417. X 6884. 6953. 6955. 6934. 6906. 6939. 6649[b]. XI 6669, XIV 2914. Cohen[2] 8. 11. 18. 19. 44. 45. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 139. 144. 145. 156. Inscr. christ. Silvagni, *Nova Series*, 1426, 2807.

Iulianus C III 247. 6733. 12128. 7611. 3207, 3208. 3209. 3211. 13304. 13319. 7614. 14172_2 14175[1-2]. 14176. 14206[33]. V. 8987 (8658). VI 1721. 31401. VIII 1860. 4512. 4513. 6946. 8482 - 10108. 10110. 10412. 17896. XI 4781. AE 1912. n. 163. 1916, n. 88 e 20 bis Cohen[2] 6. 7. 12. 13. 14. 20. 21. 22. 23. 24. 32. 34. 36. 42. 43. 48. 56. 62. 66. 112. 116. 140. 153. 154. 157. 158. 160. 161. 162. 165. 172. Iusch. chr. (De Rossi) I. nn. 160. 164. 165. 166. 170. 129 - 130. 142. 144. II, p. 353. (Gatti, suppl.) 1495. 1496. 1497. 1515. 1517 - 1519. (Silvagni, *Nova Series*, 966, 1425, 1427, 2082, 2083, 2806, 3166, 3167.

Flavius Iulianus AE. 1907, n. 46 e n. 191 Cohen[2] 15. 142.

Il nome *Iulianus* è guasto in C. III 12269 (*Iuvianus*) e in 14206[33] *Iubianus*; *Clodiús* si ha in C. VIII. 10208; *Cladius* (per *Claudius*); in C. VIII 22532; *Fluvius* (per *Flavius*) in C. VIII. 4326.

Magistrature e titoli

Caesar (*nobilis Caesar* o *nobilissimus ac fortissimus Caesar* o *beatissimus Caesar* o *nobilissimus ac beatissimus Caesar* o *nobilissimus ac florentissimus Caesar* o *victoriosissimus Caesar*: C III 6733. 14404[a] (a. 359 - 361). VI 1164 (a. 358). 1168. 1721 (a. 355-360). VIII 5344. 1860. 21968. IX 318. 1561. XI. 4781. AE. 1912, n. 163. 1916, n. 88.

Cohen₂ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 (*nobilis Caesar*, sebbene Giuliano vi sia detto anche *Augustus*). 25. 31. 34. 36. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 55. 56. 57. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 154. 155. 156. 170. 171. 172. CIG. 4512. 4513. Inscr. christ. (De Rossi) I, nn. 129-131. (a. 356). 142. (a 360). 144 (360). Oxj. P. 1695. (360) (ἐπιφανέστατος Καῖσαρ). In C. III. 11315. V. 8024. 8036. 8053. (?) 8071. 8077. 8078. VI 1169. VIII. 22195. 25849. X 6884. XII 5648, il cognome *Caesar* precede il nome dell' imperatore già Augusto. In un' antica epigrafe cristiana (Inscr. christ. (De Rossi) II, p. 353) il cognome *Caesar* è collocato dopo il nome (*Iulianus Caesar*), benchè si riferisca al 362, ossia al tempo, in cui Giuliano era Augusto.

Augustus (*Augustus* o *semper Augustus* o *perpetuus* (*semper*) *Augustus* o *victoriosissimus Augustus* o *invictus Augustus, invictissimus semper Augustus* (αὐτοκράτωρ) Αὔγουστος:) III 5983. 5984 (11980) 7413. 7068. 247. 7088. 10648[b]. 12269. 11315. 14404[a]. 10648[b]. 14172[2] 14176. 8056[a]. 8056[b] 8071. 8077. 8078. VI 1169. VIII 6946. 10412. 10208, 1432. 4771. 2387. 8482. 10108. 10110. 10339. 11805. 22299. 22321. 21976. 22161. 22532, 22553. 22585. 21972. 22180. 22195. 25849. IX 417. 5990. 5996. 5997. 5594. 5960. X 6884. 6918. 6924. 6934. 6925. 6955. 6953. 6906. 6617. 6639. 6949[b]. XI 6658. 6669. XII 5648. XIV 2914. BH 1889, p. 35. Cohen² 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 35. 38. 39. 48. 49. 50. 51. 52. 54. 58. 59. 60, 61. 62. 63. 64. 65. 66. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 91. 99. 105. 106. 112. 114. 115. 116. 129. 138. 139. 140. 141. 142, 143, 144, 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. Inscr. chr. (De Rossi). I, nn. 160. (Silvagni, *Nova Series*), 966, 1425, 1426, 2082, 2083, 2806, 3167. *Victor Augustus* in C. III. 7614[b]. XI 6617. AE. 1916, n. 20; (*Maximus*) *Victor ac triumfator*, in C. III. 350. 7611. 3207. (*totius orbis*). 3208. 3209. 3211. 13304. 13319. 14206[33]. V 8024. 8035. 8036. 8053. 8061. 8964. VI 31401. VIII. 10190 22325 (*Maximus ac v. ac tr.*). 22435. 22436. 25521. XI 6639. XII 5648. XIV 2914; *Invictus ac triumfator*, in C. IX 5944,6043; *Venerabilis ac triumfator*, in AE. 1907 n. 46; *Fortissimus, nobilissimus*. in C. III 12128; Il titolo di *Augustus*, accompagnato o no dagli epiteti che abbiamo detto, è preceduto da

Pius Felix, in C. III 5983. 7413. 7068. V 8024. 8035. 8036. 8053. 8056[b]. VIII 1432. 10208. 4771. 2387. 4326. 22299. 22321. 22585. 21972. 22180, 22181, (?) 25521. 25849. IX 5990. 5996. 5997. 5960. X 6884. 6918. 6924. 6925. 6934. 6953. 6955. XII 5648 XIV. 2914 AE. 1907, n. 46. Cohen². 26. 29. 35. 38. 39. 48. 49. 51. 52. 54. 59. 63. 64. 72. 74. 79. 81. 82-91. 99. 105. 106. 112. 114. 115. 116. 129. 138. 140. 141. 143. 145. 147. 148. 150. 151. 153. 159. 160. 161. 162. 166. 168.

Βασιλεύων: C. III 14175[a];
Εὐσεβὴς εὐτυχὴς Σεβαστός: Oxy. P. XIV, p. 117.

Giuliano appare quale *Pontifex maximus* in C. III 5983. 5984. (11980.) 11315. V 8024. 8036. 8053. (?), 8071. 8077. 8078. VIII 25849. AE. 1907, n. 46 e n. 191;

come investito della *Tribunicia potestas*, in C. III 5983. 5984, (11980.) VIII 25849;

come *Imperator*, in C. III 7088 (*piissimus I.*). 11315. 14404[a]. V 8071. 8077. VI 1169. VIII 10208. 22585. 25849. X 6884. 6906. XII 5648. Cohen² 20. 21.

Imperator II (?) (*cos III*), quindi anno 361 o 362) C. III 12333 = AE 1907, n. 46 (cfr. Dessau EE. VII, 1892 p. 432 e *Inscr. Lat. Sel.* III, 2, 8945).

Imperator VII? (*cos III*, quindi anno 361 o 362) C. V 8024, 8035, 8036, 8053,? (invece *cos IIII*, quindi anno 363) C. III 5983, 5984, 11315 (cfr. Dessan l. c.)

come *Consul*, in Cohen² A. 24 R;

come *Cousul I* (a. 356), Inschr. christ. (De Rossi - Gatti) I, nn. 129-131. 1488 (?);

Consul II (357), C. VI, 749. I. Gr. Sic. 112. Inscr. chr. (ed. cit.) I, nn. 132. 1489;

Consul III (a 361), in C. V. 8024. 8035. 8036. 8053. AE. 1907, n. 46; Inscr. christ. (cit.), I, nn. 142. 144. 1495.-1497 Oxy. P. 1695;

come *Consul IV* (a. 363), in C. III 5983. 5984, 11980. 11315. Inscr. christ. (Silvagni, (*Nova series*) 966, 1425. 1426, 1427, 2082, 2083, 2806, 2807, 3167. BGU. 939. Oxy. P. 116

come *Proconsul*, in C. III. 5983. 5984. 11940. 11315. V 8024. 8035. 8036. 8053. VIII 29849. AE. 1907, n. 46.

come *Pater Patriae*, in C. III. 5983. 5984. 11980. 11315. V 8024. 8035. 8036. 8053. XI 6669. AE. 1907 n. 46. Cohen². 30. 50. 58. 60. 66. 75. 76. 77. 78. 80. 144. 146. 149. 152. 163. 164. 165. 167. Oxy. P. XIV, p. 117 (πατὴρ πατρίδος).

come *Germanicus maximus*, *Alamannicus*

maximus, *Francicus maximus*, *Sarmaticus maximus*, AE. 1907, n. 46; 191;

E' denominato:

Dominus noster, in C. III. 5983. 6733. 14404[a]. 7413? (*D. N. perpetuus*). 7068. 350. 7088. 10648[b]. 11315. 12269. 12128. 7611. 3207. 3208. 3209. 3211. 13304. 7614[b]. 14206[33]. V 8987. 8024. 8035. 8036. 8053. 8061[b]. 8964. 8056[a]. 8056[b]. VI 1168. 1169. 31401. VIII 1860. 4326. 4371. 6946. 8482. 10053. 10103. 10108. 10110 10112[a]. 10190. 10412. 10208. 5334. 1432. 22299. 22321. 22325. 21976. 22161. 22435. 22436. 22532. 22553. 22585. 21968. 21972. 22180. 22181. 17896. IX 5944. 5972. 5990. 5996. 5997. 6043. 5960. 318. 417. X 6918. 6924. 6925. 6953. 6884. XI 4781. 6617. 6658. 6669. XII 2914. AE. 1916, n. 20. Cohen[2] 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. 34. 36. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 51. 52. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 91. 99. 112. 114. 115. 116. 129. 138. 140. 141. 143. 144. 145. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 156. 157. 158. 160. 161. 162. 165. 168. 169. 172; Inscr. christ. (cit.) I. nn. 142. 1495. 1518. 1519. (?), Silvagni, *Nova Series* 1425, 1426, 3167; Oxy. P. 1965 (δεσπότης ἡμῶν).

Dominus totius orbis, in C. III. 7088. 247;

Dominus orbis terrarum in C. XI. 6639 6649[b].

Divus, Inscr. chr. (cit.), I, nn. 164. 1515;

Invictus, in C. VIII. 25849. IX 5997.

Invictus o *Invictissimus princeps*, in C. V. 8658. 8987. VIII 5334. 4326. 17896; XI 6669

Venerandus princeps, in C. III. 7088;

Aeternus princeps, in C. IX 417. 6658 AE. 1916, n. 20;

Indulgentissimus princeps, in C. VIII, 2387;

Maximus princeps, in C. VI, 31401;

Principum maximus in C. III 10648[a];

Bono rei publicae natus, in C. III 5983. 5984. (11980). 10648[b]. 13304. 11315. 13319. 3207. 3208. 3211. V 8024. 8035. 8036. 8053. 8061. 8964. 8056[b]. IX 5944. 5960 5986. 5996, 5997. 6043, X 6906. 6924. 6925. 6934. 6953. 6955. 6639. 6649[b]. 6658;

Avis bonis natus, in C. III. 3208. 3209;

Toto orbe triumfaus, in C. VIII. 5334;

Ampliator populi romam, in C. VIII 5334;

Omnium perfectione pollens virtutum, in C. VIII 4326;

Triunfator orbis, in C. VIII 4326;

Reparator orbis romani, in C. IX 417. XI 4781. AE. 1907, n. 191;

Restitutor urbium, in C. XI 4781;

Restitutor omnium rerum et totius felicitatis, in C. IX 5960. AE. 1907, n. 191;

Ubique venerandus, in C. XI 6658;

Liberator orbis romani, in C. XI 6669;

Δικαιοσύνῃ καὶ ἄλλαις ἀρεταῖς πᾶσαν διειληφὼς τὴν [οἰκουμένην] ὑφ' ἡλίῳ, in BH. 1889, p. 35;

Ubique perenni maiestate imperaus, in AE. 1916, n. 20;

Μέγιστος καὶ θειότατος, in BH. 1889, p. 35;

Filosofiae magister, in C. III 7088; cfr. BH. 1889, n. 35: ἐκ φιλοσοφίας βασιλεύων;

Propagator libertatis et reipublicae, in C. III. 7088;

Restitutor libertatis, in C. VIII 1432. 4326.

Restitutor libertatis et reipublicae, in C. IX 6669.

Princeps iuventutis, in C. VIII, 1432. Cohen[2]. 36 R;

Domitor hostium, in C. VIII, 2387;

Restitutor libertatis ac Romanae religionis, in C. VIII n. 4326;

Recreator sacrorum et extinctor superstitionis, in AE. 1907, n. 191. cfr. *Ob deleta vitia praeteritorum*, in C. III 10648[b];

Conservator militum et provincialium, in C. XI 6669;

Famiglia

Constantius Chlorus avo (v. **Constantius Chlorus**).

Teodora ava (v. **Constantius Chlorus**).

Iulius Constantius padre

Basilina madre

P. Caeionius Iuliauus, zio materno

Dalmatius, *Hannibalianus* — zii paterni

Hnnibalianus, *Dalmatius iuniores* — figli di *Dalmatius*; cugini.

Constantius II cugino (v. *Constantius II*).

Constantinus II cugino (v. *Constantinus II*).

Constans cugino (v. *Constans*).

Gallus fratellastro (figlio di Giulio Costanzo e della prima moglie di lui, Galla).

Costantina cognata (moglie di Gallo).

Elena moglie e cugina (sorella di Costanzo II).

Di un altro fratello maggiore (Iulian. 270 D. e di altri quattro cugini (Iulian: 270 C.) non abbiamo notizie chiare e particolareggiate.

De Tillemont, *Histoire des Empéreurs*, Venise, 1732. — Straussj, *Der Romantiker auf dem Throne der Caesaren oder Iulian der Abtrünnige*, Heidelberg, 1847. — Semisch, *Flavius Claudius Julianus*, Breslau, 1862. — Zeller, *Julien* (in *Les Empéreurs romains*, Paris 1863). — Mucke, *Flavius Claudius Julianus*, Gotha, 1867-69. — Sievers, *Studien zur Geschichte der römischen Kaiser*, Berlin, 1870 — Holzwarth, *Julian der Abtrünnige*, Freiburg, 1874. — Rode, *Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die Kirche*. Jena 1877. — Naville, *Julian l'Apostat et sa philosophie*, Paris 1877. — Largajolli, *Della politica religiosa di Giuliano imperatore*, Piacenza 1877. — Kellerbauer. *Kaiser Julian's Leben* (in *Fleckeis. Jh.* Suppl. IX (1877-78). — Rendall, *The Emperor Julian, Paganism and Christianity*, Cambridge, 1879. — I. W., *Flavius Claudius Julianus*, in *Dictionary of christian Biography* di Smith-Wace, III, pp. 484-525 (1882). — Martha, *Un chrétien devenu païen*, in *Études morales sur l'antiquité*, Paris, 1883. — Neumann, *Kaiser Julianus Abfall vom Christentum*. 1884. — Duruy, *Histoire romaine*, Paris, 1885, VII, pp. 238 sgg. — Hecker, *Zur Geschichte des Kaisers Julian* (Progr. di Kreuznach), 1886. — Schiller, *Geschichte der römischen Kaiserzeit*, Gotha, 1887, II, pp. 301-43. — Schwarz, *De vita et scriptis Juliani imperatoris*, Bonn 1888. — Hecker, in *N. Jahrb. für Philologie* 1889, vol. 59. — Boissier, *La fin du paganisme*, Paris, 1891. — v. Borris, in *Hermes*, 1892 (27), pp. 170 sgg. — Gardner, *Julian philosopher and Emperor*, New York-London, 1895. — Koch, in *Jahrb. für philologie u. Pädagogie*, Supplem. 25 (1899) pp. 329-488. — R. D'Alfonso *I retori del IV Secolo: Giuliano*, Imola 1900. — Allard, *Julien l'Apostat*, Paris, 1900-03, 3 voll. — Negri, *Giuliano l'Apostata*, Milano, 1901. — E. Muller, *Kaiser Flavius Claudius Julianus*, Hannover, 1901 — Mau, *Die Religionsphilosophie Kaiser Julianus*, Lipsia, 1908. — Geffcken, in *Neue Jahrb. f. d. Klass, Altert.* 1908. — Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, Berlin, 1911, IV, pp. 205-357: Anhang, pp. 455-514. — Barbagallo, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero romano*, Catania 1911, pp. 239-80 — Barbagallo, *Giuliano l'Apostata*, Roma, 1912. — Geffcken, *Kaiser Julianus* (*Das Erbe d. Alten*, Leipzig, 1914, VIII). — Bidez, in *Revue de l'Instr. publique en Belgique*, 1914. — Idem. in *Bullettin de l'Académie royale de Belgique* (*Cl. de le tres*) 1914, pp. 406-61. — v. Borries, *Julianos*, in Pauly-Wissowa-Kroll, *RealEncycklopädie d. classischen Altertumwisseuschaft*, 1917, X, 1. — Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. C.*, 1919. — A. Rostagni, *Giuliano l'Apostata*, Torino, 1920. — Geffcken, *Das Ausgang, d. griech. römischen Heidentums*, 1920. — Wilcken, in *Zeitschr. d. Savigny-Stift.* (*Röm. Ab't.* XLII, 1921). — Ensslin, in *Klio* XVIII, 1922. — Ferrero e Barbagallo, *Roma antica*, Firenze, Le Monnier, 1922, III. — Krüger, *Handbuch d. Kirchengeschichte*, 1923, I2 — Baynes, *The Historia — Augusta*, 1926. — Boulenger *L'Empereur Julien et la rhétorique grecque (in Mémoires et travaux des Facultés catholiques de Lille*, 1927). — Stein, *Geschichte des spätrömischen, Reiches*, Wien, 1928, Vol. I., capp. 3-4.

Corrado Barbagallo.

IULIOBONA (*Lillebonne*) — C. XIII 3234-3252. — Città della Gallia Lugdunensis, nel territorio dei Caleti (*pays de Caux*), sulla via da Rotomagus a Gesoriacum (Tab. Peuting. p. 146 Dèsjardin. Itin. Antonin. p. 382, 1; 384, 13; 385, 1). È ricordata da Orderico Vitale (Eccles. hist. vol. V p. 323), dove tra altro si legge: « Hanc, ut in antiquis Romanorum gestis, C. Iulius Caesar obsedit et subvertit; deinde considerata opportunitate loci praesidium ibi constituit et a nomine suo Iuliam bonam, quam barbari nunc Illebonam nuncupant, appellavit ». Era probabilmente ordinata a *vicus*, se in una lapide frammentaria (3220b) è da leggersi *vicani*. Tranne una (3220a), in cui forse si ha *Mercurius* e un'altra (3222), nella quale ricorre *L. Septimius Severus*, tutte le altre iscrizioni sono sepolcrali.

Hirschfeld, C. I. Lat. XIII p. 513.

IULIOBRIGA. — Città dell' Hispania Tarraconensis, nel territorio dei Cantabri (Plin. nat. hist. 3, 3, 27. Ptol. 2, 6, 51), non identificabile con luogo moderno: *Ager Iuliobrigensis* (C. II 2916 EE. VIII p. 507), *Iuliobriga ex gente Cantabrorum* (4192). *Iuliobriga* (2480 C. VIII 3245). *Iuliobrigensis* (4240). Dalle lapidi C. II 4192 e 4210 si vede che apparteneva alla tribù Quirina.

Huebner, C. I, Lat. II p. 397.

IULIOMAGUS (*Angers*). — Città capitale degli Andecavi nella Gallia Lugdunensis (Ptol. 2, 8, 8), tra Caesarodunum e Condade (Tab. Peuting.). Le lapidi (C. XIII 3087-3099) non offrono alcuna traccia del suo ordinamento.

C. I. Lat. XIII p. 479.

IULIPA (*Zalamea de la Serina*). — C. II 2352-2364. 6338a-6338b. EE. IX p. 252). — Città della Baetica (Hispania), tra Mirobriga e Contributa, non ricordata dagli antichi, ma attestata da avanzi monumentali e dalle lapidi, in una delle quali (2352) è chiamata *municipium Iulipense* coi suoi *decuriones*. In un'altra si ha un *Augustalis*, che dedica *Laribus Aug(ustis) aram* (EE. IX, 252).

Huebner, C. I. Lat. II p. 326 cfr. p. XLIV. 890, 1049.

IULIUM CARNICUM (*Zuglio*). — C. V 1829-1865. SI. I 384-389. — Città dell'Italia settentrionale, nella regione X (Histria et Venetia), circa il confine del Noricum (Plin. nat. hist. 3, 19, 130. Ptol. 2, 13, 4; 8, 7, 5. Itin. Anton. p. 279). In origine era un *vicus*,

come appare dalle due lapidi (1825. 1830) che ricordano ciascuna due *magistri vici*. Prese il nome *Iulium Carnicum* in luogo di *vicus*, probabilmente per opera di Augusto prima di divenire imperatore, e fu elevata a colonia prima della morte di Claudio, come si vede dalla iscrizione 1842, e inscritta nella tribù Claudia (1838. 1840. 1842 C. VI 2382). Era retta, come del resto era uso nelle colonie, da *II viri iure dicundo* (1839. 1842 cf. 1841), con *decuriones* (SI. I 384. C. III 11739) e *quaestores* (1863). Il *curator rei publicae* (1862) è del secolo IV.

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 172. cf. Detlefsen, Hermes XXI p. 549 sg.

IULIUM MUNICIPIUM. — v. **Abbir Cella** I p. 12.

IULIUS. — Per gli imperatori che portarono questo gentilizio v.

Caligula vol. I p. 31 segg.
Constans I, vol. II p. 627 segg.
Constantinus II, vol. II p. 655 segg.
Constantius II, vol. II p. 668 segg.
Maiorianus.
Maximinus.
Maximus.
Nepos.
Philippus senior.
Philippus iunior.
Saturninus.
Tiberius.
Uranius.
Vallabathus.

Per *Iulius Avitus* e per *Iulius Gessius Marcianus* v. sotto **Alexander Severus** vol. I, p. 398.

Per *Crispus* v. sotto **Constantinus I**, vol. II, p. 653.

Per *Delmatius*, v. sotto **Constantius Chlorus**, vol. II, p. 667 seg.

IULIUS (**vicus**). — È menzionato soltanto nella Notitia dignitatum Occ. XLI, 17; come sede del praefectus militum Anderesianorum, dipendente dal dux Magontiarensis. Corrisponde forse all'odierna *Germersheim*, tra Tabernae (*Rheinzabern*) e Nemetes (*Speier*), nella Germania superior. Se ne ha una iscrizione C. XIII 6095: *Deae Maiiae aedem a solo fecit G. Arrius Patruitus b*(*ene*)*f*(*iciarius*) *co*(*n*)*s*(*ularis*) etc.

IUMENTUM. — È ogni quadrupede da soma e da carro, il nostro giumento (p. e. Cic. Tuscul. 1, 47, 113. Caes. bell. civ. 1,60, Cato de re r. 2, 5 etc.), escluse le pecore (« aliud significant iumenta, aliud significatur pecoris appellatione » Dig. 21, 1, 30, 4) e gli stessi buoi (« Boves magis armentorum quam iumentorum generis appellantur » Dig. 50, 16, 89, pr. cf. 32, 1, 65, 5). La così detta lex Iulia municipalis proibiva il transito di carri in città nelle ore di giorno: *Quae plostra noctu in urbem inducta sunt, quo minus ea plostra inania aut stercoris exportandei caussa post solem ortum h*(*oris*) x *diei bubus iumenteisve iuncta in u*(*rbe*) *R*(*oma*) *et ab u*(*rbe*) *R*(*oma*) *p*(*assus*) *M esse licet, e*(*ius*) *h*(*ac*) *l*(*ege*) *n*(*ihilum*) *r*(*ogatur*) (C. I 206, v. 66 seg. Bruns, fontes 7ª ed. p. 106).

La lex coloniae Genetivae così prescrive l'obbligo dei cittadini di concorrere con i propri giumenti alle fortificazioni della città: C. 98: *Quamcumque munitionem decuriones huiusce coloniae decreverint..... eam munitionem fieri liceto, dum ne amplius in annos sing*(*ulos*) *inque homines singulos puberes operas quinas et in iumenta plaustraria iuga sing*(*ula*) *operas ternas decernant* etc. C. II 5439 (Bruns p. 132). In una epistola — rescritto diretta ai magistrati di Saepinum leggesi: [*Cum*] *conductores gregum oviaricorum... mihi quererentur per itinera callium frequenter iniuriam se accipere a stationaris... eo quod in transitu iumenta et pastores, quos conductos habent* (*retineant*) *dicentes fugitivos esse et iumenta abactia habere et sub hac specie oves quoque dominicae* [*sibi pe*]*reant in illo tamultu etc.* (Bruns p. 242 seg.). — *Iumenta immunia*; *ceteris rebus sicut ad caput* leggesi nella *lex portus maxima pequaria* di Zarai nella Numidia (C. VIII 4508-18643).

In un graffito di Pompei è rappresentato un uomo conducente un cavallo, con la scritta: *Promagus cum iumentum* (NS. 1914 p. 156).

Iumentarii. — Non ci son noti che per le iscrizioni, le quali lasciano qualche dubbio sul significato proprio della parola. Di esse una sola ci offre un singolo *iumentarius* in Spoletium: *L. Pronius L. l*(*ibertus*) *Apollonius iumentarius deru...* (*de ru*(*re*) ? (C. XI 4846). Tutte le altre ce li mostrano costituiti in corporazioni, le quali risiedendo per lo più alle porte di alcune città, probabilmente eran composte di conduttori ovvero di fornitori di vetture e carri transitanti fuori le città medesime: Tibur: *Collegium iumentariorum, qui est in cisiaris Tiburtinis Herculis* (C. VI 9485). Mediolanium: *Metilio..f. Ouf*(*entina*) [*M*]*essori* [*c*]*ollegium* [*iu*]*mentario*[*r*(*um*)] *portae* [*Ve*]*rcellinae et Ioviae* (C. V 5872).

Forum Sempronii: *Loc*(*um*) *sep*(*ulturae*) *don*(*avit*) *C. Valgius Fuscus conlegio iumen-*

tarior(um) portae Gallicae et uxoribus concubinisq(ue) (C. XI 6136). Brixia: *Gen(io) coll(egii) [i]umentarior(um)* ... C. V 4211); *Volk(ano) Aug(usto) P. Antonius Callistiu.... dedic(avit) et in tutel(am((sestertior)* CCCC *ded(it) coll(egio) iument(ariorum)* (C.V. 4294) Vicus Martius Tudertium: *Collegium iumentariorum huic cippo locum dedit* (C. XI 4749).

A iumentis, supra iumentis. — Colui che sopraintende alla cura e al personale di un' azienda di bestiame da soma e da carro. S'incontra così presso le scuderie della casa imperiale, come presso privati: *D(is) M(anibus) Felici Onesimi Aug(usti) disp(ensatoris) a iumentis vicar(io)* (C. VI 8863). — *Dis Manibus Adiutori... Athenais Epaphroditi Neronis Caesaris Augusti a iumentis filio* etc. (C. VI 8864). — *Victor supra iumentis Caesaris* (Carthago C. VIII 12640). — *D. M. Preponti Caesaris disp(ensatoris) a iumentis* (Roma N. S. 1911 p. 400). — *L. Caninius L. l(ibertus) Omusus supra iumentis* (C. VI 7987). — *M. Graccini M. l(iberti) Salvi supra iumentis* (C. VI 9486).

Medicus iumentarius. -- *Apelia medic(us) ium(entarius). Faustus medic(us) iumentar(ius)* (Roma C. VI 9570). — *Ap. Quintius Ap. l(ibertus) Nicephor(us) medicus iumentarius* (Ulubriae C. X 6493).

Iunctores iumentarii. — É dubbio se siano lo stesso che *iumentarii* o pure una specie di mozzi di stalla, incaricati specialmente di attaccare le bestie ai carri. È dubbio se in un luogo del Digesto (50, 16, 203) debba leggersi *iunctores* ovvero *unctores*. *Mancipes et iunctores iumentarii viarum Appiae, Traianae, item Anniae cum ramulis... sub cura... praef(ectorum) vehiculorum* (C. VI 31338[a]). *[man]cipes et iun[ctores iumen]tari viarum [His]triae, Venet[iae, Tra]nspadanae a[gentes] sub cura... [praef. vehiculorum]* (C. VI 31369). — *[mancipes et i[unctores [iumentari viar]um Appiae Anniae [Traianae? Aur]eliae novae cum [ramulis a]gentes sub cura... [praef. vehic.]* (C. VI 31370). La prima di queste iscrizioni è dedicata a Caracalla, la seconda e forse anche la terza ad Alessandro Severo. Qui si tratta delle poste dello Stato, e i *mancipes* sono gli appaltatori pel servizio nelle varie vie d'Italia. v. **Vehiculatio.**

IUNIA (**Lex**). — v. **Lex.**

IUNIORES. — Nell'antico ordinamento dell'esercito, si dissero *iuniores* quei cittadini obbligati od atti al servizio militare, i quali aveano compiuto il 17° anno, e invece *seniores*, quelli che aveano oltrepassato il 46° Liv. 22, 67, 9; 25, 5, 8. Polyb. 6, 19, 2 etc. cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 409. Marquardt. Staatsverw. 2 p. 325) .... *[misso] ad iuniores legendos per Aemi[liam]* etc. C. VI 31747 = 3836... *missus ad dilectum iuniorum a divo Hadriano in regionem Transpadanam* C. VIII 7036. — v. **Dilectus** II p. 1785. — Nell' ordinamento della tarda età imperiale alcuni corpi militari, variamente chiamati, erano distinti in *iuniores* e *seniores*. AE. 1907, 62: *[n]u[m]eri militum primo sagittariorum leonum iuniorum. Numeri militum cornutorum iuniorum.* — v. **Numeri - Seniores.**

Iuniores e *seniores* si dissero pure gli inscritti nelle due tribù di Roma, la Palatina e la Suburana o Succusana, costituiti in *corpora* e partecipanti alla *frumenatariones*: C. VI 199. 200. 1104. 10218. 10219. v. **Tribus.**

Abaddiri sancto cultores iuniores suis sumtis aram etc. (C. VIII 21481). Si tratta indubbiamente di un *collegium*, non diverso da altri che s'intitolavano v. **Iuvenes.**

Forse formavano anche una corporazione i *iuniores vici hic consistentes*, cioè in Treveri, nella Belgica (C. XIII 4131).

IUNIUS (**mensis**). — v. **Mensis.**

IUNIUS (**pagus**). — Iscrizione di Vasio, nella Gallia Narbonensis: *Matris C. Dunatius Gratus praefectus pagi Iuni d(e) s(uo) d(edit)* C. XII 1307.

IUNO. — Nome di nave della flotta di Miseno: *D. Tullius Aelianus (triremi) Iunone (centurio) natio(ne) Bessus* etc. (C. X. 3374). — *C. Aponieo Eudemedoni prorete (triremis) Iunone... n(atione) Egypti* etc. (C. X 3482).

IUNO. I. - Nome della divinità — L'antica identificazione Διώνη - *Iuno*, generalmente ammessa in passato (vedi Roscher, Iuno uud Hera, p. 24 sgg.; Kretschmer, Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache, p. 91), è ormai da escludere senza esitazione: non solo perchè lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci permette di riconoscere che una sola figura divina di origine proto-aria, quella del dio del cielo, Giove, e rende quanto mai rischiose le ipotesi di divinità greco-italiche; ma sopratutto perchè i nomi delle due divinità ci risultano di formazione del tutto diversa e indipendenti l'uno dall'altro. Si deve infatti respingere l'etimologia che faceva derivare il nome *Iuno* da *Iovino*, ricollegandolo a quella

radice *Diovi-Iovi*, dalla quale discende invece indubbiamente il nome di *Iuppiter*: infatti, anche nelle epigrafi più antiche, il nome di Iuno non comparisce mai scritto col dittongo *ou*, neppure in quelle nelle quali quel dittongo stesso è conservato (*Iuno Loucina*) in C. I² 371 = XI 6293; cfr. I¹ 362 = X 6484; I 1200 = X 3807: particolarmente notevoli C. VI 357: *Iunone Loucinai Diovis castud facitud;* e NS. 1903, p. 255 sg.: *C. Rutilius M. F. Iunonei Loucina dedit meretod Diovos castud*). (= C. I² 360)

Il nome della dea sembra piuttosto da riportarsi alla radice *iun* di *iuvenis*, nel significato di «giovanile, fiorente» (nome che potremmo supporre anche suggerito dall'astro notturno col quale la dea venne presto a identificarsi) o, com'altri vuole, di «donna giovine, in età da marito» (Brugmann, Arch. f. lat. Lexikogr., XV (1906), 4 sg.; Walde, Lat. Etym. Wörterbuch 2, p. 398; Ehrlich, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung, XLI (1907), p. 283 sgg.; Otto, Philologus, LXIV (1905), p. 177 sg.; Wissowa, Religion u. Kultus der Römer 2, p. 181 e 187 n. 7).

II. - Aspetti diversi e attribuzioni varie di Iuno. — Iuno ci si presenta sotto cinque aspetti fondamentali: e cioè, quale divinità celeste e lunare; come dea del calendario; come dea della donna e delle manifestazioni della sua vita e del suo sesso; come divinità del matrimonio; come dea poliade in alcune città del Lazio e divinità politica in Roma e nelle provincie. Esamineremo anzitutto i primi quattro aspetti e illustreremo la questione, che ad essi è collegata, della natura originaria della dea e dei suoi sviluppi posteriori.

1. - Iuno, divinità celeste e lunare. — Iuno è la divinità femminile corrispondente a Iuppiter; essa può confrontarsi con la dea che troviamo venerata, a Dodona, a lato di Zeus, col nome di Dione (Διώνη), benchè non siano affatto da identificare — come è stato mostrato — le due figure divine nè i rispettivi nomi: anche Dione ci apparisce come una dea di origine antichissima, verosimilmente proto-greca, e sorta quindi con ogni probabilità a lato di Zeus per un procedimento assai simile a quello che determinò, anche in tempi più tardi, la formazione delle coppie divine presso i Latini.

Come corrispondente femminile di Iuppiter, Iuno ci si presenta, da un lato, nel suo aspetto di dea dell'atmosfera e della pioggia, dall'altro, in quello di divinità lunare. Come dea dell'atmosfera e della pioggia, le è sacra la capra: ciò resulta evidente da una serie di fatti, quali la caccia alla capra compiuta da ragazzi alla festa di Iuno in Falerii (Ovid., amor., III 13, 18 sgg.), il nome di *amiculum Iunonis* dato, a Roma, alla pelle della capra (Paul., p. 85 M.; cfr. Ov., fasti, II 427 sgg.), l'abito, pure di pelle di capra, della Iuno di Lanuvio (Cicer., de nat. deor., I 82), etc. (Cfr. Wissowa, Relig.², p. 184 sg.; Otto, Philologus, 1905, p. 183). E infatti la capra è animale normalmente grato alle divinità celesti da cui si suole impetrare la pioggia feconda, ed ha parte importantissima nella magia atmosferica (Roscher, Iuno u. Hera, p. 35; Gruppe, Griech. Mythol., I p. 1122 sg.). Ad Iuno sono sacri anche altri due animali, appartenenti pur essi al piu antico rituale magico per provocare la pioggia; e cioè la cornacchia e il cane (Paul., p. 64: *corniscarum divarum locus erat trans Tiberim cornicibus dicatus, quod in Iunonis tutela esse putabatur;* la cornacchia comparisce anche in alcune monete dell'età repubblicana, come attributo della Iuno Lanuvina, per es., in quelle della gente Cornificia, Overbeck, Kunstmyth., II Münztaf. III 18; Babèlon, Monn. de la républ., I p. 435; e in quelle della gente Roscia, Morelli, Thes. num. fam. Roscia, I 14, cfr. Babèlon, op. cit., II p. 402 sg.; per l'interpretazione, vedi Overbeck, op. cit., II 160: la cornacchia è *imbrium divina avis imminentium;* Hor., carm., III 27, 10; cfr. 17, 12 sg.; Lucr., V 1085; Verg. Georg., I 388). E celesti sono di solito le divinità della pioggia: come, a Roma, Giove, *tempestatium divinarum potens* (C. VIII 2609), *auctor bonarum tempestatium* (C. XIII 6; cfr. Wissowa, Religion², p. 120 sgg.); come, in Grecia, Zeus, νεφεληγερέτα, κελαινεφής, νάϊος (Gruppe, Griech. Myth., I p. 1109 sg.; Beloch, Griech. Gesch., I² 1, p. 152 sg.).

Per altro Iuno non comparisce che ben poco connessa con Giove nel culto più antico; e ciò perchè a lei, come divinità celeste, non era rivolto alcun atto rituale veramente importante. Voglio dire insomma che la divinità femminile del cielo, il secondo membro della coppia divina Iuppiter - Iuno, non ebbe importanza molto maggiore di quella che rivestirono Neriene accanto a Marte, Lua accanto a Saturno, Fauna con Fauno, Salacia con Nettuno, e così via dicendo (una lista di questi aspetti femminili di varie divinità romane in Gellio, XIII 23: *Luam Saturni, Salaciam Neptuni, Horam Quirini, Virites Quirini; Maiam Vol-*

cani, *Heriem Iunonis*, *Moles Martis Nerienemque Martis*). Iuno, in questo suo originario aspetto, non fu, come parecchie altre divinità femminili romane, che un' attribuzione della divinità maschile, una sua proprietà e pertinenza, la quale finisce poi per distaccarsene e riesce ad acquistare una sua propria personalità, che rimane però, ove non intervengano condizioni speciali, tenuissima. Questo però non ci autorizza ad affermare che Iuno è, in tutte le parti più antiche del culto, nettamente separata da Iuppiter (così Otto W., Philologus, LXIV 161 segg.). È vero che la flaminica diale non entra, almeno in origine, in alcuna relazione con Iuno; ma è proprio delle coppie flaminali di essere dedicate ad una sola divinità. Invece esistevano, anche in tempi più tardi, tracce di quei vincoli rituali che dovevano originariamente unire Iuno con Iuppiter: ricorderò che l'onore fatto a *Iuppiter Dapalis* o *Epulo* preparando un banchetto, corrisponde all'uso di apparecchiare, in determinate occasioni, una tavola a Iuno (Tertull., de anima, 39; Dionys. II 50); così alcune delle più antiche località del culto di Giunone sembra siano state connesse con quelle sacre a Giove (come già aveva fatto osservare il Wissowa, Religion [1], p. 113 sgg.); anche il succedersi, a due giorni di distanza, delle due feste dei *Poplifugia* e delle *Nonae Caprotinae*, destinate rispettivamente a Iuppiter e a Iuno, può porsi a riscontro col succedersi, a quattro giorni di intervallo, delle *Consualia* e delle *Opiconsivia* (21 e 25 Agosto, 15 e 19 Dicembre), dedicate a due divinità in stretta relazione fra loro, *Consus* ed *Ops*. (cfr. Domaszewski, Abhandlungen zur röm. Relig., p. 172 sg.; Giannelli, Iuno, Memorie del R. Istit. Lombardo di scienze e lettere, XXIII (1915), p. 186 sg.).

E un'altra testimonianza della stretta connessione che univa Iuno a Iuppiter nelle sue più antiche attribuzioni, ci è offerta dalla nota dedica arcaica a Iuno Lucina (C. VI 357 = I[2] 361): *Iunone Loucinai* (*Diovis*) *castud facitud*. Una prima interpretazione, proposta dal Mommsen, faceva dipendere il genitivo *Diovis* dal precedente dativo (nè sarebbe per questo necessario sottintendere, come voleva il Mommsen, un *coniugi*); avremmo avuto così qui una coppia divina da aggiungere a quelle della lista di Gellio. Un'altra epigrafe, rinvenuta in seguito a Norba (N. S. 1903, pag. 255 sg. (= C. I[2] 360) e contenente un' espressione simile (*C. Rutilius M. F. Iunonei Loucina dedit meretod Diovos castud*) sembra invece indicare la dipendenza del genit. *Diovos* da *castud* (cfr. Wissowa Relig. [2], p. 181 n. 3). Con ciò però non perde valore il significato delle due iscrizioni: la cui formula manifesta chiaramente come l' antica Iuno Lucina fosse sentita come un' appartenenza, una compagna inseparabile di Iuppiter.

Ma non v'è dubbio che Iuno non sarebbe stata destinata a divenire una delle divinità maggiori del Pantheon romano, se, mentre si andava oscurando il suo legame con Iuppiter, immedesimata con l' astro della notte ed entrata, per via di ciò, in relazione col calendario e con la vita e la natura femminile, non fosse, sotto questo suo nuovo e fortunato aspetto, venuta nella più grande considerazione. A questi nuovi significati della dea sono ispirati infatti tutti gli atti cultuali più importanti a lei rivolti; e per questi il suo culto viene a trovarsi connesso con quelli di divinità di significato affine; come, per esempio, con Ianus.

Dell' aspetto lunare di Iuno resterebbero ben scarse tracce, se non ce lo testimoniassero soprattutto la connessione in cui essa venne appunto a trovarsi col calendario — notoriamente regolato in antico sulla luna — e con le manifestazioni fisiologiche della donna, le quali con la luna e con le sue fasi apparivano e si ritenevano in strettissima relazione. Incerto è il significato originario dell'indigitazione *Lucina*, che, come meglio diremo in seguito, era data a Iuno nelle sue posteriori attribuzioni di divinità protettrice del parto. Alcuni degli antichi spiegavano che la dea era così denominata in quanto aiutava i fanciulli ad uscire alla luce (Mart. Cap., II 149: *Lucinam quod lucem nascentibus tribuas*; cfr. Paul., p. 304 M.; Ov., fasti, III 255. II 450); e così spiegano anche parecchi dei moderni (per es., Wissowa, Religion [2], p. 183; Thulin, PW., X 1115): ma altri degli antichi stessi ponevano quest'epiteto in rapporto col significato lunare di Iuno (Varr., de l. lat., V 69; Cic., de nat. deor., II 68 sg.; cfr. Plut., Quaest. rom., 77), seguiti a loro volta da altri moderni; fra questi, il Domaszewski (Abhandl. z. röm. Rel., p. 108) ravvicina l'indigitazione *Iuno Lucina*, intesa come la luce lunare ognora rinnovantesi, alla già ricordata *Heries Iunonis*, che designerebbe appunto il brillare, l'irraggiarsi della luce dell' astro. E a risalire a questo significato dell'epiteto Lucina siamo indotti — oltre che dalle note epigrafi arcaiche sopra citate, C. I[2] 360 e 361 le quali, mentre pongono in diretto rapporto Iuno Lucina con Iuppiter, non contengono alcuna allusione alla sua fun-

zione di protettrice del parto — da altre denominazioni della dea, che ci richiamano al suo aspetto di divinità della luce notturna, a lato al dio della luce diurna: tali quelle di *Lucetia* (Mart. Cap., II 149), corrispondente all'epiteto *Lucetius* di Giove (Wissowa, Relig.², p. 114), e di *Fulgura* (Aug., de civ Dei, VI 10), cui fanno riscontro gli epiteti di *Fulgurator* e *Fulminator* (Apul., de mundo, 37), *Fulgur* (C. XI 4172), *Fulmen* (ibid.) e simili, dati a Giove. All'originario aspetto di Iuno ci riconduce anche l'epiteto di *Covella*, che le veniva dato dal *pontifex minor*, quando egli annunziava al popolo, alle Calende, dalla Curia Calabra, il giorno delle None (Varr., de l. lat., VI 27; Macr., Sat., I 15, 10; Fasti Praen., C. I² p. 231; cfr. Wissowa, Relig.², p. 187); epiteto, la cui etimologia fu sodisfacentemente indicata dal Preller, sulla base dell'eguaglianza *covus* = *cavus* (Preller-Jordan, Röm. Myth., I3, p. 272; vedi anche Walde, Lat. Etym. Wörterb.², p. 197; Giannelli, Iuno, mem. cit., p. 189). Fra gli epiteti, infine, coi quali si indigitava Giunone come dea delle nozze (Mart. Cap., II 149), due ne troviamo, *Iterduca* e *Domiduca*, il cui originario significato è, per lo meno, dubbio: credo infatti probabile che queste due indigitazioni, benchè confuse poi con le altre citate nel medesimo passo di Marziano Capella, siano state in origine destinate ad invocare la dea, che, manifestandosi nella luce lunare, rischiarava di notte il cammino ai viandanti e indicava loro la strada (cfr. Aug., de civ. Dei, VII 3, che dipende notoriamente da Varrone, e dove i due epiteti non sono posti in relazione con gli altri ma sembrano piuttosto intesi nel modo ora proposto; anche il Wissowa, Relig.², p. 186 n. 1, ritiene che questi due epiteti non abbiano nulla a che fare con Iuno quale divinità del matrimonio).

2. - *Iuno, dea delle Calende.* — La natura lunare di Iuno portava seco, come logica conseguenza, l'allargarsi dell'attività della dea a tutti quei fatti che con la luna erano o apparivano connessi, e, in primo luogo, al calendario, che dalla luna e dalle sue fasi appunto dipendeva. Ad ogni principio di mese, il *rex* e il *pontifex minor*, dopo aver offerto, insieme alla *regina sacrorum*, due sacrifici a Giunone, nella Curia Calabra, informavano il popolo del cader delle None al 5 o al 7 del mese (Macrob., Sat., I 15, 9): così Iuno era la vera divinità del mese, e precisamente delle Calende (Macrob., I 15, 18-20; Lyd., de mens., III 10); e, come tale, porta a Laurento l'epiteto di *Kalendaris* (Macr., l. cit.; cfr. NS. 1909, p. 302, e vedi § IV, nr. 1, lett. l)); e in questo giorno cadevano ordinariamente i *dies natales* dei templi ad essa dedicati: il 1. di Febbraio, del tempio della Iuno Sospita di Lanuvio (Ovid., fasti, II 55 sg.); il 1. di Marzo, del tempio di Iuno Lucina (Fasti Praenest., C. I² p. 223); il 1. di Giugno, del tempio di Iuno Moneta (Fasti Venusini, C. I² p. 221); il 1. Settembre, del tempio della Iuno Regina di Veio (Fasti Arv., C. I² p. 214).

Ad Iuno, divinità delle Calende, venne, in progresso di tempo, a porsi vicino Ianus, che, come dio dell' ingresso e del principio, è legato a quelle manifestazioni del calendario che segnano un inizio: al primo mese dell'anno, al primo giorno del mese, alla prima ora del giorno, forse anche alla prima festa del feriale: come tale, egli porta l'epiteto di *Iunonius* (Macrob., Sat., I 9, 16; I 15, 19; Varr. apd. Lyd., de mens., IV 2; Serv., ad Aen., VII 610); e del collegamento, così avvenuto, di Giano con Giunone il culto romano serbava un altro segno nella comune venerazione delle due divinità presso il *tigillum sororium ad compitum Acili*, ove, il 1. Ottobre, si offriva un sacrificio a *Iuno Sororia* e a *Ianus Curiatius* (Fasti Arv., C. I² p. 330: intorno alle origini e al significato di questo rito, vedi Pascal, La leggenda degli Orazii e Curiazii, in Rendiconti della R. Acc. dei Lincei, class. di sc. mor., etc., serie V, vol. V (1896), p. 139-153; Frazer, Golden Bough, III² 399 sg.; RLM., II 21; Wissowa, Relig.², p. 104; Baumeister, Denkm., 1528: sui rapporti di Ianus con Iuno nel giorno delle Calende, vedi Giannelli, Ianus, Riv. di Filol. e d'Istr. class., N. Ser., II (1924), p. 210 sgg.).

3. - *Iuno, dea della nascita e del matrimonio, e genio della donna.* — Per Iuno giurano le donne (*eiuno*, Charis., p. 198, 18 K), e ad essa consacrano i proprî sopraccigli (Varr., de ling. lat., V 69; Paul., p. 304), non precisamente nello stesso senso in cui al Genio consacrano la fronte gli uomini (Serv., ad Aen., III 607; ad Ecl., 6, 3), ma piuttosto come offerta votiva, intesa a propiziarsi una divinità, alla cui protezione si intendeva abbandonarsi (cfr. Giannelli, Iuno, p. 182).

Ad Iuno si rivolgono le donne nelle difficili contingenze del parto — così come in Grecia ad Εἰλείθυια — e la invocano allora come *Iuno Lucina* (Plaut., Aul., 692; Ter. Andr., 473; Ad., 487; Catull., 34, 13; Hor., epod., 5, 4 sg.; Ovid., ars am., III 785; cfr.

Macr., Sat., VII 16, 27; Arnob., III 21), cioè come la dea che porta alla luce il nascente (qualunque possa essere il significato originario di quest' epiteto, vedi a pag. 213; una terza interpretazione è quella dell' Otto, art. cit., che spiega Lucina come «la dea che fa luce, in quanto porta la fiaccola nelle nozze e nella nascita: contro questa interpretazione vedi Giannelli, Iuno, p. 188); dopo il parto, le si apparecchia, nell'atrio della casa, un tavolino con offerte di cibi (Tertull., de anima, 39; cfr. Sch. Bern. ad Verg. Ecl., 4, 62; e vedi Wissowa, Religion², p. 183 n. 3).

Un esame, anche sommario, dell' elenco epigrafico che chiude quest'articolo, conclude in favore di quanto abbiamo affermato: che cioè la dea Iuno deve la sua importanza nel culto dei Romani all'esser venuta in rapporto, quale divinità lunare, col calendario e, soprattutto con la vita della donna: infatti le dediche a Iuno Lucina costituiscono il gruppo più numeroso delle epigrafi arcaiche riferentisi a questa divinità, in Roma e nell' Italia centrale. E a Iuno Lucina era già stato dedicato, per cura delle matrone romane, il 1. Marzo del 375 a. C., un tempio sulla cima del Mons Cispius (Esquilino), dov' essa aveva già un *lucus* (Plin., n. h., XVI 235; Varr., de l. lat., V 50; Ov., fasti, II 345 sg. cfr. III 247 sg.; Paul., p. 147; Fasti Praen., C. I² p. 223: vedi Hülsen-Jordan, Topogr., I 3, p. 333 sg.); il 1. di Marzo rimase così il *dies natalis* di questo tempio, alla cui cassa si usava pagare, dopo la nascita di ogni bambino, un certo sborso, secondo una legge che si faceva risalire a Servio Tullio (Dionys., IV 15, 5): nessuno che avesse addosso dei nodi, poteva avvicinarsi a questo tempio, riconoscendosi nel nodo un potere magico capace di ostacolare il felice esito del parto (Serv., ad Aen., IV 518; Ov,, fasti, III 257: vedi Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod, (1911), p. 122 sgg.).

Ma non solo il concepimento e il parto, bensì anche ogni altra manifestazione sessuale della donna è sotto la protezione di Iuno (*I. Fluonia*, in relazione ai *fluores menstrui*: Paul., p. 92; Tertull., ad nat., II 11; Arn., III 30; Mart. Cap., II 149: sul significato degli epiteti *Mena* (Aug., de civ. Dei, IV 11; VII 2, 3) e *Ossipagina* (o *Ossipago*, Arnob., III 30. IV 7, 8), vedi Wissowa, Religion², p. 185 n. 4); e, come sulle funzioni del sesso, così essa veglia anche sulla castità delle donne, delle spose non meno che delle vergini. Nel bosco sacro alla I. Lanuvina si sperimentava appunto la purità delle fanciulle del paese, secondo la tradizione serbataci da Properzio (V 8, 3 segg.) e da Eliano (Hist. anim., XI 16); e alle concubine era fatto divieto di accostarsi all'ara di Giunone (*lex Numae* apd. Gell. IV 3, 3 e Paul., p. 222). Corrispondentemente a questi suoi aspetti, troviamo Iuno festeggiata in due sacre cerimonie, riserbate alla parte muliebre della popolazione: cioè nelle *Nonae Caprotinae* e nelle *matronalia*.

Alla festa assai sguaiata delle *Nonae Caprotinae*, (C. IV. 1555), del 7 Luglio, la cui origine e il cui significato erano ormai ignorati dai Romani in epoca storica (leggende etiologiche in Macr., Sat., I 11, 36 sgg.; Plut., Rom., 29; Cam., 33; Varr., de l. lat., VI 18; Polyaen., VIII 30; cfr. PW. III 1552 sg.), partecipavano le donne di ogni condizione; anzi, un compito notevole era riservato alle schiave (*liberae pariter ancillaeque sacrificant*, Macr., Sat., I 11, 36; *ancillarum feriae*, Polem. Silv., C. I² p. 269; cfr. Aus., de fer. 9 p. 104 Peip.; Ovid., ars am., II 257 sg.). In questa festa si venerava Iuno essenzialmente come divinità del sesso e della fecondità femminile; come dimostra la parte importante data, nel rituale della cerimonia, all' albero del fico selvatico (il *caprificus*), de' cui frutti è nota la oscena significazione in rapporto alle parti sessuali della donna (vedi Wissowa, Relig.², p. 184; e cfr. Preller-Jordan, Röm. Myth., I³ p. 286 sgg.; Roscher in RLM., II 1, 598). La stretta connessione della capra con la dea, nel suo originario aspetto di divinità celeste (cfr. a pag. 5), spiega il nome di *Nonae Caprotinae* assegnato alla festa, e di *caprificus*, dato all' albero del fico selvatico: codesto animale era dunque entrato, insieme alla dea cui era sacro, in stretto contatto con la vita femminile. Così s' intende come possiamo ritrovare ancora la capra in una funzione rituale intesa a favorire la fecondità delle donne, cioè nelle *Lupercalia* del 5 Febbraio, nelle quali i Luperci battevano con strisce di pelle di capra le donne che incontravano sul loro passaggio, per dar loro la desiderata fecondità (Ov., fasti, II 427 sgg.): dal nome di queste corregge, *februa* (Serv., ad Aen., VIII 363), derivano gli epiteti di *Februa*, *Februalis*, *Februata*, *Februlis*, dati alla dea (Paul. p. 85; Mart. Cap. II 149; Arnob., III 30: una diversa teoria sull'origine e il significato della cerimonia dei Lupercali e degli epiteti suddetti di Iuno fu sostenuta da Pascal, Le divinità infere e i Lupercali, in Rendic. della R. Acc. dei Lincei, classe di sc. mor., ser. V, vol. IV (1895), p. 138-156).

A Giunone, dea della castità muliebre, è invece dedicata la festa delle *Matronalia*, che si celebrava appunto il 1. di Marzo, cioè nello stesso giorno anniversario della dedicazione del tempio di I. Lucina (*femineae Kalendae*, Iuven., 9, 53; *matronales* (*feriae*), Tertull., de idol., 14; *Martiae kalendae*, Laber. apd. Macr., Sat., VI 4, 13: cfr. Plut. Rom., 21; Hor., carm., III 8, 1; Tib., III 1, 1. IV 2, 1; Paul., p. 147; Martial., V 84, 11; Suet., Vespas., 19; Serv., ad Aen., VIII 638). Questa era festa non solo femminile ma esclusivamente matronale; nelle singole case si festeggiavano le *matres familias* con pari solennità che nel giorno del loro compleanno, e ad esse i consorti offrivano doni, e insieme ad esse sacrificavano e pregavano per le prospere sorti avvenire della loro unione (cfr. Wissowa, Relig., p. 185 n. 8).

Iuno fu infine la dea del matrimonio; e s'intende facilmente come una divinità della donna, della sua castità e della sua fecondità, potesse essere invocata a proteggerla anche nella cerimonia nuziale. Per altro, questo aspetto di Iuno sembra abbia avuto poco diffuse e poco profonde radici nel rito romano, e soprattutto ci si presenta come di data assai recente; sicchè non par punto probabile che questa attribuzione di Iuno sia dipendente dalle precedenti. Non da lei sola dipende infatti il vincolo nuziale, ma anche, e principalmente, da Iuppiter (si ricordi la parte notevole riserbata al flamine diale nelle confarreazioni; Serv., ad Georg., I 31; vedi De Marchi. Il culto privato di Roma ant., I p. 155 sgg.): nè può dirsi che questi rappresenti, in tale atto, per l'uomo quelle stesse funzioni di protezione che Iuno eserciterebbe sulla donna; poichè Giove non è connesso col sesso maschile come Iuno lo è col femminile. L'essersi aggiunta Iuno a Iuppiter nella sovraintendenza sull'atto nuziale sarà invece piuttosto da riferirsi all'influsso greco sulla divinità romana e alla già avvenuta assimilazione della coppia Iuppiter-Iuno con la greca Zeus-Hera: tanto più che nessuna veramente antica relazione si riesce a scorgere (contrariamente a quanto crede il Roscher, Iuno u. Hera, p. 59 sgg.) fra la cerimonia del matrimonio religioso e l'unione Iuppiter-Iuno, la quale invece, prima dell'influsso greco, non fu affatto unione «coniugale», ma soltanto, com'è proprio delle coppie divine latine, una distinta rappresentazione dell'aspetto maschile e femminile del medesimo processo di sviluppo (vedi Carter, Religion of Numa, p. 21 sgg.; Otto, Philologus, LXIV p. 162; Wissowa, Gesamm. Abhandl. zur röm. Religionsgesch., p. 194, e Religion [2], p. 9). Nè regge il confronto, messo pure innanzi dal Roscher (op. cit., p. 63; seguito da Aust in RLM., II 1. p. 700) fra la coppia divina Iuppiter-Iuno e quella umana che dovrebbe materialmente rappresentarla, la coppia flaminica diale (vedi Giannelli, Iuno, p. 177).

Con parecchi epiteti si indigitava Giunone come dea delle nozze: *Iuga* (Fest. p. 104 M.; cfr. Serv., ad Aen. IV 16, *iugalis*), *Pronuba* (Verg., Aen., IV 166), *Domiduca* e *Iterduca* (Aug., de civ. Dei, VII 3; cfr. Tertull., ad nat., II 11; Mart. Cap., II 149: vedi Prokrowsky, Zeitschr. f. vergleich. Sprachf., XXXVIII (1905), p. 282 sg.), *Unxia* e *Cinxia* (Paul., p. 63; Mart. Cap., II 149; Arnob., III 25, 30); ma, pei primi due, la straordinaria loro rassomiglianza con quelli, dati in Grecia ad Hera, di Ζυγία e Γαμηλία (vedi Roscher, Iuno u. Hera, p. 86; Gruppe, Griech. Myth., I p. 1133 sg.) fa creder probabile la loro derivazione dal greco, in tempi relativamente tardi; e gli altri sono evidentemente assegnati a Iuno, non come divinità idealmente assistente alle giuste nozze, ma come dea protettrice della donna e del suo sesso, supplicata nel momento in cui la novella sposa ha bisogno di tutta la sua protezione (Mart. Cap., II 149: *Iterducam et Domiducam Unxiam Cinxiam mortales puellae debent in nuptias convocare ut earum et itinera protegas et in optatas domos ducas et cum postes unguent, faustum omen adfligas et cingulum ponentes in thalamis non relinquas*): ed anzi, i due epiteti *Domiduca* et *Iterduca* già vedemmo (pag. 213) come debbano con ogni probabilità riconnettersi con tutt' altro aspetto della dea (cfr. Giannelli, Iuno, p. 176 sg.).

Nè si dimentichi infine che Iuno era venerata nelle Curie, nelle quali, in certo modo, veniva a concentrarsi ogni legame familiare (Paul., p. 64, cfr. Fest. p. 254 M.; Dionys., II 50, 3); e le false etimologie degli antichi ricollegavano a questo aspetto della dea il suo epiteto di *Curis* o *Curitis*, il quale invece ha, come diremo più oltre, tutt'altro significato.

Uno degli aspetti più diffusi di Iuno è quello che ne fa un corrispondente femminile del Genius: come ogni uomo ha un proprio Genius, così ogni donna ha una propria Iuno, la espressione, cioè, più completa e più vera del suo «io», del suo essere femminile. Quanto antico debba riguardarsi il concetto delle *Iunones* femminili, non è facile a determinare

è vero che, nel rituale dei Fratelli Arvali, comparisce la menzione della *Iuno deae Diae* (C. VI 2099. 2104. 2107; cfr. Henzen, Acta, p. 144), ma, d'altra parte, nessun'altra testimonianza di Iunones di donne o di dee troviamo prima del noto distico di Tibullo: *etsi perque suos iurabit ocellos Iunonemque suam perque suam Venerem* (III 6, 47: dove però il trovarsi la *sua Iuno* in posizione parallela alla *sua Venus* mi fa molto dubitare se si possa riguardarla come una *Iuno* individuale). E pertanto, sarebbe erroneo affermare un assoluto parallelismo tra la figura del Genius e quella della Iuno, così come l'hanno disegnato l'Otto (Philologus, LXIV p. 161-223; cfr. PW., VII l, 1155 sgg.; e Thulin, art. « Iuno » in PW. X 1114 sgg.) o, un po' diversamente da lui, il Wissowa (Religion², p. 175 sgg. 181 sgg.). In realtà, a ragione si è asserito che il concetto di Genius è, in confronto all'altro di Iuno, quello veramente originario, è più diffuso, e si estende, da prima, a tutti e due i sessi (cfr. Ihm, in RLM., I 2, 1613 sgg.). Infatti, un passo di Livio (XXI 62, 9) ci testimonia che, nell'anno 218 a. C., furono in Roma *Genio maiores hostiae caesae quinque;* cioè, al Genio del popolo romano, il quale presuppone i singoli genî individuali. Sta, è vero, di fronte a questo ricordo, quello della *Iuno deae Diae* degli Atti degli Arvali: ma che altro può testimoniarci esso se non il primo e faticoso insinuarsi del nuovo concetto della Iuno individuale in un campo nel quale aveva dominato fino allora da solo signore e doveva ancora predominare a lungo il Genio? E infatti il Genius continua ad apparire dovunque si faccia sentire la presenza di una potenza che custodisce e protegge; e vi sarà un Genio non solo dei singoli uomini e delle singole famiglie, ma anche di ogni comunità, di ogni gente, di ogni luogo, dello Stato stesso, di ogni ente, insomma, maschile o femminile che sia (vedi il cit. art. « Genius » di W. Otto in PW., VII l, 1155 sgg.; Wissowa, Relig.², p. 175 sgg.; e Cesano, in questo Dizionario, III 449 sgg.). Perfino le divinità, in quanto possono esplicare una speciale funzione protettiva, hanno il proprio Genio; il quale simboleggia appunto questo aspetto della loro attività sul mondo dei mortali: e troviamo quindi un Genius non solo delle divinità maschili, ma anche di divinità femminili (vedi questo Dizion., III 479 sgg. e Wissowa, Relig.², p. 180 n. 11: *Genius Victoriae* in C. II 2507; *Genius Pacis* in C. VIII 17833; *Genii Virtutum* in C. VIII 2345; *Genius Iunonis Sospitae* in Mart. Cap., I 53: cfr. la dedica al Genio di una donna in C. V 5892 (Mediolanum)). In verità, a chi esamini la figura della Iuno personale femminile, essa apparisce non altro che una ripetizione, un riflesso di uno degli aspetti della dea che noi abbiamo ora illustrato: le Iunones delle singole donne non uscirono infatti mai dall' augusta cerchia della rappresentanza e della protezione della vita sessuale e psicologica femminile, nè mai furono loro attribuite quelle alte facoltà tutelari proprie dei Genii. Nè mai troviamo Iunones di luoghi o di enti, e tanto meno Iunones di persone o di divinità maschili. Unica eccezione a questa regola potrebbe essere la *Iuno pagi Fortunensis* dell' epigrafe C. V 5112; ma è un' eccezione apparente, perchè la Iuno che qui si onora, non è quella del *pagus*, bensì la Iuno della dea Fortuna, dalla quale il pago evidentemente si intitola.

Non pare dunque che, in origine, le Iunones individuali siano state nulla di più che una tenue ripetizione ed imitazione dei Genii (e parrebbe esserne riprova il fatto che la diffusione delle Iunones personali femminili corrisponde perfettamente alla diffusione dei Genii individuali maschili: vedi più oltre): l' esistenza di esse deriva dall'esser venuta la dea Iuno in stretto rapporto con la vita fisiologica femminile; allora ogni donna cominciò ad invocarla e a pregarla per proprio conto, e se ne modellò l'indigitazione e il culto su quello del Genio; e, come il Genio degli uomini, così la Iuno finì per rappresentare quasi l'anima, l'essenza vitale delle donne, che, in certo modo, sopravvive anche alla morte del corpo (vedi, al § IV nr. 4 le molte dediche e invocazioni alle Iunones di donne, in massima parte su epigrafi sepolcrali: per es., C. VI 24153: *D. M. Phoebadi et Iunoni heius* (sic) *animae dulcissimae;* C. VI 2128: *Iunoni Iuniae C. Silani F. Torquatae sacerdoti Vestali annis LXIII caelesti patronae Actius l.*, dove la *Iuno Iuniae Torquatae* è divenuta la *caelestis patrona* del liberto *Actius*; C. XIV 1792: *Iunoni et Verecundiae Ulpiae Compses q. v. a. VI m. VI d. VII. M. Ulpius Aug. lib. Eutropius pater*, dove, a lato della Iuno della bambina, si volle porre in certo modo il ricordo della purità della sua anima fanciulla).

Il processo di sviluppo della figura divina di Iuno è stato rappresentato in modo sostanzialmente diverso da W. Otto (Iuno: Beiträge zur Verständnisse der ältesten und wichtigsten Thatsachen ihres Cultus; Philologus, LXIV (1905), p. 161-223); la cui teoria si compendia

nei seguenti punti: a) come ogni uomo ha il suo *genius*, così ogni donna ha la sua *Iuno*, la quale è « ein göttliches Wesen weiblichen Geschlechts » ; dalle molteplici Iunones delle singole donne si è fatta poi una sola Iuno, la dea della femminilità, la quale è una divinità ctonica (« eine Göttin der Unterwelt »), come quella che è derivata dalla unificazione dei singoli genii femminili in una sola potenza divina; b) come tale, Iuno é connessa con la fecondità della natura: e lo dimostrano le strette relazioni cultuali in cui essa sta con la capra e con le cornacchie, e l'essere a lei dedicate una serie di feste facenti parte del più antico rituale magico per impetrare la pioggia, presso i Latini (*Poplifugia*, *Nonae Caprotinae* e *Vitulatio*, *Neptunalia* e *Lucaria*); inoltre le è sacro il serpente; c) come *Iuno Regina*, essa è venerata in quanto è madre e protettrice del popolo; nè in questo attributo deve vedersi un segno della sua pretesa colleganza con Iuppiter, il quale invece non comparisce mai come *rex* e resulta nel culto separato da Iuno, il cui sacerdozio sembra invece essere stato affidato alla coppia del *rex* e della *regina sacrorum*; d) come dea della fecondità, essa protegge la nascita; e, in tale sua funzione, essa è invocata come *Iuno Lucina*, cioè come la dea che illumina con la fiaccola purificatrice nel matrimonio e nella nascita; e) da divinità della nascita Iuno è divenuta divinità del principio, e quindi signora delle Calende, entrando in connessione con Ianus; Iuno non è quindi la divinità femminile del cielo nè è mai stata una divinità lunare; essa non ha con Iuppiter alcun legame, nè nel concetto informatore della sua personalità nè nel culto più antico.

La tesi dell' Otto non ha raccolto il consenso degli studiosi; ma si sono mostrati ad essa in massima favorevoli il Wissowa (Religion[2], p. 181 sgg.) — che però se ne distanzia in alcuni punti di importanza essenziale — il Fehrle (Die kult. Keuscheit in Altert., p. 202 sgg.), il Thulin (PW., art. « Iuno », X 1114 sgg.). Quali siano le sue debolezze e come essa possa essere confutata, ho mostrato nel mio studio « Iuno », in Memorie del R. Istit. Lomdardo di sc. e lett. — classe di lett., sc. mor. e stor. — vol. XXIII, fasc. V (1915), p. 173 sgg.

4. - Iuno, dea poliade e divinità politica. — Il culto di Iuno ebbe importanza e diffusione grandissima nel Lazio e nell' Italia centrale in genere; anzi, in parecchie città di questa regione, troviamo Iuno al primo posto fra tutti gli altri dei, come divinità protettrice e signora dello Stato. Può far meraviglia di trovare Iuno assurta a così alto grado, indipendentemente dalla divinità maschile corrispondente, da Iuppiter: ed anzi abbiamo ricordato come il non comparire di un *Iuppiter Rex* a lato della *Iuno Regina* sia uno degli argomenti addotti a sostegno della tesi della origine ctonica di Iuno. In realtà, dobbiamo ritenere che codesta denominazione sia stata data alla dea dopo chè essa, nelle sue attribuzioni di divinità della donna, assunse un aspetto e un significato materno e matronale, cui ben si addicevano le funzioni di protettrice del popolo; e ciò, indipendentemente dalla divinità maschile corrispondente, da Iuppiter. Se è vero che in Grecia, accanto ad un Ἥρα Βασίλεια, troviamo assai più importante e diffuso il culto di uno Ζεὺς Βασιλεύς (vedi Gruppe, Griech. Myth., I p. 1118, n. 2, e 1132 n. 2), è altrettanto vero che, nel significato, queste due denominazioni furono anche là fondamentalmente diverse, avendo Era assunto tal carattere di « regina » non come « dea che governa » (com'è invece il caso di Zeus), ma perchè immedesimata nell' astro lunare e considerata quindi come « regina del cielo » (Gruppe, op. cit., I p. 1132; Usener, Götternamen, p. 226 sgg.). Nel Lazio invece, e anche al di fuori del Lazio, questo concetto si rivela di formazione assai più antica ed omogenea (Usener, Göttern., p. 228), e le ragioni non possono essere se non quelle che si sono ora addotte. E se ci chiediamo quale tipo di divinità poteva essere la più adatta ad assumere questo nome e questo significato di « regina », si dovrà riconoscere, con l'Usener (op. cit., p. 229 sgg.), che questo concetto di « regina », più antico forse anche del suo stesso collegamento con determinate divinità personali, preso di per sè, poteva soltanto indicare la « regina del cielo ».

Nell' Etruria meridionale, a Falerii, culto poliade ci resulta quello della *Iuno Curitis*, o *Curritis*, o *Quiritis*. Delle tre forme dell'epiteto, sono epigraficamente documentate *Curritis* e *Quiritis* (vedi § IV, l, f) mentre i testi danno tanto *Curritis* (Serv., ad Aen., I 17) quanto *Curitis* (Paul., p. 49. 63; Serv., ad Aen., I 8: cfr. Plut. Rom., 29: Κυρίτιδος Ἥρας; Quaest. rom., 87); ma, in qualunque modo si vogliano spiegare le grafie *Curritis* e *Quiritis* (vedi letter. in Wissowa, Relig.[2], p. 189 n. 3; PW., X 1123), non pare sia da dubitare sulla genuinità e sull'etimologia della forma *Curitis*, come son date dall'epitomatore

di Festo (*Iunonis Curitis, quae ita appellatur a ferenda hasta, quae lingua Sabinorum curis dicitur :* Paul., p. 49, 63; si può qui ricordare anche il passo di Tertulliano, apol., 24: *Faliscorum in honorem patris Curris et accepit cognomen Iuno ;* vedi RLM., II 596 sg.). Le epigrafi ci attestano l'esistenza, a Falerii, di un *lucus Iunonis Curritis* (C. XI 3026) e di un sacerdozio consacrato alla dea (*pontifex sacrarius Iunonis Quiritis :* C. XI 3025. 3100; sui resti del tempio, v. NS., 1887, p. 170. 262. 307). L'importanza del culto di Iuno in Falerii (cfr. W. Deecke, Die Falisker, p. 88 sgg.) è ancora attestata dal nome di *Colonia Iunonia* (Grom. lat., p. 217, 5), portato più tardi dalla città, e dalla derivazione, che gli eruditi romani assegnavano ai Falisci, da Argo, sede principale del culto di Era in Grecia (Ovid., amor., III 13, 31 sgg.; Cato apd. Plin., nat. h., III 51: vedi Bormann, C. XI p. 465). Il calendario romano porta, al 7 Ottobre, l'indicazione: *Iovi Fulguri, Iunoni Curriti in campo ;* donde dobbiamo argomentare che il culto di I. Curritis, trasportato da Falerii a Roma, probabilmente dopo la resa di quella città nel 241 a. C., trovò sede in un tempio dedicato a quella dea, nel Campo di Marte.

In vera e propria funzione di protettrice e signora della città ci si presenta la *Iuno Regina* di Veio, anch'essa trasferita a Roma da M. Furio Camillo dopo la distruzione di quella città (392 a. C.) e collocata nel tempio a lei dedicato sull'Aventino (giorno di dedicazione, 1. Settembre: Fasti Arv., C. I² p. 214; cfr. Liv., V 21, 3. 22, 7. 23, 7. 31, 3; Plut., Cam., 6; Val. Max. I 8, 3, dove la dea è erroneamente qualificata come *Moneta ;* Mon. Ancyr. 4, 6, ov'è attestato il restauro del tempio da parte di Augusto).

Nella regione di confine fra il Lazio, la Campania e il Sannio, troviamo, con un significato simile, *Iuno Populona*, il cui culto ci è epigraficamente testimoniato per le città di Aesernia (C. IX 2630) e di Teanum Sidicinum (C. X 4780. 4789-4791), per la quale città è attestata pure l'esistenza, in epoca imperiale, di sacerdotesse (C. X 4789. 4790) e di *ministrae* (C. X 4791) di Iuno Populona, che, in quest'utimo titolo, è designata come *praeses sacrorum publicorum* (cfr. § IV, 1. s). Anche I. Populona sembra abbia avuto un tempio e un culto ufficiale in Roma (Ius Papirianum apd. Macrob., Sat., III 11, 6: *ut in templo Iunonis Populoniae augusta mensa est ;* cfr. Arnob., III 30; Mart. Cap., II 149).

Ma il più famoso dei culti poliadi di Iuno nel Lazio fu indubbiamente quello della *Iuno Sispes* (o *Sospita*) *Mater Regina* di Lanuvio (C. XIV 2088-2091. 2121; EE. IX 605). Quando Lanuvio fu ammessa a far parte dello Stato romano (338 a. C.), anche questo culto fu ricevuto fra quelli ufficiali di Roma e la dea fu venerata, a cura dello Stato romano, non solo in Roma ma anche nella sua antica sede di Lanuvio (Liv., VIII 14, 2: *Iunonia sedes* è chiamata Lanuvio in Sil. Ital., VIII 360). La cura di questo culto era affidata, sotto la direzione dei Pontefici di Roma, così al dittatore di Lanuvio e ad un flamine da lui a tal uopo designato (Cic., pro Mil., 27. 45 sg.; Ascon., p. 27; C. XIV 2092) come ad una corporazione sacerdotale costituita da cavalieri romani (*Sacerdotes Lanuvini :* Dessau, C. XIV p. 192; Wissowa, Relig.², p. 521); mentre poi, ogni anno, i consoli di Roma avevano cura di *sacra facere* alla I. Lanuvina (Cic., pro Murena, 90). In Roma poi, la Iuno di Lanuvio era venerata nel tempio dedicatole, nel 194 a. C., presso il Forum Holitorium (Delbrück, Die drei Tempel an Forum Holitorium, Roma 1903; cfr. Hülsen, Röm. Mitth., XXI (1906), p. 169 sgg.; Hülsen-Jordan, Topogr., I 3, p. 511 sgg.), da Cornelio Cetego (Liv., XXXII 30, 10; XXXIV 53, 3, dove è da leggere *I. Sospitae* al posto di *I. Matutae :* Ov. fasti, II 55 sgg., dove però è confuso il tempio di Mater Magna con quello di Mater Matuta; cfr. Obseq., 55 [115]; Cic., de div., I 4. 99): la festa di dedicazione del tempio cadeva al 1. di Febbraio (Ov., fasti, l. cit.). Sappiamo che una statua della dea la rappresentava a Lanuvio, e probabilmente anche a Roma (Obseq., 6[60]; Cic., de nat. deor., I 82), con tutti gli attributi che erano proprî di Iuno nel culto lanuvino. Di questa immagine del culto abbiamo riproduzioni fedeli così in statue e rilievi dell'epoca imperiale, e specialmente del periodo di Antonino Pio, nativo appunto di Lanuvio e zelantissimo dei culti e delle tradizioni della sua patria (Hist. Aug., Pius, 8, 3: Overbeck, Kunstmyth., III 160 sgg.; J. Vogel in RLM., II 605 sgg., cfr. E. Petersen. Röm. Mitth., V (1895), 296 sg.; F. Dümmler, kleine Schriften, III 254, 2; A. Furtwängler, Antike Gemmen, III 88; per la famosa statua della Rotonda Vaticana, v. Strong, La scultura rom., 2ª ed. ital., II (Firenze 1926), p. 249); come anche in numerose monete repubblicane (Babelon, Monn. de la republ. rom., II 20. 224. 240. 283. 386. 402. 434 sg.). A questo riguardo, si vedano gli otto esemplari del III secolo, recentemente descritti da G.

Pansa (L'officina monetaria di Lanuvio e gli attributi di Giun. Sospita, Riv. Ital. di Numismat., XXVI (1913), p. 323-350, tav. IV) e da lui rivendicati tutti alla zecca lanuvina: in essi, oltre alla figura della dea, ripetuta più volte in atteggiamento e acconciatura che richiamano quelli della statua del Vaticano, compaiono i simboli del corvo (Liv., XXIV 10. XXI 62), del serpente (Propert., V 8, 3; Aelian., Hist. anim., XI 16), della spiga (cfr. Preller-Jordan, Röm. Myth., I3, p. 287), della lupa coi gemelli, della testa radiata del sole, del crescente lunare; i quali tutti si riattaccano a qualche peculiarità del culto o del mito della Iuno Lanuvina; benchè il serpente debba riguardarsi non come attributo direttamente pertinente alla Iuno di Lanuvio, ma piuttosto al suo Genius (*Genius Iunonis Sospitae*, Mart. Cap,. I 53; cfr. Giannelli, Iuno, p. 185 sg.). Su un denaro di Q. Cornificio (Babelon, Monn. de la rep., I 434 sg.). comparisce poi quel simbolo della cornacchia, che, come abbiamo visto (pag. 212), era sacra a Giunone come divinità della pioggia (diversamente Wissowa, Relig.[2], p. 182 n. 2).

Anche ad Ardea possiamo ritenere che Giunone fosse riguardata come divinità poliade (*Iuno Regina*, in Plin., nat. h., XXXV 115; cfr. Verg., Aen., VII 419); e un posto importante tenne indubbiamente nella religione di Tibur (*Iuno Quiritis*: Serv., ad Aen., I 17; cf. Symm., epist., VII 19; C. XIV 3556), di Norba (NS., 1903, p. 229 sgg.), di Tusculum (C. X 3807), di Gabii (Verg., Aen., VII 682; Sil. Ital., XII 537), di Eretum (Serv., ad Aen. VII 711: *oppidum est dictum a Iunone, id est ἀπὸ τῆς Ἥρας quae illic colitur*); nè va dimenticato che parecchie città del Lazio (Aricia, Tibur, Praeneste, Laurentum, Lanuvium) avevano dal nome di Iuno denominato uno de mesi del loro calendario.

Se, nei singoli casi, è impossibile per noi determinare l'antichità di questi diversi culti, in complesso si può con sicurezza affermare che il culto di Iuno come divinità poliade è più antico nelle regioni finitime a Roma che non il culto stesso (quello cioè che si compendierà nella *Iuno Regina*) a Roma; e ciò è dimostrato dal fatto che il culto poliade di Iuno in Roma è derivato, nelle sue varie forme, da alcuni di codesti altri (cfr. Wissowa, Relig.[2], p. 188). E la ragione di ciò si può forse riconoscere nel fatto che, a Roma, fin dal primo costituirsi di una religione dello Stato, Iuppiter aveva occupato in essa un posto preminente; come dimostra, fra l'altro, il rango del *flamen dialis*, subito dopo il *rex* e prima dei flamini delle altre due divinità dell'antica triade Iuppiter-Mars-Quirinus (Fest., p. 185, *ordo sacerdotum*). Tale non fu il caso di quelle altre città nelle quali Iuno, cresciuta via via d'importanza per le stesse ragioni che ne avevano ingrandita la maestà in Roma, potè assurgere al rango di divinità poliade, senza esserne impedita, come in Roma, da forme tradizionali o ufficiali del culto, non più soggette ormai ad essere alterate.

Teniamo dunque presente che ad influssi estranei, di più o meno lontana provenienza, è dovuto, in Roma, non solo — come abbiamo riconosciuto probabile — l'aspetto di Iuno quale dea del matrimonio, ma anche, indubbiamente, quello di Iuno Regina e di divinità politica della Triade Capitolina.

Iuno infatti, con l'epiteto di *Regina*, assurse in Roma al grado di divinità politica, quando fu posta, insieme a Minerva, a lato di Iuppiter Optimus Maximus, col costituirsi di quella Triade Capitolina, destinata a prendere il posto dell'antica triade di Giove, Marte e Quirino (*Iuno Regina* negli atti ufficiali e nelle formule del culto: vedi § IV, 1, a)). Tale riorganizzazione del culto non pare possa separarsi dal profondo e durevole influsso che gli Etruschi esercitarono in Roma durante il non breve periodo del loro predominio sul Lazio: e dovremo pertanto riguardarla come compiuta verso la metà del VI secolo, o poco dopo (cfr. Zeitlin M., Les divinités féminines du Capitole, Revue de l'hist. des relig., 1896 XXXIII, p. 320-343, Wissowa, Relig.[2], p. 41; Thulin, in PW., X 1119: vedi però De Sanctis, Storia dei Rom., I p. 272: una diversa teoria sulla origine etrusca di Iuno in Pascal, Le divinità infere e i Lupercali, Rendic. della R. Acc. dei Lincei. 1895, p. 138-156). A questa Iuno Regina — quale divinità politica di Roma e non più quale dea importata da Veio — furono più tardi dedicati, nella regione del Circo Flaminio, altri due santuarî: l'uno, nel 177 a. C., dal censore M. Emilio Lepido (Liv., XXXIX 2, 11. XL 52, sgg.; Obseq. 16[75]; cfr. Hülsen-Jordan, Topogr., I 3, p. 687); l'altro, nel 146, da Q. Cecilio Metello Macedonico (Vell. Pat., I 11, 3; Plin., n. hist., XXXVI 24, 43; cfr. Hülsen-Jordan, Topogr., I 3, p. 538 sgg.); ci resta, in un frammento di calendario, il ricordo della festa di dedicazione di quest' ultimo tempio (C. I[2] p. 252: *Iovi Stator*(*i*) *Iun*(*oni*) *Reg. ad cir. Flam.*), ma non è conservata l'indicazione del giorno: dobbiamo supporre che cadesse in un

giorno di Calende, oppure (essendo quella festa appaiata con l'altra della dedicazione del tempio di Giove Statore) in un giorno di Idi?

Un aspetto peculiare di Iuno in Roma, quale divinità politica, è quello di *Moneta*: e che questo epiteto appartenga allo stesso ciclo di attribuzioni della dea fin quì considerate, è fatto manifesto dal trovarsi esso accompagnato a quello di *Regina* (C. VI 362: *Iunoni Monetae Regin(ae) sacrum*) e anche dall'ubicazione del suo tempio sul Campidoglio. L'origine del culto di I. Moneta risale al voto fatto dal dittatore L. Furio Camillo nel 346 a. C., durante la guerra con gli Aurunci: il tempio promesso alla dea fu dedicato l'anno seguente (Liv., VII 28, 4 sg.; Ov. fasti, VI 183 sg.; cfr. Jordan, Topogr., I 2, p. 109 sgg.) e l'anniversario della dedicazione fu fissato alle Calende di Giugno (C. I² p. 211; cfr. però I² p. 220: Macrob., Sat., I 12, 30; Lyd., de mens., IV 89). Più tardi, la dea ebbe un tempio anche sul Monte Albano, che le fu votato nel 173 a. C. dal pretore C. Cicercio e dedicato nel 168 (Liv. XLII 7, 1. XLV 15, 10): quivi il suo culto fu congiunto a quello di Iuppiter Latiaris. L'identità dell'epiteto della dea col nome dato, in seguito, a Roma, alla zecca e al metallo coniato si spiega generalmente col fatto che la zecca era situata sul Campidoglio, annessa appunto al tempio di Giunone Moneta (*ad Monetae*); mentre, pel suo significato, quell'epiteto è stato ricondotto, così dagli antichi (Cic., de div., I 101, cfr. II 69; Suid., s. v. Μονῆτα; cfr. Liv. VII 28, 4; Ov., fasti, I 638) come dai moderni, al verbo *moneo*, a designare Giunone come la « ammonitrice », la « consigliatrice » del suo popolo. Una nuova teoria è stata però recentemente proposta (E. Assmann, Moneta, Klio, VI (1906), p. 477-488; cfr. però Costanzi, ibid. VII (1907, 335 sgg.; Hands, Num. Chr. ser. 4, X (1910), 1segg.) la quale ricongiunge l'epiteto *Moneta* con la leggenda delle monete puniche *Machanath;* per altro, gli argomenti addotti finora a sostegno di questa tesi, sembrano assai meno probanti di quanto non sia, invece, la critica esercitata sul significato e la derivazione tradizionali assegnati a quella denominazione di Giunone: onde ci pare di dover concludere che su Iuno Moneta l'ultima parola ha ancora da esser detta (poichè ad I. Moneta son sacre le oche, il Wissowa, op. cit., p. 190, suppone che questo aspetto di Iuno debba ravvicinarsi all'altro, sotto il quale l'abbiamo conosciuta come protettrice della castità matrimoniale).

Il nuovo legame venuto ora a stabilirsi fra Iuppiter e Iuno nella triade politica capitolina, rese più facile e più rapida l'assimilazione della Iuno Regina alla greca Ἥρα βασίλεια, nonostante la differenza fondamentale che separava, alla loro origine, questi due concetti mitologici (vedi alle pag. 218 e 220). Il culto stesso della Iuno Regina, venerata a Roma sull'Aventino e sul Campidoglio, fu greco: di rito greco furono le processioni, a più riprese ordinate in suo onore dai decemviri (per. es., quelle del 107 a. C. — Liv., XXVII 37, 11 — e del 200 a. C. — Liv., XXXI 12, 9 —, da confrontarsi con quella del 218 a. C. — Liv., XXI 62; Macrob., Sat., I 6, 13: vedi Giannelli, Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino, vol. XLVIII (1912-13), p. 1092); e la bianca vacca, che in Grecia si offriva all'Ἥρα βασίλεια, divenne il sacrificio preferito della *Iuno Regina* (Liv., XXVII 37, 11; cfr. Iuven., VI 48, e, per Falerii, Ovid., am., III 13, 13). Ed anche la coppia sacerdotale addetta al culto di Giove sentì il riflesso della elaborazione mitologica e cultuale subita dalla dea: il ravvicinamento di Iuno a Iuppiter fece pensare che il ministero religioso che la flaminica amministrava presso al marito, dovesse valere per la veneranda consorte di Giove; e potè qualcuno designare più tardi la flaminica diale come una « sacerdotessa di Iuno » (Plut., Quaest. rom., 86).

III. - Diffusione del culto della dea sotto i suoi varî aspetti e denominazioni.

— Vera culla del culto di Iuno furono pertanto il Lazio e le regioni finitime dell'Italia centrale. Quivi, la compagna di Giove si sviluppò nelle sue attribuzioni di divinità del calendario e della donna, e di signora e patrona del popolo.

Ad *Aricia*, a *Laurentum*, a *Lanuvium*, a *Tibur*, a *Praeneste*, un mese era nominato dal nome della dea (Ov., fasti, VI 59 sgg.; Macrob., Sat., I 12, 30: sui nomi *Iunius* e *Iunonius* dei mesi, v. Schulze, Zur Gesch. lat. Eigenn., 470, e cfr. Wissowa, Religion², p. 187 n. 7): questo era pure il caso di Roma, dove alla dea erano anche sacre tutte le Calende; onde gli epiteti di *Kalendaris* (a Laurento, Macrob., Sat., I 15, 18) e *Covella*, uno dei quali è forse anche epigraficamente attestato (v. § IV, 1, l)).

Di gran lunga più antica e più diffusa che altrove appare nel Lazio la religione di *Iuno Lucina*, così riguardata sotto il suo aspetto di luce benefica dell'astro notturno, come sotto

quello, derivato, di protettrice del parto, dell'atto, cioè, che dà alla luce il fanciullo nascente. Oltre che a *Roma*, a *Tusculum* (C. X 3807), a *Ulubrae* e a *Norba*, (tempio di I. Luc.: L. Savignoni e R. Mengarelli, NS. 1903, p. 229 sgg.), il culto di I. Lucina è epigraficamente attestato per *Pisaurum* e per *Cales* e *Capua*, nella Campania settentrionale. Nessun'altra dedica a I. Lucina è nota, all'infuori di quelle ora citate, alle quali è da aggiungerne solo una *Iunoni Lucinae Aug(ustae)* fatta dalla città di *Thugga*, nell' Africa proconsolare (C. VIII 27357), e l'altra, della Dalmazia, AE., 1904, 12.

Ancora nell'Italia centrale, abbiamo trovato Iuno signora e regina delle città: *Curitis* a *Falerii*, *Regina* a *Veii*, *Populona* ad *Aesernia* e a *Teanum Sidicinum*, *Sispes Mater Regina*, a *Lanuvium:* donde questi culti, ad eccezione di quello di Populona, passarono a *Roma*. Nel Lazio, ancora ad *Ardea*, a *Gabii*, a *Tibur*, ad *Eretum*, al confine della Sabina, è testimoniato il culto poliade di Iuno (vedi a pag. 220): e importante dovè essere il suo culto a *Praeneste*, che alla dea aveva dedicato, oltre che un mese, anche un sacrario nel tempio di Fortuna (*Iunonarium*: C. XIV 2867); nell'Etruria orientale, a *Perusia* (App., bell. civ., V 49, 206; Cass. Dio, XLVIII 14, 5); in Campania, a *Celemna* (Serv., ad Aen. VII 739: *locus est Campaniae sacer Iunoni*) e a *Nuceria* (Plin., n. hist., XVI 132).

La *Iuno Curitis*, oltre che per Falerii e Roma, è testimoniata per *Beneventum* (C. IX 1547) e per *Tibur* (Serv., ad Aen., I 17; cfr. Symm. epist., VII 19); dove a questo medesimo aspetto della dea si ricongiunge indubbiamente anche la dedica di quel proconsole Blando, dell'epoca di Tiberio, a *Iuno Argeia* (C. XIV 3556: vedi § IV, 1, a)).

Anche la *Iuno Regina* di Veio acquistò grande diffusione: ne fanno fede le numerose dediche che si possono separare dalla massa di quelle rivolte alla Giunone Regina della Triade Capitolina; tali la dedica arcaica delle matrone di *Pisaurum* (C. I² 378 = XI 6300) e, nelle regioni finitime, quelle di *Forum Livii* (C. XI 620) e di *Visentium* (C. XI 2921); nel Lazio, quelle di *Lanuvium* (EE. IX 606 e di *Fabrateria vetus* (C. X 5648); nel Sannio e in Campania, le dediche di *Allifae* (C. IX 2323), di *Terventum* (C. IX 2587) e dell'*ager Beneventanus* (C. IX 2110. 2111), dove è anche attestata l'esistenza di una *sacerdos Iunonis*. L'Italia centrale si riconferma così sempre il centro del culto di Iuno. Ma anche nell'Italia settentrionale (cfr. Liv., X 2, 14: *in aede Iunonis veteri;* a *Patavium*), specie nella Gallia Cisalpina, pare fosse penetrato il culto della Iuno Regina (vedi, per es., C. V 4939. 4983. 7811. 3233: *Iunoni Lunae Reginae*). Dediche a I. Regina, non congiunta ad altre divinità, si rinvengono ancora nella Gallia Narbonese, nel Norico, in Pannonia, in Mesia, in Dalmazia, e sono da comprendere in questa serie le due dediche, della Dalmazia (C. III 9806) e della Narbonese (C. XII 2721), a *I. Conservatrix Regina* e a *I. Magna Conservatrix:* non mancano in varie altre provincie. Ma, nella maggior parte dei casi, la I. Regina onorata dai dedicanti (quasi sempre ufficiali, soldati, veterani, funzionarî provinciali e membri delle loro famiglie) sarà da riguardarsi come la divinità politica della Triade Capitolina. Un ottimo riscontro per meglio determinare questi resultati possono offrirlo le dediche fatte alla dea Iuno, non qualificata dall'epiteto di Regina (vedi § IV, 1, α): al grandissimo numero di queste dediche nel Lazio, nell'Italia centrale e meridionale — aggiungiamo qui alle località già ricordate *Aeclanum* (IX 1097), *Aequiculi* (IX 4005), *Tolentinum* (IX 6368), forse *Asculum Picenum* (IX 5179), *Grumentum* (X 202), *Cubulteria* (*magister fani Iunonis:* X 4620) — fa riscontro l'esigua quantità di quelle rinvenute nelle provincie, ad eccezione della Gallia Narbonese e delle provincie africane. Se ne può dedurre fin d'ora che il culto della Iuno latina non arrivò a diffondersi — indipendentemente dal suo aspetto di divinità politica della Triade Capitolina — al di fuori dell'Italia centrale se non, in misura tuttavia assai esigua, nella Gallia Cisalpina e nella Narbonese: la sua frequente comparsa in Africa deve piuttosto spiegarsi con la identificazione, là avvenuta, di Iuno con la dea punica Tanit (cfr. Toutain, Les cultes païens dans l'Emp. rom., I p. 290). Una seconda conferma a questi resultati è data dalla lista dei templi e dei sacerdoti dedicati al culto di Iuno (§ IV, n. 3): nessuna dedica siffatta abbiamo al di fuori dell' Italia centrale e dell' Africa, fatta eccezione di un titolo isolato della Tarraconensis (C. II 3557).

Anche alla *I. Populona* e alla *I. Sispes Mater Regina* non troviamo alcuna dedica, fuori delle regioni ove fiorì il loro culto: nè fa eccezione il titolo isolato di *Apulum*, nella Dacia (C. III 1075; vedi § IV, 1, g), spettante indubbiamente ad un legionario oriundo dell'Italia centrale.

Di altre due dediche dobbiamo fare ancora particolare menzione.

Una è la lapide di *Praeneste*, contenente la nota dedica a *Iuno Palostcaria* (NS., 1914, p. 195 sg. = C. I², 2439). Il significato di questo epiteto non è stato finora sodisfacientemente spiegato: il Marucchi (BM., 1913, p. 22) legge *Palosticaria* e vede in questo soprannome un' allusione alle *sortes* (*στίχοι*) *praenestinae*; il Rosemberg (RM., LXXI (1916), p. 117) credè di poterlo spiegare da *palus, i* e *stigare* = *instigare*, riferito a Iuno come dea della maternità; il Lommatzsch (C. I², l. c.) riconnette invece l'epiteto a *palus, udis*, con allusione alle paludi Pontine. Infine J. Whatmough (Class. Quarterly, XVI (1922), p. 190) crede che l'interpretazione del Lommatzsch vada, se mai, corretta nel senso che si debba vedervi un'allusione non alle paludi Pontine, ma alla *Caprae* (o *Caprea*) *palus* delle *Nonae Caprotinae*; egli è poi d'opinione che la lettura giusta del soprannome non sia nè *Palostcaria* nè *Palosticaria*, bensì *Paloscaria*, equivalente a una grafia più tarda *Paluscaria*. Così saremmo ricondotti alle *Nonae Caprotinae*, essendo la *palusca* (forma arcaica *palosca*) una varietà dell'albero del fico (Macr., Sat., III 20, 1), di cui è nota l'importanza in quella festa. *Iuno Paluscaria* o *Paloscaria* sarebbe così la dea delle None Caprotine.

La seconda dedica, quella cioè rinvenuta nel teatro di Capua (come resulta da C. X 3782) e contenente la menzione di *Iuno Gaura* (C. I² 686 = X 3783) sembra debba aggiungersi alla lista di quelle testimonianti un culto poliade della dea. Nonostante infatti il parere espresso dal Mommsen nel secondo commento scritto a questa epigrafe (C. X 3783: vedi § IV, 1, h)), non pare che tale denominazione della dea possa separarsi da quel *Mons Gaurus*, che sorge poco ad occidente di Napoli (cfr. Jessen, in PW., VII 877). Dal monte prendeva nome la dea Iuno, che vi aveva forse un santuario, a cui dovè appartenere quel *servus* ricordato nell' epigrafe (e si può pensare ad altri santuari della dea, sparsi nella zona fra Capua e Napoli).

Ben altra fu la diffusione di I. Regina come membro della Triade Capitolina, in ogni parte dell' Impero (vedi § IV, 1, lett. t); l' elenco dei *Capitolia* in Toutain, op. cit., I p. 184). Nella regione celto - germanica, I. comparisce spesso a lato di Giove, senza Minerva, oppure con *Genius loci* come terza divinità: vedi Haug, in PW., X 1124 sg. e le serie di divinità in monumenti figurati di questa regione al § IV, nr. 2, lett. d): è da notare però come, a differenza che per Iuppiter, sieno scarse le identificazioni di Iuno con le divinità provinciali; troviamo infatti il semplice nome di Iuno anche in epigrafi dove Iuppiter ha ricevuto un nome o un soprannome straniero (per es. C. III 75. 7680. VII 98; RA, 1920, 60; cfr. Thulin, PW. X 1121: su Iuno congiunta con *Iuppiter Dolichenus*, v. Ed. Meyer, RLM. I 1191 sg.).

Frequentemente fu invece identificata con Iuno, da Virgilio in poi, la cartaginese *Tanit*, la *Dea Caelestis* dei Romani (Hor., carm., II 1, 25; Min. Felix, 25, 9; Apul.. Metam., VI 4: C. III 10407. VIII 1424). Secondo una tradizione, probabilmente infondata (vedi Wissowa, Relig. ², p. 374), dopo la distruzione di Cartagine, l'immagine della dea fu portata a Roma (Serv., ad Aen., XII 481; Macrob., Sat., III 9, 7), per essere dipoi ricollocata nel suo tempio dopo la fondazione della Colonia Iunonia, nel 122 a. C. (Plut., C. Gracch., 11; Sol., 27, 11). Più tardi, Settimio Severo ne trapiantò il culto dall'Africa a Roma (Eckhel, DN., VII 183), dedicandole un tempio sul pendìo settentrionale del Campidoglio, in vicinanza di quello di I. Moneta (Dessau, 4438; Gatti, Dissert, d. pontif. acc. rom. di arch., ser. II, t. VI (1897), 331 sgg.); e l' imperatore Elagabalo volle sposare la dea al suo dio Sole di Emesa e ne trasportò l'immagine da Cartagine nel tempio palatino (Herodian., V 6, 4; Cass. Dio, LXXIX 12, 1). Ma già prima di Elagabalo, gli adoratori di *Caelestis* si contavano assai numerosi a Roma e in qualche altra regione d'Italia (vedi questo Dizion., II 4 sg.). Fu identificata con varie divinità; più spesso però con Iuno, con la quale aveva in realtà non pochi punti di contatto. Infatti la divinità poliade cartaginese (l'Astarte dei Fenici) era una vera *regina caelorum*, la quale non poteva non richiamare la *Iuno regina*; e, come Iuno, anch' essa era *pluviarum sollicitatrix* (vedi l'epigrafe metrica di Naraggara VIII 4635 e 16810; e cfr. Tertull., apol., 23: Cumont, in PW., III 1247 sgg.). Per altro, mentre abbondano le dediche epigrafiche alla *dea Caelestis*, scarsissime sono quelle rivolte ad *I. Caelestis* (vedi § IV, 1, d). D'altra parte, secondo un'opinione del Cagnat (Le Capitole et le temple de Iunon Céleste a Carthage, RA. 1894, 1, p. 188 sgg.), l' identificazione delle due divinità non pare si sia estesa all'aspetto di Iuno come divinità politica: sicchè la *Iuno Capitolina* si sarebbe mantenuta sempre distinta dalla *dea Caelestis*. L'epigrafe

AE. 1906, 22 sembrerebbe appoggiare la tesi del Cagnat, presentando la dedica di un *simulacrum Iunonis reginae*, fatta *ex praecepto deae Caelestis Aug*.

Un altro esempio di identificazione è quello offerto dalla dedica siriaca RA. 1903, 2, p. 225, dove Iuno è identificata con la dea siria *Semea* (Σημέα), il cui nome ricorre qui nella forma *Sima* (vedi letter. in Hofer, RLM., IV 660 sgg.) La stessa divinità si dovrebbe pure riconoscere nel titolo C. III 159 (*Iun*(*onis*) *Fil*(*iae*) *Iovis Sim*[*ae*]*:* vedi § IV, I β)), dove però il Clermont - Ganneau (RA., ibid., p. 229) legge invece: *Iovis Sim*[*ii*].

Fra i documenti della diffusione di Iuno come divinità politica, citiamo infine le dediche nelle quali essa comparisce, anche da sola, accompagnata dall'epiteto di *Augusta* (§ IV, I, lett. b)). È noto infatti come l' accompagnarsi di questo epiteto al nome di una divinità sia quasi sempre in rapporto col culto della famiglia imperiale, della *domus Augusta*, come dimostra anche il fatto che la maggior parte anche delle nostre dediche *Iunoni Augustae* sono fatte da *Augustales*, da *seviri*, o da magistrati e sacerdoti municipali, oppure portano la formula *pro salute imperatoris* (cfr. Diz. Epigr. I 925 sgg.; Toutain, op. cit., I p. 72 sgg.).

Dall'elenco delle dediche a Iuno onorata come Genio della donna, non possiamo aspettarci resultati diversi da quelli fin qui raggiunti nei riguardi della diffusione del culto della dea: le iscrizioni, quasi tutte funerarie, appartengono, nella grandissima maggioranza, all'Italia e alla Gallia Cisalpina; scarse e sporadiche quelle delle provincie galliche e africane, del tutto assenti nelle altre parti del mondo romano (vedi M. Ihm, art. « Iunones » in RLM., II 615, e cfr. la corrispondente diffusione del genio individuale in questo Dizion., III 458).

Iunones. — Da distinguere da queste Iunones genii femminili, sono le altre *Iunones*, che ricorrono parecchie volte su iscrizioni votive, specialmente dell'Italia settentrionale, e, assai frequentemente, nelle provincie galliche e germaniche, (cfr. Toutain, op. cit., p. 442 sgg.); mentre mancano del tutto nel resto d' Italia (unica eccezione la dedica di *Lanuvium*, C. XIV 4176, la quale è, d'altra parte, una delle più antiche di questa specie).

Nelle dediche dell' Italia settentrionale e della Cisalpina, le Iunones non sono accompagnate da alcun appellativo, se non da quello di *Matronae* in tre titoli dei territori di *Verona* e di *Comum* (C. V. 3237. 5249. 5450), e di *Augustae*, in tre titoli pure veronesi (C. V 3238 - 3240).

Più frequenti sono gli epiteti assegnati ad esse nelle regioni galliche e germaniche, benchè non mai così frequenti come per le *Matres* o *Matronae*. Le denominazioni ad esse aggiunte sono le seguenti: *Augustae* (C. XII 4101); *Augustales* (C. XIII 914; il Mowart, Bull. de la Soc. nat. des antiq. de Fr., 1891, nr. 3, suppone che queste Iunones fossero le protettrici dell'*ordo Augustalium*); *deae* (C. XIII 4704); *domesticae* (Brambach 547); *Gabiae* (C. XIII 8192 e 8612); *montanae* (C. XII 3067), da paragonare alle *Suleviae montanae* di C. III 1601, le quali sono a loro volta identificate con le Iunones in C. XIII 3561 (*Iunones Suleviae:* C. XIII 3861; cfr. VI 31171: *matres Suleviae*). Vedi M. Siebourg, WZ., 1888, p. 99 sgg.; M. Ihm, RLM., II 615. 617; Haug, in PW. X 1124 sg.

Le Iunones si trovano ricordate in unione con le seguenti divinità: coi *numina Augustorum*, nella dedica dei *vicani Neriomagienses* (C. XIII 1374); col *deus sanctus Hercules*, sul lago di Garda (C. V 4854); con *Genius*, a Treviri (WZ. 1886, nr. 140); forse con *Genius loci*, sull' ara della strada di Asberg (WZ. 1888, p. 100).

La dedica di Aquileia (C. V 781), che consacra alle Iunones *signa tria*, dimostra che anch' esse come le *matronae*, erano onorate in numero di tre. (cfr. Calderini, Aquileia romana, pag. 167).

Osservando la zona di diffusione del culto delle Iunones, non si può negare attendibilità all'ipotesi del Toutain (op. cit., p. 444), ch'esse siano la forma romana o romanizzata del culto gallico delle *Proxumae*.

IV. Elenco delle iscrizioni.

1) *Epiteti di Iuno: Iuno congiunta con altre divinità.*

a) *Argeia*.

Questo epiteto si trova dato ad Iuno nella sola epigrafe tiburtina C. XIV 3556: *Iunoni Argeiae C. Blandus procos*.

Il dedicante è probabilmente un C. Rubellio Blando console sotto Tiberio (Dessau, Prosop. imp. Rom., III 136 nr. 82), il quale volle certo in qualche modo ricordare le mitiche origini argive di Tibur (Hor., carm., II 6, 5) e l'identità della Iuno Quiritis con l'Era Argiva (cfr. Wissowa[2], p. 273 n. 1).